

B. Las

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTABILE.

SESSIONE DEL GENNAIO 1904



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV.

1904

N. 106.



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del gennaio 1904.

	Pagina
Composizione della Commissione.	IX
Programma dei lavori.	XI
Relazione del presidente della Commissione a S. E. il Ministro. Guardasigilli, sui lavori compiuti nella Sessione. . . .	XIII a XLII
<i>Comunicazioni del Comitato</i>	XIII
<i>Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e di cassazione, intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1902. . . .</i>	XVII
<i>Sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-901</i>	XXIV
<i>Sui fallimenti nel triennio 1900-902.</i>	XXIX
<i>Su alcuni istituti complementari del Codice penale. . . .</i>	XXXIV
<i>Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali :</i>	XL

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta dell'11 gennaio 1904.

Inaugurazione della Sessione.	1
Comunicazioni della Presidenza	2
Lettura delle Comunicazioni del Comitato permanente.	2
Discussione delle Comunicazioni:	2
<i>Esecuzione delle sentenze penali</i>	2-11

Seduta del 12 gennaio 1904.

	Pagina
Comunicazione della Presidenza	12
Seguito della discussione sulle Comunicazioni del Comitato permanente:	
<i>Esecuzione delle sentenze penali.</i>	12
<i>Impiego dei condannati in lavori all'aperto.</i>	12
<i>Gratuito patrocinio.</i>	13
Lettura e discussione della relazione presentata dal comm. Ricciuti sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e le Corti di cassazione, intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) negli anni 1901-902	15-19
Proposte, discussione sulle medesime e votazioni.	19-21

Seduta del 13 gennaio 1904.

Continua la discussione sulle proposte presentate dal comm. Ricciuti e votazioni.	22-28
Lettura e discussione della relazione presentata dall'on. Gianturco sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-901	28

Seduta del 14 gennaio 1904.

Continua la discussione sulla relazione dell'on. Gianturco	33
Proposte e votazioni	42

Seduta del 18 gennaio 1904.

Lettura e discussione della relazione presentata dal comm. Pensellini sui fallimenti nel triennio 1900-902.	43
Proposte e votazione	50

Seduta del 19 gennaio 1904.

Chiarimenti su una proposta riguardante l'applicazione dell'art. 839 del Codice di commercio	52
Lettura e discussione della relazione presentata dal Direttore generale della statistica, comm. De'Negri, sul lavoro delle Autorità giudiziarie in rapporto alle circoscrizioni territoriali.	53
Proposta e votazione	58

Seduta del 20 gennaio 1904.

Lettura e discussione della relazione presentata dall'on. Lucchini, su alcuni istituti complementari del Codice penale.	59
---	----

Seduta del 21 gennaio 1904.

	Pagina
Comunicazione fatta dal cav. Azzolini su alcune indagini statistiche riguardanti l'esecuzione delle sentenze penali, le irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile, e il gratuito patrocinio	61
Continua la discussione sulla relazione dell'on. Lucchini	63
Proposte e votazione	72-73
Chiusura della sessione	73

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Comunicazioni fatte dal Comitato permanente alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile (relatore Azzolini)	77
<i>Composizione della Commissione</i>	ivi
<i>Presidenza della Commissione</i>	78
<i>Lavori del Comitato permanente e della Commissione per la statistica giudiziaria</i>	79
<i>Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella Sessione del dicembre 1902</i>	81
<i>Relazioni sui lavori della Commissione nella Sessione del dicembre 1902</i>	ivi
<i>Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione</i>	ivi
<i>Giustizia amministrativa</i>	82
<i>Collegi di probiviri per le industrie</i>	ivi
<i>Gratuito patrocinio delle cause civili</i>	83
<i>Assegnazione dei condannati a lavori di bonificazione</i>	90
<i>Ricovero di minorenni per correzione paterna</i>	97
<i>Emigrazione di minorenni</i>	ivi
<i>Tutele dei minorenni — Esenzione degli atti dalla tassa di bollo</i>	98
<i>Tutele dei minorenni — Registri delle tutele e unificazione delle fonti statistiche</i>	99
<i>Registri dello stato civile</i>	102
<i>Giudizi di graduazione</i>	105
<i>Esecuzione delle sentenze penali</i>	107

	Pagina
Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello e le Corti di cassazione, intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1902 (relatore Ricciuti)	119
<i>Litigiosità</i>	121
<i>Conciliatori</i>	124
<i>Preture</i>	129
<i>Tribunali</i>	135
<i>Corti di appello</i>	141
<i>Volontaria giurisdizione</i>	147
<i>Corti di cassazione</i>	149
<i>Proibiviri</i>	153
<i>Conclusioni</i>	156
Separazioni personali di coniugi nel triennio 1899-1901: (relatore Gianturco)	157
<i>Numero, qualità ed esito delle domande di separazione di coniugi</i>	ivi
<i>Motivi per i quali fu accordata la separazione</i>	158
<i>Religione</i>	ivi
<i>Durata della convivenza</i>	162
<i>Età assoluta e relativa dei coniugi</i>	ivi
<i>Filiazione</i>	164
<i>Stato di fortuna</i>	ivi
<i>Professione od occupazione</i>	165
<i>Notizie varie</i>	170
<i>Provvedimenti diversi</i>	172
<i>Confronto con gli anni precedenti</i>	ivi
<i>Aumento delle separazioni</i>	174
<i>Conclusioni</i>	181
Sui fallimenti nel triennio 1900-1902 (relatore Penserini)	188
Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali (relatore De' Negri)	310
Su alcuni istituti complementari del Codice penale (relatore Lucchini)	501
<i>Riprensione giudiziale</i>	502
<i>Arresto in casa</i>	517
<i>Prestazione d'opera</i>	523
<i>Consegna domestica</i>	533

ALLEGATI.

	Pagina
Collegi di probiviri per le industrie — Circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data 30 luglio 1903, n. 27, Uff. Stat. Giud. e n. 1527 Reg. Circ., riguardante i dati statistici dei lavori compiuti dai Collegi di probiviri.	561
Gratuito patrocinio delle cause civili — Circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data 21 dicembre 1903, n. 2097, Uff. Stat. Giud. e n. 1530 Reg. Circ., concernente la compilazione delle statistiche per il gratuito patrocinio delle cause civili	563
Ricovero dei minorenni per correzione paterna — Circolare del 21 dicembre 1903, n. 2098, Uff. Stat. Giud. e n. 1531 del Reg. Circ., concernente il ricovero dei minorenni per correzione paterna	565
Tutele dei minorenni:	
Registro schedario per la tutela dei minorenni	567-570
Prospetto numerico delle tutele per le quali fu costituito il Consiglio di famiglia o di tutela durante l'anno . .	572-573
Prospetto numerico delle tutele esistenti al 1° gennaio	
e aperte nel corso dell'anno.	575-577
Prospetto numerico del movimento annuale delle tutele per minorenni.	578-579
Registri dello stato civile — Circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data del 21 dicembre 1903, n. 2096, XVIII Uff. Stat. Giud. e n. 1532 Reg. Circ., riguardante l'accertamento delle irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile. .	580
Esecuzione delle sentenze penali — Circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data 21 dicembre 1903, n. 2095 Uff. Stat. Giud. e 1533 Reg. Circ., concernente l'esecuzione delle sentenze in materia penale	596

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

Sessione del gennaio 1904.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Boccardo Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

COMMISSARI:

Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Baccarani Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

Beltrani-Scalia Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Canonico S. E. Tancredi, senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze;

Cocucci Nicola, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

De' Negri Carlo, direttore generale della statistica;

Doria Alessandro, direttore generale delle carceri;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

Grippo Pasquale, deputato al Parlamento;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Molfino Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto;

Mortara Ludovico, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Municchi Carlo, senatore del Regno;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

Penserini Francesco, primo presidente della Corte d'appello di Firenze;

Ricciuti Nicola, primo presidente della Corte d'appello di Napoli;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Zella-Milillo Michele, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

SEGRETARI:

Aschieri Alessandro, caposezione nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

PROGRAMMA DEI LAVORI

1° Comunicazioni del Comitato permanente (relatore AZZOLINI).

2° Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e di cassazione, intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) negli anni 1901 e 1902 (relatore RICCIUTI).

3° Sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-1901 (relatore GIAN TURCO).

4° Sui fallimenti nel triennio 1900-1902 (relatore PENSERINI).

5° Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali (relatore DE' NEGRI).

6° Su alcuni istituti complementari del Codice penale (relatore LUCCHINI).

RELAZIONE

del Presidente della Commissione a S. E. il Ministro Guardasigilli
sui lavori compiuti nella sessione del gennaio 1904.

ECCELLENZA,

Il primo atto dell'ufficio a cui volle chiamarmi l'E. V., con una troppo lusinghiera insistenza che vinse ogni mia riluttanza ad accettarlo, è questa relazione sui lavori che la Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ha compiuto nell'ultima sessione tenuta nello scorso mese di gennaio. E mentre, in questa occasione, non posso a meno di rinnovare a V. E. i sensi del mio grato animo per l'alto onore conferitomi, debbo con vivo dolore ricordare il compianto mio predecessore sen. Boccardo, al quale, avendo egli presieduto le adunanze della passata sessione, sarebbe spettato di riferire intorno ai lavori compiuti sotto la sua sapiente guida, se una morte prematura non lo avesse tolto all'affetto dei colleghi.

Mi riesce quindi, oltrechè penoso per il ricordo dell'amico perduto, difficile il compito di supplirlo in questa rassegna dei lavori della Commissione della quale Egli fu vanto e decoro, e, nell'accingermi ad adempierlo, sento il bisogno di mandare alla memoria di Lui, a nome di tutti i colleghi, un mesto saluto.

* * *

Il Comitato permanente, a mezzo del suo relatore, cavaliere Azzolini, diede comunicazione alla Commissione plenaria del lavoro che esso aveva compiuto nel tempo intercorso tra le due ultime sessioni. Trascorro su quei punti di queste Co-

Comunicazioni del Comitato permanente.

municazioni i quali si riferiscono a provvedimenti presi da V. E. per dare esecuzione a precedenti deliberazioni della Commissione e che non diedero occasione ad alcuna discussione, e mi fermo a ricordare quelli soltanto che furono oggetto di esame in questa sessione.

Esecuzione delle sentenze penali.

Primo fra questi fu la nuova inchiesta ordinata da V. E., con circolare del 21 dicembre 1903, n. 2095, sulla esecuzione delle sentenze penali per l'anno 1903.

Le considerazioni svolte dal relatore sulle difficoltà incontrate nelle precedenti ricerche, le quali condussero sempre a risultati incompleti, diedero occasione alla Commissione di discutere su alcuni mezzi di controllo, per ottenere la maggiore esattezza nella raccolta delle notizie, e particolarmente fu studiato il modo di coordinare i dati riguardanti le sentenze rimaste ineseguite alla fine di un anno con quelli delle pene rimaste prescritte per mancata esecuzione, e fu al riguardo approvata la seguente proposta del comm. Penserini:

Proposta.

“ Che le indagini disposte per il 1903 sulla esecuzione delle
“ sentenze penali, siano coordinate a quella delle pene cadute
“ in prescrizione nell'anno al quale riferisconsi le indagini
“ stesse „.

Cause trattate a gratuito patrocinio -
Unificazione delle
fonti statistiche.

Formò pure oggetto di discussione la riforma attuata con circolare del 21 dicembre 1903, n. 2097, circa l'unificazione delle fonti per la statistica delle cause trattate a gratuito patrocinio, sulla quale il cav. Azzolini fornì anche verbali schiarimenti in aggiunta alle considerazioni da lui svolte su questo argomento nelle Comunicazioni, all'intento di agevolare, anche per esso, la raccolta fedele e completa dei dati statistici. E parimenti lo stesso cav. Azzolini informò la Commissione su alcune osservazioni che erano state fatte da qualche Procura generale intorno alla circolare del 21 dicembre 1903, n. 2096, riguardante l'accertamento delle irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile, le quali manifestamente provavano che non erano state chiaramente intese le norme

Irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri degli atti dello stato civile.

impartite, e così per questo come per gli altri due argomenti precedentemente indicati, fu riconosciuta dalla Commissione l'opportunità di fornire più ampie e particolareggiate istruzioni, il che fu fatto mediante un'aggiunta alle Comunicazioni del Comitato, le quali, in estratto, furono sollecitamente trasmesse alle Procure generali, perchè ne prendessero cognizione.

Nelle stesse Comunicazioni fu data diffusa notizia degli studi ulteriori e definitivi che il Comitato permanente ha compiuti per riformare e unificare i registri delle tutele dei minorenni, sul quale argomento il sen. Canonico, quale presidente di questa Commissione, ebbe già ad intrattenere V. E., colla riserva che ne sarebbe stato riferito più ampiamente quando il piano della riforma fosse stato definitivamente approvato dalla Commissione. Spetta ora dunque a me di riassumere, nelle sue linee generali, questo progetto di unificazione delle fonti statistiche sulle tutele dei minorenni, e di pregare V. E. di prenderlo in esame e darvi, se crede, il suo assentimento.

Il fondamento della riforma, con tanta cura studiata dal Comitato, risiede nella istituzione di una scheda, chiamata per la sua forma speciale *registro schedario*, che si deve formare per ogni tutela aperta, e nella quale si iscriveranno subito tutte le notizie di carattere permanente, e, via via che se ne presenti l'opportunità, le altre concernenti il funzionamento della tutela, in modo da avere raccolto in un unico documento tutto ciò che interessa conoscere, non soltanto ai fini statistici, ma anche, e principalmente, ai fini sociali su questo istituto che richiama le cure più sollecite da parte dell'Autorità giudiziaria e del Governo, per ottenere che esso risponda pienamente alle sue alte finalità.

Le principali notizie di carattere permanente che si iscriveranno nelle due facciate esterne del registro-schedario sono le seguenti: l'elenco dei minorenni sotto tutela; il fatto che origina la tutela; i componenti il Consiglio di famiglia o di tutela; l'inventario, il patrimonio inventariato; i minorenni usciti di tutela; e la chiusura di questa.

Tutele dei minorenni
- Unificazione delle
fonti statistiche.

Registro-schedario per
le tutele.

Notizie da raccogliersi
col Registro-sche-
dario.

Nell'interno della scheda si registreranno i fatti riguardanti il funzionamento della tutela e precisamente: le convocazioni dei Consigli pupillari; le deliberazioni e gli stati annuali.

Da questo registro-schedario, che sostituirà l'attuale registro prescritto dagli articoli 343 e seguenti del Codice civile, rimanendo però inalterate le vigenti disposizioni circa il registro degli interdetti, si dovranno desumere le notizie statistiche che ogni anno sono comunicate dalle Autorità giudiziarie al Ministero della giustizia, particolarmente per gli studi di questa Commissione, ed esse verranno raccolte coi seguenti prospetti:

Prospetti statistici per lo spoglio delle notizie sulle tutele.

a) Prospetto delle tutele per le quali fu costituito il Consiglio di famiglia o di tutela, durante l'anno.

Le notizie, così in questo come nei prospetti che verranno indicati in appresso, saranno segnate separatamente per le tutele riguardanti minorenni legittimi ed illegittimi, e per ciascuna categoria di tutele con patrimonio e senza patrimonio, e riguarderanno il fatto che ha originato la tutela, il tempo decorso dal fatto stesso alla denuncia per parte di chi ne era obbligato, quello trascorso dalla denuncia alla costituzione del Consiglio tutelare; il numero dei minorenni compresi in ciascuna tutela e i loro rapporti di convivenza col tutore, coi parenti, o con altra famiglia;

b) Prospetto delle tutele esistenti al 1° gennaio e aperte nel corso dell'anno.

In esso si iscriveranno i fatti svoltisi durante l'anno e cioè il numero delle adunanze dei consigli pupillari e le loro deliberazioni, le notizie sugli inventari, sugli stati annuali, sui tutori, ecc.;

c) Prospetto del movimento annuale delle tutele.

Tanto per i Consigli pupillari, quanto per i minorenni sottoposti a tutela, si formerà in questo prospetto il bilancio, per dir così, dell'entrata e dell'uscita; cioè il ragguaglio delle tutele preesistenti e delle sopravvenute in un anno con quelle cessate e rimaste aperte alla fine dell'anno medesimo, per

avere sott'occhio, rappresentato numericamente, il movimento annuale delle tutele e poterne riconoscere a primo tratto, l'importanza.

Se, come spero, questo progetto sarà accolto dall' E. V. vi si potrà dare esecuzione a partire dal 1° gennaio dell'anno venturo, nel qual caso occorrerà portarlo a cognizione delle Autorità giudiziarie sollecitamente, con apposite particolareggiate istruzioni, affinchè esse possano predisporre in tempo utile la sua applicazione.

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello e di cassazione, intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1902.

Per circostanze note a V. E. questa relazione che viene presentata, di solito, nella sessione estiva di ogni anno, non potè essere portata all'esame della Commissione nell'anno precedente, e quindi il relatore, che fu il comm. Ricciuti, primo presidente della Corte d'appello di Napoli, dovè passare in rassegna due serie di discorsi, quella del 1901 e quella del 1902.

Dopo avere accennato alle ragioni per cui questi discorsi non possono a meno di contenere argomenti estranei alla statistica, i quali sono poi la fonte delle critiche e delle censure che talora si rivolgono agli oratori del P. M., e alle difficoltà di contenere queste relazioni sull'amministrazione della giustizia nei singoli distretti, entro i confini di una rassegna puramente statistica, donde ancora si esprimono ragioni e voti per la loro abolizione, il relatore si compiacque di rilevare che negli anni esaminati quasi tutti i discorsi avevano corrisposto al fine per cui furono istituiti, e senz'altro si accinse a riassumerne il contenuto.

Critiche e censure ai
discorsi inaugurali.

- L'attività dei diversi ordini della magistratura è stata rilevata dalle cifre delle cause in prima istanza, sopravvenute e decise con sentenza nei due anni indicati, e il relatore notò che

Litigiosità.

Le liti in rapporto alla
ricchezza o al disa-
gio economico di un
paese.

si era verificata una diminuzione delle controversie rispetto agli anni precedenti, non però in tutti i distretti, nè in tutti i gradi di giurisdizione, e che questa diminuzione riguardava specialmente le piccole liti. Sul rapporto tra la ricchezza o il disagio economico di un paese e il numero maggiore o minore delle liti hanno ragionato, anche quest'anno, taluni Procuratori generali, confermando, con le loro dichiarazioni, l'opinione oramai generalmente accolta, che non può dirsi, in via assoluta, che il fenomeno della litigiosità dipenda piuttosto dall'uno che dall'altro dei due fattori, essendo varii, disparati ed opposti i coefficienti di esso, e diversi anche da regione a regione. Tuttavia prevale l'opinione che considera le liti non come un indice di prosperità, ma come un fatto dovuto più specialmente a cause contrarie al progressivo sviluppo della civiltà, e da più parti quindi si è manifestato il voto che senza l'intervento dei tribunali le liti possano avere un equo componimento, se non sia possibile uno stato di rapporti sociali tale da impedirle totalmente.

Conciliatori.

Passando in rassegna l'opera dei singoli magistrati, e cominciando dai Conciliatori, il relatore, pur non trascurando di tener conto delle lodi che taluni Procuratori generali hanno rivolto a questi magistrati popolari, più spesso dovè raccogliere i lagni che sul funzionamento di questa magistratura ha mosso la maggior parte dei Procuratori generali, sia pel modo di reclutamento del Conciliatore, sia per il funzionario che deve assisterlo nelle udienze, sia per l'azione spiegata dal giudice nelle svariate e complesse materie di sua competenza, in relazione alle recenti disposizioni legislative che in parte alterarono il carattere delle funzioni del giudice popolare. E la Commissione dottamente discusse su tali questioni, riconoscendo l'opportunità di fare uno studio complesso sul modo come funziona la giustizia popolare ed approvò pertanto il seguente ordine del giorno, presentato dall'on. Gianturco.

“ La Commissione delibera di istituire una compiuta in- Proposta.
“ dagine sul modo come funziona la giustizia popolare ammi-
“ nistrata dai Conciliatori, tenendo conto anche delle leggi
“ recentemente pubblicate; e incarica il Comitato esecutivo
“ di prendere gli opportuni provvedimenti, perchè si possa sul
“ proposito riferire nella 1^a Sessione del 1905. „

Per portare un rimedio radicale a molti degli inconvenienti che si lamentano nello svolgimento dei giudizi dei Conciliatori il comm. Ricciuti, fin da quando quale Procuratore generale della Corte d'appello di Roma fece il discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1900, avanzò la proposta di dare facoltà alle parti di adire direttamente il Pretore nelle controversie di competenza del Conciliatore, saltando un grado di giurisdizione. La Commissione, dinanzi alla quale, nella Sessione del 1901 fu portata in discussione questa proposta, ne approvò pienamente il concetto informatore, ed essa fu ripresentata dal relatore, e nuovamente discussa, in questa Sessione venendo, anche questa volta, approvata dalla Commissione, che deliberò di richiamarvi sopra l'attenzione di Vostra Eccellenza.

Facoltà da concedersi
alle Parti di adire
direttamente il Pre-
tore.

Passando ad esaminare l'opera dei Pretori, il relatore constatò dapprima la notevole diminuzione delle cause, verificatasi dopo l'attuazione della legge del 16 giugno 1892 che estese la competenza dei Conciliatori, diminuzione che alcuni Procuratori generali hanno rilevato, come fu osservato altre volte, non essere stata corrispondente all'aumento delle liti presso i Conciliatori, che fu assai maggiore; la qual cosa dimostra all'evidenza che la vicinanza del giudice favorisce il sorgere delle liti. Certo è che, anche per la diminuita litigiosità generale del Regno, il numero delle cause civili innanzi ai Pretori è assai diminuito, e quindi taluni Procuratori generali propongono o l'abolizione di altre Preture, essendosi riconosciuta insufficiente quella eseguita nel 1890 o l'allargamento della competenza di questo magistrato.

Pretori.

Diminuzione delle liti.

Dopo avere accennato che le sentenze dei Pretori sono quasi sempre pubblicate nei termini di legge, e che le poche

eccezioni si giustificano per l'importanza di talune cause, per la ristrettezza del termine (15 giorni), nonchè per le molteplici e svariate mansioni dei Pretori, e dopo avere rilevato la tendenza all'aumento del numero delle sentenze preparatorie, indizio, spesso, di incertezza e di indecisione da parte del magistrato o di sistematiche opposizioni da parte dei contendenti, il relatore si è più a lungo fermato sul numero delle conciliazioni ottenute ai sensi dell'articolo 417 del Codice di procedura civile, notando come molti Procuratori generali ne lamentino la scarsità.

Conciliazioni.

Poichè la questione è intimamente legata a quella della comparizione personale delle parti, importando la conciliazione una transazione del diritto controverso, che non può aver luogo per opera dei soli mandatari, il comm. Ricciuti fece formale proposta di eccitare un più frequente intervento delle parti al giudizio e la Commissione l'approvò nei seguenti termini:

Comparizione personale delle Parti.

Proposta.

“ Che sia opportuno richiamare i Pretori ad una più esatta “ applicazione degli articoli 417 e seguenti e 446 del Codice di “ procedura civile, per rendere più frequente la comparsa “ personale delle parti e più spedito lo svolgimento delle “ cause „.

Patrocinio legale presso le Preture - Legge 10 luglio 1901.

Anche il patrocinio legale presso le Preture formò oggetto di diligente esame da parte del relatore, il quale osservò che molti Procuratori generali plaudono alla riforma introdotta colla legge del 10 luglio 1901, che ne regola l'esercizio. Tuttavia taluni Procuratori generali non omisero di rilevare le inevitabili imperfezioni della nuova legge, e particolarmente fu oggetto di discussione l'art. 8 della medesima, col quale si abilita a proseguire il patrocinio coloro che lo abbiano esercitato per cinque anni, anche se sforiniti dei titoli richiesti, ritenendosi insufficiente quel periodo di tempo e non abbastanza sicuro, anche per le difformità d'applicazione, il criterio della incensurata condotta. Il Procuratore generale di Torino formulò in tre voti le riforme che, a suo giudizio, potrebbero

togliere di mezzo gli abusi che si lamentano, e poichè il Relatore desiderò che su di essi fosse richiamata l'attenzione di V. E., io qui li trascrivo, raccomandandoli al vostro esame.

Il primo voto si richiama alla precedente proposta dell'intervento personale delle parti, ma vi si aggiunge di " curare che la istruzione della causa si compia possibilmente all'udienza; di permettere lo scambio delle comparse soltanto nelle cause più gravi; e di accordare non più di una o due proroghe nei casi indicati dalla legge „. Col secondo si esprime il desiderio " che non siano tollerate altre persone, all'infuori dei veri mandatari, nel rappresentare le parti in giudizio „ e col terzo " che si richiedano a tutti questi mandatari le qualità volute dalla legge „. Come riassunto di tutte le osservazioni fatte in proposito dai Procuratori generali, il Relatore concluse questa parte del suo lavoro coll'invocare " una più rigida osservanza della legge del 10 luglio 1901 sul patrocinio legale presso le Preture „ e questa proposta ebbe il generale consenso dei colleghi.

Voti espressi dal P. G. presso la Corte di appello di Torino intorno al patrocinio legale presso le Preture.

Proposta del relatore.

Nel lavoro contenzioso dei Tribunali si è notato un leggero aumento, che però non si è verificato in tutti i distretti di Corte d'appello, in alcuni dei quali si è anche osservata una sproporzione fra il numero delle cause iniziate e quello delle cause decise con sentenza, la quale si spiega, col fatto delle cancellazioni dal ruolo, ordinate dai Presidenti dopo un certo numero di rinvii, anticipandosi in tal modo le disposizioni della nuova legge sul rito sommario.

Tribunali.

Dopo aver rilevato l'ingente lavoro del Tribunale di Napoli, che da solo emise più della metà delle sentenze pronunziate da tutti i Tribunali del Regno, e la celerità dei pronunziati, essendo rarissima la pubblicazione delle sentenze oltre il mese, il comm. Ricciuti ha osservato che nei discorsi per gli anni 1901 e 1902 si esprimevano concordi voti per la riforma della procedura dei piccoli fallimenti, attuata poi colla legge del 24 maggio 1903, n. 197, e che parecchi Procuratori

Sperequazione di lavoro.

Espropriazioni immobiliari.

generali hanno trattato il tema delle espropriazioni immobiliari, mettendo in rilievo i difetti più volte lamentati di queste procedure, e specialmente discussi nella relazione che il Direttore generale della statistica presentò alla nostra Commissione nella sessione del marzo 1901. In conformità di queste osservazioni egli poi concluse con un voto di riforma della procedura per la espropriazione degli immobili, il quale non soltanto incontrò l'unanime consenso della Commissione, ma si volle da questa che venisse segnalato in modo speciale alla attenzione di V. E., ed io adempio di buon grado al desiderio di essa, raccomandandone l'accoglimento.

Voto di riforma.

Procedimento sommario.

Prima di passare ad esaminare l'opera delle magistrature superiori, il Relatore toccò brevemente della riforma attuata colla legge del 31 marzo 1901 sul procedimento sommario, rilevando che tutti i Procuratori generali hanno affermato essere sensibili i vantaggi della nuova procedura, pur desiderandosi da taluno qualche ulteriore perfezionamento suggerito dall'esperienza.

Corti d'appello.

Cause in appello.

Sulle cause trattate dalle Corti di appello in grado di appello, il Relatore, ha fatto poche considerazioni, limitandosi ad osservare che si mantengono in numero quasi costante, con una leggiera tendenza alla diminuzione di quelle terminate con riforma della sentenza di 1° grado. Più a lungo egli si è fermato sulle cause di cognizione diretta delle stesse Corti, che nella maggior parte si riferiscono a controversie per questioni elettorali, ed ha lamentato che alcuni Procuratori Generali si limitino ad esporre le cifre senza alcun confronto e che altri non ne parlino affatto; concludendo coll'esprimere il voto che le tavole statistiche, che accompagnano i discorsi inaugurali, contengano, nella parte che concerne le cause di cognizione diretta delle Corti, dati speciali sui ricorsi in materia elettorale. E un egual voto esprime il relatore per gli affari di volontaria ed onoraria giurisdizione, trattati dai Tribunali e dalle Corti, avendo trovato, nei discorsi inaugurali da lui esaminati, scarse notizie su questo argomento.

Cause di cognizione diretta.

Voto del relatore.

Affari di volontaria ed onoraria giurisdizione.

Venendo poi a parlare delle Corti di cassazione, dopò avere riassunto le cifre che ne indicano il lavoro, distintamente per ciascuna Corte (ad eccezione di quella di Firenze, dalla quale non si potè avere in tempo utile il discorso), il relatore ha richiamato l'attenzione dei colleghi sulla questione tanto discussa del rinvio degli atti alla Corte di cassazione di Roma, allorchè innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato o alle Giunte provinciali amministrative viene sollevata l'eccezione di incompetenza dell'Autorità amministrativa. L'abuso che si fa di questa eccezione è notorio, spesso venendo essa presentata al solo intento di impedire le sollecite provvidenze di giustizia e mandare, così, in lungo la definizione delle controversie. È ovvio quindi che si invochi la soppressione, o quanto meno, la modificazione degli articoli 41 della legge 2 giugno 1889, e 15, ultimo capoverso, della legge 17 aprile 1890, i quali dispongono questo rinvio degli atti nel caso suindicato.

Corti di Cassazione.

Giurisdizione amministrativa - Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma.

Similmente, deplorandosi lo stesso inconveniente nei riguardi delle Corti di cassazione territoriali rispetto alla Corte Suprema di Roma, per analoga disposizione contenuta nell'articolo 6 del regio decreto 23 dicembre 1875, si domandano, anche per questa parte, modificazioni tendenti a ristabilire nel suo pieno vigore il principio che il giudice dell'azione deve anche essere quello della eccezione, in base al noto precetto: *praetoris est aestimare an sua sit jurisdictio*. Il relatore raccolse questi voti, espressi dall'Avvocato generale della Cassazione di Roma nel discorso inaugurale per l'anno 1902, in una proposta che formulò nei seguenti termini: “ Che sia necessario accordare al Consiglio di Stato, alle Giunte provinciali amministrative e alle Cassazioni regionali la facoltà di esaminare e respingere la eccezione di incompetenza, salvo il ricorso alla Corte di cassazione di Roma „. Questa proposta fu lungamente discussa, specialmente nel punto in cui si vorrebbe concedere la detta facoltà alle Corti regionali, col conseguente ricorso alle Sezioni riunite della Corte di Roma, temendo alcuni Commissari che in tal modo fosse facile creare

Corti di Cassazione territoriali e Corte suprema.

Proposta.

come un secondo grado di giurisdizione, per la possibilità di palliare, sotto una questione di competenza, una questione di merito; che si venisse a costituire una specie di gerarchia tra le Corti di cassazione territoriali e quella di Roma, le quali si debbono considerare uguali in grado, e che, infine, con essa si venisse ad allontanare la vagheggiata unificazione delle Corti di cassazione anche in materia civile. Per queste considerazioni, accolte dalla maggioranza, la proposta del relatore Ricciuti venne approvata, limitandosi però la concessione della facoltà di cui in essa è parola, alle giurisdizioni amministrative soltanto.

Proibiviri.

Da ultimo il relatore toccò l'argomento dei proibiviri, per notare che quei pochi Procuratori generali che si occuparono di esso, riconoscono che questa istituzione non è entrata, per diverse cause, nel costume delle nostre popolazioni lavoratrici, cosicchè ne sono scarsi o quasi insignificanti i benefici, e che sarebbe desiderabile che questo tema trovasse più larga trattazione nei discorsi inaugurali, per avere una maggior copia di osservazioni negli eventuali studi diretti a togliere quegli inconvenienti che dipendessero da precetti legislativi suscettivi di miglioramento. Anche questo voto fu desiderio della Commissione che venisse fatto presente a V. E.

Sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-1901.

Numero delle separazioni personali di coniugi.

L'on. Gianturco, nel suo importante studio su questo argomento, esaminò dapprima il movimento delle domande di separazione di coniugi, la loro qualità e l'esito delle medesime, rilevando che il numero delle separazioni consentite dai Tribunali non supera quello di 2 ogni 10,000 coppie maritali e che nell'Italia settentrionale vi è una maggiore frequenza di questo doloroso fenomeno, nel solo distretto della Corte di Milano essendovene un numero tre volte maggiore di quello delle istanze presentate nel distretto di Napoli. Da un interes-

sante confronto istituito dal relatore tra il fenomeno della emigrazione e quello delle separazioni, egli ha potuto osservare che queste non aumentano in proporzione all'aumento di quella, sicchè può dirsi che anche nelle regioni nelle quali è alta la media degli emigranti rimanga saldo il vincolo coniugale, nè venga indebolito per questi allontanamenti. Dopo un breve accenno ai motivi pei quali fu accordata la separazione, tra i quali primeggia il mutuo consenso dei coniugi, l'on. Giannurco volle esaminare l'influenza della religione sulle separazioni, e poichè dalla statistica italiana, la quale pur distingue i coniugi separati secondo il culto da essi professato, questa influenza non può esser messa in chiara luce, ha fatto ricorso alle statistiche dei divorzi nei paesi di religione mista, specie la Svizzera e l'Ungheria, e ha notato le alte proporzioni che si riscontrano nei matrimoni di religione mista (il che si può spiegare sia coi dissensi a cui dà luogo la disparità della confessione, sia con la maggiore indipendenza dei coniugi dal sentimento religioso, dalla tradizione e dal costume) e come sia la religione del marito quella che esercita nel fatto una maggiore influenza.

Emigrazione — Separazioni.

Motivi delle separazioni.

Influenza della religione.

Quanto alla durata della convivenza, notasi che la percentuale delle separazioni accordate cresce fino al periodo di durata da 10 a 20. anni, e che l'età assoluta dei coniugi nella quale avvengono più frequentemente le separazioni è tra 30 e 39 anni e che nella maggior parte dei casi l'età del marito supera quella della moglie. Interessante, a questo riguardo, sarebbe il poter esaminare l'età che avevano i coniugi separati allorquando contrassero il matrimonio, per determinare l'influenza che la precocità o tardività del medesimo può esercitare sulla sua stabilità. Le statistiche in generale, mancano di notizie in proposito, e qualche scarsa informazione si poté avere soltanto per l'Inghilterra, per la città di Berlino, per la Baviera e per la Svizzera, venendone messo in evidenza che i matrimoni contratti in età molto giovanile meno resistono alle vicende della vita coniugale.

Durata della convivenza coniugale.

Matrimoni precoci o tardivi.

Professioni dei coniugi
separati.

Dopo un cenno della filiazione e dello stato di fortuna dei coniugi separati, il relatore si è un po' più a lungo fermato a esaminare la professione dei medesimi, notando da una parte l'importanza di uno studio accurato di essa specialmente nei riguardi del lavoro compiuto dalla donna a scapito delle cure domestiche, e d'altra parte le deficienze statistiche che si osservano su questo punto, le quali non permettono di trarre conclusioni sicure dalle cifre che si posseggono, mancando un'esatta corrispondenza tra le notizie della statistica delle separazioni e quelle dei censimenti, a cui le prime si dovrebbero ragguagliare. Tuttavia dalla statistica italiana, che anche in questa parte è una delle più accurate, rilevasi che la tendenza alla separazione è più notevole tra gl'impiegati, gli esercenti professioni liberali e gli artisti, e meno sensibile tra gli operai e i contadini. Propostosi poi il relatore il quesito: in quali classi sia aumentata questa tendenza, facendo ricorso alle tavole statistiche dei divorzi contenute in un pregevole studio del prof. Bosco su questo argomento, e pur con molte riserve, per le difficoltà di vario genere che impediscono o infirmano le classificazioni, ha osservato che negli Stati in cui divorzio e separazione sono poco numerosi, essi aumentano specialmente nelle classi più elevate e che negli altri Stati dove il divorzio è divenuto di uso più comune, sono le classi popolari quelle che vi ricorrono più spesso.

Le separazioni nei ma-
trimoni con o senza
prole.

Che sia maggiore, tra i coniugi separati, il numero di coloro che hanno prole, di quello dei coniugi senza figli, pare al relatore evidente per il numero maggiore dei matrimoni con prole, senza che da ciò debbansi trarre conclusioni pessimiste sull'organismo della famiglia in Italia, e piuttosto vorrebbe che le statistiche rispondessero a un quesito che egli crede importante, cioè quale sia l'influenza che nella donna esercita la presenza dei figli, se maggiore, cioè, di quella esercitata sull'uomo, tanto più che si sa che il maggior numero delle domande di separazione o di divorzio è presentato dalle mogli.

Da un confronto dei dati di una lunga serie di anni, il relatore ha rilevato l'aumento delle separazioni specialmente nell'ultimo decennio, aumento che può dirsi quasi generale, così per le separazioni come per i divorzi, in tutti gli Stati che accolgono nelle loro legislazioni i due istituti, eccezione fatta dell'Inghilterra, dove il numero delle separazioni non segue il moto ascendente dei divorzi. Per l'Italia è confortevole il notare che all'aumento delle domande corrisponde quello delle istanze abbandonate, le quali rappresentano dissidi coniugali composti fortunamente senza l'intervento del giudice.

Aumento delle separazioni e dei divorzi.

Istanze abbandonate.

Dopo avere ammonito di guardarsi da due eccessi, ugualmente condannabili, nel trarre le conclusioni dalle cifre che indicano questo aumento, l'uno cioè di parificare l'indice della divorzialità con quello della moralità di un paese, e l'altro di non tenere in alcun conto queste notizie statistiche come se fossero prive di un contenuto reale, rappresentando esse un aspetto soltanto della disgregazione famigliare, altri aspetti potendo essere studiati altrove e specialmente nelle statistiche della delinquenza, l'on. Gianturco ha osservato che non si può restringere entro i confini di uno Stato lo studio di questo fenomeno e ha vagheggiato l'attuazione di una statistica comparata che permetta di analizzarlo sotto tutti i punti di vista. E compiacendosi che l'*Institut international de statistique* abbia già espresso voti in tal senso, si è dichiarato orgoglioso, come italiano, che anche questo Istituto, per bocca dell'illustre Yvernès, abbia riconosciuto che il fondamento di questa statistica internazionale dovrebbe ricercarsi in quella italiana, che è una delle più ricche e meglio compilate. E in vista, appunto, di questi futuri studi, egli ha espresso alcuni suoi desideri al fine di perfezionare ancor più la statistica italiana in quei punti in cui attualmente potesse essere manchevole, avendo notato che per alcuni quesiti sono numerose le dichiarazioni negative, rimanendo così troppo larghi margini di incertezza nelle risposte.

Indici della divorzialità e della moralità.

Statistica comparata delle separazioni e dei divorzi.

Risposte negative a taluni quesiti.

Il Direttore generale della statistica fornì ampie e particolareggiate spiegazioni sul numero delle notizie rimaste ignote, dovute per la maggior parte a cause di indole procedurale, non essendovi obbligo di richiedere ai coniugi, presentatisi al magistrato per la separazione, tutte le notizie che la statistica domanda, e che si desiderebbero ancora in maggior copia. Per rimediare a questi difetti fu votata, col consenso del relatore, su proposta del comm. Ostermann, la seguente mozione:

Proposta per colmare
le lacune della sta-
tistica.

“ Che le notizie statistiche, che spesso non si hanno dal
“ verbale di conciliazione, si attingano dalla copia dell'atto
“ del matrimonio e da uno stato di famiglia da richiedersi,
“ d'ufficio, dal Presidente nel periodo preliminare che pre-
“ cede o la separazione consensuale o la conciliazione o la
“ trattazione della causa in sede contenziosa „.

In merito poi al grave argomento dopo una serena e dotta discussione, alla quale presero parte i commissari De' Negri, Penserini, Ostermann, Lucchini, Mortara e Nocito, oltre al relatore, fu approvata dalla Commissione la seguente deliberazione:

Ordine del giorno.

“ La Commissione, lieta di constatare che la statistica
“ giudiziaria italiana, in tema di separazioni personali, sia
“ generalmente ritenuta la migliore fra quelle di tutti i paesi
“ d'Europa, e prendendo atto dell'applaudita relazione Gian-
“ turco, esprime il voto che il Comitato presenti uno schema
“ d'inchiesta statistica sulle separazioni personali, coordi-
“ nando le ricerche giudiziarie con quelle dell'amministra-
“ zione dell'interno, e facendo indagini sulla criminalità dei
“ coniugi e dei figli, nell'intento di conoscerne più estesamente
“ che sia possibile le cause, le vicende e gli effetti, nei rap-
“ porti della famiglia e dell'ordine sociale „.

Sui fallimenti nel triennio 1900-1902.

Il relatore, comm. Penserini, dopo aver osservato che l'attuazione della legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei fallimenti con passivo non eccedente 5000 lire, rende necessaria ed urgente la riforma delle vigenti disposizioni tanto civili quanto penali sul fallimento, riforma che fu già studiata dalla Sotto-Commissione della quale il relatore fu Presidente, e dopo avere perciò fin dal principio del suo dire raccomandato alla Commissione di rinnovare il voto che in questo senso fu emesso in una precedente Sessione, ha intrapreso l'esame delle notizie statistiche per il triennio 1900-1902. E ha rilevato che il leggiero aumento nel numero dei fallimenti dichiarati, tenuto conto dell'aumento della popolazione e del conseguente maggiore sviluppo del commercio di dettaglio, non è tale da impensierire, tanto più se si considera che più di un terzo di questi fallimenti avevano un passivo inferiore alle 5000 lire. Le cifre che rappresentano le perdite subite dai creditori mostrano nel triennio sensibili variazioni, ma furono assai minori di quelle dell'anno 1899, nel quale il solo distretto di Roma, per effetto della liquidazione della crisi edilizia, figura per circa la metà dell'intera perdita verificatasi nel 1902. Dall'esame della tabella in cui i fallimenti chiusi sono classificati secondo il modo della chiusura e la durata della procedura, il relatore trasse la conferma di un fatto, più volte notato, che cioè i creditori preferiscono tra i modi di chiusura il concordato, il quale, oltre alla percentuale più elevata che offre, consente una soluzione più rapida e quindi una più pronta sistemazione dei loro affari. E dalla stessa tabella egli dedusse la costante operosità dei magistrati nel definire queste procedure, operosità confermata anche dai rapporti dei Capi dei Tribunali e delle Corti.

Dando uno sguardo alla distribuzione geografica delle cifre così dei fallimenti dichiarati come delle differenze tra passivo

Necessità di riformare la legge sul fallimento.

Aumento del numero dei fallimenti dichiarati.

Concordato.

Operosità dei magistrati.

Distribuzione geografica delle notizie statistiche.

ed attivo, notasi subito la preminenza dei distretti nei quali le industrie ed i commerci sono più sviluppati, come in quelli di Genova, di Torino, di Milano nell'Italia settentrionale; di Bologna, di Firenze e di Roma nell'Italia centrale; di Napoli e di Trani, di Palermo e di Catania nell'Italia meridionale e insulare, sicchè riuscirebbero fallaci i confronti che si volessero istituire col numero degli abitanti, questo numero non essendo, in molti luoghi, proporzionato all'entità dei commerci e quindi dei fallimenti.

Percentuali delle spese
procedurali.

Il relatore esaminò poscia le percentuali delle spese procedurali in relazione all'attivo, e anche questo esame lo confermò nell'opinione che si dovesse semplificare la procedura, perchè riuscisse meno dispendiosa; e dopo avere indicato le categorie di commercianti che danno il maggior contributo ai fallimenti e notato che almeno la metà di questi dipendono da cause addebitabili ai falliti, passò a dire più diffusamente dei modi di chiusura dei fallimenti e delle perdite subite dai creditori, osservando molto acutamente che se anche l'ammontare complessivo delle perdite nei fallimenti chiusi per concordato, supera la perdita totale avutasi nei fallimenti chiusi per liquidazione, non è lecito arguirne che questa sia più utile ai creditori, perchè bisogna avvertire che anche quando per concordato i creditori riescano ad ottenere una tenue percentuale, non ne avrebbero conseguita alcuna nell'altro modo, le spese assorbendo l'esiguo attivo.

Modi di chiusura dei
fallimenti e perdite
subite dai creditori.

Delegazioni dei credi-
tori.

Imperfetto risulta il funzionamento delle delegazioni dei creditori, per ragioni che possono tutte riassumersi nella mancanza di interesse a parteciparvi, quando l'azienda del fallito lasci poca o nessuna speranza di recuperare il proprio avere.

Curatori.

I curatori sono quasi sempre scelti dall'albo compilato dalle Camere di commercio e in parti uguali tra legali e ragionieri, e la loro retribuzione, nei più dei casi, viene pagata con una somma per tutta la durata del fallimento, anzichè con una percentuale sui valori incassati, ma spesso ignorasi il quanto e il come di questa retribuzione, non venendo essa

Retribuzione.

richiesta giudizialmente, il che legittima il sospetto che intervengano in proposito accordi tra curatore e fallito. Rari e quasi insignificanti sono i casi di revoca del curatore per motivi di malversazione, di negligenza o di sottoposizione a procedimento penale, e relativamente scarse sono anche le cancellazioni del nome dei falliti dall'albo per i due motivi più onorevoli, cioè la revoca del fallimento e il pagamento integrale dei debiti.

Revoche.

Cancellazioni dall'albo dei falliti.

Il relatore è passato quindi ad esaminare le osservazioni che i Capi delle Corti e dei Tribunali presentarono al Ministero della giustizia su questo argomento, ma io non potrei seguirlo in questa diligente ed accurata disamina, senza riprodurre per disteso le pagine della relazione dove quelle osservazioni sono riprodotte. Mi limito pertanto a notare le cose più salienti sulle quali il relatore ha richiamato più specialmente l'attenzione dei colleghi.

Rapporti dei Capi delle Corti e dei Tribunali.

Il Primo Presidente di Genova ha informato che da un'inchiesta fatta eseguire espressamente, e condotta colla più lodevole energia, furono scoperte in quel distretto gravi irregolarità, quali procedure archiviate come definite, mentre non lo erano; curatori che non avevano eseguito il riparto delle somme o che detenevano illegittimamente somme riscosse e non depositate, o che godevano da molto tempo una retribuzione, anzi uno stipendio fisso mensile determinato per decreto fin dell'abolito Tribunale di commercio; e infine procedure tuttora in corso nel circondario di Savona che risalivano alcune al 1890, al 1873 e al 1865.

Inchiesta al Tribunale di Genova.

Procedure arretrate nel circondario di Savona.

Un grave fatto fu denunciato dal Procuratore generale di Casale, che cioè una Società cooperativa cattolica in Tortona era manifestamente in istato di fallimento da parecchi mesi e ciò non ostante il Tribunale dichiarò la cessazione dei pagamenti nel giorno della pronunzia, e la data non venne retrotratta nemmeno dopo gli accertamenti del Pretore, dai quali risultò che da circa un anno quella Cooperativa aveva ceduto il suo esercizio ad altri. Iniziatosi il procedimento penale gli

Fallimento doloso di una Società cooperativa cattolica in Tortona — Impunità dei responsabili.

amministratori fecero proposte di accomodamento e il Tribunale, ritenuto che queste proposte, per cui venivano parzialmente tacitati i due creditori principali, equivalessero al pagamento integrale dei crediti sencondo l'art. 816 del Codice di commercio, revocò il fallimento e dichiarò estinta l'azione penale! Vi fu dunque, esclama giustamente indignato il relatore, una vera cospirazione del curatore e dell'Autorità giudiziaria locale ad una aperta e audace violazione della legge, assicurando l'impunità agli amministratori della Cooperativa di Tortona.

Publicità da darsi alle ordinanze di non farsi luogo a procedimento penale.

Lo stesso Procuratore generale ha espresso, sia pure in forma dubitativa, l'avviso che le ordinanze di non farsi luogo a procedimento penale debbano essere pubblicate al pari delle sentenze di condanna, e su questo dubbio il relatore volle che fosse richiamata l'attenzione di V. E., per quei provvedimenti che si ritenessero opportuni.

Applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio.

Un riassunto molto diligente ha fatto il comm. Penserini delle considerazioni contenute nei Rapporti, circa l'applicazione dei benefici civili e penali concessi per l'articolo 839 del Codice di commercio e sulla retrodata della cessazione dei pagamenti, e poichè le notizie fornite al riguardo nei prospetti statistici non gli parvero complete, egli rivolse invito alla Direzione generale della statistica, perchè provvedesse, anche per questa parte, a dare più ampie notizie desumendole dagli stati nominativi. Il quale invito fu accolto premurosamente dal Direttore generale della statistica, che si dichiarò pronto a studiare il modo di soddisfare i desideri dell'on. Penserini, e pur facendogli osservare che già la statistica dei fallimenti fornisce le notizie che più interessa conoscere sull'applicazione dell'articolo 839, così nei riguardi civili come in quelli penali, lo assicurò che avrebbe cercato di coordinarle in uno studio sintetico, come era desiderio del relatore.

Procedimenti penali per bancarotta e per altri reati in materia di fallimento.

In questa relazione triennale l'on. Penserini ha tralasciato di fare il commento della parte riguardante i procedimenti penali per reati in materia di fallimento, non rivelando essa

alcuna grave anomalia sullo svolgimento delle istruttorie e dei giudizi, e soltanto ha riportato due osservazioni fatte da alcuni Procuratori generali e cioè che la concessione dei benefici dell'art. 839, anche per gli effetti penali, non deve fare sospendere la istruttoria, la quale è diretta a stabilire anzitutto se siavi bancarotta semplice o fraudolenta, e che la sospensione del giudizio deve essere consentita nei limiti del termine concesso per la esecuzione del concordato.

Come conclusione del suo dire il relatore presentò le seguenti proposte che io qui riporto nella forma in cui vennero approvate dalla Commissione:

“ La Commissione:

Proposte.

“ raccomanda alla Direzione generale di statistica di
“ riassumere nelle tabelle numeriche dagli stati nominativi
“ anche le notizie concernenti la retrodata della cessazione
“ dei pagamenti, l'applicazione dell'articolo 839 Codice di
“ commercio, demandando al Comitato la compilazione dei
“ relativi moduli;

“ richiama l'attenzione di S. E. il Ministro di grazia e
“ giustizia:

“ a) sul dubbio elevato dal Procuratore generale di Ca-
“ sale, intorno alla pubblicazione, prescritta dagli articoli 696
“ e 912 del Codice di commercio, anche delle ordinanze e sen-
“ tenze penali di non farsi luogo a procedimento;

“ b) sui fallimenti antiquati al Tribunale di Savona;

“ c) sulla relazione della Procura generale di Casale
“ pel 1902 intorno al fallimento di una Società cooperativa
“ cattolica di consumo in Tortona;

“ d) sulla sospensione, in alcuni distretti, della istrut-
“ toria penale durante il termine concesso per l'adempimento
“ degli obblighi assunti col concordato quando fu applicato
“ l'articolo 839 del Codice di commercio anche per gli effetti
“ penali;

“ esprime il voto che venga sollecitata la riforma della
“ legge sul fallimento „.

Su alcuni istituti complementari del Codice penale.

Dal predecessore di Vostra Eccellenza fu inviata una circolare alle Autorità giudiziarie per richiedere ad esse informazioni sull'applicazione degli istituti della riprensione giudiziale, dell'arresto in casa, e della prestazione d'opera, ed il consigliere Lucchini ebbe incarico di riferire sui risultati di questa inchiesta.

Ricordata l'origine della medesima, segnatine i limiti, il relatore, per ciascuno degli indicati istituti, prese ad esaminare prima i risultati numerici dello spoglio di apposite schede istituite per l'attuazione della indagine e poscia le considerazioni fatte in proposito dai Procuratori generali.

Riprensione giudiziale

Quanto alla riprensione giudiziale i Tribunali non ne fecero che una scarsissima applicazione, e se i Pretori da principio furono più larghi nel concederla, anch'essi però vennero man mano restringendone l'applicazione, e in relazione al numero delle persone che potrebbero beneficiare di questo istituto sono ora appena 4 o 5 su cento coloro che ne possono approfittare.

Differenze applicazio-
ne nei vari distretti.

Le cifre rivelano grandi differenze fra l'alta e media Italia e la meridionale ed insulare; notandosi nella prima uno stato di cose più soddisfacente che nella seconda.

Classificazioni stati-
stiche.

Il relatore non crede di doverne attribuire la causa alla più alta criminalità del mezzogiorno, la quale non sembra indurre i magistrati a maggiore severità nella repressione, come ha potuto rilevare dall'esame delle cifre delle condanne e delle riforme delle sentenze sfavorevoli all'imputato, e dopo avere particolareggiatamente esaminato le varie classificazioni delle notizie statistiche e cioè: le proporzioni fra maschi e femmine, e fra maggiorenni e minorenni; se fu o no richiesto il vincolo della fideiussione; quali erano le professioni esercitate dai condannati; se la riprensione fu applicata in una udienza diversa e successiva a quella nella quale venne pronunziata la condanna;

e sulle ricadute, si fermò più a lungo, colla scorta anche dei rapporti dei Procuratori generali, a ricercare quali fossero effettivamente le cause della deficiente applicazione di questo istituto.

Cause della deficiente
applicazione.

E fatta una critica stringente delle giustificazioni portate dalla maggior parte dei Procuratori generali, i quali adducono la difficoltà di ottenere la malleveria di buona condotta, la disparità di trattamento nell'applicazione di un istituto che si attaglia ad alcune classi sociali e ad altre no, e la quasi generale persuasione della inefficacia del medesimo; e fatto, per contro, buon viso alle osservazioni di coloro che si lagnano dei limiti legislativi troppo angusti in cui è contenuto l'istituto e della procedura troppo lunga e gravosa che lo accompagna, il relatore concluse questa parte del suo studio col dichiarare che, a suo giudizio, la vera causa di questa deficiente applicazione deve ricercarsi nella incuria, nella negligenza e in quella inerzia che induce molti a non fare che il minimo sforzo possibile e a scansare le maggiori fatiche. E alcuni Procuratori generali hanno lealmente confessata questa colpa, la quale è forse attenuata, sempre per avviso del relatore, dalla condotta del Governo che non ha spiegato quell'azione vigilante e direttiva che gli compete, per ricondurre questo, come gli altri istituti complementari delle penalità, alla sua normale funzione.

Anche per l'arresto in casa le risultanze statistiche non sono migliori di quelle riguardanti la riprensione giudiziale e, senza che io riporti i dati principali illustrati dal relatore, mi fermerò a rilevare anche qui le cause, addotte da parecchi Procuratori generali, della quasi mancata applicazione di questo istituto, e che sarebbero: la difficoltà di esercitare una doverosa sorveglianza e il pericolo che il provvedimento diventi derisorio per gli uni e aberrante per gli altri. Il relatore combattè vivacemente le considerazioni fatte in questi sensi dai Procuratori generali, notando come esse possano bensì costituire un criterio nell'esercizio della potestà

Arresto in casa.

Cause della mancata
applicazione.

conferita al Giudice dall'articolo 21 del Codice penale, dovendo esso rendersi conto delle condizioni personali dei rei, dell'ambiente morale e sociale in cui vivono e anche della possibilità di esercitare una proficua vigilanza, prima di far luogo al provvedimento, ma non possono diventare esse stesse un motivo di preconetto e di avversione all'istituto. La vera causa quindi della deficiente applicazione dell'arresto in casa, secondo l'on. Lucehini, consista nell'incuria, nella indifferenza e nell'inerzia di chi è chiamato a promuoverla o a compierla.

Prestazione d'opera.

Passando all'istituto della prestazione d'opera, dopo avere il relatore notato la duplice forma che può rivestire: di surrogato della detenzione o dell'arresto, quali pene esse pure sostituite ad una pena pecuniaria, e di surrogato dell'arresto nei casi di mendicizia e di ubbriachezza, e dopo aver deplorato che

Casi di applicazione.

Norme regolamentari.

fino ad oggi non siano state emanate le disposizioni regolamentari promesse virtualmente dal regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale, ha esposto le cifre raccolte in proposito dall'inchiesta speciale e confrontandole con quelle che annualmente si pubblicano nelle statistiche generali ha rilevato delle notevoli differenze tra l'una serie di dati e l'altra, donde si è avuto una riprova, se ve ne fosse stato bisogno, che è sommamente pericoloso raccogliere da due fonti le stesse notizie, essendo difficile, per non dire impossibile, che le risultanze concordino, come dovrebbero, fino alla unità.

Differenze colle cifre delle statistiche generali.

Lavori ai quali furono applicati i condannati.

Era interessante vedere come, in mancanza di apposite norme regolamentari, i Procuratori del Re avessero applicato questo istituto, e le cifre statistiche hanno dimostrato che si è avuto una certa varietà nei lavori ai quali vennero assegnati i condannati, perchè, pur notandosi la prevalenza dei lavori manuali, specialmente di lavori stradali, di sterro, ecc., non sono mancati esempi anche di lavori un po' più elevati, come quelli di copiatura, cosicchè il relatore ha concluso che anche da questi parziali e monchi esperimenti è dimostrato che vi è modo di dare attuazione a questo istituto, quando lo si voglia.

Alla mancanza delle norme regolamentari attribuiscono la maggior parte dei Procuratori generali, e con ragione, la scarsa applicazione di questo istituto, la quale, secondo alcuni, sarebbe anche dovuta all'ignoranza in cui molti condannati versano del provvedimento stesso, per cui non si curano di fare la necessaria domanda: causa che potrebbe però venire eliminata qualora vi fosse maggior zelo nel promuovere l'attuazione di questo istituto. Nè sono meno serie le obiezioni avanzate da taluni, circa la difficoltà di trovare lavori adatti, amministrazioni pubbliche pronte a prestare la loro cooperazione, e appaltatori di pubblici lavori disposti ad assumere fra i loro operai dei condannati; ma, osserva il Lucchini, la gravità delle obiezioni non deve scoraggiare dal ricercare il mezzo per superare le difficoltà, le quali si potrebbero più agevolmente evitare se concorde fosse l'opera del Governo, della magistratura, dei prefetti e degli altri funzionari della pubblica Amministrazione.

Cause della mancata applicazione.

Altra questione, anche grave, è quella della retribuzione giornaliera del lavoro, che non si sa, in mancanza di norme specifiche, come e in qual misura pagare. Gli esperimenti fatti però e messi in luce dalla inchiesta, non autorizzano a crederla insolubile, anzi essi dimostrano che con un po' di buon volere anche questo scoglio si può facilmente evitare. Da ultimo il relatore ha espresso il voto che non fosse più a lungo ritardata l'attuazione del regolamento, augurandosi che questo fosse dettato nel modo più semplice e generale, sull'esempio di quanto è stato fatto in altri paesi.

Retribuzione del lavoro.

Nella circolare con la quale fu ordinata l'inchiesta, si domandarono notizie anche intorno alla consegna domestica, che è quanto dire all'applicazione degli articoli 53 cap. e 54 1ª parte del Codice penale, i quali obbligano i genitori alla vigilanza sul figlio minorenne processato e, per ragione della età, prosciolto dall'imputazione e ad essi consegnato, sotto pena, in caso di trasgressione, di un'ammenda. Pur deplorando il relatore questa appendice all'inchiesta, colla quale si

Consegna domestica.

sono raccolti elementi per lo studio di una parte soltanto del duplice provvedimento che può essere dato dal giudice in quelle contingenze, senza dire che quanto riguarda i minorenni merita un esame distinto e separato da altri argomenti sia pure affini, egli ha dovuto riferire anche su questo punto, avendone trovato cenno nei rapporti dei Procuratori generali, non ostante che mancassero totalmente i dati statistici, non essendo stati predisposti moduli speciali per raccogliere le apposite notizie numeriche.

E da questi rapporti è risultato che dell'indicato provvedimento si fa un uso molto scarso, che in qualche distretto vi è affatto sconosciuto, e che la principale difficoltà che parrebbe impedirne l'applicazione sarebbe la poca fiducia nell'educazione domestica, sul riflesso, non comprovato però da dati di fatto, che la maggior parte dei minorenni a cui si dovrebbe applicare il provvedimento appartiene a famiglie le quali non possono esercitare la debita sorveglianza nè provvedere all'educazione dei figli, i genitori difettandone essi stessi. Ma queste generalizzazioni, pur non senza un fondamento di verità, non sono che pretesti, secondo il relatore, per scagionare i magistrati della inerzia e della incuria anche in questa parte dimostrate nell'attuazione della legge; tanto più deplorabili, in quanto che il danno che deriva dalla mancata esecuzione di queste disposizioni legislative è maggiore che negli altri casi, poichè nei riformatori, come più volte fu avvertito, non vi è posto nemmeno per una decima parte dei minorenni che annualmente vengono prosciolti per mancanza di discernimento, e questi, abbandonati a sè stessi, senza nessuno stimolo nei genitori ad esercitare quella vigilanza che il precetto della legge trasforma da dovere naturale in dovere civile, fissando la sanzione pel suo inadempimento, diventano ineluttabilmente le nuove reclute del delitto.

Conclusioni del relatore.

Sulle conclusioni del relatore, che sono un corollario delle considerazioni che ho ora riassunte, si iniziò una vivace di-

scussione, trovando alcuni Commissari che fosse troppo severo il giudizio che il relatore aveva fatto dell'opera dei funzionari del Pubblico Ministero, la quale più che da incuria o negligenza poteva credersi determinata da difficoltà intrinseche nell'applicazione degli istituti complementari della penalità, difficoltà che i Procuratori generali avevano enumerate e lo stesso relatore non aveva negate.

L'on. Lucchini, che già aveva redatto le sue proposte finali in forma obiettiva, togliendo ad esse qualsiasi carattere polemico, guidato dal concetto, da lui apertamente dichiarato, che se il testo della relazione doveva rispecchiare le sue idee personali, alle quali non poteva assolutamente rinunciare, le conclusioni, invece, dovevano essere l'espressione concorde del pensiero di tutti o della maggioranza almeno dei colleghi, si mostrò disposto a portare qualche ritocco alle sue parole e fu quindi facile trovare l'accordo nella seguente proposta:

“ La Commissione, ritenuto che l'attuazione pratica della Proposta approvata.
ripreensione giudiziale, dell'arresto in casa, della prestazione d'opera in case di lavoro o in lavori pubblici, e della consegna domestica è molto scarsa e inferiore a quella che potrebbero avere secondo l'indole e gl'intendimenti del legislatore, e che tale scarsità, solo per quanto concerne la prestazione d'opera, è da attribuirsi in parte alla mancanza di norme regolamentari e, per quanto concerne la ripreensione giudiziale, alla procedura complicata e gravosa che ne regola l'applicazione, opina essere necessario, affinchè tali istituti siano normalmente attuati ed entrino nella pratica ordinaria della magistratura, un'azione vigorosa, zelante e continua del Governo e dei rappresentanti del Pubblico Ministero, e, riguardo alla prestazione d'opera, la sollecita promulgazione delle norme regolamentari volute dagli articoli 6 e 9 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 „

Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali.

Precedenti di questa
relazione.

Il Direttore generale della statistica, comm. De' Negri, ebbe incarico dal Comitato di riferire su questo argomento, che, inscritto nel programma dei lavori della Commissione, non era stato ancora studiato *ex professo*, ma soltanto per incidenza, e specialmente nelle consuete annuali rassegne dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario.

Indice del lavoro giu-
diziario.

Il relatore riassunse dapprima questi precedenti e quindi tracciò le linee generali del quadro vario e complesso in cui doveva prospettare l'opera della magistratura, soffermandosi a discutere, colla competenza che tutti gli riconoscono, i criteri statistici che lo avevano guidato nel preparare gli elementi del suo studio, e nel presentarli coordinati nella sua importante relazione. E particolarmente discusse sulla scelta del dato che meglio rappresenta statisticamente il lavoro compiuto dalle singole magistrature, conchiudendo col riconoscere che la sentenza è l'indice più sicuro di questo lavoro, per quanto essa pure insufficiente a dare la rappresentazione esatta di tutta l'opera complessa e varia dei magistrati, per conoscere la quale occorre tener presenti altri fattori, non sempre valutabili statisticamente.

Impossibilità di rias-
sumere la relazione.

Io non posso, anche col miglior buon volere, riassumere questa relazione, che è un documento statistico di molta importanza, poichè il suo contenuto è formato dalla esposizione sistematica di numerose tabelle, nelle quali, distintamente per ciascuna magistratura e per le varie specie dei giudizi, sono date le cifre del lavoro giudiziario in numeri assoluti e proporzionali agli abitanti; e le considerazioni fatte dal relatore a illustrazione delle medesime non possono disgiungersi dall'elemento numerico su cui si basano.

Debbo perciò limitarmi a riassumere la conclusione di questa relazione, e a riportare la proposta finale.

Conclusione del relatore.

Vi sono Preture, Tribunali, e Corti dove il lavoro è pressochè nullo o insignificante e dove quindi i magistrati sciupano le loro energie intellettuali in un ozio mortificante, e d'altro canto vi sono magistrature sopraccariche di lavoro, il quale non può non risentire pregiudizio dalla fretta con cui necessariamente deve essere eseguito.

È specialmente notevole questa sperequazione tra il lavoro delle Autorità giudiziarie del Mezzogiorno, dove se in generale tutti gli uffici debbono spiegare molta attività, in particolare alcuni sono enormemente gravati di liti e di processi, e quello delle Magistrature dell'Italia settentrionale, nella quale si trovano, ad esempio, Preture che non pronunziano in un anno più di 30 sentenze civili e penali complessivamente, e Tribunali che non arrivano a pubblicarne 200 all'anno.

Anche per le Corti d'appello si notano sedi quasi prive di lavoro e altre che ne hanno esuberantemente, quest'ultime tutte nell'Italia meridionale, e sproporzioni infine si rilevano pure per le Corti di cassazione, non soltanto per le due Corti meridionali, rispetto a quella di Torino, ma tra questa e quella di Firenze che è la più povera di ricorsi.

Ciò non ostante il relatore si astenne dal chiedere senz'altro provvedimenti immediati per togliere siffatte disuguaglianze, ben sapendo che gli studi sulle circoscrizioni devono essere fatti prendendo in considerazione molti altri fattori che hanno valore nei casi singoli, e cioè fuori del campo statistico, e si limitò a segnalare la necessità di riformare le circoscrizioni giudiziarie, per togliere il difetto della ineguale distribuzione del lavoro; e nella speranza che venissero ripresi gli studi per la riforma dell'ordinamento giudiziario, riconobbe l'opportunità che le due riforme fossero condotte innanzi insieme, perchè concordemente cospirassero a un migliore assetto degli uffici giudiziari. Questi voti il relatore concretò nella seguente deliberazione:

Ordinamento giudiziario e circoscrizioni giudiziarie.

Proposta approvata.

“ La Commissione, udita la lettura della relazione sul lavoro delle Autorità giudiziarie, in rapporto alle circoscrizioni, persuasa che queste debbano essere modificate per eliminare gli inconvenienti che oggi si lamentano di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro e di altre dove questo è in misura esuberante; e convinta che giovi attuare insieme la riforma delle circoscrizioni e quella dell'ordinamento giudiziario, fa voti perchè riprendendosi gli studi ora interrotti su quest'ultimo argomento, siano insieme studiate le riforme più convenienti da introdursi nelle circoscrizioni giudiziarie „

La Commissione fu unanime nell'approvare questi concetti. Qui ha termine il mio riassunto.

Non può sfuggire a V. E. l'importanza del lavoro che la Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha compiuto nella passata sessione, e sui voti e sulle deliberazioni che ho testualmente riportati richiamo la vostra attenzione, augurandomi che essi ottengano l'assenso di V. E., come già ebbero quello, quasi sempre unanime, dei componenti la Commissione. Col l'approvazione delle deliberazioni prese nella passata sessione, V. E. renderà omaggio alla Commissione medesima, la quale ha sempre ritenuto che fosse il più ambito premio all'opera sua, l'attuazione dei voti da essa emessi per assicurare il sempre più regolare funzionamento degli istituti giudiziari, che sono oggetto dei suoi studi.

Voglia gradire, V. E., i miei più rispettosi ossequi.

Il Presidente della Commissione

M. BELTRANI-SCALIA

Senatore del Regno.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

Proposta approvata.

“ La Commissione, udita la lettura della relazione sul lavoro delle Autorità giudiziarie, in rapporto alle circoscrizioni, persuasa che queste debbano essere modificate per eliminare gli inconvenienti che oggi si lamentano di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro e di altre dove questo è in misura esuberante, e convinta che giovi attuare insieme la riforma delle circoscrizioni e quella dell'ordinamento giudiziario, fa voti perchè riprendendosi gli studi ora interrotti su quest'ultimo argomento, siano insieme studiate le riforme più convenienti da introdursi nelle circoscrizioni giudiziarie „.

La Commissione fu unanime nell'approvare questi concetti. Qui ha termine il mio riassunto.

Non può sfuggire a V. E. l'importanza del lavoro che la Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha compiuto nella passata sessione, e sui voti e sulle deliberazioni che ho testualmente riportati richiamo la vostra attenzione, augurandomi che essi ottengano l'assenso di V. E., come già ebbero quello, quasi sempre unanime, dei componenti la Commissione. Col-l'approvazione delle deliberazioni prese nella passata sessione, V. E. renderà omaggio alla Commissione medesima, la quale ha sempre ritenuto che fosse il più ambito premio all'opera sua, l'attuazione dei voti da essa emessi per assicurare il sempre più regolare funzionamento degli istituti giudiziari, che sono oggetto dei suoi studi.

Voglia gradire, V. E., i miei più rispettosi ossequi.


Il Presidente della Commissione

M. BELTRANI-SCALIA

Senatore del Regno.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.



Seduta dell'11 gennaio 1904.

Presidenza di S. E. il Ministro guardasigilli, on. RONCHETTI.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Bacarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Mortara, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Penserini, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

PRESIDENTE. Non ha voluto che la Commissione iniziasse i suoi lavori senza rivolgerle di persona un saluto, esprimerle l'assicurazione che egli ne segue col più vivo interesse gli studi ed assicurarla inoltre, fin da ora, che essa può confidare in tutto il suo appoggio.

Nel momento di inaugurare i lavori di questa sessione, il suo pensiero ricorre all'Uomo di cui tutta Italia ha pianto la recente scomparsa, e non può non ricordare che egli fu alto patrocinatore di questi studi, a cui diede vigoroso impulso colla istituzione di questa stessa Commissione; sicchè non parrà soltanto ispirato da un reverente affetto filiale questo tributo che egli sente il dovere di rendere, in nome della Commissione medesima, alla memoria di Giuseppe Zanardelli. Oltre a rivolgere un pensiero a questo grande morto, sente l'obbligo di ricordare un vivo — e sia lunga ancora la sua vita — S. E. il sen. Canonico, che per ragioni personali non ha voluto tenere più oltre la presidenza di questo Consesso. Dolente che sia venuta a mancare alla Commissione l'opera di un uomo il quale accoppia ad un'altissima autorità una larghissima coltura, ad una mente elevata un cuore nobilissimo, si sente però fiero di aver potuto offrire il posto al sen. Boccardo, a un veterano della scienza statistica, che per uguali doti di mente e di cuore era ben degno di sostituirlo; e di avere accettato questo posto egli lo ringrazia.

BOCCARDO. Delle parole, ben poco meritate, che l'on. sig. Ministro si è compiaciuto rivolgergli, gli è vivamente riconoscente. Chiamato ad occupare questo posto, egli cercherà di adempierne i doveri colla maggior coscienza e diligenza, se la salute e la grave età glie lo permetteranno. A nome della Commissione assicura poi S. E. il Ministro che essa continuerà, seguendo le nobili tradizioni del passato, ad adempiere gli alti uffici assegnatili.

PENSERINI. Associandosi alle parole pronunziate da S. E. il Ministro in memoria dell'on. Zanardelli, aggiunge che egli piange la perdita del grande uomo di Stato, come la perdita di un padre.

(S. E. il Ministro cede la presidenza al sen. Boccardo e abbandona l'aula).

Presidenza del sen. BOCCARDO.

PRESIDENTE. Dà comunicazione di alcuni atti pervenuti alla Presidenza.

Il comm. Molfino si scusa di non potere intervenire alle riunioni di questa sessione perchè malato; l'on. Gianturco dà avviso che verrà mercoledì. Il prof. Brusa fa sapere che è ammalato e non può assistere alle sedute di questa sessione e che potrebbe riferire sul tema assegnatogli dal Comitato nella prossima ventura sessione, se gli venisse confermato il mandato. Il sen. Canonico manda un saluto ai colleghi.

L'ordine del giorno reca « Comunicazioni del Comitato permanente ». Invita il cav. Azzolini a riferire.

AZZOLINI. Legge le comunicazioni del Comitato permanente (1).

PENSERINI. Elogia l'opera del Comitato per quanto riguarda l'inchiesta sull'esecuzione delle sentenze penali, ma non può nascondere un dubbio, che, cioè, non tanto vi siano stati errori di interpretazione delle istruzioni per la formazione degli elenchi nominativi inviati dalle Autorità giudiziarie (i quali errori, ad ogni modo, potranno essere eliminati colle nuove disposizioni date dal Comitato), quanto errori dipendenti da mal volere o da negligenza, contro i

(1) Vedi questa relazione a pag. 77 del presente volume.

quali non è facile cautelarsi. Purtroppo è notorio come vanno le cose a questo riguardo.

Negli uffici giudiziari che risiedono in grandi centri il Procuratore del Re non può occuparsi personalmente di questo servizio, come di molti altri, ed è costretto a valersi e a fidarsi dell'opera di funzionari di cancelleria e qualche volta di diurnisti. Non dirà le conseguenze che derivano da questo fatto, perchè sono note a tutti. Il relatore ha rilevato alcuni casi di inesecuzione di sentenze penali per malattia che risaliva a uno o due anni prima dell'inchiesta. Ebbene, la cosa non può meravigliare, perchè è facile ottenere un certificato medico che attesti l'impossibilità del condannato ad essere trasferito in un carcere. Il Procuratore del Re, presa visione di questo certificato, autorizza la sospensione della sentenza, e questa resta sospesa indefinitamente, poichè nessuno più se ne ricorda e la malattia dura quanto può durare la dimenticanza del funzionario che è addetto al servizio, e quindi anche degli anni. Ciò che occorre, perchè le cose mutino in meglio, è una continua e assidua vigilanza che dovrebbe anche essere esercitata per mezzo degli ispettori.

Il guaio è serio. È vero, come è detto nella relazione, che allora si aspettano decreti sovrani di amnistia o di indulto per sbarazzarsi di un gran numero di processi e per aprire le porte del carcere a molti detenuti; ma, se sotto un certo rispetto ciò può essere un bene, perchè lo Stato viene liberato dalla spesa del mantenimento di migliaia di condannati, non si può tuttavia tollerare che questi inconvenienti si ripetano, perchè in questo modo taluni funzionari vengono ad arrogarsi il diritto di grazia, anticipandone gli effetti. Conclude col raccomandare la più attenta vigilanza su questo servizio.

BELTRANI-SCALIA. Divide interamente le idee del collega Pensellini. Come antico direttore generale delle carceri ha avuto campo di fare una lunga esperienza circa l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene restrittive della libertà personale, e può dire ai colleghi che il guaio è anche maggiore di quanto si crede, come può rilevarsi dall'esame di una piccola parte delle domande di assegnazione dei condannati ai luoghi di pena. Alla Direzione generale delle carceri si fanno non poche pressioni per ritardare le assegnazioni, soprattutto quando è in vista la concessione di qualche grazia

sovrana. La Direzione, naturalmente, resiste a queste pressioni; ma intanto il fatto avviene, ed è sintomo di un male ancora maggiore, perchè, se si pensa che le domande di assegnazione non si fanno che per i condannati ad un anno o più di pena detentiva, si vede quanti sono coloro che sfuggono a questo riscontro, che in certa guisa viene a fare la Direzione generale delle carceri. Vi sarebbe però un mezzo per controllare più efficacemente il servizio delle esecuzioni, quello, cioè, di prescrivere che l'Autorità giudiziaria domandasse l'assegnazione appena la sentenza è divenuta irrevocabile, perchè allora, vedendo ritardata la consegna del condannato, la Direzione generale delle carceri potrebbe sempre richiederne l'assegnazione, e non solo quindi riscontrare il servizio delle esecuzioni, ma correggerne gli eventuali difetti. Fa una formale proposta in questo senso.

PRESIDENTE. Prega il collega Beltrani-Scalia di formulare la proposta.

BELTRANI-SCALIA. La detta in questi termini:

« La Commissione prega S. E. il Ministro di provvedere perchè, con circolare alle competenti Autorità giudiziarie, sia ordinato che appena una sentenza di condanna a pena detentiva sia divenuta esecutiva, si faccia la domanda di assegnazione del condannato alla Direzione generale delle carceri ».

BACCARANI. Si associa alle considerazioni svolte dal comm. Penserini, ma crede che si possa raggiungere lo scopo che si propone il sen. Beltrani-Scalia senza ricorrere all'espedito da lui escogitato, il quale non è scevro di inconvenienti, perchè, qualora la Direzione delle carceri ricevesse, immediatamente dopo l'avvenuta irrevocabilità delle sentenze, le domande di assegnazione, essa dovrebbe subito provvedervi e potrebbe quindi vincolare un certo numero di posti nelle carceri, che in realtà potrebbero non venire occupati, perchè molti dei condannati, dei quali sia stata chiesta la assegnazione, possono non essere in grado, per una ragione o per un'altra, di venire rinchiusi, donde un serio imbarazzo alla Direzione generale delle carceri. Invece crede che si possa raggiungere lo stesso effetto, prescrivendo che si mandi un elenco mensile di tutte le sentenze divenute esecutive, senza fare le domande di as-

segnazione, e quando queste pervenissero, la Direzione generale delle carceri avrebbe modo di accertare se vi fu ritardo o no.

BELTRANI-SCALIA. Insiste nella sua proposta, perchè crede più conveniente la compilazione del foglietto di assegnazione che si dovrebbe fare per tutti i condannati che devono scontare la pena in uno stabilimento penale o in un carcere giudiziario, e quindi anche per i piccoli delinquenti, pei quali pure giova avere tutte le notizie personali che sono richieste nei foglietti. È questione di forma, ma crede che il suo sistema sia più semplice e conduca a risultati più completi.

L'elenco obbligherebbe la Direzione generale delle carceri ad un lavoro non lieve di cernita di quelle sentenze per le quali poi si fa la domanda di assegnazione del condannato, mentre, se questa si fa subito, la si trascrive nei registri della Direzione, ricavandone tutte le notizie occorrenti, e sarà facile il riscontro, perchè da questi registri si potrà vedere dove sia riempita la colonna che indica la data della domanda di assegnazione e dove sia rimasta vuota quella della effettiva entrata del condannato nel carcere.

DORIA. Come ha ricordato il sen. Beltrani-Scalia, le proposte di assegnazione si ricevono per quei condannati che debbono scontare una pena non inferiore ad un anno; si dovrebbero fare, secondo il Codice, anche per quelli condannati a più di sei mesi, ma questi si lasciano nelle carceri giudiziarie, perchè altrimenti non vi sarebbe modo di provvedere per tutti. Ed è verissimo, che spesso arrivano delle raccomandazioni per ritardare l'invio del condannato al luogo di pena, allegandosi motivi di salute, i quali però debbono essere sempre accertati da dichiarazione medica. In questi casi si prende nota delle ritardate assegnazioni su apposito registro e, passato un certo tempo, si ordina una nuova visita medica per verificare se il condannato sia in grado di scontare la pena. Crede suo obbligo, però, dichiarare che, se si dovessero mandare le domande di assegnazione di tutti i condannati, anche di quelli che debbono scontare pochi giorni di pena, la Direzione delle carceri non potrebbe provvedervi, mentre essa è pronta a ricevere anche quelle riguardanti condannati a più di sei mesi, come prescrive il Codice penale.

BACCARANI. Chiarisce il suo concetto. Egli non intese di far fare l'elenco anche di quei condannati per i quali non si fa ora la proposta di assegnazione, e quindi non era nelle sue intenzioni di rendere più gravoso il lavoro attuale. Egli voleva soltanto impedire l'inconveniente che crede inevitabile, adottandosi il sistema escogitato dal sen. Beltrani-Scalia, pur desiderando, anch'egli, di rendere effettivo il controllo, e l'inconveniente, come ha accennato, consiste nell'avere un numero di domande di assegnazione che vincolano i posti nelle carceri, senza che effettivamente tutti questi posti siano poi occupati. Egli domanda alla Direzione generale delle carceri: se d'un tratto le pervenissero 50 domande di assegnazione di latitanti, come farebbe a provvedere per questi che non sono in istato d'arresto?

DORIA. Le domande di assegnazione si fanno soltanto per quelli che si sono costituiti.

BACCARANI. E allora non vi è più bisogno del controllo, perchè la sentenza si sta già eseguendo.

PENSERINI. Pare anche a lui che, dopo gli schiarimenti forniti dal comm. Doria, la proposta Beltrani-Scalia si debba abbandonare. Anzitutto il controllo sarebbe sempre parziale; vi sfuggirebbero tutte le condanne a pene inferiori a sei mesi e a pene pecuniarie, e d'altra parte, se la domanda di assegnazione si fa per i soli condannati che sono già in istato di arresto, la sentenza per questi è già in corso di esecuzione e quindi non vi è alcuna ragione di preoccuparsene. Piuttosto pare a lui che un punto meriti di essere chiarito — e domanda perciò lumi al collega Sandrelli, che fu relatore su questo argomento in una delle precedenti sessioni, e al cav. Azzolini, che ha riferito pel Comitato in questa — e cioè se la ricerca intorno alle sentenze non eseguite sia coordinata con quella delle pene rimaste prescritte per mancata esecuzione.

SANDRELLI. Per potere rispondere al comm. Penserini gli occorrerebbe avere sott'occhio la relazione che egli fece nella sessione del 1901, perchè, essendo passato molto tempo, egli non ne ricorda i particolari. Ma, se la memoria non lo tradisce, gli pare che fu tenuto conto anche della prescrizione, specialmente per le pene pecuniarie.

Ora sembra che l'indicazione di questo motivo non si trovi nel modulo attuale e sarebbe utile che vi fosse.

AZZOLINI. Ha ragione di credere che anche nelle precedenti inchieste fosse omessa l'indagine rispetto alle sentenze di condanna rimaste ineseguite perchè cadute in prescrizione. Questa notizia sarà data dopo il primo anno dell'inchiesta, ora predisposta, e risulterà dal combinato sistema dei due prospetti che dovranno compilare le Autorità giudiziarie, come ha spiegato colle comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente. Ma non può nascondere quanto sia scarsa la sua fiducia nei risultati pratici di queste e di altre consimili ricerche, per un difetto di ordinamento della Commissione al quale ha già accennato altra volta. Infatti queste relazioni scoprono sovente gravi irregolarità nel funzionamento di qualche servizio giudiziario, ma arrivano quasi sempre tardivamente e l'esecuzione successiva dei provvedimenti che si vorrebbero adottare è spesso impedita da circostanze che egli non può non deplorare, ma contro le quali non vede il rimedio. Il relatore esaurisce il suo compito con la presentazione e con la discussione della relazione; poi il Comitato segnala al Ministro e all'ufficio competente del Ministero le irregolarità e gli inconvenienti rilevati, ma tutto qui finisce perchè l'ufficio di segreteria della Commissione non può fare nulla più di quanto fa, e manca un ufficio esecutivo nel Ministero per tener dietro a quanto viene segnalato con queste relazioni. Non si indugia a parlare delle ispezioni, alle quali ha accennato il comm. Penserini, perchè la sua posizione gli impone speciali riguardi, e dopo quanto fu conseguito come risultato delle ripetute e vive istanze fatte, a nome del Comitato, dal cessato Presidente, non gli pare che si possano nutrire speranze in proposito, nè sia da suggerire la rinnovazione di simili tentativi.

Sulla proposta del sen. Beltrani-Scalla fu già osservato che sarebbe circoscritto il vantaggio, rimanendo escluso dal controllo un rilevante numero di condanne; e poichè le proposte di assegnazione si fanno per i soli condannati già in istato di arresto, non vi è più ragione per essi di questo controllo, perchè le sentenze già sono allora in via di esecuzione. Tuttavia, egli si preoccupa anche del modo col quale potrebbe essere accolto questo controllo dal Ministro della giustizia, il quale potrà ringraziare del cortese pen

siero, ma anche declinare l'offerta di aiuto che gli viene dalla Direzione generale delle carceri.

PENSERINI. Se venisse accolta la proposta del sen. Beltrani-Scalia anche per le condanne a pena inferiore a 6 mesi, si verrebbe non tanto a dare una sorveglianza alla Direzione generale delle carceri, quanto ad obbligare l'Autorità giudiziaria a fare il proprio dovere, perchè è dovere di questa, appena un condannato si è costituito o viene arrestato, chiederne l'assegnazione; si verrà così ad impedire l'abuso, che ora esiste, di far scontare sei mesi e anche un anno di pena in un carcere giudiziario; si tratta adunque di esecuzione delle sentenze e quindi non può parlarsi di controllo sull'opera dell'Autorità giudiziaria.

AZZOLINI. Rispetto alla richiesta del comm. Penserini, riguardante i casi di prescrizione, spiega come, colle nuove disposizioni, funzionerà questo servizio statistico sull'esecuzione delle sentenze penali. Si terrà per base l'inchiesta dell'anno 1903, la quale dovrà essere generale, cioè dar conto di *tutte* le sentenze per qualsivoglia motivo rimaste ineseguite alla fine di quell'anno. Poi nel successivo anno 1904 si compileranno due elenchi, cioè uno delle sentenze la cui irrevocabilità è avvenuta nel 1904 e che non ebbero esecuzione, l'altro di quelle sentenze che, già segnate nell'elenco del precedente anno 1903, ebbero esecuzione nell'anno 1904 o caddero in prescrizione. Non c'è quindi bisogno di ordinare nuove indagini, perchè si avrà ugualmente la notizia desiderata dal comm. Penserini.

BELTRANI-SCALIA. Ringrazia il collega Penserini di essere venuto in suo aiuto per convincere il cav. Azzolini che non si tratta di un controllo che la Direzione generale delle carceri voglia esercitare sulle Autorità giudiziarie, ma di un mezzo per ottenere che l'esecuzione delle sentenze penali si compia in conformità delle disposizioni del Codice. Si vuole evitare lo sconcio che i condannati restino illegalmente nel carcere mandamentale, e trae argomento dell'opportunità della sua proposta anche dal fatto che l'Amministrazione delle carceri tien conto pure del tempo in cui i detenuti rimangono nel carcere mandamentale senza che si faccia il giudizio, e da questa inchiesta risultano cifre grosse che rivelano gravi irregolarità.

AZZOLINI. Riconosce di avere forse preso troppo alla lettera le parole del sen. Beltrani-Scalia, e ritira il suo apprezzamento. Desidera però avere dal comm. Doria uno schiarimento. Le proposte di assegnazione ai luoghi di pena ora sono fatte per i condannati a pene non inferiori ad un anno, e si vorrebbero estendere anche a quelli condannati da sei mesi ad un anno. Chiede perciò se la Direzione generale delle carceri possa effettivamente provvedere a tutti questi condannati, perchè ricorda che in una delle precedenti relazioni, presentate dal Direttore generale delle carceri, risultò che, per mancanza di posti nei luoghi di pena, si lasciavano nelle carceri giudiziarie anche i condannati a pena detentiva sino a due anni.

DORIA. Assicura che dal giorno in cui egli ha assunto la direzione del servizio carcerario ha provveduto perchè tutti i condannati a più di un anno venissero collocati nei luoghi di pena e ha potuto trovar posto a 1700 condannati, sicchè nel momento in cui egli parla, può garantire che nessuna domanda di assegnazione è giacente sul tavolo dei suoi impiegati e che, se sarà approvato, come si spera, il progetto di legge sul lavoro dei condannati all'aperto, potrà provvedere anche all'assegnazione di quelli puniti con non meno di 6 mesi di pena detentiva.

LUCCHINI. È stato uno dei primi a desiderare un'inchiesta statistica sull'esecuzione delle sentenze penali per mettere in evidenza gli inconvenienti che si sapeva esistere in questo importante servizio, e nessuno quindi più di lui può far voti che si faccia piena luce su questo argomento; ma le ultime dichiarazioni del comm. Doria lo inducono a pregare i colleghi di sospendere qualsiasi provvedimento, in presenza di un progetto di legge sull'assegnazione dei condannati ai lavori all'aperto, che potrà portare modificazioni sostanziali all'andamento delle cose per una maggiore disponibilità di posti nei luoghi di pena.

Accenna anche a un altro suo progetto di legge sulla condanna condizionale, che è innanzi al Parlamento, il quale avrà pure per effetto uno sfollamento delle carceri; e in pendenza quindi di questi due progetti di legge, che spera siano approvati tra breve, come gliene dà affidamento l'interesse che dimostra l'attuale Ministro della giustizia, non gli pare opportuno che la Commissione si accinga a nuove indagini. Tanto più che gli rimane un dubbio sul

modo di attuare l'inchiesta desiderata dal Penserini circa le sentenze che rimangono inesequite fino alla prescrizione della pena, perchè, a suo avviso, bisognerebbe che nelle cancellerie fosse tenuto un apposito registro da cui poter desumere quella notizia; altrimenti non se ne concluderà nulla. E se si dovrà fare questo registro, non si potrà conoscerne i risultati che fra qualche anno. Crede perciò difficile fare tale inchiesta retrospettiva, che non trova appoggio negli attuali registri tenuti presso le cancellerie, a meno che egli non abbia frainteso il significato della proposta del collega Penserini e lo prega, in tal caso, di chiarirglielo.

PENSERINI. La ricerca statistica è facile e si farebbe in questo modo. Pel 1903 si raccolgono le notizie di tutte le sentenze alle quali non venne data esecuzione e quindi dal confronto della data della irrevocabilità colla durata o l'ammontare delle pene si può facilmente ricavare il numero di quelle cadute in prescrizione.

PRESIDENTE. Vi sono dunque tre proposte: una del sen. Beltrani-Scalia, una del comm. Penserini, e una sospensiva dell'on. Lucchini. Domanda al sen. Beltrani-Scalia e all'on. Penserini se insistono nelle loro proposte.

BELTRANI-SCALIA. A malincuore vi rinuncia.

PENSERINI. Osserva che le considerazioni del collega Lucchini non infirmano la sua proposta e la mantiene.

PRESIDENTE. Ne dà lettura:

« Propongo che le indagini disposte pel 1903 e da disporre per « gli anni successivi, sull'esecuzione delle sentenze penali, siano « coordinate a quella delle pene cadute in prescrizione nell'anno al « quale si riferiscono le indagini stesse ».

LUCCHINI. Comprende che un'indagine di tal natura si faccia una volta tanto, ma non gli pare sia il caso d'istituirla periodicamente. Altra cosa è un'inchiesta, e altra cosa un sistema di ricerche statistiche; la prima si fa una volta tanto, e non già istituendo indagini organiche permanenti, che son proprie soltanto della funzione statistica.

La vera e propria statistica non può e non deve farsi che in base a una rilevazione periodica e raccogliendo dati in forma sem-

plice e materiale. Se si esige che il compilatore faccia confronti, esami, che possono risentire l'influenza del suo apprezzamento personale e mancare quindi di obbiettività, la funzione statistica è messa a soqquadro. La ricerca desiderata dal collega Penserini obbligherebbe appunto a questi confronti, che eccedono dal campo della statistica e che la discreditano. Tali sistemi d'indagini non possono essere che oggetto di un'inchiesta, che è, ripetesi, cosa diversa dalla statistica.

PENSERINI. Accetta anche l'indagine per una volta soltanto.

PRESIDENTE. Allora si potrebbero togliere le parole « e da disporre per gli anni successivi ».

PENSERINI. Acconsente.

LUCCHINI. Ricorda al collega Penserini che col cartellino da lui preparato per la riforma del casellario giudiziale, si possono avere anche le notizie sull'esecuzione delle sentenze, e quindi quella pure della mancata esecuzione per prescrizione. Se l'on. Ministro Guardasigilli vorrà, come gli ha fatto sperare, riprendere gli studi per l'attuazione del suo progetto di istituzione del casellario centrale e di compilazione della statistica giudiziaria per mezzo del cartellino, il voto del collega Penserini potrà essere soddisfatto in avvenire, senza fare speciali inchieste.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Penserini, modificata.

È approvata.

PRESIDENTE. Nelle comunicazioni del Comitato erano trattati parecchi altri argomenti. Essendo l'ora tarda, rinvia a domani, alle ore 14. 30, il seguito della discussione.

La seduta è tolta alle 16. 40.

Seduta del 12 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Mortara, Nocito, Ostermann, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14. 30.

Il segretario, cav. Aschieri, legge il verbale della seduta precedente.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Comunica una lettera del sen. Municchi, il quale si scusa di non poter prendere parte ai lavori di questa sessione.

Le comunicazioni del Comitato riguardano diversi punti. Ieri fu discusso e votato quello concernente l'esecuzione delle sentenze penali; oggi si esauriranno gli altri.

AZZOLINI. Desidera dare uno schiarimento su quanto nella precedente seduta ha formato argomento della proposta del comm. Penserini.

L'inchiesta fin qui eseguita circa l'esecuzione delle sentenze penali, non si estese alle condanne le quali caddero in prescrizione; ma questa notizia statistica ci verrà fornita a cominciare dal gennaio 1904, appunto in forza della circolare emanata dal Guardasigilli in data del 21 dicembre 1903, n. 2095, nella quale è detto espressamente che si deve tenere conto delle sentenze non eseguite, per le quali vi fu la prescrizione della pena.

LUCCINI. Ha chiesto la parola per alcuni rilievi su quel punto della relazione Azzolini, che concerne l'impiego dei condannati al-

l'aperto, sul quale argomento egli è chiamato personalmente in causa, come relatore del progetto che è innanzi alla Camera, e che, a giudizio del cav. Azzolini, conterrebbe non pochi nè lievi inconvenienti. Egli veramente non sa fin dove possa arrivare la competenza della Commissione di statistica a trattare simili argomenti; ma poichè nelle comunicazioni del Comitato sono date a titolo di informazione le notizie sul detto progetto di legge, sempre in via di semplice informazione può dichiarare che, dopo la crisi ministeriale del maggio scorso, il detto progetto si arenò, ma che ora pare proposito dei Ministri dell'Interno e della Giustizia di condurlo in porto. La Commissione parlamentare ha presentato un progetto alquanto diverso da quello ministeriale, e il Governo l'ha accettato. Si tratta principalmente di circoscrivere quella che per il progetto ministeriale sarebbe facoltà illimitata nel potere esecutivo di adibire ai lavori all'aperto qualsiasi condannato. Propone invece la Commissione che l'arbitrio del Governo sia ristretto ai soli condannati alla reclusione. Invece, i condannati alla detenzione, solo quando ne facessero domanda, potrebbero essere ammessi al lavoro all'aperto. Lo stesso progetto dà pure facoltà al Governo di istituire colonie agricole per i minorenni, e ciò sarà inteso con piacere dalla Commissione, la quale si è occupata con tanto amore delle condizioni dei minorenni condannati. Ripete che queste informazioni egli le dà in risposta a quanto è stato detto nelle Comunicazioni del Comitato, e non desidera che su di esse si faccia una discussione, perchè crede che la materia esca dal campo delle attribuzioni della Commissione.

GIANTURCO. Le ultime parole del collega Lucchini rendono inutile il suo intervento; perchè intendeva appunto rilevare che l'argomento non è di competenza della Commissione. Nessuno più di lui sarebbe tentato a parlarne, essendo egli stato il primo a presentare un progetto di legge sulla materia, ma se ne astiene in omaggio a questa sua convinzione.

PRESIDENTE. Non resta che prendere atto di queste dichiarazioni e passare ad altro argomento.

PENSERINI. Nella relazione del Comitato, per quanto concerne il gratuito patrocinio, è accennato all'inconveniente, certo deplore-

vole, della disparità delle cifre statistiche raccolte nei prospetti allegati ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali con i dati che vengono poi pubblicati dalla Direzione generale della statistica e che sono raccolti per mezzo di apposite tavole annuali. Il Procuratore generale di Torino ha confessata la ragione di questa discordanza, osservando che le notizie statistiche messe insieme in fretta al termine dell'anno per la compilazione del discorso inaugurale, sono spesso inesatte, mentre si raccolgono con maggior cura, e con maggior calma, le altre che si spediscono alla Direzione generale della statistica, la quale può anche controllare le notizie con gli stati nominativi e ottenere una maggiore precisione dei dati stessi.

Per altri argomenti pei quali si verificava lo stesso inconveniente fu già provveduto, indicando le fonti da cui si traggono le notizie e crede che si potrebbe fare lo stesso anche per il gratuito patrocinio. In linea di semplice raccomandazione, richiama su questo punto l'attenzione del Comitato.

AZZOLINI. È pur troppo vero quanto ha osservato il commentatore Penserini, circa la duplice raccolta di dati statistici, fra loro discordanti intorno alle cause civili affidate al gratuito patrocinio. Per la statistica delle tutele dei minorenni, per la quale ora si verifica lo stesso inconveniente, è stato provveduto con la proposta istituzione di una scheda che sarà la fonte unica della statistica su questo argomento e per quanto concerne il gratuito patrocinio, si è disposto con la circolare del 21 dicembre 1903, che le notizie occorrenti ai Procuratori generali, per i loro rapporti annuali debbano essere una copia fedele di quelle che vengono inviate alla Direzione generale della statistica. Fa poi notare che quest'inconveniente, rilevato dal Procuratore generale di Torino, era stato già messo in evidenza dal Comitato permanente, e fu argomento di vive lamentezze da parte della Commissione. A mano a mano dunque si mette in pratica il sistema accennato dall'on. Penserini di unificare le fonti statistiche e si spera così di eliminare la discordanza dei dati, la quale del resto dipende unicamente dalla leggerezza e poca diligenza con cui in molte Cancellerie giudiziarie si attende ai lavori statistici.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesta la parola, dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

Invita il commissario Ricciuti a leggere la sua relazione « Sui

discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e le Corti di cassazione intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1902. »

RICCIUTI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione testè letta.

NOCITO. Rende plauso al comm. Ricciuti per la sua bella relazione, che ha toccato i punti più importanti dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto concerne gli albi dei Conciliatori anch'egli è d'accordo che la loro formazione non debba essere lasciata in balia delle Amministrazioni comunali, costituendo ciò un fomite di discordie locali, ma ritiene che sarebbe un grave errore affidarla ai Prefetti.

Gli sembra che, trattandosi della scelta di un giudice, meglio sarebbe dare l'incarico di formare gli albi ai Presidenti di Tribunale e ai Procuratori del Re. Non approva poi la parte seconda della prima conclusione del Relatore, con cui si fa voto di dare facoltà alle parti di portare le cause direttamente ed inappellabilmente avanti al Pretore.

Il Conciliatore offre il mezzo di evitare gravi spese giudiziarie, e non crede che sarebbe opportuno sopprimere la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Introdotto questo sistema, non vi sarebbe ragione di non estenderlo anche ai Tribunali, e quindi bisogna rendersi ben conto della portata della riforma.

Ma su di un altro punto, concernente l'ordinamento della magistratura popolare, egli intende richiamare l'attenzione della Commissione, cioè sul cancelliere, che dovrebbe essere il segretario comunale e che spesso viene sostituito da un vice-segretario o altro funzionario comunale. Generalmente trattasi di persona che vuol trarre da quell'ufficio i maggiori lucri, che si avvale di tutti i mezzi per raggiungere il proprio intento. Nulla poi dirà dei messi, incaricati dell'ufficio di uscieri, che hanno quindi attribuzioni delicatissime, mentre spesso essi altro non sono che degli spazzini municipali. Così pure nulla dirà dell'abuso che si fa nella scritturazione della carta bollata, con grande sperpero del denaro delle parti; perchè sono tutti inconvenienti noti e deplorati e ai quali occorre portare un pronto

(1) Veggasi questa relazione a pag. 119 del presente volume.

rimedio. Il collega Ricciuti ha messo il dito sulla piaga e merita tutto il plauso della Commissione.

RICCIUTI. Non ha alcuna difficoltà a consentire che la compilazione delle liste dei Conciliatori sia affidata ai Pretori, o come vorrebbe l'on. Nocito, ai Presidenti di Tribunale ed ai Procuratori del Re, anzichè ai Prefetti, come egli prima aveva indicato. Circa poi al facoltà di adire direttamente il giudice superiore, già altra volta la Commissione si occupò di questa proposta e la approvò, e fa osservare come la rinuncia al primo grado di giurisdizione non sia un arbitrio, ma un mezzo di risparmiare inutili spese, quando le parti, o per l'importanza della causa, o per altro motivo, siano già decise a non fermarsi al giudizio di primo grado.

Piuttosto che correre il rischio di una votazione contraria ad un precedente voto, è disposto a ritirare la detta proposta.

In quanto poi agli inconvenienti derivanti dalle persone incaricate delle funzioni di cancellieri e di messi negli Uffici di conciliazione, pur riconoscendo che possono verificarsi, perchè non dappertutto è possibile trovare persone degne di coprire quei posti, non saprebbe ora dire in qual modo si potrà provvedere ad eliminarli, e anzi prega la Commissione di non entrare in maggiori particolari che dovrebbero formare oggetto di studi speciali, rimanendosi paga di osservazioni di indole generale.

PENSERINI. È d'accordo col relatore Ricciuti circa l'opportunità di togliere la formazione delle liste dei Conciliatori alle Amministrazioni comunali. Per le ragioni dette anche dall'on. Nocito, non gli sembra però conveniente affidare questo compito ai Prefetti; ma si potrebbe studiare il modo di deferire le nomine a una Giunta composta del Presidente del Tribunale e del Procuratore del Re, o in altro modo, purchè ne resti investita l'Autorità giudiziaria.

Sulla seconda conclusione del relatore è d'accordo col medesimo nella sola prima parte, essendo desiderabile una più frequente comparsa personale delle parti innanzi ai Pretori. Per quanto poi forma oggetto della seconda parte, e cioè l'invito ad una più rigorosa osservanza della legge 10 luglio 1901, sul patrocinio legale presso le Preture, osserva che, se il voto si riferisce all'ammissione dei patrocinatori, è mal formulato, perchè l'ammissione è di competenza del Tribunale e non dei Pretori; che se poi si hanno in

mira gli inconvenienti derivanti dal fatto di patrocinatori iscritti perchè muniti di certificati penali negativi, mentre notoriamente hanno subite condanne anche per truffe e frodi, ricorda che vi è stato posto rimedio col regolamento sul casellario, giacchè in tali casi si può richiedere la dichiarazione di cui all'articolo 14 del regolamento predetto, per mezzo della quale si può aver notizia anche delle condanne che è vietato segnare nel certificato, e si potrà così procedere alle esclusioni delle persone indegne.

RICCIUTI. Risponde che circa l'opera dei Tribunali, in quanto ad essi è affidata l'ammissione al patrocinio presso le Preture, non gli constava che fosse manchevole, perciò egli non poteva censurarla; ma ha censurato quella di qualche Pretura, essendogli risultato che presso alcune si continua ad ammettere i patrocinatori secondo lo andazzo antico, senza applicare le nuove disposizioni, e quindi è naturale che egli abbia fatto voto perchè esse rientrassero nella legge.

Per quanto concerne l'articolo 14 del regolamento sul casellario, fa notare che la giurisprudenza è discorde circa la facoltà o meno di richiedere la dichiarazione nei casi di persone di cattiva condotta che aspirano ad uffici pubblici, perchè il detto articolo parla di leggi e regolamenti, i quali prescrivono tassativamente l'esclusione dai detti uffici di persone colpite da sentenze di condanne, o anche solo di proscioglimento per insufficienza di indizi o per non provata reità.

GIANTURCO. Si unisce al coro di lodi tributato al comm. Ricciuti per la sua bella relazione. Egli ha toccato una questione molto grave, quella del giudice popolare, sulla quale la Commissione non dovrebbe limitarsi a richiamare l'attenzione del Ministro, ma dovrebbe compiere studi speciali per venire a proposte concrete.

Non crede che la questione più grave sia quella di chi debba fare le liste. Siano queste compilate dalle Amministrazioni comunali o dai Prefetti o da altre Autorità, sarà la stessa cosa; il guaio non sta nelle persone che scelgono, ma in quelle che vengono scelte.

In alcuni piccoli centri, particolarmente del Mezzogiorno e della Sardegna, mancano persone, le quali, investite delle funzioni giudiziarie, sappiano mantenersi indipendenti dalle passioni locali e dalle bizze personali. Anche ora è data facoltà al Pubblico Ministero di

produrre reclamo per illegittime inclusioni od esclusioni lamentate nelle liste dei Conciliatori, e quindi non mancherebbe il mezzo di migliorarle, ma i Procuratori del Re non si valgono di tale facoltà, perchè sono convinti *a priori* della inanità dei loro sforzi per raggiungere l'intento della purificazione delle liste.

Quindi il problema è più vasto; esso concerne tutta l'organizzazione della giustizia popolare, quale fu costituita dalle ultime leggi, i cui effetti non si possono ancora pienamente apprezzare. Teme però che con queste leggi si sia snaturata la funzione del magistrato popolare e tutto il relativo congegno finanziario. Per essersi affidati gli atti d'esecuzione agli uscieri di Pretura, anche le cause davanti ai Conciliatori sono divenute assai costose. Il sistema è ordinato in modo che presenta tali anomalie da sembrare inverosimili. Basti accennare che a Napoli alcuni cancellieri degli Uffici di conciliazione giungono a guadagnare qualche decina di migliaia di lire all'anno, mentre in alcuni altri Comuni i messi non riescono a mettere insieme 10 soldi al giorno.

Il collega Nocito si preoccupa che le funzioni di messo di conciliazione siano in alcuni comuni disimpegnate da facchini o da spazzini, ma in qual modo provvedere diversamente, se le condizioni del paese non consentono di poter fare scelte migliori?

È d'avviso che occorra fare uno studio diligente su tutta l'organizzazione della giustizia popolare, studio a cui nello spazio di qualche anno potrebbe attendere la Commissione colla competenza che le è propria, e sulla base di dati statistici che le sarà agevole di raccogliere. Per questo motivo egli desidera che la Commissione soprasseda da qualsiasi risoluzione sulle proposte del relatore Ricciuti, riservandosi di studiare di proposito l'argomento, dopo aver raccolti i necessari dati statistici.

RICCIUTI. Non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta sospensiva dell'on. Gianturco.

MORTARA. Desidera associarsi al plauso dei colleghi per la relazione del comm. Ricciuti, ed aggiungere alcune osservazioni in appoggio delle considerazioni così efficacemente esposte dall'on. Gianturco. Anch'egli crede che quest'argomento debba essere studiato di proposito e che l'organizzazione della giustizia popolare debba essere restaurata *ab imis fundamentis*.

Dalla statistica degli ultimi anni si desume che le liti proposte avanti ai Conciliatori sono in numero enorme in confronto di quelle per le quali furono adite le magistrature superiori. Il motivo di questo forte movimento di litigiosità egli lo riscontra nell'eccessivo numero di questi magistrati popolari: vi è il giudice e si fa la lite.

Egli in tutto si associa alle osservazioni del collega Gianturco, ed accetta anche la proposta del relatore sulla facoltà di portare le cause direttamente avanti ai Pretori. Rendendo meno facile l'accesso al magistrato popolare, si diminuirà lo spirito di litigiosità.

GIANTURCO. Presenta il seguente ordine del giorno, che prenderebbe il posto della prima parte della prima conclusione del relatore:

« La Commissione delibera di istituire una compiuta indagine
« sul modo come funziona la giustizia popolare amministrata dai
« Conciliatori, tenendo conto anche delle leggi recentemente pubblicate; e incarica il Comitato esecutivo di prendere gli opportuni
« provvedimenti, perchè si possa sul proposito riferire nella 1ª sessione del 1905. — **GIANTURCO** ».

PRESIDENTE. Mette ai voti il detto ordine del giorno.

È approvato.

PRESIDENTE. Mette ai voti la seconda parte della prima conclusione del Relatore, così concepita:

« La Commissione richiama l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulla proposta di accordare alle parti la facoltà di portare la causa direttamente ed inappellabilmente dinanzi al Pretore ».

È approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la seconda conclusione del Relatore.

« Che sia opportuno richiamare i pretori ad una più esatta applicazione degli articoli 415 e seguenti e 446 del Codice di procedura civile per rendere più frequente la comparsa personale delle parti e più spedito lo svolgimento delle cause, nonchè ad una più rigida osservanza della legge 10 luglio 1901 sul patrocinio legale presso le Preture ».

È approvata.

PRESIDENTE. Legge la terza conclusione:

« Che sia necessario accordare al Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa e alle Cassazioni regionali la facoltà di respingere l'eccezione di incompetenza, salvo il ricorso alla Corte di cassazione di Roma ».

MORTARA. Prega il relatore Ricciuti di escludere da questa conclusione le Cassazioni regionali, perchè si verrebbe, con un voto della Commissione, quasi ad approvare l'anomalia delle Cassazioni locali; mentre è suo convincimento e, crede, convincimento dei più, che la Cassazione, per sua organizzazione, debba essere unica. Ammettendo poi la possibilità del ricorso da una Corte di cassazione alle Sezioni riunite, da un lato si verrebbe a snaturare questo medesimo istituto, perchè si vedrebbe annullata la sentenza di una Corte di cassazione da un'altra Corte di cassazione, e da altro lato si costituirebbe un aggravio alle parti, perchè, quando un litigante non fosse pago del giudizio della Corte regionale, sollevarebbe l'eccezione di incompetenza e avrebbe sempre una via aperta alle Sezioni unite. E così si finirebbe per avere un nuovo grado di giurisdizione. È facile palliare sotto una questione di competenza una questione di merito e, talvolta, il magistrato vi è trascinato inconsciamente, con che si corre rischio di avere due gradi di giurisdizione. Spera che si giunga alla unificazione della Corte di cassazione, e, in pendenza di studi diretti a questo scopo, trova pericoloso che la Commissione tocchi parzialmente l'argomento. Si aggiunga poi che il numero dei ricorsi verrebbe ad aumentare, il che non è desiderabile. Per le altre autorità indicate nella proposta, egli è pienamente d'accordo col relatore. Ebbe occasione, recentemente, di esaminare i lavori di una Commissione che studiò, fra altro, le riforme da apportarsi agli articoli 40 e 41 della legge 2 giugno 1889, ma ne rimase sconcertato perchè dimostrano quanto sia difficile concretare la desiderata riforma. È noto che la difficoltà deriva dalle due correnti in cui è divisa la *dottrina*, circa il concetto della giustizia amministrativa. Per gli uni è vera funzione giurisdizionale, per gli altri semplice controllo interno amministrativo; per i primi può decidere questioni di diritto, rispettando i confini della competenza giudiziaria, per gli altri non può mai decidere simili questioni e quindi non può mai neppur violare i confini del

potere giurisdizionale, onde non è il caso di temere conflitti nè di provvedere intorno ad essi. Le due scuole si trovavano rappresentate quasi con parità di forze nella Commissione; e quindi essa non potè giungere a veruna conclusione; come non osa giungervi il Governo, col progetto che è in procinto di presentare al Senato per la così detta riforma degli istituti della giustizia amministrativa, in cui a proposito della grave questione elevata qui dal collega Ricciuti vedonsi escogitati alcuni insufficienti e mediocri palliativi.

RICCIUTI. È fautore delle Cassazioni regionali, ma è disposto a consentire che delle medesime non si faccia parola nella sua terza conclusione, perchè non vuole che colla sua proposta s'intenda di togliere autorità alle dette Cassazioni.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda (ore 18) toglie la seduta.

Seduta del 13 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissarii: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Mortara, Nocito, Ostermann, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta comincia alle 14. 30.

PRESIDENTE. Invita il cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Nessuno chiedendo la parola sul verbale, questo s'intende approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione del commendator Ricciuti.

OSTERMANN. Aveva chiesto la parola prima che il relatore, comm. Ricciuti, dichiarasse che non insisteva nella parte della terza proposta contenuta nelle conclusioni, riguardante la facoltà da accordarsi alle Cassazioni regionali di esaminare e respingere la eccezione di incompetenza, salvo il ricorso alla Corte suprema di Roma. Egli intendeva parlare su questa conclusione e quindi ne è ora venuta meno la ragione. E voleva appunto esprimere la sua adesione al concetto contenuto in quella proposta, ma dacchè ha ora la parola ne approfitta per esporre quale sia la pratica che viene seguita presso la Corte di Cassazione di Torino, alla quale ha l'onore di appartenere. Appena viene sollevata l'eccezione di incompetenza, come è noto, si devono raccogliere le carte e spedirle alla Corte suprema di Roma, rimanendo interdetto qualsiasi altro esame, per quanto possa apparire manifestamente insussistente la dedotta eccezione, la quale viene quasi sempre presentata dal controricorrente,

ma qualche volta anche, e pare strano, dallo stesso ricorrente. Ora presso la Corte di Torino è invalsa la pratica di prendere il provvedimento all'udienza e quindi coll'intervento degli avvocati, i quali molte volte vengono da lontano, avendo quella Corte una vastissima circoscrizione, e le parti sono così obbligate a sostenere non lievi spese. Egli vorrebbe che queste spese fossero evitate, provvedendosi con ordinanza del Presidente fuori dell'udienza, come si pratica in altre Corti.

GIANTURCO. La pratica giudiziaria indicata dal collega Ostermann non è quella che si segue a Napoli e a Palermo, presso le quali Corti vi è una doppia procedura al riguardo: o l'eccezione viene dedotta prima dell'udienza, e, in questo caso provvede il Presidente con decreto, e ciò, a quanto ricorda, è anche conforme alla legge; o viene dedotta all'udienza, avendo le parti questa facoltà, e allora provvede la Corte. Basterebbe adunque che il consigliere Ostermann, coll'autorità che certamente ha presso i colleghi della Cassazione di Torino, facesse prevalere anche là la procedura delle Corti meridionali. Del resto non bisogna esagerare l'importanza della questione. Si associa alle considerazioni svolte ieri dal collega Mortara, perchè, finchè restano le Cassazioni regionali, e non sono convertite in Sezioni o abolite completamente coll'istituzione della Cassazione unica anche in materia civile, non bisogna esautorarle, e devono rimanere di pari grado; ma, ripete, non bisogna esagerare l'importanza della questione, perchè essa fu risolta, in certo modo, dai magistrati stessi, i quali diedero prova di sapere adattare le disposizioni della legge ai bisogni della pratica.

La Corte di Roma recentemente adottò la massima di dichiarare la temerarietà della eccezione d'incompetenza, quando risultasse proposta senza alcun fondamento, e condannò la parte richiedente alla perdita del deposito non solo, ma, forse andando un po' più in là del dovuto, anche ai danni e interessi; per cui oggi ci si pensa due volte prima di proporre l'eccezione di incompetenza. La IV Sezione del Consiglio di Stato ha fatto un passo anche più ardito, perchè, quando sia il ricorrente che deduce la eccezione, ha ritenuto che questa deduzione equivalga a rinuncia del ricorso. Vi sono dunque mezzi per impedire l'inconveniente lamentato e si compiace che gli stessi Magistrati ne abbiano saputo trovare il correttivo.

MORTARA. Ha poco da aggiungere a quanto ha osservato l'onorevole Gianturco. Circa la pratica della Corte di Torino, ricordata dal collega Ostermann, deve dichiarare che per l'ufficio che egli copre, ha dovuto più volte esaminare incartamenti delle varie Corti regionali, spediti a questa di Roma per essere stata sollevata la eccezione di incompetenza, ed ha notato che anche la Corte di Torino procede spesso con ordinanza, cioè fuori dell'udienza, e, in qualche caso, con sentenza all'udienza. Può darsi che di recente quella Corte abbia cambiato procedura, ma non deve, in questo caso, che associarsi all'invito rivolto dal collega Gianturco al consigliere Ostermann di far egli prevalere anche presso la Corte di Torino la pratica più corretta.

OSTERMANN. Egli non può arrogarsi il potere di far cambiare la giurisprudenza della sua Corte. Non contraddice a quanto ha detto il consigliere Mortara, perchè può accadere che anche a Torino il presidente, se si avvede della proposta eccezione, decreti il rinvio degli atti senza portare la causa all'udienza, ma assicura i colleghi che prevalentemente si tiene l'altro sistema, ed egli ha ripreso la parola soltanto perchè risultasse dai verbali questa discussione per valersene presso i colleghi di Torino.

PRESIDENTE. Domanda al cons. Mortara se insista nelle osservazioni fatte su questa terza proposta, per quanto riguarda le Corti regionali.

MORTARA. Vi insiste, tanto più che il relatore è d'accordo con lui e ha già dichiarato di acconsentire alla soppressione delle parole « e alle Cassazioni regionali ».

PENSERINI. Avrebbe desiderato fare delle riserve sulla prima parte della proposta, colla quale, in sostanza, si verrebbe a modificare l'articolo 41 della legge sul Consiglio di Stato; ma egli tuttavia accetta la proposta, però seguendo un ordine di idee diverso da quello del proponente.

Secondo il suo concetto, la IV Sezione del Consiglio di Stato dovrebbe essere considerata come complemento della funzione amministrativa e non come un'altra Cassazione in materia amministrativa, e perciò la riforma dovrebbe essere ancora più radicale. Considerando le Giunte provinciali amministrative come il primo

grado e il Consiglio di Stato come il secondo, non però come giurisdizioni vere e proprie, ma come istituti che completano l'azione amministrativa (tanto che essi possono revocare il provvedimento amministrativo il che non è consentito mai all'Autorità giudiziaria), se viene loro domandata la revoca di un atto, dovrebbe esser sempre competente la IV Sezione, qualunque sia la questione, anche se di diritto, purchè fosse stabilito per legge che il pronunciato amministrativo non pregiudica l'azione giudiziaria, anche se sia percorsa la duplice via amministrativa, o del ricorso alla IV Sezione, o del ricorso al Re. Allo stato della legislazione attuale però accetta la proposta del relatore.

SANDRELLI. Non intende fare nessuna proposta, ma una semplice dichiarazione perchè ne sia tenuto conto nel verbale, che cioè egli, associandosi alle conclusioni del relatore, per quanto riguarda la facoltà da accordarsi al Consiglio di Stato, è mosso da motivi diametralmente opposti a quelli enunciati dal collega Penserini, professando l'opinione che le Giunte provinciali e la IV Sezione del Consiglio di Stato sono giurisdizioni speciali vere e proprie.

PRESIDENTE. Mette ai voti la 3^a proposta del relatore, soppresse però le parole « e alle Cassazioni regionali ».

È approvata.

PRESIDENTE. Legge la 4^a proposta: « Che sia urgente una riforma della procedura per l'espropriazione degli immobili ».

MORTARA. Ha domandato la parola non per combattere questa proposta, ma anzi per farvi plauso. Essa concerne un argomento che fu trattato per la prima volta con una relazione dotta e profonda dal comm. De' Negri, il quale mise in rilievo, come meglio non si sarebbe potuto, l'urgenza della riforma, di cui segnò con acute vedute le linee fondamentali. Il collega Gianturco ebbe grande benemerenza quando studiò come Ministro Guardasigilli la riforma stessa, che non potè condurre in porto avendo dovuto abbandonare il potere per le vicende parlamentari. Il suo successore si occupò pure dell'argomento e concretò un progetto che, se non aveva l'ampiezza e l'ardimento di quello escogitato dall'on. Gianturco, pur tuttavia soddisfaceva al più urgente bisogno, che era quello di impedire che le spese della procedura oltrepassassero, talvolta in misura doppia o tripla, il prezzo ricavato dall'espropria-

zione, a beneficio degli strozzini e degli affaristi. Le cifre messe in luce ora dal Ricciuti sono parziali, ma non diverse da quelle contenute nella precedente relazione del De' Negri. L'on. Cocco-Ortu, pensando che fosse più facile procedere per gradi, presentò al Senato un progetto di riforma della procedura di esecuzione degli immobili di piccolo valore, ma in seno della Commissione senatoria sorsero difficoltà, dubbi, timori, perchè il progetto si dipartiva dall'attuale sistema delle competenze. E ciò era vero; ma non è possibile fare una riforma legislativa senza cambiare, in qualche parte almeno, una legge preesistente, e così per questo misoneismo — sia detto senza mancare, non dirà di rispetto, ma di deferenza ai componenti quella Commissione — il progetto si arenò. Non nega che esso potesse avere alcune mende, nessuna opera riuscendo perfetta, e tra le altre, anzi, riconosce che vi era pur quella denunciata dal reggente la P. G. di Potenza per la facoltà, riconosciuta nel progetto, di cedere amichevolmente i beni in espropriazione ad uno dei creditori o alla massa, vincolando la minoranza al volere della maggioranza; ma le mende si potevano riparare.

Ora è accaduto a lui, che si interessava alle vicende di questo progetto, di interrogare chi si opponeva alla marcia di esso e di sentirsi dire che bisognava fare una riforma generale; ma se il Ministro avesse proposta una riforma generale allora sarebbe sorto chi la avrebbe ostacolata, appunto perchè generale, perchè troppo complessa, e così nè per una via, nè per l'altra la riforma potrà andare avanti. Bisognerebbe che un Ministro si facesse dare i pieni poteri, il che è impossibile; o che avesse una grande autorità in Parlamento e al tempo stesso una singolare fortuna di circostanze, il che è difficilissimo.

Data dunque l'importanza dell'argomento, e con questi precedenti parlamentari non troppo incoraggianti, egli vorrebbe che su di esso fosse presentato un voto separato al Ministro Guardasigilli e non venisse incluso questo voto nella solita relazione che fa il nostro Presidente al Ministro sui lavori compiuti dalla Commissione.

GIANTURCO. Si associa al Mortara e approva la proposta che egli fa, tanto più che il collega Ricciuti, dando ancora una prova di quell'abito di temperanza che ha dimostrato in tante occasioni, ha espresso il voto in una forma molto blanda.

L'urgenza di provvedere è indiscutibile; la questione è una delle più gravi ed egli l'ha studiata colla preziosa collaborazione appunto del cons. Mortara, circostanza che questi, per modestia, aveva taciuto, ma che egli ha obbligo di ricordare, tanto più che sa che il Mortara prestò il suo validissimo concorso anche al Ministro che a lui succedette. Qualunque via si scelga, o la radicale, o la graduale, sarà buona, purchè si faccia qualche cosa, giacchè lo scandalo denunciato prima nella relazione del collega De' Negri, poi in parecchi discorsi inaugurali dei Procuratori generali, e infine anche recentemente nella relazione del cons. Mortara sui giudizi di graduazione, non deve essere più tollerato. Il lago è antico e non è proprio soltanto del nostro paese, perchè ricorda che il Jonas, in un'opera pubblicata, se non erra, fin dal 1854, gettò l'allarme su queste procedure di esecuzione in Francia, le cui spese assorbono fin due volte il prezzo di aggiudicazione; ma appunto per questo si deve prontamente pensare al rimedio. Crede quindi opportuno formulare un voto più esplicito.

NOCITO. Perfettamente d'accordo coi colleghi per quanto riguarda la sostanza, non approva tuttavia la forma che si vorrebbe seguire, diversa da quella consueta, perchè, se riconosce l'importanza e l'urgenza della riforma, non crede però sia il caso di esercitare pressioni sul Ministro, quasi obbligandolo a ripresentare il progetto di legge o a pigliare l'iniziativa di un'altra riforma.

GIANTURCO. Il collega Nocito ha male interpretato il suo pensiero. Non si tratta di fare eccitamenti speciali al Ministro, ma soltanto di presentargli il voto della Commissione nella forma consueta, cioè « la Commissione fa voto perchè sia provveduto, ecc. »

NOCITO. In questo caso si associa interamente ai colleghi.

MORTARA. Sta bene quanto ha osservato l'on. Gianturco, ma una minima differenza tra le cose dette da lui e quelle del collega consiste in questo, che egli avrebbe desiderato che il voto formulato nel modo suggerito dal Gianturco venisse fatto presente al Ministro con una nota speciale, anzichè per mezzo della relazione presidenziale, e se gli si consente di dichiarare anche il motivo che lo aveva indotto ad esporre tale idea, lo indicherà nella notizia avuta che l'attuale Guardasigilli abbia fatto togliere dall'ordine del giorno del

Senato il progetto surriferito, con che manifestava l'intenzione di non volere, almeno per il momento, farne nulla.

PRESIDENTE. Se sono tutti d'accordo, metterà in votazione anche la quarta proposta, coll'intesa che per essa verrà segnalata in modo speciale l'urgenza della riforma.

È approvata.

AZZOLINI. Fra le altre raccomandazioni al Ministro Guardasigilli vi è pur quella riguardante l'invito da rivolgere ai Procuratori generali perchè nei loro discorsi inaugurali tengano parola delle cause elettorali e degli affari di volontaria e onoraria giurisdizione. A nome del Comitato deve dichiarare che questo, in dipendenza di precedenti analoghi voti, aveva preparato una circolare, la quale fu sottoposta all'approvazione del cessato Guardasigilli, on. Cocco-Ortu, ma di quel progetto di circolare non si è potuto più avere notizia e si cercherà ora di esumarlo.

PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione su questa relazione, invita il prof. Gianturco a riferire « Sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-901. »

GIANTURCO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su di essa.

DE' NEGRI. L'on. Gianturco nella sua perspicua relazione ha fatto qualche osservazione ed espressi alcuni desideri che lo riguardano particolarmente, come direttore generale della statistica. Egli ha osservato che nella statistica italiana delle separazioni personali dei coniugi vi sono parecchi quesiti rimasti senza risposta in un buon numero di casi, e ha manifestato il legittimo desiderio che questi venissero ridotti in avvenire al minimo possibile. Pre-mette che questi casi non sono una specialità della statistica italiana, perchè si trovano in quasi tutte quelle degli altri paesi; e anche nella francese, le cui notizie sono riportate nella relazione del Gianturco, essi sono il doppio e il triplo di quelli della statistica italiana, e richiama questi confronti per persuadere i col-

(1) Veggasi la relazione a pag. 157 del presente volume.

leggi che la universalità dell'inconveniente dimostra che esso è inevitabile.

Le cause che lo producono sono diverse, ma la principale consiste nel fatto che nei verbali di conciliazione o di separazione non figurano tutti i dati richiesti dalla statistica, e quando il cancelliere attende alla compilazione degli elenchi nominativi, non ha più il mezzo di procurarsi le notizie mancanti, perchè bisognerebbe che ricercasse i coniugi che glie le fornissero. Ma spesso anche questi non sono in grado di dare tutte le indicazioni, poichè ignorano talora perfino il proprio anno di nascita, la durata della convivenza coniugale o ricordano queste circostanze con molta indecisione, sicchè il cancelliere preferisce di segnarle come ignote, per evitare gli errori.

Queste sono le giustificazioni che quotidianamente pervengono alla Direzione generale della statistica da parte delle Autorità giudiziarie, alle quali si chiede sempre conto delle circostanze rimaste ignote, ma, il più delle volte, senza ottenere che diventino note. Vi sarebbe un modo col quale si potrebbe almeno ridurre il numero delle richieste rimaste senza risposta, se il Ministero della Giustizia, aggiungendo una circolare alle centinaia già emesse, prescrivesse che il Presidente del Tribunale richieda specificatamente le informazioni occorrenti per la statistica, nell'atto in cui tenta la conciliazione dei coniugi che si vogliono separare. Senza questa ingiunzione non si potrà mai togliere completamente il lamentato inconveniente.

L'on. Gianturco ha anche osservato che i casi di abbandono dell'istanza non sono classificati secondo i motivi, cioè se per conciliazione, per morte, emigrazione, ecc. Se la causa dell'abbandono è la riconciliazione risultante da un atto giudiziario, se ne ha notizia; ma se l'abbandono è motivato da semplice riconciliazione di fatto, o da qualche altro degli indicati motivi, non solo il motivo reale non si conosce, ma è quasi impossibile venirne a cognizione, perchè la richiesta non ha base su qualche atto o documento, ma su una circostanza di fatto che potrebbe al più essere conosciuta, in taluni casi, dalla Autorità di pubblica sicurezza, alla quale quindi bisognerebbe affidare le ricerche per la determinazione del motivo. Cosa difficile, se non impossibile, a farsi.

Un altro dei desideri dell'on. Gianturco riguarda l'indicazione

dell'età in cui si erano sposati i coniugi. Questa notizia si può desumere dagli stati nominativi attuali, perchè vi è indicata l'età dei coniugi; vi si segna la durata della convivenza coniugale, è dunque facile stabilire a quale età ciascuno di essi contrasse matrimonio. Spera di potere in avvenire raccogliere anche questa notizia, la quale non fu spogliata per il passato stante la mancanza di Personale e per la ristrettezza dei mezzi disponibili dalla Direzione generale della statistica. Purtroppo i lavori di questa Direzione sono sempre aumentati e il Personale e i mezzi pecuniari per contro diminuiti; sicchè bisogna ridurre ai limiti strettamente necessari tutti i lavori. Tuttavia promette di tener conto di questo desiderio dell'on. Gianturco per vedere se in avvenire sia possibile appagarlo.

Un altro voto formulato dal prof. Gianturco riguarda il censimento, nel quale egli vorrebbe trovare indicazione non soltanto delle condizioni di stato civile dei censiti — tenendo conto anche dello stato di separazione — per sè stanti, ma in relazione alle professioni.

Il censimento professionale è uno tra i più difficili non solo, ma uno dei più laboriosi. Per quello ultimo italiano si sono adottate 302 voci di professioni e le notizie si hanno non soltanto per i maschi e per le femmine ma in relazione all'età: dai 9 ai 15 anni, fino ai 65 e oltre i 65 anni, e per ciascuna professione si indica se essa veniva esercitata in qualità di principale, di imprenditore, di commesso o di semplice operaio; cioè si ha un complesso di notizie, quali pochi censimenti sogliono dare, compresi quelli speciali fatti da alcuni Stati separatamente dalle periodiche inchieste demografiche generali.

È naturale quindi che tutto il lavoro abbia richiesto molto tempo, tantochè solo fra una quindicina di giorni si potrà pubblicare il 1° volume del censimento professionale e fra 4 mesi il secondo ed ultimo; tempo del resto non eccessivo, se si considera che la Francia deve ancora pubblicare il censimento fatto nel 1896; e se la Germania ha potuto con maggiore sollecitudine compiere e pubblicare i risultati del suo censimento industriale, bisogna anche avvertire che essa vi dedicò 3 milioni e che in Italia per fare non solo quello professionale ma tutto il censimento generale sono state assegnate solo 850,000 lire.

Ora desidera che l'on. Gianturco sappia che, oltre alle difficoltà degli spogli delle notizie dei censimenti, che diventano sempre più laboriosi anche per una sola notizia aggiunta (e nel caso suo, si tratterebbe di aggiungerne parecchie), vi sono difficoltà inerenti alla materia stessa di cui bisogna preoccuparsi, specialmente in un paese, come il nostro, dove la cultura, bisogna confessarlo, è molto bassa. Limitare le domande al numero strettamente necessario, farle nella forma più semplice, sono canoni che si debbono osservare se si vogliono avere risultati attendibili, e lo stesso Consiglio superiore di statistica, al cui esame fu sottoposto il progetto delle richieste da farsi nella scheda di censimento, ha dovuto riconoscere che molte delle richieste che si sarebbero volute fare, era bene che si omettessero, non potendo esserne sicure le risposte. Questo per giustificare ciò che non si è fatto in passato. Quanto all'avvenire, vedendo il tempo che si lascia passare in Italia tra un censimento e l'altro, e anche se il futuro censimento si farà dopo 10 anni dal precedente, dubita molto che egli possa trovarsi ancora a capo della Direzione generale della statistica, ma se per caso egli avesse l'onore di coprire anche allora quel posto, sottoporrà al futuro Consiglio superiore il voto dell'on. Gianturco, perchè decida se potrà essere preso in considerazione oppure no.

Quanto alle classificazioni delle professioni contenute nella statistica delle separazioni coniugali, deve soggiungere che certamente non vi si è potuto dare uno sviluppo quale le professioni hanno nei censimenti, cioè di centinaia di colonne; ma però si è sempre curato che le singole categorie di professioni della statistica delle separazioni si potessero paragonare, con opportuni raggruppamenti delle varie voci, colle notizie del censimento professionale, e così si ha, entro certi limiti, quel coordinamento che basta a far conoscere a grandi linee in quali classi professionali si ricorra più di frequente alla separazione. La statistica italiana delle separazioni, come del resto gentilmente ha ricordato lo stesso on. Gianturco, è una delle più complete, e se non esclude ulteriori perfezionamenti, tuttavia bisogna andar cauti a ritoccarla per solo desiderio di avere di più.

Un'ultima osservazione ha fatto l'on. Gianturco, il quale vorrebbe che dalla statistica della mortalità risultasse se la persona defunta era coniugata — e questo si sa — ed eventualmente separata dall'altro coniuge. Ora non vede la possibilità di avere questa ul-

tima notizia, perchè il numero dei morti e le notizie personali di essi si ricavano dagli atti dello stato civile e il Codice non segna la notizia dello stato di separazione coniugale tra quelle che devono essere contenute nell'atto di morte. È possibile includere in esso una domanda in più di quelle tassativamente prescritte? Non lo crede, ma l'on. Gianturco che è giurista di così insigne valore potrà dire a lui se la richiesta sarebbe legale.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanda il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta alle 16. 20.

Seduta del 14 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Bodio, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Mortara, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14. 30.

PRESIDENTE. Invita il segretario, cav. Aschieri, a leggere il verbale della precedente seduta.

Non essendovi osservazioni, il verbale s'intende approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione concernente le separazioni personali dei coniugi negli anni 1899-1901.

OSTERMANN. Alla lettera *a*) delle conclusioni il Relatore ha notato che, nell'ultimo triennio, per 391 separazioni s'ignorava la durata della convivenza dei coniugi; di 272 coniugi, che ottennero la separazione, s'ignorava l'età assoluta, e per 162 coppie l'età relativa; di 76 coniugi separati erano ignoti i natali (se legittimi o naturali) e di 92 coniugi separati, non si sapeva se fossero stati una sola volta o più volte coniugati.

Giustamente il Relatore osserva che è un margine troppo largo d'incertezze ed urge assottigliarlo. Trattasi indubbiamente di un inconveniente deplorabile, ad ovviare al quale egli crede di indicare un opportuno rimedio.

Nello stato preliminare del tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, fornito del più ampio potere discrezionale, prima di emettere gli opportuni provvedimenti, in merito della domanda di separazione, potrebbe chiedere al Sindaco competente copia dell'atto di matrimonio, dal quale possono trarsi tutti i dati,

che attualmente mancano. Anzi, se si vuole ottenere ancora di più, il Presidente potrebbe chiedere al Sindaco anche lo stato di famiglia del coniuge che domanda la separazione.

PENSERINI. Si associa alla proposta del collega Ostermann. È noto quale sia in proposito la procedura: si fa la domanda e il presidente fissa il giorno della comparizione dei coniugi. Ora nel tempo intermedio il presidente potrebbe richiedere i documenti suindicati. Anzi per esser sicuri che le notizie di cui ora si lamenta la mancanza siano esattamente raccolte, sarebbe opportuno che si compilasse un apposito modulo, sul quale le dette notizie dovrebbero essere trascritte.

E qui deve fare un'altra raccomandazione. Le domande di separazione vengono registrate secondo il loro corso, e si distinguono dalle altre quelle che furono abbandonate, il che significa che fortunatamente parecchi dissidi coniugali furono composti. Ora desidererebbe che si facesse una distinzione delle domande che vennero abbandonate secondo che l'abbandono avvenne prima dell'esperimento di conciliazione o dopo. Questa distinzione ha uno scopo. Le prime domande rappresentano un dissidio iniziale, meno acuto ed importante, dovuto talvolta allo zelo esagerato di qualche avvocato; esse non sono ancora un indice sicuro della volontà decisa di giungere alla separazione, mentre le domande abbandonate dopo l'esperimento di conciliazione rivelano un dissidio molto più grave.

LUCCHINI. Ha ascoltato la bellissima relazione del collega Gianturco ed ha studiato le sue conclusioni che mettono capo a nuove ricerche, in merito delle quali ha già molto largamente risposto il comm. De' Negri. Ora egli sente il bisogno di fare un'osservazione d'ordine generale, che, cioè, ogni volta che si fa uno studio su qualsiasi argomento, si conclude col proporre delle richieste di nuovi dati, mentre rimangono quasi sempre insoddisfatte le esigenze più elementari in argomento. La nostra statistica, che pure è così ricca di notizie, riesce spesso inferiore a quella di altri paesi, come la Francia, dove essa è per contro ristretta a poche e limitate ricerche.

Ora egli vorrebbe che si tenesse distinto tutto quanto risponde alle esigenze ordinarie della statistica, in un determinato campo, da quanto può occorrere per uno studio particolare di un dato argo-

mento, che dovrebbe essere oggetto di speciali inchieste. Non si deve renderē più complicata la statistica generale, ma, come si è fatto per gli istituti complementari del Codice penale e per altri argomenti, quando occorra avere maggiori informazioni, si provvede con inchieste straordinarie. E qui aggiunge, discostandosi alquanto dalla discussione generale, che, coll'attuazione del casellario centrale, si potranno ottenere alcune delle notizie desiderate, senza bisogno di ricorrere a inchieste speciali, la qual cosa gli suggerisce l'idea che si potrebbe studiare anche l'attuazione di uno speciale casellario civile, a fianco di quello penale. E rientrando in argomento, osserva che l'on. Gianturco, dolendosi dell'età troppo giovanile in cui il Codice civile consente le nozze, il che secondo lui è causa di separazioni, vorrebbe elevare l'attuale limite d'età. Ma è da tener presente che molte altre considerazioni concorrono alla determinazione di questo limite, che non è qui il caso di indicare, e sarebbe quindi prematuro un voto nel senso desiderato dal relatore, senza lo studio di tutti gli elementi che debbono concorrere a fissare quel limite.

Egli poi si domanda se l'aumento del numero delle separazioni e dei divorzi si possa proprio ritenere, come ritengono i più, un indice di corruzione. Egli crede che talora possa essere un indice anche di una maggiore dignità personale, e che tanto le separazioni quanto i divorzi contribuiscano a evitare gravi dissidi; e perciò il lamentato aumento non gli pare possa fornire argomento per dire che l'ordine delle famiglie ne sia ora più turbato. La Francia è fra le nazioni dove più si accentua l'aumento dei divorzi, ma l'esperimento non è abbastanza lungo per autorizzare serie e fondate deduzioni. Si guardi il Belgio, ove, come è noto, i due partiti, il cattolico e il liberale, si contendono frequentemente il primato, ed essendo di forze quasi bilanciate, or l'uno or l'altro conquista il potere; ebbene ivi il divorzio esiste da tanti anni, e vi è anche attualmente, nonostante che sia al potere il partito cattolico, che mai non si adoperò per sopprimerlo, e nemmeno per limitarne l'applicazione.

Egli amerebbe che si facesse in questa materia un'altra ricerca, la quale si collega ai suoi studi prediletti: vorrebbe cioè che l'esame delle separazioni coniugali si collegasse con quello della criminalità, sia dei coniugi, sia dei figli, specie se minorenni. Un'altra ricerca che gli sembra utile, sarebbe questa: conoscere

quali risultati diano le separazioni coniugali, ossia ciò che segue alle medesime, senza volere, con questo, penetrare nel sacrario delle famiglie.

Nello stesso modo che, quando si farà la statistica mercè il cartellino del casellario giudiziale, si potrà seguire il condannato anche dopo la sua uscita dal carcere, sarebbe bene poter seguire, per mezzo di un casellario che funzioni nei rapporti civili, anche coloro che per alcuni di questi rapporti ebbero sanzioni giudiziarie.

DE' NEGRI. L'on. Lucchini ha manifestato il desiderio che nella raccolta dei dati statistici, relativi alle separazioni personali, si adoperi un sistema monografico.

Ora egli ricorda che è appunto questo il sistema che si segue per il detto argomento e che è stato adottato anche per altri, quali i fallimenti e le espropriazioni forzate. Per le ulteriori ricerche desiderate dal Lucchini, come quella di tener dietro alle vicende dei coniugi separati, egli ritiene che ciò esorbiti dall'ambito di una statistica giudiziaria e non crede che si possa avviare alcuna indagine nel senso indicato.

Per quanto concerne le istanze abbandonate, il desiderio del comm. Penserini fu già prevenuto dall'Ufficio di statistica, perchè nei moduli con cui si raccolgono le notizie le dette istanze figurano distinte secondo l'epoca dell'abbandono, se cioè anteriore o posteriore al decreto presidenziale; ma non può con sicura coscienza affermare se le notizie così raccolte siano esatte.

Tutte le statistiche che vengono riunite a fine d'anno purtroppo lasciano molto a desiderare quanto alla veridicità dei dati, perchè il lavoro, d'ordinario, si compie affrettatamente collo spoglio dei registri di cancelleria, dove le notizie, per solito, devono essere trascelte in mezzo ad altre, non essendovi sempre speciali registri per i vari argomenti, e quindi è facile incorrere in errori per omissioni o duplicazioni.

Se nelle cancellerie fosse istituito un registro giornaliero, nel quale si annotassero di volta in volta le notizie relative alle separazioni dei coniugi, si avrebbe una assai maggiore garanzia di esattezza; il Ministero di grazia e giustizia potrebbe provvedere a disporre un tale registro.

Quanto a quelle circostanze che rimangono talora ignote, non crede che le lacune possano venire interamente colmate col racco-

mandare ai Presidenti di assumere essi stessi dalla viva voce dei coniugi tutte le notizie personali richieste dalla statistica, perchè talvolta costoro, come ha già accennato, ignorano financo la loro età, e crede quindi molto opportuna la proposta del consigliere Ostermann, che cioè il Presidente del Tribunale richieda al Sindaco gli opportuni certificati di stato civile, dai quali si possano desumere tutte le notizie ricercate dalla statistica.

GIAN TURCO. Deve innanzi tutto dichiarare che a bello studio nella sua relazione ha evitato di toccare la questione del divorzio, sulla quale ha cercato di richiamarlo il collega Lucchini; le osservazioni dal medesimo fatte gli sembrano estranee al campo dell'attuale discussione.

Quanto alle sue conclusioni, egli non ha voluto fare delle vere proposte, perchè si rende conto delle difficoltà a cui ieri ha accennato il Direttore generale della statistica e che impediscono che siano soddisfatte anche le domande di carattere essenziale. Siccome però la statistica italiana delle separazioni coniugali è stata giudicata dall'Yvernès — un competente in materia — la migliore tra quante si pubblicano ora, così da proporla a fondamento della statistica internazionale che in proposito si volesse istituire, così gli parve opportuno esprimere il desiderio che anche le piccole mende potessero scomparire, perchè non può tacere che in taluni punti si riscontra un margine troppo largo d'incertezze per le numerose notizie che rimangono ignote, ed il medesimo comm. De' Negri ha dovuto riconoscere che questo appunto è fondato.

Occorre trovar modo di eliminare il più che sia possibile queste incertezze, e accoglie quindi di buon grado la proposta del collega Ostermann come la più appropriata, e osserva che il Presidente del Tribunale, anche per altre ragioni, deve sentire il dovere di richiedere i detti certificati di stato civile, perchè potrebbe, per esempio, darsi il caso che due persone viventi in concubinato si presentino a richiedere la separazione per crearsi un documento di presunta legittimità del loro stato coniugale. Nè ciò sembri strano, perchè potrebbe essere questo un modo di preordinare la prova del possesso di stato in rapporto alla prole.

Al collega Lucchini, il quale lo ha rimproverato di richiedere troppe notizie, osserva che esso ha finito col domandarne delle altre ancora, di cui riconosce l'importanza, ma che aggraverebbero

sempre più il lavoro statistico. Quanto alla notizia desiderata dal collega Penserini circa le domande abbandonate, trovandola egli pure interessante, si rallegra che il comm. De' Negri abbia assicurato che essa si potrà dedurre in seguito anche dagli attuali prospetti statistici.

E passa a esaminare i dati da lui richiesti. Circa la precoce età in cui è permesso di contrarre matrimonio, egli non ha inteso di fare proposte concrete, sapendo bene che l'argomento deve essere studiato sotto molteplici aspetti, ma di fare una semplice osservazione, essendo evidente la incongruenza della legge, la quale, mentre vieta a 15 e 18 anni di compiere atti relativi al patrimonio, consente poi che a quelle età e, sotto certe condizioni, in età anche inferiore, e cioè 12 anni per le donne e 14 per gli uomini, si possa compiere l'atto più importante e grave della vita. È l'assurdo degli assurdi; e se la statistica potrà dimostrare che matrimoni contratti in età così tenera, quando non si può avere alcuna nozione delle gravi responsabilità a cui si va incontro e rispetto a sè e rispetto ai figli, vanno a finir male, spera che il legislatore italiano si metterà per diversa via, elevando il limite minimo di età. Il consenso degli ascendenti e le autorizzazioni non bastano.

Una ricerca che gli sembra utilissima è quella dell'influenza che può esercitare la presenza dei figli sulla donna e sull'uomo per vedere quale forza di sacrificio i figli sappiano ispirare ad entrambi. Ha ragione di supporre che essa sia maggiore nella donna.

Quanto alle domande abbandonate, gli si è fatto notare che, mancando l'atto giudiziario, non v'è materia per la statistica. Ma a completarla può ricorrersi utilmente ad un altro mezzo d'informazione, al registro dell'anagrafe, dal quale si potrà sapere se i coniugi vivono nella stessa casa o sono separati, se, insomma, risulti da qualche fatto positivo che la convivenza o non fu mai interrotta, o fu ristabilita, o realmente è del tutto cessata. E per la buona tenuta di questi registri, la quale, come è notorio, è assai trascurata, sarebbe opportuno rivolgere speciali raccomandazioni al Ministero dell'interno.

Venendo a dire della mortalità dei coniugi, come si è rilevata quella dei coniugi divorziati e si è trovato che essa è maggiore di quella dei non divorziati, gioverebbe constatare anche quella dei coniugi separati.

Infine, per ciò che attiene alle professioni, ha desiderato, è vero, maggiori specificazioni, ma non quante si trovano nei censimenti. A lui basta che vi sia un certo parallelismo tra le notizie ricavate dai censimenti e quelle della statistica speciale delle separazioni, e ciò per poter porre il fondamento della statistica internazionale, che fu già occasione di un voto dell'*Institut international de statistique*.

A queste sue particolari raccomandazioni il collega Lucchini ha aggiunto quella di fare studi sulla criminalità delle famiglie, e se il comm. De' Negri riuscirà ad appagare anche questo desiderio, egli ne sarà ben lieto.

Nociro. La bella relazione del collega Gianturco gli è parsa come una lanterna che abbia illuminato tutti i vuoti e le mende che si riscontrano nella nostra statistica delle separazioni personali tra coniugi.

A lui pare però che si potrebbe avere una copiosa sorgente di dati statistici nel verbale che si distende davanti al Presidente, nel quale si debbono raccogliere, o si potrebbero raccogliere, tutte le notizie, di cui si lamenta la mancanza.

Finora lo studio sulle separazioni personali dei coniugi fu fatto sempre in confronto coll'istituto del divorzio. Ora che il progetto di legge sul medesimo può dirsi naufragato, il contraccolpo viene risentito anche dal primo istituto, che resta in piedi come una colonna dimezzata.

Tuttavia non si devono tralasciare le indagini su questo argomento e abbandonare lo studio, perchè molti altri aspetti ancora meritano di essere esaminati.

Nulla si è detto dell'influenza che esercita il Presidente del Tribunale sui coniugi, nel tentativo di conciliazione, nè sulle ri-conciliazioni dei coniugi separati. Del pari desidererebbe un'indagine sui veri motivi delle separazioni, giacchè è noto che alcuni dei medesimi sono apparenti ed altri reali, e, mentre per questi ultimi bisogna provare i fatti (sevizie, ingiurie, ecc.) che ne formano il contenuto, per gli altri, come la incompatibilità dei caratteri, le indagini sono meno sicure. Tra i motivi reali accenna all'abbandono, da parte della moglie, della casa coniugale. È molto discutibile se il marito abbia il diritto di ricondurvela anche *manu*

militari. Certo ci troviamo qui davanti ad un fatto, contro il quale mancano sicure sanzioni legali.

GIANTURCO. Al collega Nocito osserva che le notizie circa l'influenza dell'azione del Presidente nel dissidio domestico risultano già dalla sua relazione, poichè si ha notizia delle riconciliazioni avvenute, nelle quali appunto si manifesta l'opera del Presidente.

Il collega Nocito ha anche deplorato che la legge non dia il mezzo di obbligare la moglie a ritornare nella casa coniugale.

Fu questa una questione molto dibattuta. È opinione generale che il Codice abbia preferito all'opera dell'usciera o del carabiniere un altro mezzo, di prendere cioè la fortezza per fame, ammettendo financo il sequestro dei beni parafernali. Questo concetto potrà essere erroneo o per lo meno discutibile, ma non spetta alla Commissione di entrare in questa disamina.

PRESIDENTE. Dopo l'importante discussione fatta, l'opera del Presidente riesce un po' difficile, perchè è costume della nostra Commissione di avere sott'occhio proposte concrete. All'uopo prega il relatore Gianturco e gli altri oratori che intendessero di presentare delle proposte per la votazione, di formularle.

GIANTURCO. Legge il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, lieta di constatare che la statistica giudiziaria italiana in tema di separazioni personali sia generalmente
« ritenuta la migliore fra quelle di tutti i paesi d'Europa, esprime
« il voto che la Direzione generale di statistica, efficacemente secondata dai Ministri di Giustizia e dell'Interno, possa accogliere
« le raccomandazioni del Relatore e istituire altresì opportune indagini sulla criminalità dei coniugi separati e dei loro figli, al
« fine di compiere e approfondire le indagini statistiche sull'istituto
« della separazione personale ».

LUCCHINI. Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, prendendo atto delle conclusioni dell'appaudita relazione Gianturco sulle separazioni personali nell'intento di conoscerne, più completamente che sia possibile, le cause,
« le vicende e gli effetti, nei rapporti della famiglia e dell'ordine sociale, invita il Comitato a presentare uno schema d'inchiesta
« statistica ».

DE' NEGRI. All'on. Gianturco, il quale gli ha fatta un'interpellanza *ad hominem*, dirà che non si rifiuta di ricorrere ai registri anagrafici, ma non garantisce che si possa fare sicuro affidamento sulle loro risultanze. Giacchè è presente l'illustre suo predecessore, comm. Bodio, egli potrà dire quanto si sia lottato, ma con ben scarso profitto, per la buona tenuta dei registri di anagrafe. Anche recentemente è risultato che essi sono tenuti con poca regolarità ed esattezza perfino in alcuno dei Comuni maggiori, che dovrebbero essere i meglio amministrati.

PRESIDENTE. Oltre i due ordini del giorno degli on. Gianturco e Lucchini, ve ne è un altro del comm. Ostermann, così concepito:

« Che le notizie statistiche, che spesso non si hanno dal verbale di esperimento di conciliazione, si attingano dalla copia dell'atto del matrimonio e da uno stato di famiglia da richiedersi, d'ufficio, dal Presidente nel periodo preliminare che precede o la separazione consensuale, o la conciliazione, o la trattazione della causa in sede contenziosa ».

GIANTURCO. La proposta rientra nell'ordine del giorno da lui presentato e quindi se ne può tener conto nel verbale, perchè il Comitato, che dovrà dare esecuzione alle proposte votate, possa averla presente; ma non crede se ne debba fare una votazione a parte.

OSTERMANN. Benchè accetti la proposta Gianturco, tuttavia desidererebbe che fosse votata anche la sua.

MORTARA. Preferirebbe che della mozione Ostermann non si facesse che una semplice menzione nel verbale e non fosse messa ai voti. A suo giudizio, nell'esecuzione pratica essa potrà avere uno scarso risultato, soprattutto se si ha riguardo non ai piccoli Tribunali ma ai grandi, ove sono molte le domande di separazione, e per lo ingombro delle richieste nei municipi maggiori, solo con grande ritardo esse potrebbero venire soddisfatte. E se i Presidenti non facciano le richieste o se i Municipi non rispondano, quali saranno le sanzioni? Oltre a ciò, vi sono difficoltà anche di carattere pratico, derivanti dal non sapere sempre il Presidente a quale Comune debba dirigersi, perchè non sono obbligati i coniugi a dichiarare il Comune dove contrassero matrimonio; così le nascite dei figli possono essere state registrate in vari Comuni dove ebbero residenza i co-

niugi, e si dovrebbero fare allora numerose richieste, creando intralci alla sollecitudine con cui deve compiere l'atto.

PENSERINI. Osserva che il collega Mortara si figura delle difficoltà anche maggiori di quelle che si riscontrano nella pratica.

Egli ed il collega Ostermann possono saperne qualche cosa, avendo presieduto per parecchi anni i due più importanti Tribunali del Regno, e possono assicurarlo che, qualora si adottasse il provvedimento suggerito, si raggiungerebbe senza difficoltà lo scopo prefisso.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Ostermann.

È approvata.

LUCCHINI. Ha creduto di fondere il suo ordine del giorno con quello del collega Gianturco, anche per consacrare nel medesimo il plauso suo e della Commissione alla bella relazione.

GIANTURCO. Accetta la fusione e ringrazia.

L'ordine del giorno Lucchini è così concepito:

« La Commissione, lieta di constatare che la statistica giudiziaria italiana in tema di separazioni personali sia generalmente
« ritenuta la migliore fra quelle di tutti i paesi di Europa, e prendo atto dell'applaudita relazione Gianturco, esprime il voto
« che il Comitato presenti uno schema d'inchiesta statistica sulle
« separazioni personali, coordinando le ricerche giudiziarie con
« quelle dell'Amministrazione dell'interno, e facendo indagini sulla
« criminalità dei coniugi e dei figli, nell'intento di conoscerne più
« estesamente che sia possibile le cause, le vicende e gli effetti, nei
« rapporti della famiglia e dell'ordine sociale ».

PRESIDENTE. Mette ai voti quest'ordine del giorno.

È approvato.

La seduta è tolta alle ore 18.

Seduta del 18 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissarii: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Cocucci, De' Negri, Doria, Grippo, Lucchini, Mortara, Municchi, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14.35.

PRESIDENTE. Invita il cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Prega l'on. Penserini di leggere la relazione « Sui fallimenti nel triennio 1900-1902. »

PENSERINI. Legge la relazione (1).

DE' NEGRI. Comincia col ringraziare il comm. Penserini delle benevole parole rivolte nella sua accuratissima relazione alla Direzione generale della statistica e soggiunge che il desiderio da lui espresso, che nei prospetti numerici sui fallimenti fosse data notizia anche della retrocessione della data della cessazione dei pagamenti, sarebbe già stato soddisfatto se la notizia, che è espressamente richiesta nei registri nominativi, fosse fornita con la dovuta diligenza dalle Autorità giudiziarie. Purtroppo questa notizia non si trova quasi mai segnata negli stati nominativi e quante volte si è richiesta si sono addotte delle difficoltà nel rilevarla, che saranno magari scuse per giustificare la lacuna, ma contro le quali non si può nulla obiettare. Per questa parte adunque egli deve limitarsi ad

(1) Veggasi questa relazione a pag. 188 del presente volume.

assicurare l'on. Penserini che la Direzione generale della statistica desidera quanto lui di fornire in avvenire anche questa notizia e farà del suo meglio per richiederla là dove mancasse, ma che non può assicurare di ottenerla sempre, ciò dipendendo dalla diligenza maggiore o minore dei compilatori delle statistiche nei Tribunali.

Quanto all'altro desiderio di avere dati riguardanti l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, osserva che, in mezzo alla grande quantità di notizie contenute nelle tabelle mandate in esame al relatore, può essergli sfuggita quella concernente appunto l'applicazione di questo articolo 839, del quale si dà conto in due punti, dove si considerano gli effetti penali dell'applicazione di tale articolo e dove se ne considerano gli effetti civili, cioè la cancellazione dall'albo dei falliti, per completo adempimento degli obblighi assunti col concordato.

Passando poi ad altra conclusione della relazione, si associa di buon grado alla proposta di encomio dei due funzionari appartenenti al Tribunale di Genova e parimente a quella di richiamare l'attenzione del Ministro sul grave caso del Tribunale di Tortona, così severamente e giustamente biasimato dal Procuratore generale di Casale, e propone che, invece di fare queste segnalazioni al Ministro col mezzo della relazione presidenziale, la quale non può sempre esser fatta subito dopo queste nostre riunioni, si scriva una lettera alla Divisione competente, invitandola a prendere nota nei fascicoli personali dei funzionari in causa, dei fatti che li riguardano e dei giudizi espressi sul conto loro dai rispettivi Procuratori generali, e questa lettera potrebbe essere scritta dal Segretario permanente della Commissione.

AZZOLINI. Per quanto riguarda le modificazioni dei prospetti statistici per i fallimenti in relazione alle nuove disposizioni legislative riguardanti la procedura per i piccoli fallimenti e il concordato preventivo, assicura il relatore che il Comitato ha già predisposte le opportune variazioni, le quali saranno eseguite nei modelli dei prospetti che verranno distribuiti alle Presidenze dei Tribunali entro il corrente trimestre.

Circa il voto di segnalare i due funzionari del Tribunale di Genova e di richiamare l'attenzione del Ministro sul caso di Tortona, dichiara che è agli ordini della Commissione, e ben volentieri farà quanto in altre consimili occasioni ha già fatto. Ma appunto per i

precedenti, che concernono particolarmente il caso dei funzionari che si dovrebbero elogiare, prega di considerare se convenga dare tanta solennità all'encomio, in guisa che esso venga a risultare da un voto della Commissione. Il giudizio sull'opera dei funzionari per la lode o il biasimo ha già dato materia a discussioni in questa Commissione e si è dovuto, anche recentemente, riconoscere che i rapporti dei Capi di collegio sono da accettare con beneficio d'inventario, perchè bene spesso contengono lunghe filze di nomi di funzionari tutti proposti per lode, senza che risulti, a giustificazione della proposta, che vi fu opera o zelo meritevoli di speciale menzione. Perciò fu deliberato di lasciare questo giudizio sull'opera dei funzionari alla Direzione generale della statistica che possiede gli elementi per farlo con più serietà e fondamento.

Anche nelle relazioni speciali sugli argomenti che vengono qui discussi è occorso di trovare proposte di lode e raramente di biasimo, e con apposito voto furono incitati i relatori a fare sistematicamente le suddette segnalazioni, ma gli elenchi ricevuti mostrano evidentemente che si seguono diversi criteri, dove informati a eccessiva larghezza, dove a rigore e severità, sicchè ne deriva una disparità di trattamento che si deve assolutamente evitare.

Egli teme che si costituisca con le fatte proposte un precedente pericoloso e che si apra la via a frequenti segnalazioni di questo genere, rispetto alle quali la Commissione potrebbe trovarsi seriamente imbarazzata.

Deve poi aggiungere alcune considerazioni circa il caso riferito dal relatore sulle due cooperative di consumo in Tortona. Cooperatore convinto, ha sentito non senza meraviglia che tanto il Procuratore generale di Casale, quanto il Procuratore del Re di Tortona hanno rilevato « un'altra causa dei fallimenti, che pur rientrando in quella generale della concorrenza ha uno speciale motivo dipendente dalla legge, e cioè la *soverchia protezione accordata alle Società cooperative*, ecc. »; accusa questa tanto diffusa quanto infondata! I privilegi concessi dalla legge alle Cooperative di consumo si limitano a quelli contenuti nell'articolo 228 del Codice di commercio, cioè all'esenzione delle tasse di registro, di bollo per gli atti costitutivi, di recesso e di ammissione dei soci, e a qualche speciale, ma limitata, concessione per quelle società che vendono ai soli soci. Così nei Comuni aperti, quando vendano esclusiva-

mente ai soci, esse sono esenti da dazio o tassa di minuta vendita, ma questa concessione è subordinata ad altre speciali condizioni, ond'è spesso contrastata ed argomento di contestazioni. Perciò non può dirsi che le Cooperative di consumo godano di privilegi, mentre poi esse hanno gravi spese di amministrazione, di contabilità e di controllo e nulla possono nascondere, come fanno i privati, all'agente dell'imposte.

Il caso riferito dal Procuratore del Re di Tortona, per quanto riguarda le due Cooperative, una socialista e l'altra cattolica, non ha nulla di speciale e rappresenta una forma comune di concorrenza che potrebbe suggerire discussioni su questioni economiche che non è il caso però di sollevare in questa Commissione.

Quindi, ad evitare il più lontano sospetto che indirettamente qui si venga a ribadire uno dei più infondati preconconcetti, o a giustificare uno dei mezzi più volgari per denigrare nel pubblico l'opera benemerita delle Cooperative di consumo, vorrebbe pregare il comm. Penserini di attenuare con qualche frase il senso delle sue parole.

PENSERINI. Quando il cav. Azzolini domanda a lui di attenuare il giudizio espresso sulle Cooperative, si rivolge male, perchè egli non ha emesso alcun giudizio e si è limitato, come relatore, a riferire l'opinione degli altri, cioè del Procuratore del Re di Tortona e del Procuratore generale di Casale. Ma poichè è tirato in ballo in questa discussione, deve ricordare all'Azzolini che le Cooperative hanno l'esenzione da alcune tasse e nei Comuni aperti anche da quella di minuta vendita, che sta appunto a carico dei venditori al minuto, i quali la pagano sulla differenza risultante tra la merce introdotta e quella rimasta nel negozio, differenza che rappresenta la quantità smerciata. Non discute il principio economico che informa questa disposizione; sarà anche giustissimo, ma non si può negare che quella disposizione esista.

Non è poi vero che le Cooperative vendano ai soli soci, perchè è notorio oramai che palesamente o subdolamente esse vendono a tutti, e quindi si beneficiano di disposizioni di favore anche quelle che ne sarebbero escluse.

Conclude dunque col mantener ferma per questa parte la sua relazione, la quale, ripete, è l'esposizione del perisiero altrui.

Quanto al voto di segnalazione al Ministro, non ha difficoltà di

accettare la proposta del comm. De' Negri e spiega che egli non aveva altro mezzo per far conoscere il lusinghiero giudizio fatto dal Procuratore generale di Genova dell'opera di due suoi funzionari, che quello di riportarlo nella relazione. Egli sa che i rapporti dei Procuratori generali non sono prima comunicati al Ministro, ma direttamente alla persona incaricata di riferire sull'argomento. Bisognava dunque che egli ne facesse menzione; altrimenti nessuno avrebbe più rilevato il desiderio di quel Procuratore generale.

GRIPPO. Per la prima parte, che concerne il giudizio sulle Cooperative di Tortona, si accosta al relatore, il quale in sostanza dice, e dice bene: io non ho espresso un giudizio mio personale, ho riportato l'opinione altrui, come me ne faceva obbligo il mio compito di relatore. Denunciare un caso singolo, però, non vuol dire sollevare una questione di massima, e qui non si è parlato che di due Cooperative, le quali si sono fatta una concorrenza sfrenata, e hanno dovuto soccombere entrambe, dopo aver trascinato nella rovina anche altri piccoli esercenti. È dunque un caso singolare che è bene segnalare, senza, ripete, risalire a questioni di massima.

È certo che le Società cooperative sono state aidate anche per quella tendenza che vi è a favorire le aspirazioni delle classi operaie; e non soltanto quelle di consumo, ma anche quelle di lavoro hanno trovato e trovano appoggio nel legislatore, che largheggia verso di queste in benefici, che ragioni di prudenza consiglierebbero di tenere in più ristretti limiti. Per quanto riguarda poi le Cooperative di consumo, il favorirne lo sviluppo nei piccoli centri, dove le popolazioni possono essere alla mercè di pochi speculatori, è concetto provvido di governo e perciò encomiabile.

Ne possono nascere inconvenienti dovuti alla impreparazione di chi le regge, all'avventatezza, anche ad una concorrenza sleale, ma non ne resta infirmato perciò il principio che le informa. Il caso di Tortona rientra in questa categoria; fu un guaio e il relatore ha fatto bene a segnalarlo. Ma vi fu un secondo guaio, la tolleranza eccessiva del magistrato, ed è dovere denunciare anche questa, essendo documentata in un rapporto del magistrato. Ciò facendo non si esorbita dal campo degli studi della Commissione, la quale può accettare tranquillamente il voto del relatore.

Quanto alla seconda questione, riguardante i due funzionari proposti per una lode al Ministero, osserva che la Commissione si

dovrebbe astenersi da queste segnalazioni, perchè o si fa torto al Procuratore Generale o al Ministro: al Procuratore generale, perchè non ha segnalato direttamente il caso ed implicitamente si verrebbe a dirgli che non ha fatto il suo dovere; al Ministro perchè non ha provveduto, se la segnalazione gli fu fatta. Quindi prega il relatore di sopprimere la lettera a) della seconda proposta, risultando del resto dalla discussione e dai verbali il giudizio del Procuratore generale di Genova sui due funzionari encomiati.

MUNICCHI. Pare a lui che l'osservazione del cav. Azzolini sia grave e seria. È vero, come ha detto l'onorevole Penserini, che il relatore, quando adempie al suo compito, riporta le opinioni e i voti dei Procuratori generali o dei Procuratori del Re e fa funzione di storico, ma è anche vero che, se si riporta un errore e non vi si aggiunge una parola, una frase che lo rilevi, si viene come a sanzionare l'errore e può parere che la Commissione faccia suo l'erroneo giudizio. Ora nella diligentissima relazione del collega Penserini è riportato il giudizio che causa di alcuni fallimenti di Tortona sia stato anche il favore della legge per le Cooperative. Questo giudizio è errato. Nei comuni aperti, come fu osservato, le Cooperative godono della esenzione dalla tassa di minuta vendita, ma nei comuni chiusi (e Tortona è un comune chiuso) non godono alcun privilegio. Ed è tanto più importante rilevare l'errore, perchè è nell'opinione generale del volgo che le Cooperative siano enti privilegiati. All'incontro osserva che esse, rispetto ai piccoli commercianti, hanno degli svantaggi, perchè questi, secondando la tendenza generale di sottrarsi fin che è possibile al pagamento delle tasse, possono facilmente nascondere la verità sui loro profitti, mentre le Cooperative debbono presentare i loro bilanci e non possono nascondere nulla. Per tutte queste considerazioni vorrebbe pregare il collega Penserini di aggiungere una sola parola che condanni la opinione espressa dai magistrati di Tortona e di Casale.

Conviene poi con l'Azzolini che l'elogio ai funzionari di Genova non debba avere troppa solennità. Il Procuratore generale di quella Corte, per sua bontà, ha voluto encomiare un giudice e un cancelliere che aveva incaricati di una ispezione, ma molti altri funzionari vi possono essere che i loro superiori, benchè ne fossero meritevoli, non hanno creduto di dover menzionare, e quindi si può avere una disparità di trattamento e creare precedenti pericolosi.

Una lettera al Capo della divisione competente gli par poco, ma nemmeno si deve eccedere con un voto solenne della Commissione.

PENSERINI. È lieto di dichiarare che il voto dell'onorevole Municchi è già soddisfatto, perchè nella relazione, là dove è riferito il caso, egli, come relatore, osserva che *non tanto il favore della legge*, quanto la concorrenza rovinosa ne è addebitabile.

Che poi questo favore ci sia, non può esser dubbio, perchè sa che non soltanto nei Comuni aperti, ma anche in alcuni Comuni chiusi, oltre al dazio di consumo, vi è la tassa di minuta vendita; vi era certamente a Urbino, fino a ieri Comune chiuso, vi è a Pesaro che lo è tuttora. Ma questa discussione è, a suo avviso, inutile; egli ha fatto opera di relatore, cioè ha riferito ciò che su questo punto hanno detto un Procuratore generale e un Procuratore del Re, e di suo, anzi, ha aggiunto una frase che attenua il concetto nel senso desiderato dal sen. Municchi.

Quanto al voto di lode, anche qui ha creduto suo obbligo ricordare il desiderio espresso dal Procuratore generale di Genova, avendo la persuasione che nessun altro lo avrebbe rilevato, essendo compito del relatore raccogliere dai vari rapporti quanto interessa far conoscere al Ministro. Circa il modo di comunicare al Guardasigilli il voto, si rimette completamente ai colleghi.

MUNICCHI. Fa presente al comm. Penserini che la tassa di minuta vendita nei comuni chiusi si chiama tassa di esercizio e di vendita, e questa la pagano anche le Cooperative.

Prega il collega di accogliere il suo desiderio, che verrebbe soddisfatto semplicemente levandò la parola *tanto* dove è detto « non tanto il favore della legge ». Insiste in questa sua preghiera, perchè la cosa ha molta importanza.

PENSERINI. Non è disposto a modificare nulla.

AZZOLINI. Ringrazia vivamente il sen. Municchi per l'autorevole conferma data alle sue asserzioni e siccome da anni partecipa all'amministrazione di una importante cooperativa di consumo, ripete che queste Società non godono alcun privilegio, nessuna esenzione da tasse o dazi governativi o municipali.

PRESIDENTE. La questione è certamente importantissima, ma per la Commissione è secondaria e se il relatore si rifiuta, come

pare, di accogliere la preghiera del sen. Municchi, a sua volta egli deve pregare questo di non insistere, perchè si darebbe forse eccessiva importanza alla questione.

Resta l'altro punto dell'elogio ai due funzionari di Genova, ma su ciò pare che vi sia accordo nel fare la segnalazione a mezzo del Segretario permanente, in via amministrativa.

Legge le proposte contenute nella relazione.

La prima è così concepita:

« La Commissione raccomanda alla Direzione generale di statistica di riassumere nelle tabelle numeriche dagli stati nominali anche le notizie concernenti la retrodata della cessazione dei pagamenti, l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, demandando al Comitato la compilazione dei relativi « moduli ».

DE' NEGRI. Per la prima parte accetta la raccomandazione, ma per la seconda gli pare che già vi siano nelle tabelle sui fallimenti quelle notizie che domanda l'on. Penserini.

PENSERINI. Non bastano le notizie che si pubblicano ora, non essendo completamente analizzati gli effetti dell'articolo 839 del Codice di commercio, così per la parte penale, come per la parte civile. Converrebbe anche riunire le notizie per avere sott'occhio tutto il materiale e poter valutare l'applicazione del detto articolo.

DE' NEGRI. Accetta di studiare in quale miglior modo si possa soddisfare il desiderio del comm. Penserini, pur essendo persuaso che la statistica raccolga in proposito le notizie volute tanto per gli effetti penali, quanto per gli effetti civili dell'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la questione sarà studiata in seno al Comitato, pone ai voti l'intera proposta n. 1.

È approvata.

PRESIDENTE. Legge la seconda proposta, dalla quale resta eliminata la lettera a).

Pone ai voti la conclusione segnata colla lettera b), che è del seguente tenore:

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro di grazia e giustizia sul dubbio elevato dal Procuratore generale di Casale, intorno alla pubblicazione prescritta dagli articoli 696 e 917 del « Codice di commercio anche delle ordinanze e sentenze penali di « non farsi luogo a procedimento ».

Messa ai voti, la proposta b) è approvata.

Parimente sono approvate le proposte c), d) ed e) e la terza proposta, successivamente e singolarmente messe ai voti e così concepite:

« Richiamare l'attenzione del Ministro di grazia e giustizia:

« c) sui fallimenti antiquati al Tribunale di Savona;

« d) sulla relazione della Procura generale di Casale pel « 1902 intorno al fallimento della Società cooperativa di consumo cattolica in Tortona;

« e) sulla sospensione, in alcuni distretti, della istruttoria « penale durante il termine concesso per l'adempimento degli ob- « blighi assunti col concordato, quando fu applicato l'articolo 839, « Codice di commercio anche per gli effetti penali;

« 3^a. La Commissione esprime il voto che venga sollecitata la « riforma della legge sul fallimento ».

La seduta è tolta alle ore 16. 30.

Seduta del 19 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Cocucci, De' Negri, Doria, Grippo, Lucchini, Mortara, Municchi, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14. 40.

PRESIDENTE. Invita il cav. Aschieri a leggere il verbale della precedente seduta.

PENSERINI. Prende occasione dalla lettura del verbale per fare una dichiarazione. Circa la proposta contenuta nella sua relazione sui fallimenti, riguardante il desiderio da lui espresso di avere notizia delle retrodatazioni fissate per la cessazione dei pagamenti, il collega De' Negri fece presenti le difficoltà che si sono verificate in passato per avere questa notizia. Egli è appunto per ciò che ha rivolto invito a chi di ragione per provvedere affinché la notizia venga data in avvenire, essendo essa importantissima, specialmente in vista della riforma delle disposizioni di legge sui fallimenti; per la quale si introdurrebbe un periodo di sospetto più o meno lungo secondo la natura del negozio avvenuto in tale periodo anteriore alla dichiarazione del fallimento.

Ha anche domandato nelle sue conclusioni, maggiori notizie circa l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, e in sostanza il comm. De' Negri gli ha risposto: *frustra petis quod intus habes*; perchè, da una parte si hanno i casi di cancellazione dall'albo del nome del fallito, per compiuto adempimento degli obblighi assunti col concordato, dall'altra i casi in cui si dovette arrestare l'azione penale, appunto per il detto articolo 839,

dunque non occorre di più. Orbene si può ed è desiderabile avere di più. Colle notizie che si danno ora, si vengono a conoscere gli effetti dell'applicazione dell'articolo 839, non già il numero delle volte in cui furono concessi i benefici del detto articolo, poichè possono non avere avuto effetto, vuoi per non completa esecuzione del concordato, vuoi perchè, se limitati agli effetti civili, non sempre il fallito ha cura di provocare la sentenza che ne constata la esecuzione. Dai casi indicati non si può quindi rilevare la larghezza o meno dell'applicazione, la quale si sa che è variabilissima da tribunale a tribunale ed occorrerebbe poterla disciplinare per toglierne le disuguaglianze. In conclusione egli domanda questo: che dalla statistica dei fallimenti si possa rilevare il numero delle volte in cui si concessero i benefici dell'articolo 839 del Codice di commercio.

DE' NEGRI. Non ha che a riportarsi all'ultima dichiarazione fatta ieri sera, e cioè che di buon grado nel Comitato studierà il modo di soddisfare questo desiderio del collega Penserini.

PRESIDENTE. Poichè le dichiarazioni dell'on. Penserini non riguardano il verbale, non resta che prenderne atto, e se altri non domanda la parola, s'intenderà che il verbale è approvato.

È approvato.

PRESIDENTE. Invita il Direttore generale della statistica, commendatore De' Negri, a leggere la relazione « Sul lavoro delle Autorità giudiziarie in rapporto alle circoscrizioni territoriali. »

DE' NEGRI. Pregha uno dei segretari di leggere la relazione.

ASCHIERI. Legge la relazione (1).

LUCCHINI. Non può non associarsi alla conclusione della accuratissima relazione, con cui si fa voto perchè le due riforme dell'ordinamento giudiziario e delle circoscrizioni siano congiunte insieme, essendo strettamente vincolate l'una all'altra.

Il progetto ultimo di riforma dell'ordinamento giudiziario, provvidenzialmente caduto, e, spera, per sempre, tra gli altri inconvenienti aveva pur quello di sollevare agitazioni morbose, le quali potevano avere effetti pericolosi, perchè, mentre, da un lato, si ostentava di fare una riforma la quale non toccasse alle circoscrizioni,

(1) Veggasi questa relazione a pag. 310 del presente volume.

dall'altro si toccavano proprio quelle minori, ferendo i sentimenti del paese. La riforma dell'ordinamento, scompagnata dalla riforma delle circoscrizioni, è un assurdo, e dirà di più, benchè riconosca che qui non è il caso di parlarne, che esse non si possono nemmeno scompagnare dall'altra della procedura, perchè il numero dei magistrati e la loro distribuzione nel Regno dipendono necessariamente dai criteri di competenza e dai modi con cui funzionano. Mentre però è lieto di esprimere adesione in massima alle conclusioni della relazione, non può astenersi dal manifestare qualche dubbio su speciali punti.

Una prima osservazione deve fare sul numero degli atti, anzi delle sentenze, che costituiscono la base del lavoro, dal qual numero si sarebbe poi misurata la sperequazione del lavoro tra sede e sede. Pur riconoscendo che questa sperequazione esiste, avverte che non si può restringere a questo solo criterio il giudizio sulla maggiore o minore importanza di un centro giudiziario, perchè molti altri elementi debbono concorrere in quel giudizio, i quali vengono a dare un peso statistico diverso alle cifre che rappresentano il lavoro. La popolazione influisce molto, anzi preponderantemente su questo dato, perchè, dove è una popolazione compatta raggruppata attorno a un centro, ivi si avrà un maggior lavoro. Ma sonvi altri elementi che esercitano la loro influenza, quali l'estensione del territorio, le distanze dei luoghi abitati dal centro maggiore, le vie di comunicazione, facili o difficili; insomma elementi diversi che forniscono criteri diversi.

Deve dunque esprimere il voto, che si proseguano le ricerche per mettere in chiaro anche gli elementi da lui indicati.

Altra osservazione. Il collega De' Negri per le magistrature collegiali ha sempre parlato dell'unità collegio e non anche del numero dei magistrati che le compongono; ora la quantità del lavoro si deve necessariamente commisurare al numero dei giudici che fan parte del collegio e da questo confronto soltanto si potrà indurre se il numero delle sentenze sia scarso o no. Del resto, ricorda che simile studio è stato fatto in occasione dell'accennata riforma giudiziaria, alla quale sa che ha collaborato anche il comm. De' Negri.

Il relatore ha detto che dov'è scarso il lavoro non si può pensare che a una riduzione delle magistrature, e dove esso fosse esu-

berante si dovrebbe provvedere con accrescere il numero dei magistrati. Mette in guardia contro questa tendenza, che fu secondata recentemente per il Tribunale di Milano, provvedendosi con una legge speciale. Il numero dei magistrati esistenti è già esorbitante, perchè il paese non può darne tanti che rispondano a tutte le doti richieste all'uopo e che riguardano non soltanto la mente e la coltura, ma eziandio il carattere, la severità, l'indipendenza, e costituiscono le prerogative più belle del giudice. La riforma giudiziaria ultima presentata, se aveva un lato buono, era quello di ridurre, forse di un quarto, il numero dei magistrati, benchè egli temesse che in sostanza si sarebbe finito per cambiare il grado, ma non il numero dei magistrati, massime nelle giurisdizioni mandamentali. Nessuna riforma dunque che tenda ad aumentare il numero attuale dei magistrati.

E poichè nella relazione De' Negri ne trova cenno, vorrebbe che la Commissione facesse risaltare un altro punto degno di considerazione, perchè influisce sulla quantità del lavoro, e cioè la troppo lunga durata dei procedimenti. Vi sono procedimenti che hanno durate iperboliche, arringhe di avvocati che si svolgono per settimane, complici i magistrati che tollerano simili eccessi. Il fatto non ha riscontro in nessun altro paese, e si è veduta la Francia sbrigare in poco tempo processi di una gravità eccezionale, che in Italia sarebbero durati degli anni.

Anche questo punto della durata dei processi desidera che sia argomento degli studi della Commissione. Non formula proposte, nella fiducia che il Comitato permanente tenga presente, nel predisporre i nuovi studi, questi suoi voti.

PENSERINI. Non entra nel merito delle questioni sollevate dall'on. Lucchini circa la riforma giudiziaria. La relazione del comm. De' Negri non è fatta allo scopo di preparare una riforma dell'ordinamento giudiziario, ma è uno studio sul numero degli affari trattati dalle singole magistrature. E se ha preso la parola, è soltanto perchè il suo silenzio non fosse interpretato come approvazione delle aspre censure che il collega ha rivolto al progetto dell'onorevole Cocco-Ortu, contro le quali censure protesta energicamente.

DE' NEGRI. Gli spiace che l'illustre suo amico Lucchini non abbia potuto dare che un'occhiata fugace alla modesta relazione da

lui presentata, e che perciò gli siano sfuggite alcune cose che rispondono ai desideri da lui manifestati.

Nella propria relazione, dopo avere premesso che tre sono i principali fattori da tenersi presenti nello studio delle circoscrizioni: superficie, popolazione e lavoro, avverte, in più punti, che ve ne sono altri meritevoli di particolare considerazione, ed ha espressamente accennato alle condizioni climatologiche e topografiche le quali sono appunto determinate dalla situazione dei luoghi, dalle condizioni di viabilità, dalla facilità delle comunicazioni e così via. Non le ha esaminate più partitamente perchè non era suo compito mettere in relazione i vari fattori, compresi i secondari, ciò spettando a chi debba praticamente attendere alla riforma delle circoscrizioni.

L'on. Lucchini desiderava ancora qualche cosa di più, p. e., delle notizie sulle distanze, ma è evidente che simili notizie non si possono dare che singolarmente caso per caso, e formano oggetto di uno studio che esce dal campo statistico e interessa soltanto il campo dell'esecuzione, per avere un'equa distribuzione delle magistrature nel territorio del Regno.

Quanto al numero dei magistrati egli ha bensì detto che, per eliminare l'inconveniente dell'eccessivo lavoro in alcune sedi, si sarebbe potuto accrescervi il Personale, ma ha avvertito che non crede consigliabile questo espediente per le stesse considerazioni fatte dal collega Lucchini.

Contrariamente poi a quanto opina l'on. Lucchini, egli crede che il maggiore o minor lavoro di un collegio giudiziario non abbia una necessaria correlazione col numero nè colle qualità dei funzionari che lo compongono, ma dipenda essenzialmente da circostanze indipendenti da questi. Ad esempio, l'esiguo numero delle sentenze rese dal Tribunale di Bobbio (73) non dipende certamente da neghittosità dei tre magistrati che lo costituiscono e che non potrebbero essere certamente diminuiti, ma dalla scarsa litigiosità e delinquenza. Quando si rifletta che le cifre da lui esposte sono il risultato della osservazione di cinque anni si capisce subito che non possono essere state influenzate dalla maggiore o minore operosità dei magistrati.

Lo studio del numero dei magistrati da assegnarsi ad ogni Collegio — altro dei desideri dell'on. Lucchini — esorbitava dal

mandato che egli aveva, perchè rientra nel campo della riforma dell'ordinamento giudiziario, il quale argomento non è in discussione. In occasione di riforme di questa specie, uno dei punti interessanti da studiare è proprio quello indicato dal Lucchini e, poichè non si possono valutare *a priori* rigorosamente gli effetti della riforma, si usa la cautela di determinare il numero dei magistrati soltanto in via provvisoria, salvo poi a rettificare i quadri dopo l'esperienza di alcuni anni.

Così fu fatto per l'abolizione dei Tribunali di commercio nel 1888, così si sarebbe fatto ora per l'attuazione del progetto dell'on. Cocco-Ortu che prevedeva un periodo di esperimento di un triennio.

GRIPPO. Effettivamente bisogna limitare la discussione alla questione posta nella conclusione del relatore e intorno alla quale fortunatamente vi è l'accordo generale; come tutti convengono che non si deve discutere sui difetti o sui pregi della tramontata riforma giudiziaria. Con questa relazione si è inteso di raccogliere il materiale per ulteriori studi da servire per un'eventuale riforma delle circoscrizioni.

Certamente vi sono sperequazioni nel lavoro che si dovrebbero correggere, e cominciando dai più alti gradi nota che le Corti di cassazione presentano cifre disparatissime; ma chi oserebbe di toccare la circoscrizione della Corte di Firenze, ed anche di quella di Palermo, dove il lavoro è minore, per equilibrarlo con quello delle altre Corti che ne hanno assai di più? E chi non sa che la Corte d'appello di Lucca potrebbe fondersi con quella di Firenze, quella di Casale con la Corte di Milano e così via? Ma una riforma delle circoscrizioni tocca assai più interessi che la stessa riforma dell'ordinamento e va studiata con tutte quelle cautele che richiede il grave argomento. La Commissione di statistica deve limitarsi, seguendo il relatore, ad esprimere il voto che si correggano queste sperequazioni con uno studio ponderato delle due riforme, quella dell'ordinamento e quella delle circoscrizioni, facendo l'augurio che entrambe possano vedere presto e felicemente la luce.

LUCCHINI. Mantiene le sue osservazioni, nonostante le proteste del collega Penserini, circa il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario caduto, e spera irremissibilmente, e all'amico De' Negri fa notare che egli non voleva uno studio particolareggiato di

ogni caso singolo, il che sarebbe stato esorbitante. Ma anche a prescindere da ciò, ritiene che non sarebbe fuor di luogo procedere innanzi in questi studi, prendendo in esame anche gli altri elementi da lui accennati, non allo scopo di illustrazione di una riforma giudiziaria, ma per mettere meglio in evidenza le condizioni attuali delle circoscrizioni. Ha la speranza che questo studio del Direttore generale della statistica non sia l'ultimo sull'argomento e che nelle future relazioni si possa andare anche più innanzi. Se lo studio si dovesse esaurire con questa pur pregevole relazione, temo che essa consoliderebbe un erroneo pregiudizio, che, cioè, le sole sentenze siano l'indice del lavoro giudiziario.

Esprime un voto, non fa una proposta, perchè spera che il Comitato ne tenga conto ugualmente.

PRESIDENTE. Non resta dunque che mettere ai voti la proposta De' Negri.

La legge:

« La Commissione, udita la lettura della relazione sul lavoro delle
« Autorità giudiziarie, in rapporto alle circoscrizioni, persuasa che
« queste debbano essere modificate per eliminare gli inconvenienti,
« che oggi si lamentano, di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro e di
« altre dove questo è in misura esuberante, e convinta che giovi
« attuare insieme la riforma delle circoscrizioni e quella dell'ordi-
« namento giudiziario, fa voti perchè, riprendendosi gli studi ora
« interrotti su quest'ultimo argomento, siano insieme studiate le
« riforme più convenienti da introdursi nelle circoscrizioni giudi-
« ziarie ».

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è levata alle ore 16. 20.

Seduta del 20 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, De' Negri, Doria, Lucchini, Ostermann, Cocucci, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, Penserini, Municchi, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 14. 30.

PRESIDENTE. Invita il cav. Aschieri a leggere il verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita l'on. Lucchini a leggere la relazione « Su alcuni istituti complementari del Codice penale ».

LUCCHINI. Legge la relazione (1).

DE' NEGRI. Sarebbe superfluo rilevare la diligenza e l'acume singolari con cui il collega Lucchini ha svolto il tema. Oramai la Commissione è abituata a riscontrare in tutti i lavori del collega l'orma del leone. Ha chiesto la parola soltanto per fare le più ampie riserve sull'esattezza dei dati statistici raccolti col mezzo di inchieste speciali, tanto più quando questi dati sono discordi da quelli che si raccolgono annualmente per mezzo della statistica generale. Nel caso attuale, non per amore dell'Ufficio che ha l'onore di dirigere, ma per meditata convinzione, deve dichiarare che le cifre attendibili sono quelle delle statistiche giudiziarie annuali, perchè sono ricavate dai registri giornalieri nei quali gli errori sono meno

(1) Veggasi questa relazione a pag. 501 del presente volume.

probabili, poichè le registrazioni sone fatte volta per volta che il fatto statistico si è compiuto e quando il compilatore è in possesso di tutti i documenti dai quali si ricavano le notizie.

I dati invece delle inchieste speciali, soprattutto se si riferiscono ad anni passati, come questa attuale che risaliva a 3 e 5 anni addietro, quando cioè le ricerche debbono farsi collo spoglio di numerosi registri generali, non preordinati allo scopo statistico speciale che si ha in mira, difficilmente possono riuscire attendibili.

PENSERINI. Fa presente al Presidente che gli pare difficile possa terminarsi oggi la discussione su questo argomento e ne propone il rinvio a domani.

MUNICCHI. Si associa a questa proposta. La relazione Lucchini è troppo grave ed importante perchè possa bastare la semplice, fugace lettura della medesima. Trattandosi di giudicare il funzionamento di istituti che figurano nel nostro Codice penale, e che, a giudizio del relatore, restano ineseguiti per colpa ed inerzia di coloro che debbono applicarli, la Commissione deve sentire il bisogno di meglio studiare il testo della relazione Lucchini, per poter dare un voto coscienzioso ed illuminato.

PRESIDENTE. Si resta intesi che la seduta è rinviata a domani alle ore 16 e mezza.

La seduta è tolta alle ore 17.

Seduta del 21 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Municchi, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 16. 30.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Dà la parola al cav. Azzolini per chiarire alcune aggiunte che egli intenderebbe fare alle comunicazioni del Comitato.

AZZOLINI. Nelle comunicazioni da lui presentate a nome del Comitato permanente è stato riferito quanto fu fatto dal Comitato e dal Ministero della giustizia rispetto alle indagini statistiche sull'esecuzione delle sentenze penali, sull'irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile e sul gratuito patrocinio.

Per quest'ultimo argomento fu segnalato che il Procuratore generale di Torino aveva con suo rapporto speciale fornito utili spiegazioni sulle discordanze che si erano verificate fra le notizie comunicate al Ministero e quelle raccolte dalla Direzione generale della statistica, concludendo che il modo affrettato col quale alla fine dell'anno si mettono insieme le notizie richieste dalla detta Direzione generale, era la causa principale delle lamentate discordanze, poichè gli errori di compilazione venivano corretti in seguito facendosi lo spoglio delle notizie contenute nei prospetti nominativi. Perciò crede opportuno che si diano istruzioni generali

sulla compilazione delle tabelle concernenti il gratuito patrocinio, prendendo occasione dalle osservazioni fatte dal Procuratore generale di Torino per rettificare alcune idee, le quali non sono da approvare interamente e che potrebbero essere divise anche da altri Procuratori generali. Così sarà bene spiegare che se si segue il metodo più semplice nella raccolta delle notizie statistiche, non vi può essere fretta nella compilazione di queste, avendo le Autorità giudiziarie tutto il tempo possibile per fare il lavoro con comodo, come del resto si fa già fin d'ora, poichè se è vero che per la compilazione delle relazioni annuali da leggere nella seduta di inaugurazione dell'anno giudiziario, si mettono insieme le notizie con molta fretta, la quale è indubbiamente causa di errori, è anche vero che si tratta di un lavoro *provvisorio*, il quale concerne soltanto una parte dell'anno (undici mesi), ma dopo la lettura di questa relazione annuale, le cancellerie e le segreterie hanno tutto il tempo necessario per rettificare il lavoro già fatto, ove fosse errato, e per completarlo con le notizie del dodicesimo mese. Queste istruzioni certamente gioverebbero a chiarire equivoci se mai ve ne fossero.

Così per quanto concerne le irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri dello stato civile deve informare come la Procura generale di Napoli, in seguito alla recente circolare con la quale furono date nuove istruzioni per la raccolta delle notizie e si approvarono i nuovi modelli, ha diramato a sua volta con lodevole diligenza una circolare ai dipendenti uffici per ottenere da tutti l'adempimento delle norme impartite. Se non che in questa circolare sono anche istruzioni che contraddicono a quelle ministeriali in quanto si legittimerebbe il dubbio che i prospetti ultimamente approvati non abbiano abrogati i precedenti, tanto da incoraggiare gli uffici a continuare nel sistema antico. Inoltre si avverte che il numero dei procedimenti penali esauriti per le irregolarità riscontrate deve essere uguale al numero di queste segnate nei prospetti, mentre nella circolare ministeriale sono chiaramente indicate le ragioni per le quali le due notizie non possono concordare tra loro. È dunque manifesta la necessità di fornire ulteriori spiegazioni.

Peggio ancora vanno le cose circa l'indagine sull'esecuzione delle sentenze penali. La Commissione forse ricorda che la principale cagione dell'insuccesso dell'ultima inchiesta fu dovuta al fatto che le Autorità giudiziarie ritennero di dovere escludere dagli

elenchi le sentenze rimaste in eseguite per motivi non addebitabili ad esse, e quindi principalmente tutte quelle sentenze relative a condannati che furono dichiarati irreperibili. È naturale quindi che la circolare con cui fu ordinata su nuove basi la futura inchiesta abbia ben chiarito l'equivoco nel quale si era caduti e abbia dato istruzioni, che si credevano chiare e precise, per evitare che l'errore si ripetesse. Ebbene due Procure generali, Ancona e Palermo, hanno ancora insistito presso il Ministero perchè non si comprendessero negli elenchi quelle sentenze per le quali vi era stato il mandato di cattura seguito da verbale di vane ricerche! • E di più sono state date istruzioni dalle predette Procure generali perchè non si tenga nota delle sentenze di data molto antica, dichiarando che altrimenti bisognerebbe risalire a 30 anni indietro, cioè al compimento del tempo della prescrizione, soggiungendo che le notizie su queste ultime sentenze interessano il Ministero dell'interno e non quello della giustizia!

Poichè siffatte discordi interpretazioni sono state possibili fra queste Procure generali, che ciò nondimeno sono da segnalare fra quelle che almeno hanno mostrato di interessarsi alle ordinate ricerche e sono fra le pochissime che hanno fatto sentire la loro voce, sebbene non fosse all'unisono con quella ministeriale, egli si preoccupa del silenzio di tutte le altre e teme che questo silenzio sia gravido di pericoli. Da ciò l'opportunità dell'autorizzazione che egli domanda alla Commissione di fare subito un estratto a parte delle Comunicazioni, opportunamente ampliate con istruzioni nei sensi indicati, per mandarle a tutte le Procure generali perchè nel dare istruzioni sulla compilazione delle accennate statistiche, i funzionari ad esse addetti seguano in modo uniforme le norme tracciate dal Ministero.

La Commissione approva la proposta del cav. Azzolini, di ampliare con opportune dilucidazioni le Comunicazioni del Comitato nei punti suaccennati.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione dell'on. Lucchini letta nella seduta di ieri, intorno agli istituti complementari delle penalità, e premette una raccomandazione ai colleghi che si sono iscritti per parlare, di essere cioè il più che possibile concisi e di svolgere i loro discorsi intorno a proposizioni concrete per evitare le facili digressioni.

Con ciò egli non intende di vincolare menomamente la libertà di parola, ma soltanto di regolare la discussione affinché ne derivino risultati pratici.

PENSERINI. La lettura della relazione dell'on. Lucchini ha prodotto in lui un'impressione che desidera manifestare ai colleghi, e cioè che il relatore — il quale, come è noto, ebbe parte considerevole nei lavori del Codice penale italiano — abbia giudicato del funzionamento degli istituti complementari della penalità con quell'affetto paterno (e sarebbe tentato di dire materno, tanta è la delicatezza del sentimento) che spesso rende ciechi e gelosi, soprattutto quando si porti un giudizio non benevolo sui propri cari. Perciò egli crede che il Lucchini sia stato involontariamente troppo severo verso i funzionari del Pubblico Ministero, molti dei quali non dimostrano eccessive simpatie verso i detti istituti. Riconosce che una parte di vero in ciò che ha osservato il Lucchini vi è indubbiamente, ma crede anche di poter dire che la censura in qualche parte è per lo meno eccessiva, perchè lo stesso Lucchini ha dovuto riconoscere che per due degli istituti suddetti, e cioè l'*arresto in casa* e la *prestazione d'opera*, vi sono realmente difficoltà di applicazione che non hanno nulla da vedere con la buona o cattiva volontà dei magistrati, ma dipendono da cause intrinseche agli istituti medesimi, e cioè la difficoltà di vigilanza per il primo e la mancanza di case di lavoro per la seconda.

Che manchino realmente le *case di lavoro* non si può negare, nè gli pare esatta l'osservazione del Relatore, che i Procuratori generali abbiano inteso di lamentare la mancanza delle case di lavoro *ad hoc*, perchè gli stessi Procuratori generali hanno fornito notizie anche di istituti analoghi, il che prova che non è vero che avessero una nozione ristretta dei detti istituti. Così pure per la sorveglianza su coloro che scontano l'arresto in casa, il relatore ha espresso l'opinione che potrebbe essere più attiva, se si distogliesse una parte degli agenti da altri servizi e si assegnasse a questo. Egli invece raccomanda di andare colla massima prudenza in questa materia, perchè è preferibile trascurare la vigilanza sulla piccola delinquenza (i colpiti coll'arresto in casa non sono mai delinquenti pericolosi) piuttostoché allentare la sorveglianza sugli ammoniti, sui vagabondi, ecc. Queste sue osservazioni hanno lo scopo di mettere in miglior luce l'opera dei magistrati, per quanto riguarda

questi istituti complementari, giudicata troppo severamente dal relatore.

MUNICCHI. Cercherà di esser breve per secondare il desiderio dell'illustrissimo Presidente, ma pur troppo non potrà esserlo tanto quanto il collega che lo ha preceduto. La relazione dell'on. Lucchini pare anche a lui improntata a una grande severità verso il Pubblico Ministero e la Magistratura giudicante. Le conclusioni e le proposte del relatore, a dir vero, non sono gravi, e, salvo qualche lieve ritocco, non avrebbe difficoltà di votarle, ma assumono gravità dallo svolgimento delle considerazioni con cui sono illustrate. Si legge nella relazione qua e là che gli istituti complementari sono ottimi e che il male proviene dal troppo rigorismo con cui si applicano; dall'inerzia, dalla negligenza, dal difetto di zelo, di diligenza, di impulso. Ora questi sono giudizi severi e non interamente giustificati. È proprio vero che questi istituti siano scevri di difetti e di vizi organici? Esaminiamoli partitamente.

Riprensione giudiziale. — È stato detto dai Procuratori generali che questo istituto non è efficace in quelle regioni dove non sia alto il senso morale e intellettuale delle popolazioni. Questo monito non produce che un sogghigno o un sorriso di sprezzo, ma come si può negare che non sia vero quando parecchi Procuratori generali, i quali vivono in mezzo alle diverse popolazioni e ne conoscono i sentimenti, gli istinti, le passioni, fanno l'identica osservazione? Vi è anche un'altra considerazione da fare. La riprensione non può essere applicata senza obbligo di continuare a vivere onestamente, a garanzia del quale obbligo può anche essere richiesta una malleveria. Ma, se è difficile trovare mallevadori per le obbligazioni civili, figurarsi le difficoltà che vi devono essere a trovare dei fidejussori in materia penale, cioè persone che garantiscano la buona condotta di chi, per il fatto stesso della condanna avuta, presenta ben poche garanzie di moralità, e che siano disposte, in caso che l'individuo *ripreso* torni a delinquere, a pagare e fors'anche ad andare in carcere per non effettuato pagamento. Da un lato dunque questo istituto penale è inefficace e dall'altro è di difficilissima esecuzione.

Prestazione d'opera. — L'opera si può prestare o in una *casa di lavoro* o in lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato, delle

Province o dei Comuni. Delle case di lavoro ce ne sono pochissime in Italia e non tutte si prestano per raccogliervi questi delinquenti che dovrebbero essere più disgraziati che rei. Crede istruttivo illustrare con un esempio un caso occorsogli quando era prefetto a Genova. Vi è a Genova una casa di lavoro fondata da certo signor Bert, svizzero, all'intento di fornire subito lavoro a chiunque si presenti a richiederne. Una mattina si presentò a lui un individuo stracciato, sporco, che gli fece a un dipresso questo discorso: Signor Prefetto, mi mandi in carcere; sono uscito dal bagno penale, dove ho espiato 15 anni di lavori forzati per omicidio, essendo stato graziato di altri 5 anni che ancora rimanevano della pena; ma i miei fratelli, appena ritornato a Cesena, mia patria, mi hanno consigliato di fuggire, perchè alcuni parenti dell'ucciso avevano giurato di ammazzarmi. Per istrada ho domandato lavoro, ma non ne ho trovato; qualche soldo mi è stato dato più per paura che per altro; qui a Genova ho cercato lavoro nel porto, ma ne sono stato cacciato; devo dunque andare a rubare?

Egli mandò questo sciagurato alla casa di lavoro Bert, ove fu ammesso senza formalità. Ma si domanda se è questa la casa di lavoro dove si possono applicare i condannati, dei quali si occupa la relazione e che correrebbero il rischio di trovarsi a contatto dei peggiori delinquenti. Non crede.

C'è il lavoro nell'opera pubblica. Ma i grandi lavori si trovano in talune località dove bisognerebbe trasportare i condannati, pagando loro il viaggio, senza che si sappia chi ne sosterrà la spesa; ma poi vi è la piaga degli operai disoccupati che si inasprirebbe sempre più col sopraggiungere di queste nuove braccia, che naturalmente sarebbero le preferite; donde questioni ingrato di concorrenza di lavoro, quasi non ve ne fosse abbastanza di quella già dolorosa del lavoro carcerario. Ora bisogna preoccuparsi anche del danno che da queste applicazioni a pubblici lavori deriverebbe agli operai onesti, i quali meritano, appunto perchè onesti, i maggiori riguardi.

Arresto in casa. — Questo istituto, come ben disse il sen. Costa, ha in sè il germe della disuguaglianza. Per una signora, la quale non esce che per prendere aria o per far visite, la sanzione può riuscire penosa, ma per una povera donna, la quale debba uscire per procurare forse il pane ai suoi figli, essa è un po' più che penosa, è inu-

mana; e la differenza fra i due casi è troppo rimarchevole perchè egli vi debba insistere. E le contravvenzioni all'obbligo di rimanere in casa chi può seriamente constatarle, specialmente nelle campagne? Conclude col dire che sono provvedimenti difficili ad applicarsi.

Il collega Lucchini, avendo trovato che la riprensione giudiziale fu applicata nella proporzione del 4 o del 5 per cento, crede censurabili i magistrati che l'applicarono, a suo dire, così scarsamente. Ma egli ricorda che l'on. Zanardelli, parlando di essa, nella Relazione al Re sul nuovo Codice penale si augurò che fosse applicata « con giusto criterio e con illuminata parsimonia », perchè potesse fare del bene. Se ora la statistica accerta colle sue cifre questa parsimonia, si dovrà censurarne l'applicazione come deficiente?

Ma si dice: questi istituti fanno buona prova all'estero. Egli è sempre timoroso di questi confronti, perchè non si conoscono mai bene le condizioni di tempo, di luogo, di ambiente, ed è facile essere condotti a deduzioni errate per ignoranza o non esatta conoscenza delle cose. Ma osserva che questi istituti esistevano anche prima (come nel diritto canonico l'arresto in casa per i preti, i quali però potevano uscire per dire la messa) e oggi si sono voluti esumare senza rendersi ben conto delle circostanze storiche per cui a mano a mano decadde.

E viene alle conclusioni che, come disse già, sono espresse in forma mite e sarebbero accettabili se rimanessero a sè, senza colleganza colle considerazioni svolte nella relazione. In fondo, il relatore lamenta il rigorismo della magistratura e il pessimismo a cui molti magistrati si ispirano. Egli assisteva alcuni giorni fa alla lettura del discorso inaugurale dell'anno giudiziario presso la Corte di appello di Firenze, e l'oratore, il cav. Pescatore, lamentava una soverchia mitezza nell'applicazione delle pene, in modo che il massimo di esse non si applica mai, il minimo quasi sempre, mentre la delinquenza prosegue la sua marcia ascendente ed allarmante. Di fronte a questi due fatti, evidentemente collegati tra loro da un vincolo di causalità, è possibile rimanere indifferenti? e non debbono essere i magistrati coloro che se ne preoccupano, vedendo in pericolo la sicurezza sociale? Se un rimprovero può farsi loro, è di essere eccessivamente miti.

Nelle sue conclusioni l'on. Lucchini si è ricordato troppo di essere consigliere di Cassazione, perchè ha asserito che la riprensione giudiziale riceve un'applicazione non in conformità della legge e, se ha ben capito, la censura di violazione della legge è in questo, che in molti casi essa non fu accompagnata da malleveria, e fu inflitta nella stessa udienza in cui fu pronunciata la condanna. Quanto al primo appunto, ci sarà stata o non ci sarà stata la malleveria; c'è però sempre l'obbligazione personale, e questa basta perchè il trasgressore, in caso, vada in carcere, e non vede la necessità di ricorrere alla garanzia di fidejussori. Quanto al secondo appunto, è vero che la legge dispone che la riprensione dev'essere inflitta in udienza diversa da quella in cui vi fu la condanna, e ciò, forse, per dar tempo al condannato di trovare il mallevadore; ma, se questo si potesse trovare anche seduta stante, non vede perchè il magistrato dovrebbe rinviare la pronuncia della riprensione ad una udienza posteriore. Egli desidera la semplificazione di questo istituto per evitare procedure inutili; si obietta che non si avrebbe così quella solennità dell'atto che era nella intenzione del legislatore, ma egli non crede che l'atto della riprensione acquisti o perda di importanza secondo il tempo in cui vien fatto, e se la giurisprudenza ha temperato in questa parte l'applicazione delle norme vigenti, egli se ne compiace, perchè riconosce che si è raggiunto un miglioramento.

Si avverta poi anche che sarebbe grave prendere deliberazioni come quelle proposte dal relatore, su informazioni così manchevoli come quelle che sono illustrate nella relazione, poichè sette soli su venti Procuratori generali hanno fornito le necessarie dilucidazioni delle cifre. Infine il collega Lucchini rimprovera ai Procuratori generali di aver detto che questi istituti sono di difficile applicazione e non sono efficaci, perchè, egli osserva, allo stesso modo potrebbero riconoscere inefficace la pena del carcere e rifiutarsi di applicarla. Il confronto non regge. Il giudice non può rifiutarsi di infliggere la pena quando abbia riconosciuto la colpevolezza dell'imputato, ma può fare o non fare uso di questi istituti, valendosi di un certo potere discrezionale, poichè l'applicazione di essi è facoltativa e non si può censurare l'uso largo o ristretto che essi facciano di questa facoltà, appunto perchè potestativa.

Concludendo, e visto che si dovrebbe giudicare su poche cifre,

egli prega la Commissione di riservare il suo giudizio sull'argomento fino a che altri dati non si siano raccolti che vengano a confermare o a contraddire i risultati attuali, e propone che la Commissione prenda in considerazione e voti soltanto l'ultimo numero delle conclusioni, riservando il suo giudizio sugli altri due, parendogli grave che un Corpo così autorevole come è la Commissione esprima censure che arriverebbero certamente dolorose a funzionari che non possono difendersi.

BELTRANI-SCALIA. Dopo le considerazioni svolte dal collega Municchi, rinuncia alla parola, ma esprime, però un suo convincimento, che cioè la materia riguardante gli istituti dell'arresto in casa e della prestazione d'opera non possa essere regolamentata.

LUCCHINI. Ringrazia i colleghi che ebbero parole benevole per il suo lavoro, pur rilevando anche i punti in cui essi non concordano colle considerazioni da lui svolte, e riconosce giusta l'osservazione del collega De' Negri circa le discordanze tra le notizie raccolte con l'inchiesta e le altre pubblicate nei volumi di statistica giudiziaria, discordanze che, almeno in parte, egli aveva spiegate con l'osservare che in un caso si tratta di *domande* e nell'altro di *concessioni*. E trova poi giustissimo quanto ha detto il De'Negri circa la difficoltà, se non proprio l'impossibilità, di raccogliere con le inchieste dei dati statistici, per i quali non si siano preordinati gli elementi dell'indagine. Pur riconoscendo tuttavia che le notizie da lui fornite possono essere manchevoli per difetto intrinseco dell'inchiesta, sotto due punti di vista i dati esposti assumono specialissima importanza, in quanto, primieramente, essi riguardano un periodo abbastanza lungo di tempo, dai tre ai cinque anni; e in quanto le cifre sono illustrate dalle considerazioni dei Procuratori generali, e talora dai rapporti dei dipendenti Procuratori del Re e dei Pretori, che integrano le cifre, dove pure fossero manchevoli.

A questo proposito osserva che il sen. Municchi si duole che egli abbia fondato le sue conclusioni su poche cifre. Ma la scarsità delle cifre non dipende dal tempo più o meno breve a cui fu circoscritta l'inchiesta, sibbene dalla deficiente applicazione degli istituti.

Venendo più da vicino agli appunti mossigli e cominciando dalla riprensione, si è messo in dubbio ch'egli abbia non esatta-

mente fatto emergere l'infondatezza delle cause addotte per giustificare lo scarso uso fattone. Or bene, sta in fatto che la maggior parte dei Procuratori generali riferiscono come i magistrati sieno restii ad infliggerla, non essendo ritenuta efficace, poichè più spesso le persone che dovrebbero riceverla non hanno sufficiente coltura per comprenderne il significato. Ma questo giudizio si fonda evidentemente sopra il concetto erroneo dei signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori intorno al contenuto della riprensione, che non consiste e non deve consistere nel semplice monito verbale del giudice, ma che dev'essere sempre, nel caso dell'articolo 26 accompagnata dalla malleveria, ossia dall'obbligo assunto dal ripreso di sottostare, egli o i suoi fidejussori, a una penalità pecuniaria, se ricada in un reato.

Quasi tutti i Procuratori generali rilevano che non vi è stato in molti casi l'imposizione di quest'obbligo, e meno ancora trattandosi di minorenni, la fidejussione. Ciò quindi vuol dire che detti signori funzionari non sanno cosa voglia dire la riprensione, come pare non lo sappia esattamente nemmeno il sen. Municchi, se dice che la riprensione consiste in un monito astratto e risibile. Egli quindi non ha portato giudizi suoi sull'opera dei Pretori, ma riferi soltanto quella dei Procuratori generali, dei quali si è studiato di riassumere, con scrupolosa imparzialità, tutte le considerazioni fatte pro o contro questi istituti.

Quanto alla *prestazione d'opera*, è vero che vi sono difficoltà per applicarla, ed egli l'ha riconosciuto in più luoghi, nel testo della relazione, nel riassunto e nelle conclusioni, ma è anche certo che la maggior parte dei signori Procuratori generali e dei signori Procuratori del Re non fecero proprio nulla, in complesso, nè prima nè poi, per aiutarne e disporne l'applicazione, fraintendendone anche spesso la portata. Qualche cosa essi avrebbero potuto fare tanto è vero che alcuni, anche senza il regolamento, hanno applicato questo istituto.

Riguardo all'*arresto in casa*, saranno verissime tutte le addotte obiezioni e le difficoltà; ma, oltre al non doversene esagerare la portata, siamo sempre alla stessa questione, che non ispetta ai funzionari del P. M. fare la critica della legge e schermirsi dal promuoverne l'osservanza e farne l'applicazione. Fosse pure, d'al-

tronde, un atto di grazia, si faccia questa grazia, perchè, specie per i minorenni, tutto è preferibile al carcere.

Quanto alle Case di lavoro, ringrazia il sen. Municchi degli schiarimenti circa l'istituto di Genova di cui diede cenno, avvertendo però come a lui risulti che quell'istituto provvede a raccogliere persone dedite all'accattonaggio.

In ogni modo, anche riguardo alle case di lavoro son deplorabili la negligenza delle ricerche e la scarshezza dei dati forniti, mentre, come fece rilevare nella relazione, vi è ogni ragione di credere che in molte parti d'Italia non manchino istituti nei quali si potrebbe convenevolmente applicare il succedaneo penale, retamente inteso, come non mestrano d'intendere i rappresentanti del Pubblico Ministero.

Del resto, egli può affermare altamente e senza tema d'essere smentito, d'aver posto ogni studio per riferire e riassumere con la massima precisione le considerazioni e gli apprezzamenti dei Procuratori generali; e non si è potuto rimproverargli concretamente e specificatamente alcuna inesattezza. Per quanto poi riguarda i suoi apprezzamenti personali, egli rivendica anche per sè quella libertà che la Commissione ha sempre consentito e rispettato nei suoi relatori.

Non 7 soltanto, ma 16 Procuratori generali accompagnarono, con osservazioni più o meno diffuse, i dati raccolti; e sono più che sufficienti per far intendere il loro pensiero e i loro metodi.

Egli però deplora che, quando si accertano atti, apprezzamenti o sistemi erronei o altrimenti poco plausibili dei funzionari del Pubblico Ministero, si noti una riluttanza a rilevarli e una tendenza a trovarne la giustificazione. La nostra Commissione dovrebbe invece esser molto franca e molto schietta nell'interesse della verità e del buon andamento dei servizi.

A parte però la forma, a cui non tiene affatto, delle conclusioni, nella sostanza esse discendono in modo irrefutabile dai dati e dalle considerazioni obbiettivamente esposte; e confida quindi che avranno il suffragio della Commissione.

PRESIDENTE. Avendo seguito con la massima attenzione gli oratori che si sono succeduti in questa discussione, crede di potere riassumere, allo scopo di procedere alle votazioni, in un concetto

solo la materia della discussione. Tributato il dovuto encomio al relatore per l'opera egregia da lui compiuta, si è rilevato che le conclusioni sono miti e tali da potere raccogliere il consenso dei colleghi, salvo qualche lieve ritocco; il testo invece si ispira a quella vivacità che è propria degli uomini sommi, di coloro che portano affetto alle loro convinzioni. Quanto alle conclusioni, mentre il Penserini pure le accetta in massima, il Municchi escluderebbe le due prime e si terrebbe pago della terza; ma egli crede che anche le due prime, opportunamente modificate, si potrebbero votare, e invita anzi il Municchi a formulare il nuovo testo.

MUNICCHI. Legge le conclusioni da esso modificate nei termini seguenti:

« La Commissione, ritenuto che l'attuazione pratica della
« riprensione giudiziale, dell'arresto in casa, della prestazione d'o-
« pera in case di lavoro o in lavori pubblici e della consegna dome-
« stica, è molto scarsa e inferiore a quella che potrebbero avere
« secondo l'indole e gli intendimenti del legislatore e che tale scar-
« sità, solo per quanto concerne la prestazione d'opera, è da attri-
« buirsi in parte alla mancanza di norme regolamentari e, per
« quanto concerne la riprensione giudiziale, alla procedura compli-
« cata e gravosa che ne regola l'applicazione; opina essere neces-
« sario, affinchè tali istituti siano normalmente attuati ed entrino
« nella pratica ordinaria della magistratura, un'azione vigorosa,
« zelante e continua del Governo e dei rappresentanti del Pubblico
« Ministero e, riguardo alla prestazione d'opera, la sollecita pro-
« mulgazione delle norme regolamentari voluta dagli articoli 6 e 9
« del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 ».

LUCCHINI. Tali conclusioni sono identiche alle sue, tranne, in sostanza, la soppressione dell'inciso riguardante l'applicazione degli istituti in discorso non conforme alle disposizioni di legge, su cui non parrebbe dovesse farsi questione di giurisprudenza, tanto n'è chiaro e indiscusso il significato. Nondimeno, egli non insiste nel volerlo conservato, per quanto possa sembrare strano che si voglia escludere ciò che parecchi Procuratori generali ammettono, e non potrebbero non ammettere, poichè quando si applica, per esempio, la riprensione facoltativa senza malleveria, si opera manifestamente contro le disposizioni della legge.

MUNICCHI. Se l'applicazione di questi istituti è facoltativa, non si può dire che vi sia stato difetto di applicazione.

PRESIDENTE. Pone ai voti le conclusioni del relatore Lucchini con gli emendamenti proposti dal sen. Municchi.

Sono approvate.


BACCARANI. Prima che la Commissione si sciolga, a nome di tutti i colleghi porge le più schiette congratulazioni al sen. Boccardo per la sua nomina a Presidente e il plauso di tutti per il modo magistrale con cui ha diretto le discussioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il comm. Baccarani e tutti i colleghi delle gentili espressioni rivoltegli, e dichiara chiusa la presente Sessione.

La seduta è tolta alle 18,10.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.



**Comunicazioni fatte dal Comitato permanente alla Commissione
per la statistica giudiziaria e notarile.**

RELATORE: AZZOLINI.

Nel riferire, come è obbligo ed a nome del Comitato permanente sull'opera da esso compiuta nel tempo trascorso dall'ultima Sessione, verrò ricordando, secondo la consuetudine osservata con le precedenti relazioni, anche i più importanti fra gli altri fatti che interessano gli studi ed il funzionamento di questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Composizione della Commissione.

Chiusa la seconda Sessione ordinaria dell'anno 1902 furono subito provocate le determinazioni di S. E. il Ministro Guardasigilli per l'annuo rinnovamento parziale della Commissione, che in conseguenza delle innovazioni recate dai Regi decreti del 7 ottobre 1900, n. 350 e 6 gennaio 1901, n. 5, doveva ancora essere eseguito mediante estrazione a sorte. In tal guisa già una metà dei Commissari elettivi era stata rinnovata, come ne fu data notizia con le comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente nelle Sessioni del giugno 1901 e 1902 (1), e quindi l'ultima estrazione a sorte era limitata alla rimanente metà dei Commissari, tenendo conto inoltre delle nomine e delle mutazioni avvenute sino a quel momento nella composizione della Commissione.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1901, pag. 71 — Sessione del giugno 1902, pag. 31.

Il sorteggio fu eseguito da S. E. il Ministro, on. Cocco-Ortu, assistito dal Presidente della Commissione, S. E. Tancredi Canonico, e dal Commissario segretario permanente, onde poi con decreto ministeriale del 7 febbraio 1903, registrato alla Corte dei conti nel successivo giorno 13 e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 16 aprile 1903, n. 12, pag. 171, furono confermati a far parte della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, come membri elettivi, per il quadriennio 1903-1906:

BACCARANI comm. GUGLIELMO, sostituto avvocato erariale generale;

BOCCARDO comm. prof. GEROLAMO, consigliere di Stato, senatore del Regno;

GIANTURCO comm. prof. EMMANUELE, deputato al Parlamento;

GRIPPO comm. avv. PASQUALE, deputato al Parlamento.

Non fu quindi necessaria alcuna nuova designazione di Commissari elettivi per la composizione del Comitato permanente, onde per esso rimase, immutato ed ultimo provvedimento, il decreto ministeriale dell'11 marzo 1902 col quale fu chiamato a farne parte il comm. MARTINO BELTRANI-SCALIA, senatore del Regno, in sostituzione del comm. FRANCESCO PENSERINI, che era stato nominato primo presidente della Corte di appello in Cagliari.

Nè vi sarà più bisogno di procedere a sorteggio per la rinnovazione parziale della Commissione, che dovrà tenere dietro a questa Sessione.

Presidenza della Commissione.

Dopo la Sessione del dicembre 1902 e dopo aver preso parte all'annua rinnovazione parziale della Commissione, il nostro Presidente, S. E. TANCREDI CANONICO, fece sentire come avendo trasferita la sua residenza a Firenze, dove sarebbe definitivamente rimasto anche cessando dall'appartenere alla magistratura, come fra breve sarebbe avvenuto per ragione di età, egli intendeva rinunciare allo ufficio di presiedere questa Commissione, e faceva più specialmente

rilevare come gli sarebbe stato addirittura impossibile di intervenire e di presiedere alle adunanze del Comitato permanente.

Infruttuose riescirono le insistenze di S. E. il Guardasigilli, on. Cocco-Ortu, e del vostro Comitato permanente, sia individualmente, sia collettivamente fatte, affinché S. E. CANONICO consentisse a conservare il suo ufficio per tutto l'anno 1903, col quale compievsi il triennio presidenziale.

Perciò con decreto del 12 dicembre 1903, S. E. il Guardasigilli, on. Ronchetti, accettava le dimissioni di S. E. TANCREDI CANONICO e nominava Presidente di questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile il prof. comm. GEROLAMO BOCCARDO, consigliere di Stato e senatore del Regno (1).

Lavori del Comitato permanente e della Commissione per la statistica giudiziaria.

La prolungata mancanza del Presidente fece pur troppo sentire i suoi effetti sull'andamento dei lavori della Commissione, sebbene l'opera del Comitato permanente non abbia sofferto interruzione, nè sospensione alcuna.

Dal Presidente, S. E. Tancredi Canonico, prima di allontanarsi da Roma e di presentare le sue dimissioni, era stata delegata la presidenza del Comitato permanente al Direttore generale della Statistica, comm. Carlo De Negri, e dell'opera compiuta sotto la sua direzione vengo ora a rendere conto.

Il Comitato permanente curò la preparazione dei programmi per il lavoro della Commissione nelle due Sessioni ordinarie del giugno e del dicembre 1903, giusta quanto è prescritto dal regolamento organico di questa Commissione (art. 9 e 12 del *R. decreto 7 ottobre 1900*, n. 350). Ottenuta per tali programmi l'approvazione di S. E. il Guardasigilli, ne fu subito data partecipazione ai singoli relatori designati, avvertendoli anche del tempo nel quale presumevasi possibile la convocazione della prima Sessione ordinaria. Nondimeno, nè per il mese di giugno, nè per quello di luglio fu pos-

(1) *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 16 dicembre 1903, n. 47, pag. 637.

sibile la divisata convocazione, onde, sopravvenuta la stagione estiva e feriale, divenne necessario il rinvio della Sessione alla seconda metà del mese di novembre per evitare a molti Commissari un anticipato ritorno e confidando anche che per quel tempo non sarebbe mancata alcuna relazione.

Le dimissioni del Ministero, avvenute sul finire dell'ottobre, furono occasione di altro indugio per la necessità di attendere la nomina del nuovo Ministro Guardasigilli e di informarlo dei nostri lavori e delle condizioni della Commissione, affinché provvedesse alla nomina del Presidente e autorizzasse la convocazione. Questa era stata anche preannunciata per il 17 dicembre 1903, ma per gli accennati incidenti e perchè ben poche relazioni erano pervenute, sebbene altre ne fossero annunciate, dovette essere nuovamente prorogata.

Il Comitato permanente, pur avendo dovuto obbedire alla necessità di rinviare la prima Sessione ordinaria dal giugno al novembre, confidava che la seconda Sessione non sarebbe stata rinviata oltre il febbraio 1904, per riprendere poi col giugno 1904 l'ordine normale delle adunanze della Commissione quale è prescritto dal ricordato Regio Decreto 7 ottobre 1900, n. 350.

Nonostante l'insolito ritardo nella convocazione di questa Sessione, il Comitato permanente ritiene che anche la seconda Sessione, già da esso predisposta, possa avere luogo non oltre il prossimo mese di marzo per esaurire il lavoro già preparato, dovendo anche ricordare che questi indugi, divenuti frequenti, come quelli talora lamentati nella pubblicazione degli atti di questa Commissione, troppo diminuiscono l'efficacia dell'opera sua.

Il Comitato permanente ha ritenuto necessario di ricordare tutte queste circostanze, non tanto a propria giustificazione, quanto per spiegare come il lavoro della Commissione sia mancato per eccezionali circostanze durante un intero anno, giacchè questa insolita e lunga sosta nei nostri lavori non è passata inosservata, onde è anche argomento di una interrogazione rivolta nella Camera dei deputati al Ministro di grazia e giustizia (1).

(1) Presentata nella seduta del 18 dicembre 1903 dall'on. MONTI-GUARNERI.

Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella Sessione del dicembre 1902.

Le deliberazioni ed i voti, che da questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile furono emessi nella Sessione tenuta dal 15 al 20 dicembre 1902, sono state prontamente pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, in data del 9 gennaio 1903, n. 1, pag. 8.

Relazione sui lavori della Commissione nella Sessione del dicembre 1902.

Successivamente, in data del 10 giugno 1902, il Presidente, S. E. CANONICO, presentava al Ministro Guardasigilli la consueta relazione sul lavoro compiuto dalla Commissione nell'ultima Sessione, affinchè potesse essere provveduto all'attuazione di quanto formò argomento dei voti e delle deliberazioni or ora ricordate; ma frattanto il Comitato permanente veniva preparando l'opera sua rispetto a tali deliberazioni per trovarsi in grado di dare pronto adempimento alle decisioni del Ministro, onde a mia volta vengo ad esporre quanto a tale uopo fu fatto.

Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione.

Secondo la prescrizione contenuta nella circolare del Ministero della giustizia in data del 12 aprile 1899, e tenuto presente il voto manifestato dalla Commissione nell'ultima Sessione (1), fu inviata con lettere del 27 ottobre 1903, nn. 300 e 301, ai Procuratori generali e ai Primi Presidenti delle Corti d'appello una copia delle relazioni presentate alla Commissione nelle precedenti sessioni, con preghiera di esaminarle e di richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità su quei punti di esse che più particolarmente li riguardassero.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 53.

Giustizia amministrativa.

Come già è stato riferito, ebbero esecuzione sino dal 12 dicembre 1902 le deliberazioni di questa Commissione circa la raccolta delle notizie statistiche sulla giustizia amministrativa (1), ma finora nessuna notizia poté essere comunicata.

Fu bensì fatto conoscere che con circolare del 27 gennaio 1903 erano state comunicate dal Ministero dell'interno ai Prefetti delle provincie del Regno le nuove norme per l'accennata statistica e fu ad essi raccomandato che le notizie fossero riassunte sugli appositi prospetti ed inviate separatamente per gli anni 1901 e 1902 con la maggiore sollecitudine possibile. Nondimeno nello scorso mese di dicembre talune Prefetture non avevano ancora trasmessa alcuna notizia ed altre avevano risposto in modo non del tutto regolare, in guisa che fu necessario rivolgere ad esse nuovi inviti e nuove avvertenze.

Perciò, insistendo per ottenere le desiderate notizie statistiche; fu ricordato al Ministero dell'interno che, oltre le notizie concernenti i lavori delle Giunte provinciali amministrative, erano aspettate anche quelle sui lavori della Sezione IV del Consiglio di Stato per il quadriennio 1900-1903.

Collegi di Proviviri per le industrie.

Per proseguire e viepiù migliorare la indagine e lo studio statistico circa la istituzione e il funzionamento dei Collegi di *Proviviri* per le industrie, fu ricordata con apposita circolare ministeriale del 20 luglio 1903, che presento insieme a questa relazione (*Allegato I*), l'osservanza delle disposizioni all'uopo già date aggiungendo opportuni schiarimenti e richiedendo, secondo il voto provocato dal prof. Mortara con la relazione presentata nella Sessione del giugno 1902 (2), che i prospetti statistici siano d'ora innanzi accompagnati da note esplicative dei presidenti dei singoli Collegi.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 62.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1902, pag. 211.

È però da ricordare che il Consiglio e l'Ufficio del lavoro, secondo quanto è stato annunciato, hanno iniziato studi per modificare la vigente legge sui *Probi-viri* del 15 giugno 1893, n. 295.

Gratuito patrocinio delle cause civili.

Come circostanza, purtroppo non abbastanza frequente, e come augurio che dei lavori di questa Commissione si diffonda sempre più la conoscenza e ne sia tenuto il debito conto anche come coordinamento di lavoro fra i differenti uffici governativi, ritengo doveroso avvertire come degli studi e delle discussioni di questa Commissione sul funzionamento del gratuito patrocinio sia fatta speciale menzione nella *Relazione sull'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per l'esercizio finanziario 1901-1902*, pubblicata nello scorso anno a cura del Ministero delle finanze (1).

Ivi in apposito capitolo (IX) sono esposte e studiate nel loro funzionamento le « *attribuzioni dell'Amministrazione demaniale in materia di multe e spese di giustizia penale, di tasse, diritti e spese prenotate a debito, gratuito patrocinio* (pag. 147-167) » mettendo più particolarmente in evidenza il rapporto fra il gratuito patrocinio delle cause civili e la prenotazione a debito (pag. 159-167).

Premessi all'uopo due prospetti statistici delle domande presentate ed accolte per l'ammissione al gratuito patrocinio nelle singole provincie e regioni durante l'esercizio finanziario 1901-1902 e rinviando per altre più particolari notizie alle pubblicazioni annuali della *Statistica giudiziaria, civile e commerciale*, si dimostra come la tutela degli interessi erariali non sia efficacemente garantita, perchè la sorveglianza e il controllo delle Intendenze di Finanza, quali sono attualmente regolati, o non possono funzionare o danno ben scarsi risultati. Così ritenendo come il beneficio dovrebbe essere negato a quanti lo invocano « per ispirito litigioso, con danno e molestia della Finanza e dei terzi » è ricordato anche quanto con l'ultima relazione, presentata a questa Commissione nella Sessione del febbraio 1902 (2), fu rilevato sul meno

(1) MINISTERO DELLE FINANZE — *Relazione sull'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per l'esercizio finanziario 1901-1902* — Roma, stab. tipolitografico Calzone-Villa, 1903.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 142 e 143.

regolare funzionamento del gratuito patrocinio per le cause civili. Codesta relazione, ed anche precedenti deliberazioni della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile su tale argomento, sono poi ricordate nuovamente dall'Amministrazione demaniale nello esporre le difficoltà e le anomalie che si riscontrano nel ricupero di spese, tasse e diritti prenotati a debito nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio (pag. 165-167). A giustificazione di tale sommario esame si vollero raccolti « tutti gli elementi per esaminare se convenga fare uno studio accurato della materia allo scopo di avvisare alle possibili modificazioni legislative che tendano a toglier di mezzo abusi e disparità di trattamento ora esistenti, a diminuire il numero dei giudizi artificialmente prolungati, a rendere più equa e ragionevole l'applicazione della legge del 19 luglio 1880, ad eliminare asprezze fiscali senza perdita per l'Erario, ed a regolare in modo sicuro il ricupero delle spese nei giudizi di divisione.

« Si soggiunge del resto che anche la Commissione per la statistica giudiziaria con apposita deliberazione speciale, presa nella Sessione del luglio 1898 (1), ebbe a porre in rilievo taluni degli inconvenienti dei quali si è fatto cenno, e che, con la legge attuale, si verificano nei rapporti del ricupero delle spese giudiziarie prenotate a debito in dipendenza di ammissioni alla clientela gratuita ».

* * *

Per unificare le fonti delle notizie statistiche concernenti il gratuito patrocinio delle cause civili e per fare cessare la discordanza fra i prospetti statistici uniti ai rapporti annuali dei Procuratori generali presso le Corti di appello, sottoposti all'esame di questa Commissione, e le tavole annuali per la *Statistica giudiziaria, civile e commerciale*, non essendo riescite efficaci le disposizioni date con le circolari ministeriali del 26 dicembre 1896, n. 919 e 6 dicembre 1897, n. 1213-22, è stato provveduto, previo accordo con la Direzione generale della statistica, nel modo spiegato con la circolare del Ministro di grazia e giustizia in data del 21 dicembre u. s., che qui unita presento (*Allegato II*).

A questa circolare hanno già risposto quasi tutti i Procuratori

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1898, pag. 83.

generali presso le Corti d'appello assicurando di avere dato opportune disposizioni. Ma il Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino non si è limitato a dare questa assicurazione ed ha inviato copia della circolare che a sua volta ha diretta ai Procuratori del Re di quel distretto. Con questa circolare (31 dicembre 1903, n. 87 = 20725/75) è nettamente dichiarata, senza reticenze, la cagione delle lamentate discordanze, ed in essa trova conferma quanto su questo argomento già accennavasi da ultimo anche nelle relazioni, presentate a questa Commissione, sulle tutele dei minorenni (1) e sul gratuito patrocinio (2). Ma purtroppo si conferma anche il dubbio che questo difetto si estenda e vizii tutta la raccolta dei dati della statistica giudiziaria civile, onde queste osservazioni non hanno soltanto un valore retrospettivo, ed è perciò utile che siano qui riferite.

Afferma il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Torino, come l'esperienza gli abbia dimostrato che la causa delle accennate discordanze sta nel diverso sistema col quale, ordinariamente, si procede per il medesimo argomento *prima* alla raccolta dei dati statistici generali e *poscia* a quella dei dati statistici speciali richiesti per le singole relazioni particolari fra le quali è anche quella concernente il gratuito patrocinio delle cause civili. Così avviene che ad una prima raccolta, eseguita in tempo ristretto e quando un immediato controllo non è possibile, ne segue altra più accurata e sicura, e per conseguenza si ha fra esse una differenza quasi inevitabile, venendo la seconda raccolta a correggere gli errori, forse scusabili, della prima. Ma poi lo stesso Procuratore generale aggiunge: « Giungono infatti nello scorcio di dicembre le « tavole statistiche; come gli altri dati, si raccolgono anche quelli « riguardanti le cause a gratuito patrocinio *affrettatamente*, e si « spediscono nei *primi giorni* di gennaio. Poi i singoli uffici si « accingono alla compilazione dell'*elenco nominativo* delle cause « trattate col gratuito patrocinio,.... giusta la circolare ministeriale « 17 aprile 1897, n. 1429...., accertano la definizione e lo stadio di « ciascuna causa alla fine dell'anno e compilano quindi, *secondo* le

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1899, pag. 266, 267 — Sessione del marzo 1901, pag. 223 — Sessione del giugno 1902, pag. 81, 82 — Sessione del dicembre 1902, pag. 301, 302.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 179.

« *risultanze di questo elenco nominativo*, il prospetto numerico
« prescritto con l'ultima circolare ministeriale 31 ottobre 1893,
« n. 425-1300. Ed è raro che le più accurate indagini fatte con
« miglior agio *sulla base dello elenco nominativo* delle cause di *gra-*
« *tuito patrocinio*, non abbiano dato risultati più esatti di quelli
« raccolti *anteriamente*, come sopra, e ciò rende inevitabile la di-
« scordanza che si lamenta ».

Ciò premesso, il medesimo Procuratore generale ha disposto
che « nel gennaio di ciascun anno, una volta compilato e spedito
« colla relazione annuale l'*elenco nominativo* delle cause del *gra-*
« *tuito patrocinio* dell'anno ultimo decorso, si accingano tosto alla
« compilazione dell'elenco delle cause stesse, trattate nell'anno in
« corso, riportandovi, *sens'altro attendere*, tutte le cause che dalle
« indagini fatte sono risultate pendenti alla fine dell'anno ultimo
« e poscia iscrivendovi mensilmente le cause in seguito introdotte
« nell'anno col beneficio gratuito, tenendo sopra tutte costantemente
« viva la loro attenzione, sollecitandone il corso, segnandone gli ab-
« bandoni, le transazioni, provocando le revocche del beneficio nei
« casi di cui all'articolo 27 della legge 6 dicembre 1865, n. 2627,
« mettendosi in somma in grado di desumere dall'elenco *immedia-*
« *tamente e con tutta esattezza* a fin d'anno i dati numerici da ripor-
« tarsi prima sulle tavole statistiche *I-B* (Conciliatori), *III-B* e *IV-B*
« (Preture), *VIII-B* e *IX-B* (Tribunali), per la Direzione generale
« della Statistica e poi sul prospetto numerico prescritto dalla
« citata circolare del 1893. Allora i dati di questo e di quelle sa-
« ranno pienamente concordi e se discordanze si rileveranno, queste
« si dovranno necessariamente attribuire alla negligenza dei fun-
« zionari incaricati di tale servizio ».

Ma d'ora innanzi questo *prospetto numerico*, prescritto con la
circolare ministeriale del 15 giugno 1891, n. 25274 1243 e modifi-
cato poi con la ricordata circolare ministeriale del 31 ottobre 1893,
n. 425-1300 e con quella del 6 dicembre 1897, n° 1213-22, non sarà
più necessario perchè sostituito da una nuova copia delle tavole
statistiche annuali che servono per la compilazione della statistica
generale e cioè della tavola *I-B* per il riassunto delle cause trattate
avanti i Conciliatori, delle tavole *III-B* e *IV-B* per quelle delle Pre-
ture, delle tavole *VIII-B* e *IX-B* per quelle dei Tribunali e della
tavola *XVI-B* per le cause trattate avanti le Corti d'appello.

Conosce la Commissione come procede la compilazione annuale delle tavole della statistica giudiziaria. Ogni Autorità giudiziaria provvede a compilare la tavola originale o *parziale* delle notizie statistiche concernenti la propria *competenza* e la propria *circo-*
scrizione, che rimane come minuta presso l'ufficio, ed una copia di essa è inviata all'Autorità giudiziaria immediatamente superiore, la quale provvede a compilare la *tavola riassuntiva*, per tutta la propria circoscrizione, delle notizie contenute nelle tavole parziali; una copia di questa tavola riassuntiva è poi inviata, ove ne sia il caso, all'altra Autorità giudiziaria superiore per la compilazione del successivo riassunto per la rispettiva circoscrizione, e così di seguito *fino* alla compilazione dei riassunti generali per l'intero distretto della Corte d'appello, fatti dalla Segreteria della Procura generale presso la Corte medesima, sui risultati già riassunti per circondario, delle notizie riguardanti rispettivamente i Conciliatori, i Pretori e i Tribunali. In tale guisa e per quanto concerne il gratuito patrocinio delle cause civili, gli *Uffici di conciliazione*, essendo al primo grado della gerarchia, compilano soltanto *prospetti parziali*, cioè per la propria circoscrizione; coi dati in questi prospetti contenuti si formano dalle singole *Preture* i *prospetti riassuntivi* per i rispettivi mandamenti; dalle *Procure del Re* i *prospetti riassuntivi* per circondari e dalla Procura generale presso la *Corte di appello* i *prospetti riassuntivi* generali delle medesime notizie per l'intero distretto. Analogo sistema e procedimento è seguito per raccogliere e riassumere le notizie statistiche concernenti gli affari di competenza delle Preture e dei Tribunali, mentre le Corti di appello, come è ovvio, per gli affari di loro competenza non debbono compilare che il *prospetto parziale*. All'uopo annualmente la Direzione generale della statistica trasmette per tutte le Autorità giudiziarie gli esemplari dei prospetti da riempire con le richieste notizie statistiche, inviando anche un foglio contenente le *norme per la distribuzione* di essi. In questo foglio è indicato quali dei detti esemplari debbano servire per raccogliere le notizie *parziali* od originali per ogni Autorità giudiziaria, quali per i *prospetti riassuntivi*, nonché quali e quanti dei detti prospetti o tavole siano assegnati alle singole Autorità, quali e quanti di essi debbano poi essere mandati alla Direzione generale della statistica. A cominciare dall'anno 1903, fu poi inviata alle Corti d'appello una nuova copia oltre le tre

che già ad esse si mandavano per la formazione dei prospetti riassuntivi, avvertendo che questa quarta copia deve appunto servire ed essere poi unita al rapporto prescritto con la ricordata circolare ministeriale del 31 ottobre 1893, n. 425-1300. Inoltre, affinchè fosse più facilmente compresa la destinazione che deve avere questa quarta copia degli esemplari dei singoli prospetti, si ebbe cura che essi fossero inviati alle Procure generali entro apposita copertina sopra la quale furono scritte l'indicazione dell'uso al quale i prospetti sono destinati e le avvertenze circa le notizie statistiche che nei prospetti medesimi debbono essere segnate.

Fu poi maggiormente spiegata tale innovazione con la circolare ministeriale, che ho presentato con queste comunicazioni, ove è dichiarato come quest'ultima copia delle tavole statistiche annuali sul gratuito patrocinio delle cause civili venga, per le notizie dell'anno 1903, a prendere il posto del prospetto numerico riassuntivo già prescritto con la ripetuta circolare del 31 ottobre 1893. Rimane però conservato e dovrà tuttora essere annualmente compilato l'*elenco nominativo*, ordinato con le circolari ministeriali del 30 marzo 1879, n. 6834-813, e 27 dicembre 1881, n. 1025, e la compilazione di questo elenco deve servire, come saviamente avverte il Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino, non soltanto per il rapporto annuale dei Procuratori generali richiesto dal Ministero di grazia e giustizia, ma anche e precipuamente per l'efficace e solerte esercizio, nel corso dell'anno, della sorveglianza affidata ad essi ed ai Procuratori del Re sul regolare funzionamento del gratuito patrocinio.

Perciò, opportunamente è stato rilevato dal Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino, che giova sempre procedere *prima* alla compilazione dell'*elenco nominativo* delle cause civili affidate al gratuito patrocinio e *successivamente*, con la scorta di questo elenco nominativo, alla compilazione delle corrispondenti tavole statistiche (I-B; III-B e IV-B; VIII-B e IX-B; XVI-B) ossia dei *prospetti numerici riassuntivi*. Riuscirà così più facile la compilazione di questi ultimi prospetti, avendosi già raccolto il materiale statistico per le cause a gratuito patrocinio separatamente da quello di tutte le altre cause e non dovendosi fare altro che tradurre in cifre i dati contenuti negli elenchi nominativi. Quanto giovi alla esattezza delle notizie statistiche la raccolta di

esse col mezzo di registrazioni nominative è notorio, onde ogni qualvolta ciò si renda possibile dovrebbe essere fatto, anche senza aspettare superiori istruzioni, tanto più se ciò non solo giovi alla maggiore esattezza, ma risponda anche ad un migliore ordinamento ed a semplificazione del lavoro. Le disposizioni, date dal Ministero di grazia e giustizia dall'anno 1878 in poi, per regolare la sorveglianza sul gratuito patrocinio delle cause civili, furono tutte ricordate anche con l'ultima relazione presentata su tale argomento a questa Commissione (1), ma soltanto il Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino ha ora riconosciuto il modo più naturale e conveniente per semplificare il lavoro e per assicurare esattezza tanto alle tavole statistiche annuali, quanto allo studio, che deve formare argomento del suo rapporto annuale, concernente la sorveglianza sulle cause civili affidate al gratuito patrocinio, mentre nessuno ha ancora rilevato come possa giovarsi della prima parte delle tavole XV e XVIII della *Statistica giudiziaria civile* per fornire le notizie sul lavoro delle Commissioni di ammissione richieste con la ripetuta circolare ministeriale del 31 ottobre 1893! — Adottato il logico sistema di compilare *prima* l'elenco nominativo e *dopo* le tavole statistiche, diviene superfluo il prospetto numerico riassuntivo, quale veniva compilato e trasmesso colla Relazione annuale, ma neppure più gioverebbe per confronto e, siccome contiene minori notizie che le tavole statistiche, rappresenterebbe soltanto un lavoro inutile. Invece su queste tavole statistiche, sia *parziali*, sia *riassuntive*, così formate, possono le autorità locali compilare le proprie relazioni e giovarsene a corredo di esse. — Nè può essere ammissibile, nè scusabile l'asserita frettolosa compilazione delle tavole che si inviano alla Direzione generale della statistica. La fretta può essere giustificata per la raccolta dei dati che servono per la relazione o discorso inaugurale, i quali si riferiscono ad un periodo di undici mesi, e sono perciò provvisori; ma dopo la lettura della relazione inaugurale dell'anno giuridico questi dati vengono completati colle risultanze statistiche del dodicesimo mese, e il lavoro di integrazione si fa con ogni comodo, a giudicare dal tempo in cui sono mandate alla Direzione generale della statistica le notizie dell'intero anno, le quali arrivano, meno rarissime eccezioni, verso

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 178, 179.

la fine del primo trimestre e talora anche del primo quadrimestre dell'anno! — Non manca dunque il tempo per una esatta compilazione *prima dell'elenco nominativo, poi delle tavole statistiche*; chè se la compilazione dell'elenco nominativo fosse normalmente e diligentemente preordinata, se ne avvantaggerebbe di sempre maggiore sollecitudine anche la compilazione delle tavole statistiche annuali. E se nondimeno rimanesse qualche possibilità di errore, e questo fosse successivamente scoperto nella preparazione del rapporto annuale che si manda al Ministero della giustizia, nulla vieta che alla Direzione generale della statistica siano richieste per correggerle le tavole statistiche che fossero state ad essa già inviate, come fin da ora avviene.

Le dichiarazioni e le disposizioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino si allontanano tanto dalle monotone, consuete rassicuranti affermazioni, che ne sembrò opportuno riferirle e di aggiungere ad esse alcune spiegazioni per eliminare possibili dubbi di interpretazione e come norma a chi non avesse ancora dato alcun simile provvedimento per l'osservanza di quanto è stato prescritto con la recente circolare ministeriale, non che al fine di richiamare viemaggiormente l'attenzione della Direzione generale della statistica su quanto concerne la raccolta dei dati generali della statistica giudiziaria per quelli ulteriori provvedimenti, che potrà riconoscere opportuni ad assicurare la maggiore esattezza e per ottenere da tutti gli uffici giudiziari eguale diligenza.

Assegnazione dei condannati a lavori di bonificazione.

Nella prossima Sessione riferirà a questa Commissione sulle condizioni degli stabilimenti penitenziari il Direttore generale delle carceri, comm. Doria. Senza punto anticipare alcuna discussione, quale potrà essere provocata da quella relazione, circa l'applicazione ed il funzionamento, finora ottenuto, del sistema penitenziario stabilito dal Codice penale italiano e soltanto per non interrompere la consuetudine finora osservata, pare opportuno ricordare qui le più recenti proposte e i provvedimenti legislativi, che hanno rapporto con tale argomento.

Con le comunicazioni, fatte dal Comitato permanente nella Ses-

sione del marzo 1901, fu data notizia del progetto di legge, allora presentato dal Ministro di grazia e giustizia, on. GIANTURCO, per *l'impiego dei condannati nei lavori di dissodamento e di bonificazione dei terreni incolti e malsani* (1).

Intanto il senatore BELTRANI-SCALIA presentava di sua iniziativa al Senato del Regno un disegno di legge, letto nella tornata del 25 marzo 1901, svolto e preso in considerazione nella tornata del successivo giorno 27, per « *Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro Romano* » (2), ed in data del 16 aprile 1901 presentava, a nome dell'Ufficio Centrale, la relazione per tale disegno di legge (3).

Parte principale di questa proposta, e forse nucleo di essa, era il considerare la bonificazione dell'Agro Romano come una lavorazione carceraria, fatta coi fondi a tale uopo iscritti nel bilancio dello Stato e con la mano d'opera dei condannati.

All'uopo proponevasi formalmente la modificazione dell'attuale sistema penitenziario, accettando in parte, ma con differenti modalità, le innovazioni che, soltanto in via transitoria, erano state proposte col ricordato progetto dell'on. Gianturco, e cioè l'abbreviazione della segregazione cellulare e il maggior computo del tempo occupato nei lavori di bonificazione a diminuzione della durata della pena inflitta.

Proponeva quindi il senatore Beltrani-Scalia:

« L'Amministrazione carceraria potrà destinare a questi lavori di bonificazione i condannati alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, senza sottoporli al periodo di segregazione cellulare continua o notturna » (Art. 13).

« Per i condannati, addetti ai lavori di bonificazione in esecuzione della presente legge, un anno compiuto di lavoro equivarrà a mesi quindici per gli effetti della pena » (Art. 14).

Non riferirò gli argomenti, esposti dal proponente con incisiva sobrietà, a giustificazione di questo progetto di legge e della parte

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del marzo 1901, pagine 7 e segg. 77 e segg.

(2) *Atti parlamentari - SENATO DEL REGNO* — Legisl. XXI, 1^a Sessione 1900-1901 — Discussioni, pag. 1253, 1302-1305.

(3) *Ibidem* — Documenti, n. 101.

preponderante in esso fatta al lavoro dei condannati; ma basterà accennare come fossero da lui ricordati i voti precedenti e gli esperimenti fatti dell'impiego di condannati nei lavori di bonificazione; poi, che il Codice penale ha diminuito la durata della pena crescendo la intensità, perchè una parte dovrebbe essere espiata con segregazione continua nella cella ed in parte con solo isolamento notturno, ma che la riforma penitenziaria sancita dalla legge non trova normale applicazione; che l'Amministrazione carceraria spende annualmente quattro milioni di lire per occupare i condannati negli stabilimenti penali industriali, senza alcun suo profitto, anzi lavorando a perdita. Inoltre era dimostrato il grande spostamento, che avviene nelle occupazioni dei condannati lavoratori, perchè gli agricoltori condannati a più di un anno di pena sono in ragione di 42.2 per cento, mentre soltanto l'8.1 per cento può trovare occupazione nei lavori agricoli e come molti siano i condannati che necessariamente rimangono disoccupati ed oziosi.

Questo progetto di legge fu poi ritirato dallo stesso proponente, allorchè fu dichiarato in nome del Governo al Senato, che sulla più larga destinazione dei condannati a lavori di bonificazione facevasi di nuovo particolare assegnamento col disegno di legge, che per « *Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano* » fu poi presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1902 dal Ministro di agricoltura, on. BACCELLI, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, on. ZANARDELLI, e dei Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della guerra (1).

La relazione ministeriale, che accompagnò questo disegno di legge, avvertiva che avrebbe detto « *in breve* dell'impiego dei condannati in alcuni lavori di bonificazione sui fondi espropriati, « che si *trovassero nei luoghi insalubri della zona* La disciplina cui questa specie di lavoro è assoggettata offre i mezzi per « la preservazione di essi dalle influenze maligne ». Ricordava poi la stessa relazione come fosse desiderio vivissimo dell'Amministrazione carceraria « che si ispira ai concetti della scienza moderna », che fosse trovato « modo ragionevole di permettere ai

(1) *Atti parlamentari* — CAMERA DEI DEPUTATI — Legisl. XXI, 2^a Sessione 1902, Doc. n. 209.

condannati di lavorare all'aperto » e rammentava i precedenti progetti di legge su questo argomento, aggiungendo poi come non trovasse neppure possibile che contro il proposto provvedimento « si elevi l'obbiezione della concorrenza dei condannati al lavoro libero delle classi operaie; giacchè ai primi era riservato unicamente il campo, dove gli altri non potrebbero trovare le guarentigie e la mercede che altrove troveranno in larga misura ».

Secondo questo disegno di legge dovevano essere istituite, d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello di agricoltura, *colonie penali mobili* alle quali sarebbe spettato il compito delle opere primordiali di bonificazione ed avrebbero potuto essere ordinate anche a scopo di bonificazione nei fondi dei privati, in quanto questi ne avessero fatta richiesta e fosse intervenuto un accordo con l'Amministrazione carceraria circa il regolamento e la mercede del lavoro con « giusta tutela, insieme con gli interessi dello Stato, del diritto professionale della classe lavoratrice ».

La proposta era poi formulata nell'articolo 6 del progetto nei termini seguenti:

« È data facoltà al Ministero di agricoltura, d'intesa col Ministero dell'interno, di stabilire colonie penali mobili, nei luoghi più intensamente colpiti dalla malaria per bonificare e ridurre a coltura i terreni espropriati, che rimanessero invenduti, per essere poi alienati a norma delle precedenti disposizioni.

« Le stesse colonie penali mobili, potranno essere stabilite, su richiesta dei privati, nei loro fondi a scopo di bonificazione.

« Le spese delle colonie penali mobili saranno iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno. » (*Omissis*).

Ma la proposta non fu accolta dalla Commissione parlamentare, che riferì su questo disegno di legge (1), forse perchè essa volle togliere tutto quanto concerneva la colonizzazione interna (pag. 7) e perchè più particolarmente fermò la sua attenzione sul « difetto di viabilità che rende più disagiata il bonificazione agrario e ne scema l'utilità », onde del lavoro dei condannati si occupò soltanto incidentalmente per osservare (pag. 6-7) che « l'impegno de' reparti di truppa disponibile a questo genere di lavori,

(1) *Atti Parlamentari* — CAMERA DEI DEPUTATI — Legisl. XXI — 2^a Sessione 1902-1903, Doc. n. 209-A — Presidente e relatore, on. CHIMIRRI.

« è autorizzato dalla legge del 1868 sulle strade obbligatorie, e po-
« tranno con poca spesa e senza difficoltà esservi adibiti i condan-
« nati, custodendoli temporaneamente nei forti, eretti nelle zone di
« bonificazione, per la difesa della capitale. »

Così, senza però darne alcuna speciale ragione, proponeva di circoscrivere la ricordata proposta ministeriale nei termini seguenti :

Art. 16. « È data facoltà al Ministro dei lavori pubblici, d'in-
« tesa coi Ministri dell'interno e della guerra, d'impiegare i con-
« dannati, e i riparti di truppa disponibile, alla costruzione delle
« strade obbligatorie dell'agro romano.

« In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà in-
« scritta ogni anno la spesa di lire 50,000 per pagare il soprasoldo
« alle truppe e la retribuzione ai condannati impiegati in codesti
« lavori ».

Nella discussione fu, dalla Camera dei deputati, eliminata l'o-
pera dei « *reparti di truppa disponibile* » e quindi anche l'intervento
del Ministro della guerra, dimezzando inoltre la spesa, che era stata
proposta a carico del Ministero dei lavori pubblici, in guisa che
rimanevano assegnate sole lire 25,000 annue per la retribuzione
dei condannati (art. 17).

Nei ripetuti passaggi di questo progetto di legge dalla Camera
dei Deputati al Senato e di nuovo dal Senato alla Camera, nessuna
altra modificazione fu recata, nè alcuna discussione fu sollevata
circa l'impiego dei condannati nella costruzione delle strade obbli-
gatorie dell'agro romano e la proposta, così ristretta nei limiti sur-
riferiti, divenne l'articolo 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474.

È da notare però che questa disposizione non altera, nè auto-
rizzerebbe ad alterare in alcuna guisa l'attuale sistema peniten-
ziario, non contenendo essa alcuna esplicita deroga, nè essendovi
incompatibilità con le disposizioni del codice penale e dell'ordina-
mento degli stabilimenti carcerari. D'altronde nessuno avrebbe
interesse o modo per ottenere la più rigorosa applicazione di quelle
disposizioni, qualora da esse si allontanasse l'Amministrazione car-
ceraria per un più largo impiego dei condannati nei lavori agricoli,
come ora rimangono in tanta parte inosservate sia per la segrega-
zione cellulare, sia lasciando nell'ozio i condannati! Ma con questa
nuova legge si ha soltanto la designazione, non saprei dire quanto

necessaria in confronto all'articolo 14 del codice penale, di una specie di lavoro all'aperto cui potranno essere destinati i molti condannati agricoltori, che ora diconsi forzatamente disoccupati!

Nondimeno, allorquando il disegno di legge passò per la prima volta dalla Camera dei deputati al Senato (1), si aggiunse agli altri Ministri proponenti anche il Ministro di grazia e giustizia, che poi con essi controfirmò la legge. Ma forse ciò avvenne più che altro per le questioni di diritto privato, che la legge medesima risolve.

Però la prima relazione ministeriale su questo progetto di legge (2), quando ancora non appariva alcun accordo col Ministro di grazia e giustizia, a maggiore giustificazione della ricordata proposta per le colonie penali mobili, avvertiva: « Ma quel che « più importa, il Ministro dell'interno, on. Giolitti, vi presenterà « un disegno di legge, che appunto ha per oggetto di offrire ai « condannati come precipuo mezzo di espiazione e di emenda, il « lavoro (*sic*) » (pag. 14)!

Infatti nella seduta del 6 dicembre 1902, il Ministro dell'interno (on. Giolitti), senza che resulti di alcun accordo con altri suoi colleghi e quindi neppure col Ministro di grazia e giustizia, presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge *sull'impiego dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti o malarici* (3).

La breve relazione, che accompagna questo disegno di legge, sfiora, forse troppo fugacemente, talune questioni sul lavoro dei condannati e per affermazioni, forse troppo recise, suggerirebbe osservazioni, che però qui non possono trovare posto.

D'altra parte essa più specialmente ricorda i voti ripetuti nel Parlamento per impiegare la mano d'opera dei condannati nelle grandi opere di bonificazione ed afferma che un vasto campo di azione è aperto all'Amministrazione carceraria per esplicare la propria attività, destinando ai lavori di bonificazione dei terreni incolti e malsani la maggior parte dei detenuti, che prima della con-

(1) *Atti parlamentari* — SENATO DEL REGNO — Legisl. XXI — 2^a Sess. 1902-1903, Doc. n. 189.

(2) *Atti parlamentari* — CAMERA DEI DEPUTATI — Legisl. XXI — 2^a Sess. 1902, Doc. n. 209, pag. 14.

(3) *Atti parlamentari* — CAMERA DEI DEPUTATI — Legisl. XXI — 2^a Sess. 1902, Doc. 255.

danna erano occupati in lavori di campagna, onde, ricordati gli esperimenti già fatti, addita gli ostacoli, che ad affrettare la bonificazione della Sardegna (1) e a dare efficace impulso a quella dell'Agro Romano con l'opera dei condannati si trovano nelle disposizioni del Codice penale e del regolamento generale carcerario. Questi ostacoli sarebbero rimossi « qualora il Governo, *dopo di avere fatto espiare « il primo periodo della pena con la segregazione cellulare sancita « dall'articolo 13 del Codice penale*, avesse facoltà di applicare ai « lavori di dissodamento e bonifica dei terreni incolti e malsani le « parecchie migliaia di condannati alla reclusione od alla detenzione « che ora sono occupati o si trovano disponibili per mancanza di « lavoro nell'interno degli stabilimenti di pena ordinaria ».

Sembrerebbe quindi che si voglia mantenere il periodo di segregazione cellulare continua per i condannati alla reclusione, ma togliere tanto per essi, quanto per i condannati alla detenzione, il lavoro in comune nell'interno degli stabilimenti carcerari con segregazione notturna, estendendo quindi anche ai condannati alla detenzione la destinazione al lavoro agricolo, fuori degli stabilimenti penitenziari.

In tal guisa il sistema penitenziario accolto dal Codice penale, sarebbe ridotto a due soli periodi per i condannati alla reclusione cessando perciò di essere graduale e sarebbe addirittura trasformato per i condannati alla detenzione !

Ma poi il disegno di legge, che si riassume tutto in un solo ed unico articolo, potrebbe far supporre e condurre ad una assai maggiore semplificazione del sistema carcerario, discostandosi sempre più da quello sancito dal Codice penale, sino a confondere e ad assimilare totalmente nella espiatione le due pene della reclusione e della detenzione, perchè formulato nei termini seguenti: « È data facoltà al Governo del Re di valersi dei condannati alla « reclusione e alla detenzione, *qualunque sia la durata della pena « che devono scontare*, per destinarli ai lavori di bonifica dei terreni « incolti e malsani ».

Fu annunciata la presentazione della relazione della Commissione parlamentare su questo disegno di legge in data del 28 giugno 1903, per opera dell'on. Luigi Lucchini, ma non sarebbe stata ancora stampata e perciò non ci fu dato di averne notizia !

(1) Legge 2 agosto 1897, n. 382.

Ricovero di minorenni per correzione paterna.

Secondo le avvertenze del relatore, senatore BELTRANI-SCALIA, nella Sessione del dicembre 1902 (1), furono fatte alcune proposte alla Direzione generale delle carceri, per eliminare in quanto sia possibile, e per riconoscere entro quali limiti siano da ritenere inevitabili, le discordanze finora rilevate fra le notizie date dalla statistica carceraria sul ricovero dei minorenni per correzione paterna e quelle sul medesimo argomento raccolte per la statistica giudiziaria civile e precisamente fra il numero dei decreti di ricovero emessi dai Presidenti dei Tribunali e il numero dei minorenni ricoverati. Di recente si ebbe risposta di cortese adesione.

Intanto con circolare ministeriale del 21 dicembre 1903, che insieme alle altre, finora ricordate, qui unita presento (*Allegato III*), fu richiamata su questo importante argomento l'attenzione dei Primi Presidenti delle Corti d'appello avvertendoli, come aveva proposto il relatore, senatore BELTRANI-SCALIA, della necessità di non omettere su questo argomento il prescritto speciale rapporto annuale, anche quando essi debbano quasi contemporaneamente trattarne nel rapporto triennale sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà.

Con le altre deliberazioni della Commissione fu fatto presente al cessato Ministro Guardasigilli anche il voto di riforma dell'istituto della correzione paterna; ma poi il Comitato premanente, avvertendo come fra breve debba essere nuovamente riferito alla Commissione sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà, riconobbe opportuno di aspettare questa relazione e forse anche l'altra, prossima anch'essa, sul ricovero dei minorenni per correzione paterna, al fine di riprendere in esame con nuovi elementi lo studio delle proposte riforme.

Emigrazione di minorenni.

Della deliberazione presa da questa Commissione di estendere le indagini circa la emigrazione dei minorenni anche a quelli che non

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 24, 101.

sono sottoposti a tutela (1), fu informato il R. Commissariato per l'emigrazione ricordando la precedente richiesta di notizie su questo argomento (2), ma senza alcun esito, onde furono di recente fatte nuove premure, rimaste finora infruttuose.

Nondimeno sembra opportuno aspettare queste notizie per esaminare poi con la scorta di esse se e quali provvedimenti siano da provocare per la istituzione delle tutele dei minorenni italiani rimasti orfani all'estero o per il rimpatrio di essi, secondo il voto manifestato nell'ultima Sessione di questa Commissione (3).

Tutele dei minorenni — Esenzione degli atti dalla tassa di bollo.

Il voto più volte manifestato e anche confermato nell'ultima Sessione da questa Commissione, e perciò ripetutamente fatto presente al Ministero delle finanze, circa la esenzione da ogni tassa degli atti per le tutele dei minorenni, è stato ricordato dall'Amministrazione del demanio con la relazione poc'anzi accennata, come una delle possibili e desiderate innovazioni per correggere la vigente legge sulla tassa di bollo.

Se per tale via può apparire non troppo prossimo l'esaudimento dei voti di questa Commissione, nondimeno importante è tale riconoscimento, quale un primo passo o meglio come una formale e pubblica promessa, onde pare opportuno riferire qui le parole di quella relazione (4), sotto molti aspetti tanto importante ed autorevole.

Affermasi con la detta relazione come sembri « indicato un « provvedimento legislativo, il quale tenda almeno a diminuire le « censure di irrazionalità e di ingiustizia mosse all'assetto delle nostre tasse di bollo per gli atti giudiziari introducendo un tributo « sotto forma di tassa *ad valorem* » ; ma poi aggiunge « e qui cade

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1902, pag. 24.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 112.

(3) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 11, 52.

(4) MINISTERO DELLE FINANZE — *Relazione sull'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari per l'esercizio finanziario 1901-902* — Roma, stab. tipografico Calzone-Villa, 1903, pag. 75 e 76.

« a proposito osservare che la vagheggiata riforma porgerebbe occasione propizia per istudiare, con ispirito di benevolenza, in conformità di voti già espressi anche nel nostro Parlamento, la materia delle tutele dei minorenni e degli interdetti, giacchè le tasse di bollo da 2 a 3 lire, secondo i casi, sono di serio ostacolo alla regolare istituzione ed al funzionamento di questi importanti affari giuridici, mentre le agevolazioni escogitate ed attuate nel campo amministrativo non approdano ad effetti soddisfacenti; e d'altra parte considerazioni d'indole sociale e d'ordine pubblico inducono a favorire, entro limiti razionali, lo sviluppo dell'Istituto della tutela, di questa protezione giustamente accordata dalla legge ai minorenni ed agli interdetti. A riforma consimile si mostrò inclinato il Ministero di grazia e giustizia, come da nota del 21 agosto 1901 n. 21-6/1930 diretta a quest'ufficio centrale.

« E anche la Commissione per la statistica giudiziaria e notariale espresse il voto, richiamato di recente dai Procuratori generali del Re presso le Corti di appello di Cagliari, Bologna, Napoli e Roma, per l'esenzione da ogni tassa o spesa per le tutele con patrimonio non superiore a lire 3000 » (1).

Tutele dei minorenni — Registri delle tutele e unificazione delle fonti statistiche.

Nell'ultima Sessione fu presentato dal Comitato permanente un progetto di riforma dei registri ora in uso, per le tutele dei minorenni, col duplice intento di agevolare la vigilanza su questo servizio ed il modo di raccogliere più sicure notizie statistiche sul suo andamento. Avvertiva però il Comitato che quel progetto doveva essere completato nei suoi particolari (2), ma intanto domandò alla Commissione il suo voto sulle tre parti fondamentali della proposta riforma, e cioè:

1° istituzione di una scheda per tutte le tutele in corso al principio dell'anno in cui avrà effetto la riforma;

2° soppressione degli attuali elenchi nominativi, istituiti colle

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 53 e 371.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 72-73.

circolari del Ministero di grazia e giustizia del 16 novembre e 6 dicembre 1896, nn. 1413-905, 31 dicembre 1897, n. 1226 e 27 ottobre 1898, n. 1537;

3° adozione di tre prospetti numerici.

Ottenuta l'approvazione della Commissione, il Comitato si diede cura di studiare la compilazione definitiva della scheda e dei ricordati prospetti numerici.

Un esemplare della scheda e dei prospetti è ora presentato con queste comunicazioni (*Allegato IV*), ma consenta la Commissione un breve cenno ad illustrazione dei modelli medesimi, i quali, ove la proposta innovazione ottenga, come si spera, la sanzione del Ministro Guardasigilli, dovrebbero essere resi obbligatori durante il corrente anno e inviati alle Autorità giudiziarie con apposite particolareggiate istruzioni, affinchè esse possano predisporne in tempo utile l'adozione dal 1° gennaio dell'anno venturo.

* * *

Come fu già avvertito con le precedenti comunicazioni, la scheda per le tutele dei minorenni si svolgerà in doppio foglio e nelle due facciate esterne dovrà contenere tutte le notizie di carattere permanente. Così nella facciata anteriore contiene:

l'elenco dei minorenni sotto tutela;
le notizie concernenti il fatto che origina la tutela;
le notizie riguardanti l'eventuale trasferimento della tutela
da una ad altra pretura;
i componenti il consiglio di famiglia o di tutela.

E nella facciata posteriore sono le notizie:

sull'inventario;
sul patrimonio inventariato;
sui minorenni usciti di tutela;
sulla chiusura definitiva della tutela.

La parte interna della scheda, a forma di registro, raccoglie tutte le notizie sui fatti, che riguardano il funzionamento della tutela, e cioè:

le convocazioni dei consigli tutelari;
le deliberazioni dei consigli medesimi;
gli stati annuali.

In questa parte interna della scheda potranno essere introdotti tanti fogli intercalari quanti ne occorranno per fare le annotazioni concernenti il funzionamento della tutela e che si rendessero necessarie durante il tempo in cui la tutela rimane aperta.

La forma speciale della scheda ha suggerito di chiamarla *registro-schedario* e potrà così sostituire, in parte, l'attuale registro, prescritto dall'articolo 343 e seg. del Codice civile, e che conserverebbe anche nell'avvenire la forma attuale, giusta il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (art. 34, n. 2, mod. n. 12), soltanto per le tutele degli interdetti.

Ad agevolare lo spoglio delle notizie statistiche, il Comitato propone di fare stampare il registro-schedario su carta di due differenti colori, uno per le tutele dei minorenni legittimi e l'altro per quelle dei minorenni illegittimi, in modo che si possano con facilità discernere i registri-schedari di una categoria da quelli dell'altra.

Questi registri dovrebbero essere compilati, come fu detto, per tutte le tutele esistenti al principio dell'anno 1905, qualunque sia il tempo in cui esse furono istituite.

Da essi si dovranno alla fine di ciascun anno ricavare le notizie richieste coi tre appositi prospetti numerici già accennati, e cioè :

a) Prospetto delle tutele per le quali fu costituito il consiglio di famiglia o di tutela durante l'anno.

In questo primo prospetto dovranno essere indicate separatamente le tutele riguardanti minorenni legittimi da quelle per minorenni illegittimi, e per ciascuna categoria le tutele con patrimonio separatamente da quelle senza patrimonio, indi, rispetto a ciascuna delle dette specie di tutele, si avrà la indicazione dei fatti che le hanno originate, del tempo decorso dal fatto stesso alla denuncia per parte di chi ne era obbligato, del tempo trascorso dalla denuncia alla costituzione del consiglio tutelare. Inoltre si dovranno qui indicare i minorenni compresi in ciascuna tutela ed i loro rapporti di convivenza col tutore, coi parenti o con altre famiglie.

b) Prospetto delle tutele esistenti al 1° gennaio e aperte nel corso dell'anno.

Dovranno in questo prospetto essere registrati i fatti svoltisi durante l'anno, e cioè il numero delle adunanze dei consigli tuto-

lari, le deliberazioni da essi prese, le notizie sugli inventari, su gli stati annuali e sui tutori, con quelle specificazioni che sarebbe troppo lungo qui enumerare, ma che è facile rilevare dalla testata di questo prospetto.

c) Prospetto del movimento annuale delle tutele.

Non basta conoscere il numero delle tutele aperte in un anno e che per queste, come per le altre preesistenti, siano date tutte le più importanti notizie del loro funzionamento, ma occorre anche formare, per così dire, il bilancio fra le tutele preesistenti e quelle sopravvenute in ogni anno, fra quelle cessate e quelle rimaste aperte alla fine dell'anno medesimo e riconoscere così d'anno in anno quante tutele rimangono aperte per l'anno successivo, togliendo le incertezze che sempre si ebbero a lamentare per questa indicazione, essendo essa fondamentale per studiare gli annuali mutamenti nel numero delle tutele. Tutte queste notizie presentano l'accennato terzo prospetto rispetto tanto ai *consigli tutelari*, quanto ai *minorenni* e sempre colle fondamentali distinzioni da principio indicate fra le tutele per i minorenni legittimi e quelle per illegittimi e per ognuna di tali specie fra le tutele con patrimonio e quelle senza patrimonio.

Registri dello stato civile.

Come fu rilevato nell'ultima Sessione con la chiara relazione del comm. Cocucci (1), un notevole miglioramento si ottenne nell'accertamento delle irregolarità che purtroppo tuttora si lamentano nella compilazione degli atti e nella tenuta dei registri dello Stato Civile, mercè i prospetti all'uopo predisposti da S. E. il senatore CANONICO, già presidente di questa Commissione.

Secondo i voti manifestati nella discussione provocata dalla ricordata relazione, il Comitato permanente si è studiato di rendere più completi quei prospetti, provvedendo anche a risolvere i dubbi sollevati circa la interpretazione delle istruzioni date sull'uso di

(1) *Atti della Commissione* — Sessione dicembre 1902, pag. 42-47, 267 e seguenti.

essi. Le modificazioni all'uopo proposte ottennero l'approvazione di S. E. il Guardasigilli, il quale con la circolare del 21 dicembre 1903, che ho l'onore di presentare (*Allegato V*), ha prescritta, in sostituzione dei due prospetti uniti alla circolare ministeriale del 7 luglio 1900, n. 1839-xviii-1475, l'adozione dei nuovi prospetti per raccogliere tutte le desiderate notizie.

Tenendo conto della fatta esperienza si cercò principalmente di ottenere una più sicura determinazione delle singole infrazioni e di evitare una *eccessiva specificazione di esse* per differenze apparenti, anzichè sostanziali, quale già si ebbe a rilevare per i distretti di alcune Corti di appello e che indubbiamente non attestava diligenza nella compilazione di questi prospetti. Fu perciò adottata una definizione più comprensiva delle irregolarità, indicando per ciascuna la corrispondente disposizione del Codice civile o del R. decreto 15 novembre 1865, n. 3602 per l'Ordinamento dello Stato Civile, provvedendo anche ad un migliore coordinamento ed a rendere più evidente ogni designazione con differenze tipografiche. Però è da avvertire che in questi prospetti furono indicate soltanto le infrazioni che le precedenti indagini rivelarono più frequenti, onde dalle singole Autorità giudiziarie dovranno poi essere aggiunte nei prospetti rispettivi le altre infrazioni meno frequenti che siano da esse accertate.

Apparve poi necessario rendere obbligatoria per tutte le Corti di appello la distinzione, già fatta da alcune di esse, fra le irregolarità accertate dai Pretori e quelle rilevate dai Procuratori del Re.

Avrebbesi poi voluto individuare, almeno numericamente, gli Uffici dello Stato Civile nei quali le differenti specie di irregolarità furono commesse; ma ciò presentò non poche difficoltà onde fu riconosciuto opportuno limitarsi a chiedere la indicazione del numero dei Comuni, bastando questa notizia a richiamare l'attenzione ed a provocare, ove occorra, più specifici accertamenti quando spontaneamente non siano fatti dalle Autorità locali.

La indicazione delle irregolarità accertate si volle riferibile al corso dell'anno naturale e perciò dalla prima verifica fatta nel mese di maggio a quella del successivo mese di gennaio, per i registri chiusi nel precedente 31 dicembre.

Nel medesimo prospetto, onde rimane soppresso, come si è detto, il prospetto *B* unito alla ricordata circolare ministeriale del

7 luglio 1900, saranno d'ora innanzi comprese anche le notizie dei procedimenti penali esauriti nel corso dell'anno. Però è da avvertire come non vi possa essere esatta corrispondenza colle irregolarità accertate, imperocchè per quelle dell'ultimo quadrimestre, rilevate con la verifica del gennaio, è evidente che il procedimento penale ha principio e corso soltanto nell'anno successivo. Per questa considerazione e sebbene sia presumibile che i procedimenti per queste contravvenzioni possano essere esauriti in breve tempo, nondimeno, tenendo conto anche delle formalità prescritte dall'articolo 132 dell'Ordinamento dello Stato Civile, sembrò opportuno togliere ogni pretesto a ritardi ed a confusioni, tenendo *indipendenti* queste indicazioni, benchè comprese nel medesimo prospetto. *E quindi mentre, come si è avvertito, le irregolarità di cui si dà notizia nel prospetto, saranno quelle accertate colle verificazioni eseguite dal maggio di un anno al gennaio dell'anno successivo, i procedimenti penali invece saranno quelli che vengono esauriti nell'anno, da gennaio a dicembre.* Sarà dunque necessariamente una indicazione soltanto approssimativa, ma sufficiente per conoscere quali e quante irregolarità danno luogo a procedimento penale, pur non escludendo che rispetto ad alcune infrazioni possa essere talora provveduto con richiami od ammonimenti, anzichè necessariamente fare luogo sempre ed in ogni caso a procedimento penale.

Secondo un precedente voto della Commissione (1) si riconobbe che potevasi approfittare di questa indagine per richiamare i Pretori ad accertare nelle verificazioni quadrimestrali se furono denunciate ad essi tutte le morti di vedovi, che lasciarono prole minorenni e per la quale debba essere istituita la tutela.

Furono confermate in questa occasione le avvertenze fatte con la circolare del 7 luglio 1900 per accertare che siano eseguite le prescritte *annotazioni nel margine degli atti di nascita* e quindi su tale accertamento e sui provvedimenti adottati dovrà più particolarmente fermarsi l'attenzione dei relatori nel dare conto delle omissioni accertate e numericamente indicate nei prospetti.

Inoltre fu riconosciuto opportuno di aspettare i risultati di questo più sicuro e specifico accertamento per richiamare l'attenzione, come era stato proposto, sul grave fatto tuttora deplorato, che non sia tenuto debito conto dagli Ufficiali dello Stato Civile

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1899, pag. 96.

degli oggetti o dei segni di riconoscimento rinvenuti presso trovatelli, e che ai figli di ignoti siano imposti cognomi ridicoli o rivelanti l'origine.

Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello è lasciata la cura di dare quelle maggiori disposizioni, che ravviseranno opportune per rendere più efficace la sorveglianza dell'autorità giudiziaria ad assicurare l'osservanza della legge e la maggiore regolarità in tutto ciò che concerne questo servizio.

Giudizi di graduazione.

In seguito a quanto è stato rilevato con la relazione del prof. MORTARA e secondo le deliberazioni della Commissione, nella Sessione del dicembre 1902 (1), furono segnalati ai competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia le condizioni del servizio delle graduazioni presso il Tribunale di Genova ed i ritardi nella restituzione delle note di trascrizione delle sentenze di vendita da parte di alcuni conservatori delle ipoteche.

Di recente è stato risposto che non si mancò di richiamare l'attenzione dei Capi della Corte d'appello di Genova sulla lentezza con cui procederebbe il servizio delle graduazioni nel Tribunale di quella città, invitandoli a provvedere, ove ancora permanga il segnalato inconveniente.

Inoltre è stato fatto conoscere che i rilievi su gli indugi dei conservatori delle ipoteche furono rappresentati ai Procuratori generali presso le Corti di appello di Napoli, Venezia e di Genova pei loro provvedimenti a carico di quei conservatori delle ipoteche che risultassero contravventori agli articoli 2069 e 2075 del Codice civile.

Se non che la Procura generale di Napoli, anche di recente ha dichiarato di non essere ancora in grado di rispondere. La Procura generale di Venezia ha trasmesso un elenco delle esecuzioni immobiliari seguite avanti quel Tribunale negli anni 1900 e 1901, dal quale risulterebbe che, durante tale periodo, gli uffici delle ipoteche restituirono regolarmente alla cancelleria del Tribunale le note

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione del dicembre 1902, pag. 36-243.

di trascrizione delle sentenze di vendita, e la Procura generale di Genova non ritenne opportuno provvedere in alcun modo a carico dei conservatori delle ipoteche, perchè, se nel 1901 sarebbero effettivamente avvenuti talvolta dei ritardi nella restituzione delle note di iscrizione e di trascrizione relative a sentenze di vendita, questo inconveniente ormai non sarebbe più per ripetersi, essendo state date precise e categoriche istruzioni.

* * *

In conformità delle proposte del relatore, prof. Mortara, approvate dalla Commissione (1), fu dal Comitato permanente dato incarico alla Direzione generale della Statistica di provvedere affinché d'ora innanzi sia posta in evidenza la causa dei singoli giudizi di graduazione, disponendo che siano compilati tanti prospetti numerici quante sono le cause dalle quali traggono origine i detti giudizi e perchè siano aggiunte nei prospetti medesimi alcune colonne, ove per categorie dovrà essere indicato il prezzo da distribuire.

Inoltre per avere notizia dei giudizi di graduazione, pendenti alla fine dell'anno e nei quali non furono presentate domande di collocazione, fu stabilito che la colonna dei detti prospetti numerici intitolata « *giudizi pendenti per non essere stata fatta la graduazione* » sia suddivisa aggiungendo le seguenti due sottoindicazioni: « *a causa di non essere state presentate le domande di collocazione* » e « *per altra causa* », avvertendo però che in tal guisa si vogliono soltanto raccogliere notizie statistiche, senza intendere di risolvere alcuno dei dubbi altre volte sollevati in simili casi, per i diversi sistemi seguiti dalle singole cancellerie, e che perciò i giudizi pendenti dei quali si domanda notizia non sono da confondere con quelli in cui il giudizio di graduazione si considera materialmente esaurito, perchè fu bensì fatta la liquidazione, ma non furono spedite le *note di collocazione* perchè nessuno dei creditori trova interesse a rendersi diligente.

Ma all'uopo dovranno essere modificati anche i prospetti nominativi, e queste innovazioni dovranno essere accompagnate da avvertenze ed istruzioni, che potranno essere argomento di apposita circolare ministeriale.

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione del dicembre 1902, pag. 36-243.

Esecuzione delle sentenze penali.

Nella Sessione del marzo 1901 fu presentata e discussa una relazione del comm. SANDRELLI intorno all'esecuzione delle sentenze penali esponendo i risultati della indagine allora compiuta sul numero delle sentenze di condanna penale rimaste ineseguite al 31 luglio 1898 e sulle cause della loro mancata esecuzione (1). Ma quella indagine non aveva dato risultati soddisfacenti, sia per il numero abbastanza rilevante di sentenze (oltre 20,000), che non avevano avuta esecuzione, sia perchè vennero a mancare le notizie dell'intero distretto della Corte d'appello di Roma, e perchè nello spoglio delle notizie, originariamente fornite con un prospetto nominativo, si trovarono deficienze che non consentirono un sicuro ed esauriente esame delle notizie avute, in relazione agli anni nei quali le sentenze rimaste ineseguite erano divenute irrevocabili.

Per queste ragioni fu deferito al Comitato permanente l'incarico di procedere ad una migliore indagine statistica sulla esecuzione delle sentenze penali. Inoltre la Commissione deliberò che tale indagine divenisse annuale, cominciando dalle sentenze divenute irrevocabili e rimaste ineseguite al 31 dicembre 1900, salvo tener conto separato delle sentenze la cui irrevocabilità datava dall'ultimo trimestre del detto anno.

Questa nuova indagine fu poi ordinata con circolare del Ministro Guardasigilli in data del 9 dicembre 1901 n. 67-1804/1512 (2). Con essa era prescritto che in ogni anno le Procure generali presso le Corti d'appello inviassero gli elenchi nominativi delle sentenze irrevocabili alle quali non fu data esecuzione, e che intanto si inviassero nel gennaio 1902 le notizie relative all'anno 1900 e entro il febbraio dello stesso anno quelle del 1901 e così di seguito per gli anni successivi.

Il materiale, raccolto per i due anni 1900 e 1901, fu inviato alla Direzione generale della Statistica, perchè ne curasse lo spoglio al fine di riferire sull'argomento alla Commissione in questa Sessione.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del marzo 1901, pag. 27 a 37 e 173 e seguenti.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 477.

Ma ciò non fu possibile perchè le notizie così raccolte, e specialmente quelle per l'anno 1901, si trovarono insufficienti ed incomplete.

La Commissione conosce che queste notizie sono raccolte con elenchi nominativi nei quali sono segnati il cognome e nome del condannato, la data della irrevocabilità della sentenza di condanna, la pena inflitta, il motivo della mancata esecuzione, e quando questo sia un ordine di sospensione, la data di quest'ordine, la sua durata, e l'autorità che lo emise.

Ora è accaduto che negli elenchi per l'anno 1901 la maggior parte delle Autorità giudiziarie ha segnato soltanto le sentenze che nel medesimo anno 1901 erano divenute esecutive e non ebbero esecuzione, senza però ripetere, come dovevano, l'elenco delle sentenze rimaste ineseguite nel detto anno, ma divenute esecutive negli anni anteriori.

In sostanza fu creduto di dover compilare, successivamente all'anno 1900, soltanto degli elenchi complementari di anno in anno, non avvertendo che in questo modo veniva a mancare ogni notizia sulla sorte avuta dalle sentenze di data anteriore, segnate nei precedenti elenchi come ineseguite, e quindi non avrebbersi mai potuto conoscere il numero esatto delle sentenze che in un dato momento non avevano ancora avuto esecuzione, qualunque fosse il tempo della loro irrevocabilità.

L'accertamento di questo fatto non solo persuase il Comitato permanente che sui dati statistici così raccolti non sarebbe stato possibile presentare una completa relazione, per la quale già era stato designato il relatore, ma indusse anche a riconoscere che era da abbandonare totalmente l'esame dei dati statistici raccolti per l'anno 1901, i quali non avrebbero potuto condurre ad alcuna proficua conclusione, onde in luogo della promessa relazione potevasi limitare a dare, come sarà dato qui appresso, una sommaria notizia dei risultati accertati per l'anno 1900, affinchè in qualche modo siano adempiuti i voti della Commissione e rimanga qualche legame fra la precedente e la futura relazione su questo importante argomento. Inoltre fu riconosciuta l'urgenza di studiare un sistema per la raccolta delle notizie che fosse più spedito, più sicuro e meno gravoso alle cancellerie giudiziarie. Non sfuggì al Comitato permanente che l'errore in cui erano incorse quasi tutte le Autorità giu-

diziarie forse derivò dalla circostanza che esse non si credettero obbligate di ripetere nel secondo elenco per l'anno 1901 l'iscrizione di tutte le sentenze, già registrate nello elenco dell'anno 1900 e che nell'anno 1901 non erano ancora eseguite, perchè il secondo elenco doveva essere formato ed inviato a distanza appena di un mese dal precedente, onde potè forse apparire come superflua la ripetizione di tali notizie.

Di questa causa di errore dovette il Comitato preoccuparsi, perchè mantenendo il sistema già adottato, le Cancellerie giudiziarie avrebbero poi dovuto segnare sempre per anni e anni tutte le sentenze riguardanti, ad esempio, condannati irreperibili perchè emigrati od altre simili e fino a che le condanne non fossero prescritte.

Fu dunque stabilito di cambiar sistema e le proposte del Comitato permanente, accolte dal Ministro Guardasigilli, furono poi concretate nella circolare ministeriale del 21 dicembre 1903, che presento insieme a queste comunicazioni (*Allegato VI*) e della quale darò ora sommario conto con qualche dilucidazione.

Con questa circolare è adottato un nuovo modello del prospetto per la raccolta di queste notizie statistiche, il quale non differisce sostanzialmente dal precedente; ma vi fu aggiunta una colonna, nella quale dovrà essere indicato, con la sua data, il primo atto di esecuzione nei casi in cui la sentenza, sebbene non in tutto eseguita, come per le condanne a pena pecuniaria, ebbe però un principio di esecuzione. L'esperienza ha dimostrato l'utilità di questa indicazione per avere un punto di partenza nel computo del ritardo, giacchè in molti casi, si trovò indicato che la sentenza era in corso di esecuzione.

La nuova indagine dovrà cominciare con l'anno 1903 e, come è stato disposto e spiegato con l'unita circolare ministeriale, gli accertamenti, che con essa saranno fatti, dovranno rimanere e servire come base e punto di partenza per le future indagini e per i successivi confronti. Perciò con esse dovranno essere raccolte per l'anno 1903 le notizie riferibili a *tutte quante le sentenze di condanna penale*, che al 31 dicembre del detto anno 1903 apparivano ineseguite per qualsivoglia motivo e per qualsiasi tempo e cioè qualsiasi la data in cui esse divennero eseguibili; quindi dovranno essere indicate anche tutte quelle sentenze rispetto alle quali, al 31 dicembre 1903, non fu ancora dichiarata la prescrizione della pena,

non che quelle sentenze irrevocabili delle quali il Pubblico Ministero abbia bensì promossa o richiesta la esecuzione con l'invio dei mandati di cattura, anche se questi siano poi rimasti ineseguiti per la latitanza dei condannati. Di questa ultima circostanza, sebbene a stretto rigore non possa in essa ravvisarsi un principio d'esecuzione della sentenza, potrà essere fatta speciale menzione nell'accennata colonna aggiunta al nuovo prospetto, ove dovrà essere indicato se la sentenza sia in corso di esecuzione.

Gli scopi di questa indagine per l'anno 1903, esposti con la ripetuta circolare ministeriale e secondo quanto siamo venuti spiegando, oltre quanto avremo occasione di rilevare più innanzi, non tollerano restrizione alcuna all'ampiezza che ad essa si volle dare, onde non sarebbe d'ora innanzi in alcuna guisa scusabile la arbitraria limitazione di essa, trovata, come accenneremo, in alcuni dei precedenti rapporti, per l'erronea supposizione che le passate inchieste fossero dirette soltanto ad accertare responsabilità a carico delle singole Autorità giudiziarie, mentre più largo e complesso è lo studio iniziato da questa Commissione.

Per gli anni successivi al 1903 dovrà poi essere compilato l'elenco delle sole sentenze di condanna penale che divennero irrevocabili in ciascun anno e che nell'anno medesimo non ebbero esecuzione. Questo elenco dovrà, a suo tempo, essere completato con un prospetto nominativo delle sentenze che, già registrate nei prospetti degli anni anteriori come ineseguite, ebbero poi esecuzione nell'anno nel quale si riferisce. All'uopo saranno date apposite istruzioni, ma si rende intanto evidente come in questo modo potrà poi essere formata dalla Direzione generale della Statistica la situazione precisa di tutte le sentenze rimaste ineseguite alla fine di ciascun anno. Confida il Comitato permanente di avere in tal guisa da una parte provveduto ad una maggiore garanzia di esattezza e dall'altra ad una semplificazione che diminuirà notabilmente il lavoro delle Cancellerie; e poichè, come si è detto e spiegato, il fondamento di tutto il nuovo sistema è l'inchiesta che verrà fatta per l'anno 1903, fu particolarmente raccomandata la maggior cura nel raccogliere i dati di quell'anno, richiamando l'attenzione delle Autorità giudiziarie sull'importanza di essi.

Intanto, come ho già accennato, il Comitato permanente ha ritenuto opportuno di far conoscere i risultati, sia pure manchevoli,

dello spoglio delle notizie raccolte per l'anno 1900, il quale fu eseguito tenendo conto dei desideri dalla Commissione, manifestati allorquando furono da essa esaminati i risultati della prima inchiesta, che si riferiva, come più sopra fu detto, al 31 luglio 1898, e diede argomento alla perspicua relazione del collega, consigliere Sandrelli (1), poc'anzi ricordata. In quella circostanza la Commissione rilevò molto opportunamente che non bastava classificare le sentenze, rimaste ineseguite, secondo l'anno in cui esse divennero irrevocabili, perchè è evidente che un numero considerevole di sentenze la cui irrevocabilità coincide o è prossima alla data dell'inchiesta, non può avere avuto ancora esecuzione, tanto più quando le dette sentenze pronunciano condanne a pene pecuniarie per le quali la legge stabilisce termini per accertare la solvibilità del condannato. Sarebbe dunque stato utile, secondo l'autorevole avviso della Commissione, tener fuori dal computo le sentenze che non rimontavano al di là dell'ultimo trimestre dell'anno.

Il Comitato ha creduto di poter soddisfare il desiderio della Commissione, senza trascurare completamente le sentenze divenute irrevocabili nell'ultimo trimestre del 1900, giacchè anche per molte di esse poteva tornar utile conoscere il motivo della mancata esecuzione. Fu perciò predisposto lo spoglio in modo che tutte le informazioni, già date colla precedente inchiesta, e concernenti l'Autorità giudiziaria che pronunciò le sentenze, la specie della condanna, i motivi e il tempo della sospensione, quando questa era stata ordinata dall'Autorità, e i motivi delle inesecuzioni negli altri casi, fossero date in funzione del tempo in cui le sentenze erano divenute irrevocabili e cioè: anteriormente al 1897; negli anni 1897, 1898, 1899; nei primi 9 mesi del 1900 e separatamente nell'ultimo trimestre dello stesso anno 1900. In tal modo si rende possibile anche di verificare i motivi allegati della sospensione e la durata di essa, e di esercitare effettivamente un controllo che altrimenti riescirebbe inefficace.

Ciò premesso vediamo brevemente i risultati raccolti e illustrati a cura del Segretario di questa Commissione, cav. Aschieri.

Dalla seconda inchiesta risultò che le sentenze non eseguite al 31 dicembre 1900 erano 9234.

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione marzo 1901, pag. 173.

Questo numero può ritenersi esatto? Ecco il dubbio che si affacciò subito a chi attendeva alla compilazione del riassunto delle notizie nominative inviate dalle Procure Regie. E il dubbio era più che mai giustificato dal confronto con le notizie avute per l'anno 1898, dalle quali risultava una somma di oltre 21,000 sentenze eseguite e fra esse non poterono essere comprese quelle del distretto della Corte d'appello di Roma perchè, come si è ricordato, i prospetti relativi andarono smarriti.

È vero che le notizie dell'anno 1900 risentono gli effetti della amnistia concessa con Regio Decreto dell'11 novembre di quell'anno e per la quale un gran numero di sentenze, che certamente al 31 dicembre successivo non sarebbero state ancora eseguite, non figurano nell'elenco perchè cancellate appunto in conseguenza di quel sovrano provvedimento.

Ciò non ostante si hanno ragioni per ritenere quel numero inferiore al vero. Infatti alcune Procure del Re dichiararono esplicitamente di avere segnate negli elenchi quelle sole sentenze che non avevano ancor ricevuto esecuzione per motivi addebitabili, o quanto meno dipendenti, dall'Autorità giudiziaria, argomentando che si volesse con questa inchiesta esercitare soltanto un controllo sull'opera del magistrato e non anche stabilire la vera situazione di fatto circa l'esecuzione delle sentenze penali. In tal guisa rimasero escluse, ad esempio, tutte quelle sentenze rispetto alle quali dagli agenti della polizia era stato rimesso il verbale, detto, di vane ricerche e le altre per le quali constava che il condannato aveva emigrato dal Regno.

E se in taluni casi fu possibile, come per le Corti di Genova, di Casale e di Roma, di fare integrare i dati con inchieste suppletive, non fu dato di chiedere simile completamento delle notizie per tutte le Corti, mancando talora gli elementi per giudicare se e in quale misura i dati fossero manchevoli.

Gioverà però confrontare per distretti di Corti d'appello i dati delle due inchieste:

CORTE DI APPELLO	Sentenze rimaste ineseguite		CORTE DI APPELLO	Sentenze rimaste ineseguite	
	al 31 luglio 1898	al 31 dicemb. 1900		al 31 luglio 1898	al 31 dicemb. 1898
Genova	1,801	2,208	Perugia	161	4
Casale.	857	594	Roma	1,392
Torino.	503	1,312	Aquila.	1,169	140
Milano	1,322	18	Napoli.	1,030	681
Brescia	986	361	Potenza	355	31
Venezia	3,536	1,129	Trani	1,222	163
Parma	265	152	Catanzaro	2,074	653
Modena	286	259	Messina	1,064	35
Lucca	724	8	Catania	859	14
Firenze	585	2	Palermo	613	18
Bologna	866	2	Cagliari	778	51
Ancona	179	4			
Macerata	123	3	REGNO . . .	21,358	9,234

Anche un esame superficiale di queste due serie di cifre dimostra all'evidenza che per molte Corti d'appello le notizie comunicate non presentano nessuna garanzia di veridicità. Basta infatti confrontare le 1322 sentenze ineseguite, risultanti dalla prima inchiesta per la circoscrizione della Corte d'appello di Milano, con le sole 18 sentenze ineseguite indicate per il secondo periodo, e così le 724 date per Lucca al 31 luglio 1898 colle 8 che sarebbero rimaste, giusta la seconda inchiesta. Simili osservazioni possono ripetersi per tutti i distretti dell'Italia centrale e per molti dell'Italia meridionale e insulare, dove al 31 dicembre 1900 si contarono poche decine di sentenze rimaste ineseguite, mentre al 31 luglio 1898 furono numerate a centinaia e perfino a migliaia, ond'è necessario riconoscere che questa seconda indagine statistica ha fallito lo scopo.

Nondimeno, come si è già accennato, non si ritenne opportuno di fare eseguire inchieste suppletive, anche per queste Corti, come fu fatto per quelle di Genova, di Casale e di Roma, perchè, a prescindere che queste inchieste avrebbero ritardata ancora chi sa per

quanto tempo la definitiva raccolta dei dati, mancavano gli elementi per provarle.

Infatti gli elenchi delle Autorità giudiziarie compresi nelle circoscrizioni delle predette Corti di appello portavano l'indicazione *negativo*, nè si aveva motivo di mettere in dubbio questa asserzione. Al contrario per le Corti di appello di Genova, di Casale e di Roma fu esplicitamente dichiarato, che era stata omessa l'indicazione di un certo numero di sentenze, le quali non potevano essere eseguite per motivi non dipendenti dall'Autorità giudiziaria, e così fu possibile di fare integrare per esse le notizie fornite.

Quando risultò anche per le altre Corti, specialmente col confronto dei dati del 1898, che le notizie da esse inviate erano assolutamente deficienti, mancava ormai il tempo per promuovere ulteriori inchieste, nè queste si ritennero utili per considerazioni d'ordine generale.

Le inchieste statistiche perchè possano riuscire proficue e approdare a risultati veritieri, debbono essere condotte con uniformità di metodo ed occorre che ne siano predisposti gli elementi in guisa che la raccolta delle notizie riesca facile e sicura. Quando o l'una o l'altra di queste condizioni manca non si possono avere che risultati parziali, nè è sempre possibile di rettificare o di completare questi risultati, i quali molte volte richiedono un rifacimento completo del lavoro.

Per circostanze che è vano ora indagare, la maggior parte delle Autorità giudiziarie, come già si è avvertito, ha dunque creduto di dovere dar conto delle sole sentenze che non erano state eseguite per cause dipendenti dall'autorità stessa. Sussiste perciò quell'errore di metodo che non può essere corretto se non rinnovando da capo il lavoro, perchè altrimenti, nel trascrivere dai registri della cancelleria tutte le notizie prima trascurate, si corre pericolo di ripetizioni, di nuove omissioni, di nuovi errori. Ora, piuttosto che obbligare le cancellerie giudiziarie, già gravate da non pochi lavori ordinari, a fare questo nuovo spoglio di carattere straordinario, si è creduto più conveniente di porre le basi di una nuova inchiesta, circondandola di tutte le cautele che l'esperienza aveva suggerite, nella speranza di raccogliere dal 1903 in poi una serie di notizie attendibili e complete.

Pertanto colle riserve imposte dalle circostanze e dalle consi-

derazioni suesposte, possiamo tuttavia tentare un rapido esame delle risultanze statistiche messe in luce dall'indagine riferibile all'anno 1900, le quali, se non rappresentano nella sua integrità il fenomeno statistico che si voleva studiare, pure consentono talune limitate deduzioni.

Le 9234 sentenze di cui dà conto l'inchiesta vanno ripartite rispetto alla data della loro irrevocabilità nel modo seguente:

di data anteriore all'anno 1897	2772
dell'anno 1897	710
dell'anno 1898	878
dell'anno 1899	1173
dei primi 9 mesi del 1900	1958
del 4° trimestre del 1900	1743

Ne risulta che circa il 30 per cento di queste sentenze erano anteriori al 1897 e che il 40 per cento di esse si riferiva allo stesso anno 1900.

La prima proporzione, che presa in senso assoluto avrebbe un carattere di indubbia gravità, perde ogni valore se si considera che la quasi totalità delle sentenze di data anteriore al 1897 (2537 rispetto a 2772) non ebbero esecuzione per irreperibilità dei condannati e che per altre 229 si sapeva che i condannati avevano emigrato, onde vi era l'impossibilità dell'esecuzione.

Risultò che fra le predette sentenze ve ne erano 6860, le quali concernevano delitti e che 2374 si riferivano a contravvenzioni. Con 6293 di esse furono inflitte pene restrittive della libertà personale e con 2941 pene pecuniarie. Queste proporzioni non differiscono molto da quelle precedentemente accertate, solo si notò nel 1898 un maggior numero proporzionale di contravvenzioni e correlativamente di condanne a pene pecuniarie.

Le sentenze per le quali era stato dato un ordine espresso di sospensione da chi ne aveva l'autorità furono 286; numero veramente esiguo che però assume una certa importanza se si considera che quasi tutte queste sospensioni sono motivate da domande di grazia sovrana (217 rispetto a 226) e che 2 risalgono ad anni anteriori al 1897, 5 all'anno 1898, 41 al 1899, 125 ai primi 9 mesi del 1900.

Si può prescindere da queste ultime, ma per le altre non si

comprende come il provvedimento abbia potuto ritardare tanto tempo, e sorge il dubbio che nell'elenco sia errata l'indicazione del motivo della sospensione perchè forse non fu presa nota, sul registro di esecuzione delle sentenze, dell'esito della domanda di grazia, che in questo lungo intervallo di tempo sarà stata certamente accordata o negata.

Per tutte le altre 9098 sentenze la esecuzione era dunque sospesa senza un ordine dell'autorità competente, e su di esse specialmente si dovrebbe rivolgere la nostra attenzione perchè rivelano una irregolarità di funzionamento dell'azione giudiziaria che deve essere corretta o almeno ridotta a minime proporzioni.

È ben vero che, fra queste 9098 sentenze, 5571 erano rimaste ineseguite perchè irreperibili i condannati e 770 perchè emigrati all'estero, ma, come giustamente osservava l'onorevole Nocito allorquando fu discusso questo argomento nella Sessione del marzo 1901, non debesi ritenere, in via assoluta, che per tutte queste sentenze possa l'Autorità giudiziaria liberarsi da ogni responsabilità ricevendo il verbale di vane ricerche ad essa rimesso dall'arma dei RR. Carabinieri, perchè in molti casi una procedura sollecita di esecuzione potrebbe impedire la fuga del condannato e diminuire così notevolmente il numero di queste irreperibilità o emigrazioni all'estero.

Un numero considerevole di sentenze rimaste ineseguite (1334) è dovuto all'amnistia, il qual motivo, secondo l'avviso manifestato da alcuni in questa Commissione nella discussione sopraricordata, non dovrebbe nemmeno essere preso in considerazione, poichè l'amnistia cancella ogni ricordo della sentenza, onde questa non può dirsi a stretto rigore che sia rimasta ineseguita nel tempo in cui si attende la declaratoria della Sezione d'accusa.

Pur riconoscendo che l'obbiezione ha un lato di verità indiscutibile, il Comitato non credette, per considerazioni di indole generale che tali sentenze potessero essere in quest'esame trascurate.

Infatti, l'inchiesta statistica, come si disse e come non ci stancheremo di ripetere, avrebbe dovuto essere completa, cioè doveva mettere in evidenza tutte le sentenze che *per qualsivoglia motivo* non avevano avuto esecuzione, perciò restringere il novero di questi motivi ad alcuni, che abbiano carattere più o meno di illegittimità escludendo altri che operano obbligatoriamente, perchè contro

questi nessun rimedio sarebbe possibile, può ingenerare il dubbio, purtroppo largamente diffuso, nelle nostre Procure regie, giusta quanto si è già avvertito ed è stato da alcuna di esse esplicitamente dichiarato, che queste inchieste abbiano carattere esclusivo di sindacato dell'opera dei magistrati cui è deferita l'esecuzione delle sentenze, e non anche quello più generale di vedere se pronta segua l'espiazione della pena alla sentenza del giudice.

Spetta poi a chi fa l'esame di questi motivi vagliare quelli che rivelano una maggiore o minore irregolarità di funzioni, dagli altri che sono il portato di necessità d'ordine politico, giuridico, o naturale e che sotto altri aspetti siano non meno meritevoli di essere segnalati e presi in considerazione.

E del resto l'esame delle 1334 sentenze alle quali fu esteso il beneficio dell'amnistia non è senza interesse, e potrebbe anche rivelare qualche irregolarità cui gioverebbe provvedere. Infatti, se si giustifica pienamente la indicazione di 510 sentenze divenute irrevocabili negli ultimi 3 mesi del 1900 (si noti che il decreto di amnistia fu emanato appunto in questo trimestre), non si giustificano forse le 705, che risalivano ai 9 mesi precedenti, e per le quali più che legittimo è il sospetto che ne sia stata tenuta sospesa l'esecuzione appunto nella previsione di una amnistia che fausti eventi preconizzavano imminente, e meno ancora si giustificano quelle altre poche decine di sentenze, che rimontavano ad anni anteriori al 1900, le quali se avessero avuto pronta esecuzione non avrebbero aspettato in quell'anno la declaratoria che le cancellasse dal novero delle sentenze.

Per oltre un migliaio di sentenze erano in corso gli atti di esecuzione e per 105 di esse trattavasi di condanne a pene pecuniarie per le quali la legge consente periodi di tempo più o meno lunghi per accertare prima la solvibilità del condannato, poi per concedergli il tempo necessario a far fronte agli impegni contratti; e per 178 trattavasi di condanne a pene restrittive della libertà e per esse era in corso il mandato di arresto.

Sugli altri motivi d'inesecuzione si può sorvolare perchè raccolgono poche unità di casi, che lasciano luogo anche al sospetto di errori nella compilazione degli elenchi; come ad esempio per 7 casi di malattia in 6 dei quali questa rimonderebbe al 1899 e uno al 1898; una sentenza non fu eseguita per mancanza di posto nelle

carceri, motivo che erasi già riscontrato anche colla precedente inchiesta, benchè allora il numero di questi casi fosse superiore; per 30 sentenze il condannato era in servizio militare e infine per 6 vi era stata delegazione dell'esecuzione ad altra Autorità, forse militare od amministrativa.

Messo termine a questa rassegna, la quale non può dar luogo ad alcuna conclusione, tanto riuscì incompleta ed imperfetta l'inchiesta, è da augurare che l'indagine statistica, già ordinata e che si inizia col 1903, possa presentare risultati attendibili e faccia conoscere con fedeltà e precisione lo stato di fatto di questo servizio delicatissimo ed importantissimo della esecuzione delle sentenze di condanna penale, mentre oggi per molti sintomi può dubitarsi se proceda colla desiderata regolarità.

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e le Corti di cassazione intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1092.

RELATORE: RICCIUTI.

Uscito appena da un anno dalle file del Pubblico Ministero, non saprei senza il maggiore riguardo e la maggiore deferenza riferire intorno ai discorsi dei Procuratori generali, tanto più che so per prova in quali difficoltà essi si dibattono nella compilazione di quei discorsi. Dovrebbero scriverli nel dicembre, quando è più intenso il lavoro dei magistrati per rendere esigua la pendenza degli affari al finir dell'anno, e quando non si possono avere complete le notizie statistiche dagli Uffici giudiziarii del Distretto. Onde la necessità di preparare in qualche mese precedente una parte della relazione con argomenti diversi dalla statistica. Ecco una prima ragione delle digressioni dal tema imposto dalla legge. D'altra parte fu bene osservato che una mera relazione statistica, quale si pretende dai rappresentanti del Pubblico Ministero, non può non essere, pel suo contenuto e per la forma analitica, che la più completa negazione delle qualità che si richiedono, perchè un discorso sia gradevolmente ed utilmente ascoltato dal pubblico numeroso e vario che suole assistere alla cerimonia inaugurale. « Se i Procuratori generali, osservava nel 1891 il Relatore del Senato, non si risolvono « ad uscire dall'argomento con ingegnose ed erudite digressioni, si « trovano fatalmente costretti ad aggirarsi in un campo chiuso di « luoghi comuni ed a ripetere più e più volte le stesse osservazioni, « che molti hanno già fatto prima e faranno anche dopo, e verrà « fuori un discorso increscevole per chi lo pronuncia e per chi lo « ascolta ».

Ma se le digressioni s'impongono sono pure la fonte delle critiche e delle censure che non di rado si rivolgono agli oratori del Pubblico Ministero.

Si dice che non si rispettano le leggi, se si segnalano di esse le lacune e i difetti, e che si offende il Parlamento se si esaminano e si discutono i disegni di legge ad esso presentati.

Eppure il compianto senatore Righi nella sua relazione del 1899 osservava che il maggior numero delle riforme legislative compiute in questi ultimi anni, e che si trovavano in elaborazione presso il Governo ed il Parlamento, partivano da designazioni che la Commissione di statistica aveva fatto, anno per anno, in base allo spoglio dei rapporti dei Procuratori generali intorno all'andamento della giustizia civile e penale in tutte le sue forme contenziose e non contenziose.

Non mancano altresì vivaci osservazioni sui giornali se il Pubblico Ministero voglia discutere qualche argomento di attualità, come è la questione del divorzio; o si faccia a sostenere che ad impedire l'aumento della delinquenza e a rendere migliore la società sia opportuno rinvigorire nelle masse il sentimento morale e religioso, o se si permetta delle considerazioni sulla questione sociale con la parola alta e vibrata di chi è pur difensore degli interessi sociali.

In breve oggi è colpa di parlare d'altro che non siano cifre.

Ricordo invece che nella nostra Commissione il Rinaldi nella sua relazione del 1895 lodava i discorsi dei Procuratori generali, che nell'ultimo decennio avevano abbandonate le esercitazioni accademiche e le aride agglomerazioni di cifre e si erano fatti ammirare per l'esposizione logica di fatti e d'idee con applicazioni immediate ai bisogni della società moderna.

L'Auriti nel Senato, ad occasione della riforma proposta dal Ferraris, sostenendo la conservazione dei discorsi inaugurali diceva: « lasciate che il Pubblico Ministero possa al bisogno alzar la voce per la tutela dei supremi interessi sociali, lasciategli nella potenza della parola qualche cosa che esca dalla prosa della vita sua ordinaria: facciamo di riavvicinarlo a quegli ideali, che sono anch'essi parte non ultima della vita del Magistrato ».

Intanto le difficoltà che negli ultimi anni si accrebbero intorno al Pubblico Ministero spiegano perchè non pochi suoi rappresentanti nei loro discorsi si siano spinti ad esprimere ragioni e voti per la loro abolizione. Ed anche nei discorsi da me esaminati ho potuto notare che si dichiarano favorevoli all'abolizione gli oratori

delle Corti di Appello di Messina e di Modena (1). Ma io penso che ebbero torto, mentre in fatto ho rilevato che quasi tutte le relazioni sono pregevolissime, ed hanno corrisposto al fine di far sì che sia noto al Paese in qual modo siasi svolta l'azione giudiziaria, e quale sia stato il movimento vivo dei fenomeni sociali, che hanno attinenza con la giustizia. Certo da quelle relazioni ci vien dato di raccogliere alcune osservazioni che possono essere utilmente sottoposte all'esame della nostra Commissione.

Chiedo venia per questo esordio, che è anch'esso una digressione, e vengo senz'altro ad esporre i risultamenti dei discorsi dai Procuratori generali pronunziati negli anni 1901 e 1902.

Litigiosità.

Dal seguente prospetto statistico si rileva l'attività dei diversi ordini della nostra magistratura:

MAGISTRATURA	Cause in prima istanza sopravvenute negli anni		Cause definite con sentenza negli anni	
	1901	1902	1901	1902
Conciliatori	2,017,199	1,899,958	827,032	755,633
Preture	212,208	208,760	128,905	136,584
Tribunali	75,848	76,174	61,958	56,564
Totali . . .	2,305,255	2,184,892	1,017,945	948,731

Le cifre complessive rivelano una diminuzione delle contestazioni rispetto agli anni precedenti, diminuzione che non si verifica in tutti i distretti — nè in tutti i gradi di giurisdizione — come rileverò parlando delle varie magistrature, perchè la diminuzione è più per le piccole liti, e meno per quelle di competenza superiore.

Si è ripetuto più volte che non sia facile determinare con for-

(1) Discorsi Proc. generale Messina (anno 1901), e Reggente la Procura generale di Modena (anno 1902).

mula generale se l'aumento o la diminuzione delle liti sia in rapporto colla maggiore ricchezza del Paese o col maggiore disagio economico, o con la civiltà più o meno progredita; e si è più volte affermato che influiscono sulla litigiosità coefficienti disparati ed opposti, e questi coefficienti variano anche nelle diverse regioni.

Così la prosperità di una Provincia è cagione di un numero maggiore di contratti e quindi di liti — così la miseria facendo crescere la mala fede e l'inadempimento delle obbligazioni produce lo stesso effetto.

Intanto i Procuratori generali avendo forse riguardo alle condizioni particolari delle loro regioni, esprimono opinioni varie sulle cause dell'aumento e diminuzione della litigiosità.

Il Procuratore generale di Genova nota che la Liguria negli anni 1901 e 1902 ha offerto un numero maggiore di cause degli anni precedenti, con una percentuale superiore quasi doppia di quella delle altre regioni settentrionali d'Italia. L'aumento, egli dice, fu sensibile tanto nelle cause che nelle sentenze dei Tribunali, delle quali i due quinti sono rappresentati da cause commerciali. Onde, egli osserva, se la prevalenza di una determinata specie di liti talvolta dinota disagio economico o sociale (come parrebbe giustificato nella Sardegna, dove si ha un movimento di liti nove volte superiore a quello delle regioni settentrionali, perchè colà l'indole della litigiosità rappresenta una continua lotta per l'esistenza), non altrettanto potrebbe dirsi quando invece come nella Liguria la relativa abbondanza di cause commerciali rappresenta un'attività d'interessi, che nella vita reale è la necessaria conseguenza del maggiore sviluppo dei traffici e del commercio, ai quali da secoli quelle laboriose popolazioni hanno dedicata la massima parte delle loro attività ed energie.

Le liti, invece, dice il Procuratore generale di Catania (discorso 1902) prendono origine dalle tre povertà che possono affliggere l'uomo, la economica, la intellettuale e la morale, e l'aumento e la diminuzione delle liti, quando non sia effetto di trascurabili oscillazioni, è indizio dello intristirsi o del migliorarsi delle condizioni della civiltà. Non è più possibile, soggiunge l'oratore, mostrarsi contento, come una volta facevasi, dell'aumento delle liti. L'esperienza, la voce della scienza si danno ormai la

mano per deplorare il gran numero e l'aumento notevole delle stesse.

Difatti, negli Stati civili, per ogni 1000 abitanti si dibattono ogni anno appena 20 cause, ed in Inghilterra si mena vanto di una progressiva diminuzione di esse. Invece nel Distretto di Catania la media fu di 98. 40 per ogni 1000 abitanti nell'anno 1902, superiore alla media generale del Regno, che è del 78. 73 per ogni 1000 abitanti.

Anche il Procuratore generale di Roma (nel discorso del 1901) dice inesatto il criterio che dall'elevato numero delle cause si possa trarre argomento della maggiore prosperità di un paese. Più logico, egli dice, è ritenere che abbia raggiunto un alto grado di perfezione quel popolo il quale cauto e previdente vieta o dirime il litigio. Nel discorso del 1902, invece, rileva che il civile progresso, mentre da una parte può produrre anche l'aumento delle liti perchè acuisce la mente, diffonde l'istruzione e rende più varie e perfette le escogitazioni del particolarismo, del cavillo, degli avvolgimenti più dotti e sottili, dall'altra obbliga lo Stato a provvedere sempre con nuove leggi, anche perchè un desiderio profondo di novità e una mania febbrile di riforma, in tutte le sfere molteplici della vita, agita violentemente la Società moderna. Nessun sistema, nessuna istituzione, nessun organismo scientifico, artistico, sociale, malgrado abbia il suggello e la consacrazione dei secoli, non si considera più come saldo ed inviolabile. Tutto cade e si trasforma a vista d'occhio sotto il martello inesorabile della critica, sotto l'impulso irresistibile dei nuovi crescenti bisogni.

Il Procuratore generale di Brescia ritiene che a diminuire le liti debbano contribuire le conciliazioni e le transazioni che rappresentano un modo di definire le controversie sempre più conforme alle tendenze moderne.

Infine il Procuratore generale della Cassazione di Torino confida nell'azione del progresso per la diminuzione delle liti. Però, egli dice, la quistione sta tutta sul tempo in cui si potrà ottenere che nelle divergenze sociali, senza ricorrere ai Tribunali, il buon diritto trionfi e non sia soverchiato dall'arbitrio e dalla violenza.

Conciliatori.

Questo istituto, che aveva fatto buonissima prova nelle provincie meridionali, fu esteso all'Italia, con la legge del 1865. Quella del 1892 poi, pur svolgendolo ed ampliandolo, non gli fece perdere, come fu ben detto, la sua primigenia figura, di aver confidato cioè al magistrato popolare un'azione conciliativa, e, quando non vi riesce, di pronunziare sentenze con quel senso di rettitudine e di equità, che secondo le nostre tradizioni deve conciliarsi con le norme del diritto.

Si dichiarano soddisfatti dell'opera dei conciliatori i Procuratori generali di Bologna, Venezia (1901), Firenze, Lucca, sezione di Macerata, Parma, sezione di Potenza, Trani, Genova (1901). Non mancano le lodi e le attestazioni di fiducia per questi magistrati popolari, i quali hanno il pregio della più facile accessibilità e del minor costo, ottenendosi così una giustizia pronta, comoda ed economica. Però da parte di altri si esprimono voti per parziali modificazioni, non essendo per essi lievi le preoccupazioni pel discredito che oggi in alcuni luoghi serpeggia contro l'istituzione.

Il Procuratore generale di Aquila lamenta come la legge del 1892 non abbia affatto eliminati gli inconvenienti che prima di essa si verificavano, e, nell'accomodare il vecchio istituto, lo abbia reso, a suo avviso, men di quello che non era prima rispondente ai bisogni della Società. Si aumentò la competenza dei Conciliatori fino a lire 100, si concesse l'appellazione dei pronunziati nelle cause per valore superiore alle lire 50, si aumentarono i casi d'inappellabilità, si lasciò compaesano il giudice, ed in una parola si rievocò la legge *Thouret* senza tener conto che essa per la parziale inappellabilità delle decisioni e per la difficoltà di trovare uomini capaci nei piccoli centri non aveva risposto alle aspettative della Costituente.

Anche il Procuratore generale di Brescia (1902) muove censura al vigente istituto dei Conciliatori, così come è stato modificato dalla legge del 1892.

È ben vero, egli dice, che per buona parte delle sentenze del giudice comunale vi ha il rimedio dello appello; ma questo rimedio, data l'entità delle cause che da lui si decidono, può risolversi in una tarda e dispendiosa riparazione di un giudizio mal reso, mentre

tanti altri di minore importanza non hanno modo di essere, se del caso, riparati.

Avviene pur troppo, egli soggiunge, che in non pochi Comuni le sentenze non sieno l'espressione di un vero e proprio giudizio del Conciliatore che le sottoscrive, ma siano invece opera quasi esclusiva del suo cancelliere, che di regola è il segretario comunale, e non di rado — in certi comuni alpestri o dispersi nella pianura — è di molto a lui superiore per coltura e per pratica. Ricorda a conferma di ciò, che in una delle sessioni della Corte di Assise, un segretario comunale, che era chiamato come giurato, si presentò a lui per esserne esonerato, dicendo che gli era necessario di ritornare presto al suo ufficio, perchè era cancelliere del Conciliatore e doveva *fare* — non disse *copiare* o *pubblicare* — parecchie sentenze.

È da augurarsi che questo sistema lamentato da altri Procuratori generali non metta radici e che tutti i Conciliatori si riservino la risoluzione diretta delle controversie sottoposte al loro giudizio. Senza dubbio non tutti i Conciliatori, segnatamente in piccoli Comuni, hanno cognizioni giuridiche, che pur sarebbero necessarie per la decisione di alcune cause. So di un Conciliatore che non sapendo risolvere una quistione la propose ad un giornale giuridico, ed ingenuamente, a chi gli rimproverava il ritardo della sentenza, rispondeva che la risoluzione non era stata ancora pubblicata sul giornale.

Il Procuratore generale di Catanzaro rileva alla sua volta l'aumentata competenza dei Conciliatori chiamati altresì a conoscere dei guasti, dei danni, della reintegrazione dello spogliato e della denuncia di nuova opera, e ciò indipendentemente da tutte le attribuzioni relative ai Consigli di famiglia e di tutela, al deposito ed apertura di testamenti, alla raccolta di prove per delegazione, alle controversie sulla esecuzione, alla concessione dei sequestri conservativi — epperò egli crede che gli attuali Conciliatori non siano tutti in grado di adempiere a tutte queste attribuzioni, e sarebbe stato meglio conservare questo istituto, quale fu trasmesso, almeno nei piccoli centri di popolazione, ove è difficile — come anche opina il Procuratore generale di Parma (disc. 1901) — trovare persone capaci a covrire una tal carica e disposte a consacrarvi il loro tempo. E tale suo pensiero è fondato sui dati statistici perchè

in 612 cause appellate, detratte 8 conciliate e 9 pendenti, i gravami furono decisi favorevolmente per 316 casi e respinti per 279.

Il Procuratore generale di Torino ravviserebbe opportuno ritornare la istituzione alla sua vera e primitiva origine.

Il Procuratore generale di Ancona accenna alla proposta di nominare un solo Conciliatore per più Comuni, ma non la crede attuabile, perchè non si tiene conto della facile suscettibilità che può sollevarsi fra Comune e Comune, nonchè della molteplicità di informazioni e di atti che si richiederebbero per stabilire il centro competente.

Neanche al Procuratore generale di Parma (disc. 1902) tale sistema sembra accettabile, perchè esso toglierebbe all'istituto il suo carattere più popolare, quello di un giudice facilmente accessibile e di piena confidenza delle parti.

Sembra opportuno invece al Procuratore generale di Perugia (disc. 1901) che sia nominato un unico Conciliatore per due o più Comuni ed assegnata una certa indennità per una tale carica, indennità da prelevarsi dagli stessi diritti di cancelleria.

Il Procuratore generale di Trani opina che il servizio andrebbe meglio se la scelta dei Conciliatori venisse sprigionata da certi vincoli, e potesse cadere liberamente su tutti i maggiorenni del luogo esenti da precedenti penali e di riconosciuta capacità, e se talora i cancellieri e gli uscieri non fossero esposti a perdere i requisiti di nomina, non di rado per la partigianeria di qualche Sindaco o di qualche Giunta, con evidente discapito del Presidente e del Procuratore del Re, che li avevano rispettivamente nominati e li vorrebbero, nell'interesse del servizio, mantenuti.

Il Procuratore generale di Genova discute favorevolmente la proposta di un solo Conciliatore per più Comuni di piccola importanza; e l'altra fatta da me nel mio discorso per l'anno 1960, che cioè sia data facoltà alle parti di rinunciare al giudizio del Conciliatore e di portare, volendo, le cause di un valore da 50 a 100 lire direttamente ed inappellabilmente al Pretore, proposta quest'ultima accolta dalla nostra Commissione, la quale ne formò anche oggetto di rappresentanza al Governo.

Plaude a questa proposta il Procuratore generale di Messina (anno 1901) perchè essa sarebbe un primo passo verso quella semplificazione dei giudizi, che è bisogno sentito da tutti, e per cui

trova nel popolo sempre più favore il giudizio degli Arbitri di fronte al lungo e dispendioso giudizio presso i Tribunali e le Corti.

Il Procuratore generale di Parma (disc. 1902) suggerisce una modificazione che non mi sembra accettabile, di autorizzare, cioè, i Conciliatori a rimettere le parti al Pretore, perchè giudichi inappellabilmente tutte volte si sollevi una quistione di diritto, alla cui soluzione non credano sufficienti le loro forze. Cotesta autorizzazione la estenderebbe anche alle cause di valore inferiore alle lire 50, valore spesso cospicuo in relazione alle parti contendenti, e che può, alla sua volta, includere una quistione di diritto non di facile soluzione. Così, egli dice, ogni cittadino di buon senso, per quanto non conoscitore di leggi, potrebbe servire alla bisogna, nessun Comune perderebbe il suo Conciliatore e l'istituto resterebbe nella sua interezza con tutti i vantaggi che gli sono propri, accresciuto di garanzie maggiori per la giustizia.

Penserebbe poi di accordare a questi giudici popolari — quando ne facessero domanda — una congrua indennità, da fissarsi dall'Autorità comunale, e pagabile dai relativi proventi, o in quell'altra maniera che si crederà più conveniente.

Il Procuratore generale di Catania (disc. 1901) osserva che la facoltà limitata di portare direttamente al giudizio del Pretore la controversia di valore superiore alle lire 50, equivarrebbe al discredito formale di tutta l'istituzione. Vorrebbe, invece, che si estendesse a tutte le cause di qualsiasi giurisdizione la facoltà di portare la lite direttamente al magistrato di appello.

Il Procuratore generale di Napoli, pur lodando l'istituto del Conciliatore nelle sue linee fondamentali, dice che non funziona bene, massime dopo le alterazioni subite con la legge 16 giugno 1892, che richiede nei giudici una maggiore attitudine giuridica che non possono avere i medici, gl'ingegneri, i farmacisti, di cui sono ordinariamente formate le liste dei Consigli comunali. Un miglioramento s'impone, e sarebbe, egli dice, opportuno provvedere per ora ad un modo diverso di selezione di codesti giudici, o mutare gl'infdi congegni del Cancelliere ed usciere, a cui vorrebbe vedere sostituiti funzionari giudiziari senza lucri personali, eccetto una lieve indennità per ogni udienza.

Anche il Procuratore generale di Palermo osserva che l'istituzione della Conciliazione in quel distretto funziona non regolarmente, appunto perchè i giudici devono essere scelti fra coloro

che vengono designati dai Consigli comunali, ed il Procuratore generale di Messina (disc. 1902) vorrebbe sottratta la nomina del Conciliatore dalle influenze del Municipio.

La legge del 16 giugno 1892, dice il Procuratore generale di Cagliari (disc. 1901) ha creduto, sostituendo nella scelta del personale il sistema degli elenchi a quello della terna, di aver posto a ciò riparo; però, siccome il difetto sta nel manico — rapporto, si intende, ai piccoli Comuni, specialmente a quelli che hanno una popolazione inferiore a 3000 abitanti — non ha eliminato i gravi inconvenienti, perchè se il Conciliatore viene nominato in odio al partito dominante, può qualche volta credere di avere in mano un'arma formidabile per combatterlo, e nel caso contrario la giustizia, come arma di partito, può servire a ridurre in soggezione gli avversari.

La lista degli eleggibili, soggiunge, è un portato del partito locale; ed il Conciliatore, estratto necessariamente da quella lista, è altresì male affiancato dal segretario comunale e dal messo, il primo dei quali o lo suggestiona o gli redige addirittura le sentenze. Bisogna quindi liberarlo da questi assistenti e disinteressare la Giunta dalla formazione delle liste.

Queste le osservazioni e le principali proposte dei rappresentanti del P. M. — fatte nei discorsi del 1901 e 1902; — e, come si vede, contengono quasi generale il desiderio che l'istituto si modifichi.

Vorrei da mia parte che la nomina dei Conciliatori non venisse fatta a base di liste formate dai Comuni; ma su di appositi albi preparati dai Prefetti in seguito ad accurate informazioni assunte sulle qualità intellettuali e sulla rettitudine e condotta di cittadini, tenuti però sempre presenti i requisiti voluti dalla legge 16 giugno 1892.

Quanto all'altra proposta sostenuta da me nella mia relazione inaugurale per l'anno giuridico 1900 nella Corte di appello di Roma, non posso che insistervi, incoraggiato dall'accoglienza ch'essa ebbe in seno alla Commissione e presso non pochi rappresentanti del P. M.

Non saprei suggerire ora alcun rimedio di facile attuazione per la scelta del Cancelliere che non sia il Segretario comunale, perchè, pur riconoscendo che la presenza del Segretario non sia sempre una garanzia d'imparzialità, non ritengo facile sostituirlo con altre persone o con funzionari governativi.

Preture.

Quantità delle liti. — Nel 1891, prima dell'attuazione della nuova legge sui Conciliatori, le Preture pronunziarono 196,348 sentenze. Dopo l'attuazione della suindicata legge, e precisamente nel 1894, le sentenze emesse dai Pretori ammontarono a 157,981; e successivamente negli anni 1895, 1896, 1897 e 1898 la somma delle sentenze oscillò tra 150,000 a 155,000. In quest'ultimo biennio, come ho potuto desumere dalle notizie statistiche dei prospetti sommari, alligati alle relazioni, non vi fu molto divario, dacchè le cause definite con sentenze nell'anno 1901 furono 148,910 e nell'anno 1902, 142,866.

Il Procuratore generale di Aquila, però osserva che questo movimento di discesa nel numero delle cause civili pretoriali non è solamente una conseguenza della legge 16 giugno 1892, ma pure effetto della diminuita litigiosità generale del Regno. Il Procuratore generale di Genova (anno 1902) nota che nel suo distretto nel triennio 1899-1901 le cause dei Pretori accennavano a decrescere, mentre nel 1902 fuvvi un aumento di circa un migliaio di cause. Anche il Procuratore generale di Torino dice che le cause furono in aumento di 2279 in confronto all'anno precedente.

Il Procuratore generale di Napoli (anno 1901) nota che l'aumento delle cause presso i Conciliatori dopo la legge del 1892 fu di gran lunga maggiore della diminuzione di quelle presso i Pretori, dimostrando un tal fatto fino alla evidenza che la vicinanza dei giudici ai propri cittadini abbia dato luogo, per quanto riguarda le liti di valore superiore alle lire 30 e fino alle lire 100, ad una quantità di cause, che forse negli anni precedenti si transigevano fra gli interessati, ma certamente non si portavano alle Preture.

Il Procuratore generale di Palermo (anno 1901) osserva che l'allargamento della competenza dei Conciliatori senza il contemporaneo aumento di quella dei Pretori ridusse a ben minuscole porzioni le cause in materia civile presso buona parte di questi magistrati. Quale il rimedio? Abolire altre Preture oltre quelle già soppresse o allargare la competenza di questo magistrato?

Se debbono prevalere le ragioni di finanza, egli soggiunge, si

riducano pure le Preture, se debbono prevalere invece considerazioni d'ordine più elevato, si allarghi la competenza.

Celerità delle decisioni. — Le sentenze dei Pretori vennero generalmente pubblicate entro otto o quindici giorni, od un mese.

L'apparente ritardo, dice il Procuratore generale di Lucca, a cospetto della disposizione regolamentare, per cui le sentenze dovrebbero pubblicarsi al più tardi entro 15 giorni dalla discussione delle cause, trova però la sua giustificazione e nella eccessiva ristrettezza del detto termine, e nella importanza e difficoltà di molte di esse, e nei movimenti dei Pretori pel servizio elettorale e nella tenuità dello aiuto che i titolari possono esigere dai vicepretori onorari.

Sentenze interlocutorie e non definitive. — Il Procuratore generale di Genova nota che nell'anno 1902 le sentenze non definitive emesse dai Pretori rappresentavano più del 7 per cento nei giudizi di appello, ed il 36.48 nei giudizi di prima istanza, mentre tale proporzione, nel 1898, era minore della media generale del Regno, la quale era rappresentata dal 13.35 per cento nei giudizi di appello, e 28.33 nei giudizi di prima istanza. Questa tendenza alle sentenze preparatorie, se in molti casi è giustificata dalle esigenze delle cause, è però talvolta indizio d'incertezza e di indecisione da parte del magistrato e porta poi seco naturalmente un maggior ritardo nella definizione delle cause, ed un maggiore aggravio alle parti, ond'è desiderabile veder ridotto il numero di queste sentenze ai soli casi di necessità. Anche il Procuratore generale di Venezia (disc. 1902) lamenta il rilevante numero delle sentenze interlocutorie che in quel Distretto ascesero a 2473. Queste sentenze, dice il relatore, sono spesso cagionate da sistematiche opposizioni o da lungaggini inutili e per questo devono essere energicamente combattute, perchè intralciano il regolare corso della giustizia che in tal sorta di giudizi deve essere celere, se si vuole che riesca poco dispendiosa e più proficua.

Conciliazioni ai sensi dell'articolo 417 Codice procedura civile. — Lamentano lo scarso numero delle conciliazioni innanzi le Preture i Procuratori generali di Milano (disc. 1902), di Pe-

rugia (disc. 1902), di Bologna (disc. 1902), di Trani (disc. 1901), di Genova (disc. 1901), di Parma (disc. 1902), di Cagliari (discorso 1902), di Napoli (disc. 1902), di Potenza (discorsi per gli anni 1901 e 1902), di Venezia (disc. 1902), di Ancona (disc. 1902), di Catania (anno 1902), di Macerata (disc. 1901).

Il Procuratore generale di Genova (disc. 1902) si dichiara soddisfatto della cifra delle conciliazioni avvenute nel suo Distretto, la quale rappresenta il 5. 11 per cento, mentre la percentuale del Regno è del 4. 19 per ogni 100 cause. Ispirato da questo giustissimo intento della economia e sollecitudine nei giudizi, il Capo di quella Procura generale con circolare del 20 novembre 1901, impartiva istruzioni raccomandando ai signori Pretori del Distretto un più largo uso delle facoltà di prescrivere la comparsa personale delle parti all'udienza, al doppio scopo di promuovere la conciliazione e di rendere meno frequenti le cavillose eccezioni, ed anche le sentenze interlocutorie. I risultati di queste istruzioni furono che in 498 casi fu ordinata la comparsa personale delle parti e che in esse si ebbe il 10. 51 per cento di cause conciliate, mentre in quelle trattate per procuratore si ebbe il solo 4. 40 per cento.

Consigliano pure la comparsa personale, il Procuratore generale di Ancona (disc. 1902) e quello di Bologna nel suo discorso per l'anno 1902. L'autorità del giudice, quest'ultimo dice, senza la interposizione di estranee persone, ancorchè rivestite di legale mandato, non può non esercitare una influenza molto salutare e benefica.

L'articolo 417 del Codice di procedura civile fa obbligo ai Pretori di procurare la conciliazione delle parti prima di decidere il merito della controversia. Quest'obbligo vien meno però quando le parti non compariscano in persona, ma siano rappresentate da mandatarî, imperocchè la conciliazione importando transazione del diritto controverso, non può aver luogo per opera dei soli mandatarî, i cui poteri non si estendono a tanto. Epperò farebbero bene tutti i Procuratori generali a raccomandare la comparizione personale delle parti, consentita dall'articolo 446 del Codice di procedura civile.

Su proposta del senatore Boccardo, la nostra Commissione nella sessione del marzo 1894 deliberava di richiamare l'attenzione

dell'on. Ministro della giustizia sullo scarso numero delle conciliazioni che avvengono innanzi ai Pretori, e sulla necessità di raccomandare l'esatto adempimento di quanto prescrive l'articolo 417 del Codice di procedura civile (1).

Sarebbe opportuno insistere su queste raccomandazioni anche per quanto concerne l'adempimento dell'articolo 446 del Codice di procedura civile che dà facoltà ai Pretori di ordinare la comparsa personale delle parti.

Patrocinio legale presso le Preture. — La legge del 10 luglio 1901 ha esaudito i voti che da tanti anni si ripetevano. Essa ha finalmente regolato il patrocinio legale presso le Preture, togliendo cioè, nell'interesse della pronta e migliore giustizia, la pianta di quei mestieranti e faccendieri, che spuntava e fioriva nelle minori giurisdizioni, contraria al prestigio dell'avvocheria, ed al regolare svolgimento della giustizia.

Quasi tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero plaudono alla sopravvenuta riforma (2).

Non mancano però coloro che rilevano imperfezioni nella nuova legge.

L'articolo 8 di essa è specialmente fatto segno alle loro osservazioni. Con tale articolo è disposto che coloro i quali all'attuazione della legge abbiano per cinque anni già esercitato il patrocinio presso le Preture, possono essere abilitati a proseguirlo, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purchè provino la loro condotta incensurata.

Il Procuratore generale d'Ancona (disc. 1901) lamenta come l'esercizio per un quinquennio sia stato ritenuto sufficiente per tutti, giacchè non basta per riuscire patrono utile ed efficace un comune galantomismo, se accoppiato ad una crassa ignoranza, madre pur troppo di presunzione. Avrebbe perciò desiderato che anche tutti questi empirici onesti fossero sottoposti ad un esame pratico ed ammessi all'esercizio soltanto dopo vinta tale prova. Il relatore ricorda avere quella Corte d'appello negata la iscrizione

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione*, Relazione BOCCARDO, sessione del marzo 1894.

(2) Venezia (1901), Brescia (1902) (1901), Napoli (1901), Macerata (1901), Catanzaro (1901), Roma (1901), Trani (1901).

a tre antichi causidici perchè bollati da condanne, tuttochè avessero presentato, a corredo delle loro istanze d'iscrizione, i certificati dei Sindaci che attestavano essere essi d'incensurata condotta. L'oratore trae da ciò argomento per rivolgere viva raccomandazione ai Sindaci ad essere ben cauti nel rilasciare simili certificati, che devono essere sempre fondati su accurate informazioni e su certificato del Casellario. L'osservazione è grave, ma non bisogna dimenticare però che il certificato penale rilasciato al Sindaco non potrà per le disposizioni dell'articolo 4 della nuova legge sul Casellario contenere tutte le condanne e le processure subite, giacchè si volle che non pesassero sulla reputazione e sull'avvenire di un cittadino trascorsi giovanili, minimi fatti o anche condanne di qualche entità seguite da ravvedimento dimostrato con costante buona condotta. Sicchè non è a base del certificato penale che può essere fatto l'apprezzamento sulla condotta di un individuo.

Il Procuratore generale di Torino (discorso 1901) dice essere notevole la difformità d'interpretazione data agli articoli 6, 7 e 8 della nuova legge, imperocchè mentre in alcuni mandamenti si applicarono con rigore i nuovi ordinamenti, in altri non si avvertì alcun mutamento, cosicchè persone che in una Pretura non sono ammesse a rappresentare in niun caso le parti, in altre Preture sono tollerate.

L'oratore poi rileva un vizioso sistema invalso in molte Preture, il quale ha intralciato la scrupolosa osservanza della nuova legge. Nelle Preture, egli dice, le cause si svolgono senza che il Pretore interloquisca mai sul merito di esse. Le parti vi compaiono, al solito, per mezzo di mandatario, di rado personalmente o senz'altro chiedono un rinvio, al quale un altro per lo più ne segue, senza che si tratti del merito della causa.

— Ciò deriva dall'inesatta applicazione dell'articolo 415 della procedura civile, in virtù del quale il convenuto alla stessa udienza deve dare la sua risposta oralmente o per iscritto e dichiarare la residenza; e la proroga si ritiene come un diritto della parte, mentre non è se non una facoltà lasciata al prudente arbitrio del Pretore. Soccorre questo inveterato abuso il fatto che i procuratori iscritti all'albo per lo più disdegnano o non possono andare a rappresentare le parti ed assistere alle udienze e inviano in loro vece commessi, i quali il più delle volte non possono fare altro che chiedere

rinvii o fare scambio di comparse. Tutto ciò è evidentemente non voluto e non permesso dalla legge; e riesce a frustrare l'intendimento del legislatore di escludere dalle aule della giustizia quelli che non hanno i requisiti dalla legge prescritti. Ad impedire ogni abuso egli propone le seguenti norme:

1° che i Pretori osservino più esattamente gli articoli 415 e seguenti del Codice di procedura civile, e richiedano, per quanto è possibile, l'intervento personale delle parti; curino che la istruzione della causa si compia possibilmente all'udienza e solo permettano lo scambio di comparse nelle cause più gravi; e che non accordino che una o due proroghe nei casi indicati dalla legge;

2° che non permettano che altre persone, all'infuori dei veri mandatarî, rappresentino le parti in giudizio;

3° che richiedano in tutti questi mandatarî le qualità volute dalla legge.

Su queste osservazioni e raccomandazioni, a mio modo di vedere, potrebbe esser richiamata l'attenzione del Ministro.

Un altro appunto che si muove alla legge 3 luglio 1901 è quello della esiguità degli onorari, rilevato dal Procuratore generale di Genova, onorari talvolta non corrispondenti al lavoro e allo studio che si richiedono in alcune cause complicate, sebbene non di grande valore, mentre poi la legge è larga nell'onorario per gli affari di volontaria giurisdizione che eleva a lire 40 pei provvedimenti di valore superiore a lire 2000.

Sperequazione del lavoro nelle Preture. — Alcuni Procuratori generali (quello di Aquila, discorso 1901; quello di Bologna, discorso 1902; quello di Perugia, discorso 1901; e quello di Brescia, discorso 1901) lamentano la sproporzione del lavoro nelle Preture, riproducendo i voti per una nuova circoscrizione giudiziaria.

Uditori reggenti le Preture. — Il sistema d'incaricare gli uditori a reggere le Preture viene censurato dai Procuratori generali di Genova (discorso 1902), Aquila (disc. 1902), Trani (disc. 1902), Catania (disc. 1902), e Palermo (disc. 1901). Si potrebbero, come si osserva, nominare questi giovani, con grande loro utilità pratica, coadiutori dei titolari delle Preture dove fosse maggiore il bisogno senza dar luogo alla contraddizione attuale, per cui, mentre

si proclama che prima di 4 anni di tirocinio non si può essere Pretore, lo si diviene di fatto appena dopo 6 mesi.

Nè vale il dire, si soggiunge, che di solito queste prime destinazioni sono per le Preture di minore importanza, perchè può obiettarsi che l'Amministrazione della giustizia esige sempre eguali garanzie per tutti i cittadini e senza differenze dipendenti dalla maggiore o minore importanza di una residenza.

Tribunali.

Dal seguente prospetto può rilevarsi quale sia stato il lavoro dei Tribunali nel biennio di cui rendo conto:

A N N I	Cause in grado di appello		Cause in prima istanza	
	iniziate	decise con sentenza	iniziate	decise con sentenza
1901	14,031	12,043	75,848	61,953
1902	14,153	11,697	76,174	56,564

Il Procuratore generale di Genova (disc. 1902) nota che l'anno 1901 dava, di fronte al 1900 un aumento tanto nel numero delle cause, quanto in quello delle sentenze, aumento che poi si verificò anche nell'anno 1902.

Anche il Procuratore generale di Aquila (disc. 1901), quello di Trani (disc. 1902), quello di Perugia (disc. 1902), quello di Potenza (disc. 1902) notano un lieve aumento delle cause dei Tribunali nei rispettivi Distretti; rispetto all'anno 1900. Rilevano invece diminuzione il Procuratore generale di Roma (disc. 1901), quello di Macerata (disc. 1902), di Bologna (disc. 1901 e 1902), di Brescia (discorso 1902).

Il Procuratore generale di Napoli (disc. 1901) osserva che mentre nel 1900 le cause di prima istanza iscritte nel ruolo di spedizione superarono tutte quelle portate dal 1891 in poi alla cognizione dei Tribunali, le cause decise con sentenza dagli stessi furono in numero inferiore a quello risultante dagli anni precedenti a risalire fino al 1894, meno pel 1899. Di questo fatto, dice il relatore, la

ragione è resa manifesta dalla cifra di 9658 cause esaurite senza sentenza in quell'anno, quasi il triplo dell'anno precedente, più del doppio della media dell'intero decennio. Esse appariscono esaurite per transazione o per altro motivo, ma sembra al relatore che in massima parte sia ciò derivato da cancellazioni dal ruolo, dopo un discreto numero di rinvii, per opera solerte dei Presidenti, che anticipano l'attuazione delle disposizioni contenute nella nuova legge sul rito sommario. Così si ebbe, la prima volta nel 1900 la notizia che 2612 cause portate alla cognizione dei Tribunali non erano nuove, ma riprodotte, e nello stesso modo risulta che ne sono state esaurite 3224 nell'anno seguente. Questo significa, secondo il relatore, che non erano reali le supposte transazioni, ma che trattavasi di cause riprodotte soltanto perchè per comodità degli avvocati e dei procuratori erano state precedentemente cancellate.

Lo stesso Procuratore generale, nel suo discorso per l'anno 1902 nota che delle 11,786 sentenze emesse complessivamente dai Tribunali del Distretto, il solo Tribunale di Napoli ne profferì 6000, cioè il 51. 50 per cento. Nessun Tribunale del Regno pronunzia un numero così rilevante di sentenze. Quello di Genova, che è il più importante dopo quello di Napoli, pronunziò nel 1902, 2724 sentenze. La media generale del Regno è di 463.

Il Procuratore generale di Catania (disc. 1901) rileva la esiguità delle sentenze non definitive in rapporto alle definitive essendo state del 15 $\frac{1}{2}$ per cento mentre la media generale del Regno suole essere del 30 per cento.

Gli altri non offrono alcuna osservazione speciale intorno ai lavori dei Tribunali. Concordemente tutti si dichiarano soddisfatti della celerità dei pronunziati, essendo state pochissime, in ciascun distretto, le sentenze pubblicate oltre il mese, in rapporto a quelle pubblicate entro otto e quindici giorni.

Fallimenti — Forma gran parte del lavoro dei Tribunali la materia dei fallimenti; ma questa è argomento di speciale relazione. Rilevo qui soltanto che anche nel 1901 e 1902 i rappresentanti del Pubblico Ministero espressero voti per la riforma della procedura dei piccoli fallimenti. E questi voti furono, dopo lunghe discussioni tra insigni giuristi, soddisfatti dalla legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti.

Nelle future relazioni potremo rilevare i vantaggi o gl'inconvenienti che deriveranno dall'attuazione della legge, mentre per ora ci limitiamo a dar plauso ad una riforma, che, come ben fu osservato, sostituiva e migliorava vecchi istituti già condannati dalla quotidiana esperienza, elevava la moralità commerciale insidiata dai concordati clandestini e restituiva alle proporzioni logiche e naturali la responsabilità del piccolo negoziante, semplificando il metodo di liquidazione in modo da impedire che l'attivo del fallimento fosse assorbito dalle esigenze fiscali e da lunghe e numerose controversie.

Espropriazioni — Alla nota dolorosa dei fallimenti segue l'altra non meno triste delle espropriazioni.

Il tema di questa relazione è certamente uno dei più importanti fra quelli sui quali possa essere richiamata l'attenzione della Commissione della statistica. Infatti la nostra Commissione da tempo avvertì la necessità di questo studio, e più volte, nelle annuali rassegne, sui discorsi dei Procuratori generali per la parte civile dell'amministrazione della giustizia, furono ripetute le lagnanze per le imperfezioni e lungaggini della vigente procedura di espropriazione.

Il Rinaldi (1) nella sua relazione presentata nella sessione del luglio 1895 formulò un esplicito voto di riforma del procedimento di espropriazione, e la Commissione nella stessa sessione approvò tale proposta, che venne ripetuta nella sessione del 1896. In seguito di che il Ministero con circolare 12 maggio 1897 dispose fossero fatte accurate indagini sul movimento di siffatti giudizi, sulla loro importanza, sulle vicende e sull'esito dei medesimi. Sui risultati di questa inchiesta, in occasione della quale i Primi Presidenti e i Presidenti dei Tribunali presentarono varie proposte, riferì il nostro collega De Negri; il quale formulò un voto di massima (2) sui criteri della riforma tanto desiderata.

Su questo argomento parlano i Procuratori generali di Aquila (discorsi 1901 e 1902) Catania (disc. 1901), Cagliari (disc. 1902),

(1) Relazione RINALDI — *Atti della Commissione*, Sessione 2^a, anno 1895, pag. 138.

(2) Relazione DE' NEGRI — *Atti della Commissione*, Sessione del marzo 1901, pag. 428.

Casale (disc. 1902), Ancona (disc. 1902), Parma (disc. 1901), Potenza (disc. 1901), Lucca (disc. 1901) e Trani (disc. 1902).

Quello di Ancona, dopo avere ricordato le cifre della statistica generale del Regno, cioè che in 3447 vendite giudiziarie le spese non superarono il 25 per cento del prezzo di aggiudicazione, che in 556 ascesero dal 25 al 50 per cento, in 177 dal 50 al 100 e finalmente in 138 superarono il prezzo di vendita, soggiunge che in quel Distretto i risultati statistici dell'anno 1902 non sono meno confortanti. In 69 giudizi, con un prezzo di vendita non superiore a lire 5000 le spese giudiziarie dal 6. 79 salirono al 90. 89 per cento; in 25, con un prezzo tra le 5000 e le 10,000 lire, salirono al 62. 68 per cento; in 45, con un prezzo superiore alle 10,000 lire, da 80 centesimi di unità ascesero a 53. 32 per cento, e in 15 giudizi le spese superarono il prezzo del fondo espropriato, con la proporzione da 102. 72 a 438. 69 per cento.

Questa fiscalità, soggiunge il relatore, si ripercuote sinistramente sullo sviluppo industriale e commerciale del paese, perchè in complesso ingenti capitali rimangono fossilizzati nei predi, non osando i creditori intentare il giudizio di espropriazione, nella certezza di non prendere nulla, di perdere la garanzia del fondo, e di rimetterci del proprio, quando le spese non venissero intieramente coperte dal prezzo di vendita.

Le spese delle subaste, dice il Procuratore generale di Casale (discorso del 1902) sono eccessive. Ricorda egli che un precetto immobiliare spiccato il 25 settembre 1890 per lire 278, diede luogo per essere sospeso a tre successivi rogiti notarili con iscrizione ipotecaria. Tutto fu inutile e la subasta fu ripresa dando luogo a molte contese nella graduazione del prezzo ottenuto dagli stabili in lire 2460, contese dal Tribunale di Oneglia, portate alla Corte di Genova, che le respinse per l'articolo 725 Codice procedura civile, mentre la Cassazione ritenne ancora ricevibile l'appello e rimandò la causa alla Corte di appello di Casale. Quale sperpero di danaro!

Dopo la lotta in ordine alla interpretazione della legge ed alla rivendicazione del diritto quando questo è riconosciuto e sanzionato dalla cosa giudicata, l'attuazione sua non è sempre facile e piana; che anzi spesso la contesa è più aspra e diventa pugilato. Si fa guerra di termini, di formole, di sottigliezze che mirano solo

ad indugiare la esecuzione della sentenza ed il pagamento del dovuto. E così, dice il Procuratore generale di Cagliari (disc. 1902), dalla data della notificazione del precetto a quella della sentenza di vendita si ebbero due procedure durate oltre cinque anni; 2 da tre a cinque, 23 da oltre un anno a tre anni, 49 da oltre sei mesi.

In questo stato di cose impressionante, dice il Procuratore generale di Parma (discorso 1901), « non posso che far due voti — *quid enim nisi vota supersunt!* — il primo, che più si attiene all'amministrazione della giustizia, è quello oramai assodato nella coscienza dei giuristi, e cioè una riforma nella procedura di espropriazione. Il secondo, di natura economico-politica riguarderebbe la creazione di nuovi istituti in cui, ponendo una mano generosa il Governo, siano facilitati i mezzi per sollevare la condizione della proprietà fondiaria fonte della vera ricchezza nazionale, onde fluisca da essa abbondante il lavoro, e trarre una parte, la più immediata, la più pratica, della sua soluzione, il gran problema sociale che tanto opportunamente si agita a sollievo dei meno favoriti dalla fortuna ».

Il Procuratore generale di Ancona nel suo discorso dianzi accennato esamina il disegno di legge recentemente presentato al Senato del Regno col quale si vorrebbe deferire alla cognizione del Pretore le espropriazioni immobiliari di valore non superiore alle lire 3000, ma questo disegno, dice il relatore, sposta e non risolve la questione, perchè la sperequazione tra il prezzo di aggiudicazione e le tasse giudiziarie rimarrebbe sempre nei limiti del minimo e del massimo, che circoscrivono la competenza del Pretore, e quella del Tribunale, anzi nei punti di contatto delle due giurisdizioni la sperequazione stessa sarebbe anche maggiore. A troncare il male egli penserebbe che venissero dichiarati esenti dalle tasse di bollo, di registro e dai diritti d'uscieri tutti quanti gli atti di procedura nelle espropriazioni forzate, e fosse invece stabilita una tassa unica e percentuale rispetto al prezzo di aggiudicazione da prelevarsi, a suprema garanzia dell'erario dello Stato, dal *dividendo* con assoluto privilegio fra tutti i creditori. Quella poi che del progetto summenzionato non sembra accettabile al reggente la Procura generale della sezione di Potenza (discorso 1902), si è la facoltà concessa al debitore di potere cedere amichevolmente i beni in espropriazione non solo ad uno dei creditori o ad un terzo, ma anche alla massa dei cre-

ditori, con obbligo in questa di rispettare la maggioranza, il quale ultimo caso, a suo modo di vedere, implica un inconveniente maggiore, perchè rievocando la *cessio bonorum* del diritto antico, obbligherebbe la minoranza dei creditori, contro loro voglia, ad una convenzione, per sciogliere la quale, si andrebbe incontro a lungaggini maggiori, ed a più gravi spese di quelle occorrenti per un giudizio di espropriazione.

Io stimo infine sottoporre alla Commissione una osservazione da me fatta nel discorso inaugurale del 1900 per diminuire la rovina dei debitori per le vendite a vilissimo prezzo degl'immobili. Tra i due sistemi opposti egualmente nocivi, cioè quello di alcuni codici di non consentire alcun ribasso sul prezzo e attribuire ai creditori il fondo non venduto e l'altro di negare in ogni caso l'aggiudicazione necessaria, io dissi parermi opportuno di accogliersi un sistema misto, cioè di permettere la vendita a ribasso fino alla metà del valore del fondo. Toccato questo limite, il fondo sarebbe necessariamente attribuito ai creditori. Deve sempre impedirsi una vendita volontaria o forzata con viltà di prezzo, che dalle leggi romane e dai codici posteriori si presume se inferiore alla metà del valore dell'immobile.

Procedimento sommario. — La legge del 31 marzo 1901, col relativo regolamento del 31 agosto stesso anno, ha tradotto in atto quello che era oramai costante consuetudine, la normalità del procedimento sommario, lasciando come eccezione pei casi gravi ed intricati la istruttoria formale.

I Procuratori generali nei loro discorsi inaugurali concorde-mente affermano essere sensibili i vantaggi della nuova procedura in rapporto alla speditezza, semplicità ed anche alla economia dei giudizi, pur facendo voto che il progredire del tempo renda alle parti più familiari certe nuove disposizioni della legge, e che qualche ulteriore perfezionamento suggerito dalla esperienza, elevando l'autorità del magistrato e dandogli facoltà di applicare sanzioni di spese e di multa, tolga ogni possibilità di eludere la legge e di frustrarne gl'intendimenti.

Dobbiamo aspettarci dalle nuove relazioni che siano rilevate quelle parti della legge che meritano di essere modificate, ma siamo convinti che dopo lunghi anni si è riusciti finalmente ad avere

un sistema di procedura che alla celerità congiunge le guarentigie necessarie per impedire le sorprese e le insidie inerenti all'antico rito sommario. E vogliamo lodare il sistema di avere affidato al Presidente la difficile ma autorevole missione direttiva della causa facendolo intervenire quasi fin dall'inizio e durante lo svolgimento della lite.

Corti di appello.

§ I. — CAUSE IN APPELLO.

Alla cognizione delle Corti di appello furono portate nel biennio 26,997 gravami da sentenze di Tribunali e di Arbitri. Ne furono esauriti con sentenze 25,387, portanti accoglimento totale o parziale del gravame in 12,827 casi, e rigetto in 12,560 casi:

LAVORI DELLE CORTI DI APPELLO.

A N N I	Numero delle cause nuove introdotte	Definite con sentenza		
		Totale	Con acco- glimento	Con rigetto
1901	13,035	12,053	6,380	5,673
1902	13,962	13,334	6,447	6,887

Il Procuratore generale di Aquila riproduce la impressione avuta da un fenomeno che da alcuni anni si verifica in quella Corte, che cioè dal 1882 in poi, come non altrimenti avviene negli altri Distretti, si sia ricorso in appello meno frequentemente contro le decisioni del giudice unico che non contro quelle del Magistrato collegiale; in modo da far quasi supporre che anche la statistica giudiziaria cospiri all'abolizione del Tribunali collegiali in materia civile, e sia divenuta fautrice anch'essa dell'istituto del giudice unico. In effetti, soggiunge il suddetto Relatore, la statistica generale del Regno del 1899, offre la proporzione del 6. 75 per ogni 100 sentenze dei Pretori e del 16. 64 per ogni 100 sentenze dei Tribunali. Ma invece, tale fenomeno si spiega per l'acquiescenza delle parti ai pronunziati dei Pretori, perchè essendo mite il dispendio

di siffatti giudizi, sommario il rito, vicinissimo ai contendenti il magistrato, senza obbligatorio intervento di Procuratori legali retribuiti a tariffa, riesce agevole iniziare e proseguire le liti fino alla sentenza, mentre in sede di appello la stessa lite assume una maggiore importanza per le maggiori spese e pei gravi disagi che s'incontrano, che sorpasserebbero di gran lunga talvolta i benefici stessi che le parti potrebbero conseguire anche vincendo la causa.

Ben disse il collega Sandrelli nella sua relazione sui risultati della statistica giudiziaria civile per l'anno 1894, che, a prescindere da ogni altra considerazione, debba riflettersi che il maggiore valore delle cause di competenza dei Tribunali consente e consiglia di affrontare le maggiori spese e preoccupazioni del litigio ulteriore e costituisce una spinta maggiore ad insistere nel duello giudiziario per ottenere la desiderata vittoria del proprio diritto e la soddisfazione del proprio interesse (1).

Il Procuratore generale di Genova (anno 1902) rileva che sopra un totale di 1330 cause sopravvenute in grado di appello, quella Corte pronunziò 957 sentenze tra definitive e non definitive, con un aumento progressivo di 300 cause, nel triennio ultimo. Il numero delle riforme in quel distretto, che prima era alquanto maggiore (64. 40 per cento) venne riducendosi di molto negli anni successivi così da giungere al 39 per cento nell'anno 1901.

Il Procuratore generale di Catania si ferma pure a rilevare la proporzione tra gli appelli accolti e quelli respinti, la quale in quel distretto fu di 57 appelli accolti contro 43 respinti.

Il Procuratore generale di Parma (discorso anno 1902), rileva che la percentuale delle sentenze di conferma è del 59. 83 per cento; superiore alla media del Regno che ascende al 47. 55 per cento.

Poichè non tutti i Procuratori generali si fermano a rilevare, e con metodo uniforme, la proporzione tra gli appelli accolti e quelli respinti, ho creduto opportuno tracciare il seguente prospetto desunto dai sommari alligati alle relazioni, affinchè la Commissione possa vedere quale sia la proporzione istessa nei singoli distretti in confronto alla media generale del Regno.

(1) *Annali di statistica*, Sessione del giugno 1896, pag. 43.

CORTI DI APPELLO	Appelli accolti (Biennio 1901-902)	Appelli respinti (Biennio 1901-902)	Percentuale degli appelli accolti (Biennio 1901-902)
Ancona	345	323	51.65
Aquila	229	230	49.89
Bologna	202	210	49.03
Brescia	220	174	55.84
Cagliari	174	208	45.55
Casale	350	334	51.17
Catania	859	580	59.69
Catanzaro	569	795	41.72
Firenze	202	310	39.45
Genova	736	904	44.88
Lucca	118	109	51.98
Messina	482	423	53.26
Milano	590	987	37.41
Napoli	3,437	1,644	67.64
Palermo	1,228	1,165	51.32
Parma	176	250	41.31
Potenza	357	333	51.74
Roma	477	780	37.95
Torino	669	656	50.49
Trani	866	827	51.15
Venezia	431	314	57.85
	12,717	11,556	52.39

Il collega Ostermann nella sua relazione sulla frequenza ed esito degli appelli nel quadriennio 1895-1898 (1) notava che nel 1893 la media delle sentenze dei Tribunali riformate in appello era stata del 53.93 per cento in rapporto al totale delle sentenze appellate, nel 1894 del 53.34.

Tale media, dopo di essere salita nel 1895 al 55.53 ridiscese e si mantenne nel triennio successivo al disotto del 52 per cento, ri-

(1) Relazione OSTERMANN — *Annali di statistica*, Sessione del marzo 1901.

sultato che egli diceva soddisfacente per quanto la media del 1898 fosse leggermente più elevata di quella dei due anni antecedenti. Negli anni 1901 e 1902 la suddetta media fu del 52.39 per cento. Sicchè anche in detti anni il rapporto fra le pronunzie di riparazione e quelle di conferma delle sentenze dei Tribunali non si è discostato da quello che risultava dalle statistiche degli anni precedenti.

Quasi tutti i Procuratori generali lodano la sollecitudine nella pubblicazione dei giudicati delle Corti d'appello, sollecitudine che merita plauso quando si guardi alla importanza e alla complicazione degli esami di fatto e di diritto che formarono oggetto di moltissime tra le sentenze pronunziate dalle Corti.

§ II. — CAUSE DI COGNIZIONE DIRETTA.

Le Corti di appello pronunziarono nel biennio 6999 sentenze in cause di cognizione diretta, cioè 2573 nell'anno 1901, e 4426 nel 1902.

Presso la Corte di appello di Brescia nel 1901 ammontarono a 285, tutte iniziate nel 1902, e, tranne sette, tutte si riferirono a questioni elettorali.

Pel Procuratore generale di Napoli (discorso per l'anno 1901) « la legge comunale e provinciale e la legge elettorale politica ebbero nel Distretto retta esecuzione, in quanto che da una parte i « rappresentanti del Pubblico Ministero esercitarono una grande « vigilanza sulle liste permanenti, sulle quali si fanno le elezioni, e « dall'altra la Corte provvide sempre con ogni studio sui ricorsi « presentati al suo esame ». Le 299 cause di cognizione diretta si riferivano esclusivamente a reclami elettorali, dei quali poco più del 70 per cento erano stati prodotti nell'interesse di terze persone, scorgendosi così in quale larga misura venne esercitata l'azione popolare.

Le persone che trovaronsi interessate furono 2662, delle quali però, dice il relatore, 215 non oltrepassarono le soglie della Corte, per 735 fu ordinata la iscrizione e per 539 la cancellazione, accogliendo così i reclami ad esse relativi mentre fu respinta la domanda d'iscrizione di altre 729 ed egualmente quella di cancellazione di 444 persone.

Gli altri Procuratori generali, ad eccezione di quello di Catanzaro che ricorda avere egli nell'anno 1902 provocato in virtù dell'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario due giudizi elettorali, non fanno su questo argomento osservazioni speciali e tali da essere rilevate. Alcuni si limitano ad esporre le sole cifre statistiche; altri non ne parlano affatto. È vero che questa parte del lavoro della magistratura forma obbietto di relazioni triennali, ma non sarebbe inopportuno che nei discorsi inaugurali i rappresentanti del Pubblico Ministero si occupassero eziandio dell'esercizio dell'azione popolare. Ciò fu pure notato dal prof. Nocito nella sua relazione sui ricorsi in materia elettorale presentata nella sessione del dicembre 1899 (1). Egli osservò altresì come le statistiche dei rappresentanti del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte non riportassero dati speciali sui ricorsi in materia elettorale, che invece sono conglobati con altre disparate materie di competenza speciale. Eppure sarebbe tanto utile sapere quale sia stata l'ultima parola pronunciata su questo argomento dall'autorità giudiziaria. Anche io mi associo alla osservazione del prof. Nocito, e vorrei che le statistiche che accompagnano i discorsi del Pubblico Ministero presso le Corti di appello contenessero, nella parte che concerne le cause di cognizione diretta della Corte, dati speciali sui ricorsi in materia elettorale.

In alcune relazioni dei Procuratori generali sono riferite le quistioni di diritto più importanti discusse e decise dalle Corti di appello, io ne ricorderò una sola che ha attinenza con la materia elettorale.

Il condannato per furto, secondo la Corte d'appello di Perugia, non riacquista la capacità elettorale in forza del certificato negativo del casellario, ma soltanto in virtù della riabilitazione, la quale, secondo il nostro sistema legislativo, deve essere accordata in conformità delle regole della procedura penale intese a garantire le ragioni sociali. Estendere la efficacia della prova risultante dal certificato del casellario oltre i confini della nuova legge 30 gennaio 1902 sarebbe riconoscere la inabilitazione per presunzione, l'abrogazione implicita delle leggi che governano la capacità sia civile, sia elettorale.

(1) Relazione Nocito — *Annali statistica - Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, pag. 419.

Questa quistione formò argomento di vivace polemica tra giuristi e provocò un'elevata discussione nella Camera dei Deputati nella tornata del dì 8 dicembre 1902.

Fu bene osservato di non potersi ammettere che con un provvedimento legislativo, il quale aveva obbietto ben definito e limitato, cioè di meglio disciplinare e restringere la pubblicità del casellario giudiziale, si fosse potuto, senza veruna preparazione e discussione, per via indiretta ed implicita, creare un nuovo sistema di riabilitazione, e manomettere nella loro base le più importanti leggi amministrative dello Stato. Invece dai lavori preparatori è indiscutibile che fu nell'intenzione di tutti di lasciare intatte ed impregiudicate quelle leggi, e fu nella legge stessa dell'8 dicembre 1902 data facoltà al Governo di emettere le disposizioni necessarie di coordinamento. Onde nel decreto del 13 aprile 1903 fu provveduto con l'articolo 14 all'accertamento delle condanne per mezzo di dichiarazioni da rilasciarsi in casi determinati, cioè per perdita o conferimento di diritti, qualità, uffici o impieghi ecc. Questi concetti furono accolti dalla Corte di Cassazione di Roma, la quale però statui nella sentenza del 6 novembre 1902 che per dimostrare se vi sia o no alcuna delle condanne, che ai termini degli articoli 22 della legge comunale e 96 della legge elettorale, sono incompatibili col diritto all'elettorato amministrativo e politico, si debbono produrre non le dichiarazioni del casellario, le quali non possono alligarsi agli atti, bensì i procedimenti o le decisioni che nelle dichiarazioni siano stati designati.

La legge nuova intese d'impedire la pubblicità propria del certificato, ma ammise la dichiarazione riservata, che non deve essere alligata agli atti, ma può esser tenuta presente dalle Autorità, che hanno facoltà di richiederla e di darle efficacia nei casi su mentovati. La dichiarazione è sempre, per la mancanza di pubblicità, di minore nocumento per la pubblica estimazione delle persone; onde io non divido l'opinione del Supremo Collegio che essa serve per indicare i procedimenti e le decisioni, che sono poi i veri titoli da esibirsi, mentre l'articolo 14 del decreto 13 aprile prescrive soltanto la dichiarazione dalla quale risultino i procedimenti e le condanne, ed io la credo bastevole a produrre gli effetti stabiliti dalle leggi senza bisogno di ricorrere ad altri atti.

Volontaria giurisdizione.

La materia della onoraria e volontaria giurisdizione; comune ai lavori dei Tribunali e delle Corti di appello, non è da tutti i Procuratori generali trattata. Alcuni si limitano a dare un cenno dei dati statistici complessivi, senza alcuna specificazione. Pochi sono quelli che vi si soffermano, non tacendo la speciale importanza dell'argomento.

Gli affari di volontaria giurisdizione richiedono diligente esame di documenti, ricerche e definizioni di rapporti giuridici, veri e propri giudizi su controversie che si transigono, su contrattazioni che si propongono nell'interesse di persone che non godono della piena capacità giuridica.

Il collega Sandrelli nella sua relazione presentata nella sessione del giugno 1901 (1) dimostrava pure la opportunità che il movimento degli affari di volontaria giurisdizione dovesse meritare una più diretta attenzione; e ne formulava apposita proposta alla Commissione che l'approvò nella tornata del 24 giugno 1901 (2).

Non posso quindi che ripetere il voto che i rappresentanti del Pubblico Ministero nelle loro relazioni inaugurali si occupino in ispecial modo della materia della volontaria giurisdizione.

Riassumo intanto le poche notizie ed osservazioni che sull'obbietto hanno dato i Procuratori generali nelle relazioni per gli anni 1901 e 1902.

Il relatore di Brescia nota che nell'anno 1902 i Tribunali del Distretto emanarono 3046 provvedimenti, 313 in più dell'anno precedente. I Tribunali istessi pronunziarono pure 741 sentenze in materia di stato civile, mentre nell'anno 1901 e più ancora nei precedenti il numero di queste sentenze è stato superiore. E poichè le medesime hanno per oggetto autorizzazione a ricevere tardive dichiarazioni di nascita o rettificazioni di atti, così egli crede che il sempre decrescente numero di tali provvedimenti offra indizio sicuro che fra quelle popolazioni sia per divenire costante la osservanza del precetto contenuto nell'articolo 371 del Codice civile.

(1) *Atti della Commissione* — Relazione SANDRELLI, Sessione del giugno 1901, pag. 133.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 27.

Il Procuratore generale di Torino (discorso per l'anno 1901) rileva che i decreti in materia di volontaria giurisdizione esauriti dai Tribunali di quel Distretto ammontarono a 8866 ed in essi il Pubblico Ministero ebbe a concludere per 6422. A tal proposito osserva che avendo la legge del 1873 tolto al Pubblico Ministero l'obbligo dell'intervento nei giudizi civili, limitandolo alle cause matrimoniali ed ai casi in cui, a termine di legge, procede in via di azione, i ricorsi in materia di volontaria giurisdizione, che nella loro molteplicità e varietà sollevano molte volte quistioni e dubbi di qualche gravità, offrono l'opportunità ai funzionari del Pubblico Ministero di tenersi al corrente della dottrina e della giurisprudenza in materia civile.

Il Procuratore generale di Casale (discorso per l'anno 1902) rammentando il voto espresso dalla nostra Commissione di statistica nel giugno 1901, ha dato nella sua relazione, un esteso resoconto degli affari di volontaria giurisdizione rilevando le diverse delicate questioni portate alla cognizione dei Pretori e dei Tribunali. Egli osserva che nella esplicazione della giurisdizione volontaria per gl'incapaci vi è un punto in cui l'oggetto patrimoniale, su cui si provvede, rimane scoperto da ogni garanzia nel passaggio dall'impiego primitivo a quello destinatogli, d'altra parte vi è pure il pericolo pei ricorsi di lieve entità di assorbire colle spese il beneficio a cui si vorrebbe provvedere.

Ricorda la nota divergenza delle soluzioni date dalla Corte di appello di Venezia e da quella di Torino (1) sulla competenza del Pretore, ammessa dalla prima, negata dalla seconda, a permettere la esazione dei capitali per pagare debiti, e ripete il dubbio se per riscossione di capitali debba intendersi di quelli che si riscuotono da impieghi loro destinati con precedente decreto per devolverli ad altri impieghi; se le conversioni di titoli o somme in rendita pubblica intestata con vincolo d'usufrutto ereditario a favore del genitore ricorrente, siano a ritenersi vere divisioni ereditarie, e se, da ultimo, sia riscossione o transazione il ritirare una somma dovuta non dalla società assicuratrice, ma dalla società o stabilimento responsabile del danno.

Il numero dei ricorsi ai Tribunali per donne maritate, dice il

(1) Vedi *Foro*, 1886, pag. 504, *Giurisp. Tor.*, vol. IV, pag. 10.

Procuratore generale, è veramente straordinario; numerosi sono pure i decreti dai medesimi emanati relativi a minori, e molti di essi riguardano impieghi di capitali in passività da estinguersi. Rileva come nel Tribunale di Alessandria vi sia sistema di deferire al notaio, con sua responsabilità personale, la verifica all'ufficio delle ipoteche prima di procedere al contratto. Ora, egli osserva, se ciò può essere utile per doti minime, stante le spese dei certificati, non può altrettanto dirsi per le doti rilevanti e permute d'immobili, per le quali gli parrebbe più cauto che il Tribunale facesse lo esame delle carte, non bastando l'articolo 2037 del Codice civile a prevenire sotterfugi e danni.

Certo in tutti i Tribunali è grande il numero dei provvedimenti relativi al patrimonio dei minori e delle donne maritate, e non sempre quel patrimonio è ben tutelato. Artifizii delle parti senza contraddittorio, perizie non legali di persone o compiacenti o disoneste traggono non di rado il Magistrato a permettere alienazione di fondi o investimenti di capitali, con danno dei minori o delle donne maritate. E noi non possiamo non raccomandare la massima oculatezza dei Giudici, e le più accurate indagini prima che le domande siano accolte. E specialmente il Pubblico Ministero deve dar prova della maggiore vigilanza per la conservazione dei beni dotali e dei minori.

Corti di Cassazione (1).

Presso la Corte di Roma il numero delle cause civili nel 1902, non altrimenti che nel 1901, superò quasi del doppio il numero delle cause discusse e decise negli anni precedenti. A parte i 75 ricorsi esauriti per rinunzia ed i 55 dichiarati inammissibili, ne furono discussi in merito dalla Sezione civile 619, e di essi 394 rigettati, 225 accolti.

Fra le 429 sentenze profferite dalle Sezioni unite, 218 furono in tema di conflitto di giurisdizione, e di esse 172 dichiararono la competenza amministrativa, 46 la competenza giudiziaria. Queste

(1) Non ho potuto compilare un prospetto complessivo dei lavori civili delle Corti di Cassazione, mancandomi quello di Firenze.

cifre, dice il Procuratore generale di Roma (1), dimostrano eloquentemente, come non sia punto esatto che le Sezioni unite, nello esplicare le funzioni di supremo magistrato dei conflitti, tendano ad allargare soverchiamente la giurisdizione dei Tribunali, assottigliando le attribuzioni e giurisdizioni amministrative.

Rileva inoltre come il normale e spedito svolgimento di tali attribuzioni amministrative trovi sempre un grave ostacolo nella disposizione degli articoli 41 della legge 2 giugno 1889, e 15 ultimo capoverso della legge 17 aprile 1890, per effetto della quale: *sollievata dalle parti o di ufficio, la incompetenza dell'Autorità amministrativa, debbono rispettivamente la IV Sezione del Consiglio di Stato e la Giunta Provinciale sospendere ogni ulteriore decisione e rinviare gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla competenza.*

Epperò vorrebbe, che tale disposizione venisse soppressa (2) o per lo meno modificata mentre la esperienza di ogni dì avverte quanto di essa si abusi. Ricorda che di 199 eccezioni d'incompetenza sollevate nell'anno 1902 innanzi alla Giunta Provinciale ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato, 27 soltanto furono accolte, dichiarandosi per tutte le altre 172 la incompetenza dell'Autorità giudiziaria. Ciò pone in evidenza che quelle eccezioni si sollevano senza verun fondamento e solo a studio di impedire, che si spieghino prontamente le richieste provvidenze di giustizia, e far rimanere sospesa per lungo tempo la definizione delle controversie.

Aggiunge, che gli stessi inconvenienti si deplorano riguardo alla somigliante disposizione contenuta nello articolo 6 del Regio Decreto 23 dicembre 1875 che interdice alle Corti di Cassazione territoriali di giudicare, quando se ne sollevi il dubbio, se la controversia sia di competenza comune, o rientri nella speciale giurisdizione della Corte di Cassazione di Roma; e ricorda essersi portate alla cognizione di quella Corte eccezioni d'incompetenza così sfacciatamente infondate e temerarie da mettere la Corte istessa nell'increscioso ma imprescindibile dovere di condannare ai danni ed interessi le parti da cui erano state sollevate. Conchiude doversi lasciare al giudice dell'azione il decidere anzitutto sulla eccezione

(1) COMM. ORONZO QUARTA — *Discorso inaugurale*, anno 1902, pag. 18.

(2) *Discorso inaugurale* del 4 gennaio 1897.

d'incompetenza e il riconoscere i confini della propria giurisdizione, conforme all'antico precetto: *Praetoris est aestimare an sua sit iurisdictio*.

La questione fu già esaminata dalla nostra Commissione nella tornata 14 febbraio 1902 (1) in seguito alla bella relazione del collega Sandrelli (2). Egli notava appunto che pei combinati articoli 40 e 41 della legge 2 giugno 1889, il solo fatto che da una delle parti sia sollevata la eccezione sulla competenza produce l'imprescindibile effetto di paralizzare ogni azione della Sezione del Consiglio di Stato, la quale, senza nemmeno poter deliberare la serietà della elevata eccezione, deve necessariamente, quasi automaticamente, inviare gli atti alla Corte di Cassazione. E ricordo la proposta che in seguito alla discussione presentò l'onorevole collega Grippo, il quale pensava che a riparare questo stato di cose fosse il caso di ricondurre la IV Sezione alle funzioni che in altro campo ha attualmente la Corte dei Conti, accordarle cioè la facoltà di decidere sulla eccezione d'incompetenza, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione (3).

A me sembra non inopportuno richiamare l'attenzione del Ministro su tali inconvenienti invocando una disposizione che dia facoltà di esaminare, nei casi suindicati, l'eccezione d'incompetenza salvo il ricorso alla Cassazione di Roma.

Nella Corte di Cassazione di Napoli i ricorsi sopravvenuti nell'anno 1901 sommarono a 926 in maggiore proporzione degli anni precedenti. Questa notevole sopravvenienza dei nuovi ricorsi in ciascun anno, dice il Procuratore generale, rivela lo spirito di litigiosità più sviluppato in quelle contrade perchè è indubitato che l'aumento dei gravami al Supremo Collegio è in rapporto all'aumento progressivo delle liti presso le magistrature inferiori.

È rilevante poi il numero degli annullamenti pronunziati dalla Corte di Cassazione di Napoli. Dei 1152 ricorsi definiti, 769 furono esaminati e decisi in merito e di questi 489 furono rigettati e per 280 fu pronunziato l'annullamento. Sicchè questi stanno alle cause decise nella proporzione del 36. 41 per cento.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1902, pag. 5.

(2) Relazione SANDRELLI — *Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899*. *Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1902, pag. 148.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1902, pag. 7.

La causa della frequenza degli annullamenti sembra al Procuratore generale, sia da imputarsi non solo ai vizi di violazione o di falsa applicazione della legge e di violazione delle forme che regolano i giudizi, ma benanche a ciò che forse non fu sempre rispettato il breve confine che separa la questione di diritto da quella di fatto o che si sconfinò dal puro campo del diritto.

Anche il Procuratore generale della Corte di Cassazione di Torino (disc. 1901) nota che il lavoro presso quel Consesso cresce sensibilmente.

Le sentenze pronunziate nel 1902 sorpassarono di 113 quelle pronunziate nel precedente 1901. Nel 1901 i ricorsi ascesero a 1009 mentre nel 1900 essi furono 944. Va scemando il numero degli annullamenti in proporzione delle sentenze confermate, e se ne deduce confortante indizio sulle migliori condizioni dell'amministrazione giudiziaria in ordine alla diligenza ed allo acume dimostrato nella votazione dei pronunziati.

Continua l'invadente aumento annuale dei ricorsi anche presso la Corte di Cassazione di Palermo. Quel Procuratore generale ne suo discorso dell'anno 1902 rileva che dal 1888 nel quale anno eransi avuti 252 ricorsi, con sensibile recrudescenza rispetto agli anni precedenti, i ricorsi salirono nell'anno 1902 a ben 481. A questi debbono aggiungersi altri 1000 ricorsi che formano l'arretrato degli anni precedenti, accumulatisi per la deficienza di personale, onde il Procuratore generale fa voti che il personale istesso in quella importante Corte sia aumentato, sia pure in via di temporanea applicazione. La tangente degli annullamenti pronunziati dall'anzidetta Corte, di fronte a quella dei rigetti su tutti i ricorsi esauriti nell'anno 1902 è del 44. 12 per cento, con lievissima diminuzione di quella dell'anno precedente che fu del 45 per cento, superiore però all'ultima media del Regno che segna il 40. 72 per cento.

Sulla elevata percentuale degli annullamenti in rapporto a tutte le sentenze profferite dalle Corti di Cassazione, riferì nella sessione del marzo 1901 alla nostra Commissione l'egregio collega Ostermann, ed io non credo aggiungere nulla alle sue osservazioni che valsero a spiegare il maggior numero degli annullamenti per le sentenze di Corte d'appello anzichè per quelle dei Tribunali e dei Pretori — avendo egli fatto rilevare come fossero rari i ricorsi

prodotti contro le sentenze dei Pretori e pochi quelli contro e sentenze dei Tribunali in confronto dei ricorsi che sono prodotti contro le sentenze delle Corti d'appello.

Dirò in ultimo una parola sui

Probi viri.

Per la legge 13 giugno 1893, n. 295, ai Collegi di probi viri spetta la duplice missione di conciliare le controversie fra imprenditori ed operai, e fra lavoratori ed industriali, e di decidere le contestazioni relative ai salari pattuiti od altrimenti dipendenti dal contratto di lavoro fino alla somma di lire 200; e per l'articolo 11 della legge 17 marzo 1898, n. 80, fu dato ai detti Collegi il mandato di pronunziare inappellabilmente sulle controversie dipendenti da infortuni sul lavoro quando si tratti di inabilità temporanea e la indennità in contestazione non ecceda le lire duecento. È questo un istituto analogo a quello del Conciliatore, attuato in Francia da quasi un secolo. *Les Conseils des Prud'hommes* furono infatti istituiti con la legge 18 marzo 1806, ed essi ebbero la loro origine nei Tribunali di probi viri preesistenti alla Rivoluzione francese.

Sull'esempio della Francia attuarono istituti analoghi di arbitrato la Russia (ordinanza 16 luglio 1808), la Germania (legge 29 luglio 1890), l'Inghilterra, il Belgio (7 febbraio 1859), l'Austria-Ungheria (legge 14 maggio 1869), e così via di seguito, nella Svizzera, il Cantone di Ginevra, e quello di Vaud, il Portogallo e la Svezia.

In Italia questa istituzione non è ancora entrata nei nostri costumi, e con dolore il Procuratore generale di Genova (discorso anno 1901) dichiara che la Liguria fra le regioni industriali, è stata l'ultima a farne l'esperimento, quantunque il Governo si fosse validamente adoperato per promuovere la costituzione dei Collegi, ed egli, da sua parte avesse caldeggiata la più larga interpretazione della legge.

Assicura però che non si stancherà di proseguire nell'opera cominciata di promuovere la costituzione dei Collegi e provocare espedienti acconci ed efficaci a vincere la mala volontà degl'intere-

ressi rivali, e a dare a questa magistratura quel prestigio che le manca. Non si dissimula però le difficoltà che si frappongono al conseguimento di questo ideale, giacchè a parte le resistenze dipendenti dallo eccitamento degli animi, prodotto necessario di scarsa o falsa nozione dei diritti e dei doveri di ogni classe sociale, si è creduto e si crede con qualche fondamento che questi corpi, ed in ispecie i Presidenti, non avessero autorità sufficiente, ciò che può essere corretto modificando il sistema attuale di scelta del Presidente e del Presidente supplente per decreto reale.

E difficoltà gravi, soggiunge, vengono da parte degli industriali in ordine alla costituzione dei Collegi e da parte degli operai in ordine al funzionamento di tali uffici giudicanti. Da parte degli industriali, perchè difatti troppo scarso è il numero degli elettori, ed occorre aumentarlo con aggiungervi coloro che abbiano titoli diversi ed equipollenti a quello della industria effettivamente esercitata. Da parte degli operai che per piccoli interessi si vedono obbligati a cercare il Giudice in posti ben lontani. Per rimuovere quest'ultimo non lieve sconcio, egli penserebbe di dare elettivamente all'attore la scelta di tradurre il suo contraddittore al Pretore anzichè al lontano Collegio di probi viri.

Secondo il Procuratore generale di Firenze (disc. anno 1902) il mezzo più pratico e pacifico per dirimere ogni conflitto tra capitale e lavoro dovrebbe essere *la obbligatorietà dell'arbitrato* nelle analoghe controversie, coll'imporre alle parti le decisioni degli arbitri. *Simile alla giustizia nell'amministrazione*, si dovrebbe avere, egli dice, *la giustizia nel lavoro*. « La santa parola di giustizia sociale non significa spoliazione degli uni a beneficio degli altri, nè esclusione di questi a solo vantaggio di quelli: bensì comprende i diritti da affermarsi ».

Il Procuratore generale di Milano (discorso per l'anno 1902) fa notare che con Regio decreto 9 febbraio 1896, nella Provincia di Milano vennero istituiti 17 Collegi di probi viri dei quali sei fuori della città e 11 con sede in Milano, per varie specie di industrie.

Le elezioni, specialmente di Milano, portarono nei Collegi quanto di meglio offrir potevano gli industriali e gli operai. Fu provveduto al decoro degli uffici e si andò man mano acquistando fiducia nella nuova istituzione, onde può dirsi che essa, se non molto attivamente, funziona però regolarmente. Difatti, rilevasi da

una statistica allegata al discorso inaugurale, che le richieste nel 1898 furono 562 e nel 1902 salirono alla cifra di 2611.

A Monza, nel circondario di Busto Arsizio, a Lodi, a Como, a Lecco, si istituirono, sull'esempio dell'industriale Milano, dei Collegi di probiviri e funzionano attivamente.

Non così nella provincia di Sondrio e nel circondario di Pavia, ove non attecchì alcun istituto congenere, malgrado autorevoli interessamenti.

Sullo scorcio del 1901, dice lo stesso Procuratore generale, ebbe vita per tutto il circondario di Varese la *Camera delle industrie*, che si regge con apposito statuto, e diede, in qualche occasione, buoni frutti; ma tale istituzione è di ostacolo a quella dei *probiviri*, che troverebbe appoggio nella classe operaia, poichè alla Camera delle industrie non sono ammessi come soci se non gli esercenti industrie e mestieri. È insomma un istituto diverso che tende certamente ad utili scopi, ma nel quale non sono fatte uguali le parti nei Collegi così pel lavoratore come per l'industriale.

Da ultimo il Procuratore generale di Ancona (discorso 1902) nota come questa istituzione non ebbe in quel distretto una larga attuazione, essendo essa conosciuta soltanto in Fabriano e Jesi, e quindi nell'anno furonvi 9 conciliazioni riuscite, e 5 decisioni pronunziate.

Gli altri Procuratori generali, ad eccezione di quello d'Aquila, che dichiara essere in quel distretto la istituzione di probiviri conosciuta soltanto di nome, tacciono sull'argomento. Eppure anche in altri distretti tali Collegi funzionano, come rilevasi dal prospetto statistico allegato alla relazione dell'onorevole Gianturco sui discorsi dei Procuratori generali per gli anni 1897-1898 (1).

Onde io dirò col collega Sandrelli (relazione del giugno 1901) (2) « che sia sommamente desiderabile che l'azione di questo istituto, « il di cui esplicamento pel concorso di varie cause non è stato finora così completo come era nel pensiero del legislatore, ma la « di cui importanza si fa sempre maggiore, dati gli attuali rapporti « di frequente dissidio fra il lavoro ed il capitale, non resti inesplorata e taciuta nei discorsi inaugurali dei Procuratori generali. »

(1) *Annali di statistica — Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, pag. 205.

(2) Relazione SANDRELLI — *Annali di statistica — Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 31.

Quanto al maggiore svolgimento di questo istituto non farò alcuna proposta, perchè esso è indicato come tema speciale per trattazione triennale (1), epperò tutte le osservazioni e raccomandazioni potranno essere fatte, quando, in sede propria, sarà discusso l'argomento.

Da quanto si è detto si traggono le seguenti

CONCLUSIONI.

1° Che sia conveniente di modificare il metodo di nomina dei Conciliatori, abolendosi le liste comunali, e sostituendole con albi compilati dai Prefetti coi nomi dei cittadini del Comune forniti delle qualità dalla legge richieste; nonchè di accordare alle parti la facoltà di portare la causa direttamente ed inappellabilmente al Pretore.

2° Che sia opportuno richiamare i Pretori ad una più esatta applicazione degli articoli 415 e seguenti e 446 del Codice di procedura civile per rendere più frequente la comparsa personale delle parti e più spedito lo svolgimento delle cause, nonchè ad una più rigorosa osservanza della legge 10 luglio 1901 sul patrocinio legale presso le Preture.

3° Che sia necessario accordare al Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa e alle Cassazioni regionali la facoltà di esaminare e respingere la eccezione d'incompetenza, salvo il ricorso alla Corte di cassazione di Roma.

4° Che sia urgente una riforma della procedura per la espropriazione degli immobili.

Propongo quindi che la Commissione richiami l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulle anzidette conclusioni, e gli raccomandi altresì che i Procuratori generali si occupino nei loro discorsi più largamente delle cause elettorali, massime di quelle promosse con l'azione popolare; degli affari di volontaria giurisdizione e dell'istituto dei probiviri.

(1) *Osservazioni del commissario AZZOLINI — Atti della Commissione, Sessione del luglio 1900, pag. 15.*

Separazioni personali di coniugi nel triennio 1899-1901.

RELATORE: **E. GIANTURCO** (1).

I.

Numero, qualità ed esito delle domande di separazione di coniugi.

Il numero complessivo di tali domande presentate nel triennio 1899-1901 ascese a 5623, a cui aggiunte altre 1145 pendenti dagli anni precedenti, si ha un totale di 6768, che rappresenta un aumento di 778 domande rispetto al triennio precedente.

Nel corso del triennio ne furono esaurite 5499, di cui 1660 presentate di mutuo consenso fra i coniugi e 3839 in sede contenziosa. Alla fine del 1901 ne rimasero pendenti 1231.

Delle consensuali esaurite 105 furono abbandonate prima della decisione del Tribunale, 9 abbandonate per riconciliazione ottenuta dal Presidente, e per 1541 la riconciliazione non riuscì e si stese verbale di separazione, che fu, tranne in 5 casi, sempre omologato.

Sulle 3839 domande di separazione in via contenziosa 229 furono abbandonate per conciliazione ottenuta dal Presidente, 2604 per riconciliazione stragiudiziale prima della decisione del Tribunale. Le rimanenti vennero decise con sentenza, che fu, rispetto ad 897, di accoglimento (587 per colpa del marito, 238 per colpa della moglie, 72 per colpa di entrambi) e rispetto a 109, di rigetto.

In complesso ammontano quindi a 2438 le separazioni personali consentite dai Tribunali. Messo in confronto questo numero con le coppie maritali esistenti al 1° gennaio 1899 (6,185,478), si ha una media annuale di 1.31 per ogni 10 mila di esse. Tale percentuale rappresenta un aumento rispetto all'anno precedente 1898, in cui essa fu dell'1.27 per ogni 10 mila coppie (*Annuario statistico italiano* per l'anno 1898, Roma 1901). Sicchè sopra 10 mila coppie maritali in Italia, anche nell'ultimo triennio non se ne trovano due, le cui lagnanze sul loro vincolo matrimoniale meritino di essere dal giudice accolte, od omologate.

(1) Ringrazio il valoroso giudice F. Celentano della cooperazione prestatami anche in questa occasione.

Dal confronto fra i dati delle varie regioni si desume che anche nel triennio, come negli anni precedenti, il barometro dei dissidi coniugali segnò assai maggiore agitazione nell'Italia settentrionale che nella meridionale, e basta rilevare che mentre in Napoli furono presentate 397 istanze di separazione (131 nel 1899, 135 nel 1900 e 131 nel 1901), in Milano, invece, nello stesso periodo, esse furono tre volte tanto, cioè 1183 (398 nel 1899; 390 nel 1900 e 385 nel 1901).

Fo seguire (Allegato A) un quadro comparativo fra le varie regioni del Regno delle separazioni dal 1884 al 1901 in rapporto alla emigrazione e da esso può dedursi che il numero delle separazioni non aumenta in proporzione della emigrazione: il che depone per la saldezza del vincolo coniugale anche in quelle regioni, nelle quali è alta la media degli emigranti; quella, invece, delle separazioni è al disotto della media del Regno. Tali sono, per es., la Basilicata, le Puglie, le Calabrie, dove le medie degli emigranti nel 1901 furono rispettivamente di 3380.87, 748.89 e 2386.96 e quelle delle separazioni di 1.83, 1.12 e 0.90; mentre la media del Regno delle separazioni fu del 2.46 e nella Toscana con una media di emigranti 1273.83 si ebbe una media di separazioni di 3.46 per ogni 100 mila abitanti.

II.

Motivi per i quali fu accordata la separazione.

La separazione fu accordata in 769 casi per eccessi, sevizie o ingiurie gravi, imputabili al marito in 542 casi, alla moglie in 149 e ad entrambi in 78; in 104 per adulterio (imputabile in 85 casi alla moglie); in 102, per abbandono volontario (imputabile in 65 casi al marito); e in 1457 casi pel solo consenso dei coniugi (articolo 158 Codice civile).

III.

Religione.

Dei 4876 coniugi che ottennero di separarsi, 4777 erano di religione cattolica (2390 mariti e 2387 mogli), 27 israeliti (13 mariti e 14 mogli) e 72 di religione diversa, o non determinata.

L'influenza del culto professato dagli sposi nelle separazioni poco si vede in Italia.

Per averne una idea si deve ricorrere alle statistiche dei paesi di religione mista e che ammettono il divorzio, ed un notevole studio in proposito si legge nei nostri *Annali di statistica* « Le separazioni personali ed i divorzii in Italia ed in altri Stati », 1882, serie 3^a, vol. I, pag. 100 e seguenti.

Un esempio può trarsi dalla Svizzera distinguendo i Cantoni secondo la religione professata dalla generalità, o maggioranza degli abitanti. Prendendo, infatti, per termine di confronto la media del quinquennio 1876-1880, si trova al culmine il Cantone di Sciaffusa (protestanti) con 10.60 per ogni 100 matrimoni ed alla base il Vallese (cattolici) con 0.40, Uri (anche cattolici) con 0. Ecco la scala tripartita secondo i culti:

CANTONI CON POPOLAZIONE TOTALMENTE O IN MAGGIORANZA PROTESTANTE.

Zurigo	8.09	Appenzello Esteriore	10.07
Glarona	8.31	Turgovia	7.74
Basilea (città)	3.45	Vaud	4.35
Basilea (campagna)	3.30	Neuchâtel	4.24
Sciaffusa	10.60	Berna	4.72

CANTONI CON POPOLAZIONE MISTA.

Grigioni	3.09	San Gallo	5.76
Argovia	4.00	Ginevra	7.05

CANTONI CON POPOLAZIONE TOTALMENTE O IN MAGGIORANZA CATTOLICA.

Lucerna	1.30	Friburgo	1.59
Uri	0.00	Soletta	3.77
Svitto	0.56	Appenzello Interiore	1.89
Alto Unterwalden	0.19	Ticino	0.76
Basso Unterwalden	0.52	Vallese	0.40
Zugo	1.43		

Dal prezioso lavoro recentemente edito del prof. Bosco (« I divorzii e le separazioni personali », Roma, 1903) rilevo che tali medie non subirono dopo il quinquennio predetto, rilevanti spostamenti, risultando che negli anni 1877-1890 in tutta la Svizzera, meno il Cantone di Ginevra, nel quale le sentenze dei tribunali non indicano la confessione dei coniugi, si ebbero le seguenti medie:

	Divorzi	
	Num. medio annuo	Ogni 10.000 coppie
Marito e moglie cattolici	100	6.7
Marito e moglie protestanti	634	26.5
Marito cattolico e moglie protestante	42	33.6
Marito protestante e moglie cattolica	52	48.1

Donde si rileva fra l'altro che i divorzi sono più frequenti nei matrimoni di religione mista, e che in questi è la religione del marito che esercita maggiore influenza.

Un altro esempio può aversi dall'Ungheria, dove coesistono varie confessioni. Infatti negli anni 1878-1879 si ebbero i seguenti dati, distinti secondo la religione dei vari Comitati:

	Matrimonii	Divorzi	Divorzi su 1000' matrimonii
Più dell'80 per cento cattolici	43 477	53	1.22
Circa $\frac{2}{3}$ cattolici, $\frac{1}{3}$ evangelici . . .	115,002	728	6.33
Circa $\frac{2}{3}$ cattolici, $\frac{1}{3}$ di culto greco .	14,503	45	3.10
Circa $\frac{1}{6}$ cattolici, $\frac{1}{6}$ evangelici, $\frac{1}{3}$ cat- tolici greci	19,969	192	9.61
Più dell'80 per cento evangelici . .	3,606	102	28.29
Circa $\frac{2}{3}$ evangelici, $\frac{1}{3}$ cattolici . . .	25,006	299	11.96
Più dell'80 per cento di culto greco.	7,640	16	2.09
Circa $\frac{2}{3}$ di culto greco, $\frac{1}{3}$ cattolici .	22,745	124	5.45
Circa $\frac{2}{3}$ di culto greco, $\frac{1}{3}$ evangelici	17,660	423	23.95

Dopo parecchi anni, nel triennio 1898-1900 le statistiche non diedero diversi risultamenti: lo dimostra il prospetto seguente, nel quale, si noti, la classifica per confessione è dedotta dalla religione dello sposo e le proporzioni sono calcolate sul numero dei matrimoni, anzichè su quelle delle coppie esistenti, essendo deficienti in proposito le notizie del censimento ungherese.

	Divorzii	
	Numero medio annuo	Ogni 1000 matrimoni
Cattolici	520	6.4
Greci orientali	116	7.1
Protestanti	711	26.2
Israeliti	161	24.3
Unitariani	17	56.8
Cattolici e Greci orientali	13	5.5
Cattolici e Protestanti	196	21.6
Altri matrimoni misti	32	29.6

Questi ultimi matrimoni misti sono quelli poco numerosi tra cattolici ed israeliti, tra greci orientali ed israeliti, tra evangelici ed israeliti, tra unitariani e persone di altre confessioni.

Anche in una stessa città, dove gli abitanti subiscono la medesima influenza della vita urbana, ciascuna confessione rivela una propria tendenza, maggiore o minore, al divorzio.

Così in Berlino per gli anni 1885-1899:

	Divorzii							
	Numero medio annuo				Ogni 10,000 coppie			
	1885-86	1890-91	1895-96	1898-99	1885-86	1890-91	1895-96	1898-99
Coniugi protestanti	647	693	1 084	1 213	35.7	30.7	47.3	46.4
Coniugi cattolici	17	29	40	49	27.1	28.1	33.5	31.7
Coniugi dissidenti	4	2	5	..	84.9	34.7	51.2	..
Coniugi israeliti	26	32	43	58	26.7	25.1	32.6	39.7
Marito protestante e moglie cattolica	29	43	83	65	37.5	41.7	61.5	43.5
Marito cattolico e moglie protestante	37	49	101	107	29.1	31.3	53.9	53.4
Matrimoni misti fra israeliti e altre confessioni	7	11	14	25	70.6	85.1	94.2	141.4

È rilevante la elevata divorzialità fra gli sposi di religione mista e può spiegarsi sia coi dissensi, a cui dà luogo la disparità di confessione, sia con la maggiore indipendenza dei coniugi dal sentimento religioso, dalle tradizioni e dal costume, di che dettero prova sin da quando contrassero matrimonio. (Bertillon, *Étude démographique du divorce*, pag. 285).

IV.

Durata della convivenza.

Al tempo della istanza di separazione essa era non maggiore di un anno per 110 (4. 51 su cento) separazioni accordate, — tra 1 e 5 anni per 553 (22. 68 su cento), — tra 5 e 10 anni per 520 (21. 33 su cento), — tra 10 e 20 anni per 619 (25. 39 su cento), — di oltre 20 anni per 245 (10. 05 su cento). Per 391 matrimoni (16. 04 su cento), ignorasi la durata della convivenza.

V.

Età assoluta e relativa dei coniugi.

Dei 4876 coniugi, che ottennero la separazione, 31, cioè 0. 64 su cento (tutte mogli), non avevano ancora 20 anni; — 1135 (356 mariti e 779 mogli), 23. 28 su cento, erano di età tra i 20 e i 29 anni, — 1751 (872 mariti e 879 mogli), 35. 91 su cento, erano tra i 30 ed i 39 anni; — 1089 (664 mariti e 425 mogli), 22. 33 su cento, tra i 40 ed i 49 anni; — 442 (287 mariti e 155 mogli), 9. 06 su cento, tra i 50 ed i 59 anni; — 156 (113 mariti e 43 mogli), 3. 20 su cento di 60 anni o più, e di 272 (146 mariti e 126 mogli), 5. 58 su cento, s'ignora la età.

Sui 2438 matrimoni, nei quali intervenne separazione, in 105 (4. 31 su cento) i due coniugi avevano la stessa età; — in 1856 (76. 12 su cento) l'età del marito superava quella della moglie (cioè in 1018 di non più di 6 anni, in 582 di non più che 12, in 203 di non più che 20, in 42 di non più che 30, in 11 di oltre 30 anni), e solo in 315 (12. 93 su cento) l'età della moglie superava quella del marito) cioè in 212 di non più che 6 anni, in 63 di non più che 12,

in 33 di non più che 20 ed in 7 di oltre 20 anni); per 162 coppie (6.64 su cento) non si ha notizia precisa di entrambi i coniugi o di uno di essi.

Sotto un altro aspetto, a torto trascurato, va esaminata la età dei coniugi, che si separano, quello, cioè, della precocità, o tardività del matrimonio rispetto alle separazioni, ed è un lato molto importante della indagine statistica, perchè dire in quale modo resistono alle varie vicende della vita i matrimoni troppo precoci può suggerire norme al legislatore nello stabilire il minimo di età pel matrimonio. Sotto questo aspetto, però, sono deficienti i dati statistici sia in Italia, sia nella maggior parte degli altri Stati, perchè nei censimenti manca la indicazione dell'età, in cui l'uno e l'altro sposo avevano contratto matrimonio, e si trovano scarse notizie solo per qualche Stato, come l'Inghilterra, e per qualche città, come Berlino. Dalle statistiche inglesi, le quali cominciarono a dare indicazioni in proposito non prima del 1897, risulta che nel triennio 1897-99 il maggior numero di divorzi e di separazioni si verificò fra coloro, che si sposarono prima dei 21 anni (5 divorziati su 1000 sposi), mentre la media scese al 3 per 1000 fra coloro, che contrassero matrimonio dopo la detta età. E per la Baviera si hanno i seguenti dati.

CLASSI DI ETÀ	Divorziati su 1000 sposi della stessa età	
	Uomini	Donne
Sotto i 20 anni	129.7
Da 20 a 25 anni.	91.8	74.6
Da 25 a 30 anni.	71.9	68.7
Da 30 a 35 anni.	71.1	71.4
Da 35 a 40 anni.	71.9	69.3
Da 40 a 45 anni.	74.2	69.0
Da 45 a 50 anni.	73.3	83.3
Da 50 a 55 anni.	61.2	71.4
Da 55 a 60 anni.	49.7	74.1
Oltre 60 anni	46.7	..

Pel loro esiguo numero non sono calcolati gli uomini divorziati, che al momento del matrimonio avevano meno di 20 anni, ed i valori proporzionali sono calcolati sul numero degli sposi, anzichè sul numero delle coppie esistenti. Ed anche qui si ha la riprova che i matrimoni avvenuti in età molto giovanile sono quelli, che meno reggono alle vicende della vita, e, come nell'ordine fisiologico e nel morale così nell'ordine della vita domestica, sono i meno consigliabili. Ricerche più ampie e profonde persuaderanno forse i legislatori ad elevare il limite di età troppo basso, stabilito oggi per contrarre matrimonio (Fr. Prinzing, « Ueber frühzeitige Heiraten, deren Vorzüge und Nachtheile » nei « Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik », marzo 1898, pag. 301 e seg.).

Questo corollario che traggio dalle notizie statistiche desunte specialmente dal volume del prof. Bosco (pag. 258 e 259), è identico a quello che il Bertillon traeva da alcune notizie relative alla Svizzera per l'anno 1887 (op. cit., pag. 232).

VI.

Filiazione.

Dei coniugi che ottennero sentenza di separazione, 4778, cioè 2388 mariti e 2390 mogli, erano figli legittimi e 22 figli naturali (9 mariti e 13 mogli); di 76 cioè di 41 mariti e 35 mogli, sono ignoti i natali.

VII.

Stato di fortuna.

I coniugi possono distinguersi nelle seguenti categorie:

- a) 398 mariti (16. 33 su cento) e 377 mogli (15. 46 su cento) di agiata o ricca condizione;
- b) 984 mariti (40. 36 su cento) ed 840 mogli (34. 46 su cento) di mediocre condizione;
- c) 985 mariti (40. 40 su cento) e 1150 mogli (47. 17 su cento) poveri;
- d) 71 mariti (2. 91 su cento) e 71 mogli (2. 91 su cento), di cui non si ha alcuna indicazione in proposito.

VIII.

Professione od occupazione.

Dal prospetto, che segue, si desume la professione, o l'occupazione dei coniugi, che nel triennio ottennero di separarsi, esclusi 87 mariti e 67 mogli, pei quali manca tale notizia:

CONIUGI	Proprietari o capitalisti o pensionati	Commercianti, industriali e negozianti	Esercenti professioni liberali ed artisti	Militari e loro assimilati	Attendenti alle cure domestiche	Impiegati pubblici e privati	Addetti ai trasporti (vie ferrate, vetture ordinarie e navigazione)	Agricoltori, contadini o braccianti addetti ai lavori campestri	Operai, giornalieri, domestici, facchini, ecc.	Esercenti arti e mestieri
Mariti	368	279	172	42	..	359	40	301	273	517
Mogli	309	11	46	..	1 385	5	..	153	120	342

La professione dei coniugi è una delle indagini da non trascurarsi in ordine alla stabilità dei matrimoni, avendo essa influenza non solo sulla condizione economica, ma anche sull'indole morale e sulla vita di ciascuno. Tuttavia siffatta indagine per parecchi Stati riesce difficile, perchè in alcuni, come nell'Impero germanico, non s'indicano le professioni dei coniugi, in altri le indicazioni sono incomplete. Anche le statistiche francesi, lodevoli per vari aspetti, presentano in proposito una classifica troppo ristretta (1. *propriétaires, rentiers, ou professions libérales*; — 2. *commerçants, marchands*; — 3 *cultivateurs*; — 4 *ouvriers de tout genre, journaliers, menagères*; — 5 *domestiques*; — *sans profession, ou profession inconnue*). Quasi tutte, poi, non si occupano della professione della moglie, mentre è importante conoscere gli effetti, circa la divorzialità, del lavoro compiuto dalla donna, specialmente fuori casa a scapito delle cure domestiche. Oltrechè la media dei coniugi separati, appartenenti alle varie classi sociali, dovrebbe avere un raffronto nel numero, onde si compongono

tali classi, e nella parte di esse, ch'è unita in matrimonio; mentre, di solito, i censimenti, nonostante i progressi raggiunti, non hanno classifiche conformi a quelle delle separazioni e dei divorzi e non distinguono le professioni in relazione allo stato di celibato, di matrimonio, o di vedovanza.

Ed ove, come in Italia, tale raffronto è possibile, esso, come opportunamente nota il prof. Bosco, essendo fatto tra le professioni dei coniugi, che ottennero la separazione, e quelle degli individui, che contrassero matrimonio nello stesso periodo di tempo, od in periodo di poco anteriore, non ha se non un valore approssimativo, anche in considerazione dei mutamenti di professione, che possono avvenire durante il matrimonio.

I dati testè esposti per l'ultimo triennio non sono molto dissimili da quelli del triennio precedente 1896-1898, che si riassumono così:

	Num. medio annuo	Su 1000 sposi della stessa profes- sione
Agricoltori, contadini e braccianti	91	0.7
Operai e domestici	85	4.5
Esercenti arti e mestieri	145	
Commercianti, industriali e negozianti . .	113	9.4
Esercenti professioni liberali e artisti . .	59	14.7
Impiegati pubblici e privati	108	17.5
Ufficiali dell'esercito e dell'armata . . .	14	17.2
Proprietari, capitalisti e pensionati . . .	113	11.6

Donde si desume che la tendenza alla separazione è più notevole tra gl'impiegati pubblici e privati, gli esercenti professioni liberali e gli artisti; meno operativa, invece, tra gli operai e contadini. Questa demarcazione si osserva così in Italia, come in altri Stati, quali la Francia, l'Austria, l'Inghilterra; ma mentre in Italia, in Austria, in Inghilterra gli operai danno una media piuttosto bassa di divorzi e di separazioni, avviene il contrario in Francia, come può desumersi dal quadro, che segue, relativo alle separazioni ed ai divorzi durante il quinquennio 1895-1899:

	Divorzi		Separazioni	
	Num. medio annuo	Su 100 divorzi	Num. medio annuo	Su 100 separazioni
Occupati nell'agricoltura	853	9.1	446	16.5
Operai d'ogni mestiere, giornalieri	4 748	51.1	1 027	38.1
Commercianti e negozianti	1 266	13.6	452	16.8
Esercenti professioni liberali, proprietari, viventi di rendita . . .	887	9.5	435	16.1
Addetti ai servizi domestici . . .	633	6.9	135	5.0

Lasciando da parte la questione sollevata a questo proposito se, cioè, questa crescente tendenza si debba allo espandersi dell'idea socialista (CHIRONI, « Pel movimento del divorzio in Italia », Torino 1902, pag. 22), s'impongono due domande d'indole più generale e più propria di questa breve relazione: in quali classi si è aumentata siffatta tendenza? Quale effetto hanno avuto sulla divorzialità i mutamenti avvenuti nella composizione professionale della popolazione con lo allargarsi del numero delle persone occupate nei traffici, nelle industrie, nelle professioni liberali e negl'impieghi?

Per dare una idea di questo movimento traggio dal pregevole volume del professor Bosco le seguenti due tavole; ma occorrerebbero notizie più recenti e più complete, che in parte non mi è stato possibile procurarmi ed in parte è impossibile avere per la diversità fra vari Stati delle classificazioni statistiche. Da queste tavole poche deduzioni generali possono trarsi; ma pare costante che negli Stati, in cui divorzio e separazione sono poco numerosi, essi aumentano specialmente nelle classi più elevate; negli altri Stati, invece, dove il divorzio è divenuto di uso comune, sono le classi popolari quelle che vi ricorrono più spesso.

SEPARAZIONI E DIVORZI SECONDO LA PROFESSIONE DEI CONIUGI
IN ALCUNI STATI DAL 1871 AL 1899.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoratori a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti al servizio domestico
------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	--	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Divorzi.

Numero medio annuo dei coniugi divorziati.

AUSTRIA.

1883-85	5	5	44	9	3	3
1886-90	5	5	61	19	3	5
1891-95	6	9	76	23	3	2
1896-97	9	11	79	24	9	8

FRANCIA.

1884-85	256	1 029	..	694	..	569	148
1886-90	505	2 815	..	1 109	..	627	359
1891-95	742	4 242	..	1 319	..	827	515
1896-99	854	4 786	..	1 270	..	890	646

RUMENIA.

1881-85	458	48	80	56	46	25	..
1886-90	495	63	95	77	78	23	..
1891-95	819	53	93	97	70	19	..

SVEZIA.

1876-80	65	34	71	31	30	7
1881-85	51	30	64	39	19	4
1886-90	44	37	78	44	23	7
1891-95	48	49	95	52	27	11
1896-99	56	70	110	69	27	14

Segue SEPARAZIONI E DIVORZI SECONDO LA PROFESSIONE DEI CONIUGI
IN ALCUNI STATI DAL 1871 AL 1899.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoratori a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti ai servizi domestici
------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	--	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Separazioni.

Numero medio annuo dei coniugi separati.

AUSTRIA.

1883-85	108	131	206	91	20	41
1886-90	78	116	259	124	19	58
1891-95	79	151	284	152	29	48
1893-97	57	184	299	156	31	78

FRANCIA.

1871-75	356	1 101	..	497	..	449	..
1876-80	415	1 592	..	525	..	529	..
1881-85	444	1 545	..	630	..	442	153
1886-90	397	990	..	399	..	311	118
1891-95	382	843	..	399	..	373	109
1896-99	446	1 056	..	457	..	445	134

ITALIA.

1884-85	33	85	180	67	36	27	..
1886-90	60	96	175	74	45	104	..
1891-95	68	108	195	94	46	107	..
1896-99	91	85	258	108	59	126	..

IX.

Notizie varie.

Dei coniugi, che ottennero di separarsi, 4576, cioè 2285 mariti e 2291 mogli, erano una sola volta coniugati, 198, cioè 96 mariti e 102 mogli, due volte coniugati e per 47 mariti e 45 mogli manca tale notizia.

Delle 2438 separazioni concesse 1098 si riferivano a matrimoni senza prole, o dei quali era ignoto se esisteva, e 1340 a matrimoni con prole, la quale in 1245 casi proveniva solo dal matrimonio attuale, in 65 casi da precedente matrimonio di uno dei coniugi, o di entrambi ed in 30 tanto dall'attuale quanto da precedente matrimonio.

In una delle relazioni presentate alla nostra Commissione si rileva (dando alla osservazione una importanza, che, in verità, a me sembra eccessiva) il fatto del maggior numero dei coniugi separati con prole rispetto a quelli senza prole; fatto verificatosi anche nel triennio 1899-1901, in cui furono, come si è detto, 1340 le separazioni riflettenti matrimoni con prole e 1098 le altre. E mi sembra eccessiva l'importanza attribuita a tal fatto, poichè il numero maggiore dei coniugi separati con prole, senza ricorrere a diagnosi pessimiste sull'organismo della famiglia in Italia, può avere una facile ed esauriente spiegazione nel numero maggiore dei matrimoni fecondi di prole rispetto a quelli rimasti sterili, i quali fortunatamente rappresentano la eccezione, non la regola. Tale proporzione non è una prerogativa del nostro paese; ma è costante anche in altri paesi, ed è più accentuata, per le separazioni che pei divorzi, come si rileva dalla tavola, che segue:

S T A T I	Divorzi o separazioni	
	con prole	senza prole
<i>Divorzi.</i>		
(Proporzioni su 100 divorzi).		
Austria (1893-97)	40.5	59.4
Rumenia (1891-95)	16.8	83.2
Svizzera (1876-90)	60.0	40.0
Francia (1896-99)	56.2	43.8
Olanda (1896-900)	49.4	50.6
Inghilterra (1895-99)	59.6	40.4
Scozia (1898-99)	58.5	41.5
<i>Separazioni.</i>		
(Proporzioni su 100 separazioni).		
Italia (1895-99)	55.0	45.0
Austria (1893-97)	48.8	51.2
Francia (1895-99)	67.0	33.0
Scozia (1898-99)	88.6	11.4

È anche facile comprendere come tali medie si restringano in ragione del numero maggiore dei figli, muovendosi le due cifre in ragione inversa tra loro. Il seguente saggio di statistica comparata che mi fornisce il Bosco, è un eloquente esempio (op. cit., pag. 214).

NUMERO DEI FIGLI	Austria (1893-97)		Olanda (1894-98) Divorzi	Inghilterra (1897-99) Divorzi e separa- zioni
	Divorzi	Separazioni		
(Proporzioni su 100 divorzi o separazioni)				
1 figlio	60.5	42.0	36.8	35.8
2 figli	19.9	26.2	26.3	25.7
3 figli	8.9	15.4	17.9	34.3
4 figli	5.0	8.7	8.6	
5 figli	4.3	4.2	4.6	
6 figli e più	1.4	3.5	5.8	3.8

Converrebbe fare un'altra indagine: si sa che la maggior parte delle domande di separazione e di divorzio è presentata dalla donna; ora quale influenza, ed in quale proporzione, esercita la presenza dei figli sulla donna? e quale sull'uomo?

Le statistiche non vi risponderanno. Solo in Inghilterra si raccolgono notizie in proposito, ma dallo esempio di un solo Stato non possono trarsi deduzioni di qualche importanza.

X.

Provvedimenti diversi.

I Tribunali che si occuparono delle predette istanze di separazione, ebbero pure a provvedere: a) su 696 domande di alimenti, che in 349 casi furono accolte in tutto, in 324 furono accolte in parte ed in 23 respinte; b) su 149 domande di separazione di beni per effetto di quella delle persone, domande che in 123 casi vennero accolte totalmente, in 20 parzialmente ed in 6 rigettate; c) su domande di gratuito patrocinio, che in 161 casi fu concesso al marito, in 572 alla moglie ed in 49 ad entrambi i coniugi.

XI.

Confronto con gli anni precedenti.

Dal prospetto, che segue, risulta che dal 1884, in cui le notizie relative alle separazioni coniugali si cominciarono a raccogliere mediante prospetti nominativi, sino a tutto il 1901 tanto il numero complessivo delle domande di separazione quanto quello delle separazioni concesse è andato aumentando; e mentre quasi tutte le istanze consensuali vengono omologate dai Tribunali, oltre un decimo di quelle presentate in via contenziosa sono respinte.

ISTANZE DI SEPARAZIONE CONIUGALE PRESENTATE IN ITALIA E LORO ESITO NEGLI ANNI 1884-1901.

		Istanze presentate nell'anno				Esito delle istanze esaurite con sentenza								Totale delle separazioni ammesse	
		da entrambi i coniugi per mutuo consenso	da un solo dei coniugi in via contenziosa o anche dall'altro in via riconvenzionale	Totale		consensuali seguite da verbale di separazione				contenziose sulle quali intervenne sentenza				Cifre effettive	Per ogni 10,000 coppie matrimoniali
				Cifre effettive	Ogni 10,000 coppie matrimoniali	omologato		non omologato		di accoglimento		di rigetto			
						Cifre effettive	Ogni 100 istanze seguite da verbale	Cifre effettive	Ogni 100 istanze seguite da verbale	Cifre effettive	Ogni 100 istanze giudicate	Cifre effettive	Ogni 100 istanze giudicate		
Media annuale del triennio	1884-86	127	1 042	1 246	2 27	422	99.47	4	0.83	122	86.79	20	13.21	544	1.01
	1887-89	275	1 028	1 303	2.31	409	98.82	5	1.18	185	88.09	25	11.91	594	1.06
	1890-92	399	1 026	1 425	2.47	420	99.53	2	0.47	203	89.38	24	10.62	623	1.03
	1893-95	456	1 191	1 647	2.73	448	99.86	1	0.14	241	91.21	24	8.79	697	1.17
	1896-98	495	1 295	1 790	2.95	486	99.80	1	0.20	272	89.18	33	10.82	758	1.25
	1899-1901 . . .	517	1 357	1 874	3.04	514	99.68	2	0.32	299	89.17	36	10.83	813	1.32

È notevole e confortante che all'aumento delle domande di separazione corrisponde quello delle domande abbandonate, il che significa che molti dissidi coniugali si appianano senza alcun intervento del giudice.

XII.

Aumento delle separazioni.

L'aumento, che notasi in Italia nel numero delle separazioni, il quale nel decennio 1871-80 si mantenne quasi stazionario (605 nel 1871 su 192,839 matrimoni, 615 nel 1880 su 196,738 matrimoni), si è accentuato nell'ultimo decennio; ma tale aumento non è prerogativa del nostro paese, ma si verifica anche in paesi, come l'Austria, il Belgio, l'Olanda, dove coesistono la separazione personale ed il divorzio; ed è messo in evidenza dalle pregevoli tavole di statistica comparata testè pubblicate dall'illustre professore Bosco (opera citata, pag. 7 e segg.). In Francia, prima della legge Naquet, dei 27 luglio 1884, il crescendo fu costante; dopo, mentre il numero dei divorzi velocemente crebbe (4123 nel 1884 e 1885, 5618 nel quinquennio 1885-90, 7199 nel successivo 1890-95, 7968 nel 1896-900), quello delle separazioni dapprincipio decrebbe, poscia riprese un lieve moto ascendente. Si ha, infatti, che nel decennio 1871-80, il numero delle separazioni crebbe come segue:

1871.	1 171	1876.	2 534
1872.	2 150	1877.	2 495
1873.	2 166	1878.	2 556
1874.	2 242	1879.	2 537
1875.	2 292	1880.	(1) 2 624

Posteriormente alla legge predetta, che ristabilì il divorzio ammesso dal Codice napoleonico (art. 234-305) ed abolito con la legge 8 maggio 1816, mentre la media dei divorzi andò sempre aumentando in Francia come altrove:

(1) V. Tav. XIX annessa alla relazione: *Le separazioni personali di coniugi e i divorzi* — *Annali di Statistica*, serie 3^a, vol. I.

Svizzera (1891-95)	20.1 (1)	(1896-900)	22.1
Francia (1890-94)	10.3	(1895-99)	13.4
Olanda (1891-95)	5.1	(1896-99)	6.2
Belgio (1891-95)	4.9	(1896-99)	6.8
Germania (1889-93)	7.8	(1895-99)	14.0
Austria (1890-94) (2)	1.9	(1895-89)	2.7
Inghilterra e Galles (1890-94)	0.7	(1896-900)	1.0

la statistica francese delle separazioni personali segnò tale aumento, come si desume dal quadro che segue:

(1) Per ogni 10,000 coppie maritali viventi.

(2) Sono comprese le separazioni personali.

DOMANDE

Anni	Domande principali			Domande riconvenzionali			Motivi delle domande principali e riconvenzionali			
	in totale	presentate		in totale	presentate dal marito	presentate dalla moglie	Eccessi, sevizie e ingiurie gravi	Adulterio		Condanna a una pena affittiva o infamante
		dal marito	dalla moglie					della moglie	del marito	
1884	1 773	708	1 065	106	55	51	1 477	245	97	60
1885	4 640	1 837	2 803	348	181	167	3 607	846	323	212
1886	4 581	1 848	2 733	305	164	141	3 626	827	299	134
1887	6 605	2 507	4 098	400	213	187	5 441	1 022	374	168
1888	6 247	2 321	3 926	412	235	177	5 168	932	401	158
1889	7 075	2 547	4 528	453	292	161	5 695	1 120	497	216
1890	7 456	2 670	4 786	532	338	194	6 127	1 059	533	269
1891	7 445	2 892	4 553	572	363	209	6 234	1 057	494	232
1892	8 119	3 210	4 909	672	430	242	6 815	1 145	613	218
1893	8 159	2 965	5 194	759	465	294	6 879	1 167	680	192
1894	9 154	3 168	5 976	857	487	370	7 972	1 113	645	271
1895	8 937	3 341	5 596	1 000	566	434	7 864	1 157	639	277
1896	9 148	3 652	5 496	1 023	600	423	7 765	1 327	752	327
1897	9 283	3 861	5 422	1 114	679	435	8 014	1 344	683	356
1898	9 521	4 036	5 485	1 214	700	514	8 125	1 478	825	307
1899	9 461	4 077	5 384	1 253	708	545	8 138	1 462	849	265
1900	9 309	4 053	5 256	1 352	794	558	8 126	1 450	844	241

PRESENTATE

Situazione di famiglia — Coniugi che presentano domande di divorzio			Professioni dei coniugi che presentarono domande di divorzio						Domande accolte
con figli	senza figli	dei quali è ignota la situazione di famiglia	Proprietari capitalisti esercenti professioni liberali	Commercianti e mercanti	Agricoltori	Operai giornalieri attendenti alle cure domestiche	Persone di servizio	Senza professione o di professione ignota	
553	674	546	368	459	115	393	55	383	1 657
2 086	2 246	308	771	930	397	1 666	241	635	4 123
2 479	2 077	25	530	804	382	1 864	309	692	4 005
3 297	2 821	487	595	1 056	461	2 731	376	1 386	5 797
3 018	2 719	510	615	1 029	480	2 894	825	904	5 482
3 419	2 827	829	651	1 243	606	3 167	448	960	6 249
3 681	2 987	788	744	1 413	595	3 420	436	848	6 557
3 753	2 971	721	716	1 460	641	3 564	397	667	6 431
4 182	3 218	719	817	1 459	732	3 991	502	618	7 035
4 262	3 300	597	833	1 323	720	4 193	531	559	6 987
4 661	3 507	976	892	1 202	764	4 871	564	851	7 893
4 692	3 435	810	876	1 151	851	4 593	581	835	7 700
4 872	3 538	738	870	1 239	881	4 606	659	893	7 879
4 833	3 596	801	904	1 239	823	4 925	636	756	7 999
4 317	4 389	815	923	1 343	875	4 724	646	1 010	8 100
5 076	3 645	740	864	1 258	837	4 890	645	967	8 042
5 068	3 828	413	963	1 282	911	4 585	700	863	7 820

Pari cammino in Austria, in cui il divorzio è ammesso solo per gli acattolici:

	Divorzi	Separazioni personali
1890	106	792
1891	116	767
1892	129	777
1893	130	801
1894	133	856

E nel quinquennio 1896-900, mentre i divorzi salirono a 151 le separazioni raggiunsero il numero di 1078.

Lo stesso è accaduto nel Belgio, dove la separazione dei coniugi ed il divorzio sono regolati dal Codice napoleonico:

ANNO GIUDIZIARIO	Divorzi	Separazioni personali
1891-92	499	83
1892-93	502	76
1893-94	514	86
1894-95	537	66
1895-96	509	89

E nel quinquennio 1896-900 i divorzi ascesero al numero di 640 e le separazioni al numero di 82.

Così ancora in Olanda, dove i divorzi e le separazioni ebbero questo movimento:

	Divorzi	Separazioni personali
1871-75	142	49
1876-80	157	62
1881-85	206	89
1886-90	351	111
1891-95	426	125
1896-900	509	142

Solo nell'Inghilterra ed in qualche altro paese, il numero delle separazioni non segue il moto generale ascendente dei divorzi.

L'Inghilterra, infatti, con Galles, presenta queste medie:

	Divorzi	Separazioni personali
1871-75	243	32
1876-80	325	42
1881-85	332	39
1886-90	338	45
1891-95	360	22
1896-900	504	30

Per dare un'idea meno incompleta di questo quasi generale progredire del movimento delle separazioni coniugali e dei divorzi, rispetto alla popolazione coniugata ed ai matrimoni contratti, traggio il seguente quadro dal volume del prof. Bosco, che comprende parecchi Stati di Europa ed abbraccia un periodo abbastanza esteso, dal 1871 al 1900:

S T A T I	Divorzi e separazioni		Popola- zione coniugata	Matrimoni
	Divorzi	Sepa- razioni		
Italia (1871-75 a 1895-99)	da 100 a 176	da 100 a 109	da 100 a 108
Austria (1882-85 a 1896-1900)	da 100 a 182	» 100 » 167	» 100 » 107	» 100 » 115
Ungheria (1876-80 a 1898-1901) . . .	» 100 » 193	..	» 100 » 111	» 100 » 108
Rumenia (1871-75 a 1896-1900) . . .	» 100 » 335	» 100 » 141
Francia (1885 a 1896-1900)	» 100 » 193	» 100 » 102	» 100 » 105	» 100 » 104
Svizzera (1876-80 a 1896-1900) . . .	» 100 » 105	..	» 100 » 128	» 100 » 120
Belgio (1871-75 a 1895-99)	» 100 » 561	» 100 » 149	» 100 » 110	» 100 » 135
Olanda (1871-75 a 1895-99)	» 100 » 347	» 100 » 282	» 100 » 142	» 100 » 119
Germania (1881-85 a 1896-1900) . . .	» 100 » 158	..	» 100 » 104	» 100 » 129
Inghilterra (1871-75 a 1896-1900) . .	» 100 » 204	» 100 » 94	» 100 » 125	» 100 » 127
Scozia (1871-75 a 1898-99)	» 100 » 431	..	» 100 » 120	» 100 » 126
Danimarca (1871-75 a 1896-1900) . .	» 100 » 114	..	» 100 » 121	» 100 » 122
Norvegia (1871-75 a 1889-93)	» 100 » 567	» 100 » 200	» 100 » 110	» 100 » 100
Svezia (1871-75 a 1895-99)	» 100 » 206	..	» 100 » 118	» 100 » 100
Russia (1871-75 a 1891-95)	» 100 » 127	» 100 » 115
Finlandia (1875-79 a 1895-99)	» 100 » 190	..	» 100 » 131	» 100 » 125

Due osservazioni mi sembrano opportune dopo questa fugace rassegna.

Così il diagnosticare da questo crescente numero di separazioni e divorzi il dissolvimento galoppante della famiglia, parificando (Wappaus « Handbuch der Geographie und Statistik », I, Leipzig, 1885; pag. 257. — Oettingen, « Die Moral statistik », 3^e Aufl., Erlangen, 1882, pag. 148 e segg.), l'indice di divorzialità con l'indice di moralità di un paese, come il trascurare affatto queste notizie statistiche, ritenendole non rispondenti alla realtà, specialmente in quei paesi in cui le separazioni tacite sono tanto frequenti e la vendetta del coniuge offeso si esercita tanto più efficacemente che col divorzio, o la separazione, mi sembrano due eccessi da evitarsi. Gli indici di divorzialità non hanno maggior valore delle statistiche sulla delinquenza, le quali pur troppo non rappresentano fedelmente la criminalità di un paese, ma ne sono

un indice; tali indici valgono a darci una misura quantunque incompleta di un grave fenomeno sociale ed indagarne le variazioni e la connessione con altri fatti della vita sociale.

Ma perchè questo studio possa dar luogo ad utili deduzioni, non può arrestarsi ai confini del proprio Stato, deve valicarli ed estendersi necessariamente agli altri paesi, in cui il fenomeno medesimo si manifesta.

Donde il bisogno della statistica comparata, la quale, nello stato attuale, trova ostacolo nella varietà dei sistemi, che le varie nazioni seguono nel raccogliere le notizie statistiche sui divorzi e le separazioni. Mentre le statistiche della Francia, dell'Italia, dell'Austria, dell'Inghilterra e di altri paesi, sono in proposito abbastanza complete, quelle, invece, della Germania, della Russia, dell'Olanda e di altri paesi, non esclusi quelli degli Stati Uniti, lasciano abbastanza a desiderare. Il che mette in luce la importanza di un ufficio internazionale di statistica comparata e richiama alla mente le idee espresse in proposito dall'illustre professore Bosco in un altro suo pregevole lavoro: « La statistica civile e penale e la riunione dello Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo » — Roma, 1898, pag. 56.

XIII.

Conclusioni.

Fu detto, e non a torto, nella 6^a Sessione (agosto 1897) dell'Istituto internazionale di statistica, che mentre la statistica dell'Europa, nel suo stato attuale, non si presta ad uno studio comparativo di qualche utilità, tuttavia in Italia la statistica sulle separazioni personali dei coniugi è la più ricca. Oltre il risultato della domanda, la qualità della parte istante, lo stato di famiglia dei coniugi, la loro professione, la durata del matrimonio ed i motivi della istanza, essa fa conoscere la differenza di età fra i coniugi, la loro natalità (legittima o naturale), la loro religione, la condizione economica, il loro stato civile prima del matrimonio. Vi si trova anche nota dei provvedimenti giudiziali presi a riguardo dei figli, delle pensioni alimentari, della separazione dei beni, della assistenza giudiziale, ecc. « C'est dans la statistique italienne que le Comité pourra puiser

toutes les indications qu'il serait utile de trouver dans toute statistique nationale pour arriver à établir une statistique internationale » (Relazione di M. Emilio Yvernès sui divorzi e sulle separazioni personali). Ma è bene riconoscere che qualche miglioramento si possa tuttavia introdurre anche nelle nostre statistiche.

a) Ho testè notato che nell'ultimo triennio per 391 separazioni s'ignora la durata della convivenza dei coniugi, di 272 coniugi, che ottennero la separazione, s'ignora l'età assoluta, e per 162 coppie l'età relativa, di 76 coniugi, che ottennero la separazione, sono ignoti i natali (se legittimi o naturali), e di 92 coniugi separati non si sa se fossero una sola volta, o più volte coniugati. È un margine troppo largo d'incertezza e urge assottigiarlo.

b) Nelle statistiche delle separazioni personali e nei censimenti occorre siano introdotti dati necessari per stabilire l'età in cui avvenne il matrimonio, rispetto alla durata di questo ed alla separazione (§ V).

c) Occorre pure raccogliere notizie circa l'influenza dei figli secondo il numero di essi, rispetto al numero delle domande di separazione presentate dalla moglie ed a quello delle domande presentate dal marito (§ IX).

d) Di fronte al numero non trascurabile di domande di separazione abbandonate, importerebbe trovar modo di appurare e distinguere statisticamente quali e quante di esse siano state abbandonate per riconciliazione avvenuta, quali e quante pel fatto che i coniugi si sono separati senza bisogno dell'intervento del magistrato, quali e quante per altri motivi, come la morte, la condanna penale, ecc.

e) La classificazione dei coniugi che si separano dovrebbe trovar riscontro in quella della popolazione, e converrebbe conoscere non soltanto le professioni di questa in generale, ma della parte che è unita in matrimonio ed a cui vanno paragonate le classi professionali dei coniugi che si separarono. Per contro, nè la divisione delle statistiche delle separazioni si conformano sempre alla classificazione dei censimenti, nè questi, di solito, nonostante i migliori metodi che ora seguono nel rilevare le professioni, le distinguono in relazione allo stato di celibato, di matrimonio, di vedovanza, di separazione (§ VIII). Un voto è opportuno, perchè si

abbia uniformità nelle statistiche comparate e siano possibili i raffronti.

f) Circa la mortalità dei coniugi separati o divorziati, occorrerebbe approfondire le indagini, come comincia a farsi in Germania.

Ed ora una osservazione finale su questo mio affrettato lavoro. Esso era già completo, quando ho potuto avere dal mio illustre amico prof. Bosco una copia del suo atteso e prezioso lavoro sulle separazioni e sui divorzi, che segna una splendida tappa nel cammino progressivo della statistica italiana e che all'acutezza delle osservazioni unisce ricchezza non comune di notizie statistiche, frutto di pazienti e lunghe ricerche. Non potevo fare a meno di tenerne gran conto, ed ho dovuto qua e là aggiungere, sopprimere o modificare. La forma della relazione con questi rattoppi ha sofferto, ma in compenso ha guadagnato la sostanza.

Ne sono grato all'illustre professore, a cui mi piace esprimere pubblicamente la mia gratitudine ed ammirazione, e sono sicuro che la sostanza del lavoro guadagnerà anche più dalle osservazioni dei miei riveriti colleghi della Commissione, ai quali questo mio piccolo e modesto contributo varrà come richiamo allo studio più completo ed organico di una tesi di tanto interesse sociale.

EMIGRAZIONE E SEPARAZIONI DI CONIUGI IN RAPPORTO A 100,000 ABITANTI
(per Compartimenti).

Allegato A.

ANNI	Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali

Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.

1884	813.81	2.22	567.57	2.13	661.00	3.80	1 580.78	1.20
1885	802.68	3.27	551.14	2.55	532.39	5.00	1 461.29	1.09
1886	767.67	2.79	426.23	4.10	507.41	4.87	1 492.36	1.19
1887	790.04	2.89	488.25	3.89	621.02	4.18	2 393.77	1.45
1888	843.41	3.26	514.79	4.38	713.16	3.96	4 420.44	1.71
1889	957.18	3.00	471.66	4.00	686.44	4.20	2 304.20	1.70
1890	837.38	3.13	368.65	4.14	623.21	2.85	2 244.10	1.69
1891	742.03	3.78	230.53	4.53	778.64	3.83	4 447.42	1.55
1892	923.13	3.73	354.06	4.33	590.79	3.48	2 714.81	1.90
1893	964.87	3.75	350.60	4.46	422.04	4.55	2 503.65	1.44
1894	825.04	3.25	317.49	4.27	414.16	4.35	3 017.02	1.49
1895	696.54	3.56	331.79	4.40	539.30	4.40	3 640.55	1.74
1896	607.35	3.87	383.08	3.56	583.57	3.82	3 215.93	1.93
1897	497.47	3.56	315.61	4.66	641.06	4.80	3 540.20	1.60
1898	580.24	4.00	262.41	3.91	455.98	4.27	3 284.85	1.49
1899	556.08	3.46	274.87	4.75	492.41	5.19	3 608.15	1.83
1900	618.04	2.84	298.94	4.56	612.87	5.30	3 296.45	1.89
1901	1 119.30	3.67	352.88	4.92	894.03	4.10	3 654.55	1.84
1902	1 087.43	3.25	434.06	5.09	1 123.85	5.10	3 132.01	2.16

*Segue EMIGRAZIONE E SEPARAZIONI DI CONIUGI IN RAPPORTO A 100,000 ABITANTI
(per Compartimenti).*

ANNI	Toscana		Emilia		Marche		Umbria	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali

Segue Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.

1884	384.34	3.19	229.19	1.33	351.23	0.71	5.22	1.18
1885	517.33	3.21	222.63	1.45	112.83	0.70	5.18	1.34
1886	584.55	3.09	207.54	2.10	153.52	1.10	9.94	0.99
1887	615.38	3.54	254.85	1.48	225.56	0.70	19.06	0.66
1888	542.20	3.42	171.29	2.25	268.47	0.49	17.77	1.96
1889	535.10	3.03	384.42	1.55	398.58	0.59	11.97	0.97
1890	530.79	4.14	216.57	2.05	137.28	1.07	57.44	2.41
1891	538.20	3.03	485.12	1.40	86.97	0.19	15.92	1.11
1892	525.10	3.19	249.46	2.24	80.67	2.03	2.53	0.95
1893	555.48	3.25	303.83	2.23	169.70	0.48	42.17	0.47
1894	474.56	3.41	285.31	2.01	258.84	1.24	18.98	1.56
1895	631.56	3.09	559.60	2.45	557.35	1.61	51.71	0.93
1896	573.35	2.92	606.79	1.99	1 076.92	1.70	107.55	0.92
1897	721.14	3.64	712.52	2.30	450.23	1.03	263.68	0.61
1898	643.88	3.31	624.84	2.13	401.44	1.77	160.90	1.06
1899	658.76	2.86	748.55	2.52	666.66	1.48	164.21	0.60
1900	932.99	3.48	914.85	2.07	864.57	1.33	359.18	1.49
1901	1 273.83	3.46	1 157.60	2.78	1 463.61	1.47	1 340.97	0.74
1902	1 186.65	3.43	1 115.68	2.70	1 134.04	1.47	909.01	0.89

Segue EMIGRAZIONE E SEPARAZIONI DI CONIUGI IN RAPPORTO A 100,000 ABITANTI
(per Compartimenti).

ANNI	Lazio		Campania, Abruzzi e Molise		Basilicata		Puglie	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali

Segue Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.

1884	1.33	3.55	293.07	0.46	953.25	0.19	39.82	0.24
1885	2.29	1.97	440.38	0.46	1 888.33	0.75	52.62	0.24
1886	2.26	3.01	636.36	0.45	2 181.90	0.76	48.07	0.95
1887	1.06	3.70	800.89	0.43	2 307.77	0.76	79.46	0.59
1888	2.61	3.34	791.04	0.49	1 788.41	0.38	124.93	0.52
1889	4.93	4.11	549.71	0.42	1 597.58	0.38	155.95	0.23
1890	145.70	3.44	832.08	0.51	1 749.98	0.39	156.31	0.17
1891	3.19	3.19	916.97	0.82	1 804.69	0.39	109.51	0.34
1892	12.19	2.36	687.86	0.94	1 428.13	1.17	93.32	0.61
1893	22.87	3.78	1 046.90	0.68	1 763.77	1.18	104.66	0.55
1894	9.75	3.54	643.75	1.13	1 427.01	0.59	134.67	0.27
1895	29.59	2.54	1 079.38	1.08	2 085.04	0.40	296.84	0.70
1896	206.59	3.90	1 331.29	0.90	2 179.25	0.80	309.90	1.07
1897	626.70	5.50	968.92	1.07	1 703.86	0.60	172.72	1.06
1898	225.51	4.35	1 007.18	1.22	1 616.63	0.60	177.07	1.31
1899	133.05	4.02	1 102.70	0.98	1 797.10	0.61	189.03	1.24
1900	131.34	4.94	1 540.43	1.58	2 189.71	1.42	252.84	1.33
1901	845.50	4.88	2 849.62	1.37	380.87	1.83	748.89	1.12
1902	738.10	5.78	2 837.61	1.01	2 867.62	0.61	772.59	0.71

Segue EMIGRAZIONE E SEPARAZIONI DI CONIUGI IN RAPPORTO A 100,000 ABITANTI
(per Compartimenti).

ANNI	Calabrie		Sicilia		Sardegna		Regno	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali

Segue Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.

1884	362.64	0.77	80.23	0.93	17.11	0.43	498.73	1.62
1885	832.26	0.38	71.68	0.95	29.65	1.00	529.48	1.87
1886	733.34	0.38	138.52	1.10	57.45	0.57	561.33	1.99
1887	992.44	0.38	149.33	0.96	19.34	0.70	716.29	1.89
1888	1 125.07	0.90	222.76	0.92	11.39	1.25	953.94	2.04
1889	917.74	0.74	355.33	1.23	13.78	0.55	715.44	1.94
1890	869.68	0.59	332.91	0.81	14.21	1.64	706.75	1.92
1891	825.30	1.03	311.81	1.20	11.93	1.22	948.78	2.03
1892	731.75	0.80	362.94	0.85	8.87	0.27	717.84	2.09
1893	1 380.07	1.09	441.17	1.03	11.87	0.67	786.62	2.17
1894	964.08	1.01	272.51	1.10	14.16	0.79	713.54	2.16
1895	1 319.23	0.93	334.36	1.15	19.69	1.44	922.29	2.29
1896	1 353.36	1.21	451.89	1.43	326.84	1.30	960.93	2.24
1897	1 103.67	0.92	554.18	1.16	356.59	1.03	930.99	2.41
1898	1 068.76	1.06	734.73	1.46	7.44	2.18	875.17	2.42
1899	1 242.09	0.63	700.04	1.63	9.29	1.53	945.00	2.45
1900	1 626.43	0.63	812.83	1.32	87.61	1.77	1 074.30	2.52
1901	2 386.96	0.90	1 025.33	1.28	273.38	0.88	1 613.53	2.46
1902	2 495.47	0.76	1 526.46	1.65	424.98	1.13	1 612.28	2.55

Sui fallimenti nel triennio 1900-1902.

RELATORE: **PENSERINI.**

Come la relazione sui fallimenti nel 1899 fu la prima che ebbe a sostrato cifre più esatte e meglio controllate perchè desunte dagli stati nominativi trasmessi direttamente ogni tre mesi dai Tribunali al Ministero del commercio e redatti su nuovi moduli diligentemente studiati e mandati in uso al principio di detto anno, così questa per il triennio 1900-902 è l'ultima fondata sui risultati dei detti moduli (riassunti in quadri numerici a cura della benemerita Direzione generale della Statistica), perocchè attuata la legge promulgata nell'anno cadente sul concordato preventivo e sulla procedura dei fallimenti con passivo non eccedente le lire 5000, ne sorse la necessità di coordinarvi i moduli stessi, al che ritengo per certo che la diligenza del nostro Comitato abbia di già provveduto affinchè se ne possano poi desumere cifre egualmente esatte tanto sulla applicazione del nuovo istituto del concordato che previene la dichiarazione di fallimento e surroga la moratoria, e della novella procedura per la liquidazione dei fallimenti con tenue passivo, che pure ha grande influenza anche nella parte penale, quanto sui fallimenti ai quali provvisoriamente applicasi la procedura tuttora vigente.

Dico provvisoriamente, poichè l'attuazione di detta legge rende omai urgente la riforma delle disposizioni sul fallimento tanto nella parte civile, massime per la procedura, quanto nella parte penale, riforma che la stessa Sotto Commissione la quale diè il canevaccio del disegno di detta legge, studiò e concretò in un progetto del quale ebbi l'onore di esporre alla nostra Commissione le linee fondamentali nella relazione sui fallimenti del 1899, letta in seduta 14 marzo 1901, e coordinò appunto al progetto precedente, la legge sul concordato preventivo; coordinamento del quale la pratica non tarderà a rivelare l'urgenza che fin d'ora è facile intuire, ad esempio per gli effetti deleteri sull'azione penale e conseguentemente sulla repressione delle colpe, che potranno derivare dalla conservazione dell'articolo 839 del Codice di commercio così

qual'è scritto anche dopo che il concordato preventivo provvede al commerciante onesto e sventurato e le disposizioni sulla liquidazione dei fallimenti con tenue passivo dispensano quelli che di commercianti meritano appena il nome dalla pena per la bancarotta semplice, disposizioni queste che sceverando quelli e questi da coloro che tuttavia incorreranno nella dichiarazione di fallimento, hanno per corollario che cotestoro debbono essere trattati con maggiore severità sia riguardo ai concordati, sia, e maggiormente riguardo alla repressione, anche col rendere più facile al giudice penale la indagine se concorse il dolo, abbandonando la casistica e sostituendovi il criterio razionale nel definire la bancarotta fraudolenta.

Ond'è che raccomando fino da ora alla Commissione di rinnovare il voto che S. E. il Ministro provveda alla riforma della legge sul fallimento.

I fallimenti dichiarati nell'ultimo triennio ascesero alle seguenti cifre in tutto il Regno:

<u>1900</u>	<u>1901</u>	<u>1902</u>	<u>TOTALE</u>
2641	2560	2711	7912

quindi la media di n. 2637, con irrilevante differenza in più che nel 1899; e confrontando le cifre del triennio con quelle del precedente quinquennio:

<u>1895</u>	<u>1896</u>	<u>1897</u>	<u>1898</u>	<u>1899</u>
2351	2408	2492	2494	2624

se ne rileva un progressivo aumento — trascurando le accidentali oscillazioni — che giunge a quasi 400 tra il minimo ed il massimo; ma tenuto conto dell'aumento della popolazione e del conseguente commercio di dettaglio per il consumo, non è tale da autorizzare a dedurne troppo malinconiche conclusioni.

E tanto meno ove pongasi mente all'ammontare del passivo accertato nell'ultimo quadriennio alla chiusura dei fallimenti, passivo inferiore a 5000 lire in numero:

<u>1899</u>	<u>1900</u>	<u>1901</u>	<u>1902</u>
940	817	904	945

e che complessivamente venne accertato, del pari alla chiusura dei fallimenti, in confronto dell'attivo con le differenze rappresentanti perdite pei creditori, quali risultano dal seguente prospetto:

AMMONTARE DEL PASSIVO E DELL'ATTIVO.

ANNI	Passivo	Attivo	Differenza
	— Lire	— Lire	— Lire
1899.	170,474,335	89,656,874	80,817,431
1900.	60,642,449	15,848,103	44,794,346
1901.	72,509,239	19,406,006	53,103,233
1902.	72,142,289	27,964,956	44,177,333

Va subito notato che l'enorme differenza di passivo verificata nel 1899 va attribuita in massima parte al distretto di Roma, nel quale fu di lire 72,419,143 contro un attivo di lire 52,329,662, con perdita di oltre 20 milioni per effetto evidentemente della liquidazione della crisi edilizia che travagliò la capitale; ma anche astraendo da questa particolarità, rimane constatato che il passivo e la differenza con l'attivo nell'ultimo triennio furono evidentemente minori che nel 1899.

Vero è che codeste cifre non possono attribuirsi ai fallimenti dichiarati negli anni nei quali ne avvenne la chiusura, ben sapendosi che non pochi dei chiusi per insufficienza di attivo e per liquidazione, questi specialmente, si protrassero per anni ed anni. Infatti si ebbe la durata dei fallimenti chiusi negli anni 1899-1902 come dal prospetto che segue:

ANNI	Durata dei fallimenti chiusi								
	per insufficienza di attivo			per concordato			per liquidazione		
	Fino ad un anno	Da oltre un anno a tre	Oltre tre anni	Fino ad un anno	Da un anno a tre	Oltre tre anni	Fino ad un anno	Da oltre un anno a tre	Oltre tre anni
1899.	502	185	141	917	162	42	217	153	101
1900.	560	179	92	867	113	28	232	153	83
1901.	559	264	100	748	108	18	262	217	100
1902.	581	251	102	858	156	27	235	192	90

Dal quale risulta che mentre più del 67 per cento dei fallimenti chiusi nel quadriennio ultimo, cumulativamente nei modi preindicati, non ebbe durata maggiore di un anno; invece per quelli chiusi a causa di insufficienza di attivo, la proporzione discende a meno del 63 per cento, e quelli per liquidazione stanno nella proporzione del 47 per cento, ed insieme per codeste due categorie la durata oltrepassò l'anno nel 43 per cento, ed invece di quelli chiusi per concordato la durata oltrepassò un anno pel 13. 70 per cento.

E qui cade in acconcio notare che da questo confronto della durata rispettiva, oltrechè dalle meno magre percentuali che i creditori conseguirono dai concordati, rilevasi essere cosa naturale che dessi preferiscano questo modo di chiusura alla liquidazione.

E ritornando al proposito, fatta pur ragione della durata dei fallimenti, dei quali alcuni compresi nella classificazione di durata oltre tre anni si protrassero anche al di là di dieci, tuttavia è innegabile che la discesa dal passivo accertato nel 1899 a quello accertato nel triennio successivo non può non significare l'attenuazione dei disastri commerciali, essendochè se l'accertamento del 1899 rappresenta in gran parte la liquidazione dei disastri avvenuti negli anni precedenti, è verosimile che nel triennio seguente venissero liquidati parte di quelli rimanenti di detto anno 1899 e pochi degli anni precedenti, e che il maggior numero riguardi fallimenti dichiarati nello stesso triennio.

Lò che indirettamente è confermato dalle cifre delle procedure rimaste pendenti alla fine di detti anni e cioè:

FALLIMENTI PENDENTI A FINE D'ANNO.

ANNI	Da non oltre sei mesi	Da sei mesi a non oltre un anno	Da un anno a non oltre tre	Da tre anni a non oltre cinque	Da oltre cinque anni	Totale
1899.	1,106	600	734	310	388	3,138
1900.	1,161	647	792	282	384	3,266
1901.	1,152	633	868	265	357	3,275
1902.	1,172	648	837	282	361	3,300

Dalle quali cifre risulta che in media ogni anno rimangono pendenti da 600 a 700 procedure di fallimenti dichiarati da oltre tre anni, dei quali secondo il precedente prospetto furono chiusi 233 nell'ultimo triennio, per modo che non è da credere che ai non molti rimasti alla fine del 1902 dei dichiarati prima del 1900 sia da attribuire la grande differenza del passivo accertato nei fallimenti chiusi nel 1899 con quello accertato in quelli chiusi nel successivo triennio.

Sotto altro punto di vista si può dedurre dalle stesse cifre che l'operosità degli uffici giudiziari conservasi in generale costante, anche confrontando al totale delle procedure istruite tra vecchie e nuove, quello delle ultimate, compresi i fallimenti riaperti e quelli revocati.

1899	1900	1901	1902
2639	2525	2577	2678

cifre che presentano insignificanti oscillazioni. Lo che viene confermato dalle relazioni dei capi dei tribunali e delle corti di appello, delle quali darò in appresso notizia.

Interessa però di scindere la cifra complessiva del regno nelle parziali alle varie regioni non tanto riguardo al numero dei fallimenti dichiarati nell'ultimo triennio in confronto del 1899 quanto per la loro importanza riguardo al passivo.

Per regioni si hanno i numeri :

	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale . . .	1,238	1,274	1,205	1,269
Id. centrale	691	644	677	739
Id. meridionale	464	440	464	497
Sicilia	190	243	167	160
Sardegna	41	40	47	46

E riguardo al bilancio accertato alla chiusura dei fallimenti con la differenza tra il passivo e l'attivo realizzato, eccone il quadro:

			1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale	Passivo . .		36 818,308	27,601,772	35,894,336	35,167,894
	Attivo . . .		10,457,848	8,535,285	10,365,858	12,481,915
	Differenza .		26,360,460	19,066,487	25,228,478	22,685,979
Italia centrale . . .	Passivo . . .		89,893,178	14,591,851	15,401,130	13,574,327
	Attivo . . .		55,651,791	3,258,737	3,564,359	3,343,221
	Differenza .		33,241,387	11,333,114	11,839,771	10,226,106
Italia meridionale. .	Passivo . . .		17,852,043	11,250,305	15,545,360	10,921,869
	Attivo . . .		8,107,667	2,724,291	3,675,405	4,829,940
	Differenza .		9,744,376	8,525,914	11,869,955	6,091,929
Sicilia:	Passivo . .		25,318,102	6,844,155	4,971,782	4,373,107
	Attivo . . .		14,278,094	1,196,046	1,217,807	2,076,633
	Differenza .		11,040,008	5,648,109	3,753,975	2,301,469
Sardegna	Passivo . .		592,574	354,466	693,631	8,100,038
	Attivo . . .		161,474	133,744	232,577	5,228 252
	Differenza .		431,200	220,722	411,054	2 871,83

Quando codeste grosse e pur troppo non confortanti cifre si esaminino decomposte per distretti di Corte di appello, come alle unite tabelle statistiche, è facile constatare che tanto per il numero quanto per la entità dei fallimenti prevalgono quei distretti nei quali hannosi grossi centri, e quelli tra questi laddove maggiori sono le industrie ed i commerci, Genova, Torino, Milano nell'Italia settentrionale, Bologna, Firenze, Roma nella centrale, Napoli e le Puglie nella meridionale, e in Sicilia Palermo, cui segue Catania.

Ciò avverte che fallace è ogni confronto che piaccia di istituire in ragione di popolazione, specialmente in riguardo alla entità: ed a convincersene basta osservare nelle tabelle statistiche allegate alla presente relazione, non tanto il numero, quanto l'ammontare del

passivo dei fallimenti nei distretti mancanti di grandi centri industriali o commerciali, ad esempio le Marche, gli Abruzzi, la Basilicata e la Calabria, dove non è certamente in proporzione della popolazione il numero e molto meno l'entità dei fallimenti.

Ai fallimenti chiusi per insufficienza di attivo aggiungendo quelli nei quali i creditori conseguirono percentuali non eccedenti il 25 per concordato e per liquidazione, si hanno le seguenti cifre:

<u>1899</u>	<u>1900</u>	<u>1901</u>	<u>1902</u>
2070	1951	2050	2157

Ebbene a queste cifre corrispondono con non rilevanti differenze i fallimenti, dichiarati su istanza dei creditori o di ufficio.

<u>1899</u>	<u>1900</u>	<u>1901</u>	<u>1902</u>
2018	1976	1906	2062

Ed è chiaro che in questi casi i falliti abusando del credito e ricorrendo ad ogni ripiego ed a mezzi rovinosi proseguirono il commercio a danno dei creditori ai quali non rimase che assai poco o nulla, e non sempre il magro residuo coprì le spese della procedura.

Le quali pei fallimenti chiusi nel triennio ultimo furono nelle seguenti proporzioni all'attivo:

ANNI	Spese procedurali (1)				
	fino al 10 %	dal 10 al 25 %	dal 25 al 50 %	dal 50 al 75 %	dal 75 al 100 % e oltre
1900	70	224	284	176	71
1901	80	209	308	236	375
1902	115	224	287	219	412

(1) Le cifre degli anni 1901 e 1902 non sono esattamente paragonabili con quelle dell'anno precedente, perchè nel 1900 questa notizia non fu data per buon numero di fallimenti, e specialmente per quelli nei quali le spese avevano assorbito o superato l'attivo. Negli anni posteriori, per mezzo di una indagine speciale, furono fatti completare i prospetti anche in quei casi in cui mancava originariamente la notizia, ed è perciò che le cifre degli ultimi due anni sono più elevate delle corrispondenti cifre dell'anno precedente e l'aumento è più specialmente sensibile in quelle dell'ultima colonna.

Ed è questo uno degli oggetti dei più vivi lamenti, ed altro dei motivi per desiderare la semplificazione della procedura anche al fine di renderla meno dispendiosa.

Passando ad altro punto di vista, noto che poche furono le Società per azioni fallite anche nell'ultimo triennio, e per la massima parte fallirono individui o soci illimitatamente responsabili.

FALLIMENTI di	1900	1901	1902
Individui	2,561	2,490	2,627
Società per azioni	19	18	24
Altre società.	61	52	60

Le categorie dei commercianti che danno il maggior numero di fallimenti sono quelle indicate alle colonne 21 e 22 della relativa tabella (21; sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.; 22; fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticciieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari) le quali danno insieme circa il triplo di tutte le altre categorie riunite.

Sarebbe però azzardata ogni illazione che se ne volesse trarre di comparazione, poichè non è a dubitare che nelle due categorie massime è di gran lunga superiore il numero dei commercianti che nelle altre, ed in esse comprendonsi pure i piccoli dettaglianti e venditori ambulanti che rappresentano i fallimenti con passivo non eccedente le lire 5000, circa il terzo cioè di quelli dichiarati in ciascun anno.

Le cause dei fallimenti anche nell'ultimo triennio possono classificarsi in due grandi categorie, secondo che siano o non addebitabili al fallito; e nella prima oltre alla malafede comprendonsi la imprudenza e la negligenza, indicate nelle colonne 47 e 49 che insieme sul totale dei fallimenti dichiarati, dedottine quelli revocati in esito ad opposizioni che furono 138, 105 e 89 rispettivamente, danno la percentuale

1900	1901	1902
— 41	— 37	— 42

avvertendo però che queste cifre potrebbero nella realtà essere accresciute da una parte di quei fallimenti dei quali rimasero ignote le cause in numero non irrilevante, essendo rispettivamente di 357, 225 e 259 in detto triennio; e riflettendo che nelle colonne 50 e 53 della relativa tabella non sono tenute distinte le spese eccessive e non indispensabili dalle altre di famiglia, nè distinguonsi i casi di insufficienza, se non mancanza di capitali propri nell'imprendere il commercio, dalla mancanza di fido per parte di altri: spese eccessive e difetto di capitali che secondo le relazioni dei capi delle Corti e dei Tribunali sono cause non infrequenti e che sono evidentemente addebitabili ai falliti; avvertenza e riflessione per le quali non si andrà lungi dal vero ritenendo che almeno la metà dei fallimenti dipendono da cause addebitabili ai falliti.

Fu già accennato che i creditori preferiscono il concordato alla liquidazione, e lo conferma il seguente prospetto nel quale mettonsi in rilievo anche le perdite subite dai creditori nell'uno e nell'altro modo, perdite — è bene avvertirlo — che non sono le sole, poichè non vi si comprendono le altre totali nei fallimenti chiusi per insufficienza o mancanza di attivo: come è pure da avvertire che le perdite effettive dei creditori sono maggiori delle differenze sopra rilevate fra l'attivo ed il passivo verificati nei fallimenti chiusi, poichè il residuo dell'attivo venne ulteriormente falcidiato per le spese tutt'altro che lievi di amministrazione e giudiziali.

ANNI	Fallimenti chiusi per			
	concordato		liquidazione	
	Numero	Perdita Lire	Numero	Perdita Lire
1900	1,008	27,214,159	463	11,171,316
1901	874	30,723,629	579	16,258,680
1902	1,041	35,483,106	517	11,333,711

Quindi le medie delle perdite risultano rispettivamente per

ANNI	Perdita nei fallimenti chiusi per	
	concordato	liquidazione
1900	27,077.54	24,865.00
1901	35,153.00	28,030.60
1902	34,090.40	21,929.60

La media dunque della perdita parrebbe maggiore nei fallimenti chiusi per concordato che in quelli per liquidazione: ma sarebbe fallace il corollario che sia più utile ai creditori la liquidazione; fallacia manifesta, non solo in vista della grande economia di tempo nella chiusura per concordato, ma anche perchè in molti casi nei quali i creditori conseguirono in questo modo una tenue percentuale nulla avrebbero conseguito per liquidazione in quanto che le spese avrebbero assorbito quel poco di attivo, e sarebbesi ingrossata la cifra dei fallimenti chiusi per insufficienza d'attivo che in sostanza equivalgono a liquidazioni senza riparto ai creditori, cifra già alta anche nell'ultimo triennio, di fronte alla quale appare meschinissima quella dei fallimenti chiusi per integrale pagamento dei debiti, come dal seguente prospetto:

FALLIMENTI CHIUSI PER	1900	1901	1902
Insufficienza di attivo	831	923	934
Pagamento integrale	66	79	97

Pochi furono, come sempre, i concordati annullati o risolti nell'ultimo triennio quantunque i creditori nel maggior numero non esigessero garanzie, e generalmente non lungo fu il termine per eseguirli.

Dalle tavole statistiche non si hanno notizie intorno alla applicazione fatta dai Tribunali dell'articolo 839 del Codice di commercio nelle sentenze di omologazione dei concordati, specialmente riguardo alla azione penale per bancarotta semplice, e conviene ricorrere alle relazioni dei capi dei medesimi e delle Corti di appello,

delle quali discorrerò in appresso, e così pure per più dettagliate notizie sul funzionamento dell'istituto dei curatori.

Le delegazioni dei creditori nel maggior numero dei fallimenti non vennero elette, e non sempre funzionarono quando si costituiscono.

Infatti nei seguenti fallimenti

LA DELEGAZIONE dei creditori	1900	1901	1902
Fu nominata.	979	987	1,012
Non fu nominata.	1,477	1,487	1,597
Riusci infruttuosa.	94	108	231

Le osservazioni fatte dai capi dei Tribunali e delle Corti rivelano che i creditori non eleggono la Commissione di sorveglianza nei fallimenti nei quali poco o nulla sperano di recuperare del loro avere, e che quando venne costituita talvolta non funziona sia per il poco profitto che ne sperano, e sia, ed il più spesso, perchè i membri non risiedendo nel capoluogo del Tribunale, se non ve li richiami un rilevante interesse per l'importanza dell'attivo, non vogliono incontrare il disagio, la spesa e la perdita di tempo per recarsi alle adunanze.

Dalle notizie desunte dalle tabelle statistiche intorno ai curatori rilevasi che, quasi tutti i nominati nell'ultimo triennio erano iscritti nell'albo compilato dalle Camere di commercio, e che pel maggior numero vennero scelti fra legali e ragionieri ed in proporzioni quasi eguali,

PROFESSIONI dei curatori	1900	1901	1902
Legali	1,129	1,109	1,225
Ragionieri	971	1,068	1,038
Altre professioni.	356	297	373

ed è notevole che prevalgono i ragionieri sui legali nell'Italia settentrionale e meno rilevantemente nella centrale, e prevalgono rilevantemente i legali nelle altre regioni.

Riguardo alla retribuzione ai medesimi è notabile che dei due metodi di liquidarla, e cioè in una somma per tutta la durata del fallimento, od in una percentuale sui valori incassati, prevale largamente il primo; ma è rimarcabile che non sempre viene liquidata giudizialmente per mancanza della domanda, ciò che, secondo le relazioni dei capi dei Tribunali accade pur troppo per convenzioni, non scevre di sospetto, tra curatore e fallito nei fallimenti chiusi per concordato: avverto che mancano queste notizie nella tabella per il 1900.

RETRIBUZIONE AL CURATORE	1901	1902
In somma fissa	1,271	1,355
In somma percentuale	6	3
Non liquidata giudizialmente	1,283	1,320

Delle revoche dei curatori meritano speciale attenzione quelle avvenute:

REVOCA DEL CURATORE	1900	1901	1902
Per malversazione	3	1	3
Per negligenza	3	4	15
Perchè sottoposto a processo penale	1

Non è da intrattenersi sulle domande di moratoria, istituto che viene compenetrato nel nuovo del concordato preventivo. Ed il fatto che nell'ultimo triennio ad eccezione di sette domande del 1901 posteriori alla dichiarazione di fallimento, tutte le altre nel complessivo numero di 448, delle quali 338 di prima moratoria, furono presentate anteriormente a detta dichiarazione dimostra che veniva considerato come un mezzo ad evitare il fallimento; e dalle relazioni risulta che all'uopo artificiosamente facevasi apparire un attivo superiore al passivo, e quando riusciva ad evitare il fallimento raramente i creditori conseguivano l'intero loro avere.

Le cancellazioni dall'albo dei falliti avvenute nel triennio ascesero:

CANCELLAZIONI dall'albo	1900	1901	1902	Totali
Per morte.	13	9	16	38
Per revoca della dichiarazione di fallimento . . .	109	89	83	281
Per integrale pagamento dei debiti	92	82	91	265
Per completo adempimento del concordato	531	477	528	1,536
	745	657	718	2,120

Onde ovvia è l'osservazione che le due più onorevoli e vantaggiose cause di cancellazione danno insieme la media annua di 182, ben meschina di fronte alla media annua di 2637 fallimenti dichiarati, nella proporzione cioè d'alcun poco inferiore al 7 per cento. La media più alta pel triennio delle cancellazioni è quella di 512 per completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, la quale rappresenta la percentuale del 45 su 971, media questa nel triennio dei fallimenti chiusi per concordato, toltine dieci annullati o revocati nel 1900. Ciò potrebbe dare argomento a ritenere che i Tribunali procedano con molta ponderazione nello applicare i benefici, anche per i soli effetti civili, dell'articolo 839 del Codice di commercio: ma non si può trarne una conclusione assolutamente affermativa, perchè ignorasi se e quanti concordati siano rimasti in qualche parte ineseguiti senza che i creditori ne abbiano dimandato la risoluzione, e se e quanti falliti, ai quali siano stati concessi i benefici per i soli effetti civili, non abbiano curato di provocare la sentenza voluta dall'ultimo capoverso di detto articolo 839.

E venendo a riassumere le notizie e le osservazioni desunte dalle relazioni, premetto che i Primi Presidenti delle Corti di Casale, Parma, Messina, ed il Procuratore generale di Trani, non ravvisarono necessarie osservazioni proprie, nè utile riassumere quelle dei Presidenti e rispettivamente dei Regi Procuratori dei Tribunali, alle quali si riferirono, accompagnandole con semplice

lettera di trasmissione: ed a poco di più riducesi la relazione del Primo Presidente di Trani che, riassunte le cifre dei fallimenti a carico dei Tribunali e degli esauriti, per tutt'altro riferisce alle relazioni dei Presidenti, solo aggiungendo di avere fatto opportuni eccitamenti per le procedure rimaste pendenti.

Le cause dei fallimenti, in generale, comprendonsi nelle due grandi categorie già sopra rilevate.

Dei ritardi nella definizione delle procedure aperte da molti anni, generalmente i Presidenti dei Tribunali danno spiegazioni dettagliate di ogni singolo caso, e ne determinano i motivi che possono classificarsi in due specie, pendenza di giudizi, e difficoltà della liquidazione quando trattasi di dovere vendere immobili. E ad evitare inutili e fastidiose ripetizioni riassumerò soltanto altre cause ed altri motivi di indole speciale.

Una grave irregolarità riferisce il Primo Presidente di Genova, nella relazione pel 1900, essersi scoperto avvenuta in passato nel Tribunale di quella città, essendosi da inchiesta (eseguita lodevolmente dal Giudice Guaschino Francesco e dal Vice-Cancelliere Mantica Domenico, per i quali il Primo Presidente propone al Ministro faccia loro pervenire una parola di encomio) accertato che furono archiviate come esaurite n. 51 procedure che non lo erano, ed iniziate da oltre 20 anni sei, da oltre 13 sette, da oltre 5 nove, e le rimanenti 29 meno antiche, e venne provveduto a sostituire i giudici delegati che non facevano più parte di quel Tribunale, ed alle relazioni dei curatori prescritte dall'articolo 809 del Codice di commercio, e di questi furono surrogati cinque, poichè due erano morti, uno era divenuto pazzo, uno era fallito, e l'altro condannato: e fu constatato « che alcuni curatori non avevano eseguito integralmente « il riparto delle somme, a riguardo delle quali era intervenuto lo « stato, di cui all'articolo 810 del Codice di commercio, e se ne « scusarono adducendo varie legittime cause; fu pure constatato « che altri detenevano somme riscosse e non depositate », ed indica quattro casi di somme non ripartite, dei quali il più rimarchevole di lire 1054. 17, del 1888, e cinque casi di somme riscosse e non depositate, la maggiore di lire 6000 da 3 in 4 anni, ed altra di lire 3000 ritenuta dal curatore impazzito, provvedendosi per gli altri al deposito; v'ha di peggio, nel fallimento di una Banca risultò che il curatore fruiva dal 1883 di uno stipendio a titolo di retribuzione

di lire 150 mensuali, in virtù di decreto dell'abolito Tribunale di commercio, pel quale aveva già percepito lire 27,000, decreto che venne poi dal Tribunale civile revocato; e, mercè i provvedimenti presi, delle 51 procedure 43 vennero chiuse, e per le altre 8 è in corso la liquidazione. In questo distretto è pure rimarcabile che al Tribunale di Savona, secondo la relazione pel 1902 di quel Regio Procuratore, sono pendenti fallimenti addirittura antiquati dal 1890, dal 1873 e perfino dal 1865; pendenze delle quali nessuna spiegazione è data nella relazione di quel Presidente, e par chiaro che era il caso di darla.

Osserva la Procura generale di Casale intorno ai ritardi di qualche procedura annosa che sarebbero da fare osservazioni anche sulla sorveglianza ed attività dei giudici delegati che non vigilano perchè i curatori siano diligenti a sollecitare la definizione delle liti ed a superare le difficoltà delle liquidazioni e rimarca pure che si limitano a trasmettere alla Regia Procura la relazione del curatore senza le osservazioni proprie, dando origine ad inconvenienti verificatisi nel 1900 al Tribunale di Voghera. Fa propria l'osservazione del Regio Procuratore di Tortona il quale rileva un'altra causa dei fallimenti, che pur rientrando in quella generale della concorrenza, ha uno speciale motivo dipendente dalla legge, e cioè la soverchia protezione accordata alle Società cooperative, per sostenere la concorrenza con le quali i commercianti gravati da tasse sono alcuni condotti al fallimento, come nel 1900 avvenne a Tortona per quattro spacciatori di commestibili. Osserva però che dalla relazione del Procuratore del Re apprendesi che in quella città da tre anni prima erano sorte due Cooperative di consumo, una socialista e l'altra cattolica che deprezzando i generi alimentari furono costrette, quella a liquidare e questa a fallire: onde non tanto il favore della legge, quanto la concorrenza rovinosa anche per le stesse Società ne è addebitabile. Ed a proposito di questo fallimento è da deplorare quanto il Procuratore generale rimarca nella relazione pel 1902, e che parmi di tanta gravità che stimo necessario trascriverne il brano.

« La storia del processo penale e civile di questo fallimento
« merita essere riassunta per dimostrare come il Tribunale di
« Tortona non abbia rettamente applicato l'articolo 704 Codice di
« commercio, ed 816 Codice stesso.

« Il 9 aprile 1901 la Ditta Lavagetto e Pedemonte creditori della Società cooperativa chiede se ne pronunzi il fallimento, e produce oltre il documento giustificativo una dichiarazione notariale testimoniale da cui risulta che la Cooperativa da parecchi mesi più non funziona affatto, avendo chiusi i locali, essendo cessato il Consiglio d'amministrazione non avendo più presidente ed avendo tralasciato di far fronte ai propri impegni per diverse passività.

« Si noti che dai conti dei fornitori appariva che la Società era molto in arretrato cogli ultimi pagamenti.

« Il 10 aprile il Tribunale pronuncia il fallimento, ma dichiara la cessazione dei pagamenti nel giorno stesso della pronunzia.

« Il Pretore si reca sul posto per apporre i sigilli e dà atto, per le informazioni assunte, che la Cooperativa da circa un anno ha ceduto il suo esercizio di macelleria ad altri.

« Neanche dopo gli accertamenti acquisiti si retrotrae la cessazione dei pagamenti!

« Apertosi il procedimento penale il 10 aprile 1901, dopo qualche esame il giudice istruttore emette i mandati di comparizione al 25 gennaio 1902 imputando gli amministratori del reato di cui agli articoli 856, n. 2, 857, n. 1 Codice di commercio.

« Allora questi incominciano a fare proposte di accomodamento e si arriva al già preaccennato riparto che trascrivo dal volume civile per le somme principali *ammesse al passivo e ridotte per transazione* — Società Lavagetto da lire 4195 pagate con lire 3300 — Canegallo e Raimondi per lire 4107 pagate lire 2500 e così di seguito.

« Su ricorso del curatore 18 agosto, il Tribunale pronunzia la sentenza 19 agosto 1902, che allego in allegato B, in cui considera *i pagamenti ridotti* come un equipollente al pagamento del capitale, interessi e spese di cui all'art. 816 Cod. di commercio.

« La Camera di consiglio quindi, con ordinanza 27 agosto, dichiara, per *revoca* del fallimento, estinta l'azione penale per gli articoli 696 e 816 Codice di commercio ».

E su tutto ciò tacque il Procuratore del Re, come apprendesi dalla diligente dettagliata relazione del Sostituto Procuratore Generale Regazzoni, fatta propria e giustamente encomiata dal Procuratore Generale.

Una vera cospirazione del curatore e dell'Autorità giudiziaria locale per una aperta ed audace violazione della legge, assicurando l'impunità agli amministratori della Cooperativa cattolica, che la trassero colposamente al fallimento con operazioni manifestamente imprudenti e non tennero regolarmente i libri di commercio, secondo l'imputazione loro data nel mandato di comparizione studiosamente protratto al 25 gennaio 1902, dando così tempo ed agio agli imputati di transigere cogli indulgenti creditori, che si rassegnarono a ricevere acconti del loro avere; transazione che pel Tribunale equivale a pagamento integrale!

Il Primo Presidente della Corte di appello di Torino osserva che dei ritardi qualche rara volta sono imputabili i curatori, come nel 1900 nei Tribunali di Biella e Vercelli, notando però che nel 1901 la pendenza a Biella fu ridotta a 27, ma 11 vi pendevano alla fine del 1902 da oltre cinque anni, ritardo giustificato dalle liquidazioni.

Ed una sola procedura nel 1901 venne ritardata nel distretto di Brescia del pari per inerzia del curatore, che fu richiamato al dovere, mentre per tutte le altre, il Primo Presidente, esaminatela ad una ad una, nelle tre relazioni 1900-902 ne giustifica le more.

Nel distretto di Venezia è segnalata grande operosità nel circondario di Padova. In quello di Parma il Presidente del Tribunale di Borgotaro nota che i frequenti cambiamenti del personale influirono negli indugi.

Nel distretto di Firenze il Primo Presidente negli anni 1900 e 1901 ebbe a fare oggetto di richiamo il ritardo nel circondario di Pistoia, dove alcuni curatori morti, non tutti surrogati, avevano trascurato le procedure, onde opportunamente osservava il Procuratore generale che lo stato delle cose non era giustificato, nè potevansi scagionare giudici delegati e curatori; richiamo che giovò, essendosi ridotta nel 1901 la pendenza da 32 a 12. Anche a Siena quel procuratore del Re fa consimile appunto pel ritardo dei curatori a rendere il conto. Nè i curatori sono estranei agli indugi in Arezzo, onde il procuratore generale nella relazione ultima notava che per quanto i ritardi siano in gran parte giustificati, tuttavia la pendenza aumentata da 191 a 197 di fronte al piccolo numero di fallimenti chiusi nel 1902 « dimostra se non una grave trascuranza,

« per lo meno una deficienza di energia e di attività nel provvedere
« a sollecitare le operazioni giudiziarie richieste per esaurire in
« breve termine le relative procedure anche quando esse si presen-
« tano abbastanza semplici e non offrano complicazioni e difficoltà.
« L'inconveniente dipende certo in gran parte dall'inerzia o negli-
« genza dei curatori e dalla apatia o indifferenza degli stessi inte-
« ressati creditori, ma vi contribuisce il difetto di quella seria ed
« attiva sorveglianza che dovrebbe esercitarsi assiduamente dai
« giudici delegati per evitare le lungaggini, scuotere la inerzia dei
« curatori e sollecitare e vigilare tutte le operazioni della procedura
« di fallimento. Ed in proposito bene ha osservato il Procuratore
« del Re di Siena che è un fatto positivo che i curatori in quasi
« tutti i fallimenti fanno e dis fanno ciò che loro meglio talenta, e
« mentre dovrebbero essere i giudici delegati a dirigerne l'opera,
« sono essi, i curatori, che guidano i giudici perchè questi non
« fanno altro quasi sempre che approvare ciò che i curatori fanno
« e propongono poco preoccupandosi nemmeno se i curatori lasciano
« in totale abbandono per mesi ed anni le pratiche necessarie per
« definire in qualche modo le procedure. »

Anche nel distretto di Bologna il Presidente del Tribunale di Ravenna ebbe a richiamare i giudici delegati perchè con solerzia vigilino ed inculchino energicamente ai curatori il sollecito disbrigo delle procedure pendenti.

Lo stesso rimarco per alcuni curatori riguardo al ritardo non giustificato di qualche procedura fanno i capi delle Corti di Ancona, Roma, Aquila, Napoli, Catanzaro ed i Procuratori generali di Messina, Catania e Cagliari; e quello di Catania neppure è soddisfatto dell'opera dei giudici delegati, lamentando che in ispecie a Siracusa poche procedure siano definite.

Va inoltre messo in rilievo che i maggiori ritardi addebitabili ai curatori verificansi nei fallimenti con attivo tenue o nullo, nei quali non potendo sperare retribuzione sono restii ad accettare, ed alle rinuncie seguono le rinuncie, e le procedure rimangono in abbandono. Nè risulta che dovunque venga adottato il rimedio applicato da alcuni Tribunali, consistente nella esclusione da qualsiasi altra nomina a curatori di coloro che non l'accettano in quelli di poca importanza, o se applicato risulta inefficace.

Tale inconveniente è maggiormente lamentato nei distretti di

Aquila, Catanzaro, Catania, Sardegna, nel circondario di Lucera, ed in alcuni circondari del distretto di Napoli, tra i quali va segnalato quello di Lagonegro, riferendo quel Presidente che in un fallimento fu impossibile fare accettare la cura, tanto che si dovette pregare insistentemente un usciere di Pretura ad accettarla, e devesi alla abnegazione di lui se potè procedersi a liquidazione del meschinissimo mobiliare, che non copre neppure un decimo della spesa anticipata dall'erario; ed in altro fallimento, come in un terzo nell'altro circondario di Larino, attendesi a chiuderli per mancanza di attivo chi ne accetti la curatela; peggio ancora, in detto circondario di Lagonegro in un fallimento, per lo stesso motivo, non si è potuto procedere a togliere i sigilli e fare l'inventario del tenue attivo, seppure esista.

Onde non poche di cotali procedure rimangono addirittura in abbandono.

È da sperare però che codesto ostacolo alla definizione delle procedure venga eliminato, e per certo sarà almeno di molto ridotto dalla applicazione della recente legge sulla liquidazione dei piccoli fallimenti.

Fra le cause dei fallimenti vengono annoverati gli stessi fallimenti avvenuti nel 1901 e 1902 di Società o Ditte per milioni, cagionandoli di non pochi altri commercianti in relazione di affari con quelle: così a Milano ebbesi nel 1902 per detta cagione rilevante aumento di fallimenti; e nel distretto di Lucca, il Procuratore generale (il Primo Presidente limita le sue relazioni a giustificare i ritardi e ad affermare che tutto procede regolarmente), nota che ebbesi il fallimento della Banca Pisana di anticipazione e sconto con passivo di oltre otto milioni, e con retrodata nel massimo consentito dalla legge dalla cessazione dei pagamenti, cagione di altri fallimenti. Lo stesso ne accagiona pure la deteriorata condizione commerciale della piazza di Livorno, ed indica quale altra causa di fallimenti l'emigrazione che strema i lucri del piccolo commercio.

Nel distretto dell'isola di Sardegna, concessa nel 1901 una prima moratoria dal Tribunale di Sassari con manifesta conculcazione della legge alla ditta Fratelli Costa che non aveva regolari i suoi libri di commercio, ne fu poi dichiarato il fallimento con un passivo di oltre 7 milioni, traendo in rovina non pochi altri commercianti, fallimento chiuso nel 1902 mediante concordato al 50 per

cento, rimanendo pendente alla fine dell'anno stesso il procedimento penale per bancarotta fraudolenta e semplice (come rilevasi dalle relazioni dei capi di quella Corte). Onde spiegasi come nel circondario di Sassari negli anni 1901-902 ebbesi più della metà di tutti i fallimenti dichiarati nell'isola e ne derivò che il passivo da cifra modesta nel 1900 ascese a quella già grave nel 1901 e gravissima di milioni nel 1902, aumentando necessariamente le perdite in danno dei creditori.

E gli stessi Procuratori generali di Lucca, e di Firenze, questi riferendo le osservazioni del Procuratore del Re di Siena, accennano che contribuisce come causa di fallimenti la fiacchezza della repressione, in quanto che purtroppo alcuni fallimenti abilmente preparati e perciò razionalmente costituenti bancarotta fraudolenta, sono per effetto della casistica della legge classificati fra le bancarotte semplici; e non tanto l'abitudine di applicare a queste quasi sempre il minimo della pena, quanto la facile applicazione dell'articolo 839 anche riguardo l'azione penale, nonchè il grande numero delle Grazie Sovrane, su di che viene dal Procuratore generale di Lucca richiamata l'attenzione del Ministro, annullano o poco meno la repressione.

Una causa che rientra in quella generale dell'abuso del credito ma che ha di speciale l'offerta invece della domanda del fido, consiste nelle insistenze, talvolta petulanti, dei commessi viaggiatori, i quali più che a concludere buoni affari, curano di concluderne molti largheggiando nel fido, come notano il Procuratore generale di Ancona ed altri.

Il Procuratore generale di Napoli menziona anche l'abuso della cambiale che, secondo il suo parere, fa apparire commercianti anche coloro che non lo sono: lo che lascierebbe supporre che i Tribunali di questo distretto fermandosi alle apparenze non indagino se coloro che mancano alle proprie obbligazioni cambiarie siano o non commercianti; cosa che non afferma lo stesso Procuratore generale, e che contrasta con quello che anni addietro era riferito dal Presidente del Tribunale di Napoli; e del resto è ovvio che se, davvero il dichiarato fallito non fosse commerciante, farebbe opposizione, se non per altro motivo, per quello di evitare un procedimento penale, certo per mancanza dei libri che appunto perchè non commerciante non ha tenuto, e l'errata dichiarazione

verrebbe revocata; onde non occorre, almeno per questo scopo, il rimedio eroico suggerito da quel Procuratore generale, della autorizzazione della Camera di commercio a poter darsi alla mercatura.

Osserva sullo stesso tema delle cause dei fallimenti, il Primo Presidente dello stesso distretto di Napoli per il 1902, nel quale anno in quel circondario ebbesi un aumento di 38, che oltre che dalla straordinaria crisi commerciale che travagliò quella città, dipese « anche dallo avere non pochi commercianti in aspettativa di « sovrano indulto ad occasione del lieto recente evento, domandata « la dichiarazione del fallimento; credendo così di poter risolvere « il dissesto della loro azienda ed evitare in pari tempo la condanna « penale e frodare i creditori ». Osservazione che vale a confermare quella surriferita della sinistra influenza che deriva dalla flaccidezza nella repressione.

Noto che ad eccezione degli appunti sopra riferiti, generalmente viene encomiata l'opera dei giudici delegati, specialmente di quelli che non distratti da altre mansioni sono nei grandi Tribunali particolarmente addetti alla direzione dell'istruttoria ed alla sorveglianza dell'amministrazione dei fallimenti.

E riguardo all'opera dei curatori, oltre quello che le relazioni dicono a proposito dei ritardi, ne riassumo le seguenti osservazioni.

In generale nel triennio prestarono opera soddisfacente nel distretto di Genova, meno pochi che lasciarono desiderare per attività, e specialmente a Savona, ed eccettuati quelli che furono rimossi, due nel 1901 ed altri otto nel 1902 — quattro a Sarzana, gli altri a Genova — per negligenza, non tale però da cadere nella sanzione dell'articolo 864 Codice di commercio.

La Camera di commercio di Alessandria non volle formare il ruolo dei curatori: l'opera dei quali nel distretto di Casale fu abbastanza soddisfacente, ma uno fu processato e condannato per malversazione, ed alla fine del 1902 era pendente l'appello.

In quello di Torino funzionarono abbastanza bene, e segnatamente a Biella e viene attribuito al sistema adottato di non nominare se non quelli che pel passato diedero prova di onestà e diligenza; ma furono rimossi nel 1901 e 1902 a Torino due per malversazione e tre per negligenza.

In generale dimostrarono onestà e diligenza nel distretto di Milano, nel quale prevalgono nella scelta i ragionieri, e di un av-

vocato scelto a Como che non usò la dovuta premura, quel Presidente avvertiva che non avrebbe più altri simili incarichi. Meno che a Mantova dove occorse eccitarne alcuni che premurosamente corrisposero, i curatori furono diligenti nel distretto di Brescia, ma nel 1902 uno a Cremona fu assoggettato a procedimento penale che al 31 dicembre era in corso.

Lo stesso viene in sostanza riferito dai capi della Corte di Venezia, i quali ne lodano la diligenza, eccettuandone due revocati a Rovigo ed uno a Treviso, avendo giovato i richiami fatti a pochi in Belluno, Pordenone e Verona.

Manca il ruolo a Parma non avendolo compilato la Camera di commercio, onde la scelta cade per lo più su legali, e qualche volta su ragionieri, i quali specialmente fecero buona prova, ma occorse qualche eccitamento in Reggio Emilia.

Nel distretto di Lucca prevalgono nella scelta ragionieri e commercianti con buoni risultati; ma a Livorno si rinnovò qualche caso di trascuratezza, e qualche altro di troppa avidità di guadagno, malanni ai quali fece riparo l'energia del giudice delegato e del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale di Firenze afferma che i curatori favoriscono i falliti per far loro conseguire tutti i benefici dell'articolo 839 nell'interesse pure dei creditori perchè diversamente quelli non eseguono il concordato; e rimarca che alcuni difettano di sollecitudine e capacità.

Nè il Procuratore del Re di Siena n'è soddisfatto, perchè trascurati e curanti più del proprio che dell'interesse dei creditori; non furonvi rimarchi sull'operato dei curatori negli altri circondari del distretto di Firenze.

In quello di Bologna, salvo quanto fu sopra notato, l'opera dei curatori scelti con prudenza fu in generale regolare ed efficace; ma uno a Bologna datosi alla fuga fu rimosso per malversazione, e di alcuni fu rimarcata insufficienza tecnica; negli altri Tribunali occorse qualche eccitamento a maggiore operosità, ed il Procuratore del Re di Ferrara rileva che spesso la scelta tra gli iscritti nel ruolo cade su persone poco idonee « così che per incuria o per imperizia « o per deplorabile collusione col fallito non corrispondono al compito loro »; ed il Procuratore generale conferma che è frequente

nei curatori la propensione a favore dei falliti cedendo alle pressioni, alle quali i creditori per inerzia e non curanza non fanno argine.

Mai nel 1900 occorre applicare l'articolo 864 nel distretto di Ancona nel quale il più delle volte scelgonsi avvocati; ma si dovettero eccitare i curatori in Ancona, Ascoli Piceno, Orvieto, Perugia ed Urbino, ed uno fu dovuto sostituire per poca attività a Pesaro, ed alcuni dimostrarono poca perizia a Fermo; bene corrisposero negli altri circondari di quel distretto. Onde sebbene nel 1901 i Presidenti dei Tribunali nulla osservassero in contrario, il Primo Presidente raccomandò una più attiva sorveglianza; lo che sembra che giovasse, poichè nel 1902, ad eccezione di Ascoli Piceno e Perugia dove occorsero eccitamenti, nulla ebbesi ad osservare.

Nel distretto di Roma, sembra dalle relazioni che nei circondari di Roma e Velletri l'opera dei curatori non sia sempre soddisfacente; poichè pel 1900 i capi della Corte rimarcavano che alcuni sono lenti quando non sperano adeguato compenso, e quando sperano di ottenerlo maggiore mandando in lungo la chiusura, ed occorrono perciò continui reclami ed eccitamenti, altri poco idonei, difettando i ragionieri di cognizioni legali, ed i legali dell'arte di sapere leggere neilibri commerciali specialmente se il fallito disonesto ha voluto imbrogliare la contabilità; onde occorre ai primi la direzione del giudice-delegato, e pei secondi la spesa in perizie: riferivano invece pel 1901 che tutti disimpegnarono l'incarico con sufficiente operosità ed onestà, meno di un ragioniere denunziato per indebita ritenzione di lire 500 delle quali erasi rifiutato agli inviti di rendere conto; il Presidente del Tribunale di Roma, però aggiunge che molti furono eccitati, e due rimossi per loro inerzia, e che fu messo argine alle rinunzie, escludendo i rinunzianti da nuova nomina; e finalmente per il 1902, pure escludendo la disonestà, fu rimarcata poca diligenza ed attività, onde occorsero frequenti eccitamenti fatti dai giudici delegati.

Non sempre bene si comportarono i curatori negli Abruzzi per poca attitudine, specie nei piccoli comuni dove è difficile scegliere persone capaci, ed uno fu surrogato nel 1902 per negligenza.

Nel distretto di Napoli in parte lasciarono molto a desiderare nel 1900 per solerzia rendendosi spesso necessari eccitamenti, ed anche surrogazioni nei Tribunali di Campobasso, Salerno, Santa Maria, Matera, Melfi e Potenza, e lo stesso si verificò nel 1901

anche in quello di Avellino e Lagonegro, ed uno a Napoli nel 1902 fu dovuto surrogare per inerzia in un fallimento importante.

Nelle Puglie, il Tribunale di Bari nel 1901 adottò con profitto il provvedimento di chiamare i curatori negligenti in camera di consiglio, ammonendoli sotto comminatoria di più gravi misure.

A Lecce generalmente diligenti, e solo alcuni eccitati a rendiconti.

A Lucera il Presidente li qualifica tutt'altro che lodevoli, salvo poche eccezioni; accenna però ad una attenuante riferendo che essendo stato negato il rimborso a carico dell'erario delle spese di trasferta ad alcuni curatori, questi ricusarono in fallimenti privi di incassi di sostenerle, e per tale motivo rinunziarono.

Solerti furono a Taranto.

Ne tacciono i capi del Tribunale di Trani.

In Calabria non funzionarono ovunque con la necessaria solerzia, e spesso si dovè surrogarli: i Presidenti dei Tribunali di Catanzaro e di Cosenza notano che gli avvocati nominati e dimoranti nelle residenze rispettive dei Tribunali medesimi corrisposero bene all'incarico, mentre non fu così, anche per imperizia, dei curatori dimoranti negli altri paesi.

In Sicilia uno fu rimosso a Messina per negligenza nel 1900, altro fu condannato in primo grado per malversazione, per gli altri non si ebbero lagnanze, ma non sempre sono attivi.

Pel distretto di Catania mentre il Primo Presidente ne dice bene, facendo una eccezione pel 1900 riguardo a quelli di Siracusa indolenti e negligenti, il Procuratore generale invece, sebbene uno solo fosse rimosso a Siracusa per rifiuto di depositare un residuo di somma incassata, non ne ritiene l'opera attiva e regolare, non avendo dato prove di interessarsi seriamente a scoprire le frodi che generalmente non mancano mai nei fallimenti, ed essendo rimasta rilevante pendenza a Catania, Modica e Siracusa. Persistono le censure contro i curatori nel distretto di Palermo, lasciando molto a desiderare anche nei fallimenti di importanza; censure meno accentuate nel 1902; nel quale anno però un curatore a Girgenti fu processato per malversazione e prosciolto per insufficienza di indizi.

Finalmente in Sardegna non furonvi reclami o censure sull'opera dei curatori.

Dei concordati e della applicazione dell'articolo 839 non tutte

le relazioni si intrattengono, e dalle medesime raccolgo che nel distretto di Genova il Tribunale di Sarzana è il meno facile ad applicare anche per gli effetti penali, e negò pure nel 1901 l'omologazione di concordato al 3 per cento, ma la Corte lo omologò in appello ed applicò l'articolo 839 estensivamente agli effetti penali, malgrado che fosse pendente l'istruttoria anche per bancarotta fraudolenta. Rari sono i casi nei quali non sia per tutti i benefici applicato dagli altri Tribunali, e quello di Savona lo applica sempre.

Lamenta la Procura generale di Casale la troppo facile applicazione per gli effetti penali, e rimarca che a Vigevano fu applicato anche ad amministratori di Società per azioni, lo che opina non sia consentito dalla legge, poichè l'articolo 863 richiama l'articolo 861 soltanto per le pene e non fa cenno della estinzione dell'azione penale in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 839. E veramente non è facile ideare come benefici scritti per il fallito che dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato si mostri meritevole di speciale riguardo, possano riguardare gli amministratori che non sono falliti, e non sopportano gli oneri del concordato che riguarda non loro ma la Società da essi male amministrata, e sono chiamati a rispondere di reati commessi in danno dei creditori ed insieme della Società fallita. Per il 1902 rimarca la stessa procura generale che su 52 concordati furono negati detti benefici in soli 12, e che un fallimento chiuso per liquidazione a Novi Ligure con percentuale del 5, fu riaperto e seguito da un concordato con percentuale del 5 per uno dei due falliti e dell'1 per l'altro, e ciò al solo scopo raggiunto di conseguire plenaria indulgenza.

Il Procuratore del Re di Asti riferisce che quel Tribunale ne fece applicazione per la bancarotta semplice ad un fallito rinviato a giudizio anche per bancarotta fraudolenta.

Largheggiano pure in indulgenza i Tribunali di Novi Ligure, Tortona e Voghera, ma nota il Regio Procuratore di Tortona che una volta che quel Tribunale fu severo, il fallito ottenne indulgenza in appello. Accordansi poi differimenti delle cause penali anche in vista di semplici trattative di concordato, ed in appello pur dopo decorsi i termini fissati per la esecuzione del concordato, concedendone di fatto ulteriori per eseguirlo, e tre vi riuscirono, gli altri no, ed ebbero confermata la condanna inflitta in primo grado.

Dice il Primo Presidente di Torino che in quel distretto non

fuvi abuso nella applicazione dell'articolo 839; ma sembra al Procuratore generale che siavi stata troppa larghezza per gli effetti penali, lamentando pure che qualche Tribunale accordi differimenti anche per semplici trattative di concordato.

Le stesse osservazioni fannosi dalla Procura generale di Milano, la quale però nota che quei differimenti non sono dannosi alla giustizia, e giovano agli imputati. Ed il Primo Presidente pur ammettendone frequente l'applicazione, crede che siasi fatta pei fallimenti dovuti più che ad altro a sventure.

Pel distretto di Brescia sappiamo dal Procuratore generale che i concordati non sono moltissimi perchè un sindacato costituitosi a Milano tra grossisti e negozianti di stoffe non consente a concordati con percentuale inferiore al cinquanta, e talvolta rende impossibili le maggioranze necessarie: che il Tribunale di Brescia non omologa concordati se non sia da adempierne gli obblighi entro due mesi: e che sono quasi sempre concessi tutti i benefici — lo che conferma il Primo Presidente — ed il Procuratore generale esprime il dubbio che non sempre i falliti meritassero speciali riguardi, inclinando a credere col Regio Procuratore di Cremona che ormai l'eccezione è divenuta regola.

Nel Veneto se parve al Procuratore generale troppo frequente l'applicazione negli anni precedenti, ammette che nel 1902 fuvi maggiore severità, e viene nell'avviso del Primo Presidente che non ne abbiano i tribunali abusato.

Nell'Emilia il Procuratore generale rileva che i Procuratori del Re non se ne lagnano poichè ne venne fatta perspicace applicazione. Suspendesi il giudizio, ma non il processo durante il termine per l'esecuzione del concordato.

Riferisce il procuratore generale di Lucca che quasi sempre accordansi benefici e suspendesi il giudizio, e lamenta che da qualche Tribunale si accordano differimenti per attendere la conclusione del concordato, su di che ha richiamato l'attenzione dei Procuratori del Re e del Primo Presidente.

Dai capi del Tribunale di Livorno viene osservato che ispirandosi a giusta severità, pur accordando i benefici per gli uffici civili, li ha talvolta negati per gli effetti penali, ma la Corteli estese anche a questi.

Nel distretto di Firenze, meno qualche osservazione dal Pro-

curatore del Re di Siena per soverchia facilità, e per avere nel 1902 concesso tutti i benefici ad un recidivo in fallimento che aveva nel 1900 concordato al 10 per cento e la seconda volta al 18 per cento da pagare col prezzo delle merci accreditategli, concordano i capi della Corte a ritenere sagace e giusta la applicazione dei benefici concessi 19 volte su 30 concordati nel 1900, 17 su 33 nel 1901, ed a 32 su 53 nel 1902.

A Bologna e Forlì concessi nella proporzione inferiore a metà, sempre o quasi a Ferrara e Ravenna; nell'insieme non se ne lamenta abuso.

Anche nel distretto di Ancona non lamentasi abuso dalla Regia procura generale, che però rileva che nel 1902 fu quasi sempre applicato anche agli effetti penali l'articolo 839: ma il Primo Presidente non crede che i tribunali ne facciano retta applicazione, e dalle osservazioni dei Presidenti dei tribunali rileva che non si ha un giusto concetto della disposizione; e nella relazione pel 1900 esprime parere che spetti al giudice penale e non in sede civile estenderne il beneficio all'azione penale: ma ciò può essere un *desideratum in jure condendo*, non una applicazione della legge vigente.

In Roma mantiensì rigorosa la pratica del tribunale che mai accorda benefici ai recidivi e per gli altri sono più i casi di negativa che quelli di concessione: malgrado ciò il Procuratore del Re ne lamenta la frequenza, ma il Procuratore generale osserva che quando n'è fatta esatta applicazione giova ai creditori spingendo i falliti a dare una percentuale maggiore.

Neppure negli altri tribunali lamentasi abuso nei pochi concordati omologati.

Negli Abruzzi i tribunali non usarono larghezza, meno quello di Aquila che accordò tutti i benefici nella maggior parte.

Neppure nel distretto di Napoli rimarcasi abuso, lamentando soltanto il Procuratore generale la facilità dei differimenti anche durante le trattative per il concordato o per attenderne l'esecuzione dopo scaduto il termine all'uopo concesso.

Rilevasi però dalle relazioni dei Presidenti che furono accordati tutti i benefici; nel 1900 a Napoli in 46 su 57, in tutti i casi a Santa Maria, nel 1901 a Napoli 33 su 48 e nel 1902 51 su 55, e sempre a Benevento, Cassino, Melfi, Lanciano, Larino e Salerno: gli altri tribunali non ebbero in detto anno omologazione di concordati.

Nelle Puglie ne tacciono i capi della Corte, e dalle relazioni dei Presidenti (i Regi Procuratori meno quello di Bari che non se ne lagna, copiarono quelle dei Presidenti) rilevasi che a Lecce usasi maggiore severità non accordando i benefici se la percentuale non ecceda il venti, severità accresciuta nel 1902 ponendo come minimo il cinquanta, e quando non siavi colpa grave: e meno a Taranto dove furono concessi a 6 su 8 nel 1900, e 1902, negli altri Tribunali si ebbe la media di circa due terzi di concessioni.

Scarse notizie si hanno sul proposito per la Calabria, e soltanto nella relazione del Procuratore generale lamentansi indugi per i rinvii delle cause penali al fine di dare agio di eseguire il concordato, e da quelle pel 1902 dei Presidenti dei Tribunali di Cosenza, Gerace, Monteleone e Palmi, rilevasi che per ogni concordato — pochi in verità — furono concessi tutti i benefici; non furonvi concordati omologati a Catanzaro; da quella del Regio Procuratore di Castrovillari rilevasi che per l'esecuzione di un concordato fu dichiarata estinta l'azione penale; ed infine la comune relazione dei capi del Tribunale di Reggio accenna unicamente alla sospensione dei giudizi durante il termine concesso per l'adempimento degli obblighi assunti col concordato.

Sappiamo pel distretto di Messina dalla relazione pel 1902 del Procuratore generale questo solo, che sospendonsi processo e giudizio quando sono stati concessi i benefici estensivamente all'azione penale, e da quella dei capi del Tribunale di Messina genericamente che i benefici furono accordati solo quando i falliti li meritavano; riferendo infine il Procuratore del Re di Patti che l'unico concordato ivi omologato nel 1902 consistè nell'integrale pagamento del debito all'unico creditore del fallito.

In quello di Catania, secondo le relazioni dei capi della Corte, nel 1900 furono sempre negati i benefici dell'articolo 839 dai Tribunali di Catania e Siracusa, furono concessi in due casi a Caltagirone, sempre in Modica; e nel 1901, in uno a Caltagirone, tre a Catania, cinque a Modica, e per i soli effetti civili tre a Siracusa, e nel 1902 da quest'ultimo Tribunale vennero concessi due volte pei soli effetti civili, ed una terza estensivamente a quelli penali, e vennero sospesi processi e giudizi in undici casi per attendere l'esecuzione dei concordati.

In generale applicasi con parsimonia detto articolo nel distretto

di Palermo, e dal Tribunale di quella città solo quando la percentuale non sia inferiore al 40, e garantita da solida fidejussione.

Dalla Sardegna non si hanno lamenti che per la sospensione anche della istruttoria e per i differimenti accordati pure nella speranza di concordate non concluso, e della esecuzione oltre i termini assegnati.

Com'è facile avvertire, le notizie riassunte non sono complete. Più incomplete sono quelle sulla retrodata della cessazione dei pagamenti (che dal minimo di alcuni giorni va al massimo consentito dalla legge) e perciò, dopo averle pazientemente desunte dalle relazioni, rinuncio a riassumerle, persuaso che non potrebbesi dedurre alcun fondato corollario. Basti accennare che alcuni capi dei collegi omettono ogni notizia in proposito, e altri credono di avere soddisfatto a quanto replicate circolari prescrivono col dichiarare che quando concorrevano gli estremi voluti dalla legge venne applicato l'articolo 704; ed anche di quelli che diedero notizie, non pochi omisero di distinguerne la durata, e molti tacquero se la determinazione della data fu provvisoriamente fatta con la sentenza dichiarante il fallimento, ovvero definitivamente con sentenza posteriore.

Vien subito in mente di insistere a che sieno rinnovate le opportune ingiunzioni dal Ministro: ma a che pro dopo la desolante esperienza? è sempre vero che è più facile vincere una forza contraria, che non quella dell'inerzia, che io non credo davvero dipendente da mal volere, e neppure da infingardaggine, ma più presto dall'essere i magistrati distratti dalle cure di altri e più alti loro doveri.

Eppure un rimedio conviene trovare, ed io non so indicarne altro migliore che affidarmi al buon volere della benemerita Direzione generale della statistica perchè voglia dagli stati nominativi trasportare nelle tabelle anche codeste notizie che raggiungeranno così quella esauriente attendibilità che si è conseguita per le altre; ed all'uopo gioverà che il nostro Comitato appronti i relativi moduli mettendoli in pratica senza bisogno di assoggettarli preventivamente all'approvazione della Commissione.

Molti infine dei capi delle Corti d'appello e dei Tribunali insistono nella urgenza di riforme intese a semplificare e rendere più spedita e meno dispendiosa la procedura del fallimento.

Dovrei a complemento della presente relazione riassumere le notizie intorno alle procedure ed ai giudizi penali. Ma poichè le relazioni dei capi delle Corti e dei Tribunali null'altro rilevano che i ritardi derivanti nelle procedure e nei giudizi dall'applicazione dell'articolo 839, anche per gli effetti penali, già sopra accennati, o qualche deficienza delle osservazioni dei giudici delegati sui rapporti dei curatori al Procuratore del Re, o la poca utilità di qualche atto d'istruttoria solito a raccogliersi, e d'altra parte ogni altra notizia può facilmente essere desunta dalle unite tabelle statistiche, così mi limito a mettere in rilievo una osservazione che sembri giusta di alcuni Procuratori generali, ed una speciale proposta di quello di Casale a risolvere un dubbio elevato dei Procuratori del Re di quel distretto: l'osservazione cioè che la concessione dei benefici dell'articolo 839 anche per gli effetti penali non deve fare sospendere l'istruttoria penale, come praticasi in alcuni distretti, a differenza di altri, la quale è diretta pure alla precipua delle indagini se siavi semplice bancarotta o fraudolenta, e che la sospensione dei giudizi debba essere consentita nei limiti del termine concesso per la esecuzione del concordato.

Il dubbio esposto dal Procuratore generale di Casale nella relazione 20 marzo 1902 è se la pubblicazione prescritta dagli articoli 696 e 912 del Codice di commercio debba estendersi alle ordinanze e sentenze penali di non luogo a procedimento. In risposta ad una sua circolare ai Regi Procuratori richiamandoli alla osservanza del precitato articolo 912, quasi tutti risposero che quasi mai veniva eseguita pubblicazione di decisioni penali, e quello di Tortona osservò che per detto articolo 912 la pubblicazione è limitata alle sentenze di condanna a pena superiore a tre anni di reclusione (pena criminale), ed a giudizio dell'altro di Casale avvi apparente antinomia fra l'ultimo capoverso dell'art. 696 e l'art. 912: « tutti i « procuratori del Re chiedono istruzioni per regolarsi, ed io — « conclude il Procuratore generale — *se Vostra Eccellenza non ha « nulla in contrario*, non mancherò con apposita circolare di significare come non esista la pretesa antinomia degli articoli 696 « e 912 ».

Consequentemente concludo che la Commissione voglia:

1° raccomandare alla Direzione generale di statistica di riassumere nelle tabelle numeriche dagli stati nominativi anche

le notizie concernenti la retrodata della cessazione dei pagamenti, e l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, demandando al nostro Comitato la compilazione dei relativi moduli;

2° richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro di grazia e giustizia:

a) sulla 'proposta fatta dal Primo Presidente di Genova, di encomio per il modo di esecuzione d'inchiesta loro commessa al giudice Guaschino Francesco ed al vice-cancelliere Mantica Domenico;

b) sul dubbio elevato dal Procuratore generale di Casale, intorno alla pubblicazione prescritta dagli articoli 696 e 912 del Codice di commercio anche delle ordinanze e sentenze penali di non farsi luogo a procedimento;

c) sui fallimenti antiquati al Tribunale di Savona;

d) sulla relazione della Procura generale di Casale pel 1902 intorno al fallimento della Società cooperativa di consumo cattolica in Tortona;

e) sulla sospensione in alcuni distretti, anche della istruttoria penale durante il termine concesso per l'adempimento degli obblighi assunti col concordato quando fu applicato l'articolo 839 Codice di commercio anche per gli effetti penali;

3° esprimere voto perchè venga sollecitata la riforma della legge sul fallimento.

PARTE CIVILE

Anni 1900, 1901 e 1902.

Tabella I.

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI												NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO														
	a carico						chiusi nel corso dell'anno 1900	non ancora chiusi alla fine dell'anno 1900 (compresi i sospesi per concessione di moratoria) i quali erano pendenti da						Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano					Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in							
	in corso alla fine dell'anno 1899	dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1900	dichiarati nel corso dell'anno 1900			Totale		non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	oltre cinque anni	individui		società				agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzalai, cuoiari, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticciieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbrici, fonditori e negozianti di feramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	
			del fallito	dei creditori	d'ufficio										in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Genova	382	2	69	122	10	585	214	122	90	83	30	46	201	196	1	2	..	2	3	..	50	93	8	9	4	4	
Casale.	89	..	33	56	2	180	78	36	22	28	4	12	91	84	5	2	3	..	28	41	7	5	2	1	
Torino.	280	6	72	208	15	581	259	111	65	89	25	32	295	287	5	3	3	5	92	119	20	20	6	9	
Milano	372	2	87	240	7	708	308	174	97	93	27	9	334	324	4	6	3	4	92	135	25	28	11	6	
Brescia	89	..	18	68	16	191	100	38	24	21	7	1	102	100	1	1	2	..	31	48	6	6	3	2	
Venezia.	182	1	77	166	8	434	232	112	35	41	9	5	251	248	3	6	1	80	120	13	12	6	2	
Italia settentrionale . .	1394	11	356	860	58	2679	1191	593	333	355	102	105	1274	1239	19	5	..	11	20	10	373	556	79	80	32	24	
Parma.	37	..	12	18	3	70	39	12	4	12	1	2	33	33	1	..	11	13	4	2	
Modena (Sezione). . . .	40	..	5	19	5	69	28	11	7	14	4	5	29	28	1	12	9	..	3	3	..	
Lucca.	116	1	26	64	5	212	113	42	20	21	6	10	95	93	2	1	1	25	47	7	4	3	2	
Firenze.	175	..	53	100	9	337	162	67	23	44	21	20	162	159	2	1	1	..	78	45	8	17	5	3	
Bologna.	116	2	31	61	14	224	106	46	25	32	8	7	106	105	1	2	..	40	42	1	9	5	2	
Ancona.	46	1	12	20	4	83	31	18	8	8	10	8	36	36	17	12	1	2	2	1	
Macerata (Sezione). . .	24	..	2	14	2	42	14	5	7	6	3	7	18	18	7	8	1	1	..	1	
Perugia (Sezione). . . .	55	..	7	17	..	79	45	11	6	9	3	5	24	24	12	9	..	2	
Roma.	84	..	30	94	17	225	142	43	19	15	3	3	141	137	4	3	..	47	65	5	9	3	1	
Italia centrale	693	4	178	407	59	1341	680	255	119	161	59	67	644	633	5	1	..	5	8	1	249	250	27	49	21	10	
Aquila.	67	18	1	86	24	14	5	15	16	12	19	19	9	4	2	1	
Napoli.	387	2	47	181	17	634	241	100	69	106	45	73	245	220	24	1	5	..	102	84	12	8	8	3	
Potenza (Sezione). . . .	27	..	1	14	..	42	5	5	9	7	3	13	15	14	1	11	1	
Trani.	170	..	21	100	..	291	140	46	27	40	12	26	121	120	1	1	..	72	27	3	2	2	3	
Catanzaro.	94	..	3	35	2	134	41	24	13	29	15	12	40	40	31	3	4	1	
Napolitano	745	2	72	348	20	1187	451	189	123	197	91	136	440	413	24	..	1	2	6	..	225	119	17	11	14	7	
Messina.	38	1	19	37	5	100	35	22	19	10	4	10	61	60	1	5	..	34	10	4	..	1	4	
Catania.	67	..	16	46	4	133	44	37	14	15	7	16	66	64	2	2	..	46	9	2	1	1	1	
Palermo.	144	1	14	87	15	261	98	48	33	29	12	41	116	112	4	74	19	4	4	1	4	
Sicilia.	249	2	49	170	24	494	177	107	66	54	23	67	243	236	7	7	..	154	38	10	5	3	9	
Cagliari (Sardegna). . . .	50	..	10	27	3	90	26	17	6	25	7	9	40	40	16	15	6	3	
REGNO	3131	19	665	1812	164	5791	2525	1161	647	792	282	384	2641	2561	55	6	1	18	41	11	1017	978	139	148	70	50	

Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO

CORTI D'APPELLO	Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in										Fallimenti		
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	Agenti di cambio e cambia valute	banchieri e scontisti	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione		
											dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
Genova	8	1	1	..	12	2	6	..	227	178	21	..	2
Casale	2	1	1	95	88	2	..	1
Torino	3	..	1	..	7	..	9	1	325	273	21	..	1
Milano	5	12	1	5	7	377	310	22	..	2
Brescia	1	..	3	121	99	2	..	1
Venezia	6	3	..	2	..	272	236	14	1	..
<i>Italia settentrionale</i> . .	24	1	3	..	37	3	23	9	1 417	1 184	82	1	7
Parma	1	1	..	35	32	1
Modena (Sezione)	1	1	30	24	5
Lucca	1	1	..	3	..	108	89	6
Firenze	3	1	1	206	149	13
Bologna	2	1	2	120	97	9
Ancona	1	..	40	34	2
Macerata (Sezione)	20	17	1
Perugia (Sezione)	1	26	24
Roma	2	1	3	..	2	..	161	136	5
<i>Italia centrale</i>	10	2	6	..	8	3	746	602	42
Aquila	3	20	17	1	1	..
Napoli	11	1	6	..	4	1	258	232	13
Potenza (Sezione)	2	1	15	12	3
Trani	8	3	123	112	8	1	..
Catanzaro	1	43	32	6	..	2
<i>Napoletano</i>	25	2	9	..	4	1	464	405	31	2	2
Messina	1	2	..	67	52	8	1	..
Catania	4	76	60	6
Palermo	8	2	129	94	22
<i>Sicilia</i>	13	2	..	2	..	272	206	36	1	..
Cagliari (Sardagna)	41	39	1
BEGNO	72	1	3	4	54	3	37	13	2 940	2 436	192	4	9

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

Numero dei creditori							Cause e circostanze che cagionarono il fallimento							
In complesso	Fallimenti con un numero di creditori						Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie - Svanture domestiche - Famiglia numerosa	Non determinate
	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o non determinato								
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4 144	62	74	35	15	3	12	58	35	12	42	18	3	34	41
2 145	20	45	13	10	..	3	31	36	7	11	7	14	24	6
6 769	83	117	56	26	2	11	136	50	16	103	28	22	49	18
8 233	115	119	55	27	6	12	96	31	4	219	3	8	25	11
2 052	35	45	13	2	3	4	54	13	3	31	4	6	7	18
6 425	74	97	38	30	5	7	113	57	16	63	9	50	59	15
29 773	389	497	210	110	19	49	488	222	58	469	69	103	198	109
393	9	9	5	7	..	3	4	17	..	9	1	..	5	5
738	5	4	6	5	1	8	7	3	..	1	2	2	5	14
2 093	20	44	15	9	..	7	13	10	2	37	3	8	12	25
4 503	24	53	48	14	4	19	27	63	21	21	18	13	33	39
2 922	29	38	21	16	1	1	45	14	14	52	11	20	8	1
833	9	10	7	6	..	4	19	7	..	3	6	4	6	4
221	8	6	..	1	..	3	13	1	..	2	..	1	3	1
370	9	11	3	1	13	3	2	1	3	..	4	..
2 371	6	34	18	10	2	71	16	45	10	17	13	41
14 444	119	209	123	68	8	117	157	163	49	143	44	48	89	130
305	8	4	4	1	..	2	7	3	1	..	3	3	4	5
5 025	113	57	39	23	4	9	16	49	135	3	32	4	7	14
107	8	5	2	..	6	..	1	..	1	..	7
2 335	45	44	18	7	1	6	10	69	5	..	25	16	8	7
512	19	15	1	2	..	3	7	24	7	..	1	..	1	11
8 284	193	125	62	33	5	22	40	151	148	4	61	24	20	44
979	9	18	6	5	..	23	24	33	4
1 294	15	29	10	5	..	7	4	19	3	4	6	1	4	37
2 002	25	49	11	6	1	24	30	49	4	43	1	2	..	17
4 275	49	96	27	16	1	54	58	101	7	47	7	3	4	58
573	13	15	5	1	..	6	4	12	3	2	2	3	2	16
57 349	763	942	427	228	33	248	747	649	285	665	183	181	313	357

NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO	Numero complessivo dei fallimenti chiusi (a)	Modo della chiusura					Durata della procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso											
		per revoca della dichiarazione di fallimento	per pagamento integrale dei debiti	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	Fallimenti chiusi											
							per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione			
							non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Genova	214	10	14	53	97	40	27	11	3	12	60	27	8	2	7	9	9	15
Casale	78	5	2	16	45	10	5	3	8	..	29	14	2	..	4	2	3	1
Torino	255	13	6	57	110	69	29	15	7	6	71	29	9	1	13	25	17	14
Milano	303	25	7	100	99	72	42	27	26	5	51	35	10	3	11	28	20	7
Brescia	100	6	..	20	39	35	7	7	6	..	22	13	4	..	8	14	8	5
Venezia	231	17	4	68	85	57	40	10	14	4	46	31	8	..	19	13	22	3
Italia settentrionale	1 181	76	33	314	475	283	150	73	64	27	279	149	41	6	62	91	85	45
Parma	39	1	..	15	16	7	7	4	3	1	7	5	3	1	3	..	1	3
Modena (Sezione)	27	3	1	7	8	8	3	3	1	..	6	2	2	4	2
Lucca	113	2	4	47	47	13	26	4	14	3	30	12	4	1	4	3	6	..
Firenze	162	7	4	59	60	32	20	13	19	7	39	16	5	..	10	8	12	2
Bologna	106	2	1	41	37	25	16	14	8	3	14	18	5	..	2	6	13	4
Ancona	31	1	..	11	11	8	5	4	1	1	3	4	3	1	2	4	1	1
Macerata (Sezione)	14	1	1	4	5	3	1	1	..	2	4	1	1	1	1
Perugia (Sezione)	45	20	12	13	7	3	6	4	5	5	2	..	2	2	4	5
Roma	142	3	1	69	55	14	47	17	5	..	34	17	3	1	5	3	3	3
Italia centrale	679	20	12	273	251	123	132	63	57	21	142	80	25	4	28	29	45	21
Aquila	24	..	1	11	10	2	3	2	4	2	1	7	2	2	..
Napoli	239	14	8	104	88	25	30	34	31	9	43	25	16	4	6	5	9	5
Potenza (Sezione)	5	1	2	2	1	1	..	1	1	..	1
Trani	139	11	5	53	58	12	16	14	8	15	23	19	12	4	..	1	5	6
Catanzaro	41	2	..	22	15	2	4	3	6	9	3	3	3	6	1	1
Napoletano	448	27	14	191	173	43	53	53	49	36	71	54	34	14	6	7	17	13
Messina	35	1	2	14	17	1	10	2	1	1	13	2	..	2	..	1
Catania	44	3	3	6	24	8	3	3	16	5	2	1	..	3	3	2
Palermo	98	9	2	30	52	5	10	5	8	7	20	23	8	1	3	2
Sicilia	177	13	7	50	93	14	23	10	9	8	49	30	10	4	..	4	6	4
Cagliari (Sardegna)	26	2	..	3	16	5	1	2	6	7	3	..	3	2
REGNO	2 511 (a)	138	66	831	1 008	468	369	201	179	92	547	320	113	28	99	133	153	83

(a) Il numero dei fallimenti chiusi fu effettivamente di 2525; ma le notizie si danno soltanto per 2511 perchè per

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										
meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire	nullo	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
65	42	37	29	19	8	1	..	3	5 855 800	30	118	25	13	9	4	4	1	1 970 899
25	20	16	8	2	2	840 295	5	54	8	3	1	2	204 037
88	49	38	36	14	13	4	5 142 446	27	167	16	16	11	2	2	1	1 462 421
106	58	50	34	7	16	..	1	6	9 914 544	37	179	21	13	12	5	5	..	1	5	3 366 111
26	22	19	14	5	6	1	..	1	2 939 270	4	63	11	5	7	1	2	1	790 229
80	40	40	32	9	2	11	2 909 417	26	143	24	9	3	1	1	7	741 583
390	231	200	153	56	45	2	1	27	27 601 772	129	744	105	59	43	13	14	..	1	17	8 535 285
11	11	5	7	1	2	1	727 012	3	25	4	1	2	1	2	139 337
8	2	5	4	3	1	1	678 250	3	10	5	3	2	1	180 311
55	18	17	12	4	3	2	1 507 984	24	71	9	1	5	1	308 505
43	29	35	30	5	3	2	..	8	2 673 633	10	113	13	8	5	..	1	5	659 251
38	26	16	8	12	7	1	..	2	2 991 583	18	63	9	8	5	1	482 578
11	4	6	2	4	2	..	1	..	2 518 122	3	18	4	4	1	599 293
6	1	5	1	122 697	..	11	2	28 364
19	7	9	5	3	2	1 132 577	11	26	..	4	2	1	1	372 871
60	24	22	12	12	3	6	2 239 993	40	71	13	9	6	488 227
251	116	120	81	44	23	3	1	20	14 591 851	112	408	59	38	28	3	2	9	3 258 737
11	3	2	4	..	1	3	294 299	4	13	3	1	3	109 450
71	33	33	29	19	13	1	1	25	6 972 645	45	134	15	11	12	1	..	1	..	6	1 500 944
4	1	17 314	..	5	5 074
38	13	28	33	7	7	2	3 472 480	19	72	17	8	5	3	2	2	1 037 896
17	7	5	8	2	493 467	15	20	2	2	70 927
141	57	68	74	28	21	1	1	30	11 250 205	83	244	37	21	17	5	2	1	..	11	2 724 291
6	2	8	6	..	2	2	..	8	1 323 154	2	17	3	3	1	8	137 846
6	6	12	4	7	2	4	1 073 385	2	24	5	4	2	4	204 848
16	14	20	28	4	4	..	1	2	4 447 616	18	36	16	11	4	2	1	..	1	..	833 352
28	22	40	38	11	8	2	1	14	6 844 155	22	77	24	18	7	2	1	..	1	12	1 196 046
7	9	3	3	2	354 466	..	19	3	..	2	133 744
817	435	431	349	141	97	8	4	91	60 642 449	346	1472	228	136	97	23	19	1	2	49	15 848 103

gli altri 14 le procedure furono riunite a quelle di altri fallimenti.

Segue Tavola II.

Segue NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO

Genova	4 072	80	77	29	9	5	4	6	22	46	17	2	4	6	8	14	7	3	2														
Casale	1 134	30	32	7	2		2	4	16	16	8	1		1	3	2		3	1														
Torino	4 600	99	88	31	19	1	4	5	24	54	21	4	2	23	13	18	12	2	1														
Milano	4 836	122	106	24	16	2	8	3	15	46	31	3	1	13	20	24	10	3	2														
Brescia	2 068	35	42	9	6	2		1	7	22	9			6	6	8	11	2	2														
Venezia	3 773	74	78	31	10	1	20	5	18	43	18	1		12	18	18	6	1	2														
<i>Italia settentrionale . .</i>	<i>20 483</i>	<i>440</i>	<i>423</i>	<i>131</i>	<i>62</i>	<i>11</i>	<i>38</i>	<i>24</i>	<i>102</i>	<i>227</i>	<i>104</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>61</i>	<i>68</i>	<i>84</i>	<i>46</i>	<i>14</i>	<i>10</i>														
Parma	730	15	13	6	3		1		1	9	6			3	1	2		1															
Modena (Sezione) . . .	559	13	5	2	3	1			7					1	1	1	5																
Lucca	1 532	58	39	5	5		4	2	10	26	7	1	1	2	5	3	2		1														
Firenze	2 802	47	73	16	7		12	10	10	31	8	1		12	8	7	5																
Bologna	1 951	45	42	6	5	3	3	4	5	17	10		1	4	3	17	1																
Ancona	606	9	15	3	3		1	1	5	3			1	3	3	2																	
Macerata (Sezione) . . .	177	4	7	1			1		5					1	1	1	1																
Perugia (Sezione)	732	21	17	3	2	1	1		5	7				2	2	5	3																
Roma	2 056	70	40	18	4		7	1	14	34	5		1	4	4	6																	
<i>Italia centrale</i>	<i>11 145</i>	<i>282</i>	<i>251</i>	<i>60</i>	<i>32</i>	<i>5</i>	<i>29</i>	<i>18</i>	<i>46</i>	<i>141</i>	<i>39</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>32</i>	<i>28</i>	<i>44</i>	<i>16</i>	<i>2</i>	<i>1</i>														
Aquila	391	14	4	1	1	1	3		5	5				1		1																	
Napoli	3 174	109	67	20	7	2	20	4	11	59	9	1	2	11	4	7	2	1	1														
Potenza (Sezione)	69	3	2						1	1							1	1															
Trani	2 093	58	47	17	2	1	3	6	12	29	11			3	2	4	1		1														
Catanzaro	429	22	13	2	1		1	1	1	10	2		1	1	1																		
<i>Napoletano</i>	<i>6 156</i>	<i>206</i>	<i>133</i>	<i>40</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>27</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>104</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>15</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>														
Messina	466	9	12	4	1		8	4	3	9									1														
Catania	683	10	21	4	2		4		5	12	7			4		1	3																
Palermo	1 754	27	44	11	4	1	2		2	15	33		2	1	1	2	1																
<i>Sicilia</i>	<i>2 903</i>	<i>46</i>	<i>77</i>	<i>19</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>36</i>	<i>40</i>	<i></i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i></i>	<i>1</i>														
Cagliari (Sardegna)	420	9	11	1	2		1	1	3	7	4	1			1	1	2	1															
REGNO	41 107	983	895	251	114	21	109	58	185	515	215	16	16	113	106	143	73	19	14														

(a) In tre fallimenti chiusi per concordato non fu fissata la percentuale promessa ai creditori, quindi non si può

ai fallimenti chiusi.

Anno 1900.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Perdita subita dai creditori nei fallimenti chiusi															
per concordato (a)								per liquidazione							
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire
14	12	20	32	9	5	5	2 529 446	3	4	11	10	6	4	2	1 363 163
2	10	14	15	4	484 401	3	1	3	2	..	1	..	135 813
14	15	24	29	16	9	3	2 354 717	7	16	15	20	2	5	4	1 378 156
7	20	28	23	5	5	11	4 791 238	4	12	14	28	9	2	3	1 687 404
6	4	12	11	2	2	2	900 545	2	7	13	8	3	1	1	599 623
10	15	20	31	3	6	..	1 208 429	3	11	14	21	5	2	1	906 087
53	76	118	141	39	27	21	12 268 776	22	51	70	89	25	15	11	6 070 251
..	2	3	7	1	3	..	291 455	1	..	4	1	1	76 405
1	1	2	..	2	1	1	278 246	1	..	2	3	..	2	..	219 884
4	10	8	16	7	2	..	746 042	2	3	3	2	3	189 189
1	10	14	16	11	7	1	1 279 302	1	3	6	14	8	517 778
4	7	7	9	5	3	2	899 001	2	6	4	6	2	2	3	1 250 282
1	3	1	3	1	..	2	1 552 025	1	1	1	3	..	1	1	360 109
1	..	2	2	44 685	..	1	..	2	29 703
..	3	3	3	2	1	..	203 661	1	2	1	6	2	..	1	529 205
11	7	9	12	7	7	2	1 208 673	1	3	3	5	..	2	..	226 800
23	43	49	68	36	24	8	6 503 590	10	19	24	42	16	7	5	3 399 355
3	2	2	1	1	1	..	133 274	2	36 163
9	10	13	21	11	13	9	4 275 946	2	4	4	8	4	3	..	485 183
..	2	6 300	2	1 226
6	4	9	22	9	5	3	1 507 384	1	..	2	5	3	..	1	553 202
2	2	2	6	2	1	..	271 989	1	1	61 862
20	20	26	50	23	20	12	6 194 893	5	4	6	16	8	3	1	1 137 636
..	..	3	6	4	..	3	524 067	1	576
3	7	3	4	2	4	1	591 536	2	2	2	2	..	235 091
3	4	14	19	9	3	..	958 684	3	1	..	1	288 080
6	11	20	29	15	7	4	2 074 287	1	..	2	5	3	2	1	523 747
4	2	6	2	2	172 613	1	1	1	2	40 327
106	152	219	290	115	78	45	27 214 159	39	75	103	154	52	27	18	11 171 316

Segue Tavola II.

Segue NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO

Spese															
Numero dei fallimenti nei quali le spese															
di amministrazione										giudi					
per soccorsi al fallito				altre						per retribuzioni al curatore					
ammontarono a															
non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %		
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		
5	35	18	8	1	..	24	25	5		
3	1	14	10	3	15	15	4		
6	79	44	12	1	1	60	68	19	2	..		
9	1	81	53	11	49	54	24		
7	32	24	5	1	..	21	30	10		
12	1	3	..	43	32	3	33	31	12		
42	3	3	..	284	181	42	3	1	202	223	74	2	..		
2	11	2	3	7		
5	5	1	1	9	2		
12	..	1	..	19	8	3	11	15	10		
15	2	13	27	18	1	..	11	28	4		
9	1	11	17	9	1	..	10	12	2		
7	1	13	5	1	1	3	4		
..	1	1	..	2	3	1		
5	..	1	..	4	10	2	8	7	2		
7	8	49	15	2	27	26	8	1	..		
62	12	2	..	126	86	36	4	..	80	103	31	1	..		
1	2	3	1	4	3		
1	19	9	12	2	..	10	13	7	1	..		
..	1	1	1	1		
1	17	5	4	2	..	7	6	1		
..	2	1	4	2		
3	41	19	17	4	..	25	25	9	1	..		
..	1		
..	15	2	3	5	4		
1	1	24	3	8	2	1		
1	1	39	5	3	14	6	1		
..	2	1	4	4		
108	16	5	..	492	292	98	11	1	325	361	115	4	..		

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

cagionate dalle procedure di fallimento

ziali		Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu in																	
altre		cifre assolute										rapporti proporzionali							
non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	non superiore a 100 lire	da più di 100 a 500 lire	da più di 500 a 1,000 lire	da più di 1,000 a 2,000 lire	da più di 2,000 a 5,000 lire	da più di 5,000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 50,000 lire	oltre 50,000 lire	non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %		
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		
66	41	24	4	2	..	7	19	10	10	5	2	..	5	13	16	16	3		
22	16	5	16	8	8	1	3	10	12	6	2		
73	56	30	1	..	1	42	53	31	14	5	3	..	14	41	46	29	19		
91	51	14	21	51	35	14	5	4	..	13	36	52	24	5		
36	22	6	..	1	..	13	20	15	8	5	1	..	4	20	19	15	4		
43	33	20	2	1	..	15	32	15	12	2	1	..	3	20	31	17	6		
336	219	99	7	4	1	114	183	114	59	22	11	..	42	140	176	107	39		
10	4	1	1	3	5	2	1	1	3	5	2	..		
8	5	1	2	3	3	1	7	2	1	..		
26	18	5	1	7	14	7	5	1	2	..	4	9	9	12	2		
19	34	8	2	2	12	19	15	1	1	7	21	11	9		
24	16	5	1	1	6	7	9	4	1	11	9	6	2		
11	5	3	2	6	2	2	2	1	1	3	7	1	3		
2	3	1	1	1	1	1	1	1	..	2		
12	6	5	1	3	2	2	5	4	2	..	3	3	8	2	2		
41	17	5	9	17	16	9	10	5	17	24	13	2		
153	108	33	6	..	2	32	61	59	50	23	5	..	15	61	86	48	22		
2	4	1	3	1	..	1	2	4	2	1	..		
69	28	8	1	6	9	10	4	3	5	2	7	9	9		
..	2	1	1	1	1	..		
34	7	3	3	6	..	1	2	..	2	5	1	7	..		
2	2	3	2	1	1	3		
101	43	9	1	12	17	19	5	6	2	..	8	12	14	18	9		
10	..	2		
17	3	1	2	1	3	1	1	1	3	2	2	1		
37	1	2	1	1	2	3	3	2	1	..	4	3	4	1	..		
64	4	4	1	..	1	3	3	6	4	3	1	..	5	6	6	3	1		
7	9	2	3	3	1	5	2		
687	383	147	15	4	4	164	267	199	118	54	19	..	70	224	284	176	71		

Tavola III.

Tabella III.

CORTI D' APPELLO	CONCORDATI															
	Numero dei concordati già omologati		Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)							Garanzie per l'esecuzione del concordato						
										Non furono prestate o non furono dichiarate	Furono prestate	Specie delle garanzie prestate				
	che furono annullati dal Tribunale	dei quali fu dal Tribunale ordinata la risoluzione	subito dopo la sentenza, od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno			Ignoto o non determinato	Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione alla massa dei creditori di tutte le attività
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Genova	1	..	67	3	6	10	6	2	2	1	89	8	..	1	7	..
Casale.	24	8	1	8	2	2	28	17	4	..	13	..
Torino.	47	12	14	15	8	4	..	10	71	39	4	1	33	1
Milano	3	52	12	12	4	2	..	1	16	81	18	1	..	17	..
Brescia	21	7	3	4	4	24	15	3	..	12	..
Venezia	16	15	19	19	4	1	..	11	67	18	17	1
<i>Italia settentrionale</i> . .	1	3	227	57	55	60	22	9	3	42	360	115	12	2	99	2
Parma.	5	..	4	2	1	1	..	3	15	1	1	..
Modena (Sezione).	3	..	1	3	..	1	7	1	1	..
Lucca.	2	4	..	23	6	10	2	..	2	32	15	14	1
Firenze	14	..	9	14	10	11	1	1	59	1	1	..
Bologna	6	1	10	5	8	3	2	2	26	11	3	..	8	..
Ancona	3	..	3	..	1	1	..	3	10	1	1	..
Macerata (Sezione)	4	1	4	1	1	..
Perugia (Sezione).	10	1	..	1	6	6	2	..	4	..
Roma	1	1	3	10	9	16	9	6	48	7	2	..	5	..
<i>Italia centrale</i>	2	50	2	53	41	39	37	12	17	207	44	7	..	36	1
Aquila.	4	2	2	1	..	1	8	2	..	1	1	..
Napoli.	5	4	9	4	9	16	38	3	70	18	18	..
Potenza (Sezione).	1	1	2
Trani	8	..	1	1	4	20	24	..	54	4	4	..
Catanzaro	2	2	4	1	1	5	8	7	7	..
<i>Napoletano</i>	18	4	12	9	20	38	63	9	142	31	..	1	30	..
Messina.	1	1	2	6	4	2	2	16	1	1	..
Catania	4	..	1	6	10	2	1	..	20	4	4	..
Palermo	1	2	3	7	36	4	47	5	..	2	3	..
<i>Sicilia</i>	2	7	..	1	8	19	13	39	6	83	10	..	2	8	..
Cagliari (Sardegna).	2	10	1	2	..	2	1	16
REGNO	1	9	312	64	123	118	102	97	117	75	808	200	19	5	173	3

(a) I fallimenti segnati in questa colonna sono compresi anche nelle cifre della colonna 17, la quale indica il numero di tutte le delegazioni nominate, sia che avessero funzionato sia che fossero riuscite infruttuose. — (b) Le notizie sui curatori si riferiscono ai soli curatori definitivi.

DELEGAZIONI			CURATORI (b)																
Fallimenti nei quali la delegazione			Professione								Iscrizione nell'albo			Revoche					
			Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri, o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o non determinata	Iscritti nell'albo	pur espendovi l'albo	non esistendovi l'albo	ad istanza		motivi delle revoche				
fu nominata	non fu nominata	riuscì infruttuosa (a)											dei creditori	d'ufficio	malversazioni	negligenza	ragioni di salute o morte	altri motivi	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
84	125	1	23	2	152	30	2	31	1	
23	44	1	29	2	19	22	23	
125	125	15	131	2	60	56	1	70	..	140	
122	178	2	51	..	239	10	62	2	6	1	1	3	1	
36	63	4	39	..	51	5	3	1	..	93	
60	165	..	184	..	33	2	1	..	5	165	2	
455	700	23	457	6	554	125	4	1	8	449	5	140	..	6	1	1	3	1	
13	26	4	19	..	18	2	12	
11	16	..	17	..	8	2	19	6	
27	85	1	9	23	47	2	3	2	26	51	1	
80	73	35	44	2	105	2	2	3	..	129	3	1	..	1	
43	53	4	14	4	76	..	3	1	8	93	2	1	1	
2	29	11	20	1	10	17	
3	11	2	9	..	4	1	2	4	
6	35	..	22	..	17	2	23	
72	65	1	86	12	27	10	1	1	..	128	5	
262	403	58	240	42	312	19	9	7	36	474	21	2	1	1	
3	20	..	9	3	4	1	..	2	4	14	5	
116	124	4	198	7	28	2	3	..	2	218	9	3	
1	4	..	4	..	1	5	
26	113	..	97	12	22	5	2	1	..	117	22	..	1	1	1	1	
7	23	..	21	1	8	13	11	
153	284	4	329	23	63	8	5	3	6	367	47	3	1	1	1	1	
19	16	..	6	24	4	1	..	14	2	
33	8	..	17	5	9	2	6	2	..	7	6	
47	51	9	65	2	19	3	1	2	6	81	11	
99	75	9	88	31	32	5	7	5	6	102	19	
10	15	..	15	..	10	6	
979	1 477	94	1 129	102	971	157	25	16	56	1 398	92	143	1	9	3	3	3	1	

mero di tutte le delegazioni nominate, sia che avessero funzionato sia che fossero riuscite infruttuose. — (b) Le

Notizie sulle moratorie e sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

Tavola IV.

Anno 1900.

CORTI D'APPELLO	MORATORIE										CANCELLAZIONI dall'albo dei falliti				
	Domande di moratoria		Esito delle domande				Voto espresso dai creditori		Durata delle moratorie concesse		Numero complessivo	Motivi per i quali furono ordinate			
			di prima moratoria		di seconda moratoria							revoca della dichiarazione di fallimento	pagamento integrale dei debiti	completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato	
	anteriori alla dichiarazione di fallimento	posteriori alla dichiarazione di fallimento	concesse	negate	concesse	negate	favorevole alla concessione	contrario alla concessione	non oltre tre mesi	non oltre sei mesi					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Genova	8	..	4	2	2	..	3	..	2	4	75	2	7	13	53
Casale	40	..	4	4	32
Torino	4	..	3	1	3	3	92	1	10	8	73
Milano	4	..	4	4	4	114	5	12	20	77
Brescia	47	..	10	2	35
Venezia	2	..	2	2	2	60	2	8	5	45
Italia settentrionale	18	..	13	3	2	..	12	..	2	13	428	10	51	52	315
Parma	10	10
Modena (Sezione)	5	..	1	1	3
Lucca	4	..	4	3	4	49	..	3	4	33
Firenze	7	..	1	..	4	..	6	..	1	4	39	..	7	5	27
Bologna	7	..	5	2	..	2	3	..	1	4	21	..	2	1	18
Ancona	6	..	5	..	1	1	5	4	4
Macerata (Sezione)	2	..	2	1	2	9	2	1	1	5
Perugia (Sezione)	2	..	2	1	2	10	10
Roma	3	..	1	..	2	..	2	..	1	2	16	..	2	4	10
Italia centrale	31	..	20	2	7	2	16	..	4	23	154	2	16	16	120
Aquila	7	1	6
Napoli	23	..	15	1	7	..	11	1	..	22	58	..	16	13	29
Potenza (Sezione)	1	..	1
Trani	26	..	14	3	9	..	18	23	38	..	12	4	22
Catanzaro	17	..	11	..	6	17	9	..	5	..	4
Napoletano	66	..	40	4	22	..	29	1	..	62	113	..	34	18	61
Messina	4	..	2	..	2	..	4	4	5	2	3
Catania	19	..	13	..	6	..	19	19	5	1	4
Palermo	17	..	15	..	2	..	12	17	30	..	7	3	20
Sicilia	40	..	30	..	10	..	35	40	40	..	7	6	27
Cagliari (Sardegna)	12	..	8	2	2	..	6	3	..	10	10	1	1	..	8
REGNO	167	..	111	11	43	2	98	4	6	148	745	13	109	92	531

ANNO 1901

Tavola I.

Tavola I.

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI																			
	a carico						chiusi nel corso dell'anno 1901	non ancora chiusi alla fine dell'anno 1901 (compresi i sospesi per concessione di moratoria) i quali erano pendenti da												
	in corso alla fine dell'anno 1901	dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1901	dichiarati nel corso dell'anno 1901			Totale		non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	oltre cinque anni								
			ad istanza		d'ufficio															
			del fallito	dei creditori																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Genova	370	3	50	115	29	567	196	131	90	78	36	36								
Casale	100	..	44	37	3	184	91	36	14	30	4	9								
Torino	323	1	69	175	13	581	261	117	40	103	30	30								
Milano	404	3	123	235	14	779	400	158	80	111	22	8								
Brescia	100	..	27	51	7	185	89	39	26	23	7	1								
Venezia	203	..	68	131	14	416	203	100	43	60	7	3								
Italia settentrionale . .	1 500	7	381	744	80	2 712	1 240	581	293	405	106	87								
Parma	33	..	9	24	3	69	32	15	7	9	3	3								
Modena (Sezione)	41	..	9	23	3	76	35	13	9	11	4	4								
Lucca	100	..	22	69	9	200	99	29	23	28	10	11								
Firenze	175	..	41	106	8	330	159	71	30	41	11	18								
Bologna	119	..	31	71	17	238	122	34	34	30	12	6								
Ancona	52	1	9	30	9	101	53	16	10	9	7	6								
Macerata (Sezione)	28	19	1	48	18	9	4	8	3	6								
Perugia (Sezione)	34	..	6	19	1	60	26	6	7	8	3	10								
Roma	83	..	23	105	10	221	105	66	21	19	7	3								
Italia centrale	665	1	150	466	61	1 343	649	259	145	163	60	67								
Aquila	62	..	5	30	3	100	33	16	14	17	3	17								
Napoli	394	..	48	156	17	615	190	94	77	117	55	82								
Potenza (Sezione)	37	8	..	45	6	4	4	16	2	13								
Trani	149	..	21	127	8	305	174	69	26	18	4	14								
Catanzaro	93	..	2	38	1	134	45	14	20	32	13	10								
Napoletano	735	..	76	359	29	1 119	448	197	141	200	77	136								
Messina	65	..	14	13	4	96	44	21	17	5	3	6								
Catania	92	..	4	41	..	137	61	21	10	21	7	17								
Palermo	163	..	11	66	14	254	94	43	20	57	8	32								
Sicilia	320	..	29	120	18	487	199	85	47	83	18	55								
Cagliari (Sardegnna)	64	..	18	25	4	111	41	30	7	17	4	12								
REGNO . . .	3 284	8	654	1 714	192	5 852	2 577	1 152	633	868	265	357								

NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO															
Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano					Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in									
	Società					agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolari, guantai, cuoiai, negozianti di pelliccerie, tessuti, ecc.	fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticceri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbrici, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartolai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.		
	individuali	in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime										
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
124	185	8	1	7	..	55	79	7	5	4	4		
84	82	1	1	7	1	31	32	2	3	1	2		
257	249	6	2	9	3	66	103	13	15	5	7		
372	365	2	2	..	3	9	4	87	141	30	22	21	13		
85	85	6	..	24	36	7	2	2	2		
213	211	1	1	9	..	64	96	9	11	5	2		
1 205	1 177	18	3	..	7	47	8	327	487	68	58	38	30		
36	36	4	..	14	13	1		
35	34	1	3	..	12	14	2	..	2	..		
100	96	4	5	2	27	45	3	5	3	4		
155	154	1	5	..	59	52	3	13	7	7		
119	118	1	5	..	38	43	3	8	7	4		
48	48	2	..	22	14	1	5	1	1		
20	20	1	..	8	5	..	1	4	..		
26	26	16	6	1	2		
138	135	1	2	3	..	42	66	1	6	3	..		
677	667	7	3	28	2	238	258	14	38	28	18		
38	38	1	..	21	10	1	2	1	..		
221	202	16	1	..	2	3	..	83	69	8	8	11	3		
8	8	5		
156	150	..	2	..	4	4	..	86	36	4	1	3	1		
41	41	20	9	..	1	2	3		
464	439	16	3	..	6	8	..	215	124	13	12	17	7		
31	31	9	..	15	4	1	1	1	..		
45	43	2	34	4	1	..	1	..		
91	86	3	..	1	1	11	..	51	11	8	3	2	1		
167	160	5	..	1	1	20	..	100	19	10	4	4	1		
47	47	24	17	2		
2 560	2 490	46	6	1	17	103	10	904	905	107	112	87	56		

CORTI D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO												
	Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in								Fallimenti				
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione		
											dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
Genova	9	1	10	8	2	3	214	180	13	..	1
Casale	1	1	1	1	1	93	79	5
Torino	4	..	1	..	5	9	16	1	282	243	11	1	2
Milano	11	1	18	6	8	1	415	358	9	5	..
Brescia	1	3	1	1	..	96	83	2
Venezia	4	6	4	3	..	252	207	6
Italia settentrionale . .	29	1	1	2	43	29	31	6	1352	1150	46	6	3
Parma	1	2	..	1	..	39	36
Modena (Sezione)	1	1	41	31	4
Lucca	5	..	1	..	108	94	5	1	..
Firenze	2	..	1	..	2	2	2	..	174	143	12
Bologna	1	..	1	..	4	4	1	..	135	108	10	1	..
Ancona	1	1	..	54	48
Macerata (Sezione)	1	20	18	2
Perugia (Sezione)	1	..	28	25	1
Roma	3	..	1	..	4	..	4	5	159	133	5
Italia centrale	8	..	3	1	18	6	11	6	758	636	39	2	..
Aquila	2	44	35	2	1	..
Napoli	19	..	2	..	4	1	4	6	280	210	10	1	..
Potenza (Sezione)	1	2	8	7	1
Trani	14	..	2	2	1	2	197	149	7
Catanzaro	6	43	33	8
Napoleano	42	..	4	..	6	3	5	8	572	434	28	2	..
Messina	35	27	4
Catania	1	4	48	43	2
Palermo	1	..	2	1	117	75	16
Sicilia	2	..	2	1	..	4	200	145	22
Cagliari (Sardegna)	2	..	1	1	47	46	1
REGNO	81	1	12	3	68	40	47	24	2 929	2 411	136	10	3

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

Numero dei creditori							Cause e circostanze che cagionarono il fallimento									
In complesso	Fallimenti con un numero di creditori						Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinate		
	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o non determinato										
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
3 304	69	59	34	17	3	12	74	24	14	43	16	4	37	1		
2 547	14	34	16	14	2	4	31	15	3	18	9	15	29			
5 673	91	96	33	24	5	8	153	47	13	126	28	9	51	1		
8 709	114	153	68	32	3	2	148	24	1	199	7	3	19			
1 649	37	25	14	7	..	2	43	6	2	32	3	2	10			
5 269	47	87	37	21	5	16	60	39	15	76	8	41	38	1		
27 151	372	454	202	115	18	44	509	155	48	494	71	74	184	5		
820	8	15	6	4	..	3	12	14	1	3	4	..	8			
837	8	8	11	3	..	5	12	4	..	1	1	..	6	1		
2 829	32	32	18	12	4	2	20	10	6	39	6	3	9	2		
3 934	31	58	35	14	2	15	53	39	9	33	38	10	32	1		
2 957	38	44	21	11	2	3	40	18	16	43	6	14	16			
1 369	8	19	12	7	..	2	15	..	7	2	..	7	11	1		
356	6	7	1	3	..	3	9	1	..	10		
581	9	10	4	1	1	1	10	8	1	6	1	..		
3 450	10	31	26	18	4	39	22	60	5	2	3	2	6	4		
17 133	160	224	134	73	13	73	193	154	45	139	58	36	89	17		
763	11	9	5	7	..	6	9	14	..	7	2	..	7			
5 256	90	73	31	19	2	6	11	145	1	11	31	2	14	1		
81	6	1	1	2	6	1		
3 176	57	48	19	16	2	14	22	103	6	4	15			
235	27	8	1	5	5	11	..	11	3	..	2	1		
9 511	191	139	57	42	4	31	49	284	9	33	36	2	38	3		
824	8	9	5	5	1	3	4	31		
1 034	4	24	6	5	1	5	4	34	..	1	..	14	2	..		
3 369	18	34	13	5	2	19	23	24	13	31	1	..	4			
5 227	30	67	24	15	4	27	31	89	13	32	1	14	6	1		
1 649	8	25	6	6	1	1	6	14	3	2	16	..	5			
60 671	761	909	423	251	40	176	788	696	118	700	182	126	322	225		

NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO

	Numero complessivo dei fallimenti chiusi (a)																					
	Modo della chiusura					Durata della procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso																
	per revoca della dichiarazione di fallimento	per pagamento integrale dei debiti	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	Fallimenti chiusi																
						per pagamento integrale				per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione				
						non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Genova	196	5	13	65	63	50	7	5	1	..	23	12	26	4	34	22	3	4	10	11	15	14
Casale	90	3	..	27	34	26	9	5	6	7	22	10	2	..	3	10	10	3
Torino	258	10	2	81	95	70	1	..	1	..	30	20	21	10	58	26	10	1	7	22	29	12
Milano	399	13	17	122	136	111	8	4	4	1	43	20	43	16	80	42	12	2	16	31	49	15
Brescia	89	5	2	23	28	31	..	1	1	..	11	5	6	1	19	5	4	..	11	5	10	5
Venezia	203	9	3	62	67	62	2	1	31	19	9	3	46	18	2	1	21	20	13	8
Italia settentrionale . .	1235	45	37	380	423	350	18	11	7	1	147	81	111	41	259	123	33	8	68	99	126	57
Parma	32	1	..	14	5	12	9	..	5	..	3	1	1	..	2	3	6	1
Modena (Sezione)	35	..	1	11	7	16	1	7	2	2	..	3	4	3	2	7	4
Lucca	99	3	7	43	36	10	5	2	20	11	11	1	32	3	1	..	1	4	5	..
Firenze	159	6	1	61	53	38	1	15	16	20	10	34	14	4	1	5	16	13	4
Bologna	120	8	4	55	23	30	2	1	1	..	26	13	13	3	15	4	3	1	4	11	13	2
Ancona	53	..	1	19	11	22	..	1	9	4	5	1	5	5	1	..	5	6	7	4
Macerata (Sezione)	18	5	11	2	3	2	..	6	1	4	..	1	1
Perugia (Sezione)	26	1	..	7	11	7	5	..	1	1	7	4	1	2	2	2
Roma	105	6	..	46	38	15	32	11	2	1	22	12	4	..	6	4	4	1
Italia centrale	647	25	14	261	195	152	9	4	1	..	123	60	61	17	127	48	18	2	28	49	57	18
Aquila	33	..	2	15	9	7	1	1	1	3	5	6	4	4	..	1	2	5
Napoli	190	15	6	82	69	18	..	1	4	1	29	24	25	4	27	20	20	2	1	4	8	5
Potenza (Sezione)	6	..	2	3	..	1	1	1	3	1	..
Trani	174	7	8	85	55	19	5	3	29	15	29	12	28	14	11	2	1	2	13	3
Catanzaro	45	3	1	22	16	3	1	8	5	5	4	7	5	4	1	2
Napoletano	448	25	19	207	149	48	8	6	4	1	67	47	64	29	66	43	35	5	2	6	24	16
Messina	44	1	1	20	16	6	1	..	6	7	4	3	7	6	2	1	..	2	3	1
Catania	51	3	2	10	28	8	1	1	2	2	3	3	11	15	1	1	3	4	1	..
Palermo	94	4	6	36	40	8	2	..	4	..	5	10	15	6	14	14	11	1	1	7
Sicilia	189	8	9	66	84	22	3	1	5	..	13	19	22	12	32	35	14	3	3	6	5	8
Cagliari (Sardegna)	41	2	..	9	23	7	2	..	6	1	4	11	8	..	1	..	5	1
REGNO	2560	105	79	923	874	579	38	22	17	2	352	207	264	100	488	260	108	18	102	180	217	100

(a) Il numero dei fallimenti chiusi fu effettivamente di 2577, però 17 procedure furono riunite ad altre e terminate

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)											Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 a meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										
da 20,000 a meno di 50,000											da 20,000 a meno di 50,000										
da 50,000 a meno di 100,000											da 50,000 a meno di 100,000										
da 100,000 e meno di 500,000											da 100,000 e meno di 500,000										
da 500,000 a meno di un milione											da 500,000 a meno di un milione										
oltre un milione											oltre un milione										
ignoto o non determinato											ignoto o non determinato										
Ammontare complessivo in lire											Ammontare complessivo in lire										
nullo											nullo										
meno di 5,000 lire											meno di 5,000 lire										
da 5,000 a meno di 10,000											da 5,000 a meno di 10,000										
da 10,000 a meno di 20,000											da 10,000 a meno di 20,000										

CORTI D'APPELLO

CORTI D'APPELLO	Segue NOTIZIE INTORNO																						
	Numero dei creditori							Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi															
	In complesso	Fallimenti con un numero di creditori						per concordato								per liquidazione							
		non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %			
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
Genova	5 746	78	78	16	11	4	4	5	16	29	10	..	1	2	4	18	13	13	2	..			
Casale	1 728	29	41	11	4	1	1	6	9	11	5	3	12	7	4	3			
Torino	4 997	107	101	20	10	4	6	7	19	50	17	2	20	19	19	11	1	..			
Milano	6 804	169	138	39	26	3	11	..	26	74	30	5	1	..	26	31	44	7	3	..			
Brescia	1 321	38	30	10	3	..	3	..	7	13	8	4	10	11	6			
Venezia	4 103	70	72	24	16	2	10	..	8	43	15	1	19	10	19	11	2	1			
Italia setten'riionale	24 699	491	460	120	70	14	35	18	85	220	85	11	2	2	85	95	110	51	8	1			
Parma	423	12	15	..	1	1	2	..	1	3	1	4	2	3	2	1	..			
Modena (Sezione)	610	16	12	4	2	..	1	..	1	5	1	2	2	10	1	1	..			
Lucca	1 642	39	35	16	6	5	24	6	..	1	..	3	2	5			
Firenze	3 414	57	69	16	10	..	1	5	8	29	8	1	2	..	15	9	7	2	3	2			
Bologna	2 207	44	38	18	8	2	2	5	2	9	5	1	1	..	9	8	6	6	1	..			
Ancona	1 149	15	24	7	6	..	1	..	2	6	3	7	8	2	4	1	..			
Macerata (Sezione)	308	8	6	..	2	..	2	..	1	7	1	..	2	2			
Perugia (Sezione)	404	9	12	2	1	..	1	..	1	4	6	4	..	1	2			
Roma	1 713	44	34	12	6	..	3	..	2	29	6	..	1	..	4	4	4	2	1	..			
Italia centrale	11 870	244	245	75	42	3	13	10	23	116	37	2	7	..	48	35	40	19	8	2			
Aquila	546	10	16	2	1	1	3	1	2	3	2	1	1	3	1	1	1	..			
Napoli	2 514	86	53	18	7	..	11	2	18	37	10	..	1	1	9	3	4	2			
Potenza (Sezione)	77	3	2	1	1			
Trani	2 765	82	57	17	9	..	2	2	15	25	11	2	11	3	2	3			
Catanzaro	383	25	10	2	5	..	1	10	3	..	1	1	..	1	1	1			
Napoletano	6 285	206	138	40	17	1	21	5	36	75	26	2	2	3	21	10	9	7	1	..			
Messina	900	15	18	7	3	11	3	1	1	3	2	1			
Catania	966	11	21	10	2	1	3	..	3	16	8	..	1	..	3	..	4	1			
Palermo	1 301	44	35	6	4	..	1	14	22	2	2	..	4	1	2	1			
Sicilia	3 167	70	74	23	9	1	4	..	14	33	31	2	3	1	10	3	7	2			
Cagliari (Sardegna)	526	17	16	4	2	2	3	10	6	1	1	2	2	1	1	1			
REGNO . . .	46 547	1 028	933	262	138	19	75	35	161	454	185	18	15	6	164	145	168	80	18	4			

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Perdita subita dai creditori, nei fallimenti chiusi																
per concordato									per liquidazione							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	ignota o indeterminata	Ammontare complessivo in lire	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire
5	9	14	13	11	4	6	1	5 333 926	4	10	19	6	5	4	2	4 367 059
3	6	8	8	5	3	1	..	756 936	..	7	6	8	2	2	1	710 313
12	13	23	25	10	6	5	1	2 278 588	9	14	18	18	5	1	5	2 220 334
15	27	24	33	17	10	10	..	3 862 202	11	29	30	21	10	8	2	1 959 001
4	5	3	10	1	2	2	1	532 723	1	6	9	14	1	334 320
6	11	16	15	9	9	1	..	1 557 260	3	9	18	18	10	2	2	1 245 142
45	71	88	104	53	34	25	3	14 421 635	28	75	100	85	33	17	12	10 836 219
..	1	1	..	2	1	156 490	5	2	5	46 149
..	1	2	1	1	2	201 764	..	3	4	5	3	..	1	427 203
4	1	6	9	11	2	3	..	1 135 314	2	6	2	196 132
4	3	2	20	13	7	4	..	1 736 218	6	7	9	10	4	2	..	497 430
1	2	4	6	4	3	3	..	1 156 914	1	4	5	8	9	2	1	745 886
1	5	1	2	2	..	1 766 762	1	2	6	8	3	2	..	433 605
3	1	1	3	3	103 650	..	1	..	1	23 726
1	2	4	3	1	121 157	1	1	4	1	54 698
3	5	6	6	12	5	1	..	1 132 242	2	2	2	5	4	252 785
17	16	26	53	48	22	13	..	7 515 511	16	22	37	44	25	6	2	2 677 623
1	..	2	1	2	1	1	1	415 333	..	1	2	3	..	1	..	226 964
4	4	8	20	14	11	7	1	3 338 348	..	2	..	3	8	5	..	715 906
..	1	7 376
5	5	8	19	12	2	4	..	1 927 727	1	3	3	4	4	1	3	854 821
3	2	3	6	1	1	159 882	1	..	1	1	167 443
13	11	21	46	29	14	12	3	5 841 290	2	6	7	10	12	7	4	2 012 516
..	..	2	5	6	2	..	1	409 952	1	2	1	1	1	231 666
7	2	4	6	4	3	2	..	1 089 506	1	..	1	4	2	167 945
6	6	8	10	4	3	3	..	1 022 436	1	3	2	2	..	273 289
13	8	14	21	14	8	5	1	2 521 894	1	..	3	9	5	3	1	677 900
3	3	8	5	3	..	1	..	423 292	2	2	1	2	54 428
91	109	157	229	147	78	56	7	30 723 629	49	105	148	150	75	33	19	16 258 680

CORTI D'APPELLO	Segue NOTIZIE INTORNO																
	Spese																
	Numero dei fallimenti nei quali le spese																
	di amministrazione										giudizi						
	per soccorsi al fallito					altre					per retribuzione al curatore						
	ammontarono a																
non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	oltre il 100 %	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	
Genova	11	1	..	31	29	20	5	3	..	26	45	11	1	1	1
Casale	3	2	18	15	8	2	3	..	17	23	13	1	3	..
Torino	11	87	40	22	5	5	..	51	66	36	2	2	..
Milano	26	3	..	3	..	72	70	61	24	13	..	53	112	73	20	6	3
Brescia	1	1	..	19	25	8	1	2	..	20	26	8
Venezia	11	4	1	56	32	19	3	5	..	33	54	19	4	2	..
Italia settentrionale . .	63	9	1	5	..	283	211	138	40	31	..	200	326	160	28	14	4
Parma	6	5	6	4	6	9	8	1
Modena (Sezione)	5	8	10	..	1	10	10	5
Lucca	11	11	7	10	6	1	..	12	13	15	2
Firenze	7	2	1	26	34	21	10	4	1	15	34	13	1	1	..
Bologna	6	1	16	19	31	3	9	..	17	23	8	4
Ancona	8	3	1	16	14	9	3	1	..	8	19	5	1
Macerata (Sezione)	1	4	3	1	3	4	..	1
Perugia (Sezione)	3	5	4	4	..	2	..	3	7	2
Roma	9	1	1	44	15	2	2	4	..	12	25	14
Italia centrale	50	7	3	136	111	84	29	21	1	86	144	70	9	1	1
Aquila	3	6	7	6	2	1	..	10	8	3	1	1	..
Napoli	2	22	10	12	7	12	6	14	17	12	2
Potenza (Sezione)	3	1	3	1
Trani	6	1	10	17	18	10	10	..	12	26	17	3	4	2
Catanzaro	2	5	1	1	9	4	2	..	1	3
Napoletano	11	1	43	40	37	20	23	6	48	56	34	4	6	7
Messina	8	7	5	7	4	11	6
Catania	2	3	3	1	5	7	1
Palermo	1	1	29	4	6	1	..	12	15	7	4	1	..	1
Sicilia	1	1	39	14	14	9	..	12	24	25	11	1	..	1
Cagliari (Sardegna)	5	..	3	1	..	6	10	7	3	1	..	8	6	2
REGNO	129	17	7	6	..	498	372	280	101	76	19	366	557	277	42	22	13

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

cagionate dalle procedure di fallimento

ziali		Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu in																		
altre		cifre assolute											rapporti proporzionali							
non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	non superiore a 100 lire	da più di 100 a 500 lire	da più di 500 a 1,000 lire	da più di 1,000 a 2,000 lire	da più di 2,000 a 5,000 lire	da più di 5,000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 50,000 lire	oltre 50,000 lire	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	
47	50	30	11	4	1	..	18	35	14	10	3	5	2	3	15	24	20	24	1	
20	13	18	4	3	15	..	25	18	8	1	3	4	8	15	9	14	5	
63	55	35	8	7	48	..	41	50	40	12	6	..	1	9	36	44	25	34	2	
89	79	40	15	2	35	1	49	65	45	39	11	4	1	6	35	64	40	67	3	
22	18	15	3	1	11	..	12	16	15	9	1	4	8	20	13	6	2	
48	31	22	13	6	9	1	25	49	17	13	3	1	..	7	22	30	13	37	..	
289	246	160	54	23	119	2	170	233	139	84	27	10	4	33	124	197	120	182	13	
7	10	4	2	8	8	5	1	3	4	6	9	..	
10	7	5	5	..	6	..	4	9	7	4	..	1	..	2	6	6	5	6	..	
37	17	10	1	..	15	..	10	26	8	5	1	1	..	8	12	10	3	17	1	
31	24	26	6	10	18	..	9	27	10	14	5	1	..	6	6	14	18	22	..	
30	16	19	4	6	22	..	15	13	12	6	4	3	..	4	5	10	8	24	2	
16	12	10	4	..	5	..	9	7	9	4	2	2	..	3	4	6	12	8	..	
7	1	1	..	4	1	3	2	1	2	1	1	3	..	
11	4	3	1	..	2	..	2	3	7	3	4	4	1	..	
31	19	5	5	4	33	..	10	17	14	5	5	2	13	18	14	4	..	
180	110	83	28	24	101	..	68	113	74	40	17	8	..	25	54	73	71	94	3	
9	4	4	2	1	3	..	7	4	8	1	2	4	3	1	5	6	3	
76	17	11	5	3	71	..	14	6	11	8	4	2	..	3	8	10	13	7	4	
3	2	..	4	2	2	
45	20	22	6	9	35	..	21	17	14	3	2	1	1	3	3	6	6	31	10	
2	1	2	5	..	3	3	3	..	1	3	5	..	2	..	
135	42	39	13	13	116	..	49	30	36	12	9	3	1	12	19	22	24	46	17	
17	3	8	2	7	2	..	3	8	2	..	2	1	1	3	3	7	..	
10	2	2	3	..	2	..	2	4	1	2	2	3	2	2	..	
34	11	1	2	..	19	..	12	3	3	5	3	1	..	8	5	2	6	5	1	
61	16	11	7	7	23	..	17	15	6	7	5	1	..	9	8	8	11	14	1	
23	4	2	2	2	2	..	2	7	10	7	2	1	4	8	10	5	..	
688	418	295	104	69	358	2	306	398	265	150	60	22	5	80	209	308	236	341	34	

CORTI D'APPELLO

CONCORDATI

Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione del concordato						
subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno	non determinato	Non furono prestate garanzie o non furono dichiarate	Furono prestate garanzie	Specie delle garanzie prestate				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori	
52	..	2	3	2	4	47	16	16	..	
11	5	4	9	3	1	..	1	16	18	7	..	11	..	
43	13	16	17	3	3	68	27	2	..	23	2	
84	19	21	7	4	121	14	14	..	
4	5	13	3	3	12	16	4	..	12	..	
19	2	13	19	8	1	..	5	45	22	4	..	15	3	
213	44	69	58	16	2	..	20	309	113	17	..	91	5	
3	2	1	4	4	..	
2	..	1	..	3	1	4	3	3	..	
8	..	17	5	5	..	1	..	23	13	13	..	
19	1	3	13	7	5	1	4	45	8	8	..	
2	1	11	4	4	1	10	5	1	..	4	..	
5	..	2	1	..	3	10	1	1	..	
5	3	1	2	10	1	1	..	
6	..	1	1	2	1	11	
..	..	5	3	7	15	7	1	35	3	2	1	
50	2	40	30	30	26	10	7	157	38	1	..	36	1	
2	1	3	3	6	3	3	..	
2	1	10	14	2	9	29	2	58	11	11	..	
..	
5	..	2	..	9	19	20	..	50	5	..	1	4	..	
3	1	2	1	..	3	..	6	9	7	7	..	
12	3	14	15	14	31	49	11	123	26	..	1	25	..	
2	..	2	2	4	2	3	1	16	
3	1	1	3	20	..	26	2	2	..	
5	..	1	2	..	1	31	..	37	3	..	3	
10	..	3	5	5	6	54	1	79	5	..	3	2	..	
18	..	1	..	1	1	2	..	21	2	2	..	
303	49	127	108	66	66	115	39	689	184	18	4	156	6	

(a) I fallimenti segnati in questa colonna sono anche compresi nella colonna 15, nella quale sono segnate tutte ratori si riferiscono soltanto a quelli definitivi.

DELEGAZIONI

CURATORI (b)

Fallimenti nei quali la delegazione			Professione											Inserzione nell'albo			Retribuzione			Revoche				
			Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o non determinata	iscritti nell'albo	non iscritti nell'albo		Era stata fissata	Non fu chiesta dal curatore la liquidazione giudiziale	ad istanza	Motivi delle revoche								
fu nominata	non fu nominata	riuscì infruttuosa (a)									in una somma per tutta la durata del fallimento	in una percentuale sui valori incassati				dei creditori	d'ufficio	malversazioni	negligenza	per ragioni di salute	altri motivi			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
82	116	4	24	1	149	21	3	97	1	..	83	..	113	..	1	..	1			
40	42	..	28	2	22	30	46	..	9	58	1	31			
115	127	3	148	1	64	29	45	..	13	155	..	103	..	1	..	1	1	..			
147	251	..	81	..	309	8	367	..	31	261	..	138			
30	56	1	36	..	41	7	..	2	..	76	53	..	36			
58	136	..	161	..	30	1	2	169	1	..	115	1	87	..	1	..	1			
472	728	8	478	4	615	96	2	2	3	800	2	53	725	2	508	..	3	..	3	1	..			
2	30	2	23	..	9	18	23	..	9			
8	27	..	19	..	13	3	32	3	..	24	..	11			
30	67	11	6	..	33	16	3	2	32	61	4	..	47	..	52			
76	74	33	34	..	111	2	2	1	..	131	68	..	91			
42	79	8	12	2	91	5	3	6	2	116	52	..	68	..	1	1			
9	41	..	40	1	8	1	36	32	..	21	..	1			
5	13	1	5	..	11	2	13	1	..	9	..	9			
1	21	..	16	..	4	2	9	3	..	12	..	14			
50	52	2	68	5	25	4	96	51	..	54			
223	404	57	223	8	310	35	8	9	34	512	11	..	318	..	329	..	2	1			
11	19	..	18	..	7	1	3	..	1	25	3	..	23	1	9			
90	99	3	149	3	31	3	1	..	2	169	16	4	43	..	147			
3	1	..	2	..	2	4	4	..	2			
47	127	..	127	6	28	5	1	..	7	123	16	..	64	..	110	2	..			
12	13	1	11	..	8	2	4	18	2	..	18	..	27	1	..			
163	259	4	307	9	76	9	5	2	14	339	37	4	152	1	295	3	..			
28	16	2	18	20	3	2	..	1	..	27	12	..	18	..	26			
33	22	21	22	7	17	2	3	3	1	13	14	..	11	..	40			
47	38	15	49	4	18	2	..	3	9	65	6	..	34	..	60			
108	76	38	89	31	38	6	3	7	10	105	32	..	63	..	126			
21	20	1	12	..	29	32	13	3	25	..	1	..	1			
987	1 487	108	1 109	52	1 068	146	18	20	61	1 788	82	57	1 271	6	1 283	..	6	1	4	4	..			

le delegazioni nominate, sia che avessero funzionato, sia che fossero riuscite infruttuose. — (b) Le notizie sui cu-

Notizie sulle moratorie e sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

Tabola IV.

Anno 1901.

CORTI D'APPELLO	MORATORIE										CANCELLAZIONI dall'albo dei falliti						
	Do- mande di mora- toria		Esito delle domande				Voto dei creditori sulla domanda di moratoria			Durata delle mora- torie con- cesse		Motivi per i quali furono ordinate					
			di prima mora- toria		di seconda mora- toria		espesso					Numero complessivo revoca della dichiarazione di falli- mento pagamento integrale dei debiti completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato morte					
			anteriori alla dichiara- zione di fallimento		posteriori alla dichiara- zione di fallimento		favorevole alla concessione		contrario alla concessione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Genova	1	1	1	1	1	..	1	..	1	64	6	12	46	..	
Casale	1	..	1	1	..	1	19	4	2	13	..	
Torino	1	..	1	1	1	100	7	6	87	..	
Milano	6	..	5	1	4	1	1	2	3	136	12	17	102	5	
Brescia	1	..	1	1	1	35	4	3	27	1	
Venezia	6	..	3	..	3	..	6	6	53	9	6	38	..	
Italia settentrionale	16	1	12	2	3	..	13	1	3	2	13	407	42	46	313	6	
Parma	4	1	..	3	..	
Modena (Sezione)	1	1	1	7	..	1	6	..	
Lucca	3	..	3	1	..	2	..	3	34	3	7	24	..	
Firenze	3	1	3	1	3	..	1	..	3	22	6	2	14	..	
Bologna	9	..	8	1	6	..	3	1	7	23	7	4	11	1	
Ancona	1	4	1	3	1	..	2	1	2	..	2	3	1	..	2	..	
Macerata (Sezione)	3	3	..	
Perugia (Sezione)	4	..	1	..	3	..	3	..	1	1	3	8	1	..	7	..	
Roma	6	..	3	3	5	..	1	..	3	26	4	1	21	..	
Italia centrale	27	5	19	9	4	..	20	1	11	2	21	130	23	15	91	1	
Aquila	3	..	2	1	2	..	1	..	2	3	1	1	1	..	
Napoli	13	..	9	1	3	..	9	2	2	1	11	31	9	4	18	..	
Potenza (Sezione)	1	1	1	3	..	2	1	..	
Trani	15	1	10	..	5	1	14	..	2	1	14	21	6	5	8	2	
Catanzaro	18	..	12	..	6	..	17	..	1	..	18	17	2	1	14	..	
Napoletano	50	1	33	3	14	1	42	2	7	2	45	75	18	13	42	2	
Messina	5	..	3	1	1	..	2	..	3	..	4	7	1	1	5	..	
Catania	20	..	11	..	9	..	20	20	4	1	1	2	..	
Palermo	18	..	13	..	5	..	13	..	5	..	18	27	3	6	18	..	
Sicilia	43	..	27	1	15	..	35	..	8	..	42	38	5	8	25	..	
Cagliari (Sardegna)	6	..	5	1	6	1	4	7	1	..	6	..	
REGNO	142	7	96	16	36	1	116	4	29	7	125	657	89	82	477	9	
(a)																	

(a) Si sono compresi nella colonna in cui sono segnate le deliberazioni dei creditori contrarie alla concessione della moratoria due casi nei quali il voto era stato discorde.

ANNO 1902

Tabola I.

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI											
	a carico						chiusi nel corso dell'anno 1902	non ancora chiusi alla fine dell'anno 1902 (compresi i sospesi per concessione di moratoria) i quali erano pendenti da				
	in corso alla fine dell'anno 1901	dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1902	dichiarati nel corso dell'anno 1902		Totale	non oltre sei mesi		da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	oltre cinque anni	
			ad istanza									
			del fallito	dei creditori								d'ufficio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Genova	368	3	56	149	13	589	328	89	72	54	20	26
Casale	93	2	20	70	6	191	101	39	19	19	5	8
Torino	319	3	43	174	19	558	246	106	58	83	33	32
Milano	368	2	112	263	22	767	301	218	92	125	20	11
Brescia	85	1	21	68	10	185	107	32	22	19	3	2
Venezia	209	..	77	137	9	432	248	88	38	40	14	4
Italia settentrionale . .	1 442	11	329	861	79	2 722	1 331	572	301	340	95	83
Parma	35	..	17	14	1	67	36	13	7	5	3	3
Modena (Sezione)	41	..	2	19	1	63	24	15	3	11	5	5
Lucca	101	2	31	82	18	234	105	59	21	30	13	6
Firenze	171	..	45	108	11	335	137	73	43	57	9	16
Bologna	115	..	29	74	7	225	117	39	21	31	10	7
Ancona	48	..	4	23	2	77	39	9	6	11	3	9
Macerata (Sezione)	30	..	4	19	1	54	23	10	10	5	2	4
Perugia (Sezione)	34	..	6	22	3	65	25	12	12	4	5	7
Roma	115	..	64	127	5	311	158	73	44	25	7	4
Italia centrale	690	2	202	488	49	1 431	664	303	167	179	57	61
Aquila	67	..	12	41	8	128	45	25	14	23	6	15
Napoli	422	4	53	186	21	686	225	117	83	133	46	82
Potenza (Sezione)	39	7	..	46	4	1	3	15	11	12
Trani	128	2	24	110	4	268	135	58	31	26	7	11
Catanzaro	92	..	2	25	4	123	29	11	14	31	15	23
Napoletano	748	6	91	369	37	1 251	438	212	145	228	85	143
Messina	52	..	3	25	1	81	16	17	6	25	8	9
Catania	76	..	3	24	4	107	37	17	8	19	12	14
Palermo	167	..	6	85	9	267	130	27	16	40	15	39
Sicilia	295	..	12	134	14	455	183	61	30	84	35	62
Cagliari (Sardegna)	70	..	15	29	2	116	62	24	5	6	7	12
REGNO	3 245	19	649	1 881	181	5 975	2 678	1 172	648	837	279	361

NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO														
Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano						Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in							
	Individuali	società				agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	formai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbrici, fonditori e negozianti di feramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmaci, ecc.	
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
218	217	1	1	..	88	79	12	10	11	7	
96	91	4	1	3	1	30	42	9	4	4	4	
236	226	7	3	11	..	74	110	19	28	8	6	
397	380	7	5	..	5	15	2	127	176	23	46	19	3	
99	97	1	1	4	..	37	46	5	10	3	..	
223	220	1	2	5	..	91	85	17	17	6	4	
1 269	1 231	20	6	..	12	39	3	447	538	85	115	51	24	
32	31	1	1	..	17	12	..	1	2	..	
22	22	6	..	10	6	2	
131	128	1	2	3	..	31	57	11	14	6	5	
164	158	1	3	..	2	5	..	89	55	7	4	6	1	
110	103	2	7	..	40	39	3	8	3	3	
29	29	1	..	13	9	..	1	1	1	
24	24	1	1	9	10	3	..	2	..	
31	31	14	8	3	1	..	3	
196	190	2	2	..	2	5	..	80	84	17	8	5	..	
739	721	4	5	..	9	29	1	303	280	46	37	25	13	
61	60	1	1	..	38	19	7	1	1	1	
260	239	17	2	..	2	9	..	102	83	19	17	10	5	
7	7	5	
138	137	1	10	..	74	20	13	2	4	4	
31	31	3	1	14	6	1	1	1	..	
497	474	19	2	..	2	23	1	233	128	40	21	16	10	
29	29	5	..	13	6	1	1	
31	31	4	..	20	1	7	
100	95	4	1	6	..	50	22	6	4	9	5	
160	153	4	1	15	..	83	29	13	4	10	6	
46	46	1	..	22	14	6	..	2	1	
2 711	2 627	47	13	..	24	107	5	1 088	989	190	177	104	54	

Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO

CORTI D'APPELLO

	Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in										Fallimenti		
	orefci, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalente	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione		
											dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
Genova	11	1	6	6	3	4	239	201	15	..	2
Casale	2	1	1	3	1	105	93	3
Torino	4	..	1	1	1	1	6	4	274	224	11	..	1
Milano	8	..	1	..	21	1	3	..	445	376	21
Brescia	1	..	2	1	109	96	3
Venezia	2	..	2	..	6	3	..	1	239	215	7	..	1
Italia settentrionale . .	27	1	4	1	36	12	17	11	1 411	1 205	60	..	4
Parma	1	..	34	31	1
Modena	1	..	1	..	26	17	4	..	1
Lucca	1	..	7	2	2	..	139	121	10
Firenze	6	1	6	1	..	181	153	10	1	..
Bologna	4	1	2	4	..	114	105	5
Ancona	3	29	28	1
Macerata	26	23	1
Perugia	2	31	31
Roma	14	1	2	2	..	218	191	3	1	1
Italia centrale	29	..	1	..	11	12	11	..	798	700	35	2	2
Aquila	4	72	56	5
Napoli	17	..	4	..	8	1	1	3	279	245	14	..	1
Potenza	1	1	7	7
Trani	15	..	1	..	2	1	146	127	10	1	..
Catanzaro	3	2	32	29	2
Napoletano	40	..	5	..	10	2	1	6	536	464	31	1	1
Messina	1	1	1	29	28	1
Catania	32	28	3
Palermo	5	..	1	..	1	109	91	9
Sicilia	5	..	1	..	1	1	1	1	170	147	13
Cagliari (Sardegna)	1	1	48	45	1
REGNO	102	1	11	1	58	28	30	18	2 963	2 561	139	3	8

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

In complesso	Numero dei creditori						Cause e circostanze che cagionarono il fallimento							
	Fallimenti con un numero di creditori						Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinate
	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o non determinato								
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4 146	76	89	27	13	1	12	92	41	11	46	22	8	31	12
2 562	22	41	20	7	2	4	33	22	10	18	9	12	32	19
5 875	88	83	34	12	7	12	153	49	14	120	30	11	53	5
9 324	144	139	60	36	9	9	151	77	34	147	41	42	68	16
1 895	33	40	21	3	..	2	39	17	9	49	7	5	14	4
6 600	51	73	54	35	3	7	82	39	23	93	19	53	51	15
30 402	414	465	216	106	22	46	550	245	98	473	128	131	249	71
1 367	2	11	9	6	2	2	14	12	1	6	3	4	7	2
404	5	13	4	9	1	..	3	1	..	1	9
5 330	34	50	23	13	3	8	17	14	14	72	6	5	10	25
4 273	37	66	34	20	1	6	54	44	23	18	32	3	35	10
2 896	35	45	15	8	7	..	45	23	6	48	13	9	17	5
453	12	9	3	2	..	3	3	3	4	1	2	7	12	8
534	6	10	2	4	..	2	9	4	..	10	1	1	3	2
568	12	10	6	1	..	2	15	6	..	5	2	1	3	2
4 867	41	56	35	30	2	32	42	58	14	44	10	29	31	20
20 722	184	270	131	84	15	55	208	165	62	207	70	59	119	83
1 657	9	19	10	8	2	13	10	18	4	5	6	9	10	20
4 920	106	85	40	14	3	12	63	37	25	57	23	23	36	33
47	5	2	3	2	1	1
2 470	42	51	14	12	..	19	12	74	8	11	24	1	19	18
529	14	10	2	3	..	2	9	3	1	..	8	1	5	10
9 623	176	167	66	37	5	46	97	134	38	73	62	34	70	82
526	7	10	3	..	1	8	4	14	..	11	..	7
796	5	8	5	3	2	8	3	20	3	1	1	..	3	6
1 773	34	34	10	3	1	18	31	36	4	34	4	4	4	15
3 095	46	52	18	6	4	34	38	70	7	46	5	11	7	21
1 004	12	23	5	4	..	2	2	30	9	7	9	4	1	2
64 846	832	977	436	237	46	183	895	644	214	806	274	239	446	259

CORTI D'APPELLO

NOTIZIE INTORNO																										
CORTI D'APPELLO		Numero complessivo dei fallimenti chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento	Modo della chiusura					Durata della procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso																		
			per pagamento integrale dei debiti	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	Fallimenti chiusi																			
							per pagamento integrale				per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione							
							non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Genova	328	8	15	119	110	76	10	1	2	2	39	15	48	17	55	24	28	3	10	11	30	25				
Casale	101	6	2	21	53	19	1	1	5	6	8	2	24	19	9	1	3	4	7	5				
Torino	246	2	9	79	98	58	7	2	36	18	19	6	61	19	14	4	10	17	24	7				
Milano	301	5	22	86	124	64	10	8	4	..	41	24	19	2	72	38	12	2	6	23	28	7				
Brescia	107	4	2	31	40	30	2	18	6	5	2	26	7	6	1	6	6	15	3				
Venezia	248	5	7	72	104	60	4	..	3	..	32	18	19	3	64	33	6	1	9	22	16	3				
Italia settentrionale . . .	1 331	30	57	408	529	307	34	12	9	2	171	87	118	32	302	140	75	12	54	83	120	50				
Parma	36	..	1	7	21	7	..	1	2	..	5	..	15	4	2	..	1	1	5	..				
Modena (Sezione)	24	2	..	3	14	5	1	2	5	6	2	1	1	1	1	2				
Lucca	105	6	7	41	42	9	7	17	5	13	6	28	11	3	..	1	3	2	3				
Firenze	137	3	1	53	50	30	1	27	11	7	8	25	21	4	..	6	10	9	5				
Bologna	117	7	3	51	31	25	2	..	1	..	26	4	15	6	12	11	8	..	7	5	10	3				
Ancona	39	2	..	17	11	9	9	4	3	1	8	3	..	2	2	5				
Macerata (Sezione)	23	..	1	12	9	1	1	1	1	6	4	5	2	1	1	1				
Perugia (Sezione)	25	..	1	7	10	7	1	2	3	..	2	3	2	5	1	3	3				
Roma	158	4	1	64	59	30	1	41	11	7	5	35	16	7	1	15	7	7	1				
Italia centrale	664	24	15	255	247	123	13	1	1	..	126	41	56	32	136	76	32	3	33	30	42	18				
Aquila	45	3	3	12	19	8	2	1	6	4	2	..	6	9	4	..	1	2	2	3				
Napoli	225	21	2	103	75	24	1	..	1	..	25	19	36	23	23	24	21	7	..	5	8	11				
Potenza (Sezione)	4	2	2	1	1	..	1	1				
Trani	135	5	10	62	48	10	6	1	3	..	31	15	13	3	25	17	5	1	3	2	4	1				
Catanzaro	29	1	3	13	8	4	1	..	2	..	2	4	4	3	6	1	1	..	1	..	2	1				
Napoletano	438	30	18	192	152	46	10	2	6	..	64	42	56	30	60	52	32	8	5	9	16	16				
Messina	16	..	2	5	9	2	1	2	1	1	6	2	1				
Catania	37	1	2	5	20	9	1	1	2	1	2	..	10	5	5	..	1	2	5	1				
Palermo	130	4	2	55	51	18	1	..	1	..	28	9	14	4	27	14	6	4	3	6	4	5				
Sicilia	183	5	6	65	80	27	2	1	3	..	31	12	17	5	43	21	12	4	4	8	9	6				
Cagliari (Sardegna)	62	..	1	14	33	14	1	5	2	4	3	18	10	5	..	4	5	5	..				
REGNO	2 678	89	97	934	1041	517	60	16	19	2	397	184	261	102	559	299	156	27	100	135	192	90				

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											
da 5,000 a meno di 10,000										da 5,000 a meno di 10,000											
da 10,000 a meno di 20,000										da 10,000 a meno di 20,000											
da 20,000 a meno di 50,000										da 20,000 a meno di 50,000											
da 50,000 a meno di 100,000										da 50,000 a meno di 100,000											
da 100,000 a meno di 500,000										da 100,000 a meno di 500,000											
da 500,000 a meno di un milione										da 500,000 a meno di un milione											
oltre un milione										oltre un milione											
ignoto o non determinato										ignoto o non determinato											
Ammontare complessivo in lire										Ammontare complessivo in lire											
nullo										nullo											
meno di 5,000 lire										meno di 5,000 lire											

CORTI D'APPELLO

CORTI D'APPELLO		Segue NOTIZIE INTERNO																			
		Numero dei creditori								Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi											
		Fallimenti con un numero di creditori								per concordato						per liquidazione					
		In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
Genova	5 484	136	144	22	15	..	3	5	28	61	16	13	19	27	12	4	1	..	
Casale	1 898	37	38	17	2	1	..	7	17	23	5	..	1	5	5	7	2	
Torino	4 598	117	72	27	16	3	9	5	23	45	23	..	1	10	8	35	5	
Milano	5 941	116	92	41	22	4	21	..	22	66	32	4	..	10	19	23	10	1	1	..	
Brescia	1 803	49	34	15	4	..	1	1	7	23	8	1	..	3	2	19	3	3	
Venezia	4 728	90	99	29	17	2	6	1	24	54	25	12	13	24	8	3	
Italia settentrionale	24 452	545	479	151	76	10	40	19	121	272	109	5	2	53	66	135	40	11	2	..	
Parma	800	7	19	3	4	..	3	..	6	11	3	..	1	1	3	1	1	
Modena (Sezione)	483	8	12	1	..	1	..	1	2	8	3	2	2	1	
Lucca	1 618	55	28	9	3	2	2	3	3	30	4	1	..	1	2	3	2	1	
Firenze	2 242	51	64	12	1	2	4	2	17	21	8	..	2	11	6	9	2	..	2	..	
Bologna	1 778	50	49	3	7	1	5	20	6	8	3	10	4	
Ancona	577	15	18	2	1	..	1	..	3	4	4	3	2	2	2	
Macerata (Sezione)	382	13	5	3	2	1	8	1	
Perugia (Sezione)	297	12	8	3	2	..	3	5	2	1	1	..	4	..	1	..	
Roma	3 139	72	49	19	11	3	..	2	8	39	8	..	2	8	9	11	1	1	
Italia centrale	11 316	283	252	55	29	9	12	8	48	146	38	1	5	33	26	41	17	3	3	..	
Aquila	1 072	12	15	6	5	1	3	..	4	11	4	2	3	1	1	..	1	..	
Napoli	3 214	104	65	16	14	1	4	2	19	36	16	..	2	14	5	4	1	
Potenza (Sezione)	19	4	2	
Trani	1 591	70	33	14	3	..	10	1	11	22	9	1	4	6	..	2	1	1	
Catanzaro	300	13	10	2	3	1	2	4	1	2	1	..	1	
Napoletano	6 196	203	123	38	22	2	20	4	36	75	30	1	6	24	9	7	3	2	1	..	
Messina	359	5	5	5	1	4	4	1	
Catania	813	11	14	3	6	..	2	..	6	6	8	8	1	..	
Palermo	1 902	55	50	9	3	1	8	1	3	13	29	3	..	2	8	5	5	
Sicilia	3 074	71	69	17	10	1	10	1	13	23	38	3	..	2	16	5	5	..	1	..	
Cagliari (Sardegna)	1 792	17	28	11	4	1	1	2	8	15	7	1	..	3	3	6	2	
REGNO	46 830	1 119	951	272	141	23	83	34	226	531	222	11	13	4 129	109	194	62	16	7	..	

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Perdita subita dai creditori, nei fallimenti chiusi																
per concordato									per liquidazione							
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	ignoto o indeterminato	Ammontare complessivo in lire	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
9	14	31	31	10	8	7	..	3 187 389	10	15	24	16	3	4	4	2 183 185
5	8	13	12	12	1	1	1	1 073 778	7	8	2	1	1	520 386
19	17	18	26	7	4	6	1	4 076 991	10	15	7	13	7	1	5	1 806 708
13	19	17	35	23	8	8	1	3 957 950	6	10	14	23	6	4	1	1 178 468
10	8	9	8	3	2	503 654	..	9	13	5	2	1	..	353 757
9	15	17	38	16	6	2	1	3 307 211	6	9	15	23	5	2	..	796 033
65	81	105	150	71	29	24	4	16 106 973	32	58	80	88	25	13	11	6 838 517
1	2	4	9	3	1	1	..	533 391	2	2	2	1	..	168 775
2	2	5	2	2	1	246 997	..	3	1	1	..	98 368
3	6	12	6	6	4	2	3	979 155	2	1	2	3	..	1	..	121 139
3	4	10	20	9	3	1	..	1 143 704	2	4	11	10	1	1	1	545 286
3	5	4	13	3	1	2	..	1 374 674	1	4	8	6	5	1	..	405 412
..	3	3	2	1	1	1	..	415 400	2	1	1	4	1	86 374
1	1	..	4	2	..	1	..	287 276	1	8 149
..	2	3	2	3	163 972	2	..	3	2	54 360
3	3	9	18	12	10	4	..	2 184 480	2	3	8	9	3	5	..	634 453
16	28	50	76	41	21	12	3	7 329 049	11	16	37	36	12	10	1	2 122 316
1	2	4	6	2	3	1	..	630 602	1	1	..	2	2	2	..	231 067
8	7	4	22	10	13	11	..	3 580 210	1	3	5	6	5	2	2	730 840
..	1	1	8 075
6	5	6	17	5	7	2	..	1 301 096	..	1	3	4	1	1	..	167 239
..	..	3	2	3	172 575	1	1	1	1	..	95 577
15	15	18	47	20	23	14	..	5 692 558	3	6	8	12	9	6	2	1 224 723
..	..	2	2	3	2	267 222
..	4	4	3	3	6	666 157	1	1	..	4	1	1	1	521 358
3	11	12	14	7	3	1	..	980 601	..	1	6	8	..	2	1	479 203
3	15	18	19	13	11	1	..	1 913 980	1	2	6	12	1	3	2	1 000 611
1	3	6	11	3	4	5	..	4 445 546	2	2	3	6	1	152 584
100	142	197	303	148	88	56	7	35 488 106	49	84	134	154	48	32	16	11 338 701

Segue NOTIZIE INTORNO

Spese

Numero dei fallimenti nei quali le spese

di amministrazione

giudi

per soccorsi al fallito

altre

per retribuzioni al curatore

ammontarono a

CORTI D'APPELLO

	non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	oltre il 100 %	non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Genova	12	32	40	22	3	2	..	34	63	38	2	..	3
Casale	4	1	1	11	19	13	3	2	..	25	26	14	..	1	2
Torino	13	1	..	79	56	36	8	2	..	71	72	37	5	1	1
Milano	14	32	44	45	12	11	..	29	76	47	9	5	8
Brescia	7	29	24	18	3	3	1	27	27	11	2	..	1
Venezia	7	2	57	40	16	1	4	1	41	44	34	6	2	2
<i>Italia settentrionale</i> . .	57	3	1	1	..	240	223	150	30	24	2	227	308	179	24	9	17
Parma	6	14	2	6	2	1	..	14	6	9	1
Modena (Sezione)	2	6	2	5	5	2	2
Lucca	3	12	10	8	5	4	..	14	21	10	1	1	..
Firenze	8	2	26	23	26	8	8	..	14	31	11	1	1	1
Bologna	7	1	27	20	21	2	10	..	11	31	7	5	4	..
Ancona	3	11	8	4	3	1	..	2	8	4	4
Macerata (Sezione)	3	1	3	3	..	3	..	7	2	5	2
Perugia (Sezione)	2	4	2	1	..	1	..	5	4	1
Roma	17	6	71	18	6	1	5	..	27	43	17	..	1	..
<i>Italia centrale</i>	51	9	172	88	75	21	33	..	99	151	66	16	7	1
Aquila	18	9	5	13	11	4
Napoli	2	17	19	21	15	16	3	15	26	12	2	2	..
Potenza (Sezione)	2	2
Trani	1	12	8	9	2	10	..	18	9	7	1	..	1
Catanzaro	1	..	3	6	6	3	7	..	1	..
<i>Napoletano</i>	3	48	36	40	23	26	3	52	51	30	3	3	1
Messina	2	..	1	6	1
Catania	3	6	2	2	10	..	1
Palermo	2	34	14	16	4	2	1	17	12	15	2
<i>Sicilia</i>	5	42	16	19	4	2	1	33	12	16	3
Cagliari (Sardegna)	1	1	6	11	3	2	..	1	12	14	5	4
REGNO	117	13	1	1	..	508	374	287	80	85	7	423	536	296	50	19	19

ai fallimenti chiusi.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

cagionate dalle procedure di fallimento

ziali

altre

Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu in

cifre assolute

rapporti proporzionali

non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo		da più del 10 al 25 %		da più del 25 al 50 %		da più del 50 al 75 %		da più del 75 al 100 %		oltre il 100 %		non superiore a 100 lire		da più di 100 a 500 lire		da più di 500 a 1,000 lire		da più di 1,000 a 2,000 lire		da più di 2,000 a 5,000 lire		da più di 5,000 a 10,000 lire		da più di 10,000 a 50,000 lire		oltre 50,000 lire		non più del 10 % del- l'ammontare dell'at- tivo		da più del 10 al 25 %		da più del 25 al 50 %		da più del 50 al 75 %		da più del 75 al 100 %		oltre il 100 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1

CORTI D'APPELLO	CONCORDATI														DELEGAZIONI				CURATORI (b)																			
	Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione del concordato						Fallimenti nei quali la delegazione				Professione				Iscrizione nell'albo		Retribuzione		Revoche											
	subito dopo la sentenza od ap- pena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre 1 anno	Ignoto o indeterminato	Non furono prestate o non furono dichiarate	Furono prestate	Specie delle garanzie prestate				fu nominata e riuscì	non fu nominata	non risulta se fu nominata	Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri o esercenti altre profes- sioni	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o indeterminata	iscritti nell'albo	non iscritti nell'albo		Era stata fissata	non fu chiesta dal curatore la liqui- dazione giudiziale	ad istanza		Motivi delle revoche						
											Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione alla massa dei cre- ditori di tutte le attività												pur esistendovi l'albo	non esistendovi l'albo									in una somma per tutta la durata del fallimento	in una percentuale sui va- lori incassati	dai creditori
Genova	87	..	10	3	6	..	1	3	92	18	..	2	16	..	102	3	216	3	26	9	237	2	..	44	6	309	1	..	135	2	191	..	13	..	10	..	1	2
Casale	20	6	9	10	3	1	..	4	35	18	6	..	12	..	35	7	50	2	30	3	30	30	1	36	65	1	35	..	3	..	2	1
Torino	59	14	9	6	4	6	60	38	20	..	18	..	104	11	131	..	144	..	56	46	43	7	..	187	..	59	..	4	2	1	1
Milano	73	9	26	9	3	..	1	3	103	16	16	..	124	5	180	..	54	4	251	266	3	..	189	..	112
Brescia	13	6	16	1	4	22	18	7	..	11	..	26	5	81	..	41	6	65	109	70	..	37
Venezia	25	9	38	25	3	4	82	22	9	..	13	..	69	12	146	20	211	..	29	7	220	3	..	130	..	118
Italia settentrionale . .	277	44	108	54	19	1	2	24	399	130	42	2	86	..	460	43	804	25	506	22	668	78	..	44	14	983	14	..	776	3	552	..	20	2	13	..	1	4
Parma	6	1	5	8	1	8	13	1	..	12	..	5	10	22	..	24	..	13	16	30	..	6	
Modena	4	4	1	1	..	4	6	8	8	..	4	2	18	..	9	2	12	1	22	14	..	10
Lucca	8	1	14	14	2	1	..	2	32	10	10	..	18	11	74	..	13	2	27	17	..	2	42	64	2	..	47	..	58
Firenze	13	2	5	11	8	9	..	2	41	9	1	..	8	..	8	48	81	..	40	1	82	14	118	5	9	59	..	78
Bologna	6	1	16	1	3	1	1	2	24	7	2	..	5	..	28	6	74	..	19	1	83	2	..	3	..	98	4	..	58	..	59
Ancona	2	..	3	..	2	4	9	2	2	..	4	..	32	1	23	3	8	2	..	1	..	20	1	..	18	..	21
Macerata	2	..	4	2	..	1	..	8	1	..	1	4	3	16	..	12	..	4	4	1	2	..	17	4	..	16	..	7
Perugia	3	4	3	7	3	3	4	16	..	11	..	9	8	11	..	14
Roma	1	1	7	9	12	13	15	1	53	6	..	2	4	..	25	61	65	..	102	12	25	11	1	145	88	..	70	..	1	..	1
Italia centrale . . .	45	6	54	53	32	26	16	15	188	59	4	3	52	..	96	145	398	1	253	21	263	51	1	8	43	508	16	9	341	..	323	..	1	..	1
Aquila	2	1	3	..	5	5	1	2	13	6	..	1	5	..	6	3	35	..	24	..	14	4	2	34	9	..	27	..	18	..	1	..	1
Napoli	1	1	10	12	10	13	28	..	57	18	..	1	16	1	106	7	113	1	191	4	24	3	1	1	3	198	21	..	58	..	167
Potenza	1	1	..	1	1	1	2	..	2	2	2
Trani	5	1	..	2	6	20	14	..	46	2	..	1	1	..	15	2	120	..	101	8	25	1	..	2	..	109	20	..	34	..	101	1	..	1
Catanzaro	1	1	3	3	..	3	5	5	..	4	3	13	..	11	..	5	1	1	2	..	8	4	..	17	..	12
Napoletano . . .	9	4	16	14	21	39	47	2	120	32	..	3	28	1	131	15	283	1	329	12	68	9	4	5	3	351	54	..	138	..	300	1	1	1	1
Messina	2	2	5	..	9	9	3	3	..	5	8	1	1	11	3	..	7	..	9
Catania	5	..	1	..	3	4	7	..	20	15	14	9	..	10	6	8	5	4	1	4	5	3	..	11	..	26
Palermo	6	..	1	1	1	4	36	2	46	5	1	..	4	..	15	31	74	..	79	2	15	11	1	7	5	108	3	..	47	..	83
Sicilia . . .	13	..	2	1	4	10	48	2	75	5	1	..	4	..	39	48	86	..	94	16	24	17	5	8	9	124	9	..	65	..	118
Cagliari (Sardegna) . .	11	..	3	4	3	8	3	1	25	8	..	1	7	..	25	10	26	..	43	1	15	1	..	1	..	40	5	..	35	..	27	..	1	1
REGNO . . .	355	54	183	126	79	84	116	44	807	234	47	9	177	1	751	261	1597	27	1 225	72	1 038	156	10	66	69	2 006	98	9	1 355	3	1 320	1	23	3	15	..	1	5

(b) Le notizie sui curatori si riferiscono soltanto a quelli definitivi.

Notizie sulle moratorie e sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

Tavola IV.

CORTI D'APPELLO	MORATORIE											CANCELLAZIONI dall'albo dei falliti				
	Domande di moratorie		Esito delle domande				Voto espresso dai creditori			Durata delle moratorie concesse		Motivi per quali furono ordinate				
			di prima moratoria		di seconda moratoria		Fu tenuta l'adunanza e fu espresso voto		Numero complessivo revoca della dichiarazione di falli- mento			pagamento integrale dei debiti		completo adempimento del con- cordato		morte
	anteriori alla dichiarazio- ne di fallimento	posteriori alla dichiarazio- ne di fallimento	concessa	negata	concessa	negata	favorevole alla con- cessione	contrario alla con- cessione	Non fu tenuta l'adunanza	non oltre 3 mesi (a)	non oltre 6 mesi (b)	Numero complessivo revoca della dichiarazione di falli- mento	pagamento integrale dei debiti	completo adempimento del con- cordato	morte	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Genova	1	1	1	71	8	9	47	7	
Casale	2	..	1	1	1	..	1	..	1	44	5	3	36	..
Torino	3	..	1	2	2	..	1	..	1	75	2	8	64	1
Milano	5	..	4	1	4	..	1	1	3	125	12	15	93	5
Brescia	3	..	2	..	1	..	3	3	41	5	..	36	..
Venezia	4	..	2	1	1	..	4	3	85	4	9	71	1
Italia settentrionale	18	..	10	6	2	..	14	..	4	1	11	441	36	44	347	14
Parma	1	..	1	1	..	1	9	..	1	8	..
Modena (Sezione)	10	1	9	..
Lucca	2	..	2	1	..	1	..	2	38	5	6	27	..
Firenze	7	..	4	2	1	..	5	..	2	1	4	37	3	5	28	1
Bologna	6	..	3	1	2	..	2	..	4	..	5	23	5	3	15	..
Ancona	4	..	4	1	..	3	..	4	5	1	1	3	..
Macerata (Sezione)	1	1	1	2	..	1	1	..
Perugia (Sezione)	10	..	6	..	3	1	8	..	2	..	9	11	1	1	9	..
Roma	3	..	1	1	1	..	3	1	1	17	3	2	12	..
Italia centrale	34	..	21	5	7	1	20	..	14	2	26	152	19	20	112	1
Aquila	5	..	4	1	5	4	12	3	2	7	..
Napoli	22	..	12	7	3	..	18	..	4	1	14	31	13	7	11	..
Potenza (Sezione)	2	2	..
Trani	12	..	7	1	4	..	10	..	2	..	11	18	4	3	11	..
Catanzaro	22	..	11	..	11	..	6	..	16	..	22	13	4	2	7	..
Napoletano	61	..	34	9	18	..	39	..	22	1	51	76	24	14	38	..
Messina	4	..	4	4	..	4	1	1	..
Catania	12	..	7	1	4	..	9	1	2	..	11	7	1	3	3	..
Palermo	9	..	6	..	3	..	9	9	23	3	6	14	..
Sicilia	25	..	17	1	7	..	18	1	6	..	24	31	4	9	18	..
Cagliari (Sardegna)	1	..	1	1	1	18	..	4	13	1
REGNO . . .	139	..	83	21	34	1	92	1	46	(a) 4	(b) 113	718	83	91	528	16

(a) Una di queste moratorie fu concessa per la durata di quindici giorni, una di un mese e una di due mesi. — (b) Tre di queste moratorie furono concesse per la durata di quattro mesi, ed una di cinque mesi.

PARTE PENALE

ANNI 1900, 1901, 1902

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								IMPUTATI						
	Numero complessivo delle istruttorie spedite	Durata dei procedimenti							il modo in cui esercitavano il commercio, o il loro rapporto col fallimento						
		(Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione d'accusa).							Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Istitutori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coadiutori di un curatore	Altre persone non complici in bancarotta
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	da oltre 3 anni							
Genova.	207	2	63	88	36	16	1	1	223	218	..	4	1
Casale.	98	1	33	38	21	5	103	103
Torino.	281	2	86	124	40	7	2	..	440	304	1	120	15
Milano.	341	9	222	86	22	2	399	395	..	3	1
Brescia.	95	5	33	46	10	1	110	106	..	3	1
Venezia.	242	4	111	97	28	1	..	1	274	274
<i>Italia settentrionale</i>	1 244	23	548	479	157	32	3	2	1 549	1 400	1	130	2	..	16
Parma.	33	..	10	19	3	1	42	42
Modena (Sezione).	28	..	5	19	4	32	32
Lucca.	106	3	38	38	22	5	116	116
Firenze.	152	1	92	44	13	2	159	157	..	2
Bologna.	85	5	38	33	9	107	103	4
Ancona.	36	1	5	18	11	1	44	44
Macerata (Sezione).	14	..	4	6	4	17	17
Perugia (Sezione).	24	..	6	12	5	1	29	29
Roma.	194	1	37	67	54	25	7	3	217	209	..	6	2
<i>Italia centrale</i>	672	11	235	256	125	35	7	3	763	749	..	8	2	..	4
Aquila.	26	1	9	10	6	42	35	..	7
Napoli.	226	1	20	83	101	19	2	..	278	261	..	17
Potenza (Sezione).	12	3	8	1	13	13
Trani.	109	3	21	52	31	1	..	1	160	115	..	38	7
Catanzaro.	40	..	6	20	12	1	1	..	42	42
<i>Napoletano</i>	413	5	56	168	158	22	3	1	535	466	..	62	7
Massina.	36	..	1	10	25	38	38
Catania.	40	2	5	22	7	3	..	1	44	43	..	1
Palermo.	107	1	15	36	35	15	3	2	142	139	3
<i>Sicilia</i>	183	3	21	68	67	18	3	3	224	220	..	1	3
Cagliari (Sard-gna).	50	..	2	20	19	6	3	..	50	50
REGNO	2 562	42	862	991	526	113	19	9	3 121	2 885	1	201	4	..	30

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo														
la specie del commercio esercitato														
Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate e altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzalai, cuojai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticceri ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferreamenti, macchine, pesi e misure e calderai	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai	Agenti di cambio e cambiavalute	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	..	57	93	7	9	4	8	8	1	3	6	1	8	14
5	..	32	46	8	8	2	..	2
2	..	81	160	44	15	9	7	1	1	..	3	..	6	111
10	2	116	143	24	35	13	11	5	..	19	14	7
6	..	31	50	5	6	1	7	..	2	2
10	..	83	132	5	15	8	3	5	13
37	2	400	624	93	88	37	29	21	2	22	16	1	30	147
6	1	12	10	6	4	1	..	1	1
2	..	13	7	5	3	2
4	..	22	61	5	9	6	2	1	2	..	3	1
14	1	71	45	6	7	5	5	2	3
2	..	40	43	2	2	8	1	3	1	5
1	..	24	12	1	1	3	2
..	..	7	5	4	..	1
1	..	15	7	..	1	1	4
7	..	77	78	10	7	9	6	7	..	4	2	1	1	8
37	2	281	268	35	34	38	16	16	..	4	4	2	5	21
1	..	16	14	..	2	1	..	1	7
10	..	113	84	5	9	14	5	8	..	14	2	7	4	3
..	..	7	..	4	2
1	..	82	22	9	2	1	..	2	..	39	2
2	..	30	3	2	2	3
14	..	248	123	18	13	18	7	13	..	53	2	7	4	15
4	..	25	2	..	1	3	1	1	1
3	..	30	9	2
..	..	94	18	1	8	1	5	11	3	3
7	..	149	27	1	9	4	6	13	4	4
2	..	15	20	8	2	1	1	1
97	4	1 093	1 062	155	146	98	59	63	2	79	26	10	39	188

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI										
	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti classificati secondo il motivo legale del proscioglimento					
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Numero complessivo	Fatti non costituenti reato o inesistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti l'imputabilità	Estinzione dell'azione penale	
										per l'art. 889 del Cod. di comm.	per altre cause
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova	218	5	..	46	25	2	1	7	11
Casale	95	..	3	4	1	11	4	1	..	5	1
Torino	410	23	7	121	87	9	1	2	22
Milano	390	3	..	5	1	58	34	..	2	14	8
Brescia	104	..	2	2	2	19	4	1	1	8	5
Venezia	264	5	5	27	14	..	3	5	5
Italia settentrionale . .	1 481	3	5	44	16	282	168	13	8	41	52
Parma	39	3	..	11	7	1	1	..	2
Modena (Sezione)	32	6	4	..	2
Lucca	113	3	..	20	1	5	..	6	8
Firenze	154	3	2	21	17	1	3
Bologna	103	2	2	8	5	3
Ancona	42	..	1	1	..	8	7	1	..
Macerata (Sezione)	16	1	3	2	1
Perugia (Sezione)	29	5	3	1	1
Roma	209	..	1	1	6	33	16	12	1	1	3
Italia centrale	737	..	2	13	11	115	62	20	4	8	21
Aquila	41	1	..	9	3	4	2
Napoli	264	..	6	7	1	69	24	20	2	14	9
Potenza (Sezione)	13	2	1	1
Trani	150	7	..	1	2	54	50	..	2	2	..
Catanzaro	42	7	4	2	1
Napoletano	510	7	6	9	3	141	82	27	4	16	12
Messina	37	1	..	5	1	3	1
Catania	42	..	2	6	5	1
Palermo	137	..	3	1	1	25	6	12	..	1	6
Sicilia	216	..	5	2	1	36	12	16	..	1	7
Cagliari (Sardegna)	49	1	..	15	5	1	1	4	4
REGNO	2 993	10	18	69	31	589	329	77	17	70	96

(a) Degli imputati che subiscono carcerazione preventiva nessuno fu prosciolto.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO										
classificati secondo										
l'esito dell'istruttoria						la durata della carcerazione preventiva				
Rinviati al giudizio						(pei rinviati al giudizio) (a)				
Numero complessivo	Classificati secondo il titolo del reato					non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione di curatore	negligenza di curatore	altri reati previsti del Cod. di comm.					
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
177	8	169
92	10	82	1
319	79	238	2	..	2	3	2	..
341	30	311	1
91	10	81	1	1
247	9	238	4	..	1	..
1 267	146	1 119	2	1	7	4	3	1
31	5	22	4
26	..	26
96	6	90
138	2	135	1	1	1
99	9	90	1	..	1
36	5	31
14	2	12	1
24	1	23
184	20	164	1	1	3	1	..
648	50	593	5	4	2	4	1	..
33	1	32
209	72	135	2	1
11	4	7
106	10	96	1	..	1	..
35	7	28
394	94	298	2	1	1	..	1	..
33	9	23	1
38	8	30
117	44	73	1
188	61	126	1	1
35	1	34
2 532	352	2 170	1	..	9	6	10	9	5	1

Tavola II-A

Tavola II-A

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI					
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti														giudicati		il titolo dei quali rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu			
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di invio al giudizio alla data della sentenza							numero complessivo	conforme	difforme			
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a tre anni	oltre 3 anni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Genova	4	1	..	2	1	..	1	1	2	5	4	1			
Casale	8	1	2	2	2	1	3	3	2	10	9	1			
Torino	31	..	1	12	8	9	1	..	4	18	3	5	1	34	32	2			
Milano	23	2	19	2	7	10	6	26	25	1			
Brescia	6	..	1	2	3	1	4	1	7	7	..			
Venezia	8	..	1	4	3	1	5	1	1	9	8	1			
Italia settentrionale . .	80	2	5	24	35	12	2	..	10	38	19	12	1	91	85	6			
Parma	3	3	3	3	3	..			
Modena (Sezione)	3	1	2	1	2	3	3	..			
Lucca	9	1	7	1	6	2	1	10	9	1			
Firenze	9	3	6	2	5	2	10	10	..			
Bologna	12	..	2	3	1	5	..	1	3	2	1	..	5	..	1	13	12	1			
Ancona	2	1	1	2	2	2	..			
Macerata (Sezione)	1	1	1	1	1	..			
Perugia (Sezione)	1	1	1	1	1	..			
Roma	12	6	4	2	..	2	4	3	3	14	13	1			
Italia centrale	52	..	2	11	24	12	2	1	14	20	9	3	5	..	1	57	54	3			
Aquila	4	2	2	1	3	5	4	1			
Napoli	19	1	6	7	3	2	1	7	2	4	4	..	1	22	20	2			
Potenza (Sezione)	2	1	1	2	2	2	..			
Trani	7	1	2	3	1	3	1	1	1	1	..	8	7	1			
Catanzaro	4	1	1	2	1	1	..	2	5	5	..			
Napoletano	36	1	..	3	12	14	4	2	2	13	4	10	5	1	1	42	38	4			
Messina	2	1	1	1	..	1	2	2	..			
Catania	3	1	2	1	2	4	4	..			
Palermo	14	1	8	2	3	..	1	9	1	3	16	15	1			
Sicilia	19	2	11	3	3	..	2	9	3	5	22	21	1			
Cagliari (Sardegna)			
REGNO	187	3	7	40	82	41	11	3	28	80	35	30	11	1	2	212	198	14			

IMPUTATI GIUDICATI																		
Numero complessivo	classificati secondo																	
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento					la specie del commercio esercitato												
	Proprietari di una ditta	Insittori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coadiutori di un curatore	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicce, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticciieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, vetri	Fabbri, fonditori, e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi, cartai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri o scontisti	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
9	8	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1
51	51	1	1	1	1	1	1	1	16	26	1	1	1	1	1	1	1	1
36	31	2	1	1	1	1	1	1	5	17	2	1	1	1	1	1	1	1
6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	1	1	1
116	110	2	1	1	1	1	1	1	27	54	7	2	1	7	1	3	1	1
3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
18	16	1	1	1	1	1	1	1	5	9	2	1	1	1	1	1	1	1
5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
22	21	1	1	1	1	1	1	1	11	9	1	1	1	1	1	1	1	1
75	72	2	1	1	1	1	1	1	21	39	3	1	1	2	1	2	1	1
4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	29	3	1	1	1	1	1	1	21	3	1	1	1	1	1	3	1	1
3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
15	8	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	48	3	1	1	1	1	1	1	33	5	1	1	1	4	3	2	3	7
2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	16	1	1	1	1	1	1	1	10	3	1	1	1	1	1	1	1	1
25	25	1	1	1	1	1	1	1	13	6	1	1	1	1	1	1	1	1
274	255	2	5	1	1	1	1	1	94	104	11	5	2	10	6	5	3	15

CORTI D'APPELLO	la condizione rispetto alla libertà personale										
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Prosciolti					
						Motivo legale del proscioglimento					
						non farsi luogo a procedere			assoluzione		
						In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estinzione dell'azione penale	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Genova	3	1	..	2	1	1
Casale	7	2	..	1	..	1
Torino	32	7	4	6	2	8	3	1	..	1	3
Milano	24	12	..	10	2	1	..	1	6
Brescia	2	..	1	2	1	1	1
Venezia	6	3	1
<i>Italia settentrionale</i> . .	74	7	5	26	4	22	6	3	..	2	10
Parma	3
Modena (Sezione)	2	2	..	1	1
Lucca	2	8	..	1	1
Firenze	3	3	3
Bologna	10	4	4	5	..	2	3
Ancona	2	..	1	1	1	2	2
Macerata (Sezione)	2	1	1
Perugia (Sezione)	2	1	1
Roma	17	..	1	1	3	8	8
<i>Italia centrale</i>	38	..	4	22	11	19	10	2	7
Aquila	3	1
Napoli	29	..	2	1	..	6	1	1	4
Potenza (Sezione)	3	1	1	..
Trani	15
Catanzaro	4	3	2	..	1
<i>Napoletano</i>	54	..	2	2	..	10	3	..	1	2	4
Messina	2	1	1
Catania	4	..	3
Palermo	12	3	1	2	2
<i>Sicilia</i>	18	3	3	..	1	3	3
Cagliari (Sardegna)
REGNO	184	10	14	50	16	54	19	5	1	4	24

Segue IMPUTATI GIUDICATI

classificati secondo																			
l'esito del giudizio																			
la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati																			
Condannati																			
In complesso	alla reclusione										alla multa (pena aggiunta)								
	fino a 1 mese	da oltre 1 a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire						
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
2	1	1	1
8	3	3	2
43	1	..	1	1	3	17	18	2	1
26	5	11	7	3	2	1
5	3	1	1	1
10	1	2	4	1	2	1
94	1	..	4	2	11	39	29	8	2	2	..	1	2
3	1	2
3	2	..	1
9	8	..	1
9	4	4	1	1	1	2
13	7	3	3	1	2	2	2
3	2	1	1
1	1
1	1
14	1	5	6	1	1	1	1
56	5	28	16	6	1	2	3	1	1	4	3
4	1	1	1	..	1
26	..	1	1	..	4	11	9
2	1	..	1
15	6	5	3	1
1	1
48	..	1	1	3	11	18	12	2
1	1
7	1	2	4	1
14	1	8	4	1	1	..
22	2	11	8	1	1	1	..
..
220	1	1	5	5	29	96	65	17	1	5	5	1	2	6	3	1	..

Segue Tavola II-B.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI			
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti														Numero complessivo	giudicati		
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza								il titolo dei quali rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu		
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni			conforme	difforme
Genova	128	1	4	43	53	25	2	..	16	41	38	28	4	1	..	140	136	4	
Casale	92	..	5	26	38	21	2	..	8	27	23	29	5	95	94	1	
Torino	170	..	10	71	56	30	3	..	29	74	30	28	8	1	..	185	179	6	
Milano	210	1	7	58	117	26	1	..	15	49	113	27	6	224	219	5	
Brescia	69	..	2	28	30	9	7	31	18	11	2	73	71	2	
Venezia	165	..	22	55	54	32	2	..	25	67	38	27	8	175	171	4	
Italia settentrionale . .	834	2	50	281	348	143	10	..	100	289	260	150	33	2	..	892	870	22	
Parma	29	..	2	8	12	7	6	7	8	5	3	32	30	2	
Modena (Sezione)	24	6	15	3	1	16	5	2	26	25	1	
Lucca	78	..	6	26	34	12	17	21	20	16	4	84	83	1	
Firenze	124	..	10	50	36	23	2	3	25	44	18	26	8	2	1	136	129	7	
Bologna	60	..	9	24	21	5	1	..	14	20	7	13	5	1	..	63	61	2	
Ancona	27	5	14	5	2	1	1	15	3	4	2	1	1	30	29	1	
Macerata (Sezione)	6	4	2	3	1	2	6	6	..	
Perugia (Sezione)	31	8	8	7	7	1	..	12	5	4	8	1	1	33	32	1	
Roma	102	..	3	21	41	24	10	3	9	38	26	16	10	2	1	113	107	6	
Italia centrale	481	..	30	148	185	88	22	8	73	173	95	87	42	7	4	523	500	23	
Aquila	33	5	7	17	4	..	1	4	4	5	17	2	..	36	35	1	
Napoli	127	9	46	43	16	13	6	24	33	10	39	10	5	137	132	5	
Potenza (Sezione)	8	..	2	1	2	1	2	..	1	2	1	1	1	2	..	8	8	..	
Trani	100	..	1	22	37	24	9	7	18	31	20	12	10	7	2	107	104	3	
Catanzaro	23	1	..	4	12	4	1	1	4	5	5	6	2	1	..	25	24	1	
Napoletano	291	1	3	41	104	89	32	21	30	66	63	34	69	22	7	313	303	10	
Messina	21	2	13	6	2	13	3	3	22	21	1	
Catania	34	1	11	6	6	8	..	2	4	15	6	7	2	36	35	1	
Palermo	75	..	2	9	18	27	10	9	3	37	16	2	11	4	2	81	78	3	
Sicilia	130	1	13	17	37	41	10	11	9	65	25	12	13	4	2	139	134	5	
Cagliari (Sardegna)	20	3	1	7	6	3	7	9	2	1	1	21	21	..	
Giudicati dai Tribunali	1 683	7	95	453	654	360	74	40	186	572	437	282	158	35	13	1 815	1 755	60	
Giudicati dai Pretori	73	..	2	41	26	4	33	30	8	2	73	73	..	
REGNO	1 756	7	97	494	680	364	74	40	219	602	445	284	158	35	13	1 888	1 828	60	

CORTI D'APPELLO	la condizione rispetto alla libertà personale																
	Segue IMPU																
	la condizione rispetto alla libertà personale																
	Prosciolti																
	Motivo legale del proscioglimento																
	non farsi luogo a procedere																
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 899 del Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	da oltre 3 mesi a 6 mesi	da oltre 1 a 2 anni	alla		
Genova.	139	1	..	43	11	..	31	1	97	1	..		
Casale.	100	1	45	1	..	18	20	..	1	56		
Torino.	238	91	2	31	26	17	1	14	147	1	..		
Milano.	264	3	..	82	27	5	40	3	5	2	185		
Brescia.	77	27	6	1	19	1	50		
Venezia.	185	1	3	62	8	..	53	1	127		
Italia settentrionale.	1 003	5	4	350	55	42	187	40	6	20	662	2	..		
Parma.	31	11	2	..	9	20		
Modena (Sezione).	24	1	..	5	2	..	3	20		
Lucca.	82	3	..	24	2	..	18	2	2	..	61		
Firenze.	167	1	..	73	9	..	59	3	..	2	95	..	1		
Bologna.	83	2	2	20	2	1	14	3	67		
Ancona.	31	..	1	3	2	..	1	..	29		
Macerata (Sezione).	7	7	1	..	5	1		
Perugia (Sezione).	32	1	..	13	3	..	5	4	..	1	20		
Roma.	112	..	4	26	13	..	8	1	..	4	90		
Italia centrale.	569	2	5	5	3	182	34	1	123	11	3	10	402	..	1		
Aquila.	43	19	8	..	8	1	..	2	24		
Napoli.	151	..	1	1	..	43	8	..	14	7	1	13	110		
Potenza (Sezione).	8	5	1	..	1	2	..	1	3		
Trani.	136	48	6	3	36	1	..	2	88		
Catanzaro.	25	7	1	..	5	1	18		
Napoletano.	363	..	1	1	..	122	24	3	64	11	1	19	243		
Messina.	25	6	3	..	1	2	19		
Catania.	28	6	2	5	1	..	4	31		
Palermo.	84	5	..	1	..	26	5	..	20	1	64		
Sicilia.	137	11	2	1	..	37	9	..	25	2	..	1	114		
Cagliari (Sardegna).	21	4	1	..	2	1	17		
Giudicati dai Tribunali.	2 012	13	8	12	7	675	114	45	399	59	10	48	1 377	2	1		
Giudicati dai Pretori.	81	20	9	1	2	5	..	3	61		
REGNO.	2 093	13	8	12	7	695	123	46	401	64	10	51	1 438	2	1		

(a) Figurano in questa tavola dei condannati alla reclusione, perchè oltre che pel reato di bancarotta semplice.

TATI GIUDICATI

classificati secondo

l'esito del giudizio

Condannati																
la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati																
reclusione (a)																
alla detenzione																
alla multa (pena accessoria)																
da oltre 3 a 5 anni	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	oltre 2 anni	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
2	..	3	18	3	62	8	..	1	1	1	1
..	3	..	50	2	1	1
..	..	1	18	4	107	8	2	1	6
1	..	1	31	3	130	16	1
..	6	..	41	3
..	14	4	103	6	3	..
3	..	5	93	14	493	43	4	2	7	1	1	..	4
..	4	..	16
..	6	..	13	1
..	3	1	52	5
..	..	1	14	1	72	6	1	1	..	1	..
..	8	1	49	7	1	1	1
..	4	1	21	3
..
..	4	1	13	2
..	28	3	51	6	2
..	..	1	71	8	287	30	4	1	1	..	1	..
..	4	1	17	2
..	8	2	86	13	1	1
..	3
..	12	3	70	3
..	2	1	13	2
..	26	7	189	20	1	1
..	6	1	12
..	11	2	16	1	1
..	7	..	50	4	3
..	24	3	78	5	4
..	2	..	13	2
3	..	6	159	28	1 060	100	13	3	7	1	1	2	1	4
..	57	4
3	..	6	216	32	1 060	100	13	3	7	1	1	2	1	4

furono condannati per altri reati che importavano quella pena.

CORTI D'APPELLO

1	PROCEDIMENTI ESAURITI														REATI		
	Durata dei procedimenti														giudicati		
	dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza							fl titolo dei quali rispetto a quello ritenute nell'ordinanza o nella sentenza di rinvio, fu	conforme	difforme
	Numero complessivo	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Negligenza

Palermo	2	2	2	2	2	..	
-------------------	---	----	----	----	---	----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	----	--

Altri reati previsti dal

Torino	1	1	..	
Brescia	2	2	..	
Firenze	1	1	1	1	1	..	
Aquila	1	1	1	2	2	..	
Napoli	1	1	1	3	3	..	
Catanzaro	1	1	1	1	1	..	
Palermo	1	1	1	1	1	..	
Totale altri reati . . .	5	1	2	1	..	1	2	1	1	..	1	11	11	..	

Rias

Bancarotta fraudolenta	187	3	7	40	82	41	11	3	28	80	35	30	11	1	2	212	198	14
Bancarotta semplice	1 756	7	97	494	680	364	74	40	219	602	445	234	153	35	13	1 888	1 828	60
Malversazione del curatore
Negligenza del curatore . . .	2	2	2	2	2	..
Altri reati	5	1	2	1	..	1	2	1	1	1	11	11
Totale	1 950	10	104	535	766	406	85	44	247	686	481	315	169	36	16	2 113	2 039	74

IMPUTATI GIUDICATI

19	classificati secondo														la specie del commercio		
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento														la specie del commercio	conforme	difforme
	Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coaduttori di un curatore	Altre persone non compliciti in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinci, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticciatori ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maloliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi, e cartolai			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

del curatore.

2	2	2
---	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

Codice di commercio.

2	1	1	1	1
2	2	2
15	15	15
2	2	2
9	2	..	7	2	7
1	1	1
1	1	1
32	9	..	22	1	4	4	22	1	1

sunto.

274	255	2	5	12	8	1	94	104	11	5	2	10	6	..	5	3	3	7	1
2 133	2 017	4	107	5	60	6	767	783	120	116	57	38	41	2	47	24	12	38	22
..
2	2	2	..
32	9	..	22	1	4	4	22	..	1	..	1
2 441	2 281	6	134	2	..	18	68	7	865	891	131	121	59	48	47	2	74	27	16	45	40

Segne IMPU

CORTI D'APPELLO

la condizione rispetto alla libertà personale						Prosciolti										alla reclusione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Motivo legale del proscioglimento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						non farsi luogo a procedere					assoluzione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
42	43	44	45	46	47	perchè il fatto non costituiva reato per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del Cod. di comm.	per estinz. dell'azione penale	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
sempre a piede libero						In totale						In totale						fino a 1 mese						da oltre 1 mese a 3 mesi						da oltre 3 a 6 mesi						da oltre 6 mesi a 1 anno						da oltre 1 a 2 anni						da oltre 2 a 3 anni						da oltre 3 a 5 anni						da oltre 5 a 10 anni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
42	43	44	45	46	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Negligenza

Palermo	2	1	1	1
---------	---	----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Altri reati previsti dal

Torino	2	1	..	1	1	1
Brescia	2	2	..	2
Firenze	15	3	8	7
Aquila	2	1	1	1	1
Napoli	9	4	2	2	5
Catanzaro	1	1	1
Palermo	1	1	1
Totale altri reati	31	1	16	2	3	8	3	16	1	..	1	..	1

Rias

Bancarotta fraudolenta	184	10	14	50	16	54	19	5	1	4	1	4	220	1	1	5	5	29	96	65	17	..
Bancarotta semplice	2093	13	8	12	7	695	123	46	401	64	10	51	1438	2	..	1	..	3
Malversazione del curatore
Negligenza del curatore	2	1	1	1
Altri reati	31	1	16	2	3	8	3	16	1	..	1	..	1
Totale	2310	23	22	62	24	766	146	54	410	68	11	78	1876	2	1	8	5	31	96	68	17	..

TATI GIUDICATI

classificati secondo

l'esito del giudizio

la durata della carcerazione preventiva

Condannati

del prosciolti

del condannati

alla detenzione													alla multa come pena principale		alla multa (pena aggiunta)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
63	da oltre 10 a 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

del curatore.

..	1	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Codice di commercio.

..	..	1
..
..	6	1	7
..	1	1
..	..	1	1
..	..	1	1	1
..	..	3	1	5	6	6	1	7	..	1	1	1

sunto.

1	..	220	5	5	..	2	1	1	2	6	3	1	..
..	..	6	216	32	1060	100	13	3	7	1	..	1432	1	2	1	1	1	4
..
..	1	1
..	..	3	1	5	6	6	1	7	..	1	1	1
1	..	229	216	32	1060	101	18	3	7	1	..	1438	6	2	8	..	7	8	1	2	1	2	3	11	3	1	..

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								Numero complessivo degli imputati	Il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				
	Numero complessivo delle istruttorie spedite	Durata del procedimenti								Proprietari di una ditta	Istitutori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimento	Altre persone non compliciti in bancarotta
		(Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione d'accusa)												
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Genova	109	4	47	39	14	5	115	93	22
Casale	74	1	26	23	20	4	79	78	1	..
Torino	245	9	53	125	50	7	1	..	278	274	..	3	1	..
Milano	378	12	192	120	43	11	473	461	1	9	1	1
Brescia	79	1	30	38	8	2	106	98	10
Venezia	181	6	85	54	34	2	228	224	1	3
Italia settentrionale . . .	1 066	33	433	399	169	31	1	..	1 279	1 226	2	12	3	36
Parma	26	2	15	8	1	28	28
Modena (Sezione)	36	..	7	21	7	1	39	38	1
Lucca	100	2	43	31	21	3	123	123
Firenze	147	2	70	48	25	1	1	..	157	156	1	..
Bologna	135	4	51	59	21	153	153
Ancona	34	..	6	23	5	45	42	1	2
Macerata (Sezione) . . .	20	..	5	14	1	25	25
Perugia (Sezione)	28	..	7	14	5	2	32	31	1
Roma	130	1	44	53	18	12	2	..	137	131	..	4	1	1
Italia centrale	656	11	248	271	104	19	3	..	739	727	2	4	2	4
Aquila	29	2	6	18	2	1	37	37
Napoli	181	1	11	56	84	25	4	..	203	201	..	2
Potenza (Sezione)	9	2	6	1	25	8	..	17
Trani	139	1	24	57	50	6	1	..	150	147	..	1	1	1
Catanzaro	39	..	9	17	9	4	40	40
Napoletano	397	4	50	150	151	36	5	1	455	433	..	20	1	1
Messina	61	3	5	18	26	9	71	70	1	..
Catania	54	5	1	16	24	7	1	..	66	64	2	..
Palermo	99	..	8	35	37	8	9	2	109	109
Sicilia	214	8	14	69	87	24	10	2	246	243	3	..
Cagliari (Sardegna)	35	..	6	19	8	2	38	38
REGNO	2 368	56	751	908	519	112	19	3	2 757	2 667	4	3	9	41

IMPUTATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo		la specie del commercio esercitato																										
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30													
Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate ed altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzai, cuojai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, pasticci ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenti, macchine, pesi e misure e caldaie	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiale	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altra o non determinata													
1	..	20	53	8	5	1	..	1	1	1	1	23													
3	..	21	32	10	5	2	2	1	2	1													
11	1	83	120	21	19	1	1	6	3	5	4	3													
9	5	120	186	47	38	20	15	5	1	9	1	7	10													
3	..	23	48	10	6	4	..	1	1	3	7													
10	..	76	104	4	9	3	3	5	5	1	3	5													
37	6	343	543	100	82	31	21	19	2	21	8	17	49													
..	..	10	11	..	2	1	..	2	1	1													
4	..	17	9	5	1	2	1													
4	..	38	59	3	7	4	2	4	..	2	..													
3	..	61	49	7	15	5	8	2	1	2	1	3													
2	..	36	74	10	13	8	3	2	3	..	2	..													
..	..	23	11	2	3	3	..	1	2													
1	..	10	8	..	1	3	2													
..	..	19	8	..	1	..	2													
1	..	44	61	9	6	3	1	2	4	..	3	3													
15	..	258	290	37	48	30	16	9	..	2	..	14	2	9	9													
..	..	20	12	1	1	1	..	2													
5	..	91	72	3	1	6	3	16	..	2	..	2	..	2	..													
1	..	5	1	1	..	17													
3	..	85	25	4	2	2	6	11	2	10													
..	..	22	11	2	3													
9	..	223	121	8	4	11	11	33	..	19	..	4	..	2	10													
9	..	34	18	3	..	1	1	5													
4	..	35	13	2	2	1	4	2	1													
1	..	70	23	8	1	1	2	1	2													
14	..	139	54	13	3	4	4	5	2	8													
1	..	14	14	6	1	1	1													
76	6	977	1 022	164	138	76	52	66	..	21	2	42	11	28	77													

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI										
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito					
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	de' enuti	Prosciolti classificati secondo il motivo legale del proscioglimento					
						Numero complessivo	Fatti non costituenti reato o inesistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti l'imputabilità	Estinzione dell'azione penale	
										per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altre cause
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova.	111	4	27	19	..	1	2	5
Casale.	75	4	..	9	3	1	..	5	..
Torino.	265	..	1	10	2	46	18	..	1	18	9
Milano.	457	8	8	49	30	1	..	6	12
Brescia.	96	1	..	5	4	21	3	3	1	10	4
Venezia.	214	1	..	9	4	28	12	2	1	6	7
<i>Italia settentrionale</i>	1218	2	1	36	22	180	85	7	4	47	37
Parma.	28	5	4	1
Modena (Sezione).	39	4	3	..	1
Lucca.	121	1	1	25	11	3	..	7	4
Firenze.	151	2	4	16	7	1	8
Bologna.	148	..	1	1	3	15	9	..	1	..	5
Ancona.	34	..	4	6	1	7	6	1
Macerata (Sezione).	23	..	2	2	1	1
Perugia (Sezione).	32	4	3	1
Roma.	135	2	27	13	10	4
<i>Italia centrale</i>	711	..	7	10	11	105	56	16	2	8	23
Aquila.	35	..	1	..	1	7	4	1	..	1	1
Napoli.	197	2	4	23	11	4	..	1	7
Potenza (Sezione).	25	1	1
Trani.	142	..	5	..	3	22	8	4	..	2	8
Catanzaro.	38	1	1	9	2	1	..	4	2
<i>Napoletano</i>	437	..	6	3	9	62	25	10	..	8	19
Messina.	66	..	2	1	2	7	6	1
Catania.	62	..	1	1	2	6	2	3	1
Palermo.	105	..	2	1	1	30	15	12	1	1	1
<i>Sicilia</i>	233	..	5	3	5	43	23	16	1	1	2
Cagliari (Sardegna).	38	8	2	1	5
REGNO	2 637	2	19	52	47	398	191	49	7	65	86

(a) Oltre gli imputati rinviati a giudizio qui sotto indicati subirono la carcerazione preventiva due imputati 5 mesi e 19 giorni nel distretto della Corte d'appello di Aquila.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

dell'istruttoria					la durata della carcerazione preventiva				
Rinviati al giudizio, classificati secondo il titolo del reato					(pei rinviati al giudizio) (a)				
Numero complessivo	per bancarotta fraudolenta	per bancarotta semplice	per malversazione del curatore	per altri reati previsti dal Codice di commercio	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
83	8	80	2	2
70	8	62
232	39	193	2
424	23	395	..	1	3	3	2
85	11	67	..	7	3
200	44	154	..	2	..	3	1
1 099	138	951	..	10	5	8	8
23	..	23
35	2	33
98	8	90	1
141	6	134	..	1	..	4
138	8	129	..	1	..	1	2
33	6	30	..	2	1
23	3	18	..	2
28	..	28
110	6	104	2
634	39	589	..	6	..	7	4
30	6	24
180	45	135	1	2	1	..
24	13	7	..	4
128	13	112	1	2	..	2	1
31	3	23	1
393	80	306	1	6	..	3	4	1	..
64	8	54	..	2	..	2
60	15	43	..	2	..	2
79	5	73	..	1	..	1
203	28	170	..	5	..	5
30	5	25
2 359	290	2 041	1	27	5	23	16	1	..

Prosciolti nel periodo istruttorio e cioè 1 per 3 mesi e 7 giorni nel distretto della Corte d'appello di Brescia e 1 per

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti														Numero complessivo	il titolo dei quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu	
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di invio al giudizio alla data della sentenza								conforme	differme
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Genova	10	..	2	2	2	2	..	2	1	2	2	3	2	12	10	2
Casale	6	..	2	2	2	1	2	2	1	8	7	1
Torino	24	..	1	3	14	4	2	..	3	15	6	30	29	1
Milano	24	..	1	7	13	3	3	12	7	2	29	27	2
Brescia	7	..	1	3	2	1	3	1	2	1	10	9	1
Venezia	18	..	2	4	9	3	2	11	3	1	1	26	25	1
Italia settentrionale . .	89	..	9	21	42	13	2	2	13	43	22	8	3	115	107	8
Parma
Modena (Sezione)	1	1	1	2	1	1
Lucca	5	..	1	3	1	3	1	1	6	5	1
Firenze	8	..	3	..	4	1	2	3	1	2	11	9	2
Bologna	3	..	2	1	1	1	1	1	5	5	..
Ancona	7	..	3	4	1	6	11	10	1
Macerata (Sezione)	1	1	1	2	1	1
Perugia (Sezione)	2	1	..	1	1	1	3	3	..
Roma	8	6	2	1	1	5	1	11	10	1
Italia centrale	35	..	9	16	8	2	8	14	8	5	51	44	7
Aquila	3	..	3	2	1	4	3	1
Napoli	27	..	1	8	10	2	6	..	3	3	9	5	1	1	..	35	34	1
Potenza (Sezione)
Trani	7	..	2	1	3	1	5	2	10	10	..
Catanzaro	3	..	2	..	1	1	1	..	1	5	4	1
Napoletano	40	..	8	9	14	3	6	1	16	4	12	5	1	1	..	54	51	3
Messina	12	..	1	8	2	..	1	..	6	3	2	1	18	17	1
Catania	5	..	1	3	..	1	1	3	..	1	8	7	1
Palermo	14	..	1	2	7	1	3	1	2	7	3	1	21	19	2
Sicilia	31	..	5	10	9	2	4	1	9	13	5	3	47	43	4
Cagliari (Sardegna)	2	..	1	1	2	2	1	1
REGNO	197	..	11	44	77	44	9	12	23	84	47	30	11	1	1	269	246	23

IMPUTATI GIUDICATI																			
classificati secondo																			
il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				la specie del commercio esercitato															
Numero complessivo																			
Proprietari di una ditta																			
Amministratori e direttori di Società																			
Altre persone non comprese in bancarotta																			
Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria																			
Filatori e tessitori																			
Sarti, cappellai, calzai, cuoi, guanti, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.																			
Fornai, vinali, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticciieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari																			
Falegnami ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.																			
Fabbri, fonditori, e negozianti di ferramenta, macchine, pesti e misure, calderai, ecc.																			
Tipografi, fotografi, litografi, cartai																			
Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.																			
Orefici, gioiellieri, argentieri, orologiai, ecc.																			
Banchieri e scontisti																			
Agenti di cambio e cambiavalute																			
Commissionari, mediatori, e spedizionieri																			
Appaltatori e impresari di trasporti, telefoni e pubblici divertimenti																			
Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie																			
Altre industrie																			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
14	14	2	10	..	1	1	
6	6	1	3	1	1	
59	33	26	..	4	2	5	40	2	3	1	..	1	1	
34	34	9	17	4	1	1	2	
8	8	2	..	1	2	..	2	1	
29	29	2	..	7	14	4	1	1	
150	124	26	..	8	2	25	86	11	9	1	..	2	1	1	4	
3	3	3	
6	6	4	2	
15	10	5	..	4	..	4	7	
3	3	1	2	
7	7	4	3	
1	1	1	
2	2	2	
9	9	3	6	
46	41	5	..	4	..	17	23	2	
3	3	2	1	
38	38	27	8	3	
7	7	7	
3	3	2	1	
51	51	36	11	4	
18	16	..	2	4	..	6	4	..	1	
6	6	4	2	
27	27	18	5	1	3	
51	49	..	2	4	..	28	11	1	1	3	
2	2	1	1	
300	267	31	2	16	2	106	132	15	10	1	..	9	1	1	4	

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI											
	classificati											
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito						
	sempre a piede libero 38	liberati 39	in libertà provvisoria 40	latitanti 41	detenuti 42	Prosciolti						
						Motivo legale del proscioglimento						
						non farsi luogo a procedere			assoluzione			
						In totale 43	perchè il fatto non costituiva reato 44	per cause esclu- denti l'imputa- bilità 45	per estinzione dell'azione penale per l'arti- colo 839 Cod. di comm. 46	per altri motivi 47	per non essere au- tori del reato o per non avervi preso parte 48	per non provata reità 49
Genova	12	2	..	3	1	2
Casale	1	..	1	4
Torino	40	14	5	34	23	6
Milano	27	5	2	1	1	..
Brescia	1	..	2	2	3
Venezia	15	7	7	3	2	1
<i>Italia settentrionale</i> . .	96	..	3	34	17	42	31	2	1	8
Parma
Modena (Sezione)	2	1
Lucca	6
Firenze	14	1	..	3	2	..	1
Bologna	1	2
Ancona	1	6
Macerata (Sezione)	1
Perugia (Sezione)	2
Roma	5	..	1	..	3
<i>Italia centrale</i>	31	..	2	10	3	3	2	..	1
Aquila	2	..	1
Napoli	38	3	1	1	..	1
Potenza (Sezione)
Trani	5	2	1	1
Catanzaro	2	1
<i>Napolitano</i>	47	..	1	..	3	4	2	1	..	1
Messina	12	..	2	3	1	3	2	1
Catania	5	1
Palermo	21	1	..	2	3	2	1	1
<i>Sicilia</i>	38	1	2	5	5	5	1	2	2
Cagliari (Sardegna)	1	..	1
REGNO	213	1	9	49	28	54	34	5	3	12

(a) Vi fu anche 1 imputato prosciolti nel distretto della Corte d'appello di Torino, che subì la carcerazione

GIUDICATI

secondo

del giudizio

Condannati																			della carcerazione preventiva				
																			per gli imputati condannati (a)				
In complesso	alla reclusione									alla multa (pena aggiunta)													
	fino a tre mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre un mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 2 anni					
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68					
11	2	..	3	4	2	1					
6	1	2	3					
25	1	1	8	13	2	3	1					
32	..	1	2	4	17	6	2	1	1	1	1					
8	1	7	1	1	2					
26	5	10	8	2	1	2	1	1	1	4					
108	..	1	5	12	47	34	8	1	1	5	2	1	5	8					
..					
3	2	1					
6	1	2	..	3					
12	3	3	5	1	4					
3	1	2					
7	1	..	5	1					
1	1					
2	2					
9	..	1	1	1	5	1	3					
43	..	1	3	7	14	13	5	4	3					
3	1	1	1					
35	2	1	8	19	5					
..					
6	3	3	1	1					
3	2	1	1					
47	2	5	14	21	5	2	1					
15	7	6	2	1					
6	1	3	2	1	1					
25	1	5	14	3	2	1	1	1	1	..					
46	1	6	24	11	4	2	1	2	1	1	..					
2	2					
246	..	2	11	30	101	79	22	1	7	5	2	2	12	10	1	..					

preventiva per 3 mesi e 6 giorni.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti														Numero complessivo	il titolo dei quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu	
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza								conforme	diverse
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Genova	170	..	6	35	79	47	3	..	10	72	40	38	10	182	177	5
Casale	39	1	2	9	15	11	1	..	5	11	9	9	5	44	42	2
Torino	189	..	13	54	70	31	1	..	25	78	28	30	8	178	170	8
Milano	271	..	17	103	119	31	1	..	27	113	83	39	8	1	..	286	283	3
Brescia	57	..	3	15	32	7	7	29	11	7	3	62	60	2
Venezia	163	..	19	67	60	15	2	..	33	73	31	21	5	171	170	1
Italia settentrionale . .	869	1	60	283	375	142	8	..	107	376	202	144	39	1	..	923	902	21
Parma	22	..	5	7	8	2	6	10	3	1	2	24	24	..
Modena (Sezione)	23	..	8	9	4	2	3	9	2	6	3	25	25	..
Lucca	85	..	8	33	34	10	26	33	16	7	3	91	90	1
Firenze	111	..	5	44	45	16	1	..	13	51	23	15	9	117	115	2
Bologna	96	1	9	36	39	11	11	28	18	28	11	100	97	3
Ancona	37	..	2	16	14	5	15	17	4	1	33	38	..
Macerata (Sezione)	20	..	7	5	6	..	2	..	6	2	5	5	..	1	1	22	21	1
Perugia (Sezione)	21	..	1	4	12	2	2	..	3	8	5	2	3	21	21	..
Roma	105	..	6	36	33	23	7	..	14	45	24	10	11	1	..	116	110	6
Italia centrale	520	1	36	191	199	79	12	2	97	203	100	75	42	2	1	554	541	13
Aquila	15	..	1	8	6	1	3	2	4	5	17	17	..
Napoli	171	..	2	15	61	62	18	13	18	52	43	31	16	7	4	188	179	7
Potenza (Sezione)	10	..	3	4	3	5	1	..	4	12	12	..
Trani	132	..	1	21	46	44	10	10	15	54	20	12	20	3	8	140	139	1
Catanzaro	28	..	10	10	7	1	2	12	7	4	3	30	30	..
Napoletano	356	..	6	47	129	122	29	23	41	122	72	55	44	10	12	385	377	8
Messina	40	..	5	6	20	8	1	..	29	9	1	..	1	43	42	1
Catania	43	2	6	6	7	11	8	3	3	2	7	13	14	5	1	47	47	..
Palermo	75	..	5	18	33	13	6	5	5	30	16	9	11	3	1	101	97	4
Sicilia	158	2	11	17	45	52	22	9	36	46	30	23	17	4	2	191	186	5
Cagliari (Sardegna)	30	..	3	9	15	3	5	18	4	3	32	31	1
Giudizi dei Tribunali	1 896	4	109	535	750	393	71	34	271	757	402	292	142	17	15	2 038	1 990	48
Giudizi dei Pretori	37	..	7	12	13	5	15	8	6	8	47	47	..
REGNO	1 933	4	116	547	763	398	71	34	286	765	408	300	142	17	15	2 085	2 037	48

IMPUTATI GIUDICATI																			
classificati secondo																			
il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento					la specie del commercio esercitato														
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Altre persone non comprese in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicce, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, abanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesti e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi e cartisti	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori o spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie o non determinate
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
199	194	5	6	..	47	80	8	8	3	3	11	2	1	16	2	7	5
46	45	..	1	18	17	1	6	1	1	..
211	192	17	..	2	3	..	64	86	13	8	..	2	5	17	..	6	2	5	..
325	324	1	..	1	3	3	75	140	25	34	6	9	5	..	1	14	..	9	..
71	70	1	16	30	10	7	5	1	1	1
203	202	1	1	4	73	90	11	6	6	2	1	4	5
1 055	1 027	18	1	9	13	7	293	443	68	69	23	17	20	19	3	41	4	22	13
23	23	9	8	2	3	1
28	28	14	9	..	3
96	93	..	3	30	42	5	5	3	1	2	4	..	4	..
129	128	1	1	..	59	36	5	18	7	..	1	1	..	1	..
110	108	..	2	..	3	..	46	35	2	12	6	2	1	1	..	2
42	42	1	..	23	6	1	3	3	..	5
42	20	22	6	10	..	3	1	22
24	24	16	7	..	1
116	105	6	..	5	1	..	35	54	4	6	1	..	7	3	5
610	571	28	..	11	6	..	238	207	21	51	20	3	20	22	..	9	1	5	7
16	16	4	9	..	1	1	..	1
211	206	5	149	31	11	9	5	3	..
10	10	8	1	1
152	133	18	..	1	99	19	2	2	2	3	8	16	..	1	2
33	33	3	20	4	2	2	2
422	398	23	..	1	..	3	280	64	14	3	5	5	21	21	..	1	..	3	2
47	44	..	3	3	21	10	1	1	2	2	1	6
54	54	1	..	44	3	1	2	..	3	1	4
101	101	60	17	3	3	3	3	7
202	199	..	3	5	125	30	5	6	5	6	9	1	10
38	38	11	26	..	1
2 280	2 192	66	1	21	24	10	924	756	106	130	51	31	69	62	3	50	5	30	29
47	41	3	..	3	23	14	2	..	2	..	1	2	3
2 327	2 233	69	1	24	24	10	947	770	108	130	53	31	70	62	3	52	5	30	32

Segue IMPUTATI

Segue - IMPUTATI

classificati

l'esito

CORTI D'APPELLO

la condizione rispetto
alla libertà personale

Prosciolti

Motivo legale del proscioglimento

non farsi luogo a procedere

assoluzione

alla

sempre a piede libero

liberati

in libertà provvisoria

latitanti

detenuti

In totale

perché il fatto non
costituiva reato

per cause escludenti
l'imputabilità

per estinzione
dell'azione
penale

per l'art. 839
del Cod. di
comm.

per altri
motivi

per non essere au-
tori del reato per
non avervi preso
parte

per non provata reità

In complesso

fino a 1 mese

da oltre 2 mesi a
3 mesi

da oltre 3 a 6 mesi

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Genova	193	..	1	94	16	..	27	49	2	..	105
Casale	45	1	16	3	..	10	3	30
Torino	205	4	2	61	5	1	49	6	150
Milano	322	..	1	2	..	104	15	..	70	9	4	6	221
Brescia	69	..	1	1	..	26	3	..	17	2	..	4	45
Venezia	198	4	1	59	12	2	32	7	1	5	144	..	1

Italia settentrionale

1 037

..

2

10

6

360

54

3

205

76

7

15

695

..

1

..

Parma	23	2	1	..	1	21
Modena (Sezione)	28	11	1	3	7	17
Lucca	94	2	..	30	5	..	19	4	1	1	66
Firenze	125	4	..	24	1	1	10	10	2	..	105
Bologna	108	1	1	31	4	2	8	17	79
Ancona	42	6	1	1	3	..	1	..	36
Macerata (Sezione)	42	27	23	2	2	..	15
Perugia (Sezione)	24	4	1	..	3	20
Roma	115	..	1	23	12	..	4	3	1	3	93	..	1

Italia centrale

601

..

1

3

5

158

26

7

78

36

6

5

452

..

..

1

Aquila	16	3	3	13
Napoli	210	1	39	6	..	15	12	1	5	172
Potenza (Sezione)	10	5	1	..	1	3	5
Trani	152	58	1	..	3	37	..	17	94
Catanzaro	32	1	14	4	..	6	2	1	1	19

Napoletano

420

..

..

..

2

119

12

..

28

54

2

23

303

..

..

..

Messina	47	10	..	2	3	2	3	..	37
Catania	50	..	2	..	2	24	6	..	3	13	1	1	30
Palermo	98	2	..	1	..	31	2	..	12	9	..	8	70

Sicilia

195

2

2

1

2

65

8

2

18

24

4

9

137

..

..

..

Cagliari (Sardegna)	38	13	2	..	5	4	1	1	25
Giudicati dal Tribunale	2 244	2	5	14	15	698	96	12	330	191	20	49	1 582	..	1
Giudicati dai Pretori	47	17	6	..	4	3	..	4	30

REGNO

2 291

2

5

14

15

715

102

12

334

194

20

53

1 612

..

1

1

(a) Figurano in questa tavola dei condannati alla reclusione perchè oltre che pel reato di bancarotta semplice, subirono la carcerazione preventiva uno per 6 giorni nel distretto della Corte d'appello di Bologna e l'altro per mesi

GIUDICATI

secondo

del giudizio

Condannati															condannati (b)															
reclusione (a)							alla detenzione											alla multa (come pena princel- pale)			alla multa (pena aggiunta)									
da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa (come pena princel- pale)	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni								
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77								
..	13	1	85	4	2	..	105	1								
..	4	1	22	2	1	..	30	1								
..	9	2	116	22	1	..	150	1								
..	1	1	30	6	171	11	2	..	220	1	1								
1	1	4	..	37	2	1	..	44	1								
..	8	18	5	97	21	141	1	..	1								
..	5	78	15	528	62	7	..	690	..	1	2	2	1	2	1	..	1								
..	7	12	2	21								
..	1	2	1	3	8	3	15	1	1								
..	6	3	54	3	66								
..	18	4	73	7	105	1	3	1								
..	5	3	61	8	2	..	79								
..	13	2	21	36								
..	15	15								
..	2	..	16	2	20								
..	1	22	1	64	4	1	..	92								
..	1	3	74	28	314	27	6	..	449	2	1	..	3	1								
..	2	..	11	13								
..	..	1	1	8	7	133	23	171	1	..								
..	1	..	4	5								
..	7	4	78	5	94								
..	1	1	14	3	19	1								
..	..	1	1	19	12	240	31	302	1	1	..								
..	1	1	..	1	32	3	36								
..	4	3	17	6	30	1	1								
..	5	3	48	12	2	..	70	1								
..	1	1	9	7	97	21	2	..	136	1	1	1								
..	22	1	25								
1	2	3	1	..	1	10	154	60	1 201	142	15	..	1 572	..	1	5	3	2	6	3	1	1								
..	28	2	30								
1	2	3	1	..	1	10	182	62	1 201	142	15	..	1 602	..	1	5	3	2	6	3	1	1								

furono condannati per altri reati che importavano quella pena. — (b) Vi furono inoltre 2 imputati prosciolti che 3 e 4 giorni nel distretto della Corte d'appello di Milano.

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI																								
	classificati																								
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito																			
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Prosciolti															alla reclusione				
						Motivo legale del proscioglimento																			
						non farsi luogo a procedere					assoluzione														
						perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 389 del Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni					
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					

Malversazione

Firenze	1	1	2	1	..	1	..
Roma	1	1	1
Trani	1	1
Messina	2	2	..	1	1
Palermo	1	1	1
Totale malversazione . . .	6	1	7	..	1	..	1	1	1	2

Altri reati previsti dal

Venezia	12	6	6	6	3
Firenze	6	4	4	2
Ancona	4	..	1	..	1	1	..	4	1	1	..	1	..	1
Macerata	2	1	1	1	1
Catanzaro	1	2	2	2	1	1
Siracusa	15	9	1	8	6	5
Palermo	1	1
Totale altri reati . . .	41	1	2	23	5	9	9	21	..	1	1	7	1	3	1	..

Rias

Bancarotta fraudolenta . . .	213	1	9	49	28	54	34	5	3	12	246	2	11	30	101	79	22
Bancarotta semplice	2291	2	5	14	15	715	102	12	334	194	20	53	1612	..	1	1	1	2	3	1	..
Malversazione del curatore .	6	1	7	1	..	1	1	1	2	..
Negligenza del curatore
Altri reati	41	1	2	23	5	9	9	21	..	1	1	7	1	3	1	..
Totale	2551	3	14	65	45	792	141	12	334	199	32	74	1786	..	2	5	19	34	108	82	24

(a) Vi fu inoltre un imputato prosciolti che subì la carcerazione preventiva per 3 mesi e 26 giorni nel distretto

GIUDICATI

secondo

del gindizio

Condannati

alla detenzione												alla multa (pena aggiunta)									
61	da oltre 10 a 15																				
62	oltre 15 anni																				
63	In totale																				
64	fino a 1 mese																				
65	da oltre 1 mese a 3 mesi																				
66	da oltre 3 a 6 mesi																				
67	da oltre 6 mesi a 1 anno																				
68	da oltre 1 a 2 anni																				
69	da oltre 2 a 3 anni																				
70	da oltre 3 a 5 anni																				
71	da oltre 5 a 10 anni																				
72	oltre 10 anni																				
73	In totale																				
74	fino a 100 lire																				
75	da oltre 100 a 300 lire																				
76	oltre 300 lire																				
77	non oltre 1 mese																				
78	da oltre 1 mese a 3 mesi																				
79	da oltre 3 a 6 mesi																				
80	da oltre 6 mesi a 1 anno																				
81	da oltre 1 a 2 anni																				
82	oltre 2 anni																				

del curatore.

..	..	2	1
..	..	1
..	..	1	1	..	1
..	..	2
..	..	1
..	..	6	1	1	..	1	1

Codice di commercio.

..	..	3	1	1	..	1	3
..	..	2	2
..	..	4
..	..	1
..	..	1	1
..	..	5	1	1
..	..	1	1
..	..	14	3	..	1	2	..	1	7	1

sunto.

1	..	246	7	5	2	2	12	10	1	..		
1	..	10	182	62	1	201	142	15	1	602	1	5	3	2	6	3	1	1	..
..	..	6	1	1	..	1	1	
..	
..	..	14	3	..	1	2	..	1	7	1	
2	..	276	186	62	1	202	144	15	1	1	610	1	13	9	4	8	15	12	2	..

della Corte d'appello di Catanzaro.

Tavola I.

Reati in materia di

fallimento. — ISTRUTTORIE.

Anno 1902.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								IMPUTATI					
	Numero complessivo delle istruttorie spedite	Durata dei procedimenti							Numero complessivo degli imputati	Il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				
		(Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione d'accusa).								Proprietari di una ditta	Istitutori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimento	Altre persone non comprese in alcuna delle precedenti
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Genova	221	3	86	68	56	7	..	1	235	206	29
Casale	94	2	31	43	13	5	104	95	1	7	..	1
Torino	222	5	59	103	47	6	2	..	280	264	1	8	1	6
Milano	367	5	195	134	27	5	1	..	435	397	18	15	..	5
Brescia	88	2	35	36	12	3	97	96	1
Venezia	217	2	90	93	31	1	263	248	3	12
Italia settentrionale	1209	19	496	477	186	27	3	1	1414	1306	24	30	1	53
Parma	27	1	4	15	7	42	33	..	8	..	1
Modena	16	..	5	8	3	21	19	2
Lucca	99	1	43	39	11	109	104	2	3
Firenze	88	4	50	23	10	1	95	92	..	2	..	1
Bologna	82	4	35	31	11	1	97	93	1	3
Ancona	37	..	15	13	2	3	..	4	61	40	..	21
Macerata	14	..	4	7	3	14	14
Perugia	20	..	1	10	8	1	20	19	1
Roma	194	..	77	81	30	4	2	..	206	193	5	7	..	1
Italia centrale	577	10	239	227	85	10	2	4	665	607	8	41	..	9
Aquila	43	..	14	16	13	55	55
Napoli	144	..	11	43	51	36	3	..	155	144	4	2	..	5
Potenza	11	4	3	2	2	..	65	10	..	55
Trani	131	..	22	55	43	10	1	..	178	155	3	17	..	3
Catanzaro	31	2	6	12	10	1	34	34
Italia meridionale	360	2	53	130	120	49	6	..	487	398	7	74	..	8
Messina	19	6	9	4	19	19
Catania	35	4	5	9	15	1	1	..	38	36	2
Palermo	95	..	2	19	49	11	9	5	104	103	1
Sicilia	149	4	7	34	73	16	10	5	161	158	3
Cagliari (Sardegna)	41	1	10	14	12	3	1	..	45	43	1	1
REGNO	2336	36	805	882	478	105	23	10	2772	2512	40	145	1	74

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

la specie del commercio esercitato

Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate ed altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pasticci, pasticci ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenti, macchine, pesti e misure e calderai	Tipografi, fotografi, litografi e cartai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tranvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altra o non determinata
4	..	63	69	15	7	2	5	6	1	1	3	4	55
3	..	33	45	6	6	4	2	3	..	2	..
8	1	44	149	23	15	9	6	4	1	5	4	8	3
8	2	116	173	20	47	21	4	8	..	1	..	21	7	5	2
2	..	30	52	4	4	2	1	1	1	..
9	..	73	123	12	21	3	3	4	4	6	1	4
34	3	359	611	80	100	41	21	22	1	1	2	34	20	21	64
2	..	17	19	3	1
2	..	8	7	..	1	1	2
6	1	31	44	3	8	3	5	4	2	2	..
3	..	37	35	4	3	3	3	3	..	2	1	1
5	..	42	23	3	4	6	..	4	..	2	1	1	..	3	3
2	..	17	34	2	1	1	..	4
..	..	9	3	..	1	1
..	..	9	7	1	1	..	2
3	..	76	74	19	8	5	1	13	..	2	..	4	..	1	..
23	1	246	246	35	27	19	11	24	..	6	1	10	2	7	7
1	..	30	12	6	3	3
7	..	60	36	9	7	5	8	11	4	2	1	5
..	..	6	1	1	..	2	..	53
15	..	81	30	5	5	4	2	12	..	17	..	4	3
1	..	17	9	1	1	2	1	2
24	..	194	88	21	16	12	11	30	..	72	..	8	2	1	8
2	..	9	2	..	2	2	1	1
1	..	30	2	1	..	1	..	1	2
1	..	60	23	8	1	4	3	3	1
4	..	99	27	9	3	7	4	5	1	2
..	..	21	12	6	1	2	..	1	1	1
85	4	919	984	151	147	81	47	82	1	79	3	54	25	29	81

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI										
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito					
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Prosciolti classificati secondo il motivo legale del proscioglimento					
						Numero complessivo	Fatti non costituenti reato o insistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti l'imputabilità	Estinzione dell'azione penale	
										per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altre cause
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova	229	..	2	3	1	43	23	2	..	11	7
Casale	97	..	1	5	1	24	3	17	4
Torino	269	..	1	7	3	35	11	1	..	16	7
Milano	420	..	6	4	5	46	30	1	..	9	6
Brescia	90	6	1	14	2	10	2
Venezia	253	5	5	30	13	3	..	7	7
Italia settentrionale . .	1 358	..	10	30	16	192	82	7	..	70	33
Parma	41	1	..	6	6
Modena	18	1	..	2	..	6	3	2	1
Lucca	107	1	1	16	10	3	..	1	2
Firenze	93	1	1	13	6	..	1	1	5
Bologna	91	1	5	15	5	1	..	2	7
Ancona	55	..	5	1	..	13	4	1	8
Macerata	13	1	1	1	..
Perugia	20	5	2	2	..	1	..
Roma	205	1	31	13	15	..	2	1
Italia centrale	643	1	5	7	9	106	49	22	1	10	24
Aquila	50	1	..	1	3	8	4	2	2
Napoli	153	1	1	26	13	4	..	1	8
Potenza	65	21	15	6
Trani	160	..	17	..	1	23	11	6	..	1	5
Catanzaro	33	1	7	3	1	..	1	2
Italia meridionale . . .	461	1	17	2	6	85	46	11	..	5	23
Messina	17	2	3	1	1	1
Catania	36	..	2	4	1	2	..	1	..
Palermo	93	2	4	3	2	27	3	16	1	3	4
Sicilia	146	2	6	3	4	34	5	19	1	4	5
Cagliari (Sardegna) . . .	45	14	4	1	..	7	2
REGNO	2 653	4	38	42	35	431	186	60	2	96	87

(a) Vi fu inoltre un imputato prosciolti che subì la carcerazione preventiva per 5 mesi e 17 giorni nel distretto

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

dell'istruttoria					la durata della carcerazione preventiva					
Rinviati al giudizio, classificati secondo il titolo del reato					(pel rinviati al giudizio) (a)					
Numero complessivo	per bancarotta fraudolenta	per bancarotta semplice	per malversazione del curatore	per altri reati previsti dal Codice di commercio	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno	
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
192	14	176	..	2	
80	10	68	..	2	1	
245	44	200	..	1	2	..	1	
339	28	361	2	2	1	
83	8	75	1	
233	23	210	4	1	
1 222	127	1 090	..	5	2	6	6	..	1	
36	1	35	
15	1	14	
93	5	88	1	
82	9	73	1	
82	16	66	2	1	1	1	..	
48	7	40	..	1	
13	1	12	1	
15	1	14	
175	10	165	1	
559	51	507	..	1	2	2	4	1	..	
47	11	36	3	
129	33	96	1	..	
44	28	6	..	10	
155	17	127	..	11	1	
27	9	18	1	
402	98	283	..	21	..	3	2	1	..	
16	3	13	2	..	
34	7	25	..	2	
77	22	55	1	1	
127	32	93	..	2	..	1	1	2	..	
31	4	27	
2 341	312	2 000	..	29	4	12	13	4	1	

della Corte d'appello di Genova.

PROCEDIMENTI ESAURITI

Durata dei procedimenti

dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza

dalla data dell'ordinanza di invio al giudizio alla data della sentenza

CORTI D'APPELLO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Numero complessivo	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni
Genova	16	..	1	3	8	1	3	..	3	3	3	6	1
Casale	11	..	1	4	2	4	3	1	1	3	3
Torino	26	..	1	6	17	2	6	15	3	2
Milano	15	..	1	2	8	3	..	1	4	3	3	3	2
Brescia	6	1	5	6
Venezia	12	..	1	4	4	3	1	4	5	2
<i>Italia settentrionale</i>	86	..	5	20	44	13	3	1	17	32	15	16	6
Parma	1	1	1
Modena (Sezione)	1	1	1
Lucca	6	..	1	3	2	3	3
Firenze	6	1	3	2	6
Bologna	8	..	1	..	5	2	1	3	2	1	1
Ancona	2	1	1	1	1
Macerata (Sezione)	1	1	1
Perugia (Sezione)
Roma	13	5	8	4	8	1
<i>Italia centrale</i>	38	..	2	10	22	4	9	24	3	1	1
Aquila	4	1	2	1	1	2	1
Napoli	18	6	9	3	..	1	4	7	5	1
Potenza (Sezione)	1	1	1
Trani	6	4	2	4	2
Catanzaro	4	1	3	2	1	1
<i>Napoletano</i>	33	1	13	16	3	..	4	10	9	7	3
Messina	3	1	1	1	2	..	1
Catania	5	..	1	1	2	1	1	3	1
Palermo	16	5	5	3	3	..	8	4	3	..	1	..
<i>Sicilia</i>	24	..	1	1	8	7	4	3	..	9	9	4	1	1	..
Cagliari (Sardegna)	2	1	1	1	1
REGNO	183	..	8	32	87	41	11	4	30	75	37	29	11	1	..

REATI
giudicati

IMPUTATI GIUDICATI

classificati secondo

il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento

la specie del commercio esercitato

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	Numero complessivo	conforme	difforme	Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori e direttori di Società	Altre persone non compliciti in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori, e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi, cartai	Fabbricanti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori e impresari di trasporti, telefoni e pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie
Genova	21	19	2	20	16	1	3	1	8	5	2	3	..	1
Casale	15	14	1	13	11	1	..	1	..	2	6	2	1	2
Torino	30	30	..	32	29	3	1	7	12	3	1	1	1	1	..	2	3	..
Milano	21	19	2	27	25	2	1	8	10	2	1	3	2
Brescia	9	8	1	6	6	1	5
Venezia	19	18	1	15	15	1	4	5	3	2
<i>Italia settentrionale</i>	115	108	7	113	112	4	3	4	3	23	46	13	6	5	1	1	4	1	3	2	3	2
Parma	1	1	..	1	1	1
Modena (Sezione)	1	1	..	1	1	1
Lucca	7	6	1	11	11	3	8
Firenze	8	7	1	8	8	6	1	1
Bologna	12	11	1	23	12	5	..	6	1	1	11	2	3	5	..
Ancona	4	3	1	3	3	1	2
Macerata (Sezione)	2	2	..	1	1	1
Perugia (Sezione)
Roma	13	12	1	18	14	..	4	..	1	6	4	2	5
<i>Italia centrale</i>	48	43	5	66	51	5	4	6	2	17	27	3	..	2	..	2	..	3	5	..	5	..
Aquila	5	5	..	5	5	2	3
Napoli	16	16	..	25	25	6	15	2	2
Potenza (Sezione)	2	2	..	2	2	2
Trani	8	7	1	9	9	8	1
Catanzaro	5	4	1	5	5	3	1	1
<i>Napoletano</i>	36	34	2	46	46	19	20	2	1	4
Messina	4	3	1	10	10	8	1	1	..
Catania	5	5	..	8	8	8
Palermo	16	16	..	21	21	11	2	2	2	..	4
<i>Sicilia</i>	25	24	1	39	39	27	2	3	2	..	4	1	..
Cagliari (Sardegna)	2	2	..	2	2	2
REGNO	226	211	15	266	240	9	7	10	5	86	97	21	8	7	2	11	4	1	6	7	3	8

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI											
	classificati											
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito						
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Prosciolti						
						Motivo legale del proscioglimento					assoluzione	
						In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'articolo 839 Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata colpevolezza
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Genova	10	..	3	7	..	1	1
Casale	5	6	2	2	..	1	1
Torino	18	12	2	2	1	..	1
Milano	13	..	1	10	3	8	1
Brescia	1	4	1
Venezia	7	..	1	5	2	1	1
<i>Italia settentrionale</i>	54	..	5	44	10	14	7	1	..	1	..	5
Parma	1
Modena (Sezione)	1
Lucca	6	1	4	5	5	..
Firenze	7	1
Bologna	13	..	2	2	6	10	3	7
Ancona	1	1	1
Macerata (Sezione)	1
Perugia (Sezione)
Roma	17	..	1	1	1
<i>Italia centrale</i>	43	..	4	6	13	16	3	5	8
Aquila	4	1	1	1
Napoli	22	3	3	3
Potenza (Sezione)	2
Trani	6	2	1	1	1
Catanzaro	3	2	..	1	1
<i>Napoletano</i>	37	2	..	2	5	6	6
Messina	9	1	..	5	5	..
Catania	8
Palermo	17	4	..	3	3
<i>Sicilia</i>	34	5	..	8	5	3
Cagliari (Sardegna)	1	1
REGNO	169	2	9	57	29	44	10	1	..	1	10	22

GIUDICATI																		
secondo																		
del giudizio																		
In complesso	Condannati										alla multa (pena aggiunta)			la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati				
	alla reclusione																	
	fino a tre mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	oltre 15 anni		fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
19	1	..	2	2	5	8	1
11	1	..	6	4	1	1	1	1
30	2	10	16	2	..	1	2	2
19	12	6	1	2	..	2	1
6	2	4	1	1
14	1	9	4	1	1
99	1	..	3	5	44	42	2	..	2	..	3	5	1	2	4	3
1	1
1	1
6	1	5	1	1	1	1	1
8	1	1	6	1	..
13	4	4	5	3	1	1	1	..
3	1	2	1
1	1	1
17
50	5	19	26	1	1	5	2	3	2	..
4	1	3	1
22	..	1	..	3	11	6	1	3
2	1	..	1
8	1	1	2	4	1
4	1	2	1
40	..	1	1	5	17	14	2	1	1	3
5	1	..	3	1
8	3	1	3	1
18	10	6	2	1	1
31	1	3	14	10	3	1	1
2	1	1	1
222	1	1	5	18	94	93	8	..	2	..	4	7	2	8	7	9	2	1

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti														Numero complessivo	Il titolo dei quali rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio, fu	
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza								conforme	difforme
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	129	1	7	45	44	27	5	..	19	42	46	17	5	146	140	6
Casale	72	..	4	14	41	13	8	26	21	14	3	80	80	..
Torino	162	..	18	56	69	18	1	..	40	68	32	19	3	169	168	1
Milano	159	..	10	69	57	23	19	68	38	27	7	171	170	1
Brescia	151	23	24	3	1	..	6	25	16	4	55	55	..
Venezia	188	..	5	58	87	34	3	..	15	81	46	37	6	3	..	199	188	11
Italia settentrionale . . .	761	1	44	266	322	118	10	..	107	310	199	118	24	3	..	820	801	19
Parma	24	..	2	5	11	6	5	10	4	3	2	27	26	1
Modena (Sezione)	16	4	7	5	8	4	3	1	18	17	1
Lucca	61	..	7	33	17	4	11	25	14	10	1	62	60	2
Firenze	132	..	4	44	63	15	4	2	6	44	33	40	7	1	1	142	140	2
Bologna	65	..	8	24	26	7	20	15	17	6	7	72	71	1
Ancona	35	22	8	5	6	25	3	1	35	34	1
Macerata (Sezione)	12	2	6	4	2	3	4	2	1	14	14	..
Perugia (Sezione)	15	3	2	10	1	1	6	7	15	15	..
Roma	135	..	6	56	52	13	7	1	19	57	29	25	5	141	139	2
Italia centrale . . .	495	2	27	191	192	69	11	3	69	188	109	96	31	1	1	526	516	10
Aquila	31	6	18	5	2	8	12	7	3	1	..	36	34	2
Napoli	82	6	17	30	16	13	10	17	14	13	18	6	4	86	83	3
Potenza (Sezione)	7	..	2	1	3	1	5	1	1	1	8	8	..
Trani	95	..	2	25	43	20	4	1	10	38	29	13	3	2	..	104	102	2
Catanzaro	22	..	2	5	6	6	3	..	3	6	3	4	6	24	23	1
Napoletano . . .	237	..	6	43	87	62	25	14	28	69	59	37	31	9	4	258	250	8
Messina	17	4	7	4	2	..	2	5	5	3	2	19	16	3
Catania	27	..	1	7	10	7	1	1	..	6	11	8	2	33	31	2
Palermo	82	2	28	26	13	13	3	25	16	10	16	6	6	101	97	4
Sicilia . . .	126	..	1	13	45	37	16	14	5	36	32	21	20	6	6	153	144	9
Cagliari (Sardegna)	20	7	7	4	1	1	1	9	5	..	4	1	..	22	22	..
Giudizi dei Tribunali	1 592	3	78	502	631	286	60	32	200	597	390	265	109	20	11	1 726	1 680	46
Giudizi dei Pretori	47	18	22	4	8	..	10	15	14	7	1	53	53	..
REGNO . . .	1 639	3	78	520	653	290	68	32	210	612	404	272	110	20	11	1 779	1 733	46

[illegible]

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI														
	classificati														
	la condizione rispetto alla libertà personale										l'esito				
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Prosciolti									
						Motivo legale del proscioglimento					assoluzione				
						non farsi luogo a procedere									
						perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estinzione dell'azione penale			per non essere autorizzati del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	fino a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi
per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altri motivi														
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Genova	144	..	2	1	..	51	8	..	22	8	5	8	96
Casale	82	34	2	..	28	3	..	1	48
Torino	189	3	..	50	8	..	36	6	142
Milano	184	1	1	1	3	81	6	..	65	6	4	6	109
Brescia	57	23	3	..	16	3	1	..	34
Venezia	223	2	3	92	16	..	52	12	4	8	136	..	1
Italia settentrionale . .	879	1	3	7	6	331	43	..	219	32	14	23	565	..	1
Parma	35	11	2	..	5	2	2	..	24
Modena (Sezione)	20	5	4	..	1	..	15
Lucca	64	1	..	20	1	..	18	..	1	..	45
Firenze	143	5	34	5	..	27	..	1	..	114
Bologna	75	..	1	..	1	19	3	..	12	2	1	1	58
Ancona	37	..	1	1	..	7	3	..	2	1	..	1	32
Macerata (Sezione) . . .	12	1	1	11
Perugia (Sezione)	17	10	9	1	7
Roma	146	26	15	..	6	1	..	4	120
Italia centrale	549	..	2	2	6	133	29	..	84	7	6	7	426
Aquila	38	..	1	12	1	..	10	..	1	..	27
Napoli	130	42	15	..	7	4	5	11	88
Potenza (Sezione)	7	1	1	6
Trani	103	24	10	..	7	4	..	3	79
Catanzaro	26	9	3	..	3	3	17
Napoletano	304	..	1	88	29	..	27	11	6	15	217
Messina	18	1	5	12	2	..	4	1	5	..	12
Catania	32	4	1	1	..	2	28
Palermo	91	1	5	21	4	..	5	5	2	5	76
Sicilia	141	1	5	1	5	37	6	..	10	7	7	7	116
Cagliari (Sardegna)	20	7	7	13
Giudicati dai tribunali	1 840	2	11	10	17	572	98	..	341	54	30	49	1 308	..	1
Giudicati dai pretori	53	24	9	..	6	3	3	3	29
REGNO	1 893	2	11	10	17	596	107	..	347	57	33	52	1 337	..	1

(a) Figurano in questa tavola dei condannati alla reclusione perchè oltrechè pel reato di bancarotta semplice

GIUDICATI

secondo

del giudizio

Condannati													
reclusione (a)							alla detenzione						
da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
..	17	..	79	96
..	3	..	44	1	48
..	1	2	19	3	109	9	..	140
..	1	6	4	3	91	5	..	103
..	1	3	..	29	1	..	33
..	3	24	5	96	7	1	133
..	5	..	5	1	..	12	70	11	448	23	1	..	553
..	3	..	18	3	24
..	3	..	10	2	15
..	1	1	37	4	44
..	1	1	16	4	83	9	1	..	113
..	1	..	1	6	..	45	6	57
..	2	2	19	3	1	..	32
..	2	2	7	11
..	18	6	81	10	3	..	118
..	2	5	57	15	307	37	5	..	421
..	..	1	2	4	2	21	27
..	2	3	74	8	1	..	88
..	16	..	60	3	79
..	3	..	11	3	17
..	25	5	172	14	1	..	217
..	8	2	12	12
..	1	13	1	50	8	3	75
..	1	1	21	3	79	9	3	..	115
..	4	1	7	1	13
..	8	1	7	1	..	18	154	29	113	84	10	..	1 290
..	23	6	29
..	8	1	7	1	..	18	177	35	1 013	84	10	..	1 319
..	2	4	3	1
..	1	1	5	5
..	4

furono condannati per altri reati che importavano quella pena.

CORTI D'APPELLO

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti														giudicati		
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza							il titolo del quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio, fu	conforme	difforme
		2 non oltre 1 mese	3 da oltre 1 mese a 3 mesi	4 da oltre 3 a 6 mesi	5 da oltre 6 mesi a 1 anno	6 da oltre 1 anno a 2 anni	7 da oltre 2 a 3 anni	8 oltre 3 anni	9 non oltre 1 mese	10 da oltre 1 mese a 3 mesi	11 da oltre 3 a 6 mesi	12 da oltre 6 mesi a 1 anno	13 da oltre 1 anno a 2 anni	14 da oltre 2 a 3 anni	15 oltre 3 anni			
Genova	2	2	2	3	..
Venezia	1	1	1	1	..
Trani	1
REGNO	3	1	..	2	1	2	4	1
Altri																		
Bancarotta fraudolenta . . .	183	..	8	32	87	41	11	4	30	75	37	29	11	1	..	226	211	15
Bancarotta semplice	1 639	3	78	520	653	290	63	32	210	612	404	272	110	20	11	1 779	1 738	46
Malversazioni del curatore
Negligenza del curatore
Altri reati	3	1	..	2	1	2	5	4	1
TOTALE	1 825	3	86	552	741	331	76	36	240	687	442	303	121	21	11	2 010	1 948	62
Altri																		

IMPUTATI GIUDICATI

Numero complessivo		il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento		la specie del commercio	
19					
20	Proprietari di una ditta				
21	Institori				
22	Amministratori o direttori di Società				
23	Altre persone non complici in bancarotta				
24	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria				
25	Filatori e tessitori				
26	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiari, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.				
27	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, murgai, pasticci ed altri commercianti in bevande e generi alimentari				
28	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.				
29	Fabbri, fonditori e negozianti di feramenta, macchine, pesi e misure, caldersi, ecc.				
30	Tipografi, litografi, e cartolari				
31	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.				
32	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.				
33	Costruttori di navi e armatori				
34	Agenti di cambio e cambiavalute				
35	Banchieri e scontisti				
36	Commissionari, mediatori o spedizionieri				
37	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli				
38	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie				
39	Altre industrie o non determinate				

[illegible]

GIUDICATI																			
secondo																			
del giudizio														la durata della carcerazione preventiva dei condannati					
Condannati																			
			alla detenzione							alla multa come pena principale	alla multa (pena aggiunta)								
da oltre 10 a 15	oltre 15 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa come pena principale	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre mesi 6 a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 2 anni
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
reati.																			
..	..	3
..
..	..	1	1
..	..	4	1
logo.																			
..	2	222	4	7	2	8	7	9	2	1
..	..	18	177	35	1 013	84	10	..	1 319	..	2	4	3	1	1	5	5	4	..
..
..
..	..	4	1
..	2	244	177	35	1 013	84	10	..	1 319	..	2	9	10	3	9	12	14	6	1
logo.																			

Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione
alle circoscrizioni territoriali.

RELATORE: **DE' NEGRI.**

Nel programma dei lavori di questa Commissione, approvato nella seduta del 16 dicembre 1899 (1) è compresa anche una relazione periodica sulla distribuzione del lavoro in materia civile e penale tra le diverse Autorità giudiziarie, in relazione alle circoscrizioni, e il Comitato permanente, nel proporre questo tema per la prima volta allo studio della Commissione, avvertiva che la « giusta « distribuzione del lavoro è una delle condizioni principali del suo « regolare compimento, ed è fattore non ultimo di un sempre migliore assetto dei servizi dell'Amministrazione della giustizia », donde la necessità di seguire, periodicamente, lo sviluppo di questo lavoro, per raccogliere gli elementi statistici che possono servire nel caso di eventuali riforme legislative.

Se però fino allora non era stato nè fatto, nè proposto, uno studio sistematico su questo argomento, non è da credere che la Commissione, per mezzo dei suoi relatori, non avesse avvertita anche prima la necessità di rivolgere su di esso la sua attenzione.

Infatti nella seduta del 10 giugno 1893 il senatore LAMPERTICO, riferendo sull'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1892, ricordò i voti dei Procuratori generali di Brescia, di Parma e di Torino, per la soppressione di altre Preture, oltre a quelle colpite, dalla legge del 30 marzo 1890, n. 6702, e dopo aver accennato alla disuguaglianza del lavoro nelle Preture e nei Tribunali, rilevata dal Procuratore generale di Venezia, e alla necessità di una migliore circoscrizione giudiziaria, desiderata anche dal Procuratore generale di Lucca, concluse col richiamare l'attenzione del Comitato e della Direzione generale della statistica sulla urgenza di fare uno

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1899, pag. 11, 73 a 77 e 81.

studio intorno alla distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali: a) dopo la soppressione delle Preture in seguito alla legge 30 marzo 1890; b) dopo l'ampliata competenza dei Conciliatori per effetto della legge 16 giugno 1892, n. 261. La Commissione approvò questo voto nella seduta dell'11 giugno 1893 (1).

Il Comitato permanente nel dare comunicazione degli studi fatti intorno a precedenti deliberazioni, rispetto al voto testè ricordato informò la Commissione che con decreto del 21 maggio 1894 era stata nominata una Commissione, presieduta dal senatore Costa, per studiare l'istituzione delle Sezioni di Pretura, e fu pertanto espresso in quella occasione il desiderio che le eventuali indagini statistiche da questa avviate, fossero comunicate alla Commissione per la statistica giudiziaria (2).

Il senatore BOCCARDO, nel riferire sull'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1893, si occupò anche del lavoro giudiziario in relazione alle circoscrizioni, e presentò alcuni prospetti sugli affari trattati in materia civile dalle Preture, delle quali diede la distribuzione secondo il numero delle sentenze emesse, e propose che fosse richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli sul difficile problema di provvedere ad un migliore ordinamento della circoscrizione giudiziaria (3).

In una relazione sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità, in base alle cifre raccolte nel volume della statistica giudiziaria per l'anno 1894, il consigliere SANDRELLI ricordò le « considerevoli sperequazioni » che anche dopo la legge del 1890 si riscontravano nel lavoro dei Pretori, e a dimostrazione di questo suo asserito, presentò la distribuzione delle Preture secondo il numero delle sentenze emesse (4).

Nella stessa sessione l'argomento fu toccato da un altro relatore, l'onorevole RINALDI, il quale, rilevata la sperequazione del lavoro delle Preture e dei Tribunali, concluse dicendo di confidare che l'onorevole Costa, allora assunto all'ufficio di Ministro Guardasigilli « saprà risolvere l'importante problema, sia provvedendo

(1) *Atti della Commissione* — Sessione 1893, pag. 125.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione giugno 1894, pag. 239.

(3) *Atti della Commissione* — Sessione giugno 1894, pag. 265, 281, 293 e 294.

(4) *Atti della Commissione* — Sessione giugno 1896, pag. 78, 2^a parte.

« ad un rimaneggiamento dell'attuale circoscrizione mandamentale, « mediante la soppressione delle Preture inutili, sia ampliando la « competenza dei Pretori » e fece voti anche per una « revisione delle circoscrizioni dei Tribunali. » (1).

Nell'anno successivo, il cons. OSTERMANN, il quale riferì sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, parte civile, accennando allo stesso argomento, riconobbe « che non era il caso, a così breve intervallo di tempo, di ripetere le stesse deliberazioni » e quindi si limitò a segnalare che le cause da cui esse erano motivate, « perdurano tuttavia ed anzi sempre maggiormente si accentrano ».

L'argomento doveva necessariamente ripresentarsi allo studio della Commissione, discutendosi, nella sessione del dicembre 1898, la relazione del cons. SANDRELLI sugli effetti delle leggi 30 marzo 1890, n. 6702 per la riduzione delle Preture, e 16 giugno 1892, numero 261, che ampliò la competenza dei Conciliatori, e la discussione che fu fatta sulla diligente e perspicua relazione del collega Sandrelli condusse a riconfermare il precedente voto, di « richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla convenienza di « addivenire ad una revisione dell'attuale circoscrizione mandamentale, con diminuzione di quelle Preture in cui il lavoro è affatto « deficiente e condizioni specialissime non ne esigano la conservazione (2).

Ancora una volta il cons. OSTERMANN, riferendo sul movimento della litigiosità nel triennio 1895-97, accennò, benchè fugacemente, all'argomento, rimettendosi ai precedenti voti (3), e da ultimo l'onorevole GIANTURCO, nella relazione da lui presentata alla Commissione sui discorsi inaugurali per gli anni 1897 e 1898, in un capitolo sulle circoscrizioni giudiziarie, dimostrò quanta fosse tuttora la sproporzione del lavoro nelle Preture, ma ossequente al suo personale convincimento che i centri giudiziari debbano essere numerosi e diffusi, piuttosto che ad una effettiva riduzione delle Preture egli si mostrò favorevole alla istituzione delle Sezioni di Pretura, affidate ai Pretori meno valorosi.

(1) *Atti della Commissione.* — Sess. giugno 1896, pag. 39 e 41 2^a parte e 44 1^a parte.

(2) *Atti della Commissione.* — Sess. dicembre 1898, pag. 103-167; 16 a 26.

(3) *Atti della Commissione.* — Sessione dicembre 1899, pag. 312 e seg.; 56 a 60.

Fin qui i voti e gli studi precedenti, che, come si vede, furono quasi esclusivamente rivolti alla circoscrizione mandamentale, della quale si domandò ripetutamente la riforma. Non debbo però tralasciare di ricordare che uno studio sistematico e completo, sulla distribuzione del lavoro nelle singole circoscrizioni per ciascun ordine di magistratura, fu fatto dal senatore Costa, quale relatore dell'Ufficio centrale del Senato per il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario presentato dal ministro Tajani nella tornata del 15 giugno 1886. La nostra Commissione, alla quale nella seduta del 2 luglio 1887 (1) fu fatto omaggio di questo importante lavoro, ne deliberò l'inserzione nei suoi atti, inserzione però che non ebbe luogo, perchè la Direzione generale della statistica credette più opportuno compilare un volume speciale, unendo alle notizie statistiche raccolte dal senatore Costa le tabelle dimostrative del lavoro compiuto da tutte le magistrature dal 1880 al 1886 (2).

Come si è veduto da questo breve riassunto dei precedenti, vi fu dapprima qualche accenno alla disuguaglianza del lavoro in alcune sedi giudiziarie, fatto dai Commissari che riferivano sull'amministrazione della giustizia civile e penale, nella annuale rassegna dei discorsi inaugurali letti dai Procuratori generali presso le Corti d'appello; in seguito non mancarono voti espliciti per una riforma, più o meno larga, delle circoscrizioni giudiziarie, finchè parve al nostro Comitato permanente che l'argomento avesse tale importanza da dovere essere studiato a parte, con un'apposita relazione.

Per vicende che sarebbe un fuor d'opera qui enumerare, è questa la prima relazione che viene presentata alla Commissione, dopo l'approvazione del programma surricordato, e se questa circostanza da un lato accresce l'importanza dello studio che ho l'onore di sottoporre ai colleghi, dall'altro impone maggiori obblighi al relatore, il quale tuttavia si è accinto all'opera con fiducia, sia perchè spera che gli sia continuata la benevolenza dei colleghi, della quale ebbe in altre occasioni carissime prove, sia perchè la trattazione dell'argomento non involge l'esame di gravi questioni giuridiche od amministrative, per le quali altri relatori sarebbero stati

(1) *Atti della Commissione*. — Sessione giugno-luglio 1887, pag. 206.

(2) *Lavori delle Autorità giudiziarie in materia civile e penale*, negli anni 1880-1886 e *Appunti di legislazione e di statistica comparata sull'ordinamento giudiziario* — Roma, tip. Eredi Botta, 1888.

più di lui indicati. Infatti tutta la relazione deve restringersi alla esposizione ordinata e sistematica del materiale statistico, poichè l'eccesso o la deficienza del lavoro in questa o quella sede giudiziaria non possono essere meglio dimostrati che dalle cifre.

Le tabelle, sia analitiche stampate in allegato, sia riassuntive nel testo della relazione, costituiscono più che l'ossatura di questa, e basteranno pochi cenni di commento e di transizione da un paragrafo all'altro per completare lo studio. Se la statistica è il linguaggio delle cifre, mai come per questa relazione potrà dirsi che le cifre hanno veramente la parola.

Prima di accingermi alla presentazione delle tabelle che sono state raccolte per lo studio dell'argomento, sento l'obbligo di giustificare il ritardo nel sodisfare all'impegno assunto di riferire su questo tema, la cui trattazione era stata posta all'ordine del giorno della precedente sessione. Le sempre numerose e gravi occupazioni del mio ufficio erano allora notevolmente accresciute per i lavori del IV censimento, ai quali dovevo dedicare le maggiori cure, e non mi fu possibile, con mio vivo rincrescimento, di predisporre in quel tempo gli elementi che avrebbero dovuto servire di base alla relazione. Ma si aggiunse anche una circostanza, che mi indusse a chiedere all'on. Presidente della Commissione una proroga, e cioè la presentazione del progetto di legge sulla riforma giudiziaria. Se le vicende parlamentari non avessero impedito l'avanzare degli studi sul progetto presentato dal Guardasigilli, on. Cocco-Ortu, si aveva ragione di sperare che nell'anno 1903 la vagheggiata riforma avesse attuazione, e da quell'anno, o dal successivo, iniziandosi un nuovo ordinamento, sarebbe stato conveniente poterne studiare gli effetti nella ripercussione da esso esercitata sul lavoro giudiziario, col confronto delle notizie statistiche del vecchio e del nuovo periodo; donde l'opportunità che la relazione, a me affidata, tenesse conto anche dei dati dell'anno 1902, che allora non era nemmeno compiuto.

Se per la crisi parlamentare questi pronostici non si sono poi avverati, non dobbiamo, per quanto si riferisce a questa relazione, rammaricarci, perchè il ritardo è compensato, in certo modo, dalle notizie più fresche che ho l'onore di presentarvi, le quali si basano sui dati del periodo quinquennale 1898-1902.

* * *

Il compito mio è dunque quello di presentarvi in tanti quadri l'opera delle Autorità giudiziarie, per vedere se vi sia una giusta distribuzione di tutto il lavoro nelle singole sedi o se si avvertano qua deficienze, là esuberanze, le une e le altre ugualmente pregiudicevoli, benchè per diversi rispetti, alla buona amministrazione della giustizia

Ma non debbo tacere che nel pensare al modo di tracciare le linee generali del mio studio, mi si sono affacciati due dubbi i quali mi resero alquanto perplesso circa i risultati pratici che se ne sarebbero potuti ricavare. Uno di questi dubbi riguardava la possibilità di ridurre l'opera complessa e varia delle Autorità giudiziarie, ad un'unica espressione numerica, così da consentire i confronti da luogo a luogo, da magistratura a magistratura, alle condizioni alle quali i canoni statistici sottopongono questi confronti, cioè col massimo rispetto delle regole sulla perfetta omogeneità dei dati; l'altro, al primo subordinato, concerneva la scelta dell'indice più adatto a rappresentare la quantità del lavoro giudiziario, posto che fossero vari gli indici del medesimo e irriducibili sotto un'unica espressione.

Alla prima questione è facile dare la risposta. Basta pensare alla congerie di affari che sono trattati nelle aule giudiziarie, gli uni di natura civile o commerciale, gli altri di natura penale, taluni che involgono una vera e propria funzione giurisdizionale, alcuni altri di carattere meramente amministrativo; parecchi opera personale del giudice, non pochi lavoro preponderante del cancelliere, per convincersi che sarebbe una follia statistica numerare, se possibile, ciascuno di questi atti, formarne il totale e dare la somma come l'esponente più esatto del lavoro di una magistratura. Le sentenze civili e penali si dovrebbero riunire coi vari atti istruttori, questi e quelle coi decreti, collè ordinanze, cogli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione, di intervento a riunioni o a consessi, di vigilanza su pubblici servizi, e ne risulterebbe una babele statistica, priva di qualsiasi significazione. Dobbiamo dunque assolutamente rinunciare all'idea di esprimere con una sola quantità la somma del lavoro che grava sulle singole Autorità giudiziarie.

E allora sorge spontaneo l'altro quesito, quale cioè dei vari ele-

menti di questo lavoro ne rappresenti meglio, nei confronti tra le diverse sedi giudiziarie, l'importanza e l'entità.

Come è noto, nelle materie civili vi sono le *cause* e le *sentenze*, delle prime la statistica indica le sopravvenute in un anno e le decise, delle seconde distingue le interlocutorie dalle definitive; in materia penale quattro elementi possono contendersi il primato nel rappresentare la funzione punitiva, il *procedimento*, l'*imputato*, il *reato* e la *sentenza*, e, come per le materie civili, i primi tre di questi elementi si possono considerare nel momento in cui cominciano a muovere il meccanismo giudiziario, e nell'atto in cui questo si arresta per compiuto corso. La scelta però dell'elemento tipico è subordinata agli scopi dell'inchiesta statistica, e perciò chi voglia studiare il movimento della *litigiosità*, dovrà prendere in esame le cause sopravvenute, non quelle decise, non le sentenze, perchè il così detto *spirito di litigiosità* si afferma colla introduzione della causa, qualunque possa esserne poi il corso lungo o breve, vincolato all'opera solerte o fiacca dei patrocinatori e dei magistrati.

Per uno studio sulla *delinquenza*, invece, bisogna abbandonare i processi, gli imputati e i reati che pervengono alla cognizione dell'Autorità giudiziaria in ogni anno, e devesi fermare l'attenzione sull'uno o sull'altro di questi elementi, dopochè il magistrato vi abbia impresso il suggello dell'opera sua, e fra tutti meglio risponde alle esigenze degli studi penali e sociologici il dato *imputato*, che è una entità certa e materiale e non formale, come quella degli altri due.

Ma quando, ed è il caso nostro, non si deve entrare nè nell'uno, nè nell'altro di questi campi (riservati ad apposite relazioni sul movimento della litigiosità e sul movimento della delinquenza) e soltanto dagli elementi che formano la materia di tali relazioni, si vuol ricavare il dato che meglio rappresenti il grado di operosità del magistrato, non pare debba essere dubbia la scelta, perchè la *sentenza* presenta i migliori requisiti.

Essa è l'atto giudiziario per eccellenza, ed è nella coscienza popolare che i giudici debbano dare sentenze, cosicchè può dirsi che l'azione del magistrato, eccitata o dalla lite o dal reato, ove non giunga all'atto terminale della sentenza, par quasi incompiuta, e perciò imperfetta. E come nel campo civile le parti dovrebbero

ricorrere al giudice sol quando non abbiano potuto altrimenti conciliare le loro pretese, per domandare a lui un responso che decida la controversia, e se, adito il giudice, troncano, prima del giudizio, la lite, o l'una o l'altra delle parti deve segnare a suo carico un parziale insuccesso per soccombenza alle spese, così nel campo penale l'arresto dell'azione giudiziaria, prima che il giudice abbia sentenziato, è spesso sintomo di un insuccesso giudiziario.

Forse troppo ora si dimentica questa funzione precipua della magistratura che risiede nel giudicare, e quindi nel sentenziare, affidandole uffici e missioni non sempre consentanei agli alti suoi compiti. Se non è possibile in Italia il caso che un giudice debba dire come il Séguier al suo re: « *La Cour rend des arrêts et non pas des services* », nel senso che il magistrato francese voleva attribuire alle sue fiere parole, molti giudici italiani però potrebbero domandarsi perchè parecchie delle loro funzioni, e, diciamo pure, dei servizi — nel significato migliore — che sono ad essi richiesti, siano così lontani dall'indole e dalla natura della loro nobilissima missione.

Io fermerò dunque la vostra attenzione particolarmente sulle *sentenze*, ma senza trascurare gli altri atti, che, insieme a quelle, formano il complesso lavoro giudiziario. So bene che anche questo dato è imperfetto e che da solo non può rappresentare compiutamente la misura della attività giudiziaria.

La statistica conta per unità le sentenze e dà uguale valore così a quella che è il risultato dell'esame di voluminosi documenti processuali, di ponderosi atti istruttori, di lungo studio su gravi questioni di diritto, come all'altra che decide materia di facile soluzione o per la evidenza delle prove o per l'oggetto di poco momento.

Essa ha segnato nel suo conto annuale, con una *unità*, così la sentenza della Corte d'assise di Bologna nel processo Palizzolo, che chiuse una prima serie di udienze succedutesi per un periodo di oltre 10 mesi (1), come ciascuna delle molte sentenze per contravvenzione ai regolamenti municipali, che il Pretore urbano di Roma o di Napoli legge a decine e talora a centinaia in una sola udienza!

Ma tant'è, la statistica è la grande livellatrice dei fatti sociali;

(1) Le udienze di questo processo cominciarono il 9 settembre 1901 e terminarono il 31 luglio 1902!

essa tende ai valori medi, che costituiscono il suo contenuto più proprio, e a questi valori riduce quelli massimi o minimi dei fatti i quali sono di carattere eccezionale, e che come tali, non hanno posto adeguato nelle classificazioni statistiche, sicchè, per poter esservi compresi, occorre che siano spogliati delle loro prerogative speciali per farli rientrare nella media dei fatti normali. E in questo modo tanto le cifre delle sentenze che importano uno studio diuturno e coscienzioso del giudice, quanto quelle delle altre che spesso sono una semplice compilazione di moduli già preparati, e opera in gran parte del cancelliere, vengono ad acquistare un uguale peso statistico, aumentando queste ultime il proprio di tanto di quanto ne perdono le prime.

Ma non ho ancora completamente sgombrato il terreno dalle difficoltà di carattere pregiudiziale, e debbo toccare di un'ultima questione che infirma non più il valore intrinseco delle sentenze, ma il numero di esse, il quale può variare da anno ad anno, per semplice applicazione di criteri differenti nella interpretazione delle norme procedurali. La Commissione ha già capito che io voglio alludere alla questione delle *ordinanze* e delle *sentenze* in materia penale, della quale fu fatto cenno già altra volta in queste nostre riunioni, e che ha una speciale importanza allorchè si consideri il lavoro dei Pretori, per i quali, non essendo ben definiti gli stadi processuali, sono più incerti, che presso qualsiasi altra magistratura, i criteri di applicazione dell'una o dell'altra forma di atto.

Come è notorio, l'ordinanza sostituisce la sentenza, quale atto definitivo di un processo, in tutti quei casi in cui venga a mancare la funzione propria del giudice, che è quella di valutare le prove a carico dell'imputato, per stabilirne il grado di responsabilità. E quindi mentre l'ordinanza è l'atto proprio del magistrato inquirente, il quale debba prosciogliere definitivamente l'imputato (a prescindere dal caso delle Sezioni di accusa, che essendo considerate dal Codice di rito come magistratura inquirente con funzioni giudicanti, debbono sempre pronunziare sentenze) può essere anche atto del giudice, allorchè questo è già stato investito della cognizione del processo, e per fatti che escludono la possibilità di qualsiasi esame sulla responsabilità, i quali intervengono prima che il giudizio sia aperto colla citazione dell'imputato, deve prosciogliere l'imputato medesimo, come ad esempio per la morte, per la remis-

sione dalla querela, per l'oblazione, per l'amnistia, e in genere per motivi di estinzione dell'azione penale.

Vi è poi il caso speciale dell'ordinanza del Presidente della Corte di assise in conformità dell'articolo 512 del Codice di procedura penale, allorchè l'accusato viene prosciolto perchè i giurati hanno risposto negativamente al quesito sulla sua colpevolezza, caso che conferma, del resto, i criteri distintivi dianzi accennati.

Da ciò la necessità che in uno studio sulla quantità del lavoro compiuto dalle magistrature giudicanti, non si trascurino anche queste *ordinanze*, le quali essendo l'atto definitivo di un processo, hanno statisticamente lo stesso valore delle sentenze di cui tengono luogo, e nei prospetti statistici, che tra breve esamineremo, fra le sentenze sono comprese anche le dette ordinanze, del resto poche di numero, che integrano però il dato sul quale fonderemo le nostre osservazioni.

E rimettendo al punto in cui esamineremo le notizie statistiche sul lavoro dei Pretori, il trattare più diffusamente dell'applicazione incerta e variabile che essi fanno dei criteri distintivi delle ordinanze dalle sentenze, passo ora all'esame delle cifre. Per la natura stessa delle cose questo esame non può essere che un'arida rassegna dei dati statistici raccolti nei prospetti che sono allegati a questa relazione e debbo invocare quindi la indulgenza dei colleghi nell'atto in cui li invito a scorrere con me le tabelle, assicurandoli che sarà breve, il più che possibile, questa parte del mio studio, che pur dovrebbe essere la principale, convinto come sono e come già dissi, che le cifre non abbiano bisogno di lunghi commenti e l'esposizione ordinata di esse costituisca di per sè il contenuto essenziale del lavoro.

* *

Ho premesso alle tabelle un quadro dove, per distretti di Corte d'appello e per compartimenti, si riassumono le notizie sulla superficie e la popolazione complessiva dei distretti medesimi, e vi sono esposte la media superficie e la media popolazione di ciascuna magistratura, cioè degli 8472 Uffici di conciliazione, delle 1459 Preture, dei 162 Tribunali, delle 24 Corti di appello, comprese le Sezioni staccate, dei 79 Circoli di Corti di assise, e delle 5 Corti di cassazione.

Prospetto N. I.

MAGISTRATURE. — Numero, superficie

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello	Superficie kmq.	Popolazione censita al 10 febbraio 1901 abitanti	Uffici di conciliazione			Preture		
			Num.	Per ogni ufficio		Num.	Per ogni Pretura	
				kmq.	abitanti		kmq.	abitanti
Liguria — Genova	7 038	1 277 949	344	20	3 715	59	179	21 660
Casale	7 822	1 199 838	508	15	2 362	70	112	17 141
Torino	24 279	2 581 748	1 153	21	2 239	147	165	17 563
Piemonte	32 101	3 781 586	1 661	19	2 276	217	148	17 427
Milano	9 818	2 305 564	950	10	2 427	60	164	38 426
Brescia	11 533	1 654 233	790	15	2 094	61	189	27 119
Lombardia	21 351	3 959 797	1 740	12	2 276	121	176	32 726
Veneto — Venezia	24 547	3 192 678	796	31	4 011	92	267	34 714
Parma	5 709	554 185	98	58	5 655	27	211	20 525
Modena	4 888	604 683	91	54	6 645	25	196	24 187
Bologna	10 104	1 318 822	141	72	9 353	42	241	31 491
Emilia	20 701	2 477 690	330	68	7 508	94	220	26 358
Lucca	4 865	771 971	79	62	9 772	29	168	26 620
Firenze	17 479	1 592 581	180	97	8 848	62	232	25 637
Toscana	22 344	2 364 552	259	86	9 130	91	246	25 984
Ancona	4 833	567 429	126	38	4 508	24	201	23 643
Macerata	4 879	521 334	126	39	4 138	25	195	20 833
Perugia	9 709	675 352	158	61	4 274	29	335	23 288
Marche ed Umbria	19 421	1 764 115	410	47	4 302	78	249	22 617
Lazio — Roma	12 081	1 142 526	232	52	4 925	54	224	21 158
Abruzzi — Aquila	12 148	1 136 159	324	37	3 506	71	171	16 002
Campania e Molise — Napoli	20 676	3 610 271	783	26	4 611	193	107	18 706
Basilicata — Potenza	9 962	491 558	126	79	3 901	42	237	11 703
Puglie — Trani	19 109	1 964 180	257	74	7 643	98	195	20 043
Calabria — Catanzaro	15 075	1 439 329	432	35	3 332	99	152	14 539
Messina	3 226	550 895	107	30	5 149	26	124	21 188
Catania	8 701	1 137 394	111	78	10 247	50	174	22 748
Palermo	13 812	1 879 835	193	72	9 740	85	162	22 116
Sicilia	25 739	3 568 124	411	63	8 682	161	169	22 162
Sardegna — Cagliari	24 109	795 793	367	65	2 168	79	305	10 073
REGNO	286 682	32 966 307	8 472	34	3 891	1 549	185	21 282

e popolazione medie di ciascuna.

Magistrature											
Tribunali civili e penali			Corti d'appello			Circoli di Corti d'assise			Corti di Cassazione		
Numero	Per ogni Tribunale		Num.	Per ogni Corte d'appello		Num.	Per ogni Circolo		Numero	Superficie — kmq.	Popola- zione — abitanti
	kmq.	abitanti		kmq.	abitanti		kmq.	abitanti			
10	704	127 795	1	7 038	1 277 949	5	1 408	255 590	1	71 087	10 178 200
9	869	133 315	1	7 822	1 199 838	3	2 607	399 946			
15	1 618	172 117	1	24 279	2 581 748	4	6 070	645 437			
24	1 338	157 566	2	16 050	1 890 793	7	4 586	540 227			
9	1 091	256 174	1	9 818	2 305 564	4	2 454	576 391	1	46 891	5 557 330
9	1 281	183 804	1	11 533	1 654 233	4	2 883	413 558			
18	1 186	219 989	2	10 675	1 979 898	8	2 669	494 975			
14	1 753	228 048	1	24 547	3 192 678	8	3 068	399 085			
3	1 903	184 728	1	5 709	554 185	2	2 854	277 092			
3	1 629	201 561	1	4 888	604 683	2	2 444	302 341			
4	2 526	329 705	1	10 104	1 318 822	4	2 526	329 705			
10	2 070	247 769	3	6 900	825 897	8	2 588	309 712			
5	973	154 394	1	4 865	771 971	3	1 622	257 324			
8	2 185	199 073	1	17 479	1 592 581	4	4 370	398 145			
13	1 719	181 888	2	11 172	1 182 276	7	3 192	337 793			
3	1 611	189 143	1	4 833	567 429	2	2 416	283 714			
4	1 220	130 333	1	4 879	521 334	2	2 440	260 667			
4	2 427	168 838	1	9 709	675 352	2	4 854	337 676			
11	1 766	160 374	3	6 474	588 038	6	3 237	294 019			
5	2 416	228 505	1	12 081	1 142 526	3	4 027	380 842			
6	2 028	189 360	1	12 148	1 136 159	4	3 037	284 040			
13	1 590	277 713	1	20 676	3 610 271	7	2 954	515 753			
4	2 490	122 889	1	9 962	491 558	1	9 962	491 558			
5	3 822	392 836	1	19 109	1 964 180	3	6 370	654 727	1	64 822	7 595 338
9	1 675	159 925	1	15 075	1 439 329	3	5 025	479 776			
3	1 075	183 632	1	3 226	550 895	1	3 226	550 895			
5	1 740	227 479	1	8 701	1 137 394	2	4 350	568 697			
6	2 302	313 306	1	13 812	1 879 835	4	3 453	469 959	1	25 739	3 568 124
14	1 838	254 866	3	8 580	1 189 375	7	3 677	509 732			
6	4 018	132 632	1	24 109	795 793	2	12 054	397 896			
182	1 770	203 496	24	11 945	1 373 596	79	3 629	417 295			
									Per ogni Corte di cassazione		
									5	57 336	6 593 261

Per ogni
Corte di cassazione

Serve questo prospetto di base alle considerazioni che avremo occasione di fare in seguito, rilevandosi da esso l'importanza media delle varie magistrature, per estensione territoriale e per numero di abitanti, così per il Regno, come per i compartimenti e i distretti di Corte d'appello.

Per gli Uffici di conciliazione rilevo che gli 8472 esistenti nell'anno mediano del periodo considerato, si ripartiscono la superficie del Regno in modo che ognuno, in media, estende la sua giurisdizione su un territorio di 34 kq., con 3891 abitanti.

La densità maggiore riscontrasi naturalmente in quei compartimenti dove i Comuni sono più piccoli, e quindi più numerosi e così va innanzi a tutti la Lombardia, con un ufficio per ogni 12 kq. e specialmente il distretto di Milano che ne novera uno per ogni 10. Segue il distretto di Casale (1 ufficio ogni 15 kq.) e tutto il Piemonte con 1 Conciliatore per ogni 19 kq.; indi la Liguria che ne ha uno per ogni 20.

Nell'Italia centrale (compresa l'Emilia), meridionale e insulare gli Uffici di conciliazione sono più rari, ad eccezione della Campania (1 ogni 26 kq.) e delle Calabrie (1 ogni 35 kq.), e la maggiore scarsità si nota nella Toscana che ha un ufficio per ogni 86 kq. e particolarmente il distretto di Firenze dove se ne trova 1 per ogni 97 kq.

Anche la media popolazione di 3891 abitanti è il risultato di variazioni molto sensibili nella popolazione degli Uffici dei vari compartimenti, perchè mentre il distretto di Catania presenta una popolazione media per ufficio di 10,247 ab.; quella di Palermo di 9740; di Bologna di 9353; la Toscana di 9130; (la Corte di Lucca di 9772 e quella di Firenze di 8848) e quella di Trani di 7643, si scende a un minimo di 2094 nella Corte di Brescia; di 2276 in ciascuno dei compartimenti del Piemonte e della Lombardia e di 2168 nell'isola di Sardegna.

In conclusione, sotto il rapporto della estensione territoriale e della popolazione l'Italia centrale e la maggior parte delle provincie meridionali sono le meno dotate di Uffici di conciliazione.

Se guardiamo alle analoghe cifre per le Preture, si osserva subito una maggiore uniformità poichè, per rapporto alla superficie, ben otto compartimenti su 15 non si discostano che di unità dalla superficie media del Regno che è di 185 kq. e uno solo, la Sardegna (con 305), tocca il massimo, negli altri distretti riscontrandosi una media fra 200 e 260.

La popolazione media di ogni Pretura, nel complesso del Regno, è di 21,282 abitanti, con un minimo di 10,073 in Sardegna e un massimo di 34,714 nel Veneto, e, se si guarda ai distretti di Corte di appello, di 38,426 nel distretto di Milano; ma in ben 17 distretti su 24, la popolazione varia tra 16,000 e 26,000, tra due estremi cioè di poco e ugualmente distanti dalla media surriferita. Il distretto di Potenza raggiunge appena 11,703 abitanti, ma è noto che quella regione va spopolandosi a causa dell'emigrazione, aumentata, in questi ultimi anni, in modo allarmante.

Quanto alle circoscrizioni circondariali si notano sbalzi rilevanti da un distretto o da un compartimento all'altro. In media vi è un Tribunale ogni 1770 kq., ma anche a questo riguardo la Sardegna apparisce più povera delle altre regioni con un Tribunale per ogni 4018 kq.; seguita a breve distanza dalle Puglie che ne posseggono uno per 3822 kq. È la più ricca, invece, la Liguria che coi suoi 10 Tribunali viene a contarne uno per ogni 704 kq. e fra i distretti meglio provvisti vi sono quello di Casale, i cui Tribunali hanno in media un'area di 869 kq. e quello di Lucca, che ripartisce i suoi 4865 kq. nei 5 Tribunali, con una media di 973 kq. per ciascuno. A questo proposito va segnalata la grande differenza fra i due distretti di Lucca e di Firenze rispetto alla estensione di tutte le magistrature, perchè mentre il primo conta un Ufficio di conciliazione, una Pretura, un Tribunale, la Corte di assise e la Corte di appello rispettivamente per ogni 62, 168, 973, 1622, 4865 kq., quello di Firenze conta una delle dette magistrature per ogni 97, 282, 2185, 4370, 17,479 kq., differenze tanto sensibili, e a svantaggio di quest'ultimo distretto, che debbono certamente trovare la loro spiegazione nei vecchi ordinamenti dei cessati governi.

Le sproporzioni territoriali vengono però in parte corrette dal numero degli abitanti che appartengono in media a ciascun Tribunale dei singoli distretti, perchè la media complessiva di 203,496 abitanti è superata notevolmente in tre soli distretti, quelli di Trani (392,836), di Bologna (329,705) e di Palermo (313,306) e in tutti gli altri di poco supera o rimane al disotto da essa, riscontrandosi il minimo a Potenza (122,889 kq.) che, anche per le circoscrizioni mandamentali, ha, come vedemmo, una popolazione minima.

Le Corti di appello, per cause ben note storiche e politiche, sono distribuite nel territorio del Regno ancor più inegualmente delle minori circoscrizioni, e laddove, nell'insieme si ha una superficie media di 11,945 kq., per ogni Corte, quella di Venezia arriva a 24,547, che è la massima estensione, e quella di Messina a soli 3226 kq. Attorno al massimo di Venezia, e molto vicine ad esso, sono le Corti di Torino (24,279) e di Cagliari (24,109), come pure prossimi al minimo della Corte di Messina sono i distretti di Ancona (4833), di Lucca (4865), e le sezioni di Macerata (4879) e di Modena (4888).

Queste differenze si accentuano ancor più se si considera la popolazione dei singoli distretti, perchè la media di 1,373,596 abitanti per le 24 Corti è la risultante di numeri che dai 3,610,271 di abitanti del distretto di Napoli scendono a 521,334 nella sezione di Macerata e, se non si vogliono considerare le sezioni staccate, a 550,895 nel distretto di Messina.

I circoli di Corti di assise, che si incardinano sulle Corti di appello, risentono essi pure delle disuguaglianze avvertite per queste, benchè gli effetti ne siano attenuati dalla istituzione delle Corti straordinarie e dalle eventuali convocazioni delle une e delle altre fuori della loro sede abituale (1).

(1) Alle 79 Corti ordinarie sedi di circolo, sono da aggiungere 31 Corti straordinarie, esistenti nel periodo di tempo considerato. Peraltro non tutte queste 31 Corti furono effettivamente convocate nel quinquennio 1898-1902, come si rileverà più innanzi quando esamineremo il lavoro di questa magistratura.

I 79 circoli di Corte d'assise occupano ciascuno in media un territorio di 3629 kq. Quelli che hanno una maggiore estensione territoriale sono i due della Sardegna che raggiungono i 12,054 kq.; il circolo di Potenza che ne ha 9962, i circoli del distretto delle Puglie, con un'area di 6370 kq., e della Corte di Torino con 6070. Più numerose sono le Corti di assise nella Liguria, avendosi ivi un minimo di superficie media di 1408 kq., nel distretto di Lucca, dove le tre Corti di assise hanno ciascuna una estensione media di 1622 kq. e nei distretti di Ancona, di Macerata, di Modena e di Milano nei quali ciascun circolo ha rispettivamente la superficie media di 2416, 2440, 2444 e 2454 kmq. ».

Rispetto alla popolazione, i 79 circoli di Corte di assise presentano una media di 417,295 abitanti, con un massimo di 654,727 per ciascuno dei 3 circoli del distretto di Trani e un minimo di 255,590 per i 5 di Genova.

In generale può dirsi che i circoli dell'Italia meridionale sono i più popolosi; che quelli dell'Italia centrale, compresi i distretti del Lazio e degli Abruzzi, sono meno densi di abitanti, e che nell'Italia settentrionale si trovano circoli con cifre di popolazione massime e minime.

Vengono, infine, le 5 Corti di cassazione che presentano una superficie media di 57,336 kq. e una popolazione di 6,593,261 abitanti, mentre poi singolarmente considerate, esse si raggruppano per ordine decrescente in rapporto alla superficie così: Roma (77,863 kq.), Torino (71,087), Napoli (64,822), Firenze (46,891) e Palermo (25,739) e in rapporto alla popolazione in quest'altro modo: Torino (10,178,200), Napoli (7,505,338), Roma (6,157,415), Firenze (5,557,330), e Palermo (3,568,124).

Mi astengo dal trarre fin da ora conclusioni da quanto sono venuto esponendo circa le superficie e le popolazioni medie delle diverse magistrature. Un terzo elemento, e il più importante, dobbiamo ora esaminare, il lavoro giudiziario, che se è strettamente unito ai primi due elementi da vincoli di diretta dipendenza, può esercitare a sua volta una influenza su di essi o come correttivo

delle sperequazioni riscontrate, o in senso di aggravio delle medesime. Non pare però azzardata una osservazione di indole generale, ed è che il quadro, che ho illustrato, rende manifesto, che rispetto ai due elementi costitutivi, territorio e popolazione, sarebbe opportuna una riforma delle circoscrizioni, se non vi ostino considerazioni di lavoro o di altro ordine, per togliere le stridenti disuguaglianze da regione a regione che abbiamo insieme rilevate. Si vedrà poi se le successive indagini ci obbligheranno ad abbandonare questo voto, o ci confermeranno in esso.

*
* *

All'imo della scala giudiziaria, se pure per la speciale natura di questa magistratura, non si voglia considerare al di fuori dell'edificio e quasi piano di accesso agli altri superiori ordini, troviamo i *Conciliatori*.

Come tutti sanno il numero di essi è variabile, la legge prescrivendo soltanto che ve ne sia uno per ogni Comune, con facoltà di istituirne anche più in uno stesso Comune, se le esigenze del lavoro lo richiedano.

In fatti di fronte a 8262 Comuni vi erano nell'anno mediano del periodo considerato 8472 giudici Conciliatori, e quindi 210 di essi erano distribuiti in più in quei Comuni dove vi è maggior lavoro.

L'opera complessiva di questi giudici onorari, che hanno cognizione delle sole materie civili e dovrebbero avere come funzione precipua la conciliazione, tantochè da essa prendono il nome, mentre oramai spiegano la loro maggiore attività nella risoluzione delle controversie che, non eccedendo il valore di lire 100, sono di loro competenza, è rappresentata dal numero enorme di 2,104,320 affari trattati in media all'anno.

Questo numero, come risulta dal prospetto generale qui appresso, si ripartisce così:

Conciliazioni ottenute in procedimenti non contenziosi .	69. 141
Procedimenti contenziosi esauriti per rilascio di beni immobili senza opposizione del citato (legge 24 dicembre 1896, n. 147)	75. 684
Procedimenti contenziosi esauriti per transazione, abbandono, ecc., prima dell'udienza	919. 295
Id. id. per conciliazione	245. 439
Id. id. con sentenza.	794. 761

LAVORO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE.

Prospetto N. 2.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corti d'appello	Numero medio annuo dei procedimenti esauriti nel quinquennio 1898-1902								
	In complesso	Procedimenti non contenziosi — Conciliazioni		Procedimenti contenziosi esauriti					
		Cifre effet- tive	In media per ogni Ufficio	per rilascio di be- ni immobili senza opposizio- ne del citato	per transazione prima dell'au- dienza	per conciliazione all'udienza	con sentenza		
							Cifre effet- tive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	In media per ogni Ufficio
Liguria — Genova	47 743	1 127	3	524	23 710	6 409	15 973	12.50	46
Casale	34 604	1 382	3	473	16 210	8 261	8 278	6.90	16
Torino	79 599	5 573	5	375	40 860	13 694	19 097	7.40	17
Piemonte	114 203	6 955	4	848	57 070	21 955	27 375	7.24	16
Milano	55 670	5 591	6	2 429	20 678	8 156	18 816	8.16	19
Brescia	33 268	6 644	8	1 773	11 208	8 056	5 587	3.38	7
Lombardia	88 938	12 235	7	4 202	31 886	16 212	24 403	6.16	14
Veneto — Venezia	110 636	10 961	14	4 633	44 261	24 248	26 533	8.31	33
Parma	10 344	462	5	617	4 456	2 238	2 571	4.64	26
Modena	13 215	2 424	26	1 610	4 992	2 412	1 777	2.94	18
Bologna	33 927	1 553	11	5 659	15 897	4 388	6 430	4.88	46
Emilia	57 486	4 439	13	7 886	25 345	9 038	10 778	4.35	33
Lucca	28 713	323	4	681	13 413	2 711	11 585	15.01	147
Firenze	49 059	1 380	8	10 744	20 529	5 234	11 172	7.02	62
Toscana	77 772	1 703	7	11 425	33 942	7 945	22 757	9.62	88
Ancona	18 348	298	2	1 259	8 862	2 939	4 990	8.79	39
Macerata	24 137	402	4	944	13 160	3 077	6 554	12.57	52
Perugia	39 907	701	4	543	21 272	5 332	12 059	17.86	76
Marche ed Umbria	82 392	1 401	3	2 746	43 294	11 348	23 603	13.38	58
Lazio — Roma	110 288	2 955	13	456	43 459	9 629	53 789	47.08	232
Abruzzi — Aquila	94 444	2 002	6	1 699	38 973	8 691	43 079	37.92	133
Campania e Molise — Napoli	287 341	4 004	5	11 898	114 577	28 021	128 841	35.69	165
Basilicata — Potenza	61 877	871	7	899	28 466	4 770	26 871	54.66	213
Puglie — Trani	261 930	2 983	12	15 801	106 295	24 294	112 557	57.30	438
Calabria — Catanzaro	151 509	2 079	5	2 204	58 652	12 961	75 613	52.53	175
Messina	57 511	823	5	363	29 038	5 816	21 471	38.97	129
Catania	108 634	5 250	47	3 978	43 379	10 470	45 557	40.05	410
Palermo	180 008	4 027	20	6 033	65 497	16 246	88 155	46.90	457
Sicilia	346 153	10 100	25	10 424	137 914	32 532	155 183	43.49	378
Sardegna — Cagliari	211 608	5 326	15	39	131 451	27 386	47 406	59.57	129
REGNO	2 104 320	69 141	8	75 684	919 295	245 439	794 761	24.11	94

Se si forma un solo gruppo dei procedimenti contenziosi definiti da questi magistrati, si ha una somma di 2,035,179, cioè la quasi totalità del loro lavoro complessivo, appena 69,141 cause (8 in media per ogni Ufficio) rappresentando le conciliazioni da essi ottenute come pacieri, le quali, come si è detto, dovrebbero costituire la principale delle loro attribuzioni, e anche, aggiungendo a queste 69,141 cause le 245,439 conciliate all'udienza, si ha sempre un numero molto esiguo di procedimenti comprovanti l'opera di pace da essi compiuta.

Fermandoci alle sole sentenze, si osserva che esse nel numero di 794,761 rappresentano una media di 24. 11 sentenze per ogni 1000 abitanti e di 94 per ogni Ufficio.

In rapporto alla popolazione il maggior numero di sentenze si trova nella Sardegna, la quale ne conta 59. 57 ogni 1000 abitanti, seguita dalle Puglie con 57. 30, dalla Basilicata con 54. 66, dalle Calabrie con 52. 53 e in generale nell'Italia meridionale e insulare, i cui distretti di Corte d'appello offrono percentuali notevolmente superiori a quelle dei distretti delle altre regioni d'Italia, e anche a quella del Regno.

La proporzione minima di 2. 94 si nota nel distretto di Modena, e con 4. 35 nel compartimento dell'Emilia. Segue la Lombardia con 6. 16, il Piemonte con 7. 24, il Veneto con 8. 31. Tutti poi i distretti dell'Italia settentrionale e centrale hanno rapporti di oltre la metà inferiori a quello medio del Regno, poichè le cifre più alte sono date dalla sezione di Corte d'appello di Perugia con 17. 86.

Se guardiamo al lavoro che grava in media sui singoli Uffici di ciascun distretto, la Sicilia con le due Corti di Palermo (457 sentenze) e di Catania (410 sentenze) va innanzi a tutti gli altri, insieme alle Puglie, dove si hanno in media 438 sentenze per ogni Ufficio. Forte è pure il lavoro nel Lazio (232 sentenze) e nella Basilicata (213). Il minimo lavoro si riscontra nella Corte di Brescia (7 sentenze), in quelle di Casale (16), Torino (17) e Modena (18).

Se anche in questa prima soglia dell'edificio giudiziario si avvertono sproporzioni nel lavoro, apparendo assai più gravati di affari gli Uffici di conciliazione dell'Italia meridionale e insulare che non gli altri della restante Italia, tuttavia non posso, come avrei desiderato, scendere a più minuti particolari, analizzando l'opera dei singoli Uffici, poichè i dati originarii di ciascuno di essi non sempre sono

comunicati alla Direzione generale della statistica, e spesso ne vengono compilati dalle Autorità locali i riassunti per mandamenti e per circondari, nè si è sentito finora il bisogno di avere questi dati originarii, poichè non se ne fa la pubblicazione nei volumi analitici delle statistiche giudiziarie, dove vengono raggruppati per le maggiori circoscrizioni.

Ma quand'anche i dati originari fossero stati a mia disposizione, agli scopi di questa relazione, poco profitto se ne sarebbe potuto trarre, perchè ammesso nell'ordinamento giudiziario questo primo grado di magistratura, colla funzione precipua di conciliare le liti (oggi però dalle ultime leggi alquanto alterata) non può nemmeno proporsi la questione di proporzionare il numero di questi magistrati onorari alle cause che vengono portate innanzi a loro, per sopprimerli là dove il lavoro fosse anche scarsissimo, poichè è atto provvido di governo estendere più che sia possibile questa magistratura che dovrebbe avere una funzione sociale tanto più benefica quanto più ristretto sia il centro in cui opera, e se limitazioni si debbono porre, queste non dovrebbero mai trovare giustificazione nella deficienza del lavoro, ma soltanto nelle difficoltà, purtroppo non lievi, di trovare persone adatte a coprire ufficio così importante, argomento questo non nuovo alla nostra Commissione. Io avrei potuto, al più, studiare gli effetti che sul lavoro dei Conciliatori ha portato la legge del 16 giugno 1892, n. 261, che ne ampliava la competenza per valore portandola a 100 lire, e conseguentemente estendeva il rimedio ordinario dell'appello a quelle cause da essi giudicate, eccedenti le 50 lire, ma questo punto fu trattato *ex professo* dal nostro collega Sandrelli, con una veramente magistrale relazione (1) in cui furono considerati, coll'appoggio delle cifre statistiche, tutti gli effetti, diretti e indiretti, derivati dalla predetta legge, e svolte, con la chiarezza abituale del relatore, le numerose questioni di ordinamento e di competenza, che sono tuttora vive (e talune ancor più vive oggi dopo le recenti riforme legislative), riguardanti i giudici conciliatori. Non vi è alcun motivo che io debba riprendere la parola su questo tema, perchè non dovrei che fare eco a quelle del comm. Sandrelli, le notizie degli anni posteriori

(1) *Atti della Commissione* — Sessione dicembre 1893, pag. 103 e segg.

avendo pienamente confermate le conclusioni ricavate dall'egregio collega.

E passo a esaminare l'opera dei Pretori. A mano a mano che si progredisce nella scala giudiziaria le funzioni divengono, naturalmente, più complesse. Non è soltanto la materia civile che forma oggetto dei lavori di questi primi giudici togati, ma anche la materia penale, e oltre alle funzioni strettamente giudiziarie dovremo considerare anche tutti quegli atti di impero e di giurisdizione onoraria e volontaria che si delineano appena nella magistratura comunale, e che qui cominciano ad avere contorni più precisi e rilievo più evidente.

Come per i Conciliatori, in un prospetto generale per compartimenti e per distretti di Corte d'appello, ho riassunto il lavoro contenzioso dei Pretori, mettendo in allegato le cifre di ciascuna Pretura. Non è possibile poter seguire, a scopo di comparazione i dati di 1549 magistrature, per ciascuna delle quali si analizza l'opera in materia civile e penale e nei due gradi di giurisdizione, senza smarrirsi nel pelago delle cifre, ed anzi colla certezza di non poter approdare a risultati proficui.

Per facilitare tuttavia l'esame delle cifre e stabilire l'importanza di ciascun Ufficio giudiziario, in allegato non solo trovansi le varie notizie delle singole Preture ordinate per distretti di Corte d'appello, ma in un prospetto le Preture medesime sono classificate per ordine decrescente, prendendo a base la somma delle sentenze civili e penali pronunziate nel quinquennio 1898-1902. In questo modo è possibile isolare le Preture in cui il lavoro presenta proporzioni molto rilevanti o al contrario insignificanti, dalle altre, che formano il grosso della schiera, nelle quali il lavoro ha proporzioni medie più o meno lontane dalla media generale.

LAVORO DELLE

Prospetto N. 3.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Numero medio annuo delle sentenze pronunziate			
	Civili		Penali	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Liguria — Genova	8 023	6.28	11 915	9.32
Casale	4 098	3.42	4 155	3.46
Torino	9 082	3.52	12 362	4.79
Piemonte	13 180	3.48	16 517	4.37
Milano	7 701	3.24	12 915	5.60
Brescia	2 280	1.38	8 258	4.99
Lombardia	9 981	2.52	21 173	5.35
Veneto — Venezia	7 745	2.42	18 253	5.72
Parma	1 201	2.17	2 334	4.21
Modena	993	1.64	2 367	3.91
Bologna	2 845	2.16	14 544	11.03
Emilia	5 039	2.03	19 245	7.77
Lucca	2 333	3.02	8 808	11.41
Firenze	4 078	2.56	14 971	9.40
Toscana	6 411	2.71	23 779	10.05
Ancona	1 267	2.23	3 602	6.35
Macerata	1 589	3.05	3 129	6.00
Perugia	2 381	3.53	5 863	8.68
Marche ed Umbria	5 237	2.97	12 594	7.14
Lazio — Roma	10 429	9.13	64 683	59.24
Abruzzi — Aquila	5 701	5.02	13 203	11.62
Campania e Molise — Napoli	24 757	6.86	52 439	14.52
Basilicata — Potenza	3 233	6.58	6 007	12.22
Puglie — Trani	12 285	6.25	22 191	11.30
Calabria — Catanzaro	8 125	5.64	17 790	12.36
Messina	2 880	5.23	6 150	11.16
Catania	8 264	5.51	9 556	8.40
Palermo	11 907	6.33	17 807	9.47
Sicilia	21 051	5.90	33 513	9.39
Sardegna — Cagliari	6 289	7.90	14 311	17.98
REGNO	147 488	4.47	350 613	10.64

PRETURE.

nel quinquennio 1898-1902			Procedimenti penali definiti senza sentenza			Istruttorie penali
In complesso			prima del giudizio	al giudizio	Totale	
Cifre effettive	Cifre proporzionali					
	a. 1000 abitanti	per ogni Pretura				
19 938	15.60	338	1 665	2 670	4 335	15 513
8 253	6.88	118	682	1 074	1 756	10 441
21 444	8.31	146	1 534	2 270	3 804	20 817
29 697	7.85	137	2 216	3 344	5 560	31 258
20 616	8.94	344	2 389	1 451	3 840	21 803
10 538	6.37	173	1 328	1 094	2 422	14 139
31 154	7.87	257	3 717	2 545	6 262	35 942
25 998	8.14	283	2 742	3 349	6 091	22 286
3 535	6.38	131	324	607	931	4 856
3 360	5.55	134	634	590	1 224	4 587
17 389	13.19	414	1 914	1 528	3 442	13 974
24 284	9.80	258	2 872	2 725	5 597	23 417
11 141	14.43	384	896	641	1 537	9 440
19 049	11.96	307	2 592	2 886	5 478	15 847
30 190	12.77	332	3 488	3 527	7 015	25 287
4 889	8.58	203	534	497	1 031	5 206
4 718	9.05	189	496	529	1 025	4 538
8 244	12.21	284	556	703	1 259	7 034
17 831	10.11	229	1 586	1 729	3 315	16 778
78 112	68.37	1 446	19 340	4 110	23 450	35 466
18 904	16.64	266	2 284	2 536	4 820	17 878
77 196	21.38	400	9 818	8 989	18 807	69 375
9 242	18.80	220	816	1 121	1 937	7 614
34 476	17.55	361	2 309	4 562	6 871	28 993
25 915	18.00	262	2 462	3 842	6 304	23 821
9 030	16.39	347	845	977	1 822	7 464
15 820	13.91	316	1 523	4 679	6 202	16 934
29 714	15.80	350	2 213	3 323	5 536	27 576
54 564	15.29	334	4 581	8 979	13 560	51 974
20 600	25.88	261	3 693	2 472	6 165	24 379
498 101	15.11	322	63 589	56 500	120 089	429 981

Fermandomi, per ora, all'esame del prospetto precedente, osservo che le sentenze pronunziate in primo grado nelle materie civili furono in media, ed in complesso, 147,488, che equivalgono a 4. 47 ogni 1000 abitanti e a 96 sentenze in media per ogni Pretura.

Il numero di queste sentenze risente però l'effetto di due leggi le quali hanno agito in senso diametralmente opposto.

La legge 30 marzo 1890, n. 6702, per quanto applicata senza alcun criterio razionale e contro gli intenti del legislatore, aveva per iscopo di togliere i centri mandamentali quasi assolutamente senza lavoro, per accrescerlo nei rimanenti, e infatti le cause civili iniziate, come risulta dal prospetto in nota (1), seguitarono a diminuire anche dopo il 1892 (dal quale anno ebbe effetto la soppressione delle 271 Preture colpite dalla legge suindicata) poichè il numero delle cause iniziate da parecchi anni dimostrava una tendenza costante alla diminuzione, ma in media per ogni Pretura il lavoro aumentò da 202 cause a 223.

La legge sugli Uffici di conciliazione del 16 giugno 1892, n. 261, che andò in vigore il 1° gennaio 1893, controperò a ridurre di nuovo il lavoro civile innanzi alle Preture, avendo sottratto alla cognizione del Pretore le cause di minor valore per attribuirle alla competenza dei Conciliatori.

Infatti la media per Pretura da 223 ridiscese nel biennio 1893-1895 a 156, e se si considerano le variazioni tra i due anni più vicini

(1) Ecco i risultati di tre periodi: il primo triennale (1889-1891) anteriore alle due leggi indicate, il secondo limitato a un anno (1892) soltanto, nel quale si risentono i soli effetti della legge sulle Preture; il terzo, pure triennale (1893-1895), in cui si può rilevare anche l'influenza della legge sui Conciliatori

	Cause civili introdotte
1889	372,935
1890	359,912
1891	359,926
Media annua . . .	364,258
1892	343,527
1893	239,829
1894	239,290
1895	227,918
Media annua . . .	235,679

a quello in cui non si poteva risentire ancora l'influenza della seconda legge, da 199 a 156.

Guardando al modo come si distribuiscano geograficamente le sentenze civili, si osservano proporzioni più alte in tutti i compartimenti e distretti dell'Italia meridionale e insulare, partendo da un massimo di 9.13 sentenze ogni 1000 abitanti nel Lazio per arrivare a un minimo di 5.02 nel compartimento degli Abruzzi, il quale però è sempre sensibilmente superiore ai rapporti proporzionali delle altre regioni settentrionali e centrali, se si eccettua la Liguria, la quale con 8023 sentenze, raggiunge la proporzione di 6.28. Il minimo si trova nell'Emilia (2.03) e, se si considerano i distretti di Corte d'appello, in quello di Brescia, col rapporto di 1.38.

Il lavoro in materia penale è rappresentato da un numero medio annuo di 350,613 sentenze, che danno una proporzione di 10.64 ogni 1000 abitanti e di 235 sentenze per ogni Pretura con giurisdizione penale. Il massimo numero assoluto e proporzionale, in misura eccezionalmente superiore a tutti gli altri, si trova nel Lazio che da solo ha poco meno di un quinto del totale delle sentenze (67,683 cioè 59.24 per 1000 abitanti), dovuto in massima parte al considerevole lavoro delle due Preture urbane della Capitale che insieme si collocano al primo posto nella classificazione per ordine decrescente, con oltre 50,000 sentenze in cifre tonde. Questo lavoro è costituito preponderantemente da sentenze per contravvenzioni ai regolamenti locali e generali, e per buona parte trattasi di processi, anche di data anteriore al quinquennio considerato, i quali sono portati a compimento allorquando una qualche amnistia viene provvidamente a toglierli dagli scaffali dell'archivio della Cancelleria.

Negli altri distretti i rapporti proporzionali agli abitanti non presentano anomalie, e notasi anzi un parallelismo fra le due serie di proporzioni: quella per le materie civili e quella per le materie penali. Anche per queste ultime l'Italia meridionale e insulare ha il sopravvento sulle altre regioni trovandosi, Roma eccettuata, per le une e per le altre il più alto rapporto nella Sardegna (7.90 per le sentenze civili e 17.98 per le sentenze penali) e, come si è visto la Liguria avanzare gli altri compartimenti settentrionali per le materie civili, così anche per le penali essa va innanzi a tutte le regioni del Nord, colla proporzione di 9.32. Notansi tuttavia nel-

l'Italia centrale, a differenza di quanto avviene per la materia civile, gli alti rapporti di Lucca (11. 41), di Bologna (11. 03), di Firenze (9. 40), di Perugia (8. 68), i quali si accostano a quelli dell'Italia meridionale, e in generale si avvertono nei compartimenti del centro proporzioni alquanto più elevate di quelle dell'Italia superiore.

Il complesso delle sentenze civili e penali, che è di 498,101 ossia 15. 11 per 1000 abitanti e in media 322 per Pretura, rispecchia naturalmente le differenze che abbiamo ora indicate, ed io mi astengo dall'accennare ai nuovi rapporti, che ognuno può vedere nel prospetto suesposto.

La media delle sentenze civili e penali per Pretura è, come si è detto, di 322 nel Regno, ma essa varia fra un massimo di 1446 sentenze per le Preture del Lazio e un minimo di 118 per quelle del distretto di Casale. Se, anche per questo rispetto, le Preture dell'Italia settentrionale e centrale figurano fra quelle che hanno un lavoro più scarso, tuttavia alcuni distretti come quelli di Genova, di Milano, di Bologna e di Lucca hanno medie superiori a quelle del Regno, e ciò manifestamente per l'influenza delle Preture urbane le quali, come per il Lazio, determinano le più alte proporzioni che si riscontrano in quei distretti.

Qui però debbo fermarmi sulla questione, già accennata, delle ordinanze e delle sentenze, la quale può infirmare i risultati che sto esaminando. Come dissi già, tra le sentenze si dovrebbero comprendere anche quelle ordinanze che sono emesse nel periodo del giudizio, e cioè dopo la citazione dell'imputato, prima però che che sia aperta l'udienza. Ma per i Pretori questa integrazione non sempre si può fare colla dovuta esattezza, poichè l'unità del procedimento dinanzi ad essi (che non hanno a rigore funzioni proprie istruttorie, e le loro pronunzie sono regolate nel libro II del Codice di procedura sotto il capo « del giudizio » cosicchè dovrebbero sempre essere emesse all'udienza), è di ostacolo a che si seguano criteri uniformi in proposito.

La questione, che parrebbe senza importanza, la forma dell'atto non modificandone la sostanza, ne ha invece una grandissima, perchè vi si connette un interesse d'ordine finanziario. E sorge in generale allorquando dopo la presentazione di una querela e la sua conferma, si cita l'imputato all'udienza. Questi ad

evitare il processo, tenta un accomodamento colla parte lesa e, o prima del giorno fissato o nello stesso giorno in cui dovrebbe tenersi l'udienza, si presentano spesso le due parti insieme negli uffici di cancelleria l'una per fare atto di desistenza e l'altra per dichiarare l'accettazione della remissione. Il cancelliere forma verbale dei fatti innanzi a lui intervenuti, e da questo punto si possono seguire due diverse vie: o troncare il corso del procedimento con una ordinanza che dichiari l'estinzione dell'azione penale, o portare il procedimento all'udienza e, data lettura del verbale della intervenuta remissione, chiuderla con una sentenza che pronunzi l'estinzione dell'azione penale.

La ragione per cui da molti si segue la prima via è, come si disse, una ragione finanziaria, per evitare, cioè, alla parte lesa remittente il pagamento della tassa di sentenza, poichè spesso questa sarebbe di ostacolo al perdono, e in molti casi si perderebbe il beneficio della rappacificazione. Ma di fronte alle tassative disposizioni di legge, non può essere dubbia la via che si dovrebbe seguire, la quale del resto fu autorevolmente indicata anche colla sentenza a sezioni unite della Cassazione romana, in data 7 maggio 1900, che decise: « non esser lecito far questione che debbasi pro-
« ferire una sentenza tutte le volte che la parte privata, *in sede di*
« *giudizio*, rimette la querela e che su questa sentenza debbasi
« pagare la tassa », soggiungendo, « che si cade in nullità quando
« a causa della remissione della parte lesa, il magistrato
« di merito abbia richiesto di poter proferire un'ordinanza in
« Camera di consiglio, anzichè una vera e propria sentenza in
« pubblica udienza con la forma e nei termini del giudizio (1) ».

Posteriormente a questa sentenza la pratica fu modificata in molti mandamenti, ma non oseremmo dire in tutti, tanto più che essa lascia ancora appiglio a continuare nel vecchio sistema, poichè le norme dettate, che del resto, riguardavano giudizi di Tribunale e non di Pretori, valgono quando, come è detto nella sentenza, si è *in sede di giudizio*, ed è appunto dinanzi ai Pretori che il momento in cui comincia il giudizio non è determinabile in modo certo, oltrechè nei casi dianzi ricordati di procedimenti pre-

(1) Cass. romana, 7 maggio 1900, P. M. in causa Diomisio. Confronta anche sentenze: 1° marzo 1900, 2ª Sezione della Corte di cassazione in causa Rocchetti, e 15 febbraio 1900, idem, in causa Chiapparini.

toriali per reati di competenza propria, anche in quelli di rinvio per l'articolo 252 del Codice di procedura penale, alcuni ritenendo che l'ordinanza del Giudice istruttore segni la data dell'apertura del giudizio, altri che questo debba intendersi iniziato soltanto colla citazione dell'imputato, che è atto del Pretore e non del Giudice istruttore. Se si pensa poi alla variabilità dei criterii con cui si applicano anche altre norme ben più chiare e precise di quella che concerne le decisioni dei Pretori, e alla forza inveterata delle abitudini, giustificata, se si vuole, in questa parte, da un principio di equità che non pare condannabile, non è certo nè infondato nè irriverente il sospetto che in molti luoghi, anche dopo l'accennata sentenza, si segua l'antico metodo.

Già altra volta la Commissione ha dovuto intrattenersi su una questione analoga, cioè sulla facoltà di archiviare i processi per reati pervenuti a cognizione del Pretore e da lui ritenuti di sua competenza, facoltà che il Codice di procedura non consente, e che ciò non ostante è largamente usata, forse in omaggio a quella economia del giudizio, che è un principio a cui dovrebbero ispirarsi le leggi di rito. Ma ciò non toglie che l'esercizio di questa facoltà sia un abuso che la nostra Commissione ha già formalmente riprovato, e che io ricordo ora soltanto in appoggio alla mia asserzione che la pratica procedurale, innanzi specialmente alle Preture, è spesso diversa da quella che è tracciata dal Codice, ed è causa non lieve di incertezza anche dei risultati statistici.

A dimostrazione di ciò, nel prospetto che stiamo esaminando, ho fatto segnare a fianco delle cifre delle sentenze anche il numero dei procedimenti *terminati prima del giudizio* e di quelli *chiusi al giudizio* ma decisi con ordinanza, per dimostrare quanto poco attendibili siano i dati dell'una e dell'altra serie, considerati nei confronti tra Corte e Corte e come occorra sommarli — il che fu anche fatto nel prospetto — per avere risultati più sicuri.

Vi sono distretti dove le cifre delle due categorie si uguagliano quasi, come nei distretti di Bologna, di Modena, di Macerata, di Ancona, di Aquila e di Messina, ma ve ne sono altri in cui o prevalgono i procedimenti inviati all'archivio prima del giudizio, come a Milano, a Lucca, a Napoli, a Cagliari, o viceversa prevalgono gli altri definiti senza sentenza al giudizio, come a Genova, nei due distretti del Piemonte, nel Veneto, nelle Puglie, nelle Calabrie e

nella Sicilia; e se si guarda alle cifre, si trovano differenze come queste: Roma, la quale ne conta 19,340 dei primi e soli 4110 dei secondi, e Napoli, che non dovrebbe trovarsi in condizioni molto dissimili dalla Capitale, ne ha rispettivamente 9818 e 8989, mentre la Sicilia contro 4581 della prima serie, ne pone 8979 della seconda. Da questa esposizione appare manifesto, che la prevalenza dell'uno o dell'altro sistema non ha carattere regionale, non è cioè determinata da condizioni d'ambiente, ma dipende esclusivamente dal criterio individuale dei Pretori *pro tempore*, come lo dimostra il fatto, che in una medesima Pretura, essendosene mutato il titolare, si sono talora invertite le proporzioni dei suindicati procedimenti. Una sola conclusione, quindi, sicura, può trarsi, ed è che alle 498,101 sentenze si debbono aggiungere altri 120,089 procedimenti definiti ~~senza sentenza~~, per avere un'idea compiuta del lavoro dei Pretori in materia penale, la quale aggiunta però non altera i rapporti che abbiamo più sopra esaminati.

A complemento dell'esame del lavoro giudiziario penale dei Pretori resta che io ricordi, e ne è data notizia nel prospetto, le 429,981 istruttorie da essi compiute in media nel quinquennio, o per l'articolo 75 del Codice di procedura penale o per delegazione del Giudice istruttore, delle quali un sesto gravano sul solo distretto di Napoli (69,375), che lascia a molta distanza il distretto di Roma, dove se ne ebbero soltanto 35,466, cifre queste ultime anche inferiori a quelle della Sicilia, dove raggiunsero 51,974, e della Lombardia dove furono 35,942.

E da ultimo accennerò a taluni altri provvedimenti in materia contenziosa e di volontaria ed onoraria giurisdizione, che completano il quadro multiforme e denso di cifre del lavoro di questi magistrati. Essi trattarono annualmente nel periodo considerato 239,574 affari, che si ripartiscono per specie così:

Aperture di tutele	23,789
Emancipazioni	497
Sequestri	13,111
Pignoramenti di mobili e frutti pendenti	79,394
Vendite di mobili e frutti pendenti	5,731
Vendite giudiziarie di immobili	11,282
Altri provvedimenti	105,770

Dato uno sguardo generale all'opera dei Pretori, gioverà vedere l'importanza comparativa dei singoli Uffici, basandosi per le considerazioni fatte nella parte generale di questa relazione, sul solo dato delle sentenze, e perciò nel prospetto che segue è data per distretti di Corte e per compartimenti la classificazione delle Preture in 11 gruppi, secondo il numero maggiore o minore delle sentenze da essi pronunziate.

PRETURE CLASSIFICATE SECONDO IL NUMERO DELLE SENTENZE.

Prospetto N. 4.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello		Preture che nel quinquennio 1898-1902 pronunziarono un numero medio annuo di sentenze civili e penali										Numero delle pre- ture in ciascun Distretto	
		non superiore a 30	fra 31 e 50	fra 51 e 100	fra 101 e 300	fra 301 e 500	fra 501 e 700	fra 701 e 1000	fra 1001 e 5000	fra 5001 e 10,000	fra 10,001 e 20,000		oltre 20,000
Liguria — Genova	5	14	22	9	4	2	3	59
Casale		1	18	23	24	2	2	70
Torino		7	26	65	39	6	3	..	1	147
Piemonte		8	44	88	63	8	5	..	1	217
Milano		1	1	24	17	9	3	3	1	1	60
Brescia	4	13	34	5	1	1	61
Lombardia		1	5	40	51	14	4	4	1	1	121
Veneto — Venezia	14	58	10	5	2	3	92
Parma		1	7	9	7	2	1	27
Modena	3	11	8	3	25
Bologna	10	21	7	1	2	..	1	42
Emilia		1	10	30	36	12	2	2	..	1	94
Lucca	1	6	17	2	..	1	2	29
Firenze		1	5	14	34	2	4	1	..	1	62
Toscana		1	6	20	51	4	4	2	2	1	91
Ancona	5	15	3	1	24
Macerata	3	19	2	1	25
Perugia	4	16	4	3	2	29
Marche e Umbria	12	50	9	5	2	78
Lazio — Roma	28	15	3	2	4	2	54
Abruzzi — Aquila	3	48	15	3	2	71
Campania e Molise — Napoli	1	11	116	42	12	7	2	1	1	..	193
Basilicata — Potenza	3	31	6	2	42
Puglie — Trani	1	57	23	7	8	2	98
Calabrie — Catanzaro	1	5	63	25	3	1	1	99
Messina	18	6	2	26
Catania	2	35	6	4	2	1	50
Palermo	5	53	11	9	3	4	85
Sicilia	7	106	23	13	5	7	161
Sardegna — Cagliari	6	55	11	3	1	3	79
REGNO		11	72	254	835	226	75	40	29	4	1	2	1 549

Risulta da questo prospetto che 11 Preture, tutte situate nell'Italia settentrionale, ad eccezione di una che trovasi nella centrale, hanno pronunziato un numero di sentenze inferiore a 30 e altre 72 fra 31 e 50, queste pure appartenenti quasi tutte alle regioni della Italia settentrionale, poichè 5 soltanto sono preture della Toscana e 2 dell'Italia meridionale (1 del distretto di Napoli e 1 di Catanzaro). Le Preture che pronunziarono da 51 a 100 sentenze furono 254 e 835 — il numero più alto. — quelle che ne proferirono da 101 a 300. Ne emisero un numero compreso fra 301 e 500 = 226 = ; fra 501 e 700 = 75 = ; fra 701 e 1000 = 40 = ; fra 1001 e 5000 = 29 = ; fra 5001 e 10,000 = 4 = ; fra 10,000 e 20,000 = 1 = ; e 2 infine ne pronunziarono più di 20,000. Dall'elenco, allegato alla relazione, in cui le Preture sono classificate per ordine decrescente secondo il numero complessivo delle sentenze pronunziate, rilevasi il nome di ciascuna di quelle comprese nelle varie categorie, e a me qui basterà indicare quelle della prima, la cui inferiorità, rispetto alle altre, non può minimamente contraddirsi, nè vi possono essere considerazioni di altro ordine che ne giustifichino la conservazione, poichè anche il lavoro non contenzioso vi è assolutamente insignificante. Sono le seguenti: Crodo, Zavattarello, None, Isola del Giglio, Berceto, Perrero, Prazzo, Montanaro, Bricherasio, Paullo Lodigiano e Biandrate.

Dalle Preture urbane di Roma e di Napoli, così largamente operose che superarono le 10,000 sentenze, da quelle di Firenze, di Bologna, di Milano che oltrepassarono le 5000, si giunge a queste minuscole Preture, le quali però non sono le sole che abbiano perduta ogni ragione di esistere, specialmente dopo il grande incremento della viabilità e dei mezzi di comunicazione.

Infatti, salvo eccezionali condizioni climatologiche o topografiche, non mi sembra che si possa giustificare la conservazione di Preture nelle quali non si pronunciano in media dalle 80 alle 100 sentenze civili e dalle 150 alle 200 penali almeno, l'esperienza dimostrando che questo lavoro non soverchia le forze di un magistrato di ordinaria attività e di media levatura. Attualmente il nucleo più grosso è formato dalle 835 Preture che pronunziarono da 101 a 300 sentenze in complesso, onde dovrebbe, con opportuni ritocchi della circoscrizione mandamentale, procurare che questo

nucleo venisse costituito dalle Preture che pronunziano da 301 a 500 sentenze.

*
* *

Venendo ora a dire dei Tribunali, presento un prospetto dove, a somiglianza dei precedenti, sono esposte le cifre effettive e le proporzionali agli abitanti per tutte le categorie di sentenze da essi pronunziate, così in primo grado come in appello, nelle materie civili e nelle penali, e sempre per i compartimenti in cui si divide giudiziariamente il Regno e per distretti di Corte d'appello.

COMPARTIMENTI Distretti di Corte di appello	Numero medio annuo			
	In primo grado		In grado d'appello	
	civili	penali	civili	penali
Liguria — Genova	4 780	3 029	795	853
Casale	2 083	1 243	416	440
Torino	4 088	3 957	871	859
Piemonte	6 171	5 200	1 287	1 299
Milano	3 617	4 545	614	689
Brescia	1 066	1 963	237	605
Lombardia	4 683	6 508	851	1 294
Veneto — Venezia	2 878	4 324	615	1 086
Parma	676	615	114	164
Modena	754	581	101	207
Bologna	1 939	1 810	206	543
Emilia	3 369	3 006	421	914
Lucca	1 505	1 220	135	421
Firenze	2 131	2 164	246	793
Toscana	3 636	3 384	381	1 214
Ancona	560	1 108	81	321
Macerata	655	1 018	148	394
Perugia	940	1 129	157	669
Marche ed Umbria	2 155	3 255	386	1 384
Lazio — Roma	3 166	4 473	470	2 383
Abruzzi — Aquila	1 502	2 817	498	2 063
Campania e Molise — Napoli	10 648	13 565	1 647	7 843
Basilicata — Potenza	1 079	1 323	197	793
Puglie — Trani	4 795	5 316	862	3 538
Calabria — Catanzaro	3 187	4 294	659	3 485
Messina	1 110	1 564	200	1 220
Catania	2 660	3 395	528	1 943
Palermo	3 829	6 098	1 306	3 112
Sicilia	7 599	11 057	2 124	6 275
Sardegna — Cagliari	1 345	2 998	499	2 245
REGNO	60 993	74 549	11 692	36 669

delle sentenze pronunziate nel quinquennio 1898-1902

Totale delle sentenze								Numero complessivo		
civili		penali		in primo grado		in grado d'appello		Cifre effettive	Cifre proporzionali	
Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti		a 1000 abitanti	per ogni Tribunale
5 575	4.36	3 882	3.04	7 809	6.11	1 648	1.29	9 457	7.40	945
2 499	2.08	1 633	1.40	3 326	2.77	856	0.71	4 182	3.49	485
4 959	1.92	4 816	1.87	8.045	3.12	1 730	0.67	9 775	3.79	652
7 458	1.97	6 499	1.72	11 371	3.01	2 586	0.68	13 957	3.69	582
4 231	1.84	5 234	2.27	8 162	3.54	1 303	0.57	9 465	4.11	1 052
1 303	0.78	2 568	1.55	3 029	1.83	842	0.51	3 871	2.34	430
5 534	1.40	7 802	1.97	11 191	2.83	2 145	0.54	13 336	3.37	711
3 493	1.09	5 410	1.69	7 202	2.26	1 701	0.53	8 903	2.78	636
790	1.43	779	1.41	1 291	2.33	278	0.50	1 569	2.83	523
855	1.41	788	1.30	1 335	2.21	308	0.51	1 643	2.72	548
2 145	1.63	2 353	1.78	3 749	2.84	749	0.57	4 498	3.41	1 124
3 790	1.53	3 920	1.58	6 375	2.57	1 335	0.54	7 710	3.11	771
1 640	2.12	1 641	2.13	2 725	3.53	556	0.72	3 281	4.25	656
2 377	1.49	2 957	1.86	4 295	2.70	1 039	0.65	5 334	3.35	667
4 017	1.70	4 598	1.94	7 020	2.97	1 595	0.67	8 615	3.64	663
641	1.13	1 429	2.52	1 668	2.94	402	0.71	2 070	3.65	680
803	1.54	1 412	2.71	1 673	3.21	542	1.04	2 215	4.25	554
1 097	1.62	1 798	2.66	2 069	3.06	826	1.22	2 895	4.28	724
2 541	1.44	4 639	2.62	5 410	3.07	1 770	1.00	7 180	4.07	653
3 636	3.18	6 856	6.00	7 639	6.69	2 853	2.49	10 492	9.18	2 098
2 000	1.76	4 880	4.30	4 319	3.80	2 561	2.25	6 880	6.06	1 147
12 295	3.41	21 408	5.93	24 213	6.71	9 490	2.63	33 703	9.33	2 593
1 276	2.60	2 116	4.30	2 402	4.89	990	2.01	3 392	6.90	848
5 657	2.88	8 854	4.51	10 111	5.15	4 400	2.24	14 511	7.39	2 903
3 846	2.67	7 779	5.40	7 481	5.20	4 144	2.88	11 625	8.08	1 292
1 400	2.54	2 784	5.05	2 674	4.85	1 510	2.74	4 184	7.59	1 394
3 188	2.80	5 338	4.69	6 055	5.32	2 471	2.17	8 526	7.49	1 705
5 135	2.73	9 210	4.90	9 927	5.28	4 418	2.35	14 345	7.65	2 391
9 723	2.72	17 312	4.86	18 656	5.23	8 399	2.35	27 055	7.58	1 933
1 844	2.32	5 243	6.59	4 343	5.46	2 744	3.45	7 087	8.91	1 181
72 685	2.20	111 218	3.37	135 542	4.11	48 361	1.47	183 903	5.58	1 135

Nel quinquennio 1898-1902 la media annua, pel Regno, di tutte le sentenze fu di 183,903 così ripartite:

in primo grado:

civili	60,993
penali	74,549

in grado d'appello:

civili	11,692
penali	36,669

Per non allungare di troppo questa rassegna, mi restringo all'esame del numero complessivo delle sentenze, come quello che riassume tutto il lavoro e sul quale dobbiamo basare le nostre considerazioni.

Le 183,903 sentenze sono equivalenti a una media di 1135 per ogni Tribunale e a 5.58 per ogni 1000 abitanti, la qual proporzione non si riscontra, nemmeno con numeri prossimi ad essa, in nessun distretto o compartimento, poichè da un minimo di 2, in cifre intere, si passa a 3, a 4, a 6, a 8 e fino a 9 sentenze ogni 1000 abitanti; saltandosi appunto il numero 5, che è quello medio. Ma a parte questa curiosità statistica, osservo che la Corte di Napoli precede tutte le altre, con una proporzione di 9.33, seguita molto da vicino da quella di Roma, con 9.18, da quella di Cagliari (8.91) e da quella di Catanzaro (8.08). Come per le minori magistrature, i Tribunali dell'Italia meridionale sono i più gravati di lavoro, sia per le materie civili, sia per le penali, tanto per le cause di primo grado, quanto per quelle di appello.

Al solito fanno eccezione, fra i Tribunali dell'Italia settentrionale, quelli del distretto di Genova, che colla proporzione di 7.40 sentenze prendono posto tra i più attivi, anche in confronto di quelli dell'Italia meridionale. Le più basse cifre proporzionali si trovano nei Tribunali del Veneto e dell'Emilia e, in generale, in quelli del centro d'Italia, dove, come è notorio, non solo vi è scarsa litigiosità, ma anche poca delinquenza.

Il numero complessivo delle sentenze che in media all'anno fa ogni Tribunale del Regno è, come si è visto, di 1135; però i Tribunali del distretto di Trani ne pronunziano ben 2903, quelli della Campania col Molise 2593, quelli della Corte di Palermo 2391 e quelli del Lazio 2098. I Tribunali dell'Italia settentrionale e centrale si mantengono tutti al disotto della media, e vi si avvicinano soltanto quelli di Milano (1052) e di Bologna (1124), rimanendone tutti gli altri molto al disotto.

Nel seguente prospetto è data la distribuzione dei Tribunali per distretti di Corte d'appello, secondo il numero delle sentenze pronunziate, e in allegato si trova una tabella in cui i singoli Tribunali sono classificati per ordine decrescente secondo il numero complessivo delle sentenze civili e penali pronunziate.

TRIBUNALI CLASSIFICATI SECONDO IL NUMERO DELLE SENTENZE.

Prospetto N. 6.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Tribunali che nel quinquennio 1898-1902 pronunciarono un numero medio annuo di sentenze civili e penali								Numero dei Tribunali in ciascun distretto
	non superiore a 100	fra 101 e 300	fra 301 e 500	fra 501 e 700	fra 701 e 1000	fra 1001 e 5000	fra 5000 e 10.000	oltre 10.000	
Liguria — Genova	3	1	2	3	1	10
Casale	1	2	1	5	9
Torino	4	6	3	1	1	15
Piemonte	1	6	7	8	1	1	24
Milano	3	3	1	1	..	1	..	9
Brescia	5	2	2	9
Lombardia	8	5	1	1	2	1	..	18
Veneto — Venezia	2	7	..	3	2	14
Parma	1	..	1	1	3
Modena	1	..	1	1	3
Bologna	1	1	2	4
Emilia	2	..	3	3	2	10
Lucca	2	2	1	5
Firenze	2	3	1	1	1	8
Toscana	4	3	1	3	2	13
Ancona	2	1	3
Macerata	1	1	1	1	4
Perugia	1	..	1	1	1	4
Marche ed Umbria	2	3	2	2	2	11
Lazio — Roma	1	2	1	1	..	5
Abruzzi — Aquila	1	2	3	6
Campania e Molise — Napoli	3	4	5	1	..	13
Basilicata — Potenza	2	1	1	4
Puglie — Trani	5	5
Calabria — Catanzaro	1	1	7	9
Messina	1	1	..	1	3
Catania	1	1	3	5
Palermo	1	..	4	1	..	6
Sicilia	1	3	1	8	1	..	14
Sardegna — Cagliari	2	1	..	3	6
REGNO	1	28	29	28	27	45	4	..	162

Risulta dal prospetto che un Tribunale pronunziò meno di 100 sentenze, quello di Bobbio, il quale ne emise sole 73; e che 13, cioè quelli di Pontremoli, Portoferraio, Breno, Borgotaro, Rocca San Casciano, Castelnovo, Montepulciano, Varallo, Legnago, Bozzolo, Crema, Pavullo e Castiglione delle Stiviere ne pronunciarono da 101 a 200. Degli altri, 15 ne proferirono da 201 a 300, 29 da 301 a 500; 28 da 501 a 700; 27 da 701 a 1000; 45 da 1001 a 5000, e infine 4 toccarono un massimo superiore a 5000 sentenze e sono quelli di Milano (6031), di Palermo (6108), di Roma (7432), di Napoli (15,856).

Anche per i Tribunali, per quanto in misura meno rilevante che per le Preture, si avverte una disuguaglianza di lavoro tra sede e sede che, almeno nei casi più gravi, dovrebbe essere corretta; tanto più che per molti Tribunali, che hanno un così scarso lavoro da non giungere a 200 sentenze, anche considerazioni di superficie e di popolazione consiglierebbero la riforma delle loro circoscrizioni.

In un prospetto separato ho riunito le notizie concernenti i procedimenti spediti dagli Uffici del P. M. e le ordinanze emesse dagli Uffici di istruzione e ne emerge che il P. M. definì in media all'anno nel periodo considerato 385,099 processi, pari a 11.68 per ogni 1000 abitanti e gli Uffici di istruzione ne spedirono 280,619, cioè 8.51 in rapporto alla popolazione.

LAVORO DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO E DEGLI UFFICI D'ISTRUZIONE.

Prospetto N. 7.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello	Numero medio annuo dei procedimenti spediti dal P. M. nel quinquennio 1898-1902		Numero medio annuo delle ordinanze emesse dagli Uffici di istruzione nel quinquennio 1898-1902	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Liguria — Genova	14 030	10.98	9 065	7.09
Casale	7 960	6.63	5 473	4.56
Torino	17 562	6.80	12 307	4.80
Piemonte	25 522	6.75	17 870	4.73
Milano	24 875	10.19	11 746	5.09
Brescia	13 243	3.01	8 234	4.93
Lombardia	38 118	9.63	19 980	5.05
Veneto — Venezia	20 802	6.51	14 624	4.58
Parma	3 721	6.71	2 603	4.86
Modena	4 221	6.98	2 939	4.94
Bologna	42 518	9.49	8 475	6.43
Emilia	20 460	8.26	14 157	5.71
Lucca	8 819	11.42	4 747	6.15
Firenze	15 768	9.90	8 767	5.50
Toscana	24 587	10.40	13 514	5.72
Ancona	5 144	9.06	3 151	5.55
Macerata	4 472	8.53	3 249	6.23
Perugia	6 445	9.54	4 915	7.28
Marche ed Umbria	16 061	9.11	11 315	6.41
Lazio — Roma	23 875	20.89	17 986	15.74
Abruzzi — Aquila	15 616	13.74	13 275	11.68
Campania e Molise — Napoli	56 977	15.78	44 258	12.26
Basilicata — Potenza	7 580	15.42	6 488	13.20
Puglie — Trani	28 589	14.56	24 499	12.47
Calabrie — Catanzaro	21 845	15.18	18 268	12.69
Messina	7 367	13.37	6 062	11.00
Catania	15 389	13.53	12 630	11.10
Palermo	27 391	14.57	21 158	11.26
Sicilia	50 147	14.05	39 850	11.17
Sardegna — Cagliari	20 890	26.25	15 470	19.44
REGNO	385 099	11.68	280 619	8.51

Le due serie di notizie, per la dipendenza della seconda dalla prima, si svolgono parallelamente in modo quasi uniforme e si può ancora una volta rilevare che i compartimenti dell'Italia meridionale e insulare sono i primi per importanza numerica e notevolmente si distanziano dagli altri.

Anche per i Tribunali espongono le cifre che concernono altri provvedimenti in materia contenziosa e di volontaria ed onoraria giurisdizione. In complesso questi affari raggiunsero il numero medio annuo di 101,236 e, secondo la materia, si ripartivano così:

Separazioni personali di coniugi	1,858
Vendite giudiziarie di immobili	5,678
Fallimenti	2,558

Provvedimenti riguardanti:

gli atti di stato civile	19,872
la patria potestà	2,817
la correzione dei minorenni	20
interdizioni.	599
inabilitazioni	100
ciechi e sordomuti	5
regime dotale.	10,365
assenti	286
società commerciali	1,626
Provvedimenti di altra specie.	55,452

Questa semplice enumerazione basta a dare un'idea del molto lavoro che compiono i Tribunali civili in aggiunta a quello di carattere strettamente giudiziario e poichè per alcuni dei più importanti argomenti suindicati, si fanno già speciali relazioni alla Commissione e per gli altri di importanza minore non parmi opportuno un'analisi più particolareggiata, lascio questo tema, sospinto innanzi anche dalla materia che tuttora resta da esaminare. E passo senz'altro a considerare il lavoro delle Corti di appello traendone gli elementi dal prospetto generale che segue:

LAVORO DELLE CORTI D'APPELLO.

Prospetto N. 8.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello	Numero medio annuo delle sentenze pronunziate nel quinquennio 1898-1902					
	civili		penali		In complesso	
	Cifre effettive	Cifre propor- zionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre propor- zionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre propor- zionali a 1000 abitanti
Liguria — Genova	920	0.72	1 125	0.88	2 045	1.60
Casale	455	0.38	497	0.41	952	0.79
Torino	896	0.35	1 424	0.55	2 320	0.90
Piemonte	1 351	0.36	1 921	0.51	3 272	0.87
Milano	744	0.32	1 933	0.81	2 677	1.16
Brescia	341	0.21	707	0.43	1 048	0.63
Lombardia	1 085	0.27	2 640	0.67	3 725	0.94
Veneto — Venezia	552	0.17	1 209	0.38	1 761	0.55
Parma	110	0.20	182	0.33	292	0.53
Modena	151	0.25	201	0.33	352	0.58
Bologna	303	0.23	631	0.48	934	0.71
Emilia	564	0.23	1 014	0.41	1 578	0.64
Lucca	158	0.20	431	0.56	589	0.76
Firenze	324	0.20	1 017	0.64	1 341	0.84
Toscana	482	0.20	1 448	0.61	1 930	0.87
Ancona	139	0.24	461	0.81	600	1.06
Macerata	142	0.27	289	0.55	431	0.83
Perugia	208	0.31	506	0.75	714	1.06
Marche ed Umbria	489	0.28	1 256	0.71	1 745	0.99
Lazio — Roma	851	0.74	2 027	1.77	2 878	2.52
Abruzzi — Aquila	371	0.33	1 253	1.10	1 624	1.43
Campania e Molise — Napoli	2 912	0.81	6 579	1.82	9 491	2.63
Basilicata — Potenza	331	0.67	677	1.38	1 008	2.05
Puglie — Trani	985	0.50	2 903	1.48	3 888	1.98
Calabria — Catanzaro	935	0.65	1 975	1.37	2 910	2.02
Messina	443	0.80	879	1.60	1 322	2.40
Catania	803	0.71	1 814	1.59	2 617	2.30
Palermo	1 337	0.71	2 704	1.44	4 041	2.15
Sicilia	2 583	0.72	5 397	1.51	7 980	2.24
Sardegna — Cagliari	318	0.42	1 314	1.40	1 632	1.82
REGNO	14 749	0.45	32 538	0.99	47 287	1.43

Le materie civili diedero origine a 14,749 sentenze (0. 45 ogni 1000 abitanti) e quelle penali a 32,538 (0. 99).

Si notano relativamente grossi centri di lavoro giudiziario civile nella Campania (0. 81), nel Lazio (0. 74), nella Sicilia (0. 72), e nella Liguria (0. 72), e un lavoro scarso nelle Corti di Venezia (0. 17), della Toscana (0. 20), di Brescia (0. 21), dell'Emilia (0. 23). Alquanto differenti sono i risultati se si guarda al lavoro in materia penale, perchè anche quelle Corti dell'Italia meridionale che nelle materie civili hanno minor lavoro, come Aquila con 0. 33, Cagliari con 0. 42, Trani con 0. 50, si uniformano alle Corti delle regioni contermini, superando tutte il rapporto di una sentenza per 1000 ab., mentre nessuna delle Corti dell'Italia centrale e settentrionale raggiunge l'unità.

Prese insieme le due categorie di sentenze si ha un totale di 47,287, pari a 1. 43 per 1000 abitanti, e a 1970 in media per ogni Corte.

Secondo il numero medio annuo di sentenze pronunziate dalle singole Corti di appello si formano i seguenti gruppi:

CORTI D'APPELLO CLASSIFICATE SECONDO IL NUMERO DELLE SENTENZE.

Prospetto N. 9.

COMPARTIMENTI	Corti di appello che nel quinquennio 1898-1902 pronunziarono un numero medio annuo di sentenze civili e penali						Numero delle Corti di appello
	non superiore a 300	da 301 a 500	da 501 a 700	da 701 a 1000	da 1001 a 5000	oltre 5000	
Liguria	1	..	1
Piemonte	1	1	..	2
Lombardia	2	..	2
Veneto	1	..	1
Emilia.	1	1	..	1	3
Toscana.	1	..	1	..	2
Marche ed Umbria	1	1	1	3
Lazio	1	..	1
Abruzzi	1	..	1
Campania e Molise	1	1
Basilicata	1	..	1
Puglie.	1	..	1
Calabrie.	1	..	1
Sicilia.	3	..	3
Sardegna	1	..	1
REGNO . . .	1	2	2	3	15	1	24

Dal prospetto rilevasi che una Corte (quella di Parma) pronunciò meno di 300 sentenze e altre due (le sezioni di Modena e di Macerata) ne proferirono un numero compreso fra 301 e 500. Due stesero più di 500 sentenze, ma non più di 700; 3 più di 700, ma non più di 1000; 15 più di 1000 e meno di 5000, e una sola (quella di Napoli) più di 5000.

Lo scarso lavoro delle due Corti emiliane, appartenenti agli ex ducati, e in generale, delle sezioni staccate di Corte d'appello, giustificerebbe una riforma della loro circoscrizione, che è anche consigliata, per le Corti dell'Emilia, dalla loro vicinanza e dai rapidi mezzi di comunicazione.

A fianco delle Corti di appello stanno le Sezioni di accusa (1) e le Corti di assise (2), per le quali presento il prospetto del lavoro da esse compiuto, avvicinandone le cifre per affinità di materia.

(1) Il numero delle Sezioni d'accusa (23) non è uguale a quello delle Corti d'appello (24) perchè la sezione di Corte d'appello sedente in Macerata non ha sezione d'accusa.

(2) Come si è già avvertito, le Corti ordinarie e straordinarie sono complessivamente 110. In questa relazione però si esamina il lavoro di 106 soltanto perchè 3 Corti straordinarie, e cioè la Corte di Lodi, quella di Santa Maria di Capua Vetere e quella di Avellino, non tennero sessioni quindicinali nel quinquennio considerato, e la Corte straordinaria di Lucera fu convocata una volta soltanto nel 1899 ed emise 6 sentenze, delle quali non si è creduto di dare notizia separata per la esiguità del numero.

LAVORO DELLE SEZIONI D'ACCUSA E DELLE CORTI D'ASSISE.

Prospetto N. 10.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Numero medio annuo delle sentenze pronunziate nel quinquennio 1898-902				
	dalle Sezioni d'accusa		dalle Corti d'assise		
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali	
				a 1000 abitanti	In media per ogni Corte d'assise (1)
Liguria — Genova	164	0.13	73	0.06	12
Casale	105	0.09	44	0.04	15
Torino	225	0.09	126	0.05	31
Piemonte	330	0.09	170	0.05	25
Milano	182	0.08	86	0.03	16
Brescia	91	0.06	47	0.03	12
Lombardia	273	0.07	113	0.03	14
Veneto — Venezia	143	0.04	74	0.02	9
Parma	26	0.05	16	0.03	8
Modena	30	0.05	17	0.03	8
Bologna	87	0.07	58	0.04	14
Emilia	143	0.06	91	0.04	11
Lucca	64	0.03	40	0.05	13
Firenze	118	0.07	70	0.04	17
Toscana	182	0.05	110	0.05	16
Ancona	116	0.11	40	0.07	13
Macerata	30	0.06	7
Perugia	58	0.09	36	0.05	12
Marche ed Umbria	174	0.10	106	0.06	11
Lazio — Roma	266	0.23	166	0.15	33
Abruzzi — Aquila	221	0.19	133	0.12	33
Campania e Molise — Napoli	839	0.23	604	0.17	55
Basilicata — Potenza	106	0.22	98	0.20	49
Puglie — Trani	320	0.16	201	0.10	40
Calabria — Catanzaro	318	0.22	220	0.15	14
Messina	130	0.24	55	0.10	55
Catania	243	0.21	165	0.15	41
Palermo	479	0.25	387	0.20	52
Sicilia	852	0.24	587	0.17	49
Sardegna — Cagliari	137	0.17	111	0.14	28
REGNO	4 468	0.14	2 857	0.09	27

(1) Per il numero delle Corti d'assise ordinarie e straordinarie veggasi il prospetto n. 11.

Le Sezioni d'accusa danno una media annua di 4468 sentenze, equivalenti a 0. 14 per ogni 1000 abitanti e a 194 in media per ciascuna Corte, e il maggior numero, in cifre effettive e assolute, si osserva nell'isola di Sicilia la quale ne conta 852, pari a 0. 24 per 1000 abitanti. Quindi seguono il Lazio e la Campania, con cifre proporzionali uguali (0. 23) ma risultanti da un numero assoluto di sentenze notevolmente diverso, essendovene state 839 nella Campania e sole 266 a Roma. Come sempre i compartimenti ove si ebbe un maggior numero di sentenze sono quelli dell'Italia meridionale, e, fra quelli dell'Italia settentrionale, la Liguria, anche per queste sentenze, si distingue dagli altri raggiungendo una media di 0.13 sentenze, quasi uguale alla media del Regno.

Considerazioni pressochè identiche possiamo fare esaminando le cifre delle sentenze (comprese le ordinanze di assoluzione per l'articolo 512 del Codice di procedura penale) pronunziate dalle Corti di assise, per le quali però noteremo anche la distribuzione media del lavoro nei singoli distretti. Le 106 Corti ordinarie e straordinarie che nel quinquennio 1898-1902 tennero sessioni quindicinali, ebbero ciascuna in media un lavoro rappresentato da 27 sentenze; ma le 7 Corti di Palermo arrivarono a 52 e le 11 Corti del distretto di Napoli e l'unica Corte di Messina toccarono il massimo di 55. Quasi nullo è il lavoro nelle Corti dell'Italia centrale e della settentrionale dove le sole Assise del distretto di Torino raggiunsero, e superarono anzi di poche unità la media del Regno.

Diamo, anche per le Corti di assise, la loro classificazione per gruppi di sentenze.

CORTI DI ASSISE CLASSIFICATE SECONDO IL NUMERO DELLE SENTENZE.

Prospetto N. 11.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Corti di assise che nel quinquennio 1898-1902, pronunziarono un numero medio annuo di sentenze						Numero delle Corti di assise		
	non supe- riore a 10	fra 11 e 20	fra 21 e 30	fra 31 e 50	fra 51 e 70	fra 71 e 100	ordi- narie	straor- dinarie	Totale
Liguria — Genova	4	..	2	..	;	..	5	1	6
Casale	1	2	3	..	3
Torino	1	..	1	1	1	..	4	..	4
Piemonte	2	2	1	1	1	..	7	..	7
Milano	2	1	..	1	4	1	5
Brescia	2	1	1	4	..	4
Lombardia	4	2	1	1	8	1	9
Veneto — Venezia	4	4	8	..	8
Parma	1	1	2	..	2
Modena	1	1	2	..	2
Bologna	1	3	4	..	4
Emilia	3	5	8	..	8
Lucca	1	2	3	..	3
Firenze	1	2	..	1	4	..	4
Toscana	2	4	..	1	7	..	7
Ancona	2	..	1	2	1	3
Macerata	3	1	2	2	4
Perugia	1	2	2	1	3
Marche ed Umbria	6	3	1	6	4	10
Lazio — Roma	2	1	1	1	..	3	2	5
Abruzzi — Aquila	1	1	1	1	..	4	..	4
Campania e Molise — Napoli . .	1	3	5	2	7	6	13
Basilicata — Potenza	1	1	..	1	1	2
Puglie — Trani	1	..	3	1	..	3	3	6
Calabria — Catanzaro	1	4	2	2	3	6	9
Messina	1	..	1	..	1
Catania	1	1	1	..	1	2	2	4
Palermo	2	1	1	3	4	3	7
Sicilia	2	1	1	2	2	4	7	5	12
Sardegna — Cagliari	2	..	2	2	2	4
REGNO	29	31	10	18	12	6	79	31	(1) 110

(1) Il numero delle Corti classificate secondo le sentenze pronunziate è di 106, per le ragioni indicate nella nota (2) a pag. 354.

Ventinove Corti non giungono a fare 10 sentenze all'anno; 31 ne fanno un numero che varia fra 11 e 20; dieci tra 21 e 30; diciotto fra 31 e 50; 12 fra 51 e 70 e 6 fra 71 e 100.

Quanto al numero piuttosto esiguo di queste sentenze, non bisogna dimenticare che oggidi le Corti di assise si occupano soltanto di processi gravi, poichè le nuove norme di competenza, introdotte quando fu attuato il Codice italiano, hanno sottratto ad esse una notevole parte del lavoro che prima sbrigliavano, e che non si può a questa magistratura applicare i criterii indicati per le altre fino a desiderare la soppressione di quelle che fossero deficienti di lavoro, poichè queste magistrature sorgono appunto e funzionano quando e dove ne è sentito il bisogno, e sarebbe, per fortuna d'Italia, da augurarsi che tutte le 110 Corti ordinarie e straordinarie potessero in un non lontano avvenire classificarsi fra quelle che hanno il minimo lavoro, cioè che non pronunziano più di 10 sentenze in media all'anno.

Resta che esaminiamo il lavoro delle Corti di cassazione, la suprema nostra Magistratura. Per esse si sono compilati i prospetti X e XI che trovansi in fine degli allegati, dal primo dei quali si rileva che nelle materie civili furono presentati 3217 ricorsi e ne furono definiti 3176, pari a 0. 10 ogni 1000 abitanti. La Corte di Napoli ne ebbe il maggior numero, 977 in cifre effettive, 0.13 in cifre proporzionali, seguita dalla Corte di Roma, la quale ne definì 432 in materia di cognizione comune, e 510 nelle materie di competenza esclusiva. Un lavoro piuttosto scarso trovasi nella Corte di Firenze, che ha esaurito appena 186 ricorsi, pari a 0. 03 ogni 1000 abitanti, e non molto rilevante, in cifre assolute, anche in quella di Palermo che ne definì 412, i quali però in rapporto alla popolazione danno una proporzione di 0. 12, quasi uguale al massimo della Corte di Napoli.

Quanto alle materie penali (prospetto XI) riservate alla cognizione esclusiva della Corte di Roma, notasi che nel quinquennio 1898-1902 le sentenze per ricorsi in materia ordinaria sommarono in media a 11,775 pari a 0. 36 ogni 1000 abitanti, e che ve ne furono 265, ossia 0. 01 ogni 1000 abitanti, per conflitti; 40 per remissione di causa da una ad altra Corte a motivo di legittima suspicione e 3 per revisione.

Ha certamente connessione col tema che ci riguarda, la que-

stione, tra le più ardenti, della unificazione di queste Corti supreme anche per le materie civili, ma non è certo da considerazioni di lavoro più o meno rilevante nell'una o nell'altra Corte, che si possono trarre argomenti in appoggio a quella tesi, sibbene da alte considerazioni giuridiche e politiche, che a me non è lecito nemmeno sfiorare.

Tuttavia anche la forte sproporzione che si riscontra nel lavoro di talune Corti di cassazione, gioverebbe che fosse corretta mediante una più equa e razionale divisione del lavoro, e a ciò si potrebbe provvedere con un opportuno ritocco della rispettiva circoscrizione territoriale.

Siamo così giunti al termine di questa corsa a traverso migliaia e migliaia di cifre, per la quale non ho soltanto abusato, ma certamente esaurita la vostra pazienza, e dovrei ancora invitarvi ad un riesame riassuntivo di tutto il lavoro, per vedere se qualche conclusione pratica se ne possa ricavare.

Abbiamo rilevato insieme che vi sono Preture, Tribunali e anche Corti, il cui lavoro è pressochè nullo o almeno insignificante, e dove quindi le energie intellettuali dei magistrati che vi sono preposti o addetti, non possono non affievolirsi, non venendo esercitate in quella giusta misura che è condizione della conservazione di qualsiasi facoltà, come d'altro canto abbiamo veduto magistrature con un carico di lavoro indubbiamente eccessivo, dove la fretta quasi obbligatoria nell'espletarlo non può che nuocere alla bontà e qualità del lavoro stesso.

Ma, ciò non ostante, io non oso chiedere a voi un voto esplicito di soppressione o riduzione delle prime, poichè per le seconde potrebbe ravvisarsi sufficiente il rimedio della assegnazione ad esse di maggior personale, se le condizioni finanziarie e lo stato della cultura del nostro paese potessero consentire questo aumento.

E non me ne sento il coraggio perchè altri fattori, come già dissi sul principio di questa relazione, debbono essere presi in considerazione, se si vuole provvedere ad una saggia riforma delle circoscrizioni, fattori i quali non possono essere giustamente valutati che collo studio di ogni singolo caso. Questo compito non poteva essere il mio, chè anzi una relazione statistica deve prescin-

dere dai casi singoli, e trarre le sue conclusioni da pluralità di fatti.

Tuttavia le molte cifre che abbiamo passate in rassegna ci autorizzano a dichiarare con tranquilla coscienza che può dirsi anche statisticamente dimostrata la necessità di riformare le circoscrizioni giudiziarie, per togliere appunto quei difetti che si rispecchiano specialmente nella ineguale distribuzione del lavoro, e poichè giova sperare che siano ripresi tra breve gli studi per la riforma dell'ordinamento giudiziario, sarebbe bene che la nostra Commissione avvertisse fin da ora l'opportunità che l'una riforma non fosse scompagnata dall'altra e tutte e due insieme fossero condotte innanzi, per quel vincolo strettissimo che le unisce. Io credo che un saggio ordinamento giudiziario abbia come presupposto necessario una bene combinata circoscrizione, altrimenti nell'applicazione di esso si corre rischio di perdere tutti i vantaggi che se ne erano sperati, e credo inoltre che in questo modo siano facilitati gli studi e per l'una e per l'altra riforma, data la comunanza di alcuni elementi che giova quindi studiare contemporaneamente sotto il duplice aspetto.

Per queste considerazioni, io prego i colleghi di votare la seguente deliberazione:

« La Commissione, udita la lettura della relazione sul lavoro delle
« Autorità giudiziarie, in rapporto alle circoscrizioni, persuasa che
« queste debbano essere modificate per eliminare gli inconvenienti,
« che oggi si lamentano, di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro e di
« altre dove questo è in misura esuberante, e convinta che giovi
« attuare insieme le riforme delle circoscrizioni e quella dell'ordi-
« namento giudiziario, fa voti perchè riprendendosi gli studi ora
« interrotti su quest'ultimo argomento, siano insieme studiate le
« riforme più convenienti da introdursi nelle circoscrizioni giudi-
« ziarie ».

ALLEGATI.



NUMERO MEDIO ANNUO DEI PROCEDIMENTI

ESAURITI DAGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto I.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero degli Uffici di conciliazione	Procedimenti non contenziosi — Conciliazioni	Procedimenti contenziosi				In complesso
			Licenze per rilascio di beni immobili non seguite da opposizione	Cause ordinarie esaurite per transazione fuori dell'udienza, per abbandono, ecc.	Cause ordinarie conciliate all'udienza	Cause esaurite con sentenza	
Genova	344	1 427	524	23 710	6 409	15 973	47 743
Casale	508	1 382	473	16 210	8 261	8 278	34 604
Torino	1 153	5 573	375	40 860	13 694	19 097	79 599
Milano	950	5 591	2 429	20 678	8 153	18 816	55 670
Brescia	790	6 644	1 773	11 208	8 056	5 587	33 268
Venezia	796	10 961	4 633	44 261	24 248	26 533	110 636
Parma	98	462	617	4 456	2 238	2 571	10 344
Modena (Sezione) . .	91	2 424	1 610	4 992	2 412	1 777	13 215
Lucca	79	323	681	13 413	2 711	11 585	23 713
Firenze	180	1 380	10 744	20 529	5 234	11 172	49 059
Bologna	141	1 553	5 659	15 897	4 383	6 430	33 927
Ancona	126	293	1 259	8 862	2 939	4 990	18 348
Macerata (Sezione) . .	126	402	944	13 180	3 077	6 554	24 137
Perugia (Sezione) . .	158	701	543	21 272	5 232	12 059	39 907
Roma	232	2 955	456	43 459	9 629	53 789	110 288
Aquila	324	2 002	1 099	38 973	8 691	43 079	94 444
Napoli	783	4 004	11 898	114 577	23 021	128 841	287 341
Potenza (Sezione) . .	126	871	899	28 466	4 770	26 871	61 877
Trani	257	2 983	15 801	106 295	24 294	112 557	261 930
Catanzaro	432	2 079	2 204	58 652	12 961	75 613	151 509
Messina	107	823	363	29 038	5 816	21 471	57 511
Catania	111	5 250	3 973	43 379	10 470	45 557	108 634
Palermo	193	4 027	6 083	65 497	16 246	88 155	180 008
Cagliari	367	5 326	39	131 451	27 386	47 406	211 608
REGNO	8 472	69 141	75 684	919 295	245 439	794 761	2 104 320

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
DISTRETTO DI GENOVA.					
Camporgiano	46	3	49	93	142
Castelnuovo di Garfagnana . . .	43	1	44	66	110
Galliciano	27	1	28	32	60
Totale . . .	116	5	121	191	312
Borzonasca	18	1	19	27	46
Chiavari	139	4	143	191	334
Cicagna	84	3	87	81	168
Rapallo	82	3	85	151	236
Santo Stefano d'Aveto	21	1	22	29	51
Sestri Levante	67	3	70	95	165
Varese Ligure	37	1	38	34	72
Totale . . .	448	16	464	608	1 072
Alassio	42	1	43	30	73
Albenga	105	13	118	125	243
Andora	22	2	24	22	46
Calizzano	22	2	24	19	43
Finale Borgo	60	2	62	117	179
Totale . . .	251	20	271	313	584
Genova 1°.	726	6	732	..	732
Genova 2°.	756	17	773	..	773
Genova 3°.	455	9	464	..	464
Genova 4°.	671	23	694	..	694
Genova 5°.	424	12	436	..	436
Genova urbana	4 706	4 706

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Pontedecimo.	53	3	56	72	123
Recco.	159	10	169	154	323
Ronco Scrivia.	36	2	33	39	77
San Pier d'Arena.	272	11	283	322	605
Savignone.	27	1	28	14	42
Sestri Ponente.	130	1	131	217	348
Torriglia.	50	2	52	44	96
Voltri.	113	11	124	123	252
Totale . . .	3 872	108	3 980	5 696	9 676
Aulla.	83	12	95	83	178
Calice al Cornoviglio.	17	1	18	18	36
Carrara.	404	8	412	883	1 295
Flivizzano.	57	2	59	79	133
Fosdinovo.	22	1	23	34	57
Massa.	232	9	241	271	512
Totale . . .	815	33	848	1 368	2 216
Borgomaro.	39	1	40	47	87
Diano Marina.	73	1	79	25	104
Oneglia.	111	5	116	79	195
Pieve di Teco.	48	5	53	69	122
Porto Maurizio.	132	4	136	101	237
Totale . . .	408	16	424	321	745
Bagnone.	41	3	44	32	76
Pontremoli.	96	2	98	72	170
Totale . . .	137	5	142	104	246

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bordighera	92	5	97	75	172
Ceriana	28	1	29	63	92
Dolceacqua	67	6	73	106	179
San Remo	217	6	223	208	431
Taggia	123	9	137	61	198
Triora	20	1	21	33	54
Ventimiglia	126	7	133	229	362
Totale . . .	678	35	713	775	1 488
Levanto	88	3	91	96	187
Sarzana	151	11	162	357	519
Sesta Godano	30	4	34	34	63
Spezia 1°	318	14	332	1 349	1 681
Spezia 2°	135	11	146	183	334
Totale . . .	722	43	765	2 024	2 789
Cairo Montenotte	41	6	47	59	106
Millesimo	14	2	16	46	62
Sassello	18	1	19	32	51
Savona	155	10	165	285	450
Varazze	43	5	48	93	141
Totale . . .	271	24	295	515	810
DISTRETTO DI CASALE.					
Acqui	191	6	197	149	346
Bistagno	39	1	40	36	76
Bubbio	48	5	53	27	80
Carpeneto	25	1	26	40	66
Molare	25	1	26	35	61
Mombaruzzo	66	3	69	74	143

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Nizza Monferrato	138	13	151	97	248
Ponzone.	21	..	21	41	62
Rivalta Bormida	32	1	33	33	
Spigno Monferrato	58	4	62	67	129
Totale . . .	643	35	678	599	1 277
Alessandria 1 ^o	316	9	325	226	551
Alessandria 2 ^o	85	5	90	139	229
Bassignana	29	2	31	25	56
Cassine	31	1	32	23	60
Castellazzo Bormida	34	1	35	39	74
Felizzano	50	5	55	66	121
Oviglio	16	..	16	16	32
San Salvatore Monferrato	37	1	38	34	72
Sezzè	23	1	24	14	38
Valenza	37	1	38	49	87
Totale . . .	658	26	684	636	1 320
Asti 1 ^o	295	18	313	204	517
Asti 2 ^o	72	3	75	110	185
Canelli	119	6	125	63	188
Castelnuovo d'Asti	24	1	25	31	56
Cocconato	27	1	28	22	50
Castiglione d'Asti.	95	6	101	83	184
Mombercelli.	138	11	149	103	252
Montechiaro d'Asti.	27	1	28	35	63
Rocca d'Arazzo	36	1	37	45	82
San Damiano d'Asti.	60	2	62	59	121
Villanova d'Asti	35	2	37	22	59
Totale . . .	928	52	980	777	1 757

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROPERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bobbio.	19	2	21	45	66
Ottone.	24	3	27	29	56
Varzi.	14	1	15	21	36
Zavattarello.	6	..	6	18	24
Totale . . .	63	6	69	113	182
Casale Monferrato 1°	162	11	173	134	307
Casale Monferrato 2°	65	2	67	57	124
Gabiano.	19	3	22	23	45
Mombello Monferrato.	26	2	28	21	49
Moncalvo.	78	8	86	72	158
Montemagno.	72	3	75	39	114
Montiglio.	18	6	24	23	47
Oecimiano.	15	1	16	28	44
Pontestura.	12	2	14	23	37
Vignale.	57	3	60	32	92
Totale . . .	524	41	565	452	1 017
Capriata d'Orba.	17	2	19	23	42
Gavi.	60	4	64	57	121
Novi Ligure.	65	2	67	123	195
Ovada.	76	5	81	86	167
Rocchetta Ligure.	15	1	16	24	40
Serravalle Scrivia.	23	1	24	52	76
Totale . . .	256	15	271	370	641
Castelnuovo Scrivia.	16	1	17	23	40
Sale.	24	1	25	19	44
Tortona.	89	4	93	135	228
Villalvernia.	15	..	15	22	37
Volpedo.	30	1	31	52	83
Totale . . .	174	7	181	251	432

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Cava Manara	11	1	12	27	39
Carlasco	38	2	40	52	92
Mede	48	2	50	78	128
Mortara	40	1	41	75	116
Robbio	14	3	17	35	52
San Nazzano de' Burgondi	12	1	13	24	37
Vigevano	61	2	63	125	188
Totale . . .	224	12	236	416	652
Broni	110	5	115	123	238
Casteggio	83	6	89	70	159
Godiasco	15	1	16	34	50
Montalto Pavese	19	1	20	40	60
Santa Maria della Versa	17	1	18	27	45
Stradella	62	2	64	72	136
Voghera	104	8	112	175	287
Totale . . .	410	24	434	541	975
DISTRETTO DI TORINO.					
Alba	134	7	141	126	267
Bossolasco	24	2	26	22	48
Bra	58	5	63	77	140
Canale	67	4	71	54	125
Cortemilia	63	4	67	54	121
Govone	29	2	31	17	48
La Morra	60	1	61	30	91
Santo Stefano Belbo	94	4	98	107	205
Sommariva del Bosco	11	1	12	19	31
Totale . . .	540*	30	570	506	1 076

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Aosta	91	3	94	159	253
Châtillon	25	1	26	42	68
Donnaz	47	3	50	37	87
Morgex	12	..	12	45	57
Verrès	25	1	26	44	70
Totale . . .	200	8	208	327	535
Andorno Cacciorna	49	2	51	43	94
Biella	272	13	285	247	532
Cavaglia	36	2	38	61	99
Cossato	60	2	62	67	129
Crevacuore	27	1	28	33	61
Graglia	43	2	45	44	89
Masserano	47	2	49	37	86
Mongrando	49	3	52	46	98
Mosso Santa Maria	53	..	53	70	123
Totale . . .	636	27	663	648	1 311
Borgo San Dalmazzo	27	1	28	48	76
Boves	6	..	6	34	40
Busca	20	..	20	40	60
Caraglio	48	2	50	37	87
Chiusa di Pesio	15	1	16	39	55
Cuneo	88	4	92	157	249
Demonte	27	1	28	50	78
Dronero	38	..	38	47	85
Fossano	34	2	36	64	100
Limone Piemonte	7	..	7	38	45
Peveragno	10	..	10	33	43
Prazzo	15	1	16	11	27

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e' penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
San Damiano Macra	27	1	28	24	52
Tenda	14	..	14	44	58
Valdieri	11	..	11	57	68
Vinadio	29	4	33	52	85
Totale . . .	416	17	433	773	1 208
Bannio	17	..	17	30	47
Crodo	5	..	5	10	15
Domodossola	96	6	102	192	294
Santa Maria Maggiore e Crana .	7	..	7	30	37
Totale . . .	125	6	131	262	393
Azeglio	25	1	26	28	54
Caluso	9	..	9	58	67
Castellamonte	49	3	52	30	82
Cuorgnè	39	2	41	69	110
Ivrea	100	4	104	92	196
Locana	44	3	47	32	79
Pont Canavese	42	3	45	64	109
San Giorgio Canavese	43	4	47	55	102
Settimo Vittone	34	1	35	44	79
Strambino	31	1	32	41	73
Vico Canavese	40	1	41	23	69
Totale . . .	456	23	479	541	1 020
Bagnasco	48	2	50	41	91
Bene Vagienna	15	1	16	33	49
Carrù	36	3	39	31	70
Ceva	74	4	78	44	122
Cherasco	27	..	27	34	61

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Dogliani	36	1	37	25	62
Frabosa Soprana	20	1	21	27	48
Garessio	32	2	34	54	88
Mondovì	129	3	132	104	236
Monesiglio	14	1	15	27	42
Murazzano	26	2	28	19	47
Ormea	20	2	22	22	44
Pamparato	18	2	20	26	46
Vicoforte di Mondovì	36	2	38	32	70
Villanova Mondovì	18	1	19	21	40
Totale . . .	549	27	576	540	1116
Biandrate	18	1	19	11	30
Borgomanero	70	4	74	89	163
Borgo Ticino	21	1	22	22	44
Borgo Vercelli	13	1	14	19	33
Novara	205	1	206	246	452
Oleggio	35	2	37	48	85
Orta Novarese	28	2	30	21	51
Romagnano Sesia	56	2	58	45	103
Totale . . .	446	14	460	501	961
Arona	51	2	53	43	96
Canobbio	20	..	20	35	55
Intra	99	6	105	81	186
Lesà	27	..	27	42	69
Omegna	42	2	44	73	117
Ornavasso	16	1	17	32	49
Pallanza	40	1	41	61	102
Totale . . .	295	12	307	367	674

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bricherasio	8	1	9	20	29
Cavour	26	2	28	83	111
Cumiana	9	..	9	31	40
Fenestrelle	16	..	16	27	43
None	9	..	9	15	24
Perosa Argentina	22	..	22	26	48
Perrero	9	..	9	17	26
Pinerolo	84	3	87	102	189
Torre Pellice	25	1	26	77	103
Vigone	21	..	21	37	58
Totale . . .	229	7	236	435	671
Barge	32	1	33	41	74
Cavallermaggiore	21	2	23	48	71
Moretta	11	2	13	21	34
Paesana	33	4	37	34	71
Racconigi	20	1	21	58	79
Revello	29	..	29	42	71
Saluzzo	97	4	101	106	207
Sampeyre	44	3	47	47	94
Savigliano	43	4	47	114	161
Venasca	34	2	36	58	94
Totale . . .	364	23	387	569	956
Avigliana	50	3	53	68	121
Condove	19	2	21	60	81
Giaveno	24	1	25	37	62
Oulx	27	..	27	79	106
Susa	66	3	69	83	157
Totale . . .	186	9	195	332	527

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Brusasco	24	3	27	28	55
Carignano.	13	1	14	34	48
Carmagnola.	29	3	32	73	105
Caselle Torinese	15	1	16	53	69
Ceres	24	2	26	46	72
Chieri.	124	7	131	122	253
Chivasso	63	2	65	95	160
Cirié.	55	2	57	102	159
Corio	13	..	13	19	32
Gassino	19	1	20	42	62
Lanzo Torinese	40	1	41	51	92
Moncalieri.	57	6	63	61	124
Montanaro	10	2	12	16	28
Orbassano.	38	2	40	43	86
Pianezza	42	1	43	54	97
Poirino	4	..	4	30	34
Rivarolo Canavese	46	2	48	66	114
Rivoli.	31	1	32	60	92
San Benigno	34	1	35	38	73
Torino 1°	477	12	489	..	489
Torino 2°	313	12	325	..	325
Torino 3°	610	20	630	..	630
Torino 4°	363	12	375	..	375
Torino 5°	645	21	666	..	666
Torino 6°	242	7	249	..	249
Torino 7°	400	15	415	..	415
Torino Urbana	4 763	4 763
Viù	23	1	24	31	55
Totale . . .	3 754	938	3 892	5 830	9 722

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Borgosesia	34	3	37	33	70
Scopa	21	..	21	34	55
Varallo	35	2	37	52	89
Totale . . .	90	5	95	119	214
Cigliano	17	2	19	22	41
Crescentino	37	4	41	46	87
Gattinara	90	3	93	61	154
Livorno Piemonte	19	..	19	43	62
Santhià	28	1	29	78	107
Trino	40	7	47	103	150
Vercelli	191	11	202	257	459
Totale . . .	422	28	450	610	1060
DISTRETTO DI MILANO.					
Busto Arsizio	212	3	215	165	380
Gallarate	103	4	107	148	255
Rhò	15	..	15	33	48
Saronno	65	2	67	111	178
Totale . . .	395	9	404	457	861
Appiano	28	1	29	67	96
Bellano	24	2	26	86	112
Cantù	25	1	26	82	108
Castiglione d'Intelvi	21	2	23	53	76
Como 1°	150	4	154	325	479
Como 2°	33	..	33	61	94
Erba	18	1	19	43	62
Gravedona	33	..	33	52	85
Menaggio	42	1	43	124	167
Totale . . .	374	12	386	893	1279

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Asso.	6	..	6	53	59
Lecco.	101	5	106	196	302
Merate Brivio.	17	..	17	53	73
Missaglia.	25	..	25	38	63
Oggiono.	16	..	16	53	69
Totale . . .	165	5	170	398	568
Borghetto Lodigiano	7	..	7	56	63
Casale Pusterleno.	15	1	16	74	90
Codogno.	80	2	82	122	204
Lodi.	49	4	53	266	319
Paullo Lodigiano	8	..	8	22	30
Sant'Angelo Lodigiano	12	1	13	51	64
Totale . . .	171	8	179	591	770
Abbiategrosso.	21	1	22	50	72
Binasco.	21	1	22	78	100
Cassano d'Adda.	29	2	31	109	140
Cuggiono.	22	..	22	49	71
Gorgonzola.	23	..	23	77	100
Magenta.	15	..	15	68	83
Melegnano.	13	1	14	56	70
Milano 1°	528	13	541	..	541
Milano 2°	578	15	593	..	593
Milano 3°	394	11	405	..	405
Milano 4°	388	19	407	..	407
Milano 5°	311	9	320	..	320
Milano 6°	1 075	24	1 099	..	1 099
Milano 7°	954	37	991	..	991

Segue NUMERO ANNUO MEDIO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Milano 8°	736	20	756	..	756
Milano 9°	160	4	164	..	164
Milano urbana	7 071	7 071
Totale . . .	5 268	157	5 425	7 558	12 983
Carate Brianza	23	1	24	43	67
Desio	42	2	44	102	146
Monza	192	3	195	647	842
Vimercate	38	2	40	89	129
Totale . . .	295	8	303	881	1 184
Belgioioso	23	2	25	55	80
Corte Olona	33	3	36	120	156
Pavia	111	10	121	440	561
Totale . . .	167	15	182	615	797
Bormio	10	1	11	46	57
Chiavenna	18	1	19	123	142
Grosotto	13	..	13	76	89
Morbegno	91	5	96	181	277
Ponte in Valtellina	18	1	19	111	130
Sondrio	87	2	89	320	409
Tirano	45	3	48	111	159
Totale . . .	282	13	295	968	1 263
Arcisate	25	..	25	50	75
Cuvio	25	..	25	32	57
Gavirate	66	4	70	87	157
Luino	84	4	88	149	237
Varese	144	5	149	236	385
Totale . . .	344	13	357	554	911

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
DISTRETTO DI BRESCIA.					
Almenno San Salvatore.	26	1	27	111	138
Bergamo 1°	169	7	176	506	682
Bergamo 2°	69	1	70	307	377
Caprino Bergamasco	20	2	22	88	110
Clusone	46	..	46	138	184
Gandino	25	..	25	67	92
Lovere	16	..	16	101	117
Martinengo	17	..	17	197	214
Piazza Brembana	22	2	24	42	66
Ponte San Pietro	19	..	19	125	144
Romano di Lombardia	11	1	12	96	108
Sarnico	22	1	23	121	144
Trescore Balneario	16	2	18	121	139
Treviglio	63	3	66	354	420
Vilminore	7	..	7	33	40
Zogno	28	1	29	190	21
Totale . . .	576	21	597	2 597	3 194
.					
Bozzolo	24	..	24	81	105
Casalmaggiore	25	..	25	127	152
Piadena	8	2	10	29	39
Viadana	35	1	36	111	147
Totale . . .	92	3	95	348	443
.					
Breno	26	1	27	154	181
Edolo	23	1	24	99	123
Pisogne	9	..	9	131	140
Totale . . .	58	2	60	384	444

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bagnolo Mella	28	3	31	105	136
Bovegno.	13	..	13	84	97
Brescia 1°.	156	8	164	568	732
Brescia 2°.	112	3	115	307	422
Brescia 3°.	28	1	29	169	198
Chiari.	26	1	27	125	152
Gardone Val Trompia.	26	..	26	67	93
Iseo.	30	2	32	150	182
Leno	36	3	39	132	171
Lonato	37	3	40	158	198
Orzinuovi	25	..	25	104	129
Rovato	32	1	33	225	258
Verolanuova	25	1	26	131	157
Totale . . .	574	26	600	2 325	2 925
Asola	57	3	60	88	148
Castiglione delle Stiviere.	15	..	15	59	74
Montichiari	33	1	34	103	137
Volta Mantovana.	7	..	7	32	39
Totale . . .	112	4	116	282	398
Crema	76	3	79	211	290
Pandino	13	1	14	110	124
Soncino	15	..	15	49	64
Totale . . .	104	4	108	370	478
Casalbuttano ed Uniti	13	..	13	45	58
Cremona 1°.	114	3	117	372	489
Cremona 2°.	36	1	37	110	147
Pescarolo ed Uniti	23	..	23	66	89

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Pizzighettone	15	..	15	51	66
Soresina	27	1	28	76	104
Totale . . .	228	5	233	720	953
Gonzaga	43	1	44	63	107
Mantova 1°	104	4	108	351	459
Mantova 2°	116	3	119	179	298
Ostiglia	29	1	30	43	73
Revere	35	2	37	59	96
San Benedetto Po	17	2	19	52	71
Sermide	17	1	18	46	64
Totale . . .	361	14	375	793	1168
Bagolino	11	..	11	32	43
Gargnano	18	1	19	76	95
Preseglie	10	1	11	42	53
Salò	42	1	43	231	274
Vestone	11	1	12	58	70
Totale . . .	92	4	96	439	535
DISTRETTO DI VENEZIA.					
Asiago	42	3	45	140	185
Bassano Vicentino	75	2	77	202	279
Marostica	57	4	61	120	181
Totale . . .	174	9	183	462	645
Agordo	57	2	59	193	252
Auronzo	21	1	22	35	57
Belluno	69	2	71	237	308
Feltre	105	2	107	122	229
Fonzaso	31	2	33	57	90

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898 1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Longarone	29	..	29	65	94
Mel	11	1	12	44	56
Pieve di Cadore.	46	2	48	93	141
Santo Stefano di Cadore	28	3	31	73	104
Totale . . .	397	15	412	919	1 331
Conegliano	45	..	45	159	204
Motta di Livenza	28	2	30	61	91
Oderzo	41	2	43	96	139
Valdobbiadene	29	2	31	86	117
Vittorio	63	6	69	193	262
Totale . . .	206	12	218	595	813
Este.	75	3	78	157	235
Monselice	66	1	67	165	232
Montagnana	65	2	67	113	180
Totale . . .	206	6	212	435	647
Cologna Veneta	24	1	25	43	68
Legnago	60	2	62	93	155
Sanguinetto	30	3	33	28	61
Totale . . .	114	6	120	164	284
Campo San Piero	48	2	50	89	139
Cittadella	40	2	42	103	145
Conselve	25	5	30	85	115
Padova 1°.	136	4	140	595	735
Padova 2°.	239	7	246	1 037	1 283
Padova 3°.	110	..	110	207	317
Pieve di Sacco	52	1	53	223	276
Totale . . .	650	21	671	2 339	3 010

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Aviano	49	2	51	112	163
Maniago	115	3	118	186	304
Pordenone	106	2	108	218	326
Sacile	48	3	51	119	170
San Vito al Tagliamento	101	3	104	112	216
Spilimbergo	209	9	218	198	416
Totale . . .	628	22	650	945	1 595
Adria	50	1	51	167	218
Arlano nel Polesine	20	2	22	58	80
Badia Polesine	49	2	51	60	111
Crespino	37	..	37	47	84
Lendinara	35	1	36	47	83
Loreo	19	1	20	63	83
Massa Superiore	59	2	61	55	116
Occhibello	66	2	68	68	136
Rovigo	71	2	73	189	262
Totale . . .	406	13	419	754	1 173
Ampezzo	61	2	63	79	142
Moggio Udinese	56	2	58	95	153
Tolmezzo	228	8	236	300	536
Totale . . .	345	12	357	474	831
Asolo	41	1	42	97	139
Castelfranco Veneto	50	1	51	95	146
Montebelluna	42	1	43	252	295
Treviso 1 ^o	177	2	179	387	566
Treviso 2 ^a	42	1	43	150	193
Totale . . .	352	6	358	981	1 339

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Cividale del Friuli	244	22	266	262	528
Codroipo	113	5	118	95	213
Gemona	201	6	207	155	362
Latisana	29	2	31	103	139
Palmanova	48	1	49	258	307
San Daniele del Friuli	205	16	221	135	356
Tarcento	127	9	136	124	260
Udine 1°.	241	11	252	491	743
Udine 2°.	93	12	105	195	300
Totale . . .	1 301	84	1 385	1 823	3 208
Cavarzere	16	1	17	106	123
Chioggia	71	1	72	468	540
Dolo	104	..	104	103	207
Mestre	62	..	62	155	217
Mirano	32	1	33	72	105
Portogruaro	44	5	49	139	188
San Donà di Piave	42	1	43	86	129
Venezia 1°.	458	5	463	..	463
Venezia 2°.	280	3	283	..	283
Venezia 3°.	289	3	292	..	292
Venezia urbana	3 429	3 429
Totale . . .	1 398	20	1 418	4 558	5 976
Bardolino	35	1	36	94	130
Caprino Veronese	41	1	42	119	161
Grezzana	18	1	19	40	59
Isola della Scala	42	3	45	90	135
San Pietro in Cariano	70	3	73	132	205
Soave	71	2	73	141	214
Tregnago	52	1	53	83	136

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Verona 1°	392	6	398	..	398
Verona 2°	64	1	65	..	65
Verona urbana	1 886	1 886
Villafranca di Verona	29	3	32	79	111
Totale . . .	814	22	836	2 664	3 500
Arzignano	53	1	54	104	158
Barbarano	19	1	20	58	73
Lonigo	39	4	43	118	161
Schio	96	6	102	166	268
Thiene	32	2	34	82	116
Valdagno	58	1	59	142	201
Vicenza 1°	141	2	143	375	518
Vicenza 2°	48	3	51	95	146
Totale . . .	486	20	506	1 140	1 646
DISTRETTO DI PARMA.					
Bedonia	65	3	68	70	138
Berceto	4	..	4	20	24
Borgotaro	44	1	45	64	109
Totale . . .	113	4	117	154	271
Borgo San Donnino	49	1	50	116	166
Busseto	10	..	10	32	42
Calestano	21	1	22	26	48
Colorno	15	..	15	27	42
Corniglio	19	1	20	47	67
Fornovo di Taro	25	1	26	61	87
Langhirano	33	..	33	50	83
Noceto	25	1	26	24	50

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Parma 1°	162	5	167	423	595
Parma 2°	110	6	116	369	485
Pellegrino Parmense	22	1	23	30	53
San Secondo Parmense	22	2	24	57	81
Traversetolo	36	2	38	47	85
Totale . . .	549	21	570	1 314	1 884
Bardi	22	1	23	18	41
Bettola	56	2	58	69	127
Borgonovo Val Tidone	65	3	68	108	176
Carpaneto	12	..	12	33	45
Ferriere	26	2	28	20	48
Fiorenzuola d'Arda	30	1	31	66	97
Lugagnano Val d'Arda	57	4	61	77	138
Monticelli d'Ongina	18	1	19	56	75
Piacenza	119	4	123	308	431
Pianello Val Tidone	33	2	35	30	65
Rivergaro	51	5	56	81	137
Totale . . .	489	25	514	866	1 380
DISTRETTO DI PARMA					
(Sezione di Modena).					
Carpi	46	1	47	102	149
Finale nell'Emilia	42	1	43	69	112
Mirandola	73	1	74	130	204
Modena 1°	109	5	114	298	412
Modena 2°	76	5	81	241	322
Sassuolo	27	1	28	69	97
Vignola	45	3	48	119	167
Totale . . .	418	17	435	1 028	1 463

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Fanano	12	..	12	29	41
Lama Mocogno	34	1	35	44	79
Montefiorino	30	..	30	63	93
Pavullo nel Frignano	33	1	34	92	126
Pievepelago	19	..	19	61	80
Zocca	23	1	24	56	80
Totale . . .	151	3	154	345	499
Brescello	18	..	18	27	45
Carpinetti	8	..	8	35	43
Castelnuovo nei Monti	21	1	22	32	54
Collagna	9	..	9	83	92
Correggio	44	2	46	107	153
Guastalla	57	2	59	102	161
Montecchio Emilia	17	..	17	34	51
Poviglio	25	1	26	32	58
Reggio Emilia	104	6	110	375	485
San Polo d'Enza in Caviano	21	1	22	46	68
Scandiano	42	1	43	86	129
Villa Minozzo	23	1	24	35	59
Totale . . .	389	15	404	994	1 398
DISTRETTO DI LUCCA.					
Livorno 1°.	203	4	207	..	207
Livorno 2°.	104	1	105	..	105
Livorno urbana	3 577	3 577
Totale . . .	307	5	312	3 577	3 889

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Barga	10	2	12	33	45
Borgo a Mozzano	55	1	56	226	282
Buggiano	61	2	63	55	118
Camajore	47	1	48	87	135
Lucca	350	5	355	630	985
Lucca Capannori	241	5	246	216	462
Monsummano	42	..	42	99	141
Pescia	108	3	111	142	253
Pietrasanta	91	1	92	319	411
Viareggio	111	3	114	167	281
Totale . . .	1 116	23	1 139	1 974	3 113
Bagni San Giuliano	49	1	50	105	155
Cascina	58	1	59	112	171
Fauglia	22	..	22	84	106
Lari	29	3	32	90	122
Peccioli	27	1	28	45	73
Pisa	306	9	315	1 967	2 282
Pontedera	69	2	71	208	279
Rosignano Marittimo	24	2	26	60	86
Vicopisano	24	1	25	89	114
Totale . . .	608	20	628	2 760	3 388
Marciana Marina	19	..	19	42	61
Portoferraio	46	3	49	137	186
Totale . . .	65	3	68	179	247
Campiglia Marittima	44	2	46	75	121
Cecina	72	2	74	64	133
Piombino	23	..	23	70	93

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Pomaranco	17	1	18	38	56
Volterra	24	1	25	71	96
Totale . . .	180	6	186	318	504
DISTRETTO DI FIRENZE.					
Arezzo	128	2	130	452	582
Bibbiena	41	2	43	158	201
Castiglion Fiorentino	49	1	50	61	111
Cortona	45	1	46	140	186
Fojano della Chiana	29	1	30	84	114
Monte San Savino	35	2	37	59	96
Montevarchi	79	4	83	224	307
Pieve Santo Stefano	29	..	29	81	110
Poppi	61	4	65	163	228
San Giovanni Valdarno	69	3	72	185	257
San Sepolcro	33	2	35	102	137
Totale . . .	598	22	620	1 709	2 329
Borgo San Lorenzo	30	1	31	164	195
Campi Bisenzio	47	2	49	105	154
Dicomano	16	..	16	89	105
Figline Valdarno	47	2	49	152	201
Firenze 1°.	609	9	618	..	618
Firenze 2°.	627	11	638	..	638
Firenze 3°.	289	4	293	..	293
Firenze urbana	8 379	8 379
Firenzuola	13	1	14	43	57
Greve	23	1	24	39	63
Lastra a Signa	39	2	41	72	113
Marradi	16	1	17	76	93
Pontassieve	22	..	22	91	113

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Prato	187	4	191	704	895
San Casciano Val di Pesa	17	..	17	48	65
Scarperia	12	1	13	115	128
Sesto Fiorentino	45	2	47	74	121
Totale . . .	2 039	41	2 080	10 151	12 231
Arcidosso	37	2	39	119	158
Gavorrano	53	2	55	49	104
Grosseto	74	1	75	151	226
Isola del Giglio	4	..	4	20	24
Manciano	11	..	11	39	50
Massa Marittima	67	2	69	109	173
Orbetello	48	5	53	122	175
Pitigliano	25	2	27	85	112
Roccastrada	38	1	39	77	116
Santa Fiora	20	1	21	91	112
Scansano	23	..	23	42	65
Totale . . .	400	16	416	904	1 320
Chiusi	19	1	20	47	67
Montepulciano	17	1	18	46	64
Pienza	5	..	5	37	42
Radiconfani	19	1	20	84	104
Sinalunga	23	2	25	36	61
Totale . . .	83	5	88	250	338
Pistoia 1°	203	6	209	356	565
Pistoia 2°	103	3	106	118	224
San Marcello Pistoiese	28	2	30	54	84
Totale . . .	334	11	345	528	873

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA **PRETURA**
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bagno di Romagna	22	1	23	78	101
Galeata	24	..	24	10	130
Modigliana	10	1	11	35	46
Rocca San Casciano	28	..	28	109	137
Totale . . .	84	2	86	328	414
Castelfiorentino	46	2	48	86	134
Empoli	85	3	88	184	272
Fucecchio	53	2	55	138	193
San Miniato	37	1	38	67	105
Totale . . .	221	8	229	475	704
Asciano	25	1	26	42	68
Chiusdino	8	..	8	31	39
Colle di Val d'Elsa	23	..	23	41	64
Montalcino	20	1	21	62	83
Poggibonsi	29	..	29	56	85
Radda	5	..	5	26	31
Siena	99	3	102	368	470
Totale . . .	209	5	214	626	840
DISTRETTO DI BOLOGNA:					
Bagni della Porretta	57	2	59	96	155
Bazzano	38	..	38	89	127
Bologna 1°	403	12	415	..	415
Bologna 2°	408	8	416	..	416
Bologna urbana	8 012	8 012
Budrio	20	..	20	190	210
Castelfranco nell'Emilia	15	..	15	38	53
Castel San Pietro	21	..	21	109	130
Castiglione dei Pepoli	26	1	27	80	107

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902. •

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Imola	84	1	85	302	387
Lojano	19	..	19	51	70
Minerbio	17	..	17	97	114
San Giorgio di Piano	19	1	20	95	115
San Giovanni in Persiceto	34	2	36	126	162
Vergato	23	..	23	58	81
Totale . . .	184	27	211	934	1054
Argenta	34	1	35	107	142
Bondeno	19	..	19	58	77
Cento	33	..	33	98	131
Codigoro	67	4	71	183	254
Comacchio	13	1	14	266	280
Copparo	43	3	46	156	202
Ferrara 1°	200	1	201	788	989
Ferrara 2°	110	..	110	267	377
Portomaggiore	32	..	32	111	143
Totale . . .	551	10	561	2034	2595
Bertinoro	23	1	24	86	110
Cesena	121	1	122	669	791
Coriano	23	1	24	70	94
Forlì	164	2	166	476	642
Meldola	56	1	57	145	202
Mercato Saraceno	30	1	31	73	104
Rimini	93	1	94	227	321
Saludecio	27	1	28	76	104
Sant'Arcangelo di Romagna	17	1	18	47	65
Savignano di Romagna	29	..	29	96	125
Sogliano al Rubicone	16	1	17	49	66
Totale . . .	599	11	610	2014	2624

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
• NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Alfonsine	38	2	40	39	79
Brisighella	15	..	15	73	88
Casola Valsenio	20	2	22	56	78
Faenza	105	..	105	287	392
Lugo	174	3	177	320	497
Ravenna 1°	50	1	51	193	244
Ravenna 2°	53	..	53	185	238
Totale . . .	455	8	463	1 153	1 616
DISTRETTO DI ANCONA.					
Ancona 1°	103	2	105	354	459
Ancona 2°	99	2	101	474	575
Arcevia	41	2	43	96	139
Corinaldo	21	1	22	81	103
Fabriano	75	1	76	217	293
Jesi	71	2	73	211	284
Loreto	16	1	17	90	107
Montecarotto	40	2	42	69	111
Osimo	60	2	62	190	252
Sassoferrato	39	2	41	91	132
Senigallia	70	2	72	181	253
Totale . . .	635	19	654	2 054	2 708
Fano	60	3	63	290	353
Mondavio	31	1	32	64	96
Pergola	49	1	50	160	210
Pesaro	98	2	101	285	386
Totale . . .	239	7	246	779	1 025

**Segue NUMERO ANNUO MEDIO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Cagli.	43	1	44	125	169
Fossombrone	35	2	37	109	146
Macerata Feltria	30	3	33	79	112
Pennabilli.	28	2	30	30	60
San Leo.	29	2	31	51	82
Sant'Agata Feltria	32	3	35	54	89
Sant'Angelo in Vado	30	1	31	47	78
Urbania.	39	1	40	86	126
Urbino	83	3	86	188	274
Totale . . .	349	18	367	769	1 136
DISTRETTO DI ANCONA.					
(Sezione di Macerata).					
Amandola.	40	1	41	98	139
Arquata del Tronto	36	5	41	175	216
Ascoli Piceno	178	16	194	426	620
Montalto delle Marche	57	2	59	111	170
Offida	31	2	33	110	143
San Benedetto del Tronto	46	2	48	156	204
Totale . . .	388	28	416	1 076	1 492
Camerino	171	11	182	223	405
Matelica.	44	1	45	107	152
Visso	28	1	29	54	83
Totale . . .	243	13	256	384	640
Fermo.	146	5	151	193	344
Monte Giorgio.	49	2	51	101	152
Monte Rubbiano	26	4	30	56	86

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Ripatransone	43	3	46	116	162
Sant'Elpidio a Mare.	22	1	23	113	136
Santa Vittoria in Matenano . . .	46	5	51	76	127
Totale . . .	332	20	352	655	1 007
Cingoli	22	1	23	79	102
Civitanova Marche	60	6	66	120	186
Macerata	86	2	88	134	222
Pausula	21	2	23	93	116
Recanati	61	1	62	143	205
San Ginesio	43	1	44	72	116
San Severino Marche	66	1	67	108	175
Sarnano	40	5	45	75	120
Tolentino	105	8	113	137	250
Treja	31	3	34	53	87
Totale . . .	535	30	565	1 014	1 579
DISTRETTO DI ANCONA. (Sezione di Perugia)					
Città della Pieve	65	5	70	114	184
Ficulle	15	1	16	63	79
Orvieto	48	2	50	177	227
Totale . . .	128	8	136	354	490
Assisi	43	4	47	118	165
Castiglione del Lago	75	3	78	124	202
Città di Castello	66	2	68	142	210
Foligno	211	4	215	478	693
Gualdo Tadino	29	1	30	80	110
Gubbio	97	3	100	281	381

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Magione.	28	1	29	124	153
Nocera Umbra	45	3	48	106	154
Perugia 1°	175	3	178	437	615
Perugia 2°	157	2	159	319	478
Todi.	113	2	115	207	322
Umbertide.	33	2	35	78	113
Totale . . .	1 072	30	1 102	2 494	3 596
Fara Sabina.	35	5	40	104	144
Magliano Sabino	34	2	36	59	95
Orvinio	42	8	50	213	263
Poggio Mirteto	77	7	84	171	255
Rieti	135	10	145	423	568
Rocca Sinibalda.	69	9	78	264	342
Totale . . .	392	41	433	1 234	1 667
Amelia	33	1	34	94	128
Bevagna.	27	1	28	108	136
Cascia.	29	1	30	62	92
Montefalco	11	..	11	71	82
Narni	42	5	47	123	170
Norcia.	128	5	133	143	276
Spoletto	164	9	173	530	703
Terni	245	9	254	650	904
Totale . . .	679	31	710	1 781	2 491
DISTRETTO DI ROMA.					
Civitavecchia	73	4	77	315	392
Corneto Tarquinia	40	6	46	150	193
Tolfa	39	4	43	99	142
Totale . . .	152	14	166	564	730

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Alatri	78	2	80	264	344
Anagni	100	6	106	316	422
Ceccano	64	13	77	318	395
Ceprano	57	2	59	208	267
Ferentino	99	17	116	221	337
Frosinone	93	3	96	344	440
Guarcino	56	5	61	247	303
Paliano	70	4	74	202	276
Piperno	58	8	66	398	464
Veroli	69	3	72	219	291
Totale . . .	744	63	807	2 737	3 544
Albano Laziale	216	6	222	238	510
Arsoli	55	5	60	131	191
Bracciano	78	2	80	110	190
Campagnano di Roma	56	1	57	70	127
Castelnuovo di Porto	87	5	92	192	284
Frascati	402	7	409	602	1 011
Genazzano	73	5	78	154	232
Genzano di Roma	138	8	146	140	286
Marino	209	1	210	134	344
Monterotondo	81	2	83	103	186
Palestrina	179	5	184	221	405
Palombara Sabina	71	9	80	176	256
Roma 1 ^o (Monti)	837	13	850	..	850
Roma 2 ^o (Trevi)	1 197	17	1 214	..	1 214
Roma 3 ^o (Colonna)	1 119	23	1 142	..	1 142
Roma 4 ^o (Ponte)	892	45	937	..	937
Roma 5 ^o (Sant'Angelo)	436	9	445	..	445
Roma 6 ^o (Castro Pretorio)	1 274	15	1 289	..	1 289
Roma 1 ^a urbana	33 851	33 851

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898 1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Roma 2 ^a urbana.	24 364	24 361
San Vito Romano.	43	4	47	101	148
Subiaco	102	17	119	308	427
Tivoli	171	13	184	439	623
Totale . . .	7 716	212	7 928	61 384	69 312
Cori	78	3	81	148	229
Segni	40	3	43	205	248
Sezze	206	7	213	279	492
Terracina	124	8	132	194	326
Valmontone	68	6	74	169	243
Velletri	273	6	279	403	682
Totale . . .	789	33	822	1 398	2 220
Acquapendente	49	5	54	102	156
Bagnorea	41	2	43	96	139
Civita Castellana	63	16	79	127	206
Montefiascone	49	2	51	78	129
Orte	50	2	52	121	173
Ronciiglione	53	..	53	137	190
Soriano nel Cimino	48	4	52	241	293
Sutri	37	3	40	88	128
Toscanella	35	5	40	92	132
Valentano	63	5	68	108	176
Vetralla	39	4	43	120	163
Viterbo	128	3	131	290	421
Totale . . .	655	51	706	1 600	2 306

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

Segue Prospetto n. 1.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
DISTRETTO DI AQUILA.					
Amatrice	77	7	84	85	169
Antrodoto	32	3	35	155	190
Aquila degli Abruzzi	399	11	410	453	863
Barisciano	83	5	88	105	193
Borbona	33	3	36	159	195
Borgocollefegato	57	4	61	224	285
Capestrano	86	7	93	263	356
Castelvecchio Subequo	131	13	144	309	453
Cittaducale	27	..	27	139	166
Fiamignano	20	2	22	106	128
Leonessa	28	2	30	83	113
Montereale	36	6	42	175	217
Paganica	53	7	60	128	188
Pizzoli	109	4	113	174	287
San Demetrio ne' Vestini	114	13	127	222	349
Sassa	68	6	74	201	275
Totale . . .	1 353	93	1 446	2 981	4 427
Avezzano	235	10	245	444	689
Carsoli	56	3	59	178	237
Celano	132	11	143	306	449
Civitella Roveto	77	6	83	206	289
Gioja de' Marsi	60	7	67	140	207
Pescina	101	4	105	318	423
Tagliacozzo	87	6	93	282	375
Trasacco	60	14	74	246	320
Totale . . .	808	61	869	2 120	2 989

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Caramanico	57	4	61	134	195
Chieti	224	11	235	455	690
Francavilla al Mare	96	10	106	316	422
Guardiagrele	84	11	95	314	409
Manoppello	32	2	34	139	173
S. Valentino in Abruzzo Citeriore	37	2	39	186	225
Tollo	56	2	58	90	148
Totale	586	42	628	1 634	2 262
Atessa	67	7	74	144	218
Bomba	33	2	35	108	143
Casalbordino	59	6	65	109	174
Casoli	29	4	33	76	109
Castiglione Messer Marino	30	1	31	105	136
Celenza sul Trigno	34	3	37	102	139
Gissi	56	6	62	121	183
Lama dei Peligni	25	2	27	57	84
Lanciano	174	10	184	243	427
Orsogna	30	2	32	86	118
Ortona	111	8	119	129	248
Paglieta	29	1	30	74	104
Palena	32	4	36	228	264
San Buono	69	4	73	117	190
Torricella Peligna	31	4	35	63	98
Vasto	173	9	182	270	452
Villa Santa Maria	52	3	55	126	181
Totale	1 034	76	1 110	2 158	3 268
Castel di Sangro	102	4	106	265	371
Introdacqua	38	5	43	74	117
Pescocostanzo	62	3	65	186	251

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Popoli	31	1	32	90	122
Pratola Peligna	75	14	89	290	379
Scanno	7	"	7	51	58
Sulmona	159	11	170	601	771
Totale . . .	474	38	512	1 557	2 069
Atri	100	8	108	151	259
Bisenti	55	4	59	143	202
Campoli	71	3	74	291	365
Catignano	42	6	48	172	220
Città Sant'Angelo	59	3	62	115	177
Civitella del Tronto	19	1	20	96	116
Giulianova	70	2	72	158	230
Loreto Aprutino	35	1	36	66	102
Montorio al Vomano	55	4	59	216	275
Nereto	57	4	61	166	227
Notaresco	49	4	53	79	132
Penne	65	8	73	166	239
Pianella	72	8	80	98	178
Teramo	200	7	207	364	571
Torre de' Passeri	60	5	65	158	223
Tossicia	53	6	59	314	373
Totale . . .	1 062	74	1 136	2 753	3 889
DISTRETTO DI NAPOLI.					
Accadia	53	7	60	108	168
Ariano di Puglia	106	19	125	134	259
Castel Baronia	85	7	92	204	296
Grottaminarda	109	4	113	80	193

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Mirabella Eclano	125	6	131	101	232
Montecalvo Irpino	41	2	43	53	96
Orsara di Puglia	62	5	67	168	235
Totale . . .	581	50	631	848	1 479
Altavilla Irpina	89	5	94	86	180
Atripalda	147	8	155	108	263
Avellino	384	10	394	363	757
Bajano	114	5	119	120	239
Cervinara	140	15	155	313	468
Chiusano di San Domenico . . .	132	2	132	110	242
Lauro	81	7	88	301	389
Mercogliano	141	6	147	268	415
Montefusco	136	17	153	142	295
Montemiletto	108	11	119	111	230
Montoro Superiore	62	5	67	95	162
Serino	88	2	40	144	184
Solofra	29	2	31	83	114
Volturara Irpina	33	2	35	51	86
Totale . . .	1 634	95	1 729	2 295	4 024
Airola	84	6	90	114	204
Benevento	494	14	508	728	1 236
Castelfranco in Miscano	29	2	31	42	73
Cerreto Sannita	80	1	81	159	240
Colle Sannita	25	1	26	99	125
Guardia Sanframondi	82	8	90	171	261
Montesarchio	90	10	100	155	255
Morcone	29	3	32	74	106
Pontelandolfo	47	2	49	89	138
San Bartolomeo in Galdo	72	4	76	139	215

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
San Giorgio la Molara	52	2	54	163	217
San Giorgio la Montagna	78	2	80	155	235
Santa Croce del Sannio	29	3	32	128	160
Sant'Agata de' Goti	49	1	50	83	138
Solopaca	110	5	115	152	267
Vitulano	99	5	104	169	273
Totale . . .	1 449	69	1 518	2 625	4 143
Baranello (Vinchiaturo)	58	4	62	93	160
Campobasso	143	11	154	292	446
Castropignano	47	»	47	174	221
Montagano	33	3	36	82	118
Riccia	31	1	32	121	153
San Giovanni in Galdo	39	2	41	93	134
Sant'Elia a Pianisi	45	3	48	140	188
Sepino	40	3	43	162	205
Trivento	29	4	33	145	178
Totale . . .	465	31	496	1 307	1 803
Alvito	55	6	61	90	151
Arce	80	9	89	128	217
Arpino	74	6	80	96	176
Atina	40	5	45	106	151
Casinola	89	3	92	252	344
Cassino	117	8	125	202	327
Cervaro	33	3	36	142	178
Esperia	91	4	95	110	205
Fondi	112	6	118	307	425
Gaeta	137	12	149	247	396
Minturno	94	6	100	146	246
Pontecorvo	71	5	76	127	203

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Ponza	24	2	26	87	113
Roccamonfina	66	2	68	167	235
Roccasecca	49	3	52	126	178
Sessa Aurunca	123	3	131	190	321
Sora	129	11	140	274	414
Totale . . .	1 389	94	1 483	2 797	4 280
Agnone	152	5	157	180	337
Bojano	116	10	126	209	335
Cantalupo del Sannio	108	6	114	161	275
Capracotta	64	4	68	114	182
Carovilli	41	8	49	94	143
Castellone al Volturno	87	6	93	91	184
Forlì del Sannio	54	5	59	134	193
Frosolone	53	6	59	107	166
Isernia	151	9	160	209	369
Venafro	99	11	110	134	244
Totale . . .	925	70	995	1 433	2 428
Bonefro	46	6	52	139	191
Casacalenda	64	4	68	157	225
Civita Campomarano	36	5	41	230	271
Guglionesi	101	17	118	279	397
Larino	140	8	148	277	425
Montefalcone del Sannio	47	5	52	105	157
Palata	97	4	101	266	367
Santa Croce di Magliano	35	7	42	159	201
Termoli	52	6	58	117	175
Totale . . .	618	62	680	1 729	2 409

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Afragola	100	12	112	167	279
Barra	227	14	241	324	585
Boscotrecase	151	10	161	193	354
Caivano	75	4	79	168	247
Capri	26	2	28	44	72
Casoria	149	9	158	372	530
Castellammare di Stabia	189	9	198	396	594
Forio d'Ischia	105	7	112	97	209
Frattamaggiore	106	8	114	269	383
Giuliano in Campania	108	4	112	355	467
Gragnano	156	10	166	269	435
Ischia	170	7	177	150	327
Marano di Napoli	115	8	123	252	375
Napoli 1° (San Ferdinando)	929	20	949	»	949
Napoli 2° (Chiaia)	820	7	827	»	827
Napoli 3° (San Giuseppe)	788	9	797	»	797
Napoli 4° (Monte Calvario)	586	5	591	»	591
Napoli 5° (Avvocata)	619	8	627	»	627
Napoli 6° (Stella)	474	7	481	»	481
Napoli 7° (San Carlo)	358	8	366	»	366
Napoli 8° (Vicaria)	1 114	12	1 126	»	1 126
Napoli 9° (San Lorenzo)	379	6	385	»	385
Napoli 10° (Mercato)	627	16	643	»	643
Napoli 11° (Pendino)	404	3	407	»	407
Napoli 12° (Porto)	473	9	482	»	482
Napoli 1ª urbana	»	»	»	13 700	13 700
Napoli 2ª urbana	»	»	»	8 070	8 070
Ottaviano	116	5	121	223	344
Piano di Sorrento	37	2	39	85	124
Pomigliano d'Arco	72	»	72	165	237
Portici	159	8	167	248	415
Pozzuoli	211	11	222	302	524

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Procida	43	4	47	47	94
Sant'Anastasia	97	7	104	151	255
Sant'Antimo	41	4	45	150	195
Somma Vesuviana	55	3	58	61	119
Sorrento	46	1	47	137	184
Torre Annunziata	192	7	199	367	566
Torre del Greco	184	12	196	238	434
Ventotene	14	»	14	36	50
Vico Equense	51	3	54	76	130
Totale . . .	10 566	281	10 847	27 112	37 959
Caggiano	38	1	39	85	124
Montesano sulla Marcellana . . .	18	1	19	77	96
Polla	60	3	63	126	189
Sala Consilina	84	8	92	148	240
Sanza	20	1	21	68	89
Teggiano	64	3	67	93	160
Vibonati	60	4	64	175	239
Totale . . .	344	21	365	772	1 137
Amalfi	81	4	85	133	218
Angri	98	8	106	278	384
Baronissi	62	5	67	87	154
Buccino	68	5	73	142	215
Campagna	41	4	45	125	170
Capaccio	75	4	79	120	199
Cava dei Tirreni	84	4	88	163	256
Contursi	63	4	67	80	147
Eboli	85	2	87	121	208
Laviano	39	3	42	248	290

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Majori.	76	4	80	100	180
Mercato San Severino	129	9	138	207	345
Montecorvino Rovella.	112	8	120	181	301
Nocera Inferiore	166	11	177	322	499
Pagani	95	11	106	169	275
Postiglione	59	6	65	210	275
Rocca d'Aspide	73	5	18	182	260
Salerno	333	9	342	534	876
San Cipriano Picentino	80	2	82	146	228
Sant'Angelo a Fasanello	40	3	43	104	147
Sarno	201	14	215	274	489
Vietri sul Mare	29	2	31	127	158
Totale . . .	2 089	127	2 216	4 058	6 274
Acerra.	65	10	75	191	266
Arienzo	93	5	98	214	312
Aversa	302	16	318	531	849
Cajazzo	64	6	70	130	200
Capriati al Volturno	39	1	40	91	131
Capua	133	6	139	390	529
Caserta	175	6	181	391	572
Cicciano	120	8	128	210	338
Formicola	24	2	26	52	78
Madgaloni	94	4	98	219	317
Marcianise	96	6	102	370	472
Marigliano	82	9	91	204	295
Mignano	47	4	51	98	149
Nola	250	13	263	465	728
Palma Campania	130	6	136	161	297
Piedimonte d'Alife	124	8	132	264	396
Pietramelara	38	6	44	101	145

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Pignataro Maggiore	82	6	88	148	236
Santa Maria Capua Vetere	164	6	170	396	566
Teano	82	4	86	235	351
Trentola	227	6	233	383	616
Totale . . .	2 431	138	2 569	5 274	7 843
Andretta	56	5	61		144
Aquilonia	41	16	57	158	215
Bagnoli Irpino	34	2	36	141	177
Calabritto	56	3	59	113	172
Frigento	75	7	82	99	181
Lacedonia	97	4	101	197	298
Montella	53	3	56	136	192
Paternopoli	117	17	134	102	236
Sant'Angelo dei Lombardi	125	9	134	262	396
Teora	45	5	50	119	169
Totale . . .	699	71	770	1 410	2 180
Camerota	47	2	49	61	110
Castellabate	57	4	61	51	112
Gioi Cilento	25	1	26	83	109
Laurino	18	..	18	69	87
Laurito	24	1	25	96	121
Pisciotta	65	5	70	107	177
ollica	43	1	44	56	100
Torchiaro	49	2	51	87	138
Torre Orsaia	29	1	30	58	88
Vallo della Lucania	82	2	84	111	195
Totale . . .	439	19	458	779	1 237

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
DISTRETTO DI NAPOLI. (Sezione di Potenza)					
Chiaromonte	55	4	59	169	228
Lagonegro	49	3	52	118	170
Latronico	41	2	43	81	124
Lauria	89	1	90	89	179
Maratea	77	1	78	99	177
Moliterno	39	2	41	83	124
Noepoli	46	3	49	101	150
Rotonda	59	5	64	104	163
Rotondella	78	6	84	176	260
San Chirico Raparo	23	4	27	58	85
Sant'Arcangelo	13	2	15	87	102
Totale . . .	569	33	602	1 165	1 767
Ferrandina	76	6	82	165	247
Irsina	76	4	80	111	191
Matera	75	5	80	99	179
Montescaglioso	43	5	48	206	254
Pisticci	98	10	108	204	312
San Mauro Forte	107	6	113	215	328
Stigliano	63	3	66	100	166
Tricarico	184	15	199	285	484
Totale . . .	722	54	776	1 385	2 161
Bella	64	1	65	180	245
Forenza	78	4	82	151	233
Melfi	231	13	244	335	579
Muro Lucano	61	5	66	101	167
Palazzo San Gervasio	94	4	98	320	418

**Segue NUMERO ANNUO MEDIO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Pescopagano	62	7	69	120	189
Rionero in Vulture	99	6	105	226	331
Venosa	135	10	145	179	324
Totale . . .	824	50	874	1 612	2 486
Acerenza	63	3	66	147	213
Avigliano	76	3	79	179	258
Brienza	34	2	36	88	124
Calvello	13	2	15	68	83
Corleto Perticara	50	2	52	55	107
Genzano di Potenza	80	4	84	207	291
Laurenzana	27	1	28	55	83
Marsico Nuovo	42	1	43	63	106
Montemurro	48	1	49	92	141
Picerno	44	3	47	115	162
Potenza	203	8	211	303	519
Tolve	91	14	105	171	276
Trivigno	37	1	38	70	108
Vietri di Potenza	67	5	72	125	197
Viggiano	54	4	58	102	160
Totale . . .	929	54	983	1 845	2 828
DISTRETTO DI TRANI.					
Acquaviva	94	13	107	211	318
Altamura	47	5	52	343	395
Bari 1°	200	17	217	318	535
Bari 2°	497	42	539	436	975
Bitonto	235	9	244	283	527
Canneto di Bari	92	16	108	275	383
Capurso	71	10	81	172	253

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Casamassima	36	2	38	98	136
Castellana.	38	2	40	90	130
Conversano	47	3	50	79	129
Fasano	82	8	90	168	258
Gioja del Colle	77	3	80	200	280
Giovinazzo.	46	1	47	77	124
Gravina in Puglia	124	6	130	186	316
Grumo Appula	81	8	89	203	292
Locorotondo.	88	5	93	97	190
Modugno	79	7	86	154	240
Mola di Bari	35	1	36	66	102
Monopoli	69	7	76	183	259
Noci.	46	2	48	121	169
Palo del Colle.	49	4	53	77	130
Putignano.	19	2	21	47	68
Rutigliano.	61	3	64	178	242
Santeramo in Colle.	43	3	46	105	151
Turi.	37	3	40	103	143
Totale . . .	2 293	182	2 475	4 270	6 745
Alessano	80	8	88	231	319
Brindisi.	180	8	188	565	753
Campi Salentino.	229	35	264	227	491
Casarano	81	7	88	197	285
Ceglie Messapica.	54	5	59	225	284
Copertino	36	4	40	77	117
Francavilla Fontana	87	5	92	231	323
Galatina.	193	50	243	700	943
Gallipoli.	171	9	180	288	468
Lecca.	454	17	471	498	969
Maglie.	91	15	106	187	293

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Mesagne	104	8	112	175	287
Monteroni di Lecce.	54	3	57	115	172
Nardò	56	4	60	153	213
Oria	91	10	101	178	279
Ostuni	94	4	98	147	245
Otranto	59	2	61	124	185
Poggiardo	55	7	62	140	202
Ruffano	65	5	70	111	181
Salice Salentino	93	7	100	135	235
San Cesario di Lecce.	48	9	57	193	250
San Vito dei Normanni	100	7	107	253	360
Tricase	41	2	43	82	125
Ugento	84	4	88	237	325
Vernole	34	1	35	109	144
Totale . . .	2 634	236	2 870	5 578	8 448
Apricena	85	11	96	151	247
Ascoli Satriano	66	4	70	84	154
Biccari	53	8	61	165	226
Bovino	106	5	111	143	254
Cagnano Varano	74	19	93	539	632
Candela	47	6	53	69	122
Castelnuovo della Daunia	120	10	130	222	352
Celenza Valfortore	30	6	36	104	140
Cerignola	233	9	292	385	677
Deliceto	26	1	27	94	121
Foggia	485	20	505	734	1 239
Lucera	108	9	117	300	417
Manfredonia	55	1	56	103	159
Monte Sant'Angelo	121	13	134	453	587
Orta Nova	110	8	118	101	219

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Rodi Garganico	85	6	91	174	265
San Giovanni Rotondo	66	7	73	228	301
San Marco in Lamis	95	6	101	193	294
San Nicandro Garganico	83	4	87	137	224
San Severo	252	14	266	553	819
Sant'Agata di Puglia	46	2	48	66	114
Serracapriola	41	3	44	158	202
Torremaggiore	93	4	97	179	276
Trinitapoli	173	16	189	240	429
Troja	92	10	102	172	274
Vico del Gargano	89	8	97	376	473
Vieste	59	7	66	212	278
Vulturara Appula	49	3	52	103	155
Totale . . .	2 992	220	3 212	6 438	9 650
Castellaneta	76	5	81	70	151
Ginosa	64	5	69	204	273
Grottaglie	71	6	77	127	204
Manduria	140	8	148	327	475
Martina Franca	207	5	212	191	403
Massafra	55	10	65	124	189
Mottola	74	6	80	152	232
San Giorgio sotto Taranto	126	5	131	241	372
Taranto	404	27	431	1 074	1 505
Totale . . .	1 217	77	1 294	2 510	3 804
Andria	274	11	285	421	706
Barletta	405	27	432	560	992
Bisceglie	122	7	129	202	331
Canosa di Puglia	271	20	291	292	583
Corato	184	16	200	338	538

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898 1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Minervino Murge	134	7	141	220	361
Molfetta	167	14	181	255	436
Ruvo di Puglia	141	7	148	184	332
Spinazzola	91	4	95	201	296
Terlizzi	116	11	127	190	317
Trani	387	18	405	532	937
Totale . . .	2 292	142	2 434	3 395	5 829
DISTRETTO DI CATANZARO.					
Amendolara	26	1	27	81	108
Cassano al Jonio	96	5	101	157	258
Castrovillari	98	5	103	162	265
Cerchiara di Calabria	62	5	67	90	157
Lungro	57	..	57	93	150
Morano Calabro	33	2	35	68	103
Mormanno	76	7	83	66	149
Oriolo	42	3	45	93	138
San Sosti	71	7	78	172	250
Spezzano Albanese	76	6	82	106	188
Totale . . .	637	41	678	1 088	1 766
Badolato	96	10	106	312	418
Borgia	65	2	67	205	272
Catanzaro	393	16	409	680	1 089
Chiaravalle Centrale	143	17	160	261	421
Cirò	96	8	104	159	263
Cotrone	49	3	52	225	277
Cropani	46	3	49	145	194
Davoli	52	6	58	177	235
Gasperina	95	10	105	159	264
Petilia Policastro	49	6	55	226	281

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Santa Severina	27	3	30	86	116
Savelli	33	3	39	91	130
Squillace	63	6	74	82	153
Strongoli	32	5	37	125	162
Taverna	58	13	71	105	176
Tiriolo	41	5	46	109	155
Totale . . .	1 346	116	1 462	3 146	4 608
Acri	83	4	87	189	276
Ajello in Calabria	19	..	19	55	74
Amantea	51	1	52	106	158
Belvedere Marittimo	71	4	75	111	186
Cerzeto	38	4	42	160	202
Cetraro	36	1	37	123	160
Cosenza	323	7	330	467	797
Dipignano	21	2	23	48	71
Fiumefreddo Bruzio	60	8	68	61	129
Fuscaldo	26	1	27	86	113
Grimaldi	33	..	33	43	76
Montalto Uffugo	52	..	52	80	132
Paola	80	7	87	123	210
Rende	37	3	40	77	117
Rogliano	52	2	54	79	133
Rose	39	2	41	95	136
San Giovanni in Fiore	37	1	38	92	130
San Marco Argentano	81	6	87	298	355
Scalea	97	..	97	136	233
Scigliano	26	2	28	88	116
Spezzano	67	2	69	121	190
Verbicaro	62	4	66	130	194
Totale . . .	1 391	61	1 452	2 738	4 190

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Ardore.	86	8	94	237	331
Bianco.	37	8	45	187	232
Caulonia.	80	7	87	283	370
Gerace.	67	7	74	376	450
Gioiosa Jonica	120	8	128	237	365
Mammola	43	5	48	335	383
Siderno Marina	52	6	58	171	229
Staiti	50	10	60	168	228
Stilo.	77	6	83	231	314
Totale . . .	612	65	677	2 225	2 902
Arena	46	7	53	211	264
Mileto	69	4	73	224	297
Monteleone di Calabria	188	14	202	321	523
Nicotera.	99	18	117	246	363
Pizzo	116	18	134	205	339
Serra San Bruno	42	7	49	338	387
Soriano Calabro.	49	6	55	157	212
Tropea.	100	8	108	184	292
Totale . . .	709	82	791	1 886	2 677
Cortale.	34	6	40	100	140
Feroletto Antico	21	1	22	48	70
Filadelfia	75	6	81	252	333
Gimigliano.	28	1	29	92	121
Maida	116	10	126	175	301
Martirano	30	2	32	81	113
Nicastro.	132	9	141	220	361
Nocera Terinese.	25	2	27	90	117
Sambiasi	101	2	103	236	339
Serrastretta.	59	..	59	127	186
Totale . . .	621	39	660	1 421	2 081

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Cinquefrondi	93	18	111	243	354
Cittanova	60	2	62	178	240
Laureana di Borello	125	9	134	415	549
Oppido Mamertina	78	11	89	231	320
Palmi	186	16	202	331	533
Polistena	70	7	77	251	328
Radicena	79	11	90	249	339
Seminara	66	2	68	142	210
Sinopoli	68	10	78	247	325
Totale . . .	825	86	911	2 287	3 198
Bagnara Calabra	35	2	37	86	123
Bova	27	1	28	187	215
Calanna	53	5	58	216	274
Gallina	100	9	109	295	404
Melito di Porto Salvo	116	21	137	262	399
Reggio di Calabria	538	14	552	857	1 409
Scilla	35	3	38	68	106
Villa San Giovanni	139	27	166	295	461
Totale . . .	1 043	82	1 125	2 266	3 391
Campana	35	3	38	68	104
Cariati	39	7	46	107	153
Corigliano Calabro	104	8	112	201	313
Cropalati	16	1	17	73	90
Longobucco	12	1	13	37	50
Rossano	66	6	72	110	182
San Demetrio Corone	68	3	71	139	210
Totale . . .	340	29	369	733	1 102

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
DISTRETTO DI MESSINA.					
All	92	4	96	193	289
Barcellona Pozzo di Gotto.	133	7	140	288	428
Castroreale	40	3	43	106	149
Francavilla di Sicilia.	83	7	90	131	221
Lipari.	84	3	87	195	282
Messina 1 ^o	485	17	502	1 250	1 752
Messina 2 ^o	398	7	405	802	1 207
Messina 3 ^o	182	7	189	258	477
Messina 4 ^o	104	6	110	226	336
Milazzo	125	11	136	256	392
Montalbano di Elicona	26	1	27	87	114
Novara di Sicilia	59	6	65	176	241
Rometta.	66	6	72	135	207
Santa Lucia del Mela.	67	8	75	127	202
Santa Teresa di Riva.	61	2	63	150	213
Taormina	51	8	59	118	177
Totale . . .	2 056	103	2 159	4 528	6 687
Cesarò.	16	2	18	92	110
Mistretta	75	10	85	293	378
San Fratello	27	1	28	84	112
Santo Stefano di Camastra.	63	7	70	193	263
Totale . . .	181	20	201	662	863
Naso.	89	7	96	145	241
Patti.	101	8	109	245	354
Raccuja.	32	5	37	97	134

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Sant'Agata di Militello	128	16	144	132	276
Sant'Angelo di Brolo	68	4	72	159	231
Tortorici	59	3	62	182	244
Totale . . .	477	43	520	960	1 480
DISTRETTO DI CATANIA.					
Caltagirone	241	11	252	461	713
Grammichele	84	9	93	199	292
Militello di Val di Catania	112	17	129	128	257
Mineo	41	2	43	133	176
Mirabella Imbaccari	28	4	32	153	185
Rammacca	32	2	34	112	146
Vizzini	73	2	75	130	205
Totale . . .	611	47	658	1 316	1 974
Aoireale	104	1	105	162	267
Aci Sant'Antonio	54	3	57	107	164
Adernò	115	9	124	172	296
Belpasso	82	2	84	121	205
Biancavilla	106	1	107	101	208
Bronte	75	30	105	169	274
Castiglione di Sicilia	58	2	60	79	139
Catania 1 ^o	419	20	439	..	439
Catania 2 ^o	721	25	746	..	746
Catania 3 ^o	279	19	298	..	298
Catania urbana	2 105	2 105
Giarre	256	5	261	309	570
Linguaglossa	89	8	97	104	201
Mascalucia	59	1	60	75	135
Paternò	157	5	162	185	347

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROPRITE DA CIASCUNA PREFETTURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Randazzo	44	5	49	111	160
Scordia	27	2	29	59	88
Trecastagni	97	5	102	116	218
Totale . . .	2 742	143	2 885	3 975	6 860
Chiaramonte Gulfi	44	2	46	66	112
Comiso	84	7	91	78	169
Modica	200	10	210	197	407
Ragusa	218	19	237	228	465
Scicli	62	5	67	60	127
Spaccaforno	124	6	130	118	248
Vittoria	276	12	288	252	540
Totale . . .	1 008	61	1 069	999	2 068
Agira	68	5	73	225	298
Centuripe	86	8	94	171	265
Leonforte	108	..	108	311	419
Nicosia	52	1	53	179	232
Regalbuto	62	1	63	184	247
Troina	72	..	72	129	201
Totale . . .	448	15	463	1 199	1 662
Augusta	56	7	63	62	125
Avola	86	6	92	137	229
Ferla	19	3	22	93	115
Floridia	114	13	127	158	285
Lentini	162	11	173	296	469
Melilli	15	3	18	59	77
Noto	183	12	195	466	661
Pachino	56	5	61	111	172
Palazzolo Acreide	63	6	69	185	254

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Rosolini.	30	1	31	92	123
Siracusa	260	10	270	294	564
Sortino	59	9	68	114	182
Totale . . .	1 103	86	1 189	2 067	3 256
DISTRETTO DI PALERMO.					
Aidone	56	6	62	105	167
Barrafranca.	56	4	60	104	164
Butera.	45	3	48	89	137
Caltanissetta	313	17	330	475	805
Castrogiovanni	239	13	252	294	546
Mazzarino.	76	5	81	166	247
Mussomeli.	39	17	56	155	211
Niscemi	86	11	97	192	289
Piazza Armerina	123	11	134	306	440
Pietraperzia.	39	4	43	120	163
Riesi	66	7	73	131	204
San Cataldo.	46	4	50	147	197
Santa Caterina Villarmosa.	54	4	58	122	180
Serradifalco.	34	4	38	141	179
Sommatino	46	8	54	141	195
Terranova di Sicilia	165	11	176	221	397
Valguarnera Caropepe	73	7	80	96	176
Villalba.	44	2	46	102	148
Villarosa	46	3	49	105	154
Totale . . .	1 646	141	1 787	3 212	4 999
Aragona di Sicilia	101	4	105	174	279
Cammarata	62	2	64	116	180
Campobello di Licata.	27	2	29	106	135
Canicatti	83	14	97	192	289

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Casteltermini	61	1	62	107	169
Catolica Eraclea	44	6	50	75	125
Favara	63	4	67	131	198
Girgenti	383	13	401	869	1 270
Licata	221	17	238	338	576
Naro	73	1	74	292	366
Palma di Montechiaro	57	8	65	194	259
Racalmuto	109	9	118	210	328
Ravanusa	26	2	28	135	163
Siculiana	52	2	54	78	132
Totale . . .	1 367	85	1 452	3 017	4 469
Bagheria	285	7	292	240	532
Bisacquino	61	10	71	141	212
Carini	199	6	205	361	566
Corleone	63	5	68	151	219
Marineo	39	4	43	71	114
Mezzojuso	37	3	40	107	147
Misilmeri	154	5	159	213	372
Monreale	272	3	275	271	546
Palermo 1°	679	21	700	..	700
Palermo 2°	677	13	690	..	690
Palermo 3°	395	13	408	..	408
Palermo 4°	1 011	23	1 034	..	1 034
Palermo 5°	501	20	521	..	521
Palermo urbana	4 220	4 220
Partinico	496	19	515	459	974
Piana dei Greci	116	7	123	154	277
Prizzi	47	3	50	91	141
Ustica	3	..	3	125	128
Totale . . .	5 035	162	5 197	6 604	11 801

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bivona	78	3	81	136	217
Burgio	39	5	44	97	141
Caltabellotta	107	5	112	63	175
Menfi	38	5	43	38	81
Ribera	31	5	36	104	140
Santa Margherita di Belice	83	3	86	126	212
Sciacca	116	7	123	85	208
Totale	492	33	525	649	1 174
Alia	36	2	38	107	145
Caecamo	30	3	33	65	98
Caste buono	29	5	34	135	169
Cefalù	112	6	118	123	241
Ciminna	143	6	149	118	267
Collesano	48	6	54	111	165
Gangi	36	5	41	65	106
Lercara Friddi	80	6	86	123	209
Montemaggiore Belsito	40	3	43	59	102
Petralia Soprana	47	6	53	72	125
Petralia Sottana	25	6	31	85	116
Polizzi Generosa	34	1	35	55	90
San Mauro Castelverde	20	1	21	45	66
Termini Imerese	152	13	165	280	425
Totale	832	69	901	1 423	2 324
Alcamo	207	12	219	195	414
Calatafimi	52	1	53	93	146
Castellammare del Golfo	186	4	190	138	328
Castelvetrano	254	11	265	385	650
Favignana	12	1	13	107	120
Gibellina	32	3	35	52	87

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Marsala	468	5	473	647	1 120
Mazzara del Vallo	165	8	173	182	355
Monte San Giuliano	74	1	75	176	251
Pantelleria	43	5	53	137	190
Partanna	92	6	98	264	362
Salemi	50	5	55	112	167
Trapani	336	7	343	414	757
Totale . . .	1 976	69	2 045	2 902	4 947
DISTRETTO DI CAGLIARI.					
Aritzo	49	11	60	243	303
Cagliari 1°	233	12	245	1 188	1 433
Cagliari 2°	147	7	154	897	1 051
Carloforte	18	2	20	52	72
Decimomannu	68	9	77	236	313
Flumini Maggiore	35	5	40	126	166
Guasila	39	2	41	112	153
Guspini	80	13	93	188	281
Iglesias	135	15	150	550	700
Isili	79	7	86	132	218
Iaconi	34	10	44	88	132
Mandas	85	9	94	162	256
Muravera	29	7	36	125	161
Nuraminis	55	6	61	118	179
Pula	16	6	22	84	106
Quarto Sant'Elena	220	33	253	429	682
Sanluri	118	6	124	191	315
San Nicolò Gerrei	37	6	43	131	174
Santadi	64	6	70	166	236
Sant'Antioco	54	2	56	115	171
Senorbi	53	7	60	140	200

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Serramanna	91	10	101	114	215
Siliqua	29	3	32	128	160
Sinnai	169	29	198	226	424
Sorgono	46	13	59	128	187
Teulada	12	2	14	56	70
Villacidro	80	15	95	179	274
Totale . . .	2 075	253	2 328	6 304	8 632
Jerzu	46	8	54	222	276
Lanusei	77	5	82	314	396
Seui	49	13	62	237	299
Tortolì	47	5	52	168	220
Totale . . .	219	31	250	941	1 191
Bitti	47	10	57	113	170
Bolotana	42	7	49	129	178
Dorgali	49	5	54	126	180
Fonni	29	8	37	131	168
Nuoro	100	5	105	259	364
Orani	39	15	54	169	223
Siniscola	60	5	65	152	217
Totale . . .	366	55	421	1 079	1 500
Ales	25	2	27	101	128
Bosa	62	5	67	169	236
Busachi	55	12	67	231	298
Cabras	82	18	100	178	278
Cuglieri	61	10	71	138	209

**Segue NUMERO ANNUO MEDIO DELLE SENTENZE PROPRITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Ghilarza.	123	»	123	184	307
Macomer	63	12	75	112	187
Millis	66	11	77	163	240
Mogoro	77	10	87	149	236
Oristano.	89	16	105	199	304
Santu Lussurgiu	55	6	61	89	150
Senis	13	1	14	48	62
Simaxis	27	4	31	77	108
Terralba	89	9	98	144	242
Tresnuraghes	135	13	148	295	443
Totale . . .	1 022	129	1 151	2 277	3 428
Alghero	56	4	60	162	222
Benetutti	48	9	57	98	155
Bono	52	12	64	171	235
Bonorva	124	15	139	188	327
Castelsardo	48	5	53	64	117
Ittiri	87	11	98	119	217
Mores	38	7	45	67	112
Nulvi	88	8	96	108	204
Oschiri	49	11	60	87	147
Osilo	47	3	50	47	97
Ossi	47		55	108	163
Ozieri	126	13	139	153	292
Pattada	73	12	85	145	230
Ploaghe	63	21	84	131	215

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto II.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessi- vamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Portotorres	25	2	27	71	98
Pozzomaggiore	77	15	92	135	227
Sassari 1°.	120	11	131	373	504
Sassari 2°.	284	7	291	495	786
Sorso	125	7	132	257	389
Thiesi	75	17	92	175	267
Villanova Monteleone	64	3	67	120	187
Totale . . .	1 716	201	1 917	3 274	5 191
Aggius	28	3	31	74	105
Calangianus	39	3	42	57	99
La Maddalena	26	2	28	136	164
Tempio Pausania	69	4	73	91	164
Terranova Pausania	45	3	48	78	126
Totale . . .	207	15	222	436	658

**PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1	Roma 1 ^a urbana	33 851	33 851
2	Roma 2 ^a urbana	24 364	24 364
3	Napoli 1 ^a urbana	13 700	13 700
4	Firenze urbana	8 379	8 379
5	Napoli 2 ^a urbana	8 070	8 070
6	Bologna urbana	8 012	8 012
7	Milano urbana	7 071	7 071
8	Torino urbana	4 763	4 763
9	Genova urbana	4 706	4 706
10	Palermo urbana	4 220	4 220
11	Livorno urbana	3 577	3 577
12	Venezia urbana	3 429	3 429
13	Pisa	306	9	315	1 967	2 282
14	Catania urbana	2 105	2 105
15	Verona urbana	1 886	1 886
16	Messina 1 ^o	485	17	502	1 250	1 752
17	Spezia 1 ^o	318	14	332	1 349	1 681
18	Taranto	404	27	431	1 074	1 505
19	Cagliari 1 ^o	233	12	245	1 183	1 433
20	Reggio Calabria	538	14	552	857	1 409
21	Carrara	404	8	412	883	1 295
22	Roma 6 ^o	1 274	15	1 289	..	1 289
23	Padova 2 ^o	239	7	246	1 037	1 283
24	Girgenti	388	13	401	869	1 270
25	Foggia	485	20	505	734	1 239
26	Benevento	494	14	508	728	1 236
27	Roma 2 ^o	1 197	17	1 214	..	1 214
28	Messina 2 ^o	398	7	405	802	1 207
29	Roma 3 ^o	1 119	23	1 142	..	1 142
30	Napoli 3 ^a	1 114	12	1 126	..	1 126
31	Marsala	468	5	473	647	1 120
32	Milano 6 ^o	1 075	24	1 099	..	1 099

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
33	Catanzaro	393	16	409	680	1 089
34	Cagliari 2°	147	7	154	897	1 051
35	Palermo 4°	1 011	23	1 034	..	1 034
36	Frascati	402	7	409	602	1 011
37	Barletta	405	27	432	560	992
38	Milano 7°	954	37	991	..	991
39	Ferrara 1°	200	1	201	788	989
40	Lucca	350	5	355	630	985
41	Bari 2°	497	42	539	436	975
42	Partinico	496	19	515	459	974
43	Lecce	454	17	471	498	969
44	Napoli 1°	929	20	949	..	949
45	Galatina	193	50	243	700	943
46	Roma 4°	892	45	937	..	937
47	Trani	387	18	405	532	937
48	Terni	245	9	254	650	904
49	Prato	187	4	191	704	895
50	Salerno	333	9	342	534	876
51	Aquila	399	11	410	453	863
52	Roma 1°	837	13	850	..	850
53	Aversa	302	16	318	531	849
54	Monza	192	3	195	647	842
55	Napoli 2°	820	7	827	..	827
56	San Severo	252	14	266	553	819
57	Caltanissetta	313	17	330	475	805
58	Cosenza	323	7	330	467	797
59	Napoli 3°	788	9	797	..	797
60	Cesena	121	1	122	669	791
61	Sassari 2°	284	7	291	495	786
62	Genova 2°	756	17	773	..	773
63	Sulmona	159	11	170	601	771
64	Avellino	384	10	394	363	757

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
65	Trapani	336	7	343	414	757
66	Milano 8°	736	20	756	..	756
67	Brindisi	180	8	188	565	753
68	Catania 2°	721	25	746	..	746
69	Udine 1°	241	11	252	491	743
70	Padova 1°	136	4	140	595	735
71	Brescia 1°	156	8	164	568	732
72	Genova 1°	726	6	732	..	732
73	Nola	250	13	263	465	728
74	Caltagirone	241	11	252	461	713
75	Andria	274	11	285	421	706
76	Spoletto	164	9	173	530	703
77	Iglesias	135	15	150	550	700
78	Palermo 1°	679	21	700	..	700
79	Genova 4°	671	23	694	..	694
80	Foligno	211	4	215	478	693
81	Chieti	224	11	235	455	690
82	Palermo 2°	677	13	690	..	690
83	Avezzano	235	10	245	444	689
84	Bergamo 1°	169	7	176	506	682
85	Quarto Sant' Elena	220	33	253	429	682
86	Velletri	273	6	279	403	682
87	Cerignola	283	9	292	385	677
88	Torino 5°	645	21	666	..	666
89	Noto	183	12	195	466	661
90	Castelvetro	254	11	265	385	650
91	Napoli 10°	627	16	643	..	643
92	Forlì	164	2	166	476	642
93	Firenze 2°	627	11	638	..	638
94	Cagnano Varano	74	19	93	539	632
95	Torino 3°	610	20	630	..	630
96	Napoli 5°	619	8	627	..	627

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
97	Tivoli.	171	13	184	439	623
98	Ascoli Piceno.	178	16	194	426	620
99	Firenze 1°.	609	9	618	..	618
100	Trentola.	227	6	233	383	616
101	Perugia 1°.	175	3	178	437	615
102	San Pier d'Arena.	272	11	283	322	605
103	Parma 1°.	162	5	167	428	595
104	Castellammare di Stabia.	189	9	198	396	594
105	Milano 2°.	578	15	593	..	593
106	Napoli 4°.	536	5	591	..	591
107	Monte Sant'Angelo.	121	13	134	453	587
108	Canosa di Puglia.	271	20	291	292	583
109	Arezzo.	123	2	130	452	582
110	Melfi.	231	13	244	335	579
111	Licata.	221	17	238	333	576
112	Ancona 2°.	99	2	101	474	575
113	Caserta.	175	6	181	391	572
114	Teramo.	200	7	207	364	571
115	Giarre.	256	5	261	309	570
116	Rieti.	135	10	145	423	563
117	Carini.	199	6	205	361	566
118	Santa Maria Capua Vetere.	164	6	170	396	566
119	Torre Annunziata.	192	7	199	367	566
120	Treviso 1°.	177	2	179	387	566
121	Barra.	227	14	241	324	565
122	Pistoia 1°.	203	6	209	356	565
123	Siracusa.	260	10	270	294	564
124	Pavia.	111	10	121	440	561
125	Alessandria 1°.	316	9	325	226	551
126	Laureana di Borello.	125	9	134	415	549
127	Castrogiovanni.	239	13	252	294	546
128	Monreale.	272	3	275	271	546

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
129	Milano 1°	528	13	541	..	541
130	Chioggia	71	1	72	468	540
131	Vittoria	276	12	288	252	540
132	Corato	184	16	200	338	538
133	Tolmezzo	228	8	236	300	536
134	Bari 1°	200	17	217	318	535
135	Palmi	186	16	202	331	533
136	Bagheria	285	7	292	240	532
137	Biella	272	13	285	247	532
138	Casoria	149	9	158	372	530
139	Capua	133	6	139	390	529
140	Cividale del Friuli	244	22	266	262	528
141	Bitonto	235	9	244	283	527
142	Pozzuoli	211	11	222	302	524
143	Monteleone di Calabria	188	14	202	321	523
144	Palermo 5°	501	20	521	..	521
145	Potenza	203	8	211	308	519
146	Sarzana	151	11	162	357	519
147	Vicenza 1°	141	2	143	375	518
148	Asti 1°	295	18	313	204	517
149	Massa	232	9	241	271	512
150	Albano Laziale	216	6	222	288	510
151	Sassari 1°	120	11	131	373	504
152	Nocera Inferiore	166	11	177	322	499
153	Lugo	174	3	177	320	497
154	Sezze	206	7	213	279	492
155	Campi Salentino	229	35	264	227	491
156	Cremona 1°	114	3	117	372	489
157	Sarno	201	14	215	274	489
158	Torino 1°	477	12	489	..	489
159	Parma 2°	110	6	116	369	485
160	Reggio Emilia	104	6	110	375	435

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
161	Tricarico	184	15	199	285	484
162	Napoli 12 ^o	473	9	482	..	482
163	Napoli 6 ^o	474	7	481	..	481
164	Como 1 ^o	150	4	154	325	479
165	Perugia 2 ^o	157	2	159	319	478
166	Messina 3 ^o	182	7	189	288	477
167	Manduria	140	8	148	327	475
168	Vico del Gargano.	89	8	97	376	473
169	Marcianise	96	6	102	370	472
170	Siena.	99	3	102	368	470
171	Lentini	162	11	173	296	469
172	Cervinara.	140	15	155	213	468
173	Gallipoli.	171	9	180	288	468
174	Giuliano in Campania.	108	4	112	355	467
175	Ragusa	218	19	237	228	465
176	Genova 3 ^o	455	9	464	..	464
177	Piperno	58	8	66	398	464
178	Venezia 1 ^o	458	5	463	..	463
179	Lucca Capannori	241	5	246	216	462
180	Villa San Giovanni.	139	27	166	295	461
181	Ancona 1 ^o	103	2	105	354	459
182	Mantova 1 ^o	104	4	108	351	459
183	Vercelli.	191	11	202	257	459
184	Castelvecchio Subequo.	131	13	144	309	453
185	Novara	205	1	206	246	452
186	Vasto	173	9	182	270	452
187	Gerace	67	7	74	376	450
188	Savona	155	10	165	285	450
189	Celano	132	11	143	306	449
190	Campobasso.	143	11	154	292	446
191	Roma 5 ^o	436	9	445	..	445
192	Tresnuraghes.	135	13	148	295	443

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
193	Frosinone	93	3	96	344	440
194	Piazza Armerina	123	11	134	306	440
195	Catania 1°	419	20	439	..	439
196	Genova 5°	424	12	436	..	436
197	Molfetta	167	14	181	255	436
198	Gragnano	156	10	166	269	435
199	Chiavari	139	4	143	291	434
200	Torre del Greco	134	12	196	238	434
201	Piacenza	119	4	123	308	431
202	San Remo	217	6	223	208	431
203	Trinitapoli	173	16	189	240	429
204	Barcellona Pozzo di Gotto	133	7	140	288	428
205	Lanciano	174	10	184	243	427
206	Subiaco	102	17	119	308	427
207	Fondi	112	6	118	307	425
208	Larino	140	8	148	277	425
209	Termini Imerese	152	13	165	260	425
210	Sinnai	169	29	198	226	424
211	Pescina	101	4	105	318	423
212	Anagni	100	6	106	316	422
213	Brescia 2°	112	3	115	307	422
214	Francavilla al Mare	96	10	106	316	422
215	Chiaravalle Centrale	143	17	160	261	421
216	Viterbo	128	3	131	290	421
217	Treviglio	63	3	66	354	420
218	Leonforte	108	..	108	311	419
219	Badolato	96	10	106	312	418
220	Palazzo San Gervasio	94	4	98	320	418
221	Lucera	108	9	117	300	417
222	Bologna 2°	408	8	416	..	416
223	Spilimbergo	209	9	218	198	416
224	Bologna 1°	403	12	415	..	415

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
225	Mercogliano.	141	6	147	268	415
226	Portici	159	8	167	248	415
227	Torino 7°	400	15	415	..	415
228	Alcamo	207	12	219	195	414
229	Sora.	129	11	140	274	414
230	Modena 1°	109	5	114	298	412
231	Pietrasanta.	91	1	92	319	411
232	Guardiagrele	84	11	95	314	409
233	Sondrio	87	2	89	320	409
234	Palermo 3°	395	13	408	..	408
235	Milano 4°	388	19	407	..	407
236	Modica	200	10	210	197	407
237	Napoli 11°	404	3	407	..	407
238	Camerino	171	11	182	223	405
239	Milano 3°	394	11	405	..	405
240	Palestrina.	179	5	184	221	405
241	Gallina	100	9	109	295	404
242	Martina Franca.	207	5	212	191	403
243	Melito di Porto Salvo.	116	21	137	262	399
244	Verona 1°	392	6	398	..	398
245	Guglionesi	101	17	118	279	397
246	Terranova di Sicilia	165	11	176	221	397
247	Gaeta	137	12	149	247	396
248	Lanusei	77	5	82	314	396
249	Piedimonte d'Alife	124	8	132	264	396
250	Sant'Angelo de' Lombardi	125	9	134	262	396
251	Altamura	47	5	52	343	395
252	Ceccano.	64	13	77	318	395
253	Civitavecchia	73	4	77	315	392
254	Faenza	105	..	105	287	392
255	Milazzo	125	11	136	256	392
256	Lauro	81	7	88	301	389

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
257	Sorso	125	7	132	257	389
258	Imola	84	1	85	302	387
259	Serra San Bruno	42	7	49	338	387
260	Napoli 9°	379	6	385	..	385
261	Varese	144	5	149	236	385
262	Angri	98	8	106	278	384
263	Canneto di Bari	92	16	108	275	383
264	Frattamaggiore	106	8	114	269	383
265	Mammola	43	5	48	335	383
266	Gubbio	97	3	100	281	381
267	Busto Arsizio	212	3	215	165	380
268	Pratola Peligna	75	14	89	290	379
269	Mistretta	75	10	85	293	378
270	Bergamo 2°	69	1	70	307	377
271	Ferrara 2°	110	..	110	267	377
272	Marano di Napoli	115	8	123	252	375
273	Tagliacozzo	87	6	93	282	375
274	Torino 4°	363	12	375	..	375
275	Tossiccia	53	6	59	314	373
276	Misilmeri	154	5	159	213	372
277	San Giorgio sotto Taranto	126	5	131	241	372
278	Castel di Sangro	102	4	106	265	371
279	Caulonia	80	7	87	283	370
280	Isernia	151	9	160	209	369
281	Palata	97	4	101	266	367
282	Napoli 7°	358	8	366	..	266
283	Naro	73	1	74	292	366
284	Pesaro	99	2	101	265	363
285	Campoli	71	3	74	291	365
286	Gioiosa Jonica	120	8	128	237	365
287	Nuoro	100	5	105	259	364
288	Nicotera	99	18	117	246	363

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
289	Gemona	201	6	207	155	362
290	Partanna	92	6	98	264	362
291	Ventimiglia	126	7	133	229	362
292	Minervino Murge	134	7	141	220	361
293	Nicastro	132	9	141	220	361
294	San Vito de' Normanni	100	7	107	253	360
295	Capestrano	86	7	93	263	356
296	San Daniele del Friuli	205	16	221	135	356
297	Mazzara del Vallo	165	8	173	182	355
298	San Marco Argentano	81	6	87	268	355
299	Boscotrecase	151	10	161	193	354
300	Cinquefrondi	93	18	111	243	354
301	Patti	101	8	109	245	354
302	Fano	60	3	63	290	353
303	Castelnuovo della Daunia	120	10	130	222	352
304	Teano	82	4	86	265	351
305	San Demetrio nei Vestini	114	13	127	222	349
306	Sestri Ponente	130	1	131	217	348
307	Paternò	157	5	162	185	347
308	Acqui	191	6	197	149	346
309	Mercato San Severino	129	9	138	207	345
310	Alatri	78	2	80	264	344
311	Carinola	89	3	92	252	344
312	Fermo	146	5	151	193	344
313	Marino	209	1	210	134	344
314	Ottajano	116	5	121	223	344
315	Rocca Sinibalda	69	9	78	264	342
316	Pizzo	116	18	134	205	339
317	Radicena	79	11	90	249	339
318	Sambiasi	101	2	103	236	339
319	Cicciano	120	8	128	210	333
320	Agnone	152	5	157	180	337

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
321	Ferentino	99	17	116	221	337
322	Messina 4°	104	6	110	226	336
323	Bojano	116	10	126	209	335
324	Spezia 2°	135	11	146	188	334
325	Filadelfia	75	6	81	252	333
326	Ruvo di Puglia	141	7	148	184	332
327	Ardore	86	8	94	237	331
328	Bisceglie	122	7	129	202	331
329	Rionero in Vulture	99	6	105	226	331
330	Castellammare del Golfo	186	4	190	138	328
331	Polistena	70	7	77	251	328
332	Racalmuto	109	9	118	210	328
333	San Mauro Forte	107	6	113	215	328
334	Bonorva	124	15	139	188	327
335	Cassino	117	8	125	202	327
336	Ischia	170	7	177	150	327
337	Pordenone	106	2	108	213	326
338	Terracina	124	8	132	194	326
339	Sinopoli	68	10	78	247	325
340	Torino 2°	313	12	325	..	325
341	Ugento	84	4	88	237	325
342	Venosa	135	10	145	179	324
343	Francavilla Fontana	87	5	92	231	323
344	Recco	159	10	169	154	323
345	Modena 2°	76	5	81	241	322
346	Todi	113	2	115	207	322
347	Rimini	93	1	94	227	321
348	Sessa Aurunca	128	3	131	160	321
349	Milano 5°	311	9	320	..	320
350	Oppido Mamertina	78	11	89	231	320
351	Trasacco	60	14	74	246	320
352	Alessano	80	8	88	231	319

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
353	Lodi.	49	4	53	266	319
354	Acquaviva delle Fonti	94	13	107	211	318
355	Maddaloni.	94	4	98	219	317
356	Padova 3°.	110	..	110	207	317
357	Terlizzi.	116	11	127	190	317
358	Gravina in Puglia	124	6	130	186	316
359	Sanluri	118	6	124	191	315
360	Stilo	77	6	83	231	314
361	Corigliano Calabro	104	8	112	201	313
362	Decimomannu.	68	9	77	236	313
363	Arienzo.	93	5	98	214	312
364	Pisticci	98	10	108	204	312
365	Belluno	69	2	71	237	308
366	Guarcino	56	5	61	247	308
367	Casale 1°.	162	11	173	134	307
368	Ghilarza.	123	..	123	184	307
369	Montevarchi.	79	4	83	224	307
370	Palmanova	48	1	49	258	307
371	Maniago.	115	3	118	186	304
372	Oristano.	89	16	105	199	304
373	Aritzo.	49	11	60	243	303
374	Lecco	101	5	106	196	302
375	Maida.	116	10	126	175	301
376	Montecorvino Rovella	112	8	120	181	301
377	San Giovanni Rotondo	66	7	73	228	301
378	Udine 2°.	93	12	105	195	300
379	Seui.	49	13	62	237	299
380	Agira	68	5	73	225	298
381	Busachi	55	12	67	231	298
382	Catania 3°.	279	19	298	..	298
383	Lacedonia	97	4	101	197	298
384	Mantova 2°.	116	3	119	179	298

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
385	Mileto	69	4	73	224	297
386	Palma Campania	130	6	136	161	297
387	Adernò	115	9	124	172	296
388	Castel Baronia	85	7	92	204	296
389	Spinazzola	91	4	95	201	296
390	Marigliano	82	9	91	204	295
391	Montebelluna	42	1	43	252	295
392	Montefusco	136	17	153	142	295
393	Domodossola	96	6	102	192	294
394	San Marco in Lamis	95	6	101	193	294
395	Fabriano	75	1	76	217	293
396	Firenze 3°	289	4	293	»	293
397	Maglie	91	15	106	187	293
398	Soriano nel Cimino	48	4	52	241	293
399	Grammichele	84	9	93	199	292
400	Grumo Appula	81	8	89	203	292
401	Ozieri	126	13	139	153	292
402	Tropea	100	8	108	184	292
403	Venezia 3°	289	3	292	»	292
404	Genzano di Potenza	80	4	84	207	291
405	Veroli	69	3	72	219	291
406	Crema	76	3	79	211	290
407	Laviano	39	3	42	248	290
408	Ali	92	4	96	193	289
409	Canicattì	83	14	97	192	289
410	Civitella Roveto	77	6	83	206	289
411	Niscemi	86	11	97	192	289
412	Mesagne	104	8	112	175	287
413	Pizzoli	109	4	113	174	287
414	Voghera	104	8	112	175	287
415	Genzano di Roma	138	8	146	140	286
416	Borgocollefegato	57	4	61	224	285

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
417	Casarano	81	7	88	197	285
418	Florida	114	13	127	158	285
419	Castelnuovo di Porto	87	5	92	192	284
420	Ceglie Messapica	54	5	59	225	284
421	Jesi	71	2	73	211	284
422	Venezia 2°	230	3	233	>	283
423	Borgo a Mozzano	55	1	56	226	282
424	Lipari	84	3	87	195	282
425	Guspini	80	13	93	188	281
426	Petilia Policastro	49	6	55	226	281
427	Viareggio	111	3	114	167	231
428	Comacchio	13	1	14	266	280
429	Gioia del Colle	77	3	80	200	230
430	Afragola	100	12	112	167	279
431	Aragona	101	4	105	174	279
432	Bassano Vicentino	75	2	77	202	279
433	Oria	91	10	101	178	279
434	Pontedera	69	2	71	203	279
435	Cabras	82	18	100	178	278
436	Vieste	59	7	66	212	278
437	Cotrone	49	3	52	225	277
438	Morbegno	91	5	96	181	277
439	Piana dei Greci	116	7	123	154	277
440	Acri	83	4	87	189	276
441	Jerzu	46	8	54	222	276
442	Norcia	123	5	133	143	276
443	Paliano	70	4	74	202	276
444	Piove di Sacco	52	1	53	223	276
445	Sant'Agata di Militello	123	16	144	132	276
446	Tolve	91	14	105	171	276
447	Torremaggiore	93	4	97	179	276
448	Cantalupo del Sannio	108	6	114	161	275

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
449	Montorio al Vomano	55	4	59	216	275
450	Pagani	95	11	106	169	275
451	Postiglione	59	6	65	210	275
452	Sassa	68	6	74	201	275
453	Bronte	75	30	105	169	274
454	Calanna	58	5	58	216	274
455	Salò	42	1	43	231	274
456	Troja	92	10	102	172	274
457	Urbino	83	3	86	138	274
458	Villacidro	80	15	95	179	274
459	Ginosa	64	5	69	204	273
460	Vitulano	99	5	104	169	273
461	Bergia	65	2	67	205	272
462	Empoli	95	3	88	184	272
463	Civita Campomarano	36	5	41	230	271
464	Schio	96	6	102	166	268
465	Acireale	104	1	105	162	267
466	Alba	134	7	141	126	267
467	Ceprano	57	2	59	208	267
468	Ciminna	143	6	149	118	267
469	Solopaca	110	5	115	152	267
470	Tiesi	75	17	92	175	267
471	Acerra	65	10	75	191	266
472	Castrovillari	98	5	103	162	265
473	Centuripe	86	8	94	171	265
474	Rodi Garganico	85	6	91	174	265
475	Arena	46	7	53	211	264
476	Gasperina	95	10	105	159	264
477	Palena	32	4	36	228	264
478	Atripalda	147	8	155	108	263
479	Cirò	96	8	104	159	263
480	Orvinio	42	8	50	213	263

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROPERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
481	Santo Stefano di Camastra	63	7	70	193	263
482	Rovigo	71	2	73	189	262
483	Vittorio	63	6	69	193	262
484	Guardia Sanframondi	82	8	90	171	261
485	Rocca d'Aspide	73	5	78	182	260
486	Rotondella	78	6	84	176	260
487	Tarcento	127	9	136	124	260
488	Ariano di Puglia	106	19	125	134	259
489	Atri	100	8	108	151	259
490	Monopoli	69	7	76	183	259
491	Palma di Montechiaro	57	8	65	194	259
492	Avigliano	76	3	79	179	258
493	Cassano al Jonio	96	5	101	157	258
494	Fasano	82	8	90	168	258
495	Rovato	32	1	33	225	258
496	Militello in Val di Catania	112	17	129	128	257
497	San Giovanni Val d'Arno	69	3	72	185	257
498	Cava dei Tirreni	84	4	88	163	256
499	Mandas	85	9	94	162	256
500	Palombara Sabina	71	9	80	176	256
501	Gallarate	103	4	107	148	255
502	Montesarchio	90	10	100	155	255
503	Poggio Mirteto	77	7	84	171	255
504	Sant'Anastasia	97	7	104	151	255
505	Bovino	106	5	111	143	254
506	Codigoro	67	4	71	183	254
507	Montescaglioso	43	5	48	206	254
508	Palazzolo Acreide	63	6	69	185	254
509	Aosta	91	3	94	159	253
510	Capurso	71	10	81	172	253
511	Chieri	124	7	131	122	253
512	Pescia	108	3	111	142	253

Segue **PRETURE CLASSIFICATE, PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
513	Senigallia	70	2	72	181	253
514	Agordo	57	2	59	193	252
515	Mombercelli	138	11	149	103	252
516	Osimo	60	2	62	190	252
517	Voltri	113	11	124	128	252
518	Monte San Giuliano	74	1	75	176	251
519	Pescocostanzo	62	3	65	186	251
520	San Cesario di Lecce	48	9	57	193	250
521	San Sosti	71	7	78	172	250
522	Tolentino	105	8	113	137	250
523	Cuneo	88	4	92	157	249
524	Torino 6°	242	7	249	»	249
525	Nizza Monferrato	138	13	151	97	248
526	Ortona	111	8	119	129	248
527	Segni	40	3	43	205	248
528	Spaccaforno	124	6	130	118	248
529	Apricena	85	11	96	151	247
530	Caivano	75	4	79	168	247
531	Ferrandina	76	6	82	165	247
532	Mazzarino	76	5	81	166	247
533	Regalbuto	62	1	63	184	247
534	Minturno	94	6	100	146	246
535	Bella	64	1	65	180	245
536	Ostuni	94	4	98	147	245
537	Ravenna 1°	50	1	51	193	244
538	Tortorici	59	3	62	182	244
539	Venafro	99	11	110	134	244
540	Albenga	105	13	118	125	243
541	Valmontone	68	6	74	169	243
542	Chiusano di San Domenico	132	»	132	110	242
543	Rutigliano	61	3	64	178	242
544	Terralba	89	9	98	144	242

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
545	Cefalù.	112	6	118	123	241
546	Naso	89	7	96	145	241
547	Novara di Sicilia	59	6	65	176	241
548	Cerreto Sannita	80	1	81	159	240
549	Cittanova	60	2	62	178	240
550	Milis	66	11	77	163	240
551	Modugno	79	7	86	154	240
552	Sala Consilina	84	8	92	148	240
553	Bajano	114	5	119	120	239
554	Penne	65	8	73	166	239
555	Vibonati	60	4	64	175	239
556	Broni	110	5	115	123	238
557	Ravenna 2°	53	»	53	185	238
558	Carsoli	56	3	59	178	237
559	Luino	84	4	88	149	237
560	Pomigliano d'Arco	72	»	72	165	237
561	Porto Maurizio	132	4	136	101	237
562	Bosa	62	5	67	169	236
563	Mogoro	77	10	87	149	236
564	Mondovì	129	3	132	104	23
565	Paternopoli	117	17	134	102	236
566	Pignataro Maggiore	82	6	88	148	236
567	Rapallo	82	3	85	151	236
568	Santadi	64	6	70	166	236
569	Bono	52	12	64	171	235
570	Davoli	52	6	58	177	235
571	Este	75	3	78	157	235
572	Orsara di Puglia	62	5	67	168	235
573	Roccamonfina	66	2	68	167	235
574	Salice Salentino	93	7	100	133	235
575	San Giorgio la Montagna	78	2	80	155	235
576	Forenza	78	4	82	151	233

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
577	Scalea.	97	>	97	136	233
578	Bianco	37	8	45	187	232
579	Genazzano	73	5	78	154	232
580	Mirabella Eclano	125	6	131	101	232
581	Monselice	66	1	67	165	232
582	Mottola	74	6	80	152	232
583	Nicosia	52	1	53	179	232
584	Sant'Agata di Brolo.	68	4	72	159	231
585	Giulianova	70	2	72	153	230
586	Montemiletto	108	11	119	111	230
587	Pattada	73	12	85	145	230
588	Alessandria 2°	85	5	90	139	229
589	Avola	86	6	92	137	229
590	Cori	73	3	81	148	229
591	Feltre	105	2	107	122	229
592	Siderno Marina	52	6	58	171	229
593	Chiaromonte.	55	4	59	169	228
594	Poppi	61	4	65	163	228
595	San Cipriano Picentino.	80	2	82	146	228
596	Staiti.	50	10	60	168	228
597	Tortona	89	4	93	135	228
598	Nereto	57	4	61	166	227
599	Orvieto	48	2	50	177	227
600	Pozzomaggiore	77	15	92	135	227
601	Biccari	53	8	61	165	226
602	Grosseto.	74	1	75	151	226
603	Casacalenda.	64	4	68	157	225
604	San Valentino in Abruzzo Cit. . .	37	2	39	186	225
605	Pistoia 2°	103	3	106	118	224
606	San Nicandro.	83	4	87	137	224
607	Orani	39	15	54	169	223
608	Torre dei Passeri.	60	5	65	158	223

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
609	Alghero	56	4	60	162	222
610	Macerata	86	2	88	134	222
611	Castropignano	47	»	47	174	221
612	FrancaVilla di Sicilia*	83	7	90	131	221
613	Catignano	42	6	48	172	220
614	Tortoli	47	5	52	168	220
615	Corleone	63	5	68	151	219
616	Orta Nova	110	8	118	101	219
617	Zogno	28	1	29	190	219
618	Adria	50	1	51	167	218
619	Amalfi	81	4	85	133	218
620	Atessa	67	7	74	144	218
621	Isili	79	7	86	132	218
622	Treestagni	97	5	102	116	218
623	Arce	80	9	89	128	217
624	Bivona	78	3	81	136	217
625	Itiri	87	11	98	119	217
626	Mestre	62	»	62	155	217
627	Montereale	36	6	42	175	217
628	San Giorgio la Molar	52	2	54	163	217
629	Siniscola	60	5	65	152	217
630	Arquata del Tronto	36	5	41	175	216
631	San Vito al Tagliamento	101	3	104	112	216
632	Aquilonia	41	16	57	158	215
633	Bova	27	1	28	187	215
634	Buccino	68	5	73	142	215
635	Ploaghe	63	21	84	131	215
636	San Bartolomeo in Galdo	72	4	76	139	215
637	Serramanna	91	10	101	114	215
638	Martinengo	17	»	17	197	214
639	Soave	71	2	73	141	214
640	Acerenza	63	3	66	147	213

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
641	Codroipo.	113	5	118	95	213
642	Nardò.	56	4	60	153	213
643	Santa Teresa di Riva.	61	2	63	150	213
644	Bisacquino.	61	10	71	141	212
645	Santa Margherita di Belice.	83	3	86	126	212
646	Soriano Calabro.	49	6	55	157	212
647	Mussomeli.	39	17	56	155	211
648	Budrio.	20	..	20	190	210
649	Città di Castello.	66	2	68	142	210
650	Paola.	80	7	87	123	210
651	Pergola.	49	1	50	160	210
652	San Demetrio Corone.	68	3	71	139	210
653	Seminara.	66	2	68	142	210
654	Cuglieri.	61	10	71	138	209
655	Forio d'Ischia.	105	7	112	97	209
656	Lercara Friddi.	80	6	86	123	209
657	Biancavilla.	106	1	107	101	208
658	Eboli.	85	2	87	121	208
659	Sciacca.	116	7	123	85	208
660	Dolo.	104	..	104	103	207
661	Gioia dei Marsi.	60	7	67	140	207
662	Livorno 1°.	203	4	207	..	207
663	Rometta.	66	6	72	135	207
664	Saluzzo.	97	4	101	106	207
665	Civita Castellana.	63	16	79	127	206
666	Belpasso.	82	2	84	121	205
667	Esperia.	91	4	95	110	205
668	Recanati.	61	1	62	143	205
669	San Pietro in Cariano.	70	3	73	132	205
670	Santo Stefano Belbo.	94	4	98	107	205
671	Sepino.	40	3	43	162	205
672	Vizzini.	73	2	75	130	205

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
673	Airola	84	6	90	114	204
674	Codogno	80	2	82	122	204
675	Conegliano	45	..	45	159	204
676	Grottaglie	71	6	77	127	204
677	Mirandola	73	1	74	130	204
678	Nulvi	83	8	90	108	204
679	Riesi	66	7	73	131	204
680	San Benedetto del Tronto	46	2	48	156	204
681	Pontecorvo	71	5	76	127	203
682	Bisenti	55	4	59	143	202
683	Castiglione del Lago	75	3	78	124	202
684	Cerzeto	38	4	42	160	202
685	Copparo	43	3	46	156	202
686	Meldola	56	1	57	145	202
687	Poggiaro	55	7	62	140	202
688	Santa Lucia del Mela	67	8	75	127	202
689	Serracapriola	41	3	44	158	202
690	Bibbiena	41	2	43	158	201
691	Figline Val d'Arno	47	2	49	152	201
692	Linguaglossa	89	8	97	104	201
693	Santa Croce di Magliano	35	7	42	159	201
694	Troina	72	..	72	129	201
695	Valdagno	58	1	59	142	201
696	Cajazzo	64	6	70	130	200
697	Senorbi	53	7	60	140	200
698	Capaccio	75	4	79	120	199
699	Brescia 3°.	28	1	29	169	198
700	Favara	63	4	67	131	193
701	Lonato	37	3	40	158	198
702	Taggia	128	9	137	61	198
703	San Cataldo	46	4	50	147	197
704	Vietri di Potenza	67	5	72	125	197

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
705	Corneto Tarquinia	40	6	46	150	196
706	Ivrea	100	4	104	92	196
707	Verbicaro	62	4	66	130	196
708	Borbona	33	3	36	159	195
709	Borgo San Lorenzo	30	1	31	164	195
710	Caramanico	57	4	61	134	195
711	Novi Ligure	65	2	67	128	195
712	Oneglia	111	5	116	79	195
713	Sant'Antimo	41	4	45	150	195
714	Sommatino	46	8	54	141	195
715	Vallo della Lucania	82	2	84	111	195
716	Cropani	46	3	49	145	194
717	Barisciano	83	5	88	105	193
718	Forlì del Sannio	54	5	59	134	193
719	Fucecchio	53	2	55	138	193
720	Grottaminarda	199	4	113	80	193
721	Treviso 2 ^o	42	1	43	150	193
722	Montella	53	3	56	136	192
723	Arsoli	55	5	60	131	191
724	Bonefro	46	6	52	139	191
725	Irsina	76	4	80	111	191
726	Androdoco	32	3	35	155	190
727	Bracciano	78	2	80	110	190
728	Locorotondo	88	5	93	97	190
729	Pantelleria	48	5	53	137	190
730	Ronciglione	53	..	53	137	190
731	San Buono	69	4	73	117	190
732	Spezzano Grande	67	2	69	121	190
733	Massafra	55	10	65	124	189
734	Pescopagano	62	7	69	120	189
735	Pinerolo	84	3	87	102	189
736	Polla	60	3	63	126	189

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
737	Canelli	119	6	125	63	188
738	Paganica	53	7	60	128	188
739	Portogruaro	44	5	49	139	188
740	Sant'Elia a Pianisi	45	3	48	140	183
741	Spezzano Albanese	76	6	82	106	188
742	Vigevano	61	2	63	125	188
743	Levanto	88	3	91	96	187
744	Macomer	63	12	75	112	187
745	Sorgono	46	13	59	128	187
746	Villanova Monteleone	64	3	67	120	187
747	Belvedere Marittimo	71	4	75	111	186
748	Civitanova Marche	60	6	66	120	186
749	Cortona	45	1	46	140	186
750	Intra	99	6	105	81	186
751	Monterotondo	81	2	83	103	186
752	Portoferraio	46	3	49	137	186
753	Serrastretta	59	..	59	127	186
754	Asiago	42	3	45	140	185
755	Asti 2°	72	3	75	110	185
756	Mirabella Imbaccari	28	4	32	153	185
757	Otranto	59	2	61	124	185
758	Castellone al Volturno	87	6	93	91	184
759	Città della Pieve	65	5	70	114	184
760	Clusone	46	..	46	138	184
761	Costigliole d'Asti	95	6	101	83	184
762	Serino	38	2	40	144	184
763	Sorrento	46	1	47	137	184
764	Gissi	56	6	62	121	183
765	Capracotta	64	4	68	114	182
766	Iseo	30	2	32	150	182
767	Rossano	66	6	72	110	182
768	Sortino	59	9	68	114	182

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
769	Breno.	26	1	27	154	181
770	Frigento.	75	7	82	99	181
771	Marostica.	57	4	61	120	181
772	Ruffano.	65	5	70	111	181
773	Villa Santa Maria.	52	3	55	126	181
774	Altavilla Irpina.	89	5	94	86	180
775	Cammarata.	62	2	64	116	180
776	Dorgali.	49	5	54	126	180
777	Maieri.	76	4	80	100	180
778	Montagnana.	65	2	67	113	180
779	Santa Caterina Villarmosa.	54	4	58	122	180
780	Dolceacqua.	67	6	73	106	179
781	Finalborgo.	60	2	62	117	179
782	Lauria.	89	1	90	89	179
783	Matera.	75	5	80	99	179
784	Nuraminis.	55	6	61	118	179
785	Serradifalco.	34	4	38	141	179
786	Aulla.	83	12	95	83	178
787	Bolotana.	42	7	49	129	178
788	Cervaro.	33	3	36	142	178
789	Massa Marittima.	67	2	69	109	178
790	Pianella.	72	8	80	98	178
791	Roccasecca.	49	3	52	126	178
792	Saronno.	65	2	67	111	178
793	Trivento.	29	4	33	145	178
794	Bagnoli Irpino.	34	2	36	141	177
795	Città Sant'Angelo.	59	3	62	115	177
796	Maratea.	77	1	78	99	177
797	Pisciotta.	65	5	70	107	177
798	Taormina.	51	8	59	118	177
799	Arpino.	74	6	80	96	176
800	Borgonuovo Val Tidone.	65	3	68	108	176

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
801	Mineo	41	2	43	133	176
802	Taverna	58	13	71	105	176
803	Valentano	63	5	68	108	176
804	Valguarnera Caropepe	73	7	80	96	176
805	Caltabellotta	107	5	112	63	175
806	Orbetello	48	5	53	122	175
807	San Severino Marche	66	1	67	108	175
808	Termoli	52	6	58	117	175
809	Casalbordino	59	6	65	109	174
810	San Nicolò Gerrei	37	6	43	131	174
811	Manoppello	32	2	34	139	173
812	Orte	50	2	52	121	173
813	Bordighera	92	5	97	75	172
814	Calabritto	56	3	59	113	172
815	Monteroni di Lecce	54	3	57	115	172
816	Pachino	56	5	61	111	172
817	Cascina	58	1	59	112	171
818	Leno	36	3	39	132	171
819	Sant'Antioco	54	2	56	115	171
820	Bitti	47	10	57	113	170
821	Campagna	41	4	45	125	170
822	Lagonegro	49	3	52	118	170
823	Montalto Marche	57	2	59	111	170
824	Narni	42	5	47	123	170
825	Pontremoli	96	2	98	72	170
826	Sacile	48	3	51	119	170
827	Amatrice	77	7	84	85	169
828	Cagli	43	1	44	125	169
829	Castelbuono	29	5	34	135	169
830	Casteltermini	61	1	62	107	169
831	Comiso	84	7	91	78	169
832	Nocl	46	2	48	121	169

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
833	Teora	45	5	50	119	169
834	Accadia	53	7	60	108	168
835	Cicagna	84	3	87	81	168
836	Fonni	29	8	37	131	168
837	Rotonda	59	5	64	104	168
838	Aidone	56	6	62	105	167
839	Menaggio	42	1	43	124	167
840	Muro Lucano	61	5	66	101	167
841	Ovada	76	5	81	88	167
842	Salemi	50	5	55	112	167
843	Vignola	45	3	48	119	167
844	Borgo San Donnino	49	1	50	116	166
845	Cittaducale	27	..	27	139	166
846	Flumini Maggiore	35	5	40	126	166
847	Frosolone	53	6	59	107	166
848	Stigliano	63	3	66	100	166
849	Assisi	43	4	47	113	165
850	Collesano	48	6	54	111	165
851	Sestri Levante	57	3	70	95	165
852	Aci Sant'Antonio	54	3	57	107	164
853	Barrafranca	56	4	60	104	164
854	La Maddalena	26	2	28	136	164
855	Milano 9°	160	4	164	..	164
856	Tempio Pausania	69	4	73	91	164
857	Aviano	49	2	51	112	163
858	Borgomanero	70	4	74	89	163
859	Ossi	47	8	55	108	163
860	Pietraperzia	93	4	43	120	163
861	Ravanusa	26	2	28	135	163
862	Vetralla	39	4	43	120	163
863	Montoro Superiore	62	5	67	95	162
864	Picerno	44	3	47	115	162

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
865	Ripatransone	43	3	46	116	162
866	San Giovanni in Persiceto	34	2	36	126	162
867	Strongoli	32	5	37	125	162
868	Caprino Veronese	41	1	42	119	161
869	Guastalla	57	2	59	102	131
870	Lonigo	39	4	43	118	161
871	Muravera	29	7	36	125	161
872	Savigliano	43	4	47	114	161
873	Baranello	58	4	62	98	160
874	Cetraro	36	1	37	123	160
875	Chivasso	63	2	65	95	160
876	Randazzo	44	5	49	111	160
877	Santa Croce del Sannio	29	3	32	128	160
878	Siliqna	29	3	32	128	160
879	Teggiano	64	3	67	93	160
880	Viggiano	54	4	58	102	160
881	Casteggio	83	6	89	70	159
882	Ciriè	55	2	57	102	159
883	Manfredonia	55	1	56	103	159
884	Tirano	45	3	48	111	159
885	Amantea	51	1	52	106	158
886	Arcidosso	37	2	39	119	158
887	Arzignano	53	1	54	104	158
888	Moncalvo	78	8	86	72	158
889	Vietri sul Mare	29	2	31	127	158
890	Cerchiara Calabra	62	5	67	90	157
891	Gavirate	66	4	70	87	157
892	Montefalcone del Sannio	47	5	52	105	157
893	Susa	66	3	69	88	157
894	Verolanuova	25	1	26	131	157
895	Acquapendente	49	5	54	102	156
896	Corte Olona	33	3	36	120	156

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
897	Bagni della Porretta	57	2	59	96	155
898	Bagni di San Giuliano	49	1	50	105	155
899	Benetutti	48	9	57	93	155
900	Legnago	60	2	62	93	155
901	Squillace	68	6	74	81	155
902	Tiriolo	41	5	43	109	155
903	Volturara Appula	49	3	52	103	155
904	Ascoli Satriano	66	4	70	84	154
905	Baronissi	62	5	67	87	154
906	Campi Bisenzio	47	2	49	105	154
907	Gattinara	90	3	93	61	154
908	Nocera Umbra	45	3	48	106	154
909	Villarosa	46	3	49	105	154
910	Cariati	39	7	46	107	153
911	Correggio	44	2	46	107	153
912	Guasila	39	2	41	112	153
913	Magione	28	1	29	124	153
914	Moggio Udinese	56	2	58	95	153
915	Riccia	31	1	32	121	153
916	Casalmaggiore	25	..	25	127	152
917	Chiari	26	1	27	125	152
918	Matelica	44	1	45	107	152
919	Monte Giorgio	49	2	51	101	152
920	Alvito	55	6	61	90	151
921	Atina	40	5	45	106	151
922	Castellaneta	76	5	81	70	151
923	Sant' Eramo in Colle	43	3	46	105	151
924	Lungro	57	..	57	93	150
925	Noepoli	46	3	49	101	150
926	Santu Lussurgiu	55	6	61	89	150
927	Trino	40	7	47	103	150
928	Carpi	46	1	47	102	149

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
929	Castroreale.	40	3	43	106	149
930	Mignano.	47	4	51	98	149
931	Mormanno.	76	7	83	66	149
932	Asola.	57	3	60	88	148
933	San Vito Romano.	43	4	47	101	148
934	Tollo.	56	2	58	90	148
935	Villalba.	44	2	46	102	148
936	Contursi.	63	4	67	80	147
937	Cremona 2°.	36	1	37	110	147
938	Mezzoiuso.	37	3	40	107	147
939	Oschiri.	49	11	60	87	147
940	Sant'Angelo in Fasanella.	40	3	43	104	147
941	Viadana.	35	1	36	111	147
942	Calatafimi.	52	1	53	93	146
943	Castelfranco Veneto.	50	1	51	95	146
944	Desio.	42	2	44	102	146
945	Fossombrone.	35	2	37	109	146
946	Ramacca.	32	2	34	112	146
947	Vicenza 2°.	48	3	51	95	146
948	Alia.	36	2	38	107	145
949	Cittadella.	40	2	42	103	145
950	Pietramelara.	38	6	44	101	145
951	Andretta.	56	5	61	83	144
952	Fara Sabina.	35	5	40	104	144
953	Ponte San Pietro.	19	..	19	125	144
954	Sarnico.	22	1	23	121	144
955	Vernole.	34	1	35	109	144
956	Bomba.	33	2	35	108	143
957	Carovilli.	41	8	49	94	143
958	Mombaruzzo.	66	3	69	74	143
959	Offida.	31	2	33	110	143
960	Portomaggiore.	32	..	32	111	143

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
961	Turi.	37	3	40	103	143
962	Ampezzo.	61	2	63	79	142
963	Argenta.	34	1	35	107	142
964	Camporgiano	46	3	49	93	142
965	Chiavenna.	18	1	19	123	142
966	Tolfa	39	4	43	99	142
967	Burgio.	39	5	44	97	141
968	Monsummano	42	»	42	99	141
969	Montemurro.	48	1	49	92	141
970	Pieve di Cadore.	46	2	48	93	141
971	Prizzi	47	3	50	91	141
972	Varazze.	43	5	48	93	141
973	Bra	58	5	63	77	140
974	Cassano d'Adda.	29	2	31	109	140
975	CelENZA Valfortore.	30	6	36	104	140
976	Cortale	34	6	40	100	140
977	Pisogne.	9	»	9	131	140
978	Ribera	31	5	36	104	140
979	Amandola	40	1	41	98	139
980	Arcevia	41	2	43	96	139
981	Asolo	41	1	42	97	139
982	Bagnorea	41	2	43	96	139
983	Campo San Piero	43	2	50	89	139
984	Castiglione di Sicilia	58	2	60	79	139
985	CelENZA sul Trigno	34	3	37	102	139
986	Latisana	29	2	31	108	139
987	Oderzo	41	2	43	96	139
988	Trescorre Balneario.	16	2	18	121	139
989	Almenno San Salvatore.	26	1	27	111	138
990	Bedonia.	65	3	68	70	138
991	Cecina.	72	2	74	64	138
992	Fivizzano	57	2	59	79	138

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
993	Lugagnano Val d'Arda.	57	4	61	77	138
994	Oriolo.	42	3	45	93	138
995	Pontelandolfo.	47	2	49	89	138
996	Sant'Agata dei Goti.	49	1	50	88	138
997	Torchiaro.	49	2	51	87	138
998	Butera.	45	3	48	89	137
999	Montichiari.	33	1	34	103	137
1000	Rivergaro.	51	5	56	81	137
1001	Rocca San Casciano.	28	..	28	109	137
1002	San Sepolcro.	33	2	35	102	137
1003	Bagnolo Mella.	28	3	31	105	136
1004	Bevagna.	27	1	28	108	136
1005	Casamassima.	36	2	38	98	136
1606	Castiglion Messer Marino.	30	1	31	105	136
1007	Occhiobello.	66	2	68	68	136
1008	Rose.	39	2	41	95	136
1009	Sant'Elpidio a Mare.	22	1	23	113	136
1010	Stradella.	62	2	64	72	136
1011	Tregnago.	52	1	53	83	136
1012	Camaione.	47	1	48	87	135
1013	Campobello di Licata.	27	2	29	106	135
1014	Isola della Scala.	42	3	45	90	135
1015	Mascalucia.	59	1	60	75	135
1016	Castelflorentino.	46	2	48	56	134
1017	Raccuia.	32	5	37	97	134
1018	San Giovanni in Galdo.	39	2	41	93	134
1019	Rogliano.	52	2	54	79	133
1020	Laconi.	34	10	44	88	132
1021	Montalto Uffugo.	52	..	52	80	132
1022	Notaresco.	49	4	53	79	132
1023	Sassoferrato.	39	2	41	91	132
1024	Siculiana.	52	2	54	78	132

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1025	Toscanello	35	5	40	92	132
1026	Capriati al Volturno	39	1	40	91	131
1027	Cento	33	..	33	98	131
1028	Bardolino	35	1	36	94	130
1029	Castellana	38	2	40	90	130
1030	Castel San Pietro.	21	..	21	109	130
1031	Galeata	24	..	24	106	130
1032	Palo del Colle.	49	4	53	77	130
1033	Ponte in Valtellina.	18	1	19	111	130
1034	San Giovanni in Fiore	37	1	38	92	130
1035	Savelli	36	3	39	91	130
1036	Vico Equense.	51	3	54	76	130
1037	Conversano	47	3	50	79	129
1038	Cossato	60	2	62	67	129
1039	Fiumefreddo Bruzio	60	8	68	61	129
1040	Montefiascone.	49	2	51	78	129
1041	Orzinuovi	25	..	25	104	129
1042	San Donà di Piave.	42	1	43	86	129
1043	Scandiano.	42	1	43	86	129
1044	Spigno Monferrato	53	4	62	67	129
1045	Vimercate.	38	2	40	89	129
1046	Ales.	25	2	27	101	128
1047	Amelia.	33	1	34	94	128
1048	Fiamignano.	20	2	22	106	128
1049	Mede	48	2	50	78	128
1050	Pontedecimo.	53	3	56	72	128
1051	Scarperia	12	1	13	115	128
1052	Sutri	37	3	40	88	128
1053	Ustica.	3	..	3	125	128
1054	Bazzano.	38	..	38	89	127
1055	Bettola	56	2	58	69	127
1056	Campagnano	56	1	57	70	127

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1057	Santa Vittoria in Matenano . . .	46	5	51	76	12
1058	Scicli	62	5	67	60	127
1059	Pavullo nel Frignano	33	1	34	92	126
1060	Terranova Pausania	45	3	48	78	126
1061	Urbania	39	1	40	86	126
1062	Augusta	56	7	63	62	125
1063	Canale	67	4	71	54	125
1064	Cattolica Eraclea	44	6	50	75	125
1065	Colle Sannita	25	1	26	99	125
1066	Petralia Soprana	47	6	53	72	125
1067	Savignano di Romagna	29	..	29	96	125
1068	Tricase	41	2	43	82	125
1069	Brienza	34	2	36	88	124
1070	Caggiano	38	1	39	85	124
1071	Casale 2°	65	2	67	57	124
1072	Giovinazzo	46	1	47	77	124
1073	Latronico	41	2	43	81	124
1074	Moliterno	39	2	41	83	124
1075	Moncalieri	57	6	63	61	124
1076	Pandino	13	1	14	110	124
1077	Piano di Sorrento	37	2	39	85	124
1078	Bagnara Calabra	35	2	37	86	123
1079	Cavarzere	16	1	17	106	123
1080	Edolo	23	1	24	99	123
1081	Mosso Santa Maria	53	..	53	70	123
1082	Rosolini	30	1	31	92	123
1083	Candela	47	6	53	69	122
1084	Ceva	74	4	78	44	122
1085	Lari	29	3	32	90	122
1086	Pieve di Teco	48	5	53	69	122
1087	Popoli	31	1	32	90	122
1088	Avigliana	50	3	53	68	121

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1089	Campiglia Marittima	44	2	46	75	121
1090	Cortemilia	63	4	67	54	121
1091	Deliceto	26	1	27	94	121
1092	Felizzano	50	5	55	66	121
1093	Gavi	60	4	64	57	121
1094	Gimigliano	28	1	29	92	121
1095	Laurito	24	1	25	96	121
1096	San Damiano d'Asti	60	2	62	59	121
1097	Sesto Fiorentino	45	2	47	74	121
1098	Favignana	12	1	13	107	120
1099	Sarnano	40	5	45	75	120
1100	Somma Vesuviana	55	3	58	61	119
1101	Buggiano	61	2	63	55	118
1102	Montagano	33	3	36	82	118
1103	Orsogna	30	2	32	86	118
1104	Castelsardo	48	5	53	64	117
1105	Copertino	36	4	40	77	117
1106	Introdacqua	38	5	43	74	117
1107	Lovere	16	..	16	101	117
1108	Nocera Terinese	25	2	27	90	117
1109	Omegna	42	2	44	73	117
1110	Rende	37	3	40	77	117
1111	Valdobbiadene	29	2	31	86	117
1112	Civitella del Tronto	19	1	20	96	116
1113	Massa Superiore	59	2	61	55	116
1114	Mortara	40	1	41	75	116
1115	Pausula	21	2	23	93	116
1116	Petralia Sottana	25	6	31	85	116
1117	Roccastrada	38	1	39	77	116
1118	San Ginesio	43	1	44	72	116
1119	Santa Severina	27	3	30	86	116
1120	Scigliano	26	2	28	88	116

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROPRITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1121	Thiene.	32	2	34	82	116
1122	Conselve	25	5	30	85	115
1123	Ferla	19	3	22	93	115
1124	San Giorgio di Piano	19	1	20	95	115
1125	Foiano della Chiana	29	1	30	84	114
1126	Marineo	39	4	43	71	114
1127	Minerbio	17	..	17	97	114
1128	Monte Albano d'Elicono	26	1	27	87	114
1129	Montemagno	72	3	75	39	114
1130	Rivarolo Canavese	46	2	48	66	114
1131	Sant'Agata di Puglia	46	2	48	66	114
1132	Solofra	29	2	31	83	114
1133	Vicopisano	24	1	25	89	114
1134	Fuscaldo	26	1	27	86	113
1135	Lastra a Signa	39	2	41	72	113
1136	Leonessa	28	2	30	83	113
1137	Martirano		2	32	81	113
1138	Pontassieve	22	..	22	91	113
1139	Ponza	24	2	26	87	113
1140	Umbertide	33	2	35	78	113
1141	Bellano	24	2	26	86	112
1142	Castellabate	57	4	61	51	112
1143	Chiaromonte Gulfi	44	2	46	66	112
1144	Finale Emilia	42	1	43	69	112
1145	Macerata Feltria	30	3	33	79	112
1146	Mores	38	7	45	67	112
1147	Pitigliano	25	2	27	85	112
1148	San Fratello	27	1	28	84	112
1149	Santa Fiora	20	1	21	91	112
1150	Badia Polesine	49	2	51	60	111
1151	Castiglion Fiorentino	49	1	50	61	111
1152	Cavour	26	2	28	83	111

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1153	Montecarotto	40	2	42	69	111
1154	Villafranca di Verona.	29	3	32	79	111
1155	Bertinoro	23	1	24	86	110
1156	Camerota	47	2	49	61	110
1157	Caprino Bergamasco	20	2	22	88	110
1158	Castelnovo di Garfagnana.	43	1	44	66	110
1159	Cesarò.	16	2	18	92	110
1160	Cuorgnè.	39	2	41	69	110
1161	Gualdo Tadino	29	1	30	80	110
1162	Pieve Santo Stefano	29	..	29	81	110
1163	Borgotaro	44	1	45	64	109
1164	Casoli	29	4	33	76	109
1165	Gioi Cilento	25	1	26	83	109
1166	Pont Canavese	42	3	45	64	109
1167	Amendolara.	26	1	27	81	108
1168	Cantù.	25	1	26	82	108
1169	Romano di Lombardia	11	1	12	96	108
1170	Simaxis	27	4	31	77	108
1171	Trivigno.	37	1	38	70	108
1172	Corleto Perticara	50	2	52	55	107
1173	Castiglione dei Pepoli.	26	1	27	80	107
1174	Gonzaga.	43	1	44	63	107
1175	Loreto.	16	1	17	90	107
1176	Santhià	28	1	29	78	107
1177	Cairo Montenotte	41	6	47	59	106
1178	Fauglia	22	..	22	34	106
1179	Gangi.	33	5	41	65	106
1180	Marsico Nuovo	42	1	43	63	106
1181	Morcone.	29	3	32	74	106
1182	Oulx.	27	..	27	79	106
1183	Pula	16	6	22	84	106
1184	Scilla	35	3	38	68	106

**Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROPRITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1185	Aggius	28	3	31	74	105
1186	Bozzolo	24	..	24	81	105
1187	Carmagnola	29	3	32	73	105
1188	Dicomano	16	..	16	89	105
1189	Livorno 2°	104	1	105	..	105
1190	Mirano	32	1	33	72	105
1191	San Miniato	37	1	38	67	105
1192	Campana	35	3	38	66	104
1193	Diano Marina	78	1	79	25	104
1194	Gavorrano (Giuncarico)	53	2	55	49	104
1195	Mercato Saraceno	30	1	31	73	104
1196	Paglieta	29	1	30	74	104
1197	Radicofani	19	1	20	84	104
1198	Saludecio	27	1	28	76	104
1199	Santo Stefano del Cadore	28	3	31	73	104
1200	Soresina	27	1	28	76	104
1201	Corinaldo	21	1	22	81	103
1202	Morano Calabro	33	2	35	68	103
1203	Romagnano Sesia	56	2	58	45	103
1204	Torre Pellice	25	1	26	77	103
1205	Cingoli	22	1	23	79	102
1206	Loreto Aprutino	35	1	36	66	102
1207	Mola di Bari	35	1	36	66	102
1208	Montemaggiore Belsito	40	3	43	59	102
1209	Pallanza	40	1	41	61	102
1210	Sant'Arcangelo	13	2	15	87	102
1211	San Giorgio Canavese	43	4	47	55	102
1212	Bagni di Romagna	22	1	23	78	101
1213	Binasco	21	1	22	78	100
1214	Fossano	34	2	36	64	100
1215	Gorgonzola	23	..	23	77	100
1216	Pollica	43	1	44	56	100

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1217	Calangianus.	39	3	42	57	99
1218	Cavaglia.	36	2	38	61	99
1219	Caccamo.	30	3	33	65	98
1220	Mongrando.	49	3	52	46	98
1221	Portotorres.	25	2	27	71	98
1222	Torricella Peligna.	31	4	35	63	98
1223	Bovegno.	13	..	13	84	97
1224	Fiorenzuola Val d'Arda.	30	1	31	66	97
1225	Osilo.	47	3	50	47	97
1226	Pianezza.	42	1	43	54	97
1227	Sassuolo.	27	1	28	69	97
1228	Appiano.	28	1	29	67	96
1229	Arona.	51	2	53	43	96
1230	Mondavio.	31	1	32	64	96
1231	Montecalvo Irpino.	41	2	43	53	96
1232	Montesano sulla Marcellana.	18	1	19	77	96
1233	Monte San Savino.	35	2	37	59	96
1234	Revere.	35	2	37	59	96
1235	Torriglia.	50	2	52	44	96
1236	Volterra.	24	1	25	71	96
1237	Gargnano.	18	1	19	76	95
1238	Magliano Sabino.	34	2	36	59	95
1239	Andorno Cacciorna.	49	2	51	43	94
1240	Como 2°.	33	..	33	61	94
1241	Coriano.	23	1	24	70	94
1242	Longarone.	29	..	29	65	94
1243	Procida.	43	4	47	47	94
1244	Sampeyre.	44	3	47	47	94
1245	Venasca.	34	2	36	58	94
1246	Gardone Val Trompia.	26	..	26	67	93
1247	Marradi.	16	1	17	76	93
1248	Montefiorino.	30	..	30	63	93

**Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1249	Piombino	23	..	23	70	93
1250	Cascia.	29	1	30	62	92
1251	Ceriana	28	1	29	63	92
1252	Collagna	9	..	9	83	92
1253	Gandino	25	..	25	67	92
1254	Garlasco.	38	2	40	52	92
1255	Lanzo Torinese	40	1	41	51	92
1256	Rivoli.	31	1	32	60	92
1257	Vignale	57	3	60	32	92
1258	Bagnasco	48	2	50	41	91
1259	La Morra	60	1	61	30	91
1260	Motta di Livenza	28	2	30	61	91
1261	Casale Pusterlengo.	15	1	16	74	90
1262	Cropalati	16	1	17	73	90
1263	Fonzaso.	31	2	33	57	90
1264	Polizzi Generosa	34	1	35	55	90
1265	Graglia	43	2	45	44	89
1266	Grosotto.	13	..	13	76	89
1267	Pescarolo ed Uniti	23	..	23	68	89
1268	Sant'Agata Feltria	32	3	35	54	89
1269	Sanza	20	1	21	68	89
1270	Varallo	35	2	37	52	89
1271	Brisighella	15	..	15	73	88
1272	Garessio	32	2	34	54	88
1273	Scordia	27	2	29	59	88
1274	Torre Orsaia	29	1	30	53	88
1275	Borgomaro	39	1	40	47	87
1276	Caraglio.	48	2	50	37	87
1277	Crescentino	37	4	41	46	87
1278	Donnaz	47	3	50	37	87
1279	Fornovo di Taro	25	1	26	61	87
1280	Gibellina	32	3	35	52	87

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1231	Laurino	18	..	18	69	87
1282	Treja	31	3	34	53	87
1283	Valenza	37	1	38	49	87
1284	Masserano	47	2	49	37	86
1285	Monte Rubbiano	26	4	30	56	86
1286	Orbassano	38	2	40	46	86
1287	Rosignano Marittimo	24	2	26	60	86
1288	Volturno	33	2	35	51	86
1239	Dronero	38	..	38	47	85
1290	Gravedona	32	..	32	52	85
1291	Oleggio	35	2	37	48	85
1292	Poggibonsi	29	..	29	56	85
1293	San Chirico Raparo	23	4	27	58	85
1294	Traversetolo	36	2	38	47	85
1295	Vinadio	29	4	33	52	85
1296	Crespino	37	..	37	47	84
1297	Lama dei Peligni	25	2	27	57	84
1298	San Marcello Pistoiese	28	2	30	54	84
1299	Calvello	13	2	15	68	83
1300	Langhirano	33	..	33	50	83
1301	Laurenzana	27	1	28	55	83
1302	Lendinara	35	1	36	47	83
1303	Loreo	19	1	20	63	83
1304	Magenta	15	..	15	68	83
1305	Montalcino	20	1	21	62	83
1306	Visso	28	1	29	54	83
1307	Volpedo	30	1	31	52	83
1308	Castellamonte	49	3	52	30	82
1309	Montefalco	11	..	11	71	82
1310	Rocca d'Arazzo	35	..	35	45	82
1311	San Leo	29	2	31	51	82
1312	Condove	19	2	21	60	81

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROPERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1313	Menfi	38	5	43	38	81
1314	San Secondo Parmense.	22	2	24	57	81
1315	Vergato.	23	..	23	56	81
1316	Ariano nel Polesine	20	2	22	53	80
1317	Belgioioso.	23	2	25	55	80
1318	Bubbio	48	5	53	27	80
1319	Pievepelago.	19	..	19	61	80
1320	Zocca	23	1	24	56	80
1321	Alfonsine.	38	2	40	39	79
1322	Ficulle	44	1	16	63	79
1323	Lama Mocogno.	41	1	35	44	79
1324	Iocana	15	3	47	32	79
1325	Racconigi.	20	1	21	53	79
1326	Settimo Vittone.	34	1	35	44	79
1327	Barbarano.	19	1	20	58	78
1328	Casola Valsenio.	20	2	22	56	78
1329	Demonte.	27	1	28	50	78
1330	Formicola.	24	2	26	52	78
1331	Sant'Angelo in Vado	30	1	31	47	78
1332	Bondeno.	19	..	19	58	77
1333	Melilli.	15	3	18	59	77
1334	Ronco Scrivia.	36	2	38	39	77
1335	Bagnone.	41	3	44	32	76
1336	Bistagno.	39	1	40	36	76
1337	Borgo San Dalmazzo	27	1	28	48	76
1338	Castiglione d'Intelvi	21	2	23	53	76
1339	Grimaldi	33	..	33	43	76
1340	Serravalle Scrivia	23	1	24	52	76
1341	Arcisate.	25	..	25	50	75
1342	Merate Brivio.	17	..	17	58	75
1343	Monticelli d'Ongina.	18	1	19	56	75
1344	Ajello	19	..	19	55	74

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1345	Barge	32	1	33	41	74
1346	Castellazzo Bormida	34	1	35	39	74
1347	Castiglione delle Stiviere.	15	..	15	59	74
1348	Alassio	42	1	43	30	73
1349	Castelfranco in Miscano	29	2	31	42	73
1350	Ostiglia	29	1	30	43	73
1351	Peccioli	27	1	28	45	78
1352	San Benigno	34	1	35	38	73
1353	Strambino	31	1	32	41	73
1354	Abbiategrosso	21	1	22	50	72
1355	Capri	26	2	28	44	72
1356	Carloforte	18	2	20	52	72
1357	Ceres	24	2	26	46	72
1358	San Salvatore Monferrato	37	1	38	34	72
1359	Varese Ligure	37	1	38	34	72
1360	Cavallermaggiore	21	2	23	48	71
1361	Cuggiono	22	..	22	49	71
1362	Dipignano	21	2	23	48	71
1363	Paesana	33	4	37	34	71
1364	Revello	29	..	29	42	71
1365	San Benedetto Po	17	2	19	52	71
1366	Borgosesia	34	3	37	33	70
1367	Carrù	36	3	39	31	70
1368	Feroletto Antico	21	1	22	48	70
1369	Lojano	19	..	19	51	70
1370	Melegnano	13	1	14	56	70
1371	Teulada	12	2	14	56	70
1372	Verrés	25	1	26	44	70
1373	Vestone	11	1	12	58	70
1374	Vicoforte di Mondovì	36	2	38	32	70
1375	Caselle Torinese	15	..	16	53	69
1376	Lesa	27	1	27	42	69

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROPRITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1377	Oggiono	16	..	16	53	69
1378	Vico Canavese	40	1	41	28	69
1379	Asciano	25	1	26	42	68
1380	Châtillon	25	1	26	42	68
1381	Cologna Veneta	24	1	25	43	68
1382	Putignano	19	2	21	47	68
1383	San Polo d'Enza in Caviano . . .	21	1	22	46	68
1384	Sesta Godano	30	4	34	34	68
1385	Valdieri	11	..	11	57	68
1386	Caluso	9	..	9	58	67
1387	Carate Brianza	23	1	24	43	67
1388	Chiusi	19	1	20	47	67
1389	Corniglio	19	1	20	47	67
1390	Bobbio	19	2	21	45	66
1391	Carpeneto	25	1	26	40	66
1392	Piazza Brembana	22	2	24	42	66
1393	Pizzighettone	15	..	15	51	66
1394	Rivalta Bormida	32	1	33	33	66
1395	San Mauro Castelverde	20	1	21	45	66
1396	Sogliano al Rubicone	16	1	17	49	66
1397	Pianello Val Tidone	33	2	35	30	65
1398	Sant'Arcangelo di Romagna . . .	17	1	18	47	65
1399	San Casciano in Val di Pesa . . .	17	..	17	48	65
1400	Scansano	23	..	23	42	65
1401	Verona 2 ^o	64	1	65	..	65
1402	Colle di Val d'Elsa	23	..	23	41	64
1403	Montepulciano	17	1	18	46	64
1404	Sant'Angelo Lodigiano	12	1	13	51	64
1405	Sermide	17	1	18	46	64
1406	Soncino	15	..	15	49	64
1407	Borghetto Lodigiano	7	..	7	56	63
1408	Greve	23	1	24	39	63

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROPERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902,

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1409	Missaglia	25	..	25	38	63
1410	Montechiaro d'Asti	27	1	28	35	63
1411	Dogliani	36	1	37	25	62
1412	Erba	18	1	19	43	62
1413	Gassino	19	1	20	42	62
1414	Giaveno	24	1	25	37	62
1415	Livorno Piemonte	19	..	19	43	62
1416	Millesimo	14	2	16	46	62
1417	Ponzone	21	..	21	41	62
1418	Senis	13	1	14	48	62
1419	Cherasco	27	..	27	34	61
1420	Crevacuore	27	1	28	33	61
1421	Marciana Marina	19	..	19	42	61
1422	Molare	25	1	26	35	61
1423	Sanguinetto	30	3	33	23	61
1424	Sinalunga	23	2	25	36	61
1425	Busca	20	..	20	40	60
1426	Cassine	31	1	32	28	60
1427	Galliciano	27	1	28	32	60
1428	Montalto Pavese	19	1	20	40	60
1429	Pennabilli	28	2	30	30	60
1430	Asso	6	..	6	53	59
1431	Grezzana	18	1	19	40	59
1432	Villa Minozzo	23	1	24	35	59
1433	Villanova d'Asti	35	2	37	22	59
1434	Casalbuttano ed Uniti	13	..	13	45	58
1435	Poviglio	25	1	26	32	58
1436	Scanno	7	..	7	51	58
1437	Tenda	14	..	14	44	58
1438	Vigone	21	..	21	37	58
1439	Auronzo	21	1	22	35	57
1440	Bormio	10	1	11	46	57

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1441	Cuvio	25	..	25	32	57
1442	Firenzuola	13	1	14	43	57
1443	Fosdinovo	22	1	23	34	57
1444	Morgex	12	..	12	45	57
1445	Bassignana	29	2	31	25	56
1446	Castelnuovo d'Asti	24	1	25	31	56
1447	Mel	11	1	12	44	56
1448	Ottone	24	3	27	29	56
1449	Pomaranco	17	1	18	38	56
1450	Brusasco	24	3	27	28	55
1451	Cannobio	20	..	20	35	55
1452	Chiusa di Pesio	15	1	16	39	55
1453	Scopa	21	..	21	34	55
1454	Viù	23	1	24	31	55
1455	Azeglio	25	1	26	28	54
1456	Castelnuovo nei Monti	21	1	22	32	54
1457	Triora	20	1	21	33	54
1458	Castelfranco Emilia	15	..	15	33	53
1459	Pellegrino Parmense	22	1	23	30	53
1460	Preseglie	10	1	11	42	53
1461	Robbio	14	3	17	35	52
1462	San Damiano Macra	27	1	28	24	52
1463	Montecchio Emilia	17	..	17	34	51
1464	Orta Novarese	28	2	30	21	51
1465	Santo Stefano d'Aveto	21	1	22	29	51
1466	Sassello	18	1	19	32	51
1467	Cocconato	27	1	28	22	50
1468	Godiasco	15	7	16	34	50
1469	Longobucco	12	1	13	37	50
1470	Manciano	11	..	11	39	50
1471	Noceto	25	1	26	24	50
1472	Ventotene	14	..	14	36	50

**Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1473	Bene Vagienna	15	1	16	33	49
1474	Mombello Monferrato	28	2	28	21	49
1475	Ornavasso	16	1	17	32	49
1476	Bossolasco	24	2	26	22	48
1477	Calestano	21	1	22	26	48
1478	Carignano	13	1	14	34	48
1479	Ferriere	26	2	28	20	48
1480	Frabosa Soprana	20	1	21	27	48
1481	Govone	29	2	31	17	48
1482	Pèrosa Argentina	22	..	22	26	48
1483	Rho	15	..	15	33	48
1484	Bannio	17	..	17	30	47
1485	Montiglio	18	6	24	23	47
1486	Murazzano	26	2	23	19	47
1487	Andora	22	2	24	22	46
1488	Borzonasca	18	1	19	27	46
1489	Modigliana	10	1	11	35	46
1490	Pamparato	13	2	20	26	46
1491	Barga	10	2	12	33	45
1492	Brescello	18	..	18	27	45
1493	Carpaneto	12	..	12	33	45
1494	Gabiano	19	3	22	23	45
1495	Limone Piemonte	7	..	7	33	45
1496	Santa Maria della Versa	17	1	18	27	45
1497	Borgo Ticino	21	1	22	22	44
1498	Occimiano	15	1	16	28	44
1499	Ormea	20	2	22	22	44
1500	Sale	24	1	25	19	44
1501	Bagolino	11	..	11	32	43
1502	Calizzano	22	2	24	19	43
1503	Carpineti	8	..	8	35	43
1504	Fenestrelle	16	..	16	27	43

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROPRITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1505	Peveragno	10	..	10	33	43
1506	Busseto	10	..	10	32	42
1507	Capriata d'Orba	17	2	19	23	42
1508	Colorno	15	..	15	27	42
1509	Monesiglio	14	1	15	27	42
1510	Pienza	5	..	5	37	42
1511	Savignone	27	1	28	14	42
1512	Bardi	22	1	23	18	41
1513	Cigliano	17	2	19	22	41
1514	Fanano	12	..	12	29	41
1515	Boves	6	..	6	34	40
1516	Castelnuovo Scrivia	16	1	17	23	40
1517	Cumiana	9	..	9	31	40
1518	Rocchetta Ligure	15	1	16	24	40
1519	Villanova di Mondovì	18	1	19	21	40
1520	Vilminore	7	..	7	33	40
1521	Cava Manara	11	1	12	27	39
1522	Chiusdino	8	..	8	31	39
1523	Piadena	8	2	10	29	39
1524	Volta Mantovana	7	..	7	32	39
1525	Sezzè	23	1	24	14	38
1526	Pontestura	12	2	14	23	37
1527	Santa Maria Maggiore e Crana	7	..	7	30	37
1528	San Nazzaro dei Burgondi	12	1	13	24	37
1529	Villalvernia	15	..	15	22	37
1530	Calice al Cornoviglio	17	1	18	18	36
1531	Varzi	14	1	15	21	36
1532	Moretta	11	2	13	21	34

Segue **PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto III.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessi- vamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1533	Poirino	4	..	4	30	34
1534	Borgo Vercelli.	13	1	14	19	33
1535	Corio	13	..	13	19	32
1536	Oviglio	16	..	16	16	32
1537	Radda.	5	..	5	26	31
1538	Sommariva del Bosco.	11	1	12	19	31
1539	Biandrate	18	1	19	11	30
1540	Paullo Lodigiano	8	..	8	22	30
1541	Bricherasio	8	1	9	20	29
1542	Montanaro	10	2	12	16	28
1543	Prazzo	15	1	16	11	27
1544	Perrero	9	..	9	17	26
1545	Berceto	4	..	4	20	24
1546	Isola del Giglio.	4	..	4	20	24
1547	None	9	..	9	15	24
1548	Zavattarello.	6	..	6	18	24
1549	Crodo	5	..	5	10	15

**NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI GENOVA.							
Castelnuovo di Garfagnana . . .	71	42	113	8	20	28	141
Chiavari	337	110	447	59	63	127	574
Finalborgo.	132	103	235	29	28	57	292
Genova.	2 274	1 689	3 963	331	341	672	4 635
Massa	480	196	676	50	88	138	814
Oneglia.	221	119	340	101	34	135	475
Pontremoli.	48	33	81	12	8	20	101
San Remo	454	293	747	91	104	195	942
Sarzana	468	250	718	68	119	187	905
Savona.	295	194	489	46	43	89	573
Totale . . .	4 780	3 029	7 809	795	853	1 648	9 457
DISTRETTO DI CASALE.							
Acqui.	241	183	424	72	58	130	554
Alessandria	272	212	484	57	93	150	634
Asti	296	225	521	91	79	170	691
Bobbio	25	31	56	7	10	17	73
Casale	365	142	507	60	55	115	622
Novi Ligure	156	87	243	26	28	54	297
Tortona	118	70	188	23	23	46	234
Vigevano	269	124	393	29	40	69	462
Voghera	341	169	510	51	54	105	615
Totale . . .	2 083	1 243	3 326	416	440	856	4 182
DISTRETTO DI TORINO.							
Alba	207	158	365	50	53	102	468
Aosta	90	87	177	27	19	46	223
Biella	354	251	605	85	63	148	753

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
Cuneo	199	210	409	49	47	96	505
Domodossola	68	140	208	10	15	25	233
Ivrea	207	161	368	42	35	77	445
Mondovì	243	193	436	53	66	119	555
Novara	193	189	382	38	35	73	455
Pallanza	120	149	269	22	25	47	316
Pinerolo	94	164	258	38	30	68	326
Saluzzo	245	164	409	50	45	95	504
Susa	83	123	206	21	13	34	240
Torino	1 734	1 713	3 447	323	348	671	4 118
Varallo	81	65	146	11	10	21	167
Vercelli	170	190	360	52	55	107	467
Totale . . .	4 088	3 957	8 045	871	859	1 730	9 775
DISTRETTO DI MILANO.							
Busto Arsizio	205	220	425	31	49	80	505
Como	401	384	785	41	57	98	883
Lecco	129	123	252	26	22	48	300
Lodi	69	139	208	16	46	62	270
Milano	2 387	2 886	5 273	385	373	758	6 031
Monza	113	158	271	27	34	61	332
Pavia	83	202	285	29	45	74	359
Sondrio	55	192	247	21	30	51	298
Varese	175	241	416	38	33	71	487
Totale . . .	3 617	4 545	8 162	614	689	1 303	9 465
DISTRETTO DI BRESCIA.							
Bergamo	347	450	797	75	149	224	1 021
Bozzolo	54	78	132	9	29	38	170

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
Breno	20	74	94	8	20	28	122
Brescia	223	669	892	45	167	212	1,104
Castiglione delle Stiviere	50	104	154	13	27	40	194
Crema	56	78	134	15	32	47	181
Cremona	124	199	323	28	83	111	434
Mantova	149	186	335	33	65	98	433
Salò	43	125	168	11	33	44	212
Totale	1,066	1,963	3,029	237	603	842	3,871
DISTRETTO DI VENEZIA.							
Bassano	80	240	320	24	29	53	273
Belluno	123	265	388	33	48	81	469
Conegliano	102	203	305	19	31	50	355
Este	93	144	237	17	53	70	307
Legnago	62	70	132	16	20	36	168
Padova	265	432	697	37	117	154	851
Pordenone	186	181	367	63	49	112	479
Rovigo	156	216	372	22	74	96	468
Tolmezzo	99	85	184	35	31	66	250
Treviso	92	236	328	23	63	86	414
Udine	398	507	905	135	117	252	1,157
Venezia	518	985	1,503	61	239	300	1,803
Verona	393	402	795	86	118	204	999
Vicenza	311	358	669	44	97	141	810
Totale	2,878	4,324	7,202	615	1,086	1,701	8,903

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI PARMA.							
Borgotaro	59	40	99	12	16	28	127
Parma	306	334	640	49	75	124	764
Piacenza	311	241	552	53	73	126	678
Totale . . .	676	615	1 291	114	164	278	1 569
DISTRETTO DI PARMA. (Sez. di Modena).							
Modena	296	260	556	38	86	124	680
Pavullo	73	73	146	12	25	37	183
Reggio Emilia	335	248	633	51	96	147	780
Totale . . .	754	581	1 335	101	207	308	1 643
DISTRETTO DI LUCCA.							
Livorno	331	401	732	14	136	150	882
Lucca	561	364	925	58	120	178	1 103
Pisa	482	249	731	45	120	165	896
Portoferraio	45	46	91	7	21	28	119
Volterra	86	160	246	11	24	35	281
Totale . . .	1 505	1 220	2 725	135	421	556	3 281
DISTRETTO DI FIRENZE.							
Arezzo	254	345	599	35	140	175	774
Firenze	1 110	1 004	2 114	110	379	489	2 603
Grosseto	202	188	390	31	83	114	504
Montepulciano	37	84	121	7	19	26	147
Pistoia	151	138	289	27	55	82	371
Rocca San Casciano	22	83	110	6	20	26	136
San Miniato	179	150	329	19	41	60	389
Siena	176	167	343	11	56	67	410
Totale . . .	2 131	2 164	4 295	246	793	1 039	5 334

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI BOLOGNA.							
Bologna	860	682	1 542	98	238	336	1 878
Ferrara	321	378	699	33	118	151	850
Forlì	446	490	936	40	130	170	1 106
Ravenna	312	260	572	35	57	92	664
Totale . . .	1 939	1 810	3 749	206	543	749	4 498
DISTRETTO DI ANCONA.							
Ancona	340	626	966	36	197	233	1 199
Pesaro	98	223	321	20	55	75	396
Urbino	122	259	381	25	69	94	475
Totale . . .	560	1 108	1 668	81	321	402	2 070
DISTRETTO DI ANCONA. (Sez. di Macerata).							
Ascoli Piceno	142	280	422	43	182	225	647
Camerino	61	93	154	19	29	48	202
Fermo	201	147	348	34	75	109	457
Macerata	251	498	749	52	108	160	909
Totale . . .	655	1 018	1 673	148	394	542	2 215
DISTRETTO DI ANCONA. (Sez. di Perugia).							
Orvieto	55	91	146	6	63	69	215
Perugia	357	514	871	63	266	329	1 200
Rieti	112	206	318	34	158	192	510
Spoletto	416	318	734	54	182	236	970
Totale . . .	940	1 129	2 069	157	669	826	2 895

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI ROMA.							
Civitavecchia	53	136	189	9	45	54	243
Frosinone	207	486	693	36	475	511	1 204
Roma	2 479	3 212	5 691	314	1 427	1 741	7 432
Velletri.	210	344	554	60	245	305	859
Viterbo.	217	295	512	51	191	242	754
Totale . . .	3 166	4 473	7 639	470	2 383	2 853	10 492
DISTRETTO DI AQUILA.							
Aquila	420	518	938	144	437	581	1 519
Avezzano	170	356	526	87	198	285	811
Chieti	153	343	496	44	254	298	794
Lanciano.	268	717	985	74	371	445	1 430
Sulmona	174	281	455	49	185	234	689
Teramo	317	602	919	100	618	718	1 637
Totale . . .	1 502	2 817	4 319	498	2 063	2 561	6 880
DISTRETTO DI NAPOLI.							
Ariano di Puglia.	218	244	462	58	153	211	673
Avellino	736	723	1 464	104	520	624	2 083
Benevento	483	1 018	1 501	154	590	744	2 245
Campobasso	186	333	519	33	253	286	805
Cassino	396	720	1 116	154	507	661	1 777
Isernia.	226	312	538	111	292	403	941
Larino	161	306	467	47	262	309	776
Napoli	5 477	6 869	12 346	616	2 894	3 510	15 856
Sala Consilina.	183	197	380	31	106	137	517
Salerno	1 165	1 080	2 245	105	816	921	3 166

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
Santa Maria Capua Vetere . . .	975	1 208	2 183	122	1 084	1 206	3 383
Sant'Angelo dei Lombardi. . .	216	336	552	77	256	333	885
Vallo della Lucania	226	214	440	35	110	145	585
Totale . . .	10 648	13 565	24 213	1 647	7 843	9 490	33 703
DISTRETTO DI NAPOLI. (Sez. di Potenza).							
Iagonegro.	162	259	421	46	149	195	616
Matera.	197	243	440	46	116	162	602
Melfi.	273	361	634	60	273	333	967
Potenza	447	480	907	45	255	300	1 207
Totale . . .	1 079	1 343	2 402	197	793	990	3 392
DISTRETTO DI TRANI.							
Bari	1 030	1 077	2 107	195	613	808	2 915
Lecce.	1 034	1 488	2 522	209	784	993	3 515
Lucera.	1 164	1 310	2 474	211	1 044	1 255	3 729
Taranto	472	612	1 084	66	390	456	1 540
Trani.	1 005	829	1 924	181	707	888	2 812
Totale . . .	4 795	5 316	10 111	862	3 538	4 400	14 511
DISTRETTO DI CATANZARO.							
Castrovillari	239	326	565	62	163	230	795
Catanzaro	507	779	1 286	119	624	743	2 029
Cosenza	709	737	1 446	126	524	650	2 096
Gerace	167	392	559	72	407	479	1 038
Monteleone di Calabria	247	450	697	65	362	427	1 124
Nicastro	257	396	653	49	326	375	1 028
Palmi.	354	486	840	53	486	539	1 379
Reggio Calabria.	531	531	1 062	86	473	564	1 626
Rossano	176	197	373	27	110	137	510
Totale . . .	3 187	4 294	7 481	659	3 485	4 144	11 625

**Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO
E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto IV.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI MESSINA.							
-Messina	891	1 121	2 012	208	938	1 146	3 153
Mistretta	81	199	280	15	87	102	382
Patti	138	244	382	67	195	262	644
Totale	1 110	1 564	2 674	290	1 220	1 510	4 184
DISTRETTO DI CATANIA.							
Caltagirone.	197	324	521	63	312	375	896
Catania.	1 414	1 536	2 950	213	717	930	3 880
Modica	440	499	939	87	271	358	1 297
Nicosia	126	338	464	35	181	216	680
Siracusa	483	698	1 181	130	462	592	1 773
Totale	2 660	3 395	6 055	528	1 943	2 471	8 526
DISTRETTO DI PALERMO.							
Caltanissetta.	389	977	1 366	221	550	771	2 137
Girgenti	553	1 010	1 563	135	418	553	2 116
Palermo	1 714	2 356	4 070	626	1 412	2 038	6 108
Sciacca.	194	239	433	70	76	146	579
Termini Imerese.	297	480	777	129	212	341	1 118
Trapani	682	1 036	1 718	125	444	569	2 287
Totale	3 829	6 098	9 927	1 306	3 112	4 418	14 345
DISTRETTO DI CAGLIARI.							
Cagliari	423	1 299	1 722	197	937	1 134	2 876
Lanusei	28	169	197	23	142	165	362
Nuoro	135	280	415	47	172	219	634
Oristano	162	456	618	92	404	496	1 114
Sassari.	516	671	1 187	110	496	606	1 793
Tempio Pausania	81	123	204	30	74	104	308
Totale	1 345	2 998	4 343	499	2 245	2 744	7 087
REGNO	60 993	74 549	135 542	11 692	36 669	48 361	183 903

**TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO
COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO
PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Prospetto V.

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
1	Napoli	5 477	6 869	616	2 894	15 856
2	Roma	2 479	3 212	314	1 427	7 432
3	Palermo	1 714	2 356	626	1 412	6 108
4	Milano	2 387	2 886	385	373	6 031
5	Genova	2 274	1 689	331	341	4 635
6	Torino	1 734	1 713	323	348	4 118
7	Catania	1 414	1 536	213	717	3 880
8	Lucera	1 164	1 310	211	1 044	3 729
9	Lecce	1 034	1 488	209	784	3 515
10	Santa Maria Capua Vetere	975	1 208	122	1 084	3 389
11	Salerno	1 165	1 030	105	816	3 166
12	Messina	891	1 121	208	938	3 158
13	Bari	1 030	1 077	195	613	2 915
14	Cagliari	423	1 299	197	957	2 876
15	Trani	1 095	829	181	707	2 812
16	Firenze	1 110	1 004	110	379	2 603
17	Trapani	682	1 036	125	444	2 287
18	Benevento	483	1 018	154	590	2 245
19	Caltanissetta	389	977	221	550	2 137
20	Girgenti	558	1 010	135	418	2 116
21	Cosenza	709	737	126	524	2 096
22	Avellino	736	728	104	520	2 088
23	Catanzaro	507	779	119	624	2 029
24	Bologna	860	632	98	238	1 878
25	Venezia	518	985	61	239	1 803
26	Sassari	516	671	110	496	1 793
27	Cassino	396	720	154	507	1 777

Segue **TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto V.

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
28	Siracusa.	483	698	130	462	1 773
29	Teramo	317	602	100	618	1 637
30	Reggio Calabria.	531	531	86	478	1 626
31	Taranto	472	612	66	390	1 540
32	Aquila.	420	518	144	437	1 519
33	Lanciano	268	717	74	371	1 430
34	Palmi.	354	486	53	486	1 379
35	Modica	440	499	87	271	1 297
36	Potenza.	447	460	45	255	1 207
37	Frosinone.	207	486	36	475	1 204
38	Perugia.	357	514	63	266	1 200
39	Ancona	340	626	36	197	1 199
40	Udine.	398	507	135	117	1 157
41	Monteleone di Calabria.	247	450	65	362	1 124
42	Termini Imerese	297	480	129	212	1 118
43	Oristano.	162	456	92	404	1 114
44	Forlì	446	490	40	130	1 106
45	Brescia	223	669	45	167	1 104
46	Lucca.	561	364	58	120	1 103
47	Gerace	167	392	72	407	1 038
48	Nicastro.	257	396	49	226	1 028
49	Bergamo.	347	450	75	149	1 021
50	Verona	393	402	86	118	999
51	Spoletto	416	318	54	182	970
52	Melfi.	273	361	60	273	967
53	San Remo.	454	293	91	104	942
54	Isernia	226	312	111	292	941

Segue TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto V.

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
55	Macerata	251	498	52	108	909
56	Sarzana	468	250	68	119	905
57	Caltagirone	197	324	63	312	896
58	Pisa	482	249	45	120	896
59	Sant'Angelo de' Lombardi	216	336	77	256	885
60	Como	401	384	41	57	883
61	Livorno	331	401	14	136	882
62	Velletri	210	344	60	245	859
63	Padova	265	432	37	117	851
64	Ferrara	321	378	33	118	850
65	Massa	480	196	50	83	814
66	Avezzano	170	356	87	198	811
67	Vicenza	311	358	44	97	810
68	Campobasso	186	333	33	253	805
69	Castrovillari	239	326	62	168	795
70	Chieti	153	343	44	254	794
71	Reggio Emilia	385	248	51	98	780
72	Larino	161	306	47	262	776
73	Arezzo	254	345	35	140	774
74	Parma	306	334	49	75	764
75	Viterbo	217	295	51	191	754
76	Biella	354	251	85	63	753
77	Asti	296	225	91	79	691
78	Sulmona	174	281	49	185	689
79	Modena	296	260	38	86	689
80	Nicosia	126	338	35	181	680
81	Piacenza	311	241	53	73	678

Segue TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto V.

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
82	Ariano.	218	244	58	153	673
83	Ravenna	312	260	35	57	664
84	Ascoli.	142	280	43	182	647
85	Patti	133	244	67	195	644
86	Alessandria.	272	212	57	93	634
87	Nuoro.	135	280	47	172	634
88	Casale.	365	142	60	55	622
89	Lagonegro.	162	259	46	149	616
90	Voghera.	341	169	51	54	615
91	Matera	197	243	46	116	602
92	Vallo Lucania.	226	214	35	110	585
93	Sciacca	194	239	70	76	579
94	Savona	295	194	46	43	573
95	Chiavari.	337	110	59	68	574
96	Mondovì.	243	193	53	66	555
97	Acqui	241	183	72	58	554
98	Sala Consilina	183	197	31	106	517
99	Rieti.	112	206	34	153	510
100	Rossano.	176	197	27	110	510
101	Busto Arsizio	205	220	31	49	505
102	Cuneo	199	210	49	47	505
103	Grosseto.	202	188	31	83	504
104	Saluzzo	245	164	50	45	504
105	Varèse	175	241	38	33	487
106	Pordenone.	186	181	63	49	479
107	Urbino.	122	259	25	69	475
108	Oneglia	221	119	101	54	475

**Segue TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO MEDIO
ANNUO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO
PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto V.

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
109	Belluno	123	265	33	48	469
110	Alba.	207	158	50	53	468
111	Rovigo	156	216	22	74	468
112	Vercelli	170	190	52	55	467
113	Vigevano	269	124	29	40	462
114	Fermo	201	147	34	75	457
115	Novara	193	189	38	35	455
116	Ivrea	207	161	42	35	445
117	Cremona	124	199	28	83	434
118	Mantova	149	183	33	65	433
119	Treviso	92	233	23	63	414
120	Siena	176	167	11	56	410
121	Pesaro	98	223	20	56	396
122	San Miniato	179	150	19	41	339
123	Mistretta	81	199	15	87	382
124	Bassano	80	240	24	29	373
125	Pistoia	151	138	27	55	371
126	Lanusei	28	169	23	142	362
127	Pavia	83	202	29	45	359
128	Conegliano	102	203	19	31	355
129	Monza	113	158	27	34	332
130	Pinerolo	94	134	38	30	326
131	Pallanza	120	149	22	25	316
132	Tempio Pausania	81	123	30	74	308
133	Este	93	144	17	53	307
134	Lecco	129	123	26	22	300
135	Sondrio	55	192	21	30	298

**Segue TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO ANNUO
MEDIO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO
PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Segue Prospetto V.

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
136	Novi.	156	87	26	23	297
137	Finalborgo	132	103	29	28	292
138	Volterra.	86	160	11	24	281
139	Lodi.	69	139	16	46	270
140	Tolmezzo	99	85	35	31	250
141	Civitavecchia	53	136	9	45	243
142	Susa.	83	123	21	13	240
143	Tortona	118	70	23	23	234
144	Domodossola	63	140	10	15	233
145	Aosta	90	87	27	19	223
146	Orvieto	55	91	6	63	215
147	Salò.	43	125	11	33	212
148	Camerino	61	93	19	29	202
149	Castiglione delle Stiviere.	50	104	13	27	194
150	Pavullo	73	73	12	25	183
151	Crema.	56	78	15	32	181
152	Bozzolo	54	78	9	29	170
153	Legnago.	62	70	16	20	168
154	Varallo	81	65	11	10	167
155	Montepulciano.	37	84	7	19	147
156	Castelnuovo Garfagnana	71	42	8	20	141
157	Rocca San Casciano	22	88	6	20	136
158	Borgotaro	59	40	12	16	127
159	Breno	20	74	8	20	122
160	Portoferraio	45	46	7	21	119
161	Pontremoli	48	33	12	8	101
162	Bobbio	25	31	7	10	73

LAVORI DEGLI UFFICI DEL P. M. E DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE
NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (*medie annue*).

Prospetto VI.

TRIBUNALI			TRIBUNALI		
	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione		Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
DISTRETTO DI GENOVA.			Cuneo	1 047	758
Castelnovo di Garfagnana . . .	278	197	Domodossola	492	333
Chiavari	859	576	Ivrea	933	658
Finalborgo	518	413	Mondovì	1 023	734
Genova	6 533	3 525	Novara	974	692
Massa	1 325	1 048	Pallanza	514	408
Oneglia	559	395	Pinerolo	874	688
Pontremoli	243	187	Saluzzo	841	669
San Remo	1 333	982	Susa	602	395
Sarzana	1 529	1 173	Torino	6 237	4 200
Savona	853	569	Varallo	231	152
Totale . . .	14 030	9 065	Vercelli	994	783
			Totale . . .	17 562	12 397
DISTRETTO DI CASALE.			DISTRETTO DI MILANO.		
Acqui	861	708	Busto Arsizio	1 124	679
Alessandria	1 553	1 103	Como	1 964	1 323
Asti	1 225	809	Lecco	985	438
Bobbio	176	130	Lodi	1 083	603
Casale	1 051	666	Milano	14 114	6 093
Novi Ligure	567	404	Monza	1 145	648
Tortona	447	327	Pavia	2 175	634
Vigevano	1 021	644	Sondrio	1 020	728
Voghera	1 059	682	Varese	1 265	600
Totale . . .	7 960	5 473	Totale . . .	24 875	11 746
DISTRETTO DI TORINO.			DISTRETTO DI BRESCIA.		
Alba	809	570	Bergamo	2 738	2 036
Aosta	560	365	Bozzolo	588	425
Biella	1 431	897			

Segue LAVORI DEGLI UFFICI DEL P. M. E DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE
NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (*medie annue*).

Segue Prospetto VI.

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione	TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
Breno	412	291	DISTRETTO DI PARMA.		
Brescia	4 167	2 537	Borgotaro	238	197
Castiglione delle Stiviere	534	405	Parma	1 765	1 243
Crema	622	313	Piacenza	1 718	1 253
Cremona	2 101	771	otale	3 721	2 693
Mantova	1 495	1 057	DISTRETTO DI PARMA. (Sez. di Modena).		
Salò	586	399	Modena	2 137	1 353
Totale	13 243	8 234	Pavullo	392	310
DISTRETTO DI VENEZIA.			Reggio Emilia	1 692	1 317
Bassano	941	647	Totale	4 221	2 989
Belluno	1 163	781	DISTRETTO DI LUCCA.		
Conegliano	757	501	Livorno	3 522	1 360
Este	716	518	Lucca	2 359	1 568
Legnago	333	284	Pisa	1 953	1 221
Padova	2 561	1 565	Portoferraio	390	185
Pordenone	1 015	708	Volterra	595	413
Rovigo	1 459	922	Totale	8 819	4 747
Tolmezzo	446	423	DISTRETTO DI FIRENZE.		
Treviso	1 473	1 105	Arezzo	2 366	1 433
Udine	2 551	1 780	Firenze	8 356	3 792
Venezia	3 209	2 347	Grosseto	1 452	1 048
Verona	2 363	1 960	Montepulciano	497	382
Vicenza	1 765	1 083	Pistoia	882	586
Totale	20 802	14 624	Rocca San Casciano	369	323
			San Miniato	828	537
			Siena	1 018	663
			Totale	15 768	8 767

**Segue LAVORI DEGLI UFFICI DEL P. M. E DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE
NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (medie annue).**

Segue Prospetto VI.

TRIBUNALI		Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione	TRIBUNALI		Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
DISTRETTO DI BOLOGNA.				DISTRETTO DI ROMA.			
Bologna	5 530	3 392		Civitavecchia	583	448	
Ferrara	3 162	2 220		Frosinone	3 214	2 712	
Forlì	2 293	1 585		Roma	15 961	11 613	
Ravenna	1 533	1 278		Velletri	1 797	1 369	
Totale . . .	12 518	8 475		Viterbo	2 320	1 844	
DISTRETTO DI ANCONA.				Totale . . .	23 875	17 986	
Ancona	3 008	1 705		DISTRETTO DI AQUILA.			
Pesaro	922	585		Aquila	3 166	2 698	
Urbino	1 214	861		Avezzano	2 141	1 991	
Totale . . .	5 144	3 151		Chieti	1 747	1 377	
DISTRETTO DI ANCONA.				Lanciano	3 050	2 428	
(Sez. di Macerata).				Sulmona	1 791	1 583	
Ascoli Piceno	1 461	1 135		Teramo	3 721	3 198	
Camerino	493	398		Totale . . .	15 616	13 275	
Fermo	838	680		DISTRETTO DI NAPOLI.			
Macerata	1 630	1 036		Ariano di Puglia	1 410	1 237	
Totale . . .	4 472	3 249		Avellino	3 175	2 648	
DISTRETTO DI ANCONA.				Benevento	3 828	3 000	
(Sez. di Perugia).				Campobasso	1 823	1 528	
Orvieto	459	312		Cassino	3 766	3 315	
Perugia	2 706	1 995		Isernia	1 692	1 515	
Rieti	1 556	1 105		Larino	2 007	1 815	
Spoletto	1 724	1 503		Napoli	23 319	16 327	
Totale . . .	6 445	4 915		Sala Consilina	1 056	914	
				Salerno	5 756	4 404	

Segue LAVORI DEGLI UFFICI DEL P. M. E DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE

NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (*medie annue*).

Segue Prospetto VI.

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione	TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
Santa Maria Capua Vetere . . .	6 048	5 039	DISTRETTO DI MESSINA.		
Sant'Angelo dei Lombardi . . .	1 960	1 602	Messina	5 063	4 139
Vallo della Lucania	1 137	914	Mistretta	949	774
Totale . . .	56 977	44 258	Patti	1 355	1 149
DISTRETTO DI NAPOLI.			Totale . . .	7 367	6 062
(Sez. di Potenza).			DISTRETTO DI CATANIA.		
Lagonegro	1 521	1 291	Catagirone	1 947	1 740
Matera	1 824	1 566	Catania	6 326	5 021
Melfi	1 941	1 679	Modica	1 872	1 608
Potenza	2 294	1 932	Nicosia	1 737	1 429
Totale . . .	7 580	6 488	Siracusa	3 507	2 832
DISTRETTO DI TRANI.			Totale . . .	15 389	12 630
Bari	6 102	5 458	DISTRETTO DI PALERMO.		
Lecce	7 695	6 247	Caltanissetta	5 413	4 022
Lucera	7 287	6 110	Girgenti	3 456	2 831
Taranto	3 441	2 905	Palermo	10 505	7 333
Trani	4 064	3 779	Sciacca	993	822
Totale . . .	28 589	24 499	Termini Imerese	2 509	2 155
DISTRETTO DI CATANZARO.			Trapani	4 515	3 995
Castrovillari	1 358	1 043	Totale . . .	27 391	21 158
Catanzaro	4 181	3 461	DISTRETTO DI CAGLIARI.		
Cosenza	3 464	2 806	Cagliari	7 988	5 055
Gerace	2 180	1 891	Lanusei	1 281	1 050
Monteleone di Calabria	2 297	1 945	Nuoro	2 161	1 868
Nicastro	1 911	1 686	Oristano	3 973	3 248
Palmi	2 765	2 341	Sassari	4 759	3 677
Reggio Calabria	2 782	2 404	Tempio Pausania	728	572
Rossano	907	691	Totale . . .	20 890	15 470
Totale . . .	21 845	18 268	REGNO . . .	385 099	280 619

**NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE CORTI D'APPELLO
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Prospetto VII.

CORTI DI APPELLO	Sentenze in materia				
	civile	penale	civile e penale complessivamente		
			Cifre effettive	Cifre proporzionali	
				e 1000 abitanti	a 100 kmq.
Genova	920	1 125	2 045	1.60	29.06
Casale	455	497	952	0.79	12.17
Torino	806	1 424	2 320	0.90	9.56
Milano	744	1 933	2 677	1.16	27.27
Brescia	341	707	1 048	0.63	9.09
Venezia	552	1 209	1 761	0.55	7.17
Parma	110	182	292	0.53	5.11
Modena (Sezione)	151	201	352	0.58	7.20
Lucca	158	431	589	0.76	12.11
Firenze	324	1 017	1 341	0.84	7.67
Bologna	303	631	934	0.71	9.24
Ancona	139	461	600	1.06	12.41
Macerata (Sezione)	142	289	431	0.83	8.83
Perugia (Sezione)	208	506	714	1.06	7.35
Roma	851	2 027	2 878	2.52	23.82
Aquila	371	1 253	1 624	1.43	13.37
Napoli	2 912	6 579	9 491	2.63	45.90
Potenza (Sezione)	331	677	1 008	2.05	10.12
Trani	985	2 903	3 888	1.98	20.34
Catanzaro	935	1 975	2 910	2.02	19.30
Messina	443	879	1 322	2.40	40.97
Catania	803	1 814	2 617	2.30	30.08
Palermo	1 337	2 704	4 041	2.15	29.26
Cagliari	338	1 114	1 452	1.82	6.02
REGNO . . .	14 749	32 538	47 287	1.43	16.49

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE SEZIONI D'ACCUSA
NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (escluse quelle in procedimenti speciali).

Prospetto VIII.

SEZIONI DI ACCUSA	Sentenze		
	Cifre effettive	Cifre proporzionali	
		a 1000 abitanti	a 100 kmq.
Genova.	164	0.13	2.33
Casale	105	0.09	1.34
Torino	225	0.09	0.93
Milano	182	0.08	1.85
Brescia	91	0.06	0.93
Venezia	143	0.04	0.58
Parma	26	0.05	0.46
Modena (Sezione)	30	0.05	0.61
Lucca	64	0.08	1.32
Firenze	118	0.07	0.68
Bologna	87	0.07	0.86
Ancona	116	0.11	1.19
Perugia (Sezione)	58	0.09	0.60
Roma	266	0.23	2.20
Aquila	221	0.19	1.82
Napoli	839	0.23	4.06
Potenza (Sezione)	106	0.22	1.06
Trani	320	0.16	16.75
Catanzaro	318	0.22	2.11
Messina	130	0.24	4.03
Catania	243	0.21	2.79
Palermo	479	0.25	3.47
Cagliari	137	0.17	0.57
REGNO . . .	4 468	0.14	1.56

**NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE CORTI D'ASSISE
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Prospetto IX.

CORTI D'ASSISE	Sentenze	CORTI D'ASSISE	Sentenze
DISTRETTO DI GENOVA.		DISTRETTO DI BRESCIA.	
Chiavari	6	Bergamo	12
Sarzana (straord.)	7	Brescia	24
Genova	25	Cremona	5
Massa	20	Mantova	6
Oneglia	8		
Savona	7	Totale	47
Totale	73		
DISTRETTO DI CASALE.		DISTRETTO DI VENEZIA.	
Alessandria	20	Belluno	6
Casale	17	Padova	12
Voghera	7	Rovigo	5
Totale	44	Treviso	8
		Udine	14
DISTRETTO DI TORINO.		Venezia	12
Cuneo	37	Verona	7
Ivrea	9	Vicenza	10
Torino	51		
Vercelli	29	Totale	74
Totale	126		
DISTRETTO DI MILANO.		DISTRETTO DI PARMA.	
Como	15	Parma	11
Milano	42	Piacenza	5
Pavia	4		
Sondrio	5	Totale	16
Totale	66		
		DISTRETTO DI PARMA.	
		(Sez. di Modena).	
		Modena	11
		Reggio nell'Emilia	6
		Totale	17

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE CORTI D'ASSISE
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto IX.

CORTI D'ASSISE	Sentenze	CORTI D'ASSISE	Sentenze
DISTRETTO DI LUCCA.		Fermo	8
Livorno	8	Ascoli Piceno (straord.)	7
Lucca	19	Totale	30
Pisa	13	DISTRETTO DI ANCONA.	
Totale	40	(Sez. di Perugia).	
DISTRETTO DI FIRENZE.		Perugia	15
Arezzo	12	Spoletto	15
Firenze	40	Rieti (straord.)	6
Grosseto	7	Totale	36
Siena	11	DISTRETTO DI ROMA.	
Totale	70	Frosinone	25
DISTRETTO DI BOLOGNA.		Velletri (straord.)	13
Bologna	17	Roma	70
Ferrara	7	Roma (straord.)	43
Forlì	17	Viterbo	15
Ravenna	17	Totale	166
Totale	58	DISTRETTO DI AQUILA.	
DISTRETTO DI ANCONA.		Aquila	61
Ancona	26	Chieti	16
Pesaro	7	Lanciano	21
Urbino (straord.)	7	Teramo	35
Totale	40	Totale	133
DISTRETTO DI ANCONA.		DISTRETTO DI NAPOLI.	
(Sez. di Macerata).		Avellino	66
Macerata	11	Benevento	35
Camerino (straord.)	4	Campobasso	67
		Cassino	44

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE CORTI D'ASSISE
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue Prospetto IX.

CORTI D'ASSISE	Sentenze	CORTI D'ASSISE	Sentenze
Napoli	63	Reggio di Calabria	30
Napoli (1 ^a straord.)	60	Gerace (straord.)	18
Napoli (2 ^a straord.)	64	Palmi (straord.)	20
Napoli (3 ^a straord.)	34	Totale	220
Salerno	79	DISTRETTO DI MESSINA.	
Salerno (straord.)	9	Messina	55
Santa Maria Capua Vetere	80	DISTRETTO DI CATANIA.	
Totale	604	Catania	79
DISTRETTO DI NAPOLI.		Catania (1 ^a straord.)	22
(Sez. di Potenza).		Catania (2 ^a straord.)	16
Potenza	53	Siracusa	48
Potenza (straord.)	40	Totale	165
Totale	98	DISTRETTO DI PALERMO.	
DISTRETTO DI TRANI.		Caltanissetta	58
Lecce	38	Girgenti	93
Taranto (straord.)	12	Girgenti (straord.)	9
Lucera	65	Palermo	79
Trani	45	Palermo (1 ^a straord.)	45
Bari (straord.)	41	Palermo (2 ^a straord.)	10
Totale	201	Trapani	73
DISTRETTO DI CATANZARO.		Totale	367
Catanzaro	49	DISTRETTO DI CAGLIARI.	
Monteleone (straord.)	19	Cagliari	41
Nicastro (straord.)	21	Cagliari (straord.)	19
Cosenza	42	Sassari	31
Castrovillari (straord.)	13	Sassari (straord.)	20
Rossano (straord.)	8	Totale	111
		REGNO	2 857

**RICORSI PRESENTATI E DECISI DALLE CORTI DI CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE
NEL QUINQUENNIO 1898-1902.**

Prospetto X.

CORTI DI CASSAZIONE	Media annuale del quinquennio 1898-1902							
	Ricorsi presentati	Ricorsi esauriti						
		con rinvio di competenza speciale alla Corte di Roma	per recesso	con sentenza		in totale		
				di inammissibilità	di rigetto o di cassazione	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	
Firenze	193	3	13	9	161	186	0.03	
Napoli.	884	37	230	51	659	977	0.13	
Palermo.	470	9	70	17	316	412	0.12	
Roma. . .	in materie di cognizione comune.	463	..	47	18	367	432	0.07
	in materie di competenza esclusiva	542	4	30	43	433	510	..
	in totale	1 005	4	77	61	800	942	..
Torino.	665	10	43	20	586	659	0.06	
REGNO . . .	3 217	63	433	158	2 522	3 176	0.10	

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLA CORTE
DI CASSAZIONE DI ROMA IN MATERIA PENALE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto XI.

SPECIE DEI GIUDIZI	Sentenze	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Giudizi di cognizione ordinaria	11 775	0.36
Giudizi per conflitti	265	0.01
Giudizi per remissione di causa	40	..
Giudizi per revisione	3	..

Su alcuni Istituti complementari del Codice penale

RELATORE: **LUCCHINI.**

Facendo tesoro di quanto era stato ripetutamente rilevato in seno alla nostra Commissione circa la deficiente applicazione di alcuni istituti del codice penale, il Ministro della Giustizia, per rendersi esatto e particolareggiato conto dello stato delle cose ed esser poi meglio in grado « di provveder, efficacemente, a che la legge ottenga anche in questa parte la dovuta piena attuazione e si conseguano interamente i fini preventivi e repressivi voluti dal legislatore », con sua circolare 3 febbraio 1902 (allegato I) invitava i signori Procuratori generali presso le Corti d'appello del regno a fornirgli le notizie e i dati richiesti con appositi moduli a forma di schede individuali (allegati II a VI).

Gli istituti dei quali si tratta sono: la riprensione giudiziale, sia di diritto (art. 29, ultimo capov., cod. pen.), sia facoltativa (art. 26 e 27), l'arresto in casa per le donne e per i minorenni (art. 21, capov.) e la prestazione d'opera in case di lavoro o in lavori pubblici, in sostituzione dell'arresto (art. 22) o della pena pecuniaria (art. 19 e 24); a cui, in un inciso della circolare ministeriale, venne pur aggiunta la consegna domestica (art. 53, capov., e 54, 1^a parte).

Le risposte si fecero alquanto attendere, non ostante fosse fissato il termine di due mesi, e giunsero anche, per qualche parte, incomplete. Esse riflettono un duplice ordine di ricerche: d'indole veramente e propriamente statistica, espresse con le cifre e notizie richieste nelle schede trasmesse unitamente alla suindicata circolare; di carattere informativo ed esplicativo di dette cifre e notizie, mediante separati rapporti dei Procuratori generali. Pochi si astennero completamente dal trasmettere tali rapporti, e son quelli di Genova, di Casale e di Ancona, che unirono alle schede un semplice foglio di accompagnamento. Il Procuratore generale di Trani si limitò ad allegarvi le singole e poche osservazioni dei

Procuratori regi. I rapporti più magri son quelli di Brescia, di Catanzaro, di Messina e di Palermo, di cui il Procuratore generale vi allega pure le note dei regi Procuratori. I più studiati, diffusi e commendevoli rapporti sono dei Procuratori generali di Torino, di Milano, di Venezia, di Parma, di Roma, di Aquila e di Catania.

Verrò riferendo intorno a ciascun istituto con la scorta, prima, dei risultati numerici delle schede e, poi, delle informazioni illustrative dei Procuratori generali.

I.

Riprensione giudiziale.

Già fin dal giugno 1894 il senatore Costa, nella sua pregevole relazione « intorno al risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del codice penale », faceva notare come assai scarsamente si applicasse la riprensione giudiziale, tanto a' termini degli articoli 26 e 27, quanto a' termini dell'articolo 29, massime per parte dei collegi, che, a suo dire, mostrarono verso di essa una vera ripugnanza. Di modo che i Tribunali, che già nel 1890 non aveano applicata la riprensione che in soli 48 casi, nel triennio successivo, discendendo ancora, non l'applicarono, rispettivamente, che a 14, 6 e 2 condannati. E si vede che le sorti di codesto sostitutivo penale non erano migliorate, poichè nell'ultimo triennio di cui è pubblicata la statistica, 1898-99-900, la riprensione dai Tribunali non si applicò, rispettivamente, che in 3, 10 e 14 casi, con una oscillazione bensì in senso inverso, ma su cifre così tenui da non meritare alcuna considerazione.

I pretori furono più larghi nell'applicazione. Neppur essi però in soverchia misura; e anche da parte loro la cifra, da principio abbastanza notevole, si andò tosto assottigliando, per rimaner poi tanto esigua da far intendere che anch'essi non se ne occuparono di troppo. Nel primo triennio ne beneficiarono, rispettivamente, 8586 (1890), 4876 (1891) e 3239 (1892). Poi, nel 1893, si discese ancora a 2904, e il numero rimase pressochè invariato negli anni seguenti; cosicchè nell'ultimo triennio conosciuto la cifra è di 2582 (1898), 2736 (1899) e 2026 (1900). Considerando che i condannati

dai pretori a pene, che, per la loro specie e durata, ammettono il surrogato della riprensione son più di 50,000, la proporzione di quanti ne godono è fra il 4 e il 5 per cento; e non è certamente elevata, nè soddisfacente.

Deve dirsi non soddisfacente, perchè non sembra verosimile che nella minima delinquenza, e specialmente in materia di contravvenzioni, siavi un numero così scarso di individui, per la prima volta incorsi in una sanzione penale, meritevoli d'indulgenza e in grado di profittare del beneficio concesso loro dalla legge e dal giudice; come non sembra verosimile che la giovane magistratura non tenga più in conto una specie di provvedimenti tanto apprezzata dai dotti e dai legislatori di altri paesi, dove, o sotto questa stessa forma o sotto forme analoghe, è ricevuta e largamente applicata, coi migliori risultati.

Vediamo però cosa ne rivelino le cifre raccolte in questa inchiesta e cosa ne dicano i funzionari all'uopo interpellati.

È assai notevole il fatto di una grande sperequazione fra l'alta e media Italia, da un lato, e l'Italia meridionale e insulare, dall'altro lato.

Lassù il totale del triennio è di 408 a Casale, 1080 a Torino, 522 a Brescia, 688 a Venezia, 785 a Firenze, 732 a Bologna, 358 a Parma-Modena, 406 ad Ancona-Perugia-Macerata: fanno eccezione i paesi più industriali, come Genova e Milano, dove non si contano che, rispettivamente, 196 e 383 individui beneficiati dalla riprensione. Ma laggiù, invece, le cose precipitano, in modo che lo stesso popolosissimo distretto di Napoli-Potenza non ne presenta, nel triennio, che 537, per scender poi a 257 nel distretto di Aquila, a 151 qui in Roma, e quindi a 147, 109, 108, 76, 73, 9, nei distretti rispettivamente di Palermo, di Cagliari, di Trani, di Catanzaro, di Messina, di Catania, sempre nel triennio e per entrambe le categorie di riprensibili, facoltativamente e obbligatoriamente. Ed è superfluo metter questa cifra in relazione con la popolazione, essendo il divario troppo rilevante e le cifre riferibili a troppo estesi territori; come non farebbe che risaltare anche più enorme raffrontando le suesposte cifre con quelle della corrispondente delinquenza, tanto più elevata nel sud in confronto del nord.

È dunque la più alta criminalità che dissuade i magistrati del mezzogiorno dall'usare benignità verso i malfattori, anche i più

spiccioli? Mi manca il tempo per compier la non facile ricerca intorno alla severità dimostrata nell'infliczione delle pene. Ma, se prendo per paragone i dati proporzionali delle condanne e dei proscioglimenti e quelli delle conferme e riforme in appello, che posso rilevare dai volumi della statistica ufficiale, sono indotto a credere che il mezzogiorno non vinca il resto d'Italia nella severità della repressione.

Infatti, nel 1900, la percentuale complessiva delle condanne, in Piemonte e nelle Marche e Umbria è del 45, in Lombardia del 46, in Liguria del 48, nel Veneto del 49, e poi, ancora più alta, del 55 in Toscana e nell'Emilia. Al contrario, fatta eccezione del Lazio, dove sale oltre il 57, passando al mezzogiorno, la vediamo discendere al 43 in Campania e Molise, al 41 negli Abruzzi, al 40 nelle Puglie e in Sicilia, al 39 nelle Calabrie, al 33 in Sardegna.

E così, le riforme della sentenza contrarie all'imputato negli appelli giudicati complessivamente dalle Corti e dai Tribunali sono meno assai al sud che al nord. Per ogni 100 giudicati si va dal 4 negli Abruzzi e dal 3 nelle Calabrie al 2 in Basilicata, nelle Puglie, in Sicilia, per giungere all'1 in Campania e Molise, in Sardegna e, questa volta, anche nel Lazio; mentre, da quest'altra parte, il minimo del 2 lo troviamo in Lombardia e in Toscana, per salire al 3 nel Veneto, al 4 in Liguria, nell'Emilia, nelle Marche e Umbria, per arrivare quasi al 6 in Piemonte.

Diversa però sembra sia la causa della notata sperequazione, come cercherò di rilevare più innanzi.

La proporzione fra maschi e femmine va di pari passo a quella della corrispondente delinquenza. Infatti, abbiamo complessivamente, nel triennio, fra i maggiorenni, 852 femmine, al confronto di 4290 maschi, vale a dire poco più di un sesto delle prime, precisamente come le femmine stanno ai maschi nella delinquenza col rapporto percentuale del 17. 19 (quinquennio 1891-95).

Il numero dei minorenni ai quali venne applicata la riprensione, fra i maschi, ammonta a 1935 contro 4290 adulti, ossia un terzo del totale, mentre i minorenni sono il 23 per cento sul totale dei condannati. E in certi distretti, come a Casale, a Torino, a Roma, a Catanzaro, arrivano alla metà; in altri la superano, come a Genova, a Milano, a Parma-Modena, ad Ancona-Macerata-Perugia, ad Aquila, a Napoli-Potenza. Invece le minorenni furono sole 82

di fronte a 852 adulte, ossia meno di un decimo. Non saprei spiegarci questa disparità di trattamento, tenuto pur conto che le delinquenti minorenni sono in numero proporzionalmente inferiore ai minorenni.

In soli 1300 casi la pena ordinaria era della detenzione o dell'arresto, e in tutti gli altri trattavasi di pena pecuniaria. In qualche distretto, come in quelli di Torino, di Venezia, di Aquila, la cosa è più rilevante; mentre invece è da notarsi che il distretto di Firenze fa una singolarissima eccezione per i casi di pene corporali (347), che rappresentano quasi un terzo di tutto il regno.

Dunque, a prescindere da Firenze, in tutto il resto d'Italia si applica ai minorenni la riprensione non per evitar loro i tristi effetti del carcere, ma soltanto per pietosa considerazione dell'età novella. Eppure, non si deve credere che la riprensione debba aver maggior efficacia rispetto ai minorenni, che per indole loro sono naturalmente meno riflessivi e su cui le vicende della vita e i consigli altrui lasciano men durevole traccia.

Ma la cifra che fa impressione e meraviglia, raffrontata al numero dei minori ammessi al godimento del surrogato penale, è quella dei casi in cui fu vincolata la riprensione al concorso dei fideiussori: non più di 353 nel triennio e in tutto il regno.

Ora, già non si spiega come in soli 5085 casi si sia richiesta la cauzione imposta sempre dall'articolo 27 del codice penale, quando la riprensione è facoltativa, mentre i casi di quest'ultima furono 6150. O, veramente, lo si spiega con l'accertare una illegalità commessa, di cui, come vedremo, si duole qualche Procuratore generale. Ma è ancor più grave che, di fronte a 2017 (tra maschi e femmine), i quali ottennero la commutazione della pena, più spesso inoltre pecuniaria, in riprensione giudiziale, si abbiano avuti appena 353 casi nei quali si richiese il concorso del fideiussore, evidentemente necessario per un minore d'età.

A qualche utile e importante riflessione darebbe adito la rubrica delle professioni esercitate dai condannati. Mi limiterò a farne una sola: la grande varietà comparativa dei dati da distretto a distretto. Prevalgono sensibilmente gli agricoltori — così prevalenti anche nella delinquenza e in tutta Italia (53. 92 per ogni 100 condannati nel quinquennio 1891-95) — nei distretti di Casale, di Torino, di Roma, di Aquila, di Napoli, di Messina; prevalgono, invece,

gli esercenti arti e mestieri a Milano, a Venezia, a Bologna, a Palermo; e sono, finalmente, in grande prevalenza nel distretto di Firenze gli esercenti altre professioni.

Che vi sia riluttanza nell'applicare la riprensione, lo si evincerebbe anche dal fatto che la si ammise generalmente in casi di estrema tenuità dei reati e delle condanne. Mentre la legge consente di sostituirla alla pena della detenzione o dell'arresto sino a un mese, e della pena pecuniaria sino a 300 lire, non furono che 27, sopra 1300, i casi di condanna superiori a quindici giorni, e 123, sopra 5853, quelli superiori alle 50 lire; e la maggior severità anche questa volta si avverte nell'alta Italia.

Giusta l'articolo 8 delle disposizioni d'attuazione del codice penale, la riprensione deve ricevere esecuzione in una udienza diversa e successiva a quella nella quale venne pronunziata la condanna. Invece, troviamo che in ben 1362 casi essa venne pronunziata nella stessa udienza della condanna. Se anche volesse soffermarsi sull'applicabilità del precetto restrittivamente alla riprensione facoltativa dell'articolo 26, che è il solo richiamato nell'articolo 8 del decreto 1° dicembre 1889, pur detraendo le 1006 riprensioni inflitte ai termini dell'articolo 29 codice penale, ne rimangono ancora parecchie avvenute in ispreto della legge. Al qual proposito vedremo come l'irregolarità sia stata pure avvertita da qualche Procuratore generale; sembrando però che tutti se ne siano accorti piuttosto tardi, se in ogni distretto, qual più, qual meno, fatta eccezione da quello di Catania, dove in tre anni non si applicarono che 9 riprensioni, il monito è stato fatto all'udienza.

Dall'altro canto, in non pochi casi nei quali la riprensione fu applicata in altra udienza, questa venne fissata in epoca assai troppo lontana da quella della condanna: in 1948 a distanza di un mese, in 1614 a distanza anche maggiore di un mese. Proprio vero che in Italia tutto quello che s'attiene all'amministrazione della giustizia porge l'idea dell'infinito! Ma il peggio poi si è che codeste dilazioni, egualmente comuni, questa volta, in tutte le regioni, portarono non raramente per conseguenza l'inesecuzione dell'atto per sopravvenuta amnistia (173 casi) o per altro motivo (51) e 8 volte financo, a quanto pare, per dimenticanza del giudice,

I casi nei quali la riprensione non poté effettuarsi perchè il condannato non si presentò a riceverla (anche questo il più spesso cer-

tamente per essersi indugiato a fissare l'udienza dell'applicazione), o per non essersi assoggettato all'obbligo di pagare l'ammenda, o per non aver presentato i chiesti fideiussori, furono relativamente pochissimi: 128 i primi, 2 i secondi, 16 gli ultimi.

Così pure sono estremamente rari i casi di ricaduta, nei quali cioè si manifestò inefficace il provvedimento: 16 in tutta Italia, 2 dei quali oltre il termine di un anno.

Sulla veridicità ed esattezza di questa cifra non mi faccio illusioni. Alcuni degli stessi Procuratori generali, come quello di Venezia, notano l'insufficienza delle informazioni della polizia e dei certificati penali. Analoga osservazione fece il Procuratore del Re a Roma, rilevando la mancanza di un metodo sicuro per riconoscere le ricadute: al che però il Procuratore generale del distretto opportunamente risponde che la sentenza di condanna va segnata, come ogni altra, nel casellario giudiziale, annotandovi l'applicazione del sostitutivo penale; e quindi, in base al cartellino del casellario, che per l'Autorità giudiziaria non soffre esclusioni di condanne, quando l'individuo commetta nuovo reato e sia per il medesimo giudicato, non dovrebbe esso sfuggire alle conseguenze dell'infrazione. E ciò sta bene; dato però, e non concesso, che il servizio del casellario funzioni regolarmente, come non risulta dalle ripetute inchieste fatte in proposito, e tenuto conto dell'opinione di taluni Procuratori generali, che affermano doversi ricorrere altresì alle informazioni della polizia.

Rimangono però sempre due cose a sapersi e a stabilirsi: la prima, come e da chi si applicherà, in caso di riprensione facoltativa, la sanzione dell'articolo 27, ossia il pagamento dell'ammenda, cui fu vincolata la sospensione della prima pena; e come e da chi sarà accertata e registrata statisticamente la decadenza incorsa dal ripreso.

Sul primo punto dice il Procuratore generale di Roma che spetta al magistrato giudicante del secondo reato dar comunicazione, a quello che conobbe del primo di condanna e impose il vincolo, della sua sentenza, perchè esso provveda a che abbia corso il pagamento della somma a titolo d'ammenda. Questa, per verità, a me non sembra la procedura più conveniente, e soprattutto più economica. Non vedo ragione di tale *via crucis* del procedimento e quindi del condannato, che dovrebbe anche aver diritto di far eventual-

mente udire le proprie ragioni in contrario. E poichè le disposizioni d'attuazione non parlano, e non vi sono altre norme che vi contraddicano, a me parrebbe più acconcio e più spedito che il magistrato della seconda condanna facesse giustizia di tutta la causa, e quindi anche della cauzione perduta per effetto del reato di cui sta giudicando.

Sul secondo punto la risposta è facile, a una imprescindibile condizione peraltro, che cioè il metodo processuale per l'accertamento della decadenza dal beneficio e della pronunzia d'eseguità della cauzione sia uno solo per tutto il regno, e che più propriamente tale cognizione spetti, come io penso, al giudice dell'ultima condanna. Qui si provvederà pure alla registrazione della decadenza. E il nuovo cartellino ch'è stato elaborato e che dovrebbe attuarsi con la riforma amministrativa del casellario giudiziario, discussa e proposta dalla nostra Commissione, cartellino avente pure la funzione statistica in sostituzione dell'attuale scheda individuale, provvederebbe, con apposita rubrica, a raccogliere, in sede di esecuzione e con la scorta del relativo foglio complementare, anche codesta notizia.

Finchè, a ogni modo, questo non si faccia, in una o altra forma, non si potrà conoscer niente di preciso e di concreto sulle vicende e sul risultato pratico dell'istituto in esame. Nè sappiamo come, in difetto di una procedura organica e omogenea per accertare e sanzionare le ricadute e per farne la registrazione statistica, possano i Procuratori generali di Venezia e di Lucca e il Procuratore del Re a Teramo avervi supplito mercè le informazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri reali, che non mi consta tengano registri o schedari dei nostri minuscoli delinquenti.

In conclusione, convien accettare col beneficio dell'inventario la constatazione fatta un po' alla spiccia da parecchi Procuratori generali (di Torino, di Venezia, di Lucca, di Firenze, di Roma, di Aquila, di Napoli), che segnano: nessuna ricaduta. Più esattamente e prudentemente va detto che non risulta delle ricadute, avvertendo nello stesso tempo della scarsa attendibilità di tali risultanze.

Nondimeno, se anche taluno o parecchi recidivi sfuggissero al controllo giudiziario e statistico, nella massa generale non può non ritenersi fondata l'asserzione, ripetuta anche dai meno favorevoli, e

sono i più, all'istituto, che coloro, ai quali si applica la riprensione giudiziale in luogo della pena ordinaria, non sogliono ricadere in nuovi reati, e perciò non smentiscono gli intenti e i pronostici del legislatore che l'ha istituita.

Sentiamo ora come i signori Procuratori generali cerchino di spiegare la grande scarsità dei casi di applicazione della riprensione; poichè son tutti d'accordo nel ritenere quello che già abbiamo veduto balzare agli occhi dal numero complessivo delle riprensioni applicate, messe a confronto dell'ammontare delle condanne per cui sarebbe stata possibile la loro applicazione.

Fra le cause più speciali o speciose addotte da taluni Procuratori generali (di Milano, di Parma, di Bologna, di Catania, di Palermo) va segnalata la difficoltà di ottenere la malleveria di buona condotta, che, siccome sappiamo e abbiamo ricordato, è condizione indeclinabile della riprensione facoltativa. I più, dicesi, non vi si prestano, o perchè appartengono all'infima classe dei nullatenenti o miserabili, o perchè, per il loro ambiente o per i loro rapporti sociali, non sono in grado di presentare fideiussori accettabili.

A me sembra codesto un argomento poco plausibile. Che, nel fatto, non siasi richiesta spesso la cauzione e quasi mai il fideiussore, è indiscutibile: lo dicono i dati raccolti, e lo confermano alcuni Procuratori generali (di Torino, di Lucca, di Roma, di Cagliari, e i Procuratori del Re ad Avezzano e a Lecce). Ma questo può esser effetto soltanto di negligenza e d'irriflessione, nello stesso modo che vi furono pretori i quali invece richiesero la cauzione in casi nei quali non era dovuta, trattandosi cioè di riprensione obbligatoria (Procuratori generali di Torino e di Roma). Se si richiedesse la cauzione in natura, per quanto fosse tenue, la difficoltà avrebbe serio fondamento; ma qui non si tratta che di assumer un'obbligazione, alla quale non può far ostacolo la povertà dell'individuo, poichè, in caso d'insolvibilità, a me non par dubbio, checchè ne pensi il Procuratore generale di Bologna e sebbene non si dica in legge, che debba convertirsi, essendo pagata a titolo di ammenda, in arresto. Così dicasi per il fideiussore, che non è di obbligo, sibbene facoltativo. Ma anche all'operaio e al bracciante non dovrebbe, infine, tornar malagevole rintracciarne alcuno fra le loro conoscenze, dovendosi naturalmente trattare di persone sostanzialmente oneste, mai condannate per delitti o per contravvenzioni di qualche

entità, che perciò godano buona riputazione, e di cauzioni tenui, che non sorpassino, nella generalità dei casi, qualche decina di lire.

La malleveria è un istituto che non era ignoto nei nostri antichi Comuni, e funzionava bene, come funziona da secoli, con ottimi risultati, in Inghilterra e nei paesi di sua derivazione, dove pure la delinquenza non deve essere patrimonio dei ricchi e dove pure, accanto alle grandi agiatezze, esistono ancora ed esisteranno sempre le grandi miserie.

Perciò non ha molto valore nemmeno l'altra obiezione, che avrebbe pure costituito una delle cause ostative a un uso più esteso della riprensione (Procurator generale di Catania), della disparità di trattamento conseguente a un precetto che si attaglia ad alcune classi sociali e non ad altre.

È lo stesso discorso che può farsi e che si è fatto, a maggior ragione, delle pene pecuniarie. Nessuno può disconoscere il valore dell'obiezione; ma nelle istituzioni sociali non vi sono e non vi possono esser l'assoluto e la perfezione. È tutta questione di misura, di criterio e di adattamento nell'applicazione, per evitarne più che sia possibile i maggiori inconvenienti e ottenerne i maggiori benefici. Come per le pene pecuniarie, così per la malleveria, il giudice deve saper far buon uso della discrezione e della latitudine lasciate al suo discernimento; e come per l'una, così pure per l'altra ci sono, in caso d'insolvenza, le sanzioni e i surrogati. D'altronde, la malleveria è appunto un surrogato, di carattere più blando e benigno, della pena pecuniaria, come poi sarebbe, nella sua effettiva esecuzione, la prestazione d'opera, di cui ci occuperemo.

Se, dunque, non ripugna ed è inevitabile infliggere la pena pecuniaria anche al proletario, e più ancora dovrebbe ripugnare mandare in carcere il cittadino per una lieve contravvenzione, non dovrebbe trovarsi gran difficoltà e meno ancora riluttanza a esigere anche dal non abbiente l'obbligazione di soddisfare una tenue somma a titolo d'ammenda, in cambio della pena ordinaria da cui si manda esente, e il cui pagamento dipende esclusivamente dalla sua condotta.

Dicasi che siffatto ingranaggio di sanzioni non è nei nostri costumi e che, come di ogni cosa nuova, si trova la solita resistenza mentale e funzionale nel farlo agire. Ma la ragion d'essere della

cauzione *de bene vivendo* e della stessa fideiussione, che si fonda sullo spirito di solidarietà sociale e di umana fratellanza e mutua assistenza, è tanto evidente e provvida e santa, che, in luogo di obiezioni e resistenze, dovrebbe trovar larga e volonterosa cooperazione, specialmente da parte dei funzionari a cui più spetterebbe dar man forte a tutti quegli istituti e provvedimenti che mirano alla tutela dell'ordine sociale e a guarentire l'osservanza delle leggi col minor dispendio dei mezzi repressivi e coercitivi, i quali recano più danno che vantaggio abusandone.

Altra causa della scarsa applicazione del sostitutivo in disamina si ravvisò, sino a un certo tempo, nella giurisprudenza, che la riteneva inibita in quelle contravvenzioni nelle quali una parte delle pene pecuniarie incorse è devoluta agli agenti scopritori (Procuratore generale di Torino e Procuratore regio di Chieti). E questa fu certamente una ragione ostacolante per buon numero di trasgressioni, come in materia di caccia, forestale, metrica, di lavoro dei fanciulli, di requisizione militare dei quadrupedi e via dicendo. Ma poi venne la nuova giurisprudenza, sebbene da un paio d'anni soltanto e sebbene ignorata persino da qualche altro Procuratore generale (di Firenze); e, se quella fosse stata una vera e grave causa che impedisse una più generosa concessione del beneficio, scomparendo essa, avremmo dovuto vederne un notevole incremento. Invece, le cose camminarono come prima.

Un ostacolo alla più facile e ampia applicazione si attribuisce (Procuratori generali di Milano, di Venezia, di Parma, di Lucca, di Catania) e si deve certamente attribuire ai limiti troppo angusti in cui è contenuto l'istituto e alla procedura troppo lunga e gravosa che lo deve accompagnare.

Questo è veramente il debole dei nostri legislatori, che hanno paura della loro ombra, che non possono e non vogliono rifiutarsi di accogliere una nuova idea, il concetto di una nuova e provvida riforma, ma ne temono esageratamente le conseguenze, vogliono evitarne tutti gli inconvenienti e gli abusi, un po' per povertà di spirito e per mancanza di larghe vedute e di studi moderni, un po' per il soverchio discredito in cui tengono l'ambiente, e per non volersi affidar troppo alla discrezione dei pubblici funzionari; e allora finiscono con l'imbastire delle mezze misure, delle norme ibride e che non stanno in piedi, che già portano impressa la scarsa

fiducia di chi fece la legge e che ben poca possono ispirarne in chi è chiamato ad applicarla. Val meglio allora non farne nulla e lasciar in disparte ogni velleità di riforme.

Io infatti ricordo le lotte sostenute per far accogliere e sanzionare codesti istituti, e in particolare la riprensione giudiziale, sebbene avesse già un precedente nel codice sardo, e la malleveria; e le obiezioni e resistenze tenaci che vi si opponevano. E ora penso che convenisse rinunziarvi, piuttosto che piegarsi ad accettare temperamenti e strettoie messe innanzi da coloro, che, non riuscendo a dar loro lo sfratto, riuscirono però a restringerne e immiserirne così la portata da esautorarne prima il credito e poi la funzione.

E così, dopo aver limitati eccessivamente i casi di applicazione (che la giurisprudenza viepiù ancora restrinse nei riguardi dell'articolo 29, ritenuto applicabile soltanto quando debba discendersi sotto a un giorno o a una lira di pena), si è stabilita una procedura molesta e affaticante, che costituisce di per sé e senza dubbio un inciampo a una normale funzione dell'istituto, il quale, anziché beneficio, può diventar maleficio per il condannato, che deve sottostare a nuovi atti, a nuovi viaggi e a nuove perdite di tempo, senza contare l'aumento di lavoro per lo stesso magistrato giudicante; onde non mancò qualche Procuratore generale (di Roma e di Cagliari) di ravvisare, anche in questo, altra delle cause ostacolanti un'applicazione più larga del provvedimento.

La causa però, che più comunemente e quasi da tutti si adduce (Procuratori generali di Torino, di Milano, di Parma, di Lucca, di Bologna, di Roma, di Aquila, di Napoli, di Trani, di Catanzaro, di Messina, di Catania, di Palermo, di Cagliari), è l'opinione generale invalsa nei magistrati sull'inefficacia della riprensione. Essa (dice il Procuratore generale di Parma) « è stata ritenuta, anzitutto, di nessuna efficacia, tanto ai riguardi di colui che la subisce, perchè d'ordinario deficiente di quella sensibilità morale atta a riceverne l'impressione e produrre i voluti effetti, quanto ai riguardi della esemplarità, che avrebbe bisogno di ambiente e di coscienze moralmente più elevate ». « Da ciò (prosegue) è nata la convinzione, forse anche esagerata, che la sua applicazione, subiettivamente e obiettivamente considerata, si tradurrebbe, nella massima parte dei casi, in una vera impunità. »

Il Procuratore generale di Lucca nota che « niuna o pochissima impressione esercita la reprimenda nella maggior parte dei condannati, d'ordinario appartenenti alle infime classi sociali, i quali, non educati e di poco delicato sentire, non vedono nella riprensione un solenne monito moralizzatore, di cui devonsi adontare, ma la considerano invece come una gratuita remissione della riportata condanna, e che ripugna al più gran numero dei condannati il sottostare agli obblighi e alle formalità sancite negli articoli 26 e 27 del codice penale ».

« È unanime il consenso delle Autorità giudiziarie del distretto (dice il Procuratore generale di Napoli) nel riconoscere, in generale, la quasi assoluta inapplicabilità dell'istituto, avuto riguardo al basso livello intellettuale e morale, massime in queste provincie, di quella parte della popolazione, che ordinariamente delinque, cioè operai e contadini, che accetterebbero con profonda indifferenza, anzi con sorriso canzonatorio, la riprensione del giudice, la quale, in tal modo, non sarebbe un sostitutivo penale, come nell'intenzione del legislatore, ma l'impunità che si sostituisce alla pena precedente. La pena dev'esser sentita come dolore fisico o morale, e il dolore morale non è possibile in animi incolti e semi-selvaggi, abbruttiti dall'ignoranza e dal pregiudizio e alimentati in ambienti più o meno avvelenati e corrotti, in cui non si respira che odio contro le classi superiori e contro le Autorità sociali. In tale stato degli animi la pena, per esser efficace, non può esser che o restrittiva della libertà personale o pecuniaria, perchè in tal modo è colpito sensibilmente il colpevole, sia nella sua integrità personale e patrimoniale, sia nel danno alla propria famiglia, in forma di miseria o dolore. »

Osserva il Procuratore generale di Catania che « generalmente coloro che contravvengono alle disposizioni della legge e per cui si potrebbe far luogo all'applicazione del sostitutivo penale della riprensione, difettano d'istruzione e poco o nulla sentono i moniti morali, sicchè infliggere la riprensione reputasi non infliggere alcuna pena ».

« È questa (seguita a dire) la precipua ragione per cui raramente questo istituto supplementare non viene quasi affatto applicato. »

« E invero (soggiunge il Procuratore generale di Palermo), se

per 148 casi soltanto fu applicata la riprensione giudiziale, ciò è spiegabile, primieramente, perchè non si crede all'efficacia di tale provvedimento, avuto riguardo all'educazione e grado di coltura della maggior parte dei condannati, i quali non tutti comprendono l'importanza di siffatto istituto, che esigerebbe un notevole sviluppo intellettuale ed etico, nonchè uno squisito sentimento della propria dignità personale. »

E il Procuratore generale di Cagliari nota che « non sarebbe possibile ai giudici di procedere con maggior larghezza nell'applicazione di tale istituto, il quale può aver efficacia emendatrice solamente per la gente dabbene e per le persone che sappiano sentire il freno del dovere e dell'onore, oltre che della moralità ».

Codesta è dunque la causa principale della manchevole applicazione: l'opinione d'assoluta inefficacia repressiva e moralizzatrice della riprensione giudiziale.

Ora, io mi permetto affermare che tutto questo rappresenta un disorientamento di funzioni e si fonda sopra un grave equivoco.

In primo luogo, è lecito chiedere come possa il magistrato far dipender dall'opinione, per quanto profonda e radicata, che abbia intorno all'utilità di un'istituzione e di una disposizione di legge, il farne o meno l'applicazione. Domani, adunque, egli sarà convinto, e a maggior ragione, che il carcere non emenda, ma perverte; e avrà tutto il diritto di prosciogliere l'imputato; ovvero opinerà che lo spergiuro o l'adulterio o altro fatto che la legge qualifica delitto non debba incriminarsi, ed egli si reputerà autorizzato ad assolvere.

Non mi sembra che ciò sia conforme alla più retta nozione delle funzioni giudiziarie e al doveroso rispetto di quelle legislative, e non so persuadermi che ciò siasi potuto credere e affermare seriamente.

Oltre di che, pare che vi sia certa contraddizione nel rilevare e trovar lecito e plausibile tale argomento, nello stesso tempo che si è constatato, eccedendo anche negli apprezzamenti, il buon esito dell'istituto nei casi nei quali ricevette applicazione.

Ma poi non è esatto che la riprensione consista in un semplice ammonimento, del quale il condannato possa ridersi. Con la pronunzia della riprensione la condanna non è propriamente messa nel nulla, cosicchè il suo effetto concreto e sicuro non consista che

nel sancire l'impunità. L'articolo 26 è inseparabile dall'articolo 27: ciò che sembra sia stato dimenticato nei Rapporti in esame, quando si fanno a proclamare l'inefficacia dell'istituto, dopo averne constatato il pratico buon successo. Con la riprensione, unita alla cauzione o malleveria, non è che o differita l'esecuzione della condanna alla pena ordinaria o trasformata da corporale in pecuniaria, facendo solo dipendere dalla buona condotta dell'individuo, per un tempo ben determinato, la non esecuzione della condanna medesima.

In questo sta appunto il magistero dell'istituto, in questo la sua provvidenza, che non sancisce impunità di sorta, ma promuove la maggior efficacia della legge e della condanna, mettendo nelle mani del colpevole il mezzo di evitarne il rigore e di evitare nel tempo stesso alla società nuovi disordini e nuovi reati.

Più saviamente però il Procuratore generale di Bologna notava: « Senza bisogno di trattenermi troppo sull'affermazione che la riprensione non abbia efficacia sulle persone di poca cultura, le quali non comprenderebbero bene il concetto del monito e che appaia freno maggiore una condanna, sia pur mite, all'ammenda o all'arresto, dirò che, se non la forza morale del monito, varrà la minaccia dell'ammenda da soddisfarsi, oltre la pena eventualmente incorsa per il nuovo reato, a trattenere il condannato da una ricaduta ».

Quando però si vede, come abbiamo accennato, che i signori Pretori si dimenticano molto spesso d'ingiungere, unitamente alla riprensione, la malleveria, o la ingiungono in somma minore di quella della pena pecuniaria cui venne sostituita la riprensione, o fissano dei termini eccessivamente brevi (Procuratore generale di Torino), e quando si vedono confonder tra di loro la riprensione dell'articolo 26 con quella dell'articolo 29 (Procuratori generali di Venezia, di Parma, di Roma, di Cagliari), e commettere altri grossolani errori denunziati dai Procuratori generali, di alcuni dei quali ho fatto prima cenno, è a dubitarsi assai che i detti magistrati si sieno astenuti dal far più ragionevole e normale applicazione dell'istituto in disputa proprio perchè fossero e siano convinti, dopo un serio e maturo esame, della sua inefficacia (che a loro non spettava sentenziare), o non piuttosto per incuria, per negligenza, per quella sciagurata inerzia, che induce troppa gente nel nostro paese, non escluso il personale giudiziario, a fare il minore sforzo possibile

e a scansare le maggiori fatiche. È lo stesso Procuratore generale di Roma, che, riferendo l'avviso del Procuratore di Velletri, assai lealmente e francamente lo afferma; e gli vanno da presso quelli di Parma e di Cagliari.

E allora, volgendo nuovamente l'occhio alle risultanze statistiche in materia, così sensibilmente diverse da una regione all'altra, vien fatto di credere che l'estrema parsimonia, riscontrata nel mezzogiorno e nelle isole nel sostituire il monito giudiziale alla pena ordinaria, in ragione inversa dell'intensità criminosa nelle rispettive popolazioni, non dipenda già da un calcolo di maggior severità nell'adeguare le pene, ma, prescindendo da altre considerazioni, da quella specie di esaurimento fisico e mentale che deriva, forse, da un lavoro più intenso e snervante nell'applicazione ordinaria della legge e che produce indifferenza per il dettaglio e per la ricerca dei provvedimenti e delle sanzioni individualmente più appropriate. E al lavoro più intenso e sproporzionato contribuisce la sperequazione nelle circoscrizioni giudiziarie, che fu messa tanto in risalto nelle discussioni e nelle agitazioni sollevate dal recente progetto di riforma giudiziaria.

Dall'intonazione poi degli stessi rapporti dei Procuratori generali emerge chiaro com'essi e i Procuratori del re loro dipendenti sieno stati, generalmente, muti spettatori di questa inerzia e noncuranza dei magistrati, dai quali, in fin dei conti, non si possono esigere, per la natura del loro ufficio, delle vere e proprie iniziative, massime nell'applicazione di nuovi e complessi istituti, che richiedono studio e cure non indifferenti.

Anche nell'esercizio delle potestà discrezionali loro affidate dalla legge, i secondi vogliono essere stimolati, eccitati dai primi, ai quali spetta promuoverne l'esercizio, e non limitarsi poi a segnalarne e deplorarne la negligenza e l'incuria; e ciò, sia mediante istanze e requisitorie, sia mediante istruzioni e richiami.

E risalendo più su nelle responsabilità, non si può non rammaricarsi che il Governo, il quale ha il supremo ufficio di curare l'esecuzione delle leggi, che già prima avrebbe dovuto predisporre e avviare, con ogni premura e accorgimento, la normale funzione di tali istituti, quando poi, e da tempo, venne edotto di tanta rilassatezza, siasi astenuto dal provvedere, con quell'azione vigilante, direttiva e impulsiva che gli compete, non di certo, s'intende, verso

i magistrati giudicanti, ma verso i funzionari che, alla lor volta, devono promuovere l'applicazione e l'osservanza della legge.

Perchè, mi giova dirlo con le saggie parole del Procuratore generale di Parma, urge, « tener viva, rispettando il morale convincimento e l'indipendenza del giudizio, l'attenzione del magistrato, onde non gli sfuggano i casi nei quali ricorre l'obbligatorietà del surrogato, e tenergli presente esser la facoltà di cui nell'articolo 26 discrezione, non arbitrio; cosicchè, ove le circostanze del fatto e quelle personali del condannato s'impongano, quella facoltà di sostituire la riprensione alla pena si traduce in dovere di sostituirla ».

II.

Arresto in casa.

Le risultanze statistiche in ordine all'applicazione del capoverso dell'articolo 21 codice penale non sono diverse da quelle concernenti la riprensione giudiziale.

Rilevava il senatore Costa nella sua relazione del 1893 come nel primo quadriennio di attuazione del nuovo codice penale non fossero stati più di 631 i casi nei quali il magistrato avesse fatto uso della facoltà, che gli attribuiva la predetta disposizione, di ammettere le donne e i minorenni, non recidivi, a scontare nella propria abitazione la pena di non oltre un mese di arresto. Ma egli stesso, pur lodando il concetto del codice di evitare alle donne e ai fanciulli il contatto del carcere, si mostrava preoccupato dei pericoli di un provvedimento « che contiene in sè stesso il germe della disuguaglianza, risolvendosi in un privilegio degli abbienti e in un'esacerbazione di pena per i poveri e che presenta gravi difficoltà di proficua sorveglianza nell'esecuzione ». Onde trovava plausibile la ritrosia dei magistrati nel giovarsene, pur augurandosi che la nuova istituzione, « richiedendo maturità di costumi civili, traesse, da un lento e graduale sviluppo, il maggior coefficiente di una vitalità perenne e rigogliosa ».

Pur troppo però, neppure il lento e graduale progresso sembra sia avvenuto. Mentre gli accennati 631 casi del primo quadriennio

si ripartivano anno per anno così: 233 — 148 — 110 — 140, nel quinquennio (1895-99) dell'attuale inchiesta si ebbero le seguenti cifre annuali: 52 — 58 — 130 — 139 — 48, cui si può aggiungere anche il 1900 con 126, rimanendo sempre a spiegarsi la differenza che intercede tra le cifre ora raccolte e quelle delle statistiche ufficiali, che per il quinquennio predetto darebbero invece: 110 — 105 — 126 — 250 — 152.

Comunque sia, fatto sta che non soltanto rimane escluso un progresso graduale, ma, a parte lo sfogo del primo anno, la tendenza apparisce in senso diametralmente opposto, tanto più avendo presente il numero complessivo dei condannati all'arresto sino a un mese, che nel 1890 erano di circa 28,000, e ora superano i 34,000.

I 427 dell'ultimo quinquennio si ripartivano fra 248 donne adulte, che dappertutto sono in prevalenza, e 179 minorenni, di entrambi i sessi, dei quali 13 sotto i 14 anni, 111 fra i 14 e i 18, e i rimanenti 55 fra i 18 e i 21 anno, anche tra questi, però, con prevalenza delle femmine, se si tien conto della proporzione esistente tra maschi e femmine nei condannati e particolarmente nei minorenni.

Nella rubrica professionale il numero più rilevante è dato dalle professioni varie, che hanno evidentemente tratto alle donne, non classificabili in quelle specificate; e quindi è notevole come seguano subito dopo gli individui dediti al commercio, col maggior contingente (83) nel distretto di Palermo, e precisamente tutti per opera di quel pretore urbano, negli anni 1896-98, senza che però il Procuratore generale del distretto ce ne porga alcuna spiegazione.

Con ciò tuttavia non si avvera quanto notava il sen. Costa, che cioè la maggior frequenza si verifichi nei centri maggiori. Questo si avverte bensì in alcuni distretti, come in quelli di Genova (dove il capoluogo ne conta, nel quinquennio, 8 su 10), di Milano (7 su 10), di Parma (6 su 8), di Napoli (63 su 78), di Cagliari (6 su 9); ma non in tutti gli altri. Nei distretti di Venezia e di Lucca non sono i circondari dei capoluoghi che ne contano il maggior numero, ma, rispettivamente, Verona (con 25 su 33) e Livorno (con 6 su 8), e probabilmente per opera del pretore urbano. In quelli poi di Casale, di Brescia (1 solo in tutto il quinquennio), di Firenze, di Aquila, di Trani, di Catanzaro, di Messina (mai neppur uno), e di Catania (1 solo), non è segnato alcun caso nel circondario del capoluogo.

In complesso, a prescindere dai casi sporadici di Palermo, dove si nota qualche più notevole applicazione dell'arresto in casa è in Liguria (10), Piemonte (39), Veneto (33), Toscana (24), Emilia (63); poi viene il circondario di Napoli con 63 casi; e in tutto il resto d'Italia sono così sparsi e perduti nel tempo e nello spazio, da non potersi fare alcun assegnamento e alcun calcolo.

Quanto ai risultati, dalle schede statistiche e dal loro spoglio essi sarebbero tali che più splendidi (se questo è lecito dire, in tanta penuria di dati) non potrebbero essere: in 5 anni, infatti, non è segnata alcuna trasgressione, e quindi nessun ripristino di pena ordinaria.

È bensì vero che i Procuratori generali, i quali ebbero cura di illustrare le cifre, son quasi unanimi (Torino, Venezia, Parma, Lucca, Firenze, Bologna, Roma, Aquila, Napoli, Trani, Catanzaro, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) nel constatare la difficoltà della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni; ed è a tale difficoltà che attribuiscono una delle cause per cui i magistrati son tanto parsimoniosi e restii nell'accordare il beneficio dell'articolo 21.

Il Procuratore generale di Venezia, per esempio, ci fa sapere che « i Procuratori del re son concordi nel rilevare come il capoverso dell'articolo 21 codice penale sia di assai difficile, se non impossibile, applicazione, per gli ostacoli che si frappongono a una doverosa sorveglianza da esser attivata durante l'espiazione della pena ».

I Procuratori generali di Parma, di Bologna, di Firenze, di Aquila notano tale difficoltà specialmente per la campagna e per i piccoli centri, quello di Roma la segnala invece rispetto ai grandi centri, e gli altri ne discorrono in genere; ma tutti per trarne argomento che spiega e giustifica la scarsa applicazione. La preoccupazione del magistrato è tale che giunge al punto di scarseggiarla per non dare un sovracarico agli agenti di polizia. « In luoghi dove la delinquenza dà non poco da fare agli agenti della pubblica sicurezza, forse in numero non adeguato alle esigenze di tale servizio, grave carico sarebbe per loro quest'altro di un'assidua sorveglianza; e questo riflesso trattiene egualmente il giudicante, forse a torto, dall'adottare un tal mezzo sostitutivo » (Proc. gen. di Messina). Non diversamente si esprime il Procura-

tore generale di Catania. E un pretore del circondario di Termini Imerese riferisce « esser difficile l'applicazione dell'articolo 21, non potendosi distogliere dal servizio di pubblica sicurezza per la necessaria sorveglianza i pochi carabinieri di stanza nel mandamento ».

L'altro argomento, che dissuaderebbe i magistrati, ossia, più generalmente, i pretori, da tale applicazione, argomento opposto fin da quando si trattava di adottare o meno l'istituto (che, d'altronde, già figurava nel codice delle Due Sicilie e nel codice austriaco), sarebbe il pericolo, messo innanzi, come abbiám veduto, anche dal Costa, che il provvedimento diventi derisorio per gli uni e aberrante per gli altri. Appunto per le donne *di casa* è una canzonatura, si dice, condannarle a non uscire; e riesce invece intollerabile per coloro che non posson procurarsi se non *fuori di casa* il necessario sostentamento: d'onde il suo « aspetto aristocratico, potendo unicamente ed efficacemente applicarsi a persone di una certa agiatezza e anche di una certa posizione sociale » (Procuratore regio di Savona). Nello stesso senso si esprimono i Procuratori generali di Lucca, di Catania e di Cagliari. Con singolare vivacità si esprime il Procuratore del Re a Caltanissetta: « All'efficacia dell'arresto in casa (egli scrive) nessuno crede, e meno di tutti i colpevoli, che accoglierebbero come un atto d'indulgenza e che saprebbero che in realtà non lo si espia per difetto di sorveglianza, difetto irreparabile, data la scarsezza del personale destinato ai servizi di sicurezza ». E soggiunge che tale istituto, come gli altri complementari del codice, « non è penetrato nella coscienza delle popolazioni », e ch'egli non lo applicherebbe che a titolo di grazia.

Evidentemente, non è questo il luogo di discutere sull'attendibilità di tali obiezioni e di tali critiche. Se v'è una considerazione a fare, è quella stessa che abbiám fatto a proposito della riprensione giudiziale, quanto cioè sia increscevole che magistrati e funzionari del Pubblico Ministero abbiano trasformato un saggio criterio nell'esercizio della potestà che conferisce al giudice l'articolo 21 in un motivo di preconetto e di avversione all'istituto provvidamente adottato e sanzionato nel vigente codice penale. Poichè gli è naturale e giusto che il giudice, nel farne o meno l'applicazione, tenga presenti le condizioni personali del reo, e il suo ambiente morale e sociale, e anche, fino a un certo punto, la possibilità della vigilanza

sull'esecuzione del precetto; ma esso trascende dal suo compito e dalle finalità della sua funzione quando vi si dichiara senz'altro, preventivamente, in massima contrario, per le difficoltà, comunque gravi, della sorveglianza, per l'eventualità dell'inesecuzione, per i possibili inconvenienti, nell'un senso o nell'altro, che possan derivarne. Per ciò stesso, tornerò a dire, il giudice dovrebbe a più forte ragione astenersi dal condannare la donna e il minorenne al carcere, che, appunto nel modo in cui è governato, per la maggior parte è funesto e per i minorenni e per le donne è addirittura esiziale.

La stessa ingiustificabile avversione sarebbe stata rilevata dall'Aschieri nella sua eccellente relazione sulla condizione dei minorenni delinquenti, travati, orfani e abbandonati; avversione, dei più, che si estenderebbe a tutti i provvedimenti suggeriti dalla scienza odierna per attenuare i rigori di una repressione draconiana e per render più efficace il provvido magistero della prevenzione.

Giova però qui pure riportare le assennate parole del Procuratore generale di Bologna, che così si esprime: « Si è detto che l'arresto in casa non è adeguata punizione per le donne appartenenti a famiglie di condizioni economiche agiate, abituate a stare lungo tempo nella propria abitazione, mentre più grave danno ne deriverebbe alle donne e ai minori, che dalla loro opera manuale e dal lavoro dei campi traggono esclusivamente il loro sostentamento giornaliero.

« Ma può risponderci che, nel primo caso, l'efficacia della punizione non sta nel poco danno materiale arrecato, trattandosi di una punizione tutta morale, e, nel secondo, che è nella facoltà del giudice, che dagli atti processuali desume le condizioni speciali economiche e di famiglia del giudicabile, il tralasciare di applicare l'arresto in casa, quando questo ecceda i benefici effetti voluti dalla legge.

« Non sembra poi del tutto esatto che l'esecuzione delle sentenze ordinanti l'arresto in casa sia di difficile esecuzione, specialmente nei luoghi, ove, a differenza dei centri principali, più scarsa è la forza pubblica che possa vigilarne l'osservanza, perchè, trattandosi, giusto appunto, di una punizione più morale che altro, basta che il condannato sappia della proibizione che gli vien fatta di abbandonare la propria abitazione e del pericolo di scontare nei

modi ordinari il proprio arresto, per costituire quel continuo timore dell'infrazione, nel quale sta la punizione. »

Certamente, dunque, non si può pretendere che il provvedimento sia prodigato senza misura e senza criterio. Ma, come in talune provincie e in taluni circondari ebbe una sufficiente applicazione, si può esigere che il magistrato, ogniquale volta ne ricorra il caso, non trascuri di esaminare con cura e scevro da preoccupazioni, più o meno astratte e più o meno fondate, se al carcere, tanto poco giovevole nelle brevi condanne e specialmente per le donne e per i fanciulli, da cui è bené, è doveroso tener lontano possibilmente chi ancora non ne sperimentò l'onta e la tristezza, non sia più conveniente sostituire un modo di espiazione più appropriato e meno pericoloso, che è, se vuolsi, soltanto un simulacro della pena, che potrà anche qualche volta esser deluso, ma che giova a preservare la donna e il minorenne da guai maggiori, permettendo di considerare, in qualche maniera, eseguita la condanna, almeno nel suo lato morale.

Sia pure che talora, e spesso, se vuolsi, trattandosi di delinquenti minimi e primari, assuma l'aspetto di grazia, così pure risponderà al concetto della legge, in un indirizzo più moderno e più umano del magistero punitivo. E ove, per conferirgli maggior serietà e assicurare più efficace vigilanza, occorresse spostare gli agenti di polizia da qualche altro servizio, fosse anche quello di persecuzione dei famosi pregiudicati e ammoniti, ne saranno incomparabili il compenso e il vantaggio sociale di educare le popolazioni a meglio apprezzare il bene della libertà individuale e a un senso di maggior dignità personale e di pudore civile. Ciò facendo e secondando, i magistrati e i funzionari del Pubblico Ministero avranno reso un segnalato servizio alla causa della giustizia e della civiltà e meglio adempiuto i doveri del loro altissimo ufficio.

Ma qui pure, come per la riprensione, ogni discussione sul valore intrinseco del provvedimento è vana e fuor di luogo, e non serve che a mascherare la vera causa della scarsa applicazione fattane, consistente sempre nell'incuria, nell'indifferenza, nell'inerzia di chi è chiamato e promuoverla o a compierla.

III.

Prestazione d'opera.

Apparentemente son due i provvedimenti: « prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune », come surrogato della detenzione o dell'arresto, in cui sia stata convertita la multa o l'ammenda insoluta (art. 19 e 24), e « casa di lavoro o prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità », come surrogato della pena dell'arresto nei casi determinati dalla legge (art. 22), ossia in quelli dell'articolo 455 (mendicità) e 488 (ubriachezza). Ma, in sostanza, l'istituto è uno solo, ossia la prestazione d'opera, come già si ripete in tutte le citate disposizioni, o in case di lavoro ovvero in lavori a servizio di una pubblica Amministrazione o di pubblica utilità.

L'unità dell'istituto è anche dimostrata dalle disposizioni esecutive che lo integrano nell'articolo 6 del regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del codice penale, giusta le quali spetta al Procuratore del Re di assegnare il condannato, per gli effetti dei detti articoli 19 e 22, e assunte le opportune informazioni dall'Autorità amministrativa competente, « ai lavori ai quali sia possibile destinarlo », e che si chiude col seguente capoverso: « Speciali disposizioni regolamentari determinano la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento e quella dovuta allo Stato »; ciò a prescindere dagli « speciali regolamenti rispetto ai diversi modi di esecuzione delle pene », e quindi anche per l'esecuzione di questi surrogati, preveduti nel seguente articolo 19.

Nè le une disposizioni nè gli altri regolamenti sono ancora comparsi. Ma, quando la legge esiste e ha statuito, se è deplorabile che in tanti anni non siasi trovato modo di compilare e sancire tali norme, il magistrato e il funzionario sono egualmente tenuti a farne o promuoverne l'applicazione e a curarne, nei limiti delle loro potestà, l'osservanza.

Non potendo quindi condividere la meraviglia del senatore Costa quando rilevava che, pure in mancanza delle norme regolamentari, i Tribunali e specialmente i Pretori avessero, nonostante,

ordinato l'una o l'altra forma del provvedimento, dovèa piuttosto esser interessante vedere in qual modo fosse stato dato loro esecuzione, anche per trarne elementi di studio nell'elaborazione appunto di tali norme.

Complessivamente, nel primo quadriennio i casi erano stati 93 nel 1890, e poi, al solito, con progressione decrescente, 48 nel 1891, 46 nel 1892 e 32 soltanto nel 1893. Nel quinquennio in esame i casi sono ancora più scarsi: 12 nel 1895, 3 nel 1896, 11 nel 1897, 26 nel 1898 e 18 nel 1899.

Nei volumi annuali della Statistica giudiziaria il numero dei casi di prestazione d'opera, tanto in case di lavoro, quanto in lavori pubblici, si alza, giova dirlo, a vertiginose altezze. Prendendo l'ultimo volume pubblicato, concernente il 1900, si trovano queste cifre:

Arresto scontato in case di lavoro	28
» » mediante prestazione d'opera	19
Pena pecuniaria scontata con » »	615
Totale	<u>662</u>

Son cifre addirittura iperboliche. Se poi si guarda agli anni precedenti, quelle della commutazione dell'arresto variano di poco; ma nelle cifre concernenti la conversione delle pene pecuniarie si avvertono salti acrobatici: nel 1889 erano 249 casi, 209 nel 1898, 346 nel 1897, 287 nel 1896, e soli 37 nel 1895. Qual calcolo però è lecito fare sulla loro veridicità?

Laseiando che altri faccia le melanconiche considerazioni che son del caso sulla fragilità delle risultanze statistiche, abbandoniamo i dati delle pubblicazioni annuali, e atteniamoci a quelli dell'inchiesta, che io son ben lungi dal ritenere essi pure esatti, ma che per lo meno si presentano assai più verosimili, tenuto conto della natura dell'istituto per sé medesimo e delle spiegazioni date dai funzionari del Pubblico Ministero.

Per quanto concerne l'assegnazione in una casa di lavoro, nel quinquennio 1895-99, non si avrebbero avuti che 5 casi, dei quali: 1 nel 1895, 1 nel 1896 e 3 nel 1899; i 2 primi nel distretto di Bologna, gli altri 3 in quello di Torino; 4 adulti e 1 minorenne, tutti maschi;

3 agricoltori e 2 esercenti arti e mestieri; sempre come surrogato alla pena dell'arresto non oltre i quindici giorni, per il qual tempo sarebbe durata l'assegnazione dei condannati; avendo poi 4 dei condannati scontata in tal modo la pena, con mercede giornaliera non oltre 1 lira; il 5° essendone rimasto esente per susseguita amnistia.

Il Procuratore generale di Bologna illustra i due casi del suo distretto, facendoci sapere che entrambi avvennero nel mandamento di Saludecio, l'uno per condanna a 3 giorni, l'altro a 15 giorni di arresto. Ma « l'esecuzione non ebbe luogo per mancanza dei relativi ospizi, e i condannati espiarono la propria pena nei modi ordinari ». E soggiunge: « Questa fu la ragione generale per la quale si dice che tale istituto non potè esser applicato ».

Il Procuratore generale di Torino non porge spiegazione alcuna dei due casi (il terzo è quello dell'amnistia) registrati nel suo distretto; ond'è a supporre che abbiano avuto la stessa sorte toccata a quelli di Bologna. Tant'è vero ch'egli nota come « nel distretto non esistano case di tal fatta, che possano nei loro statuti o regolamenti accogliere a tale scopo i condannati, senzachè gli altri stabilimenti industriali esistenti si abbiano a presumere disposti a riceverli ».

Anche i Procuratori generali di Brescia, di Venezia, di Parma, di Lucca, di Roma, di Aquila, di Napoli, di Trani (per bocca dei Procuratori regi), di Catanzaro, di Messina, di Catania, di Palermo, di Cagliari riferiscono che nessun ospizio o stabilimento esiste nei loro distretti, che possa all'uopo servire; d'onde l'impossibilità di applicare il primo modo di succedaneo preveduto nell'articolo 22. La maggior parte però fanno credere due cose: che per essi la casa di lavoro debba consistere in uno stabilimento destinato proprio a fare scontare la pena dell'arresto nel modo indicato nell'articolo 22, e che quindi non abbian compiuto tutte le indagini necessarie per accertare se veramente esistano nei loro distretti ospizi o altri istituti destinati, s'intende, ad altro fine, più o meno filantropico, ma in cui potessero impiegarsi i detti condannati.

È, invero, facile l'intendere che sotto l'espressione di « casa di lavoro » il codice non volle significare uno stabilimento apposito e che s'intitoli con nome siffatto, ma designare semplicemente, con una frase generica, un istituto, anche affatto privato, in cui sia organizzato il lavoro quale soggetto immediato principale

della fondazione. Basta che tale istituto e le lavorazioni che vi si fanno sieno tali e ordinati in tal modo da consentirvi l'assegnazione dei condannati di cui trattasi: mendicanti e persone dedite alla ubbriachezza; salvo che in avvenire altre leggi possano giovare di quanto dispone l'articolo 22 e aggiungere altri casi. Non è agevole pensare a istituti speciali all'uopo, anche perchè trattasi di condannati a brevissime pene, di pochi giorni, e per giunta disseminati per tutta Italia.

Sembra però inverosimile che in ogni distretto non esistano, fra tante opere di beneficenza, asili, ospizi, ricoveri, laboratori e simili, qualche istituto che serva o possa servire, in tutto o in parte — come si esprime la scheda modello *E* (allegato VI) — all'intento voluto.

Sole tre di tali schede c'informano dell'esistenza di altrettanti istituti a Genova, a Milano e a Catania.

Per Genova è segnalata una « pia casa di lavoro », fondata nel 1880, che offre « un'occupazione provvisoria modestamente retribuita, oltre al vitto e possibilmente all'alloggio, per metter in grado le persone ammesse di guadagnarsi il necessario senza ripeterlo dall'accattonaggio o da altri mezzi illeciti ». E va benissimo; sebbene quel Procuratore generale ci abbia privati di ogni altra spiegazione in argomento e si rimanga quindi con la curiosità di sapere come mai in quella città non si sia provveduto a trarne partito e a farvi applicazione dell'articolo 22.

A Milano è indicato il « ricovero di mendicità », dipendente da quella Congregazione di carità, e che per lo statuto suo « ammette i ricoverati in base alle disposizioni di legge relative ai mendicanti e agli inabili al lavoro ». Risponde quindi appuntino al fine. Ma anche nel distretto di Milano, dove pure non saranno mancate condanne a' termini almeno dell'art. 455 codice penale, non emerge fatta alcuna applicazione dell'art. 22. Quel Procuratore generale ne dà la spiegazione, « per non essersi mai provveduto a una designazione delle case di lavoro »: ciò che non ci sembra fosse necessario, per le ragioni già dette innanzi.

Per Catania si fa il nome di un « reale ospizio di beneficenza », che sarebbe però limitato ad accogliere fanciulli dai 7 ai 12 anni in certe determinate condizioni, fra le quali potrebbe aggiungersi anche quella di cui è discorso; tanto più che vi furono pure ag-

giunti, per speciale convenzione col Governo, i minori dell'art. 72 legge di pubblica sicurezza. Quel Procuratore generale si limita a notare che tale istituto « non pare possa servire a ufficio di casa di lavoro », anch'egli forse nel presupposto che tali case di lavoro debbano essere stabilimenti speciali e appositi, che « per lo meno dovrebbero esistere in ogni capoluogo di circondario ».

Non parlo di una scheda che segnala in Abbiategrasso (Milano) una « pia casa degli incurabili », destinata a « dar ricovero a persone affette da malattie schifose o da mala conformazione di corpo e imbecillità di mente »: opera certamente provvida e santa, ma che non fa evidentemente per il caso nostro.

Giova invece ricordare che il Procuratore generale di Firenze, pur non avendo trasmesso schede informative, ci fa sapere come in quella città « potrebbero iniziarsi pratiche con l'Amministrazione della « pia casa di lavoro » e delle opere pie a essa unite, che sono l'orfanotrofio di San Filippo Neri, l'eredità De Poiret, la fondazione Liphart e la fondazione Peri; istituzione altamente filantropica e benemerita, che possiede officine poste negli edifizî del ricovero, alle quali sono adibiti tutti i ricoverati che abbiano compiuto l'età legale e non siano inabili a proficuo lavoro. Vero è che lo statuto organico della detta opera pia, approvato con regio decreto 12 gennaio 1896, stabilisce nell'art. 31 che non possono ammettersi ricoverati per scopo di correzione, e che *a fortiori* dovrebbe ritenersi esteso il divieto allo scopo di espiazione di pene, ma forse con l'osservanza di provvide cautele, intese a salvaguardare la moralità degli altri ricoverati da contatti pericolosi, una parziale modificazione di quell'articolo potrebbe opportunamente aprire la strada all'esperimento del ricordato sostitutivo penale. »

Finalmente, ecco una nota sana e promettente, fra quelle che l'inchiesta ministeriale andava ricercando e che dovrebbe avere un seguito anche altrove. E ciò qualora i signori Procuratori generali ci mettessero un po' più di buona volontà e non si arrestassero ai primi ostacoli, come narra aver fatto quello di Catanzaro, che aveva notato, sin dal suo giunger colà, la mancanza dell'istituto in questione (forse, egli pure nell'idea che occorresse proprio un'apposita « casa di lavoro »), e « si era prefisso di avvisare al modo come meglio colmare la lacuna », ma poi, « avendo notato come, in generale, mancasse lo spirito di associazione e d'iniziativa, abbandonò

il suo divisamento e neppure insistè perchè almeno sorgessero delle società di patronato ».

Anche il Procuratore generale di Venezia segnala un asilo a Verona, « fondato allo scopo e per gli effetti dell'articolo 80 legge di pubblica sicurezza, che potrebbe forse servire al caso, essendo in esso il lavoro obbligatorio per tutti i ricoverati a seconda delle singolari attitudini e delle rispettive capacità e partecipando ognuno agli utili », e a un orfanotrofio in Bassano, « che forse potrebbe prestarsi alle esigenze di una casa di lavoro ».

Insomma, dalle poche notizie raccolte si può desumere che, approfondendo un po' meglio le indagini, gli istituti adatti e opportuni salterebbero fuori.

Non ci sembra poi esatto quanto nota il Procuratore generale di Milano, che cioè la brevità della pena renda troppo facile il caso ch'essa già sia scontata al giunger del provvedimento di assegnazione del condannato, arrestato in flagranza, portato a giudizio con citazione direttissima e non ammesso a libertà provvisoria. L'assegnazione, come abbiain già veduto, per l'articolo 6 del decreto 1° dicembre 1889, è fatta dal Procuratore del Re; e quando fosse regolarmente organizzato questo servizio, nelle ventiquattr'ore il contravventore potrebb'esser arrestato, giudicato e assegnato all'istituto che funziona da casa di lavoro.

Più numerosi e più reali sono i casi di assegnazione a lavori di pubblica utilità, che nel quinquennio 1895-99 furono 65, ripartiti così: 11, 2, 11, 26, 15 e distribuiti un po' in tutti i distretti, ma più specialmente in quelli di Casale, di Torino, di Milano (però 5 casi in un sol anno, 1898), di Parma, di Ancona, di Palermo e di Cagliari. Quasi tutti, naturalmente, maschi, con 13 minorenni, e sole 2 femmine; 28 agricoltori, 8 dediti al commercio, 12 alle arti e mestieri, 17 a professioni varie; per 26 la prestazione venne sostituita all'arresto come pena principale, per 8 all'ammenda convertita in arresto e per 31 alla multa convertita in detenzione. Il condannato venne richiamato a scontare la pena detentiva ordinaria in 3 casi e per intero, e quella dell'ammenda in 1 solo caso; per cui l'esito sarebbe stato più che soddisfacente.

Interessante e, si può dire, oggetto principale dell'inchiesta, è di sapere a quali specie di lavori siano stati assegnati i condannati.

Si compendiano così: 1, lavori agricoli; 4, lavori murari; 1, arti

fabbrili; 11, lavori di copiatura; 14, lavori stradali, di varia natura, compreso il trasportar ghiaia, lo spargerla e via dicendo; 3, assistenza a lavori stradali o altri o di cantoniere; 1, lavori di terrazziere; 3, lavori di spazzamento; 2, sgombrò di macerie; 7, opere di bracciante; 4, servizi interni, e finalmente 14 (un po' troppi!) lavori dichiarati genericamente di pubblica utilità o altrimenti non determinati.

Come si vede, non manca una certa varietà nei lavori ai quali vennero destinati i condannati, varietà che dimostra come, anche in difetto di una concreta organizzazione e regolamentazione della materia, possa non mancar modo di attuare quella che il senatore Costa, per quanto non troppo amico di novità, non esitava a chiamar « istituzione provvida, che evita il danno di mettere a contatto nei luoghi di pena chi non è pervertito col condannato malvagio e che può risparmiare all'erario il mantenimento di non pochi condannati ». E vi si può aggiungere, mi pare, anche il beneficio che si rende al proletario, di non metterlo in carcere per pochi quattrini di multa, e il beneficio pure che si rende alla causa della personalità umana e della dignità civile, e quindi della giustizia e della sicurezza sociale. E quando si pensa che in un sol anno (1900) ben 84,503 condannati alla multa o all'ammenda rimasero insolventi ed ebbero convertita la pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, col danno e le beffe per il pubblico erario, in verità pare che metta conto, anche da questo punto di vista, studiare e porre diligentemente in opera tutti i mezzi possibili per scongiurare tanta iattura.

I lavori stradali e annessi ai medesimi, quali non mancano, può dirsi, in alcun Comune, son quelli che si trovano più alla portata di mano. Così il Procuratore generale di Roma riferisce di un condannato a 10 giorni che venne adibito ai lavori di costruzione di una via in Albano Laziale e che vi si è regolarmente sottoposto per il corso di altrettanti giorni. Tutti gli altri, compresi quelli di copiatura, probabilmente negli uffici comunali, hanno carattere precario, quale potea ricorrere in assegnazioni tanto vaganti e improvvise. Tuttavia anche codesti esperimenti sparsi e isolati dimostrano che, pur mancando ogni preparazione e ogni impulso e disciplina organica, vi è modo di dar attuazione a un istituto per sè stesso tutt'altro che piano e facile — così che in quattordici anni non si

è ancora riusciti a compilare e sanzionare le norme regolamentari occorrenti, quali son prevedute nelle ricordate disposizioni del decreto 1° dicembre 1889.

È appunto alla mancanza di tali norme che la maggior parte dei Procuratori generali (Torino, Milano, Parma, Firenze, Bologna, Roma, Messina, Catania) attribuiscono la scarsità dei casi di applicazione: su di che non si può certamente dissentire.

Altra causa della scarsità è che s'ignora persino l'esistenza del provvedimento (Procuratori generali di Torino, di Milano e di Cagliari), d'onde in taluni distretti (Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Messina, Catania, Cagliari) il difetto assoluto o quasi assoluto di domande. Ma questo è pure l'effetto naturale dell'incuria generale nel promuoverne l'attuazione, come riconosce il Procuratore generale di Torino, che giustamente propone rendersi edotto il condannato della facoltà che gli compete ai termini degli articoli 19 e 24 del codice penale.

Che poi sia resa questa ancor più malagevole dalla difficoltà di trovar lavori adatti e Amministrazioni pubbliche sollecite a coo-perarvi (Procuratori generali di Milano, Venezia, Parma, Firenze, Aquila), non può mettersi in dubbio. Narra il Procuratore generale di Firenze che, essendosi presentate in quella città due o tre domande di prestazione d'opera, « tutte le premure fatte dal Procuratore del Re presso la Prefettura e presso le Amministrazioni provinciale e comunale riuscirono vane, tanto che fu necessario far loro espiare la pena restrittiva ». Lo credo; come credo benissimo, col Procuratore generale, che « i lavori di pubblica utilità, essendo nella massima parte affidati ad appaltatori privati, questi mal tollerano di prendere fra i loro operai dei condannati, che naturalmente presentano in linea di operosità e subordinazione minori garanzie degli altri, che, dotati di speciali attitudini, agiscono per proprio tornaconto ».

Ma, appunto, queste son cose che non s'improvvisano per casi singoli, e che richiedono invece una preparazione diligente, assidua e organica, prima, siamo intesi, per opera del Governo, e quindi per opera, rispettivamente, dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re, coadiuvati opportunamente dai Prefetti e funzionari dipendenti e animati da quello zelo per il pubblico bene, per l'efficace osservanza e applicazione della legge e per il conseguì-

mento dei più benefici effetti degli istituti sociali di repressione e di prevenzione, da cui tanto prestigio e tanto favore pubblico e popolare verrebbe al loro alto e provvido ufficio e per cui non mancherebbe poi la più geniale e simpatica materia, anche da questo lato, ai loro discorsi inaugurali, che tanto a torto non tengono nel conto che meritano.

Nè deve far ostacolo la considerazione che già sono eccessivamente numerosi, e un po' dappertutto, i disoccupati onesti e incensurati (Proc. gen. di Parma e di Firenze). Con questa logica converrebbe bandire il lavoro anche dagli stabilimenti penitenziari e lasciar morir di fame i condannati. Come lo stesso Procuratore generale di Parma saviamente osserva, non può mancar modo « di conciliare questo surrogato, pur esso eminentemente sociale, con quella specie di diritto, che ormai si va riconoscendo negli operai.....; e a tutto questo dovrà provvedere il regolamento, prescrivendo a quali opere dovrebbero essere più specialmente occupati i condannati in parola, in qual cifra retribuiti, in qual modo pagati, ecc. ecc. ».

È codesta l'altra non lieve questione che si affaccia, che rende malagevole l'attuazione pratica dell'istituto e a cui dovrebbero provvedere le norme più volte ricordate e prevedute nel regio decreto del 1° dicembre 1889.

Non è già, come suppone qualche Procuratore generale (di Torino, di Napoli), che al condannato adibito a tali lavori debbasi negare qualsiasi mercede; nel qual caso s'intende che, oltre all'iniquità che si compirebbe, si renderebbe odioso il provvedimento e si giustificerebbe la preferenza data al carcere (Proc. gen. di Milano, di Napoli, di Cagliari); come si giustifica quel condannato di Cori (Velletri), di cui fa cenno il Procuratore generale di Roma, che, non ricevendo alcuna retribuzione dal Comune, che l'aveva assunto, al sesto giorno si rifiutò di continuare nel lavoro, e non fu giusto fargli poi scontare il rimanente in carcere. Ma un compenso si deve dare, che serva, per quanto scarsamente, al mantenimento proprio e della famiglia (in Italia il vivere, specialmente in campagna, è sempre, pur troppo, a buon mercato), non esteso però a tutta la retribuzione del lavoro — e in ciò il trattamento del condannato si differenzia da quello dell'operaio libero — riservandone una parte (come già vuole l'articolo 6 delle disposizioni

d'attuazione del codice penale) allo Stato, almeno quando si tratti di pene pecuniarie, che sono un suo diritto e credito. Non saprei però per qual ragione la quota concessa al condannato non dovesse mai sorpassare la metà, come nota il Procuratore generale di Venezia.

Nel prospetto III è dato conto anche del trattamento fatto in quei pochi casi nei quali si potè rilevare dalle schede la mercede retribuita. Emerge che a tre condannati fu corrisposto un salario di una lira; a uno di 1. 50 e a due di oltre 2 lire. Tre condannati prestarono la loro opera gratuitamente.

Affrettando però coi voti la sanzione delle norme regolamentari su questo punto, non si dica che frattanto sia impossibile determinare la quota di mercede da lasciarsi al condannato (Proc. gen. di Aquila), come non approda il pretesto che manchino lavori cui adibire i condannati. « Sembra impossibile, dirò col Proc. gen. di Bologna, che, almeno nei luoghi più popolosi e commerciali, non si trovino istituti che possano adattarsi come case di lavoro, e quanto ai lavori pubblici, specialmente in materia di strade, arginature, opere murarie, non credo che ne possano mancare ai Comuni e alle Provincie. »

E il fattone esperimento, per quanto informe, manchevolissimo e del tutto inorganico, ne ha dato la prova.

Riguardo alle norme regolamentari in materia, ricordo uno schema preparato nei primi anni di attuazione del codice penale, che passò anche per le mie mani, dopo essere stato preso in esame da varie Amministrazioni e dal Consiglio di Stato. Ma era tanto involuto e complesso da render più difficile anzichè più agevole l'applicazione dell'istituto. Esprimo però il voto che tali norme siano concepite e dettate nel modo più semplice e generale, senza scendere a troppi particolari, che giova lasciare un po' alla pratica e all'esperienza, sull'esempio degli altri paesi, dove esiste già qualcosa di simile, come in Prussia, in qualche Cantone svizzero e particolarmente in Francia.

IV.

Consegna domestica.

Aggiunto evidentemente all'ultim'ora, figurava nella circolare ministerale d'inchiesta il seguente inciso: « Parimenti giova conoscere in qual guisa l'istituto della consegna domestica fu attuato, e con quali risultati ».

Così isolata, tale ricerca, sprovvista d'ogni chiarimento e non accompagnata dai corrispondenti moduli, faceva d'uopo metterci del buon volere anche solo per intenderne il significato; mentre poi si correva rischio di disorientare un'inchiesta, che, nel suo assieme, appariva bene e opportunamente predisposta.

Non si potrebbe quindi far alcuno appunto ai Procuratori generali che si astennero dal tenerne conto, e furono i più. Vi hanno risposto soltanto i Procuratori generali di Torino, di Milano, di Venezia, di Lucca, di Firenze, di Bologna, di Catania e i Procuratori del Re a Lecce, Palermo e Siracusa: testimoniando anche in questo caso come i funzionari del mezzogiorno si disinteressino facilmente di quanto non s'attiene all'esercizio ordinario delle loro funzioni.

Si tratta dunque di sapere quale applicazione abbia ricevuta la disposizione dell'articolo 53, capoverso, e 54, 1ª parte, del codice penale, per cui il giudice, in caso di fatti gravi, invece di ordinare che il minorenni degli anni nove o il minore degli anni quattordici e maggiore dei nove, che risulti aver agito senza discernimento, sia rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, « può ingiungere ai genitori, o a coloro che abbian obbligo di provvedere all'educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza e ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di un'ammenda sino a lire duemila ».

Anche la ricerca così singolare sull'attuazione di tale provvedimento, staccandola da quella concernente l'altro provvedimento che il giudice può alternativamente dare, sì l'uno che l'altro rivestendo lo stesso carattere complementare, era poco plausibile. D'altronde, quanto concerne esclusivamente i minorenni merita sia trattato e studiato a sè e in modo organico e completo.

Comunque sia, anche la statistica ordinaria ci fa sapere che rari assai sono i casi nei quali il magistrato fa uso della facoltà attribuitagli dalla legge.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 53, capoverso, ecco uno specchietto favoritomi, con l'usata premura, dalla Direzione generale della statistica, in cui stanno le domande presentate al presidente del Tribunale civile e riguardanti minori degli anni 9 e sordomuti minori degli anni 14:

A N N I	Dai Pretori	Dai Procuratori del Re	In totale
1899.	2	31	33
1900.	6	16	22
1901.	8	10	18
<i>Media annua . . .</i>	5	19	24

Non occorrono commenti, benchè mi manchi la cifra dei minori dei 9 anni, che commisero fatti per cui l'articolo 53, capoverso, sarebbe stato applicabile.

Alla stessa fonte attinsi quest'altra tabella, che dà il numero dei minorenni prosciolti per mancanza di discernimento, rispetto ai quali fu ordinato l'uno o l'altro dei provvedimenti sotto indicati:

A N N I	Ricovero in un istituto di educazione e di correzione ordinato			Consegna ai parenti ordinata		
	dal Pretore	dal Tribunale	in totale	dal Pretore	dal Tribunale	in totale
1899.	11	390	401	232	108	390
1900.	13	481	494	245	135	380
1901.	18	522	540	244	152	396
<i>Media annua . . .</i>	14	464	478	257	132	389

Qui non manca la cifra di raffronto, quella cioè dei minorenni prosciolti per difetto di discernimento, quale si desume dal volume delle *Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali degli anni 1890-95*, ed è di circa 2000 per anno, con tendenza all'aumento. Per cui, circa due terzi dei prosciolti sarebbero stati abbandonati a loro stessi.

E come nei riguardi degli altri istituti precedentemente esaminati, così anche riguardo a questo le cifre della statistica ordinaria devono esser alquanto esagerate, se dobbiam credere alle risultanze della presente inchiesta, per quanto, nel caso concreto, affatto parziali.

Dai rapporti dei funzionari del Pubblico Ministero apprendiamo che, dappertutto, fu scarsissimo l'uso di questo provvedimento: nei cinque anni, 12 nel distretto di Torino, 3 in quello di Lucca. Il Procuratore generale di Firenze ci fa sapere che nessun caso si ebbe nel suo distretto per quanto concerne l'articolo 53, mentre qualche rara applicazione ricevette l'articolo 54. E nessun caso si sarebbe avverato nel distretto di Catania e nei circondari di Palermo e di Sciacca.

Più ottimista di tutti è il Procuratore generale di Venezia, che non riferisce l'ammontare dei casi del suo distretto e neppure ne denuncia la rarità, ma si limita a constatare come « i risultati ottenuti siano stati soddisfacenti, perchè in nessun caso i genitori o i tutori vennero condannati per aver mancato di esercitare la necessaria vigilanza e i minorenni, dei quali fu fatta come sopra la consegna, ebbero a ricadere in altri reati ».

Neppure vi contraddice il Procuratore generale di Milano, che nota come, « nei rarissimi casi in cui venne applicata, abbia dato risultati apparentemente buoni, mai essendosi verificato di assoggettare i genitori, o coloro che avevano l'obbligo di provvedere all'educazione del minore, e di vigilare alla condotta di lui, alla comminata ammenda fino a lire duemila ». Egli però soggiunge come « anche questo sia un istituto che sembra ispiri poca fiducia nel magistrato, forse in considerazione che già nel maggior numero dei casi la correzione dei minorenni non è che una conseguenza della trascurata custodia da parte dei loro parenti; e quindi niun serio affidamento darebbe la formale consegna, sia pure accompagnata da diffida ».

Nè opina diversamente quello di Bologna, che, constatando l'uso limitatissimo fattone nel suo distretto, nota che « a ciò concorse l'idea della difficoltà di conoscere fino a qual punto possa il magistrato fare affidamento sull'educazione domestica; dappoichè è da ritenersi che quasi tutti i rei minori degli anni 9 o minori degli anni 14 senza discernimento appartengono a quella categoria di figli di persone che si trovano in condizioni tali da non poter esercitare alcuna sorveglianza sui medesimi o provvedere alla loro educazione, il più delle volte perchè ne difettano essi stessi ». Questo ci sembra generalizzare un po' troppo, tanto più trattandosi di un'affermazione gratuita, senza corredo di dati e fatti; mentre poi il Procuratore generale di Lucca, pur avvertendo che « non sono frequenti le specie che si prestino a quel surrogato e meno ancora i casi in cui l'adottarlo offra sufficiente garanzia », nondimeno rileva che i 3 casi occorsi nel suo distretto lo furono « con buon esito ».

Alla sua volta il Procuratore generale di Firenze, lamentando la scarsa applicazione della prima parte dell'articolo 54, dice: « è a sperarsi che per l'avvenire non sia completamente trascurato un provvedimento che pure può esser produttivo di benefici risultati ».

È il ricordato Procuratore generale di Milano, in seguito ai suaccennati rilievi: « Certo è però che la prova di assoggettare i piccoli delinquenti, dopo la denuncia fatta, alla consegna domestica, non dovrebbe esser tanto avversata e trascurata ».

In conclusione, anche per questo provvedimento, come per gli altri che abbiamo esaminato, si potranno addurre delle scuse e dei pretesti, che hanno senza dubbio un fondamento di verità, ma che non sono altro che pretesti per scagionarsi di una inerzia e di una incuria, che sono le vere cause e ragioni dell'inattuazione, completa in alcuni distretti, della legge.

Sotto questo riguardo la ricerca aggiunta da ultimo nell'inchiesta ministeriale, per quanto informale e sporadica, non è stata senza profitto, confermando lo stesso fenomeno riscontrato riguardo agli altri istituti in esame, con la ripetizione esatta e stereotipata delle stesse risultanze e degli stessi ragionamenti sulle loro cause.

Anche codesto però della diffida ai parenti, tutori e altri responsabili della condotta dei minorenni, che presenta duplice intento e

duplice interesse, nel senso cioè di assicurare il miglior presidio per il minorenni e per la società, quando la persona sovrastante sia realmente in grado di dirigerne e vigilarne gli atti, e di mettere a dovere, con la comminatoria della penalità pecuniaria, i genitori poco diligenti e curanti e fissarne in termini concreti la responsabilità, codesto istituto, dico, ha certamente mestieri, per essere attuato acconciamente, di tutto lo studio e l'accorgimento di coloro che son chiamati a promuoverne e a compierne l'attuazione. Si fa presto a richiedere e a pronunziare una condanna o un proscioglimento, lavandosi le mani di tutto il rimanente; ma si fa presto così pure a decidere la rovina di queste misere nuove reclute del delitto, con pregiudizio incalcolabile della società; mentre poi, da un lato, prosciolti che si abbiano ogni anno per difetto di discernimento (limitandoci a questa classe di minorenni) gli oltre 2000 individui d'età inferiore ai 14 anni, non c'è posto nei riformatori neppure per una decima parte di loro, e, dall'altro lato, sarà molto più conveniente stimolare la responsabilità e, se vuolsi, anche l'interesse materiale dei genitori, anzichè favorire, come troppo si favoriscono, l'inguardaggine e l'avarizia loro, dando facile ascolto alle domande di ricovero forzato dei figli discoli e viziosi.

* * *

Riassumendo il fin qui detto, parmi che l'inchiesta ministeriale sia stata molto opportuna e ci abbia illuminati su parecchie cose, dimostrando come la già nota scarsissima attuazione degli istituti in esame non dipenda da difetti o vizi organici degli istituti medesimi, ma, in parte, da condizioni di ambiente, di abitudini, di educazione, in parte ancora, massime per la prestazione d'opera, da mancanza di norme direttive e regolamentari, e in parte, finalmente, ma per la parte maggiore, da difetto d'impulso, di diligenza, di zelo in chi avrebbe il compito di curarne l'attuazione; quella mancanza di zelo, di diligenza e d'impulso che si lamenta in tanti altri rami della pubblica amministrazione, non esclusa, in generale, la giustizia, che, indipendentemente dal valore dei magistrati e dei giudicati, tanto ne soffre e ne fa soffrire al civile consorzio.

« Le cifre raccolte (così concludeva il Procuratore generale di Milano) mi fanno credere che la parte più elaborata del codice pe-

nale non sia in talune disposizioni abbastanza studiata, per farne retta e opportuna applicazione. »

E alla sua volta il Procuratore generale di Roma chiudeva il suo rapporto nel seguente modo: « Io ritengo che, colmate queste mancanze, eliminate queste difficoltà pratiche, incitata la premura e la cura di coloro che devono applicarli, possano i detti istituti trovare nel nostro paese quella esatta attuazione che è necessaria per dar la maggior efficacia repressiva e preventiva alla giustizia punitrice ».

« A dirimere gli ostacoli per risultati più estesi (così poneva termine al suo dire il Procuratore generale di Torino) e insieme a rinvigorire i concetti a cui quegli istituti s'ispirano, ben verranno quelle norme che l'E. V. crederà opportuno d'impartire all'uopo; e intanto, perchè la revisione saggiamente da codesto Ministero disposta circa il modo di funzionare degli istituti stessi apprese come non sempre esatta sia stata l'osservanza delle statuizioni che già la legge contiene, ho provveduto in proposito rivolgendo ai dipendenti Procuratori del Re gli opportuni eccitamenti per quelle disposizioni che valgano a fare che il pensiero del legislatore non venga in nessuna parte frustrato, mediante la circolare di cui unisco copia. »

Ottimo saggio, che meriterebbe di trovar largo seguito e più largo sviluppo, nel senso cioè che i capi d'ufficio del Pubblico Ministero, opportunamente diretti dal Governo, si facessero autorevoli ed efficaci apostoli di tali disposizioni e provvedimenti, che rappresentano una delle innovazioni più provvide e benefiche del codice, con intenti altamente civili e moralizzatori e a preludio di altre riforme e di altri progressi nell'organismo più umanamente repressivo e preventivo della giustizia penale, in cui gli altri popoli ci hanno ormai avanzati. Ma è vano esigere che i magistrati giudicanti ne curino l'attuazione, se questa non sia zelantemente promossa dal Governo e dai funzionari cui spetta per ufficio promuovere l'applicazione e l'osservanza delle leggi, e non soltanto con istruzioni e circolari, più o meno acconciamente studiate ed elaborate e che molto spesso lasciano il tempo che trovano, bensì con un'azione costante e perseverante di ogni giorno e di ogni ora, coi mille mezzi di cui dispongono negli incessanti loro rapporti con l'Autorità giudiziaria.

* * *

E quindi io propongo all'esame e ai voti della Commissione le seguenti risoluzioni:

ritenuto che l'attuazione pratica degli istituti della riprensione giudiziale, dell'arresto in casa, della prestazione d'opera in case di lavoro o in lavori pubblici e della consegna domestica, è molto scarsa e inferiore a quella che potrebbero e dovrebbero avere secondo l'indole e gli intendimenti del legislatore;

ritenuto che tale scarsità, solo per quanto concerne la prestazione d'opera, è da attribuirsi in parte alla mancanza di norme regolamentari e, per quanto concerne la riprensione, alla procedura complicata e gravosa che ne regola l'applicazione;

reputa necessarie, affinchè tali istituti siano normalmente attuati ed entrino nella pratica ordinaria della magistratura, una azione vigorosa, zelante e continua del Governo e dei rappresentanti del Pubblico Ministero, e, riguardo alla prestazione d'opera, la sollecita promulgazione delle norme regolamentari volute dagli articoli 6 e 19 del regio decreto 1° dicembre, 1889.

PROSPETTO I.

CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati alla riprensione giudiziale								Condizioni			
	nel 1897		nel 1898		nel 1899		nel triennio 1897-1899		Sesso ed età			
	per gli articoli 26 e 27 del C. P.	per l'articolo 29 del C. P.	Articoli 26 e 27 del C. P.	Articolo 29 del C. P.	Articoli 26 e 27 del C. P.	Articolo 29 del C. P.	Articolo 26 e 27 del C. P.	Articolo 29 del C. P.	Maschi		Femmine	
									Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni
Genova	52	11	45	22	51	15	148	48	97	73	23	3
Casale	134	3	94	11	150	16	378	30	255	122	25	6
Torino	298	58	315	38	279	92	892	183	672	326	74	8
Milano	97	31	76	26	107	46	280	103	219	145	19	..
Brescia	171	38	139	17	141	16	451	71	339	120	59	4
Venezia	170	82	166	44	204	22	540	148	464	132	88	4
Parma	29	8	35	12	48	14	112	34	62	68	14	2
Modena (sezione) . . .	93	45	31	17	24	2	148	64	105	76	28	3
Lucca	35	..	36	1	53	6	124	7	69	51	10	1
Firenze	170	1	425	1	185	3	780	5	469	132	174	11
Bologna	232	33	196	29	182	60	610	122	414	171	135	12
Ancona	33	11	49	5	22	..	104	16	66	39	15	..
Macerata (sezione) . .	23	1	28	..	71	10	122	11	75	42	14	2
Perugia (sezione) . . .	53	..	48	..	52	..	153	..	83	51	16	3
Roma	49	2	40	9	26	25	115	36	83	43	9	11
Aquila	88	30	50	14	61	14	199	58	150	84	19	4
Napoli	179	20	102	16	153	2	434	38	269	144	59	2
Potenza (sezione) . . .	29	3	11	3	17	2	57	8	38	18	9	..
Trani	28	2	51	1	26	..	105	3	72	19	14	3
Catanzaro	27	..	36	..	13	..	76	..	42	20	13	1
Messina	4	..	1	..	68	..	73	..	60	3	10	..
Catania	2	..	7	..	9	..	8	1
Palermo	42	1	46	1	53	4	141	6	91	37	18	1
Cagliari	33	5	30	5	36	..	99	10	83	19	7	..
REGNO . . .	2 069	385	2 052	272	2 029	349	6 150	1 006	4 290	1 935	852	82

RIPRENSIONE GIUDIZIALE.

personalità dei condannati						Pena inflitta					
Professioni						Detenzione o arresto		Confino	Pena pecuniaria		
Addetti all'agricol- tura	Addetti alle indu- strie	Addetti ai commerci	Esercenti profes- sioni liberali	Esercenti arti o me- stieri	Altre o ignote	fino a 15 giorni	fino a 1 mese		fino a 10 lire	oltre 10 lire e fino a 50 lire	oltre 50 lire
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
49	..	34	..	52	61	13	100	83	..
170	9	34	3	120	72	45	159	204	..
417	16	167	5	358	117	140	549	382	9
83	2	68	3	157	70	41	168	172	2
141	1	111	1	176	92	83	269	152	18
164	19	150	3	198	154	113	392	167	10
29	..	21	..	71	25	45	59	40	2
86	..	18	..	81	27	13	4	..	153	39	3
24	1	18	..	63	25	21	76	34	..
141	1	103	5	159	877	347	316	112	11
106	10	157	1	236	222	115	458	156	3
40	1	18	2	41	18	27	66	21	6
29	..	20	8	59	17	17	1	..	67	41	7
40	1	12	2	69	29	23	99	29	2
72	2	10	3	22	42	23	5	..	69	54	..
122	7	21	5	72	30	28	2	..	140	83	4
231	6	44	3	117	73	100	12	..	209	139	14
29	1	12	..	13	10	11	2	..	28	22	2
27	5	16	..	26	34	22	49	32	5
18	2	6	..	27	23	11	1	..	42	19	3
68	..	1	..	3	1	1	6	66	..
1	..	2	..	1	5	1	1	7
38	4	31	4	46	24	21	64	49	13
35	..	18	..	30	26	13	.	..	54	40	2
2 160	88	1 092	48	2 197	1 574	1 273	27	..	3 593	2 137	123

Segue PROSPETTO I.

Segue CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Garanzie in caso di trasgressione			La ripren						
	Ammenda		Fideiussori	non fu applicata per						
	fino a 30 lire	oltre 30 lire		non essersi il con- dannato presen- tato all'udienza	morte	amnistia	non essersi assog- gettato all'obbli- go di pagare l'am- menda	non aver presentato fideiussori	per omissione del- l'ufficio	per altro motivo
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Genova.	69	43	18	1	..	11	8	5
Casale	240	93	39	2	..	7	2	1	..	6
Torino	602	275	59	8	..	23	..	3
Milano	208	61	3	4	..	1
Brescia.	245	151	44	3	..	10
Venezia	355	118	12	7	1	13	2
Parma	96	13	13	7	..	1	2
Modena (sezione). . . .	90	30	3	15	..	1	4
Lucca	66	25	6	4	..	3
Firenze	363	65	5	19	..	6	..	7	..	9
Bologna	283	69	24	38	..	5	..	5	..	11
Ancona.	60	19	14	3	..	3
Macerata (sezione). . . .	63	42	4	10	1
Perugia (sezione)	121	19	1
Roma.	29	44	2	5
Aquila	97	43	17	3	..	13	3
Napoli	206	102	46	4	..	35	7
Potenza (sezione)	23	4	5	3
Trani.	25	47	5	1
Catanzaro	36	11	9	1	..	1
Messina	3	..	2
Catania.	1
Palermo	70	44	9	5	..	11	1
Cagliari	24	38	13	3	..	11
REGNO . . .	3 375	1 357	353	128	1	173	2	16	8	51

RIPRESSIONE GIUDIZIALE.

sione					Il condannato commise un nuovo reato entro							L'ammenda fu pagata	
fu applicata													
nell'astesa udienza in cui fu pronunziata la condanna	in udienza diversa a distanza				15 giorni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	oltre 1 anno	dal condannato	dal fideiussore	
	di una settimana	di non più di 15 giorni	di 1 mese	di più di 1 mese									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
26	35	72	23	15	
26	43	78	156	87	
121	68	333	343	181	2	2	..	
23	26	46	158	125	
95	27	75	174	138	1	..	
86	65	93	234	187	1	..	
4	21	20	61	30	2	..	2	..	
3	19	40	37	93	
2	10	20	40	52	1	
503	24	44	67	107	
303	47	119	114	90	1	..	1	..	
14	10	5	43	42	
24	5	14	53	26	
1	6	26	92	28	
16	21	24	44	41	2	
11	36	59	79	53	
39	58	106	107	118	1	2	1	1	
5	17	21	8	11	
5	22	34	20	26	
9	4	31	15	15	
3	2	68	
..	..	1	8	
24	4	15	40	47	
19	2	10	30	34	
1 362	570	1 286	1 948	1 614	1	5	4	2	7	1	

PROSPETTO II.

CONDANNATI ALL'

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati ammessi a scontare la pena coll'arresto in casa negli anni					Condizioni		
						Sesso		
						Donne adulte	Mino	
	1895	1896	1897	1898	1899		sotto i 14 anni	
							M.	F.
Genova	2	6	2	6	3	..
Casale	3	..	1	1	5	7
Torino	2	5	9	4	9	15
Milano	5	1	1	2	1	6
Brescia	1	1
Venezia	10	7	5	7	4	9	3	..
Parma	4	1	1	5
Modena (sezione)	1	..	1	..	1	2
Lucca	5	2	2	..	2	2	1
Firenze	2	5	7	1	5	1	..
Bologna	17	7	11	21	7	44	1	..
Ancona	1	1	1
Macerata (sezione)	2	1	1	2
Perugia (sezione)
Roma	3	9	1	9	2	..
Aquila	1	1	8	4	..	6
Napoli	3	6	30	34	5	18
Potenza (sezione)	2	1
Trani	1	1	2
Catanzaro	1	1	1
Messina
Catania	1	1
Palermo	2	15	47	43	3	93
Cagliari	3	2	4	8
REGNO . . .	52	58	130	139	48	248	12	1

ARRESTO IN CASA.

personalità dei condannati										Condannati i quali scontarono tutta la pena nella propria abitazione	Durante l'espiazione fu cambiata l'abitazione	Condannati i quali non scontarono la pena per amnistia o per altro motivo	Condannati i quali per infrazione all'obbligo loro imposto scontarono la pena nei modi ordinari		
ed età				Professioni					per 5 giorni				per 10 giorni	per 15 giorni	
renni				Addetti all'agricoltura	Addetti all'industria	Addetti al commercio	Esercenti arti o mestieri	Altre o ignote							
da 14 anni a 18 anni		da 18 anni a 21 anni													
M.	F.	M.	F.												
..	..	1	5	1	4	10	
2	1	5	..	4	..	1	10	
9	2	3	..	12	..	10	3	4	27	..	2	
4	1	1	8	10	
..	1	1	
9	8	4	..	16	..	3	2	12	31	..	2	
1	1	1	4	6	
..	..	1	1	1	1	2	..	1	
2	2	1	1	7	8	..	1	
4	2	3	..	4	..	2	6	3	15	
10	2	4	2	5	7	23	8	20	47	..	16	
1	..	2	2	..	1	3	
..	..	2	..	2	..	2	4	
..	
1	1	1	..	1	3	8	7	..	6	
3	..	5	..	2	..	3	4	5	13	..	1	
37	4	17	2	2	..	2	26	48	78	
..	1	2	2	
..	2	2	
1	2	2	
..	
..	1	1	
4	1	4	3	1	..	83	1	25	93	..	17	
..	1	1	..	1	1	6	9	
88	23	46	9	55	8	144	59	161	379	..	48	

PROSPETTO III.

CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati alla prestazione d'opera negli anni					Condizioni			
						Sesso ed età			
						Maschi		Femmine	
	1895	1896	1897	1898	1899	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Genova	1	1	..	2	..	2
Casale	2	1	4	1
Torino	3	..	4	4	1	3	4	2	..
Milano	5	..	3	2
Brescia	1	3
Venezia	2	1	..	3
Parma (e sezione di Modena)	1	1	..	4	1
Ancona	2	3	4
Roma	1	1
Napoli	1	2	3
Catanzaro	1	1	2
Palermo	4	..	3	6	1	2	5
Cagliari	2	3	4	9
<i>Totale</i>	11	2	11	26	15	50	13	2	..

PRESTAZIONE D'OPERA.

personali dei condannati						Pene alle quali venne sostituita la prestazione d'opera			Specie della prestazione d'opera				
Professioni													
Addetti all'agricoltura	Addetti all'industria	Addetti al commercio	Esercenti professioni liberali	Esercenti arti o mestieri	Altre o ignote	Arresto come pena principale	Arresto sostituito all'ammenda	Detenzione sostituita alla multa	Lavori agricoli	Lavori murari	Arti fabbrili	Lavori di copiatura	Altri lavori (a)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	..	1	..	1	2	1	1
3	..	1	..	2	..	3	1	1	5
7	1	2	8
4	1	3	2	5
1	1
2	1	..	3	1	..	1	2
..	1	..	3	4
..	1	..	3	1	1	1	4
1	3	1
1	3	3
2	3	2
..	3	..	1	1	11	9	4
5	..	3	..	2	..	3	..	6	1	..	8
28	..	8	..	12	17	26	8	31	1	4	1	11	48

Segue PROSPETTO III.

Segue CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Ente per conto del quale fu prestata l'opera				Durata della prestazione d'opera					
					Fino a 15 giorni		Fino a 1 mese		Fino a 3 mesi	
	Stato	Provincia	Comune	Altro	Fino a 15 giorni	Fino a 1 mese	Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Genova	2	..	1	1
Casale	5	..	4	1
Torino	12	..	10	1	1
Milano	5	..	5
Brescia	1	..	1
Venezia	3	..	2	1
Parma (e sezione di Modena)	4	..	4
Ancona	1	..	4	..	3	2
Roma	1	..	1
Napoli	3	..	2	1
Catanzaro	2	..	2
Palermo	3	..	5	5	6	4	3
Cagliari	9	..	7	2
<i>Totale</i>	4	..	56	5	48	13	4

PRESTAZIONE D'OPERA.

L'opera pubblica						Mercede giornaliera				Il condannato fu chiamato			
fu prestata		non fu prestata								a scontare la pena detentiva		a pagare la pena pecuniaria della	
interamente	in parte soltanto	perchè il condannato non si presentò	per morte	per inettitudine	per amnistia	Fino a lire 1	Fino a lire 1.50	Fino a lire 2	Oltre lire 2	per la intera durata	per una parte soltanto	multa	ammenda
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2
12	1
5
1	1	1	1
2	1	1	1
3	2	2
1	2	1
1
13	1
7	1	1
54	1	6	3	1	..	2	3	1

(a) Veggasi a pag. 42 la specificazione di questi lavori.

PROSPETTO IV.

CASA DI

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati ammessi a scontare l'arresto in una casa di lavoro negli anni					Sesso ed età			
						Maschi		Femmine	
						Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni
	1895	1896	1897	1898	1899	6	7	8	9
Casale.
Torino.	3	3
Bologna.	1	1	1	1
<i>Totale . . .</i>	1	1	3	4	1

Segue PROSPETTO IV.

Segue CASA DI

DISTRETTI di Corte d'appello	Lavori ai quali furono assegnati i condannati					Durata dei lavori				
	Lavori agri- coli	Lavori murari	Arti fabbrili	Lavori di co- piatura	Altri lavori	Fino a 15 gior- ni	Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Casale.
Torino.	2	2
Bologna.	2	2
<i>Totale . . .</i>	5	5

LAVORO.

Condizioni personali dei condannati						Pena inflitta		
Professioni						Arresto per la durata di		
Addetti all'a- gricoltura	Addetti all'in- dustria	Addetti alcom- mercio	Esercenti pro- fessioni li- berali	Esercenti arti o mestieri	Altre o ignote	15 giorni	1 mese	Oltre 1 mese
10	11	12	13	14	15	16	17	18
..
3	3
..	2	..	2
3	2	..	5

LAVORO.

I lavori					Mercede giornaliera				Il condannato fu ammesso a scontare l'arresto nei modi ordinari	
furono prestati per scontare		non furono prestati							per la durata intera	per una parte soltanto
l'intera pena	una parte della pena	perché il con- dannato non si presentò	per morte	per amnistia	Fino a lire 1	Fino a lire 1.50	Fino a lire 2	Oltre lire 2		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
..
2	1
2	2
4	1	2

PRESTAZIONE D'OPERA.

Lavori ai quali furono applicati i condannati segnati nella colonna 23 del prospetto III.

SPECIE DEI LAVORI	Distretti di Corte di appello													Regno
	Genova	Casale	Torino	Milano	Brescia	Venezia	Parma	Ancona	Roma	Napoli	Catanzaro	Palermo	Cagliari	
Manutenzione di strade pubbliche e altri lavori stradali	1	..	4	..	1	1	1	1	9
Trasporto di ghiaia.	1	1
Badilante	4	1
Assistente stradale	1	4
Cantoniere stradale.	1	1
Terrazziere	1	1
Spazzatura delle vie	2	1	..	1
Sgombro di macerie.	2	3
Bracciante	1	1	1	4	2
Sorvegliante a lavori pubblici	1	7
Inserviente	1	..	1
Servizio nell'asilo infantile	2	2
Servizio presso la condotta medica.	1	..	1
Non dichiarata	3	1	2	1	2	1	4	14
Totale . . .	1	5	8	5	1	2	4	4	1	3	2	4	8	48

ALLEGATO I.

Circolare concernente l'applicazione di alcuni istituti del Codice penale.

Roma, 3 febbraio 1902.

Ripetutamente fu notato nel Parlamento e nella Commissione per la Statistica giudiziaria che, sebbene siano trascorsi non pochi anni da che ebbe attuazione il codice penale del 1890, pure, a cagione della deficiente applicazione di alcuni suoi istituti, parecchie importanti disposizioni del medesimo non conseguono i loro effetti salutari.

Ora, non può ammettersi che rimangano più a lungo quasi lettera morta sanzioni e provvidenze stabilite dalla legge e reputate dal legislatore necessarie a render più pratico, equo e umano il sistema penale e a conferire la maggiore possibile efficacia repressiva e preventiva alla giustizia punitrice.

Gli istituti ai quali alludo, e sui quali richiamo l'attenzione della S. V. Ill.ma, sono: la riprensione giudiziale di diritto (art. 29, ultimo capoverso, del codice penale) o facoltativa (art. 26), congiunta a malleveria (art. 27); l'arresto in casa per le donne e per i minorenni (art. 21, capoverso); il ricovero in una casa di lavoro e la prestazione d'opera in sostituzione dell'arresto (art. 22) o della pena pecuniaria (art. 19 e 24).

Secondo la statistica del 1899, sopra 271,848 condannati dai pretori alla pena della detenzione e dell'arresto non superiore a un mese, alla multa non superiore a 50 lire, e all'ammenda fino a 300 lire, la riprensione giudiziale fu applicata solo 2736 volte, e con una notevole progressione decrescente in confronto dei primi anni dal 1890 in poi. Ed è degno di osservazione che nei giudizi dei Tribunali non si ebbero che 10 casi di riprensione in tutto il regno e in tutto l'anno 1899.

Rispetto agli istituti mancano i dati per un calcolo di raffronto; ma le cifre assolute di 152 arresti in casa, di 40 assegnazioni a case di lavoro e di 16 a prestazione d'opera bastano a dimostrare che questi provvedimenti sostitutivi penali sono raramente applicati.

Nel dubbio che difficoltà pratiche abbiano potuto influire sulla loro applicazione e che sieno mancate quelle cure e premure che essi all'uopo richiedono, è mio proposito di facilitare l'osservanza della legge e l'azione dell'Autorità giudiziaria con opportune norme esplicative e direttive, massime per ciò che concerne le case di lavoro e la prestazione d'opera.

Perciò mi rivolgo, innanzi tutto, alla S. V. Ill.ma affinchè si compiacca favorirmi i dati e le informazioni che verrò indicando.

Rispetto alla riprensione giudiziale, importa sapere in quanti casi venne applicata per gli effetti dell'articolo 29, e in quanti altri, e in sostituzione di quali pene e per quali reati, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 27; e, infine, giova conoscere l'effetto pratico di tali sanzioni e obbligazioni, e come se ne accerti l'adempimento.

Uguali indagini si presentano opportune intorno alle proporzioni nelle quali siasi accordato o negato l'arresto in casa sostituito all'arresto ordinario, che è consigliato quante volte lo consenta una sufficiente sorveglianza nella sua esecuzione, specialmente per le donne e per i minorenni pericolosi.

Parimenti giova conoscere in qual guisa l'istituto della consegna domestica fu attuato, e con quali risultati.

Non meno utili torneranno le notizie circa i rari casi in cui appariscono applicati gli istituti della casa di lavoro e della prestazione d'opera, e come dovrebbero e potrebbero essi funzionare, nell'ipotesi di più larga e razionale attuazione. A questo fine desidero di esser informato se e quali ospizi e stabilimenti esistano nei singoli distretti che sono o che potrebbero, in tutto o in parte, esser atti all'ufficio di casa di lavoro o di prestazione d'opera, e con quali mercedi e modalità.

Niuno può contestare l'alto intento e l'interesse morale e civile di rimuovere i tristi effetti della disoccupazione, dell'improbabile mendicizia e dell'alcoolismo, temperando la repressione col benefico magistero del lavoro, e di mitigare la disparità di trattamento fra

le varie classi e condizioni sociali nell'esecuzione delle pene pecuniarie, adottando per i proletari insolventi un surrogato più tollerabile che non sia quello della pena restrittiva della libertà personale.

Confido che le indagini per le quali mi rivolgo alla S. V. Ill.ma siano compiute con accuratezza e sollecitudine, onde mi sia poi dato modo di provvedere, efficacemente, a che la legge ottenga anche in questa parte la dovuta piena attuazione e si conseguano interamente i fini preventivi e repressivi voluti dal legislatore (1).

Il Ministro
COCO-ORTU.

(1) Nelle schede unite alla circolare si annoteranno i dati e le notizie richieste per il periodo di tempo in esse rispettivamente indicato e si assumeranno le opportune informazioni presso le Amministrazioni locali.

Le schede dovranno essere rimandate a questo Ministero entro il prossimo venturo marzo.

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

RIPRENSIONE GIUDIZIALE

Triennio 1897-99

PRETURA di

TRIBUNALE di

CORTE D'APPELLO di

(Cognome e nome).

nat. . . il 18. . . di professione.

. venne condannat. il 189. . . per

(titolo del reato). preveduto nel

(codice o legge) , art.

(parte, cap. e n.). alla pena di (specie).

. per (tempo o ammontare) ; alla

quale fu sostituita la riprensione giudiziale, secondo gli art. (26, 27 e 29)

inflitta nell'udienza del 18. . . con obbligazione assunta di pagare

a titolo di ammenda la somme di lire. (senza o in). concorso

dei fideiussori signori.

.

se entro il termine di commetta altro reato.

. . l. . condannat. . si presentò all'udienza fissata del

189. . , accolse con rispetto la riprensione, si assoggettò al predetto obbligo,

. presentò i fideiussori idonei; e quindi. gli venne applicata la pena stabilita

nella sentenza per il reato commesso,

. . l. . condannat. . commise entro il termine suddetto il reato di (specie)

. preveduto nel (codice o legge). ,

art. (parte, capov. e n.) ; e quindi

. fu tenut . . a pagare la predetta somma, soddisfatta a norma di legge da.

(condannato o fideiussori).

. vi fu opposizione, e l'esito ne fu

(Visto). (Pretore o Procuratore del Re)

.

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEMA INDIVIDUALE

ARRESTO IN CASA

Quinquennio 1895-99

PRETURA di

TRIBUNALE di

CORTE D'APPELLO di

(Cognome e nome).

nat. . il 18. . di professione

venne condannat. . il 189. . alla pena dell'arresto per giorni.

da scontarsi nella propria abitazione, sita in Comune di frazione

di; alla quale fu poi sostituita, a istanza del . . condannat. ., l'abitazione

sita in Comune di frazione di

. . . l. . condannat. . cominciò a scontare la pena il giorno.

189. . e finì di scontarla il giorno. 189. .

Con verbale del giorno 189. . venne contestata al. . .

condannat. . la infrazione all'obbligo imposto . . . , commessa il giorno

189. . ; e quindi il Pretore, con decreto del giorno. 189. . prescrisse

che la pena fosse scontata nei modi ordinari; come infatti ebbe luogo il giorno

. 189. .

(Visto). (Pretore o Procuratore del Re)

.

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

CASA DI LAVORO

Quinquennio 1895-99

PRETURA di

TRIBUNALE di

CORTE D'APPELLO di

(Cognome e nome)

nat. il 18... di professione

venne condannat. il 189.. alla pena dell'arresto

per giorni., da scontarsi nella *casa*

di lavoro denominata. in Comune

di Provincia di

...l. condannat. si è presentat. per scontare nel modo suddetto la pena il giorno

..... 189.. e fu assegnat. a lavori di

....., con la mercede giornaliera di lire sino al giorno

..... 189.. in cui ha finito di scontarla.

(*ovvero*)

...l. condannat. non si è presentat. per scontare la pena nel modo suddetto (*ov-*

vero) essendosi presentat. per scontarla il giorno. 189.. cessò di

presentarsi al lavoro il giorno. 189..; e quindi con verbale del

giorno, 189.. venne dichiarat. in trasgressione, e con decreto

del giorno 189.. fu diffidat. a scontarla nei modi ordinari, come

infatti ebbe luogo il giorno 189..

(*Visto*) (Pretore o Procuratore del Re)

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

PRESTAZIONE D'OPERA

Quinquennio 1895-99

PRETURA di

TRIBUNALE di

CORTE D'APPELLO di

(Cognome e nome),
nat. il 18 .. di professione
.....
venne condannat. il 189.. alla pena del (specie)
..... per (durata o ammontare)
alla quale fu sostituita, a istanza del.. condannat., la prestazione d'opera per la durata
di giorni

Il Procuratore del Re in, assunte le opportune
informazioni da (Autorità amministrativa competente)
....., assegnò ..l. condannat. al lavoro di
in Comune di Provincia di
eseguito per conto d. . . (Stato, Provincia o Comune)
..l. condannat. si è presentat. per scontare nel modo suddetto la pena il giorno
..... 189.., riscuotendo la mercede giornaliera di lire,
dalla quale vennero detratte lire in conto di pena, come da atto in data
..... 189.., sino al giorno 189..,
in cui ha finito di scontarla.

(ovvero)

..l. condannat. non si è presentat. per scontare la pena nel modo suddetto (ov-
vero) essendosi presentat. per scontarla il giorno 189.., cessò di
presentarsi al lavoro il giorno 189..; e quindi con verbale del
giorno 189.. venne dichiarat. in trasgressione, e con decreto
del giorno 189.. fu diffidat. a scontarla nei modi ordinari, come
infatti ebbe luogo il giorno 189..

(Visto) (Pretore o Procuratore del Re)

.....


ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

INFORMAZIONI

circa le istituzioni esistenti nel circondario o mandamento, che servono o possono servire, in tutto o in parte, come CASE DI LAVORO, onde ricoverarvi i condannati per mendicizia giusta l'art. 455 Codice penale, o per ubbriachezza giusta l'articolo 488 id., e circa i lavori nei quali può applicarsi la PRESTAZIONE D'OPERA in sostituzione della detenzione o dell'arresto, in cui sia stata convertita una pena pecuniaria insoluta (art. 19 e 24 id.).

COMUNE di. Provincia di
NOME dell'istituzione
AUTORITÀ o ente da cui dipende
DIRETTORE.
FINE PRINCIPALE propostosi (*trascrivere le disposizioni fondamentali dello statuto*).
Posti disponibili.
N° EFFETTIVO dei ricoverati.
maschi. femmine. :
ARTI E MESTIERI che vi esercitano.
RETTA GIORNALIERA
MERCEDI (distinguendo secondo le diverse lavorazioni).
Condizioni speciali di ammissione e di disciplina
(Visto). (Procuratore del Re).

ALLEGATI.



I.

Collegi di probi-viri per le industrie.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data 30 luglio 1903, n. 27, Uff. Stat. giud. e n. 1527, riguardante i dati statistici dei lavori compiuti dai Collegi di probi-viri (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 5 agosto 1903, n. 28, pag. 391).

Con circolare del 16 agosto 1894, n. 480/1327, di questo Ministero (*Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* 22 agosto 1894, n. 34, pag. 377-379), furono stabiliti i modelli dei prospetti coi quali debbono essere raccolti i dati statistici circa i lavori attualmente compiuti dai Collegi di probi-viri delle industrie, secondo è prescritto nell'articolo 75 del Regolamento approvato col regio decreto 26 aprile 1894, n. 179.

Fu allora ricordato che i detti prospetti, accompagnati da note illustrative, debbono essere trasmessi dai presidenti dei Collegi di probi-viri a questo Ministero della giustizia col mezzo del Procuratore generale del distretto di Corte d'appello nella cui circoscrizione hanno sede i Collegi medesimi.

Inoltre siccome i modelli dei prospetti suaccennati debbono essere distribuiti dalla Direzione generale della Statistica, questa richiede annualmente ai Procuratori generali l'elenco dei Collegi di probi-viri, che funzionarono nell'anno e trasmette i prospetti occorrenti per raccogliere le relative notizie in numero di tre copie per ciascun Collegio di probi-viri. Di queste tre copie, una deve servire come minuta ed essere conservata presso la segreteria del Collegio; un'altra deve essere trasmessa a questo Ministero insieme alle note illustrative, nei termini dell'articolo 75 del Regolamento del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge sui probi-viri; e la terza deve essere spedita alla Direzione generale della Statistica che, giusta le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 regio

decreto 7 ottobre 1900, n. 350, deve provvedere alla compilazione delle statistiche giudiziarie.

Si è dovuto però notare che la trasmissione dei dati statistici suaccennati non procede con sufficiente regolarità; e infatti da molte Procure generali si trascura l'invio di una copia del prospetto a questo Ministero, e meno rare eccezioni, non sono accompagnati da alcuna nota illustrativa dei presidenti dei Collegi di probi-viri, contro quanto è prescritto dal ricordato Regolamento e fu avvertito con la circolare ministeriale surriferita; venendo così a mancare, a chi voglia giudicare dell'azione dei Collegi, il contributo prezioso dell'esperienza e della dottrina di chi è parte precipua dell'opera di essi.

Anche la Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ebbe di recente a far voti per uno studio più completo sul funzionamento dei Collegi di probi-viri delle industrie, attingendo direttamente informazioni e notizie dalle presidenze dei detti Collegi e sollecitando da esse qualche succinta relazione periodica per illustrare le cifre e specialmente per chiarire le ragioni che provocarono l'azione dei singoli Collegi.

Trovo quindi opportuno di ricordare che una copia dei prospetti, compilati annualmente da ciascun Collegio, deve essere spedita dalle SS. LL. III.^{me} a questo Ministero, avvertendo che tale prospetto numerico dovrà essere sempre accompagnato da qualche nota esplicativa redatta dal presidente del Collegio sull'opera del medesimo.

Queste note non debbono limitarsi ad una semplice ed arida esposizione dei dati numerici, al quale intento risponde sufficientemente il prospetto medesimo, ma debbono più specialmente mettere in rilievo le cause e le circostanze generali e locali, che a giudizio del presidente del Collegio possono avere esercitato qualche influenza sulle controversie di cui ebbe ad occuparsi il tribunale industriale, sia come giuria, sia come ufficio di conciliazione; le ragioni per cui la istituzione di tale magistratura speciale ha trovato maggiore o minore favore presso le popolazioni in mezzo alle quali è sorta e tutte quelle altre considerazioni che possono portare un qualche lume nello studio della litigiosità tra padroni ed operai, argomento nelle odierne condizioni sociali importantissimo, inquantochè riflette una

delle più salienti manifestazioni dei rapporti tra capitale e mano d'opera.

Le SS. LL. Ill.^{me} vorranno compiacersi di ricordare ai signori presidenti dei Collegi di probi-viri l'obbligo loro imposto all'articolo 75 del citato Regolamento 26 aprile 1894, e faranno certamente opera utilissima se alle note illustrative dei singoli presidenti aggiungeranno quelle maggiori informazioni che riconosceranno opportune e che verranno suggerite dalla loro illuminata competenza.

Sarò grato di un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro

TALAMO.

Ill.^{mi} signori Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno.

II.

Gratuito patrocinio delle cause civili.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia in data 21 dicembre 1903, n. 2097, Uff. Stat. giud., e n. 1530 del Registro Circolari, concernente la compilazione delle statistiche per il gratuito patrocinio delle cause civili (pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti del 24 dicembre 1903, n. 48, pag. 650).

Per evitare la discordanza, più volte segnalata, fra le notizie contenute nei prospetti uniti ai rapporti annuali sulle cause civili affidate al gratuito patrocinio, trasmessi a questo Ministero di grazia e giustizia giusta la circolare del 31 ottobre 1893, n. 1300, e quelle sul medesimo argomento raccolte coi prospetti annualmente inviati dalle Autorità giudiziarie alla Direzione generale della statistica, furono rivolti ammonimenti e date istruzioni con le cir-

colari ministeriali del 26 dicembre 1896, n. 919, e 6 dicembre 1897, n. 1213, senza però raggiungere pienamente lo scopo desiderato.

Infatti non poche discordanze furono rilevate anche con la relazione sul gratuito patrocinio delle cause civili durante il quadriennio 1897-1900, da ultimo presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria, la quale fece voti affinchè fosse eliminato tale inconveniente.

Per assecondare questi voti ho disposto che d'ora innanzi, cominciando dal corrente anno, la Direzione generale della statistica, nel fornire i modelli per la statistica giudiziaria civile, mandi alle singole Procure generali presso le Corti d'appello una copia in più delle varie tavole sulle quali debbono essere raccolti i dati riassuntivi delle notizie statistiche concernenti le cause civili affidate al patrocinio gratuito.

Dovranno quindi essere annualmente compilati tre identici esemplari di queste tavole per le singole magistrature, e cioè uno da conservare nel rispettivo ufficio, l'altro da spedire, come finora fu fatto, alla Direzione generale della statistica, ed il terzo dovrà servire alla compilazione del prescritto rapporto annuale e, insieme ad esso, dagl'Ill.^{mi} Procuratori generali verrà trasmesso a questo Ministero di grazia e giustizia (Ufficio per la statistica giudiziaria).

Faccio all'uopo sicuro assegnamento sull'autorevole cooperazione delle SS. LL. Ill.^{me} cui è nota l'importanza e l'utilità di questi accertamenti statistici, e confido che vorranno esercitare un'assidua sorveglianza affinchè i detti prospetti siano compilati con la più scrupolosa esattezza.

Attenderò di conoscere, con un cenno di ricevimento della presente circolare, le disposizioni che essi avranno date.

Il Ministro
RONCHETTI.

Ill.^{mi} Sig. Procuratori Generali presso le Corti d'appello del Regno.

III.

Ricovero dei minorenni per correzione paterna.

Circolare del 21 dicembre 1903, n. 2098, e Uff. Stat. giud. n. 1531 del Registro Circolari, concernente il ricovero dei minorenni per correzione paterna (Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 24 dicembre 1903, n. 48, pag. 651).

Con le circolari ministeriali del 24 giugno e del 2 luglio 1897, nn. 1052-1436 e 1059, e del 4 ottobre 1898, n. 1508-1450, fu ordinato l'invio a questo Ministero di grazia e giustizia di un rapporto annuale concernente l'applicazione in ogni distretto di Corte d'appello delle disposizioni sul ricovero dei minorenni per correzione paterna.

Le notizie statistiche raccolte in appositi prospetti, che accompagnano questi rapporti annuali, sono desunte dalla Tavola I dei registri nominativi dei provvedimenti riguardanti la patria potestà. Per questi provvedimenti è poi prescritta una relazione triennale, la quale deve illustrare le notizie relative a ciascuno di essi, e quindi anche quelle concernenti il ricovero per correzione paterna.

Ma si è dovuto rilevare, forse per l'accennata coincidenza, come sia stato talvolta erroneamente ritenuto che l'accennata relazione triennale sulla patria potestà possa assorbire e sostituire nella ricadenza del triennio la speciale relazione sul ricovero dei minorenni per correzione paterna, e così quest'ultima relazione in tale ricorrenza non sempre è inviata da tutte le Corti di appello.

Debbo quindi ricordare, giusta quanto fu disposto con le circolari surriferite, che le relazioni speciali sul ricovero dei minorenni per correzione paterna debbono essere costantemente inviate a questo Ministero di grazia e giustizia nel febbraio di ogni anno; mentre la relazione triennale su tutti i provvedimenti relativi all'esercizio della patria potestà, compreso quindi anche il ricovero per

correzione paterna, deve essere inviata nel mese di marzo successivo al triennio compiuto.

Queste relazioni triennali comprendendo tutti gli argomenti attinenti alla tutela delle persone e del patrimonio dei minorenni sottoposti alla patria potestà, non possono consentire un largo e particolareggiato esame del ricovero per correzione paterna, quale è richiesto dalle peculiari circostanze in cui si svolge.

Infatti, oltre la esposizione e l'esame delle notizie numericamente accertate con le cifre raccolte negli appositi prospetti, occorre estendere la ricerca e lo studio sulle condizioni della famiglia e dell'ambiente ove vivono questi minorenni dei quali si chiede il ricovero, sulla procedura seguita nella istruzione delle domande di ricovero, sulle cautele adottate per evitare ogni abuso. Queste informazioni e questo studio possono trovar posto soltanto nei rapporti annuali dei Presidenti dei Tribunali e nelle relazioni dei Primi Presidenti delle Corti di appello.

Un riassunto di queste notizie ed osservazioni potrà bensì essere compreso nelle relazioni triennali sulla patria potestà, ma è manifesto che tale riassunto non può esimere dall'inviare la relazione speciale sul ricovero dei minorenni anche per l'ultimo anno del triennio.

Vorranno LL. SS. Ill.^{me} provvedere nei sensi suespressi, informandone questo Ministero, affinchè d'ora innanzi siano meglio ed integralmente osservate le prescrizioni date tanto con le ricordate circolari 2 luglio 1897, n. 1059, e 4 ottobre 1898, n. 1508-1450-XX, quanto con quelle del 24 giugno 1897, n. 1435, e 7 gennaio 1898, n. 1234-XIX.

Il Ministro
RONCHETTI.

*Ill.^{mi} Sig. Frimi Presidenti
delle Corti di appello del
Regno.*

[illegible]

5^a Convocazioni del Consiglio di famiglia

CONVOCAZIONE (art. 250 ult. cap., 257 e 345 C. C.)				DELIBERAZIONI			
1	Numero d'ordine						
2	promossa da						
3	il giorno (data)						
4	tenuta nella sede della Pretura						
5	nell'Ufficio di conciliazione per delegazione in data del						
6	Oggetto e sunto dei provvedimenti (art. 345 C. C.)						
7	Non soggette all'omologazione — Data						
8	Non promossa — Motivo						
9	dal tutore o da altri obbligati			Soggette all'omologazione Promossa			
10	dai Consulenti						
11	dal Pubbl. Ministero						
12	con presentazione della domanda alla Cancelleria del Tribunale in data						

o di tutela e sue deliberazioni:

(art. 293, 299 e 301 C. C.)				S T A T I A N N U A L I (art. 303 e 346 C. C.)			
13	la quale fu		Decreto del Tribunale	Se la deliberazione fu impugnata indicare da chi e l'esito del ricorso (art. 260 capov. C. C.)			
14	accordata / negata						
15	Data del decreto		16	Data della partecipazione fattane dal Cancelliere del Tribunale al Pretore		17	
18				Data della presentazione		19	
19				Data del deposito presso la Pretura		20	
20				Entrate		21	
21				Spese		22	
22				Aumento		23	
23				Diminuzione			

6° Inventario (art. 281 e 282 C. C.):

Data dell'inventario generale
 Compilato da (notaio, tutore, cancelliere)
 Depositato il
 Inventario speciale (art. 284 C. C.) (per stabilimenti industriali, commerciali, ecc.): Data della compilazione Data del deposito

7° Patrimonio inventariato (art. 283 e 284 C. C.):

Attività						Passività	Patrimonio netto	Osservazioni
Terreni e fabbricati	Stabilimenti industriali e commerciali	Mobili	Denari	Crediti	Totale			

Indicare se il patrimonio netto appartiene ai minorenni per intero ovvero in parte, cioè nella somma di lire.
 Indicare se e vi è curatore speciale ai sensi dell'art. 247 C. C.
 Se fu eseguito il deposito di numerario, di carte al portatore o di oggetti preziosi (art. 287 C. C.) indicare la specie delle cose depositate l'ammontare
 e la Cassa o istituto in cui fu eseguito il deposito
 Indicare se fu fatta la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi (art. 298 C. C.)

8° Minorenni usciti di tutela:

1° per (motivo) data
 2° per (>) >
 3° per (>) »
 4° per (>) >
 5° per (>) >
 6° per (>) >

9° Trasferimento della tutela ad altra Pretura (art. 249 capov. e 347 C. C.):

Pretura alla quale venne trasferita.
 Tribunale che emise il decreto
 Data del decreto.
 Dichiarazione del tutore che promosse il decreto
 Data della trasmissione degli atti

10° Chiusura definitiva della tutela:

Motivo della chiusura.
 Data della chiusura.

Firma del Cancelliere

Firma del Pretore

.

.

PROSPETTI.

1. — *Prospetto numerico delle tutele per le quali fu costituito il Consiglio di famiglia o di tutela durante l'anno.*
2. — *Prospetto numerico delle tutele esistenti al 1° gennaio dell'anno . . .
e aperte nel corso dell'anno.
(Fatti svoltisi nell'anno).*
3. — *Prospetto numerico del movimento annuale delle tutele per minorenni.*

PROSPETTO NUMERICO DELLE TUTELE PER LE QUALI FU COSTITUITO IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA O DI TUTELA DURANTE L'ANNO

MINORENNI		FATTI CHE HANNO DATO L'OGG ALL'APERTURA della tutela	
		1	Morte dell'ultimo genitore avente la patria potestà o la tutela legale (art. 241 C. C.)
		2	Perdita della patria potestà o della tutela legale per abuso (art. 233 e 184 C. C.)
		3	Perdita della patria potestà per condanna penale (art. 241 C. C.; articoli 33, 349, 392 C. P.)
		4	Assenza (art. 241 C. C.) o interdizione
		5	Non avvenuto ricovero di figli di genitori ignoti (art. 243 C. C.)
		6	Cessazione della tutela esercitata da un Ospizio (art. 8, legge 17 luglio 1890 e art. 5 regol. 1° febbraio 1891)
		7	Dimissione da un riformatorio (articolo 491 Regol. carcerario 1° febbraio 1891)
		8	Altri fatti — (Indicarli specificatamente nella colonna Osservazioni)

Segue PROSPETTO NUMERICO DELLE TUTELE ESISTENTI AL

(Fatti evoluti)

Segue Prospetto N. 2.

DELIBERAZIONI soggette all'omologazione (art. 233, 239, 301 C. C.)				I N V E N T A R I (art. 232 C. C.)							
MINORENNI	Domande di omologazione		Provvedi- mento del Tribunale	presentate	Depositi presso la Pretura concernenti tutele con patrimonio						
	di accogli- mento	di rigetto			fino a 3000 lire	da più di 3000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 25,000 lire	da più di 25,000 a 50,000 lire	da più di 50,000 a 100,000 lire	oltre 100,000 lire	
	33	Totale			39	Non depositati					
	34				40						
	35				41						
	36				42						
	37				43						
	38				44						
					45						
					46						
					47						

PROSPETTO NUMERICO DEL MOVIMENTO

CONSIGLI DI FAMIGLIA O DI TUTELA					
MINORENNI	già esistenti alla fine dell'anno precedente 1	costituiti nel corso dell'anno		cessati nel corso dell'anno	
		per nuova istituzione presso la Pretura 2	per trasferimento da altra Pretura 3	definitivamente 4	per trasferimento ad altra Pretura 5
	esistenti alla fine dell'anno 6				
Legittimi					
con patrimonio					
senza patrimonio					
Totale . . .					
Illegittimi					
con patrimonio					
senza patrimonio					
Totale . . .					
TOTALE GENERALE . . .					

ANNUALE DELLE TUTTE PER MINORENNI.

MINORENNI	
7	che erano sotto tutela alla fine dell'anno precedente
8	messi sotto tutela nel corso dell'anno
9	per riconoscimento o legittimazione
10	per emancipazione o per matrimonio
11	per maggiore età
12	per morte
13	per altro motivo
14	rimasti sotto tutela alla fine dell'anno
15	Osservazioni

V.

Registri dello stato civile.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia in data del 21 dicembre 1903, n. 2096, XVIII dell'Uff. Stat. giud. e n. 1532 Registro Circolari, riguardante l'accertamento delle irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del dicembre 1903, n. 49, pag. 681-689).

Più volte questo Ministero ha dovuto eccitare l'assidua vigilanza delle SS. LL. Ill.^{me} per ottenere che siano costantemente e da tutti osservate le norme concernenti la tenuta dei registri dello stato civile al fine di allontanare da essi la possibilità di errori e di irregolarità, le quali scemano la fede piena ed indiscutibile che i cittadini e lo Stato debbono avere in quei registri nei quali è consacrata la prova dei fatti naturali e giuridici che sono base dell'ordinamento della famiglia e della società.

Nondimeno le relazioni annuali, presentate in osservanza dell'articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 3602, rivelano tuttora non infrequenti, nè lievi irregolarità, onde per compiere un più esatto accertamento di esse fu da ultimo prescritto con circolare ministeriale del 7 luglio 1900, n. 839, XVIII/1475, B-C, un modulo per indicarvi sistematicamente ed uniformemente le specie ed il numero delle irregolarità riscontrate dai Pretori nelle verificazioni quadrimestrali e dai Procuratori del Re.

L'esperimento finora fatto ha confermato l'opportunità di tale innovazione, rivelando in pari tempo come alcuna di quelle disposizioni possa essere utilmente in qualche parte completata.

Perciò, confermate le avvertenze già fatte per accertare che siano eseguite le prescritte annotazioni marginali agli atti di nascita ed assecondando anche i voti della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile, dispongo che i Pretori cominciando

dalla verificaione quadrimestrale, che essi dovranno compiere nei primi quindici giorni del maggio 1904, segnino le irregolarità, riscontrate nei registri dello stato civile, in prospetti identici ai modelli uniti alla presente circolare, in conformità dei quali saranno pure compilati i prospetti riassuntivi per circondari e per distretti di Corte di Appello, in guisa da rendere anche possibili sicuri confronti fra le diverse circoscrizioni.

Negli accennati prospetti, riguardanti il primo le irregolarità comuni a tutti i registri dello stato civile, e gli altri quelle speciali a ciascun registro, sono state ordinate e *descritte nella forma più comprensiva* soltanto le irregolarità risultate più frequenti dalle precedenti indagini e potranno quindi essere aggiunte di seguito, nei prospetti rispettivi, la descrizione e la indicazione delle altre irregolarità meno frequenti, che non fossero già prevedute nei prospetti medesimi. Inoltre in conformità degli uniti modelli dovrà essere compilato, ove occorra, separato prospetto per le irregolarità che siano riscontrate nei *registri di cittadinanza* pei quali sembrò superfluo, attesa la scarsità delle registrazioni, di indicare fin da ora le eventuali infrazioni.

I Pretori formeranno l'elenco delle irregolarità da essi accertate, separatamente per ogni Comune del Mandamento rispettivo, in modo che possano poi essere raggruppate nei prospetti secondo le specie ivi indicate, segnandovi a fianco il numero dei Comuni nei quali ciascuna irregolarità fu riscontrata. I prospetti dovranno essere dai Pretori inviati al Procuratore del Re del proprio Circondario, il quale dovrà riassumere le notizie così ricevute dai Pretori, e completare questo riassunto con la separata indicazione delle irregolarità accertate dallo stesso ufficio della Regia Procura e con le indicazioni riguardanti i procedimenti, che nei termini dell'articolo 404 del Codice civile siano stati istituiti ed esauriti nell'anno innanzi al Tribunale civile e nei casi di reati, innanzi alle altre competenti Autorità giudiziarie.

Questo riassunto dovrà essere inviato al competente Procuratore generale della Corte di appello, che a sua volta provvederà per formare il prospetto riepilogativo delle notizie ricevute dalle dipendenti regie Procure e sui risultati così riuniti dovrà poi essere compilata la relazione prescritta dal ricordato articolo 131 per l'Ordinamento dello stato civile.

Le notizie, che nei modi suindicati debbono essere raccolte dai Pretori e dai Procuratori del Re, dovranno riferirsi alle irregolarità accertate nel corso di ciascun anno, e precisamente colle verificazioni dei registri dello stato civile compiute dal maggio al gennaio successivo, e le notizie riguardanti i procedimenti dovranno riferirsi a quelli definiti in ciascun anno dal gennaio a tutto il dicembre. I Procuratori del Re cureranno con ogni sollecitudine e nei *primi giorni del marzo di ciascun anno*, la trasmissione degli atti, prescritta dal ripetuto articolo 131, insieme all'accennato prospetto riassuntivo e i signori Procuratori generali vorranno provvedere in modo che le loro relazioni giungano al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio per la statistica giudiziaria e notarile) mai più tardi del 30 aprile di ciascun anno, unendo a corredo del prospetto riepilogativo una copia dei prospetti riassuntivi dei singoli circondari.

Confido nell'autorità e nello zelo delle SS. LL. Ill.^{me}, affinché queste disposizioni abbiano ovunque pronta e rigorosa applicazione, e dei provvedimenti a tale uopo dati gradirò d'essere informato con ogni sollecitudine.

Il Ministro
RONCHETTI.

Ill.^{mi} signori Procuratori generali presso le Corti di appello del Regno.

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

PROSPETTO N. 1.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vidimazione dei registri							
Mancanza di essa (art. 357, cod. civ.; 16, 63 ord. stat. civ.).							
Tardiva trasmissione dei registri vi- dimati da parte dei pres. dei trib. (art. 357 cod. civ.; 16 ord. stat. civ.)							
Ordine degli atti							
Mancanza d'ordine progressivo, cioè inserzione di atti anteriori dopo quelli di data posteriore (art. 358, cod. civ.; 17, 18, ord. stat. civ.). . .							
Erronea indicazione del numero pro- gressivo degli atti (art. 358, cod. civ.; 17-18, ord. stat. civ.)							
Forma degli atti							
Spazi o frazioni di linea lasciati in bianco (art. 358, cod. civ.; 18, ord. stat. civ.)							
Quantità o date espresse in cifre e non scritte in lettere per disteso (art. 358, cod. civ.; 19, ord. stat. civ.)							
Carattere inintelligibile, abbrevia- ture (art. 358, cod. civ.; 20 ord. stat. civ.)							
Abrasioni, cancellature o macchie, che impediscono di leggere le parole cancellate o macchiate (art. 358, cod. civ.; 20, ord. stat. civ.)							
Variazioni od aggiunte su spazio an- nullato o nelle interlinee e non a più dell'atto, o non munite del- l'approvato, prima della firma (ar- ticolo 358, cod. civ.; 20, ord. stat. civ.)							
Atti incompleti							
Omessa indicazione del motivo per il quale un atto debba rimanere in- completo (art. 24, ord. stat. civ.) .							
(Segue)							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

Segue PROSPETTO N. 1.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nomi Indicazione in margine di nomi di- versi da quelli scritti nel testo dell'atto (art.17 ord.stat.civ.) . .							
Mancanza nel testo dell'atto del no- me delle persone alle quali esso si riferisce (art.352, cod. civ.) . .							
Nomi sbagliati (art.352, cod.civ.) . .							
Data Omessa o errata (art. 352, cod.civ.) .							
Ufficiale dello stato civile Omessa enunciazione della qualità in cui agisce, quando non sia il sin- daco, od omissione della data della delegazione (art. 16, 23, ord. stat. civ.)							
Erronea indicazione dell'ufficiale di stato civile innanzi al quale fu formato l'atto							
Testimoni e dichiaranti Adibizione abituale delle stesse per- sone come testimoni.							
Testi minorenni (art. 351, cod. civ.) .							
Omessa indicazione delle generalità dei testi e dei dichiaranti (arti- colo 353, cod. civ.)							
Firme Mancanza od inesattezze delle firme negli atti (art. 353, cod.civ.; 21 ord. stat. civ.)							
Firme di ufficiali dello stato civile, di testi o di dichiaranti diversi da quelli indicati nell'atto (art. 353; cod. civ.)							

(Segue)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

Segue PROSPETTO N. 1.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Trascrizione di atti							
Nomi ed atti non esattamente trascritti in entrambi gli originali dei registri (art. 356, cod. civ.; 21, ord. stat. civ.).							
Omessa trascrizione di atti (art. 26, ord. stat. civ.)							
Trascrizione di atti in forma diversa da quella prescritta (art. 26, ord. stat. civ.)							
Trascrizione di atti in una parte del registro anzichè nell'altra (articolo 26, ord. stat. civ.)							
Inserzione erronea							
Inserzione di atti in registro diverso da quello cui appartengono . . .							
Documenti							
Mancanza od irregolarità dei volumi degli allegati (art. 361, cod. civ.; 38, 64, ord. stat. civ.)							
Omessa o imperfetta enunciazione dei documenti di cui occorre far menzione (art. 25-38, ord. stat. civ.)							
- Visto							
Atti mancanti del visto (art. 361, cod. civ.; 39, ord. stat. civ.)							
Mancanza del visto per l'inserzione degli allegati (art. 361, cod. civ.; 39, ord. stat. civ.)							
- Atti e documenti in lingua straniera							
Omessa traduzione (art. 28, 43, ord. stat. civ.)							
Omissione dell'autenticazione o del giuramento dei traduttori (art. 43, ord. stat. civ.)							

(Segue)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

Segue PROSPETTO N. 1.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rettificazioni Omessa annotazione in margine delle sentenze irrevocabili di rettifica- zione (art. 359, 403, cod. civ.; 98, 107, 133 e seg., ord. stat. civ.) . .							
Annullamento di atti Annullamento di atti senza indica- zione del motivo							
Registri - Chiusura Omessa od irregolare chiusura dei registri (art. 360, cod. civ.; 29, ord. stat. civ.)							
Indici annuali Omessa od irregolare compilazione degli indici annuali (art. 30, ord. stat. civ.)							
Omesso o tardivo deposito degli in- dici negli archivi del Comune e presso la cancelleria del tribu- nale (art. 30, ord. stat. civ.) . . .							
Indici decennali Mancanza od irregolarità dei registri decennali (art. 31, ord. stat. civ.)							
Verifiche dei Pretori Omessa indicazione delle verifiche fatte dai Pretori (art. 128, ord. stat. civ.)							
Atti iscritti dopo la verifica del Pre- tore con data anteriore alla me- desima							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimoni.

PROSPETTO N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pubblicazioni — Richiesta							
Irregolarità nelle dichiarazioni per ri- chieste di pubblicazioni (art. 70 e seg. cod. civ.; 67, ord. stat. civ.).							
Omessa indicazione della professione o residenza dei genitori degli sposi nelle richieste di pubblicazioni (art. 67, ord. stat. civ.).							
Omessa indicazione dei comuni in cui debbono farsi le pubblicazioni (art. 71, cod. civ.; 74, ord. stat. civ.).							
Omessa annotazione in margine alla richiesta delle pubblicazioni, delle rinunzie o delle sentenze relative al giudizio di opposizione (art. 93, ord. stat. civ.).							
Omissione della formalità prescritte per la richiesta delle pubblica- zioni fatta da un sordo-muto (76, ord. stat. civ.).							
— Verbale di richiesta							
Omessa annotazione dell'opposizione in margine al verbale di richiesta delle pubblicazioni (art. 93, ord. stat. civ.).							
Omessa inserzione dell'atto di oppo- sizione al matrimonio fra gli al- legati al verbale di richiesta delle pubblicazioni (art. 93, ord. stat. civ.).							
— Formalità delle pubblica- zioni							
Omessa sospensione delle pubblica- zioni, od omessa denuncia al P. M., conoscendo un impedimento non dichiarato (art. 124, cod. civ.; 90, ord. stat. civ.).							
Omessa sospensione delle pubblica- zioni nel caso di opposizione noti- ficata (art. 74-82 e seg., cod. civ.; 92, ord. stat. civ.).							

(Segue)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimoni.

Segue PROSPETTO N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Publicazioni — Formalità delle pubblicazioni							
Omessa indicazione della ottenuta di- spensa da una o da entrambe le pubblicazioni (art. 73, cod. civ.; 73, 77, ord. stat. civ.)							
Publicazioni eseguite senza autenti- cazione delle firme nel caso pre- visto dall'articolo 66 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602 (art. 66, ord. stat. civ.)							
Omissione delle formalità prescritte per l'affissione delle pubblicazioni alla porta della casa comunale (art. 72 e seg., cod. civ.; 86-87 ord. stat. civ.)							
Omessa pubblicazione in uno dei co- muni degli sposi, i quali abitino in comuni diversi (art. 71, cod. civ.; 85, ord. stat. civ.)							
Inosservanza del termine prescritto fra l'una e l'altra pubblicazione (art. 72, cod. civ.; 87, 89, ord. stat. civ.)							
Omessa inserzione, nel registro, del processo verbale delle eseguite pubblicazioni (art. 87, ord. stat. civ.)							
Dichiarazione che l'atto di pubblica- zione restò affisso due giorni in- vece di tre successivi all'ultima pubblicazione (art. 72, cod. civ.; 85, stat. civ.)							
— Registro per le pubblicazioni							
Omessa o ritardata trasmissione al Procuratore del Re del registro per le pubblicazioni (art. 64, ord. stat. civ.)							
Dispense — Età							
Matrimoni di persone in età inferiore alla minima stabilita, celebrati senza che risulti dalla dispensa (art. 55, 63, 79, cod. civ.; 68, ord. stat. civ.)							
(Segue)							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimoni.

Segue PROSPETTO N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri. con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dispense — Parenti ed affini Matrimoni fra congiunti od affini, senza provata dispensa (art. 58-59, 60-63, cod. civ.; 67, 71, ord. stat. civ.)							
Consenso al matrimonio Mancanza del consenso o dell'indica- zione della concessione di esso da parte degli ascendenti, del pa- dre adottivo, del consiglio di fa- miglia o di tutela, al matrimonio degli sposi che ne abbisognavano (articoli 74, 79, 81, 125, 333 cod. civ.; 67, 70, ord. stat. civ.)							
Stato libero Omessa giustificazione dello attuale stato libero per chi aveva con- tratto precedente matrimonio (arti- colo 79, cod. civ.; 67, 72 ord. stat. civ.)							
Prove insufficienti dello stato libero (art. 79 cod. civ.; 67, 72 ord. stat. civ.)							
Ufficiale dello stato civile Omessa dichiarazione dei motivi per cui un ufficiale di stato civile, ne richieda un altro per celebrare il matrimonio (art. 103, ord. stat. civ.)							
Celebrazione del matrimonio Celebrazione del matrimonio dopo i 180 giorni dalle pubblicazioni (arti- colo 77, cod. civ.)							
Sordo-muti Omissione delle formalità prescritte per lo sposo sordo-muto dagli arti- coli 98 e 99 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602 (art 98, 99, ord. stat. civ.)							

(Segue)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimoni.

Segue PROSPETTO N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Atto di matrimonio — Età degli sposi							
Omessa od erronea indicazione della età degli sposi (art. 79, 333, cod. civ.; 67, ord. stat. civ.)							
— Generalità degli sposi							
Omessa indicazione della professione degli sposi o di altre generalità (art. 70, 333, ord. stat. civ.)							
— Obblighi di leva*							
Omessa indicazione se lo sposo abbia soddisfatto agli obblighi di leva (art. 69, ord. stat. civ.)							
— Genitori degli sposi							
Omissione delle generalità dei genitori degli sposi (art. 70, 333, cod. civ.; 67, ord. stat. civ.)							
Omessa indicazione se i genitori siano coniugati o no							
— Allegati							
Omessa inserzione fra gli allegati all'atto di matrimonio, dei documenti presentati ed allegati ai verbali di richiesta delle pubblicazioni. (art. 79, cod. civ.; 88, 89, 93, ord. stat. civ.)							
— Trasmissione di copia ad altro ufficio							
Omessa o ritardata trasmissione di copia autentica dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile nel cui distretto risiede uno degli sposi (art. 86, cod. civ.; 102, ord. stat. civ.)							
Matrimoni dei vedovi							
Omessa indicazione della data della morte del precedente coniuge, (art. 79, cod. civ.; 72, ord. stat. civ.)							

(Segue)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimoni

Segue PROSPETTO N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Omessa o ritardata informazione al Pretore del matrimonio delle vedove (art. 101, ord. stat. civ.). . .							
Matrimoni in extremis							
Ommissione delle formalità prescritte pel matrimonio <i>in extremis</i> per legittimare la prole. (art. 78, cod. stat. civ.).							
Avviso al Procuratore del Re							
Omesso o ritardato avviso della celebrazione di matrimonio al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune di nascita di ciascuno degli sposi (art. 104, cod. stat. civ.).							
Prole adulterina							
Riconoscimento di prole adulterina nell'atto di matrimonio (art. 180, cod. civ.; 100, ord. stat. civ.). . .							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri delle nascite.

PROSPETTO N. 3.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dichiarazioni di nascita							
Dichiarazioni di nascita non fatte dal padre senza che ne risulti il motivo (art. 373, cod. civ.; 61, ord. stat. civ.)							
— <i>Dichiarazioni tardive</i>							
Dichiarazione irregolarmente ricevuta dopo i cinque giorni dalla nascita (art. 371, 372, cod. civ.; 60, ord. stat. civ.)							
Dichiarazioni fatte, dopo tre giorni, dalla direzione dell'ospizio cui fu consegnato il fanciullo (art. 373, cod. civ.)							
Omesso rapporto al Procuratore del Re delle denunce tardive (art. 60, ord. stat. civ.)							
Omessa trascrizione della sentenza, che autorizzò l'ufficiale di stato civile a ricevere la dichiarazione tardiva (art. 372, cod. civ.; 26, 61, ord. stat. civ.)							
— <i>Dichiarante e testimonio</i>							
Adibizione di una stessa persona come dichiarante e come testimonio (articoli 353, 373, cod. civ.)							
Presentazione del neonato							
Omessa od insufficiente menzione del motivo per il quale non fu presentato il neonato o dell'accertamento altrimenti fatto della verità della nascita (art. 371, cod. civ.; 55, ord. stat. civ.)							
Dispense dalla presentazione del neonato non giustificate da gravi circostanze (art. 371, cod. civ.; 55, ord. stat. civ.)							
Atto di nascita — Luogo della nascita							
Omessa indicazione della casa ove avvenne la nascita (art. 352, 371, 387, cod. civ.)							

(Segue)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri delle nascite.

Segue PROSPETTO N. 3.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Atto di nascita — Data ed ora Errori nella data o nell'ora della na- scita (art. 374, cod. civ.).							
— Genitori Omessa indicazione che i genitori sono coniugi, per le nascite dei figli le- gittimi (art. 375, cod. civ.).							
Omessa indicazione del nome o della professione dei genitori o di uno di essi (art. 375, cod. civ.).							
Indicazione del nome dei genitori na- turali, senza che risulti del loro consenso (art. 375, cod. civ.). . . .							
Annotazioni in margine — Atti di matrimonio Omessa annotazione in margine degli atti di matrimonio (art. 54, 104, ord. stat. civ.)							
— Cambiamento od aggiunta di nome o di cognome Omessa annotazione in margine dei de- creti di cambiamento o di aggiunta di nome e cognome (art. 54, 124, ord. stat. civ.)							
— Titoli di nobiltà o predicato Omessa annotazione, in margine, dei decreti di concessione di titoli di nobiltà o predicato (art. 54, 125, ord. stat. civ.)							
— Riconoscimento di figli natu- rali Omessa menzione, in margine, degli atti di riconoscimento (art. 332, cod. civ.; 53, 48, 54, ord. stat. civ.) . . .							
— Adozione o legittimazione Omessa annotazione, in margine, dei decreti di adozione o di legittima- zione (art. 194, 200, 219, cod. civ.; n. 7, 53, 54, ord. stat. civ.)							

(Segue)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri delle nascite.

Segue PROSPETTO N. 3.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scovate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Figli d'ignoti							
Cognomi ridicoli, rilevanti l'origine, appartenenti a famiglie conosciute, o nomi di città, imposti ai figli di ignoti (art. 58, ord. stat. civ.)							
Omissione di formalità da parte del- l'ufficiale dello stato civile relati- vamente ai bambini da consegnare a privati od a pubblici ospizi (ar- ticolo 59, ord. stat. civ.)							
Nome dato dal dichiarante invece che dall'ufficiale dello stato civile (ar- ticolo 58, ord. stat. civ.)							
Omessa indicazione degli oggetti rin- venuti sui trovatelli (art. 377, cod. civ.; 59, ord. stat. civ.)							
Omissione nelle dichiarazioni fatte al- l'ufficiale dello stato civile dal- l'amministrazione dell'ospizio cui fu consegnato il fanciullo (art. 378, cod. civ.)							
Parti multipli							
Omessa indicazione del primo nato nei parti multipli (art. 374, cod. civ.) .							
Nati-morti							
Omessa presentazione, senza provata dispensa, di bambini nati-morti (ar- ticolo 374, cod. civ.; 55, ord. stat. civ.)							
Omissione di formalità negli atti rela- tivi ai bambini nati-morti (art. 56- 57, ord. stat. civ.)							
Atti provenienti dall'estero							
Omessa trascrizione di atti di nascita provenienti dall'estero (art. 367, 368, cod. civ.)							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri di morte.

PROSPETTO N. 4.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei re- gistri dei quali furono ri- scontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Generalità del defunto — Età Omessa menzione dell'età del defunto (art. 387, cod. civ.)							
— <i>Professione</i> Omessa menzione della professione del defunto (art. 387, cod. civ.)							
— <i>Genitori del defunto</i> Omessa menzione dei genitori del de- funto (art. 387, cod. civ.)							
Omesse od incomplete generalità dei genitori del defunto (art. 387, cod. civ.)							
Coniuge del defunto Omessa indicazione del coniuge su- perstite (art. 387, cod. civ.)							
Omessa menzione del coniuge prede- funto negli atti di morte dei ve- dovi (art. 387, cod. civ.)							
Atti di morte tardivamente formati (Art. 386, 388, 393, cod. civ.)							
Autorizzazione di tumulazione Atti di morte compiuti sulla sola au- torizzazione della tumulazione (arti- coli 385, 386, 389, cod. civ.)							
Omessa trascrizione della sentenza che autorizza a ricevere la dichiara- zione di morte di persone sepolte senza autorizzazione dell'ufficiale di stato civile (art. 385, 392, cod. civ.; 112, ord. stat. civ.)							
Orfani minorenni Omessa o ritardata informazione al Pretore circa gli orfani minorenni, lasciati dal defunto, per la istitu- zione della tutela (art. 250, cod. civ.; 113, ord. stat. civ.; Circ. Minis. agr. ind. comm., 15 novembre 1889, n. 355; 20 novembre 1891, n. 372; 25 novembre 1895, n. 7286 e del Mi- nistero di grazia e giustizia, 15 di- cembre 1889, n. 1230; 24 maggio 1892, n. 1266; 11 gennaio 1896, nu- mero 1373)							

VI.

Esecuzione delle sentenze penali.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 21 dicembre 1903, n. 2095, Ufficio Statistica giudiziaria e 1533 Registro Circolari, concernente l'esecuzione delle sentenze in materia penale, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* del 30 dicembre 1903, n. 49, pag. 680.

Debbo nuovamente richiamare l'attenzione delle SS. LL. Ill.^{me} sulle disposizioni date per raccogliere annualmente notizie statistiche sulle sentenze di condanna penale, che per differenti cagioni rimangono ineseguite.

Con la circolare ministeriale del 9 dicembre 1901, n. 67-1924 S. G.-1512 R. C., si volle iniziare tale indagine con l'accertamento di tutte le accennate sentenze, senza eccezione od esclusione alcuna, che erano rimaste per qualsiasi motivo ineseguite a tutto l'anno 1900, salvo poi rinnovare uguale indagine per gli anni successivi.

Ma la raccolta di queste notizie non fu fatta con la desiderata regolarità, nè in modo uniforme e completo.

Per ovviare a questi inconvenienti, dispongo che le accennate notizie per l'anno 1903 siano inviate dai Procuratori generali, corredate dalle necessarie spiegazioni, come già fu richiesto con la circolare surriferita, a questo Ministero di grazia e giustizia (Ufficio della statistica giudiziaria) entro il 1° quadrimestre dell'anno 1904, compilando un prospetto, conforme all'unito modello, nel quale dovranno essere indicate tutte le sentenze di condanna penale per qualsivoglia motivo rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, qualunque sia l'anno nel quale divennero irrevocabili, a fine di mettere così la base delle future indagini e dei successivi confronti. In ciascuno degli anni seguenti, ed entro il 1° bimestre, dovrà invece

essere mandato, nei modi e con le spiegazioni già prescritte, un elenco nominativo delle sole sentenze di condanna penale divenute esecutive nell'anno medesimo, e che al 31 dicembre di quello stesso anno non erano state ancora eseguite.

Per integrare queste notizie e conoscere esattamente alla fine di ogni anno il numero totale delle sentenze rimaste ineseguite, dovrà essere compilato ed inviato per ogni anno successivo al 1903, oltre l'accennato elenco annuale delle sentenze ineseguite, anche un elenco nominativo delle sentenze di condanna penale, le quali furono già segnate come ineseguite nell'elenco del detto anno 1903, o in alcuno degli elenchi posteriori, ma che poi ebbero esecuzione, o sono cadute in prescrizione durante l'anno pel quale si riferisce.

All'uopo, verso la fine dell'anno 1904, sarà comunicato il modello per la compilazione dell'accennato secondo elenco nominativo, che per ora non è necessario.

Evidente è la speciale importanza della indagine che si riferisce all'anno 1903, siccome fondamentale per la vigilanza da esercitare e per gli studi da compiere in ciascuno degli anni successivi, e perciò vivamente raccomando alle SS. LL. la più diligente cura nella raccolta delle notizie.

Il Ministro
RONCHETTI.

Ai signori Procuratori Generali presso le Corti d'appello e Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali.

Sentenze penali passate in cosa giudicata e rimaste ineseguite alla fine dell'anno.

Numero d'ordine	Autorità che ha pronunziata la sentenza	Data della sentenza	Cognome e nome dei condannati (1)	Pena inflitta	Se fu ordinata la sospensione dell'esecuzione				Se non fu ordinata la sospensione specificare il motivo della mancata esecuzione	Se siano in corso atti di esecuzione segnare la data del primo atto	Osservazioni
					Autorità che emise il prov- vedimento	Data del provvedi- mento	Motivo della sospensione	Durata della sospen- sione			

(1) Se la sentenza riguarda più condannati segnare il cognome e nome di ciascuno, specificando, ove ne sia il caso, per quali di essi la sentenza abbia avuto esecuzione.

